

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PENALE

DEL REATO E DELLA PENA

MEMORIE DELLE LEZIONI

DI

TANCREDI CANONICO

Professore ordinario di diritto e procedura penale
nella Regia Università di Torino

SECONDA EDIZIONE
RIVEDUTA ED AMPLIATA



IN VENDITA PRESSO DOMENICO BRERO

SUCCESSORE PIETRO MARIETTI

Via di Po, N° 11.

F 8 9 4
17552

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PENALE

DEL REATO E DELLA PENA IN GENERE

MEMORIE DELLE LEZIONI

DI

TANCREDI CANONICO

Professore ordinario di diritto e procedura penale
nella Regia Università di Torino

SECONDA EDIZIONE
RIVEDUTA ED AMPLIATA



TORINO
STAMPERIA DELL'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Via Carlo Alberto, N. 33, casa Pomba.
1872



Diritti di traduzione e riproduzione riservati

Carissimi Giovani,

Nell'offrirvi la seconda edizione di queste memorie, rivéduta ed in alcune parti ampliata, permettete ch'io fermi la vostra attenzione sulla materia dei nostri studi e sul posto che occupa nell'economia della vita sociale. Senz'abbracciare fin da principio il tutto con uno sguardo complessivo, riesciranno inevitabilmente vaghi e disordinati i concetti, incompiuto l'apprezzamento delle singole questioni e non rispondenti alla realtà dei bisogni pratici le applicazioni dei principii.

Nel seno della società si produce il delitto: è questo un fatto doloroso e pur troppo frequente. Come riparare a questo male?

Il problema, come vedete, è grave ed estesissimo. Il delitto non è un fatto isolato: esso non è se non un sintomo esteriore e più sensibile del male che serpeggia nel seno della società — che fa sentire a ciascuno, benchè in vario grado, le perverse sue suggestioni — che contrasta e disvia nell'uomo l'anelito

al bene — che, represso dall'educazione, frenato dalla religione, combattuto dagli sforzi della virtù, inebria non di meno e degrada tanti sciagurati — che, sebbene trattenuto dal timore, impedito talora di manifestarsi dalla mancanza di occasioni o dalla difficoltà dell'impresa, crompe tuttavia qua e là in modo aperto e spesso terribile, e colla gravità delle conseguenze commovendo profondamente la pubblica coscienza, la risveglia a sentire più al vivo il bisogno di porvi efficace riparo.

La pustola visibile è solamente il sintomo della malattia nascosta: non è tanto la pustola che si tratta di guarire, quanto il germe maligno da cui essa procede.

La questione penale, considerata in questa sua naturale ampiezza, non è se non una parte della grande questione: « come distruggere il male nel mondo? » E strettamente si rannoda ai più vasti ed importanti problemi di quaggiù: il male morale, la caduta, la redenzione.

Ma l'azione diretta del potere umano nella soluzione di questi problemi è per sua natura assai limitata. Il governo deve difendere e promuovere l'opera benefica di tutti gli elementi moralizzatori: ma il punto di partenza dell'azione sua propria ed immediata in questa materia è solamente il delitto. Finchè il male si agita occulto, o non reca se non danni di minore importanza e mercè la privata vigilanza evitabili o riparabili, il governo non prende iniziativa. Ma quando le conseguenze dannose del male non si possono evitare e si presentano così gravi che la società intera se ne commove, e s'indegna e mal sicura paventa,

è allora che il male morale assume il carattere di delitto; ed è allora che il potere sociale se ne occupa direttamente, sia per riparare, mediante la pena, il danno sociale che il medesimo produsse coll'offendere il senso morale, col diminuire la fiducia nella pubblica sicurezza e nell'efficacia del potere sociale, sia per impedire al possibile nuovi delitti.

Ora, per far questo, è mestieri determinare quali sono le azioni ingiuste per cui la punizione sociale è necessaria; dichiarare il sistema di pene che si crede più acconcio a riparare il danno dal reato prodotto, e la pena speciale a ciascuna specie di reato applicabile; accertare infine, in ogni caso concreto, la verità intorno a ciascun reato ed applicare di fatto a chi n'è riconosciuto l'autore la natura ed il grado di pena corrispondente alla natura del misfatto ed al grado dell'imputabilità. Ma a tutte codeste operazioni dee presiedere la più rigorosa giustizia; e sarebbe egualmente ingiusto tanto ciò che, sotto colore di difendere la pubblica sicurezza, venisse a menomare oltre il necessario la libertà dell'individuo, quanto ciò che, per timore d'offendere la libertà dell'individuo, venisse a lasciar indifesa la società.

Reati, pene, giudizi; principii assoluti di giustizia applicati a determinare i reati e le pene, l'organismo ed il procedimento dei giudizi penali; ecco dunque la materia ed il generale concetto del diritto penale.

Da questi brevi cenni scorgerete però che nel reato v'ha un doppio elemento, e che, per afferrarne il concetto nella sua integrità, bisogna considerarlo da un duplice punto di vista. Prima di tutto v'è nel reato

una violazione della legge morale che pone il violatore fuori della retta via, lo degrada moralmente, lo rende responsabile e lo espone a tutte le conseguenze dolorose che da questa trasgressione derivano: vi è in secondo luogo una lesione di diritti ed un'agitazione, un timore, una diminuzione nella coscienza della propria sicurezza, un pubblico danno insomma che ferisce la società tutta quanta, che rende necessario un rimedio, necessaria una difesa. Ed è questo danno che dà alla società il motivo di punire il colpevole, che alla violazione della legge morale, alla lesione di un diritto imprime veramente il carattere di *reato*.

Il primo di questi elementi è assoluto, immutabile. Il secondo, benchè retto ancor esso da principii assoluti, è però mutabile nelle sue manifestazioni concrete, secondo il mutar di luoghi e di tempi; essendo ovvio il riconoscere che un medesimo fatto, egualmente condannevole agli occhi dell'assoluta giustizia, può, secondo le circostanze, produrre un disordine, un danno sociale più o meno grave, ed essere quindi più o meno gravemente punibile per parte del sociale potere.

Egli è perciò che quando si considera il *reato* in se stesso, astrazione fatta dalla penalità che lo aspetta, benchè sempre s'incontri come limite la necessità della difesa sociale, si vede però predominare il principio della giustizia, ed è secondo i precetti della legge morale che si regola il legislatore nello stabilire ed il giudice nell'applicare le norme relative al grado d'imputabilità del delitto.

Quando invece si studia la *pena*, il mezzo cioè con

cui il potere sociale cerca riparare il danno dal reato prodotto, sebbene anche qui tutto debba procedere secondo la stretta giustizia, sì quanto all'indole delle pene, sì quanto alla convenienza e misura della loro applicazione, è non di meno il principio della difesa sociale, della sociale utilità che si vede campeggiare. La stessa emendazione de' rei, che è pure il fine precipuo a cui mirano i nobili sforzi delle moderne riforme carcerarie, quantunque nell'intenzione di quei benemeriti che si consacrano alla soluzione di questo sommo dei problemi umani e ne' risultati ch'essa produce abbia senza dubbio un valore eminentemente morale e per conseguenza assoluto, dal punto di vista della penalità sociale non è tuttavia che un mezzo per assicurare più efficacemente la società contro gli attentati dei malvagi, col distruggere nella radice il germe criminoso.

Non è malagevole pertanto lo scorgere che, per quanto riguarda l'intima essenza del reato e la prima base su cui si fonda la legittimità intrinseca della pena sociale, le discipline penali si rannodano ai principii assoluti dell'eterna giustizia, alle inesorabili esigenze della legge morale: e grande sussidio esse ricevono quindi sì dalle scienze morali, sì dalle scienze fisiologiche e chimiche; come quelle che, spiegandoci tanti fenomeni della parte spirituale e della materiale dell'umana persona, ci danno la chiave per meglio comprendere l'uomo tutto quanto, per pesar con giustizia il valore e l'imputabilità delle azioni che sono il prodotto combinato di fattori molteplici, per riconoscere ed accertare la vestigia dei delitti e le loro condizioni essenziali.

Per quanto riguarda invece la penalità del reato, i nostri studi si collegano strettamente coi problemi più ardui dell'economia sociale e dell'arte di governare.

Ciascuna delle cause che concorrono a produrre il delitto, siccome accenna ad un disordine o morale od economico, debbe naturalmente attrarre a sè l'attenzione e la sollecitudine del governo.

Per altra parte, dal punto di vista sociale, il delinquente non può considerarsi soltanto in relazione col delitto che commise, ma debb'essere studiato in relazione altresì con tutti gli antecedenti della sua vita, colle sue abitudini, colle persone che erano i suoi compagni ordinari e che torneranno probabilmente ad esserlo, scontata ch'egli abbia la pena: e per conseguenza le istituzioni destinate a reprimere il delitto debbono collegarsi colle istituzioni tendenti a prevenirlo. Poichè pur troppo il luogo della detenzione penale non è sovente che una stazione più o meno lunga nella vita di quella popolazione viziosa che vediamo ogni giorno, o fanciulla educarsi all'ozio ed ai mali abiti nell'abbandono dei trivii, o scivolare adolescente nelle sozzure d'ogni maniera e tentare, a fomento dello stravizzo, i primi ladronecci, troppo facile china ai più gravi misfatti.

Ora, questa popolazione infetta, anormale, spostata, che, mentre nega al sociale consorzio il suo contributo di azione operosa ed onesta, costituisce per esso un continuo pericolo, non è forse uno dei più grandi problemi dell'economia sociale, una delle più serie preoccupazioni d'ogni ben ordinato governo?

Voi vedete dunque quanto vasto e difficile, ma

quanto nobile ad un tempo è il compito delle discipline penali.

Nell'età vostra sì bella, in cui il bollore dell'animo, il baldo presentimento d'un lungo avvenire, la purezza degli aneliti non ancora contaminata dalle esalazioni deleterie dei bassi fondi sociali, non iscoraggiata da lotte infeconde, non attulita dall'indifferenza, questa funestissima delle piaghe d'un popolo, naturalmente vi portano a sacrificarvi per tutto ciò che sa di generoso e di grande, non vi par egli che sia degno delle vostre meditazioni e de' vostri sforzi il gran problema sociale intorno a cui si aggirano le discipline penali? Reintegrare i diritti conculcati e render sicura la società col reprimere il misfatto, col combatterne le radici nel vizio, col cercare di ricondurre il colpevole all'amore ed alla pratica della virtù, cooperare così al trionfo del giusto e del bene, alla rigenerazione morale dell'individuo, alla prosperità della vita sociale, qual movente più nobile all'attività vostra, o giovani carissimi? Deb, ponetela per tempo in questi lavori seri e veramente utili, e siate certi che non ve ne avrete a pentire.

La patria nostra ha raggiunto in breve una meta

« Ch'era follia sperar »:

ma guai se la gioia della rapida ed inaspettata riuscita si convertisse in presunzione ed orgoglio! La ruina non tarderebbe, precipitosa e terribile.

Il corpo solo della nazione è costituito: bisogna ora costituirne lo spirito. La generazione che finisce ha fatto il primo compito; a voi principalmente, o giovani, è affidato il secondo.

Ed a ciò è mestieri rettitudine d'animo, fermezza di volere, gagliardia di studi, tenace perseveranza di sforzi, coraggio modesto, paziente, indomabile.

Voi ne siete capaci, o giovani egregi; perciò non esito a parlarvi così.

Una delle mie gioie più care e de' più vivi miei desiderii è potervi in alcuna parte aiutare a quest'ardua ma santissima impresa.

Vostro sincero amico

TANCREDI CANONICO.

NOZIONI PRELIMINARI

IL DIRITTO PENALE ED I SUOI FONTI

Per avere una base sicura nello studio del diritto penale, è necessario sapere anzi tutto, almeno in genere, in che cosa esso consista, e donde attingere i lumi che si richiedono ad acquistarne una conoscenza specifica e concreta. È necessario cioè pervenire al concetto del diritto penale e conoscerne i fonti.

Queste due nozioni preliminari formeranno oggetto di due distinti capi. Un terzo capo indicherà brevemente la divisione delle materie.

CAPO I.

CONCETTO DEL DIRITTO PENALE.

Ciò che si chiama scienza non è che la cognizione riflessa ed ordinata della verità. Per conseguenza giungeremo facilmente al concetto scientifico del diritto penale, se, partendo dal concetto volgare del medesimo, osserveremo quali materie esso racchiude e come si manifesti nella società il bisogno di leggi penali: quale sia l'intrin-

seca ed assoluta ragione di essere del diritto penale: e (conseguenza delle due prime ricerche) quale ne sia la naturale definizione.

SEZIONE I.

Materia e genesi del diritto penale.

Domandiamo a qualunque uomo del volgo che cosa intenda per diritto penale, per leggi penali; facilmente ci risponderà essere quelle leggi che riguardano i malfattori. E per poco che insistiamo a chiedergli maggiori spiegazioni, soggiungerà che quando alcuno commette un misfatto vien sottoposto a processo, e se gl'infligge dai tribunali una pena secondo che prescrive il Codice penale. Se entreremo poi in particolari più minuti, egli ci dirà che quella tal sentenza è giusta od ingiusta, che quella tal azione dovrebbe o non dovrebbe punirsi, che quella tal pena è troppo grave o troppo lieve, buona o cattiva.

Noi troviamo dunque nel concetto volgare del diritto penale l'idea di un misfatto, di una pena, di un giudizio, e di certi principii a cui debbono informarsi la determinazione dei misfatti, le pene, i giudizi.

Reati, pene, giudizi penali: ecco appunto, come si accennò nel proemio, la triplice materia delle leggi penali, del diritto penale. I principii assoluti del diritto, in quella parte che additano quali azioni debbono punirsi, quali pene debbono applicarsi, quali regole tenersi nel giudicare, costituiscono il diritto penale.

Il diritto penale è dunque un ramo del diritto in genere; e, come il diritto in genere, esso ha la sua base

suprema nella verità assoluta, la quale è legge per la libera volontà umana, e piglia il nome di *diritto* in quella parte la cui osservanza, voluta o non voluta dall'uomo, è indispensabile alla libera coesistenza sociale, ed a cui possono quindi astringersi i renitenti mediante coazione esterna. Il diritto, considerato in relazione ai *reati* ed alle *pene*, si dice, dall'uno o dall'altro del duplice suo oggetto, diritto *criminale* o diritto *penale*; e considerato in relazione col *giudizio* indispensabile per applicar con giustizia la pena al reato, si dice diritto *giudiziario*, o di *procedura criminale* o *penale*.

Non è difficile il riconoscere come nel seno della civile società si manifesti il bisogno di questa applicazione particolare dei principii del diritto: quale sia quindi la genesi logica del penale diritto.

L'uomo nasce nudo, pieno di bisogni, impotente a checcissia, finchè nella sua incessante e laboriosa educazione non abbia raggiunto un certo grado di sviluppo; ed è chiamato a conoscere, ad amare e a praticare la verità in tutte le sue azioni. Questa duplice condizione dell'umana natura porta seco per imprescindibile necessità la vita sociale ed una sociale autorità. Vita sociale, per cui l'esistenza terrena dell'uomo possa pigliare origine, conservarsi, perfezionarsi: autorità sociale, per cui si provveda ai bisogni generali e comuni a tutti i consociati, e per cui vengano costretti i singoli individui a tenersi nei confini del diritto. Si consideri l'uomo nella vita della famiglia, nella vita della tribù, del *clan*, del comune, dello stato, della nazione, della umanità intiera; — sempre si troveranno questi due fatti: vita sociale, ed autorità sociale colla missione di procurare l'utile, di tutelare il giusto.

Questi sono fatti, i quali, appunto perchè inerenti alle condizioni della natura umana, si palesano come legge dell'umanità, come volontà del Creatore per l'uomo. In questo senso l'autorità sociale è di origine divina.

Ma vi sono casi in cui la tutela del diritto in pericolo, la reintegrazione del diritto offeso non si può dall'autorità sociale ottenere fuorchè colla minaccia d'un male a chi ardisca violarlo e colla effettiva irrogazione del male minacciato a chi realmente abbia commesso la violazione. Quindi sorge la necessità di determinare quali siano le azioni per cui la minaccia di una pena è necessaria, e quale sia la pena a ciascuna di tali azioni dovuta. Siccome poi la minaccia sarebbe inefficace senza l'applicazione effettiva di essa, e l'applicazione non può farsi che secondo giustizia, si fa inoltre sentire la necessità di un giudizio ed il bisogno di dichiarare le regole più acconce onde questo giudizio riesca conforme al vero. Natura umana, vita sociale, autorità sociale: reati, pene, giudizi: legge morale, diritto, diritto penale — sono altrettanti anelli d'una catena che gli uni agli altri naturalmente si collegano, e che mentre ci mostrano la genesi storica del diritto penale, rispondono pienamente, nell'ordine dei fatti, all'intuito della pubblica coscienza intorno alle materie che formano oggetto delle penali discipline.

SEZIONE II.

Ragione di essere del diritto penale.

Ma queste considerazioni non ci danno ancora che un'idea assai imperfetta del diritto penale: ce ne additano in complesso la materia e l'importanza come un fatto

sociale, non ce ne manifestano ancora il fondamento intrinseco, la ragione assoluta. Abbiamo accennato che la tutela del diritto per parte dell'autorità sociale è in certi casi impossibile senza la minaccia e la reale irrogazione di una pena ai violatori, previo un giudizio. Ma è poi proprio vero che vi siano casi in cui il diritto non possa essere tutelato dalla sociale autorità fuorchè mediante la punizione? E dato che ciò sia vero, l'autorità sociale, che infine è solo in mano d'uomini, avrà ella veramente il diritto di minacciare ed infliggere la pena, cioè di punire altri uomini?

È manifesto che, qualora il diritto potesse venir tutelato sufficientemente senza la punizione dei trasgressori, qualora l'autorità umana non avesse il diritto di punire, il diritto penale umano non avrebbe ragione di essere. A stabilirne la base è dunque necessario che risulti: 1° non esservi, in certi casi, altri mezzi sufficienti per rimediare alla violazione del diritto, se non si ricorre alle pene; 2° competere all'autorità umana il diritto d'infliggerle.

ARTICOLO 1°

Insufficienza dei mezzi preventivi.

Prima che il misfatto si commetta, ovviare al reato equivale ad impedire che esso abbia luogo. Il che val quanto dire distruggere le cause, rimuovere le circostanze che di siffatte cause favoriscono lo sviluppo e la fruttificazione. Per tal modo si *previene* il reato; quindi i mezzi che a questo fine si adoprono diconsi *preventivi*.

La causa prima di qualunque reato è propriamente una sola: il vizio della volontà umana che liberamente trasgredisce la legge. Quegli altri fatti, che soglionsi chiamar *cause* dei reati, non sono in verità se non circostanze, occasioni, che favoriscono la cattiva volontà dell'uomo nel discendere all'atto esterno che poi forma il reato.

Uomini intimamente malvagi, i quali, soldati volontari del misfatto, amino il male, se ne compiacciano, ed alla correzione dei quali ogni sforzo torni indarno, ve ne sono pur troppo, come vi sono bestie feroci, come vi sono piante venefiche: per buona ventura però il loro numero non è sì grande come forse altri crede. Ma quanti vi sono i quali non per altro delinquono se non per mancanza di sufficiente istruzione che spieghi loro il mistero della vita, che dia loro la ragione di tante ingiustizie apparenti, che faccia risplendere alla loro anima scombuiata un raggio di speranza e di conforto, che vi faccia balenare l'ideale dell'uomo onesto, e vi risvegli il sentimento del dovere! E quanti altri, i quali sentono i propri doveri e pur vorrebbero gustar la gioia di chi li adempie, non trovano nella loro volontà energia sufficiente; ma, quasi sospinti al male da una forza che malgrado loro li signoreggia, commettono il misfatto, e poi (ad onta dell'apparente sicurezza) ne sono turbati e dolenti! — Si scioglano a questi infelici i problemi che li tormentano, o si mostri loro almeno la via su cui potranno trovarne un giorno la soluzione: si dilati l'anima loro nella grande prospettiva d'una vita immortale, di cui la presente non è che un breve periodo: si mostri in questa un campo di lotta, di espiazione, di perfezionamento, governato da una sapienza infinitamente amorevole e giusta: si risvegli nel loro cuore l'ardore pel bene, si additi loro la forza per

rinvigorire la volontà, si cerchi di creare in essi abitudini oneste, attive, laboriose: e saranno immensamente agevolati a tenersi nel sentiero del giusto e del bene.

Quanti non sospinge al delitto il risentimento di un'offesa, o la miseria, irritata forse dalla durezza dei ricchi, adescata dal mal esempio, dalla facilità di delinquere, dalla speranza d'andar impuniti! — Si procuri con un savio sistema economico di favorire la produzione e la più equa distribuzione delle ricchezze: si attivi una seria vigilanza pubblica ed un buon ordinamento giudiziario, onde le offese agli altrui diritti si facciano più difficili, o siano quanto meno prontamente riparate dalla giustizia sociale; ed il numero di questi incentivi al mal fare sarà grandemente diminuito.

Possiamo dunque dire:

Che le circostanze per cui si favorisce lo sviluppo di quell'intimo vizio della volontà che è causa fondamentale d'ogni reato, altre sono interne all'agente, altre sono esterne; le une e le altre numerosissime:

Che fra le interne, le principali sono: la mancanza di sufficiente educazione ed istruzione; la fiacchezza morale nel praticare il bene; una malvagità profonda;

Che fra le esterne primeggiano: le offese (vere o supposte) ricevute da altri; le strettezze materiali; il mal esempio altrui; la facilità di delinquere; la speranza d'impunità:

Che infine, a rimuovere la prima specie di circostanze giovano principalmente una forte educazione ed una soda istruzione religiosa e morale: ad allontanar le seconde, un buon ordinamento giudiziario, un savio sistema economico, un'attiva vigilanza pubblica. — Questi, che appena di volo accennammo, sono altrettanti mezzi preventivi:

ogni atto di savia amministrazione, considerato in relazione ai reati, come giovevole ad allontanarne le occasioni, è un mezzo preventivo. Per ciò i mezzi preventivi diconsi anche di *buon governo*.

Però, se questi mezzi giovano a rimuovere in parte le circostanze favorevoli alla produzione del reato, non bastano nè ad escluderle interamente, nè tanto meno a distruggere la causa fontale del misfatto. E ciò, non per inefficacia intrinseca dei mezzi medesimi, ma perchè, onde siano efficaci, si richiede qual condizione indispensabile la volontà dell'uomo di accettarne i benefizi; e perchè il reato essendo il frutto di un atto libero dell'uomo, la causa di esso non può venir tolta fuorchè con un atto libero al primo contrario che lo distrugga. Ora questo atto libero nessuna potenza umana può strapparli all'uomo che ostinatamente vi si ricusi. Solamente Colui che ha creato l'uomo può condurlo per mirabili vie a questo spontaneo ritorno sulla via assegnatagli ed a riparare i guasti che, deviando, ha cagionato.

La podestà umana, impotente a distruggere la prima radice del reato, può coadiuvare alla distruzione dei germi criminosi, combattendo le occasioni che ne favoriscono lo sviluppo, e promovendo i mezzi testè indicati, che facilitano all'uomo vizioso il cambiamento radicale nella direzione del suo amore e nell'uso delle sue facoltà. Ma, non ostante l'impiego di cotesti mezzi preventivi, il reato si commetterà tuttavia; ed, una volta il reato commesso, non rimane al governo se non riparare il danno che la società ne risente, reintegrare il diritto violato col ristabilire nei singoli cittadini il sentimento della propria sicurezza che il reato aveva fatto vacillare. Questo non può ottenersi fuorchè col cercar d'impedire al reo di nuo-

vamente delinquere, e col togliere il coraggio agli altri di imitarne l'esempio; al che mirano le pene sociali. Ora essendo ciò una repressione dell'elemento criminoso, le pene diconsi anche *mezzi repressivi*. Sebbene diverse dai mezzi preventivi, e per l'indole loro e pel diverso fine immediato, le pene sociali concorrono però anch'esse indirettamente al medesimo scopo finale: la sicurezza della società, la distruzione del male, il regno della giustizia.

È palese pertanto che i mezzi preventivi sono insufficienti per ovviare al reato, e che i repressivi, ossia le pene, sono necessari a ripararne i danni.

Ma la podestà sociale, che sta in mano di soli uomini, ha essa veramente il dritto d'infliggere pene ad altri uomini?

ARTICOLO 2°

Diritto nella società di punire.

§ 1°. — *Soluzione della quistione.*

Che il diritto di punire competa a Dio si riconosce facilmente. Il comando ch'Egli fa alla creatura nell'atto stesso che le dà l'esistenza non può restare inefficace.

L'universo intero è retto sapientemente da leggi mirabili. Se queste leggi sono osservate, ne segue, nell'ordine fisico, la bellezza, l'armonia, la vita: nell'ordine morale, la gioia, la libertà, il progresso. Se si trasgrediscono, inevitabilmente ne segue il disordine, la dissoluzione, la morte; e per gli esseri morali inoltre la degradazione e il tormento.

Queste conseguenze necessarie, che sono per ogni crea-

tura la sanzione naturale e divina della sua legge, costituiscono per l'uomo il premio o la pena.

La legge morale che addita all'uomo ciò che deve fare e ciò che deve omettere, per ciò stesso che è vera ed intrinsecamente buona, dev'essere osservata; e per l'intrinseca sua eccellenza avviene che soltanto chi ne osserva i dettami si trova veramente lieto, e chi se ne allontana incontra tristezza, rimorsi, dolori. Già nella vita presente ciascuno di noi può sperimentarlo in se medesimo: la religione, il buon senso, il presentimento stesso dell'animo ci fanno certi che oltre la tomba continuerà per l'uomo una condizione di esistenza corrispondente alla direzione morale in cui egli si è messo al di qua; che egli troverà, in una parola, il premio o la pena. L'uomo è libero di trasgredire la legge morale: ma non è libero di sottrarsi alle conseguenze dolorose di tale trasgressione, le quali sono la sua pena, la sanzione inevitabile della legge morale. La ragione suprema pertanto di questa sanzione, di questa punizione, sta nella intrinseca bontà ed eccellenza della verità imperante, la quale, per ciò stesso che è intrinsecamente buona ed eccellente, esige di essere osservata, e non lascia aver pace a chi la trasgredisce, irradiando senza posa una forza viva che parla all'umana coscienza, e secondo che l'uomo l'ascolta o trascura, lo consola o lo tormenta. Ciò non è altro che la virtù stessa di Dio, verità e legge sostanziale, che con un solo atto semplicissimo ed immanente è, comanda, giudica, premia o castiga. Dunque nella legge suprema, in Dio, vi è sanzione, vi è azione punitiva: e quest'azione punitiva è legittima. Iddio ha diritto di punire: e il fondamento di questo diritto in Lui è la sua intrinseca e sostanziale bontà.

Ora questo diritto di punire in senso assoluto, quale compete a Dio, può egli dirsi che compete all'autorità umana? — Non esitiamo ad affermare che no. Prima di tutto, nessun uomo, nessun governo essendo autóre della legge morale, ma tutti, uomini e governi, essendo ugualmente obbligati ad osservarla, non è davanti ad alcun uomo nè davanti ad alcun governo che l'uomo è tenuto a rispondere della giustizia od ingiustizia intrinseca delle proprie azioni, ma davanti alla legge suprema, davanti a Dio solo. In secondo luogo, mancherebbero al potere umano gli elementi necessari ad un tanto giudizio. Infine, se questo diritto assoluto di punire competesse all'autorità umana, non essendovi limite alla sua azione punitrice, ogni menoma infrazione della legge morale cadrebbe sotto la punizione sociale: la qual cosa, oltrechè riescirebbe materialmente impossibile, ne verrebbe ad essere intralciato senza sufficiente motivo l'esercizio della libertà umana, e l'uomo non avrebbe più il merito di far il bene per amore, nel che consiste l'essenza del suo morale avanzamento.

Dovremo dunque concludere che l'autorità sociale non ha diritto di punire? No certamente.

Noi abbiamo già riconosciuto che la vita sociale è condizione essenziale inseparabile dalla umana natura: che v'ha una parte della legge morale la quale deve imprescindibilmente venir osservata onde la vita sociale possa conservarsi e camminare al suo scopo supremo, e che questa parte della legge morale si chiama *diritto*: che infine altra condizione parimenti essenziale, inseparabile da qualunque società umana, si è un'*autorità*, la cui missione è di supplire a quanto non possono le forze individuali, procurando il bene sociale e tutelando il diritto.

La società umana pertanto, l'autorità sociale, non meno che i singoli individui, hanno diritto di esistere, di conservarsi, di progredire; per conseguenza di esigere che, per amore o per forza, questi diritti siano rispettati, e qualora vengono violati, se ne ottenga la reintegrazione. Se questa difesa dei diritti non può ottenersi altrimenti fuorchè mediante la coercizione del violatore, l'autorità avrà diritto di farlo; questo diritto è conseguenza del diritto stesso che ha la società di esistere e di conservarsi per poter camminare al suo fine. Ora siffatta coercizione non è soltanto una *difesa*, è una vera *punizione*; perchè è l'attuazione della sanzione penale inerente alla legge morale, *in quanto è necessaria alla tutela del diritto*. Ma non per questo può dirsi che l'autorità sociale usurpi il seggio di Dio e punisca come Dio punisce; perchè la società, quando punisce, non pronunzia un giudizio assoluto sulla intrinseca colpevolezza del reo, ned infligge una pena che assolutamente risponda *all'essenza della morale malizia del delinquente*; ma solo infligge quella pena che risponda *alla gravità della violazione dei diritti*. In quella parte che è richiesta dalla necessità di tutelare i diritti, l'autorità sociale si fa interprete ed organo della podestà punitrice divina; e l'esercizio di questa sua azione punitrice è legittimo dal momento che è legittima la sua esistenza, e che una delle ragioni fondamentali della sua esistenza ed uno de' suoi principali doveri si è appunto tutelare il diritto, difendere e reintegrare l'impero della legge morale in quella parte la cui osservanza è richiesta per la libera coesistenza e per l'ordine sociale. Dal che si pare che questo diritto nella società di punire non è illimitato, e che quindi la sua azione punitrice non è arbitraria; ma che trova il suo limite nella *necessità* di di-

fendere il diritto; in guisa che, dove questa necessità non esista, la punizione sociale non è più legittima, la società non ha più diritto di punire.

La necessità di difendere il diritto non è dunque il fondamento, la ragione suprema del diritto di punire; essa è solamente la ragione per cui il diritto di punire si esercita dalla sociale autorità. Ma siffatto diritto non potrebbe esercitarsi dalla podestà umana se al precetto della legge morale, legge suprema, non fosse inerente una penale sanzione che l'autorità sociale può invocare a propria giustificazione quando viene a menomare la libertà del colpevole.

Quando la necessità della difesa del diritto lo esige, la podestà sociale richiama il colpevole alla sanzione penale inerente alla legge morale, colloca la sua coscienza rimpetto a questa sanzione, e con ciò legittima la propria punizione.— Se il potere sociale punisse il colpevole senza necessità, questi potrebbe respingere la punizione, allegando la propria libertà morale, salva la responsabilità de' suoi atti davanti al Creatore. Ma se lo punisse allegando solo la necessità, il reo avrebbe ragione di chiedere con qual diritto si viene a limitare la sua libertà colla pena.— Il reo invece non può più nulla ragionevolmente opporre, allorchè alla sua domanda: « perchè mi « punite? » il potere sociale risponde: « perchè non è « possibile reintegrare altrimenti il diritto che tu violasti »; ed al suo insistere chiedendo: « ma per difendere i vostri « diritti qual diritto avete di punir me? » l'autorità sociale gli replica: « il diritto stesso inerente alla legge morale, « divina, a tutti comune, la quale per l'eccellenza di sua « natura non permette di esser violata impunemente, e « della quale io sono legittima custode ed interprete in

« quella parte la cui osservanza è indispensabile alla sociale convivenza ».

Nè la sola necessità di difesa, nè la sola giustizia autorizzerebbero la punizione per parte dell'autorità sociale. L'uno e l'altro elemento sono indispensabili a legittimare la punizione per parte della podestà umana. La giustizia ne è il fondamento assoluto; la necessità di difendere il diritto è la condizione ed il limite del suo esercizio.

Non si tema, con alcuni pubblicisti, che, riconoscendo il fondamento supremo d'ogni punizione nella sanzione inerente alla legge naturale, si venga a confondere il reato col peccato, a riaprire così la via alle barbare penalità di altri tempi e ad incagliare lo svolgimento della riforma penitenziaria. Dal momento che il potere sociale non può punire se non in quanto ciò è necessario alla difesa dei diritti, resta eliminato ogni pericolo di confusione e di abuso: e se l'emendazione del colpevole (che è la base delle riforme penitenziarie) non può, da sola, legittimare la pena, non è forse dessa la migliore soddisfazione alla violata giustizia, la più salda guarentigia della sociale sicurezza, e per conseguenza il frutto più desiderabile della pena sociale?

Dalle cose dette pertanto è palese che il fondamento del diritto di punire, in Dio, sta nell'intrinseca ad assoluta bontà de' suoi precetti, i quali per ciò stesso debbono impreteribilmente venir osservati e portano quindi seco indivisibilmente una penale sanzione; nella podestà umana, sta in queste medesime esigenze della legge suprema, in questa sanzione penale ad essa inerente, in quanto solo però l'osservanza, benchè coatta, di quella legge e l'attuazione di quella sanzione sono rigorosamente necessarie

alla coesistenza sociale; vale a dire in quanto la pena è indispensabile alla tutela del diritto.

Appena è d'uopo avvertire che un tal diritto può solo competere all'*autorità sociale*, non ad alcun individuo, come tale: poichè, per intrinseca ed organica costituzione dell'umanità, è alla potestà sociale (come più sopra si accennò) e non ai singoli, che si appartiene la tutela del diritto.

§ 2°. — *Principali sistemi a questo riguardo.*

Non tutti si accordano nell'accettare la soluzione del problema da noi proposta. E siccome la soluzione di questo problema fondamentale influisce su tutte le parti delle penali discipline, non fia superfluo lo esaminar brevemente alcuno dei principali sistemi in proposito.

Lasciamo in disparte quelli che negano alla sociale autorità il diritto di punire; poichè, o per questo essi intendono il diritto di punire in senso assoluto, quale compete a Dio, e siamo perfettamente d'accordo con loro; ovvero intendono il diritto di punire in quanto la punizione è necessaria a difendere il diritto, e negarlo è sovvertire ogni ordine sociale, distruggere ogni possibilità di sociale convivenza.

I sistemi che riconoscono nell'autorità sociale il diritto di punire possono classificarsi in tre grandi categorie: quelli che fondano il diritto di punire sulla difesa, quelli che lo fondano sulla giustizia, quelli che contemperano insieme l'uno e l'altro principio.

Fra i sistemi che possono schierarsi sotto la prima categoria, toccheremo soltanto di quelli del Beccaria, del Romagnosi e del Bentham.

Secondo Cesare Beccaria, la base del diritto di punire è la legittima difesa. Ma partendo dal principio del contratto sociale, teoria prevalente in Europa nello scorso secolo, egli fonda la difesa sociale sopra una supposta convenzione per cui gli uomini avrebbero posto fine allo stato detto *di natura*, e sacrificato una parte della loro libertà primitiva onde ottenerne guarentito il rimanente. La somma delle singole porzioni di libertà poste in comune costituirebbe la sovranità, la quale avrebbe quindi per concorde consenso degli uomini il diritto di reprimere i misfatti, in quanto ciò è strettamente richiesto dalla necessità della comune difesa.

Cesare Beccaria ha il merito incontestabile di aver osato, pel primo in Europa, mandare il grido dell'anima contro l'estremo supplizio e contro le feroci esasperazioni che accompagnavano allora quasi tutte le pene: di avere pel primo, proclamato apertamente il salutare principio che non è giusta una pena la quale non sia necessaria, e ciò in un tempo in cui nel magistero penale regnava l'arbitrio il più sconfinato. Basterebbe questo per assicurargli la gratitudine e l'affetto di quanti amano la giustizia. Il suo sistema però si mostra erroneo nella base, e nelle conclusioni insufficiente. Erroneo nella base: perchè il contratto sociale è un'ipotesi contraddetta dalle condizioni essenziali ed organiche della umana natura, sì fisica che morale, le quali traendo seco per indeclinabile necessità la vita sociale ed una sociale autorità, escludono che l'una e l'altra siano sôrte per speciale contratto espresso o tacito; essendo assurdo che l'uomo possa stabilire per contratto quelle cose circa le quali ei non è libero, poiehè non può far che non siano. Questa ipotesi è contraddetta inoltre da tutte le tradizioni stori-

che spassionatamente interrogate; senza contare che una convenzione siffatta, come quella che toccherebbe un diritto primitivo e fondamentale qual è la umana libertà, non potrebbe obbligare i successori, e dovrebbe quindi rinnovarsi ad ogni generazione. Nelle sue conclusioni poi il sistema di Beccaria ci sembra insufficiente. Poichè il diritto di difesa legittima la resistenza soltanto finchè dura l'attualità dell'aggressione. E volendo intendere per difesa sociale anche la prevenzione dei reati futuri, il sistema non darebbe un criterio abbastanza certo per proporzionare giustamente la pena; poichè la misura di questa sarebbe soltanto il bisogno, l'utile sociale, nè vi entrerebbe il confronto dell'azione incriminabile colla importanza del diritto che si sarebbe con essa offeso, e colla legge suprema che impone di rispettarlo. Non è già che Beccaria escluda dal suo concetto la giustizia: ma la giustizia consiste qui solamente per lui nel non sacrificare la libertà privata oltre il bisogno; ed il reato si considera troppo esclusivamente in relazione colla sicurezza sociale.

Al sistema di Beccaria s'accosta quello di un altro insigne pubblicista italiano, G. D. Romagnosi. Anche per Romagnosi la punizione sociale è la sociale difesa. Il diritto di difesa risulta, secondo lui, dal diritto di tutti gli uomini alla felicità, e dalla eguaglianza giuridica di tutti. Viene posto in atto dalla considerazione di un male di cui altri è la causa: si estende quanto la necessità; appartiene alla società, non all'individuo.— Anche qui è riconosciuto il salutare principio che la pena debb'essere necessaria, e che alla società sola, non all'individuo, spetta il diritto di punire. Ma qui pure s'incontra il medesimo vizio: che la giustizia si considera come limite, non come fondamento all'azione punitrice sociale.

Geremia Bentham pone a base d'ogni azione umana, d'ogni istituzione sociale l'utilità. Vale a dire, per decidere che cosa debba farsi, e dai privati e dal governo, convien guardare (secondo lui) a ciò che conduce alla utilità del maggior numero. — Questo rinomato scrittore, i cui principii accennano già di per sè alla tendenza positiva del genio inglese, non ismentì, neppure ne' supremi suoi atti, le convinzioni utilitarie manifestate in tutto il corso della quasi secolare sua vita; avendo ordinato nel suo testamento che lo stesso suo cadavere venisse disseccato in pro della scienza. — Secondo Bentham, il colpevole è un nemico della società. Utile dunque, necessario il contenerlo; utile rimuovere altri dal delinquere mediante l'intimidazione. Questa utilità sociale è ciò che legittima la pena.

Non è difficile rilevare il vizio di questo sistema. È vero che una pena la quale non sia utile alla società non è neppure socialmente giusta: ma segue forse da ciò che sia giusta una pena per questo solo che è utile? L'utilità varia ad ogni istante; la giustizia non muta. Pigliando solo a base la prima, una stessa azione dovrà punirsi oggi, mandarsi impunita domani. E siccome dell'utilità generale è giudice esclusivo la società, e per essa l'autorità sociale, sarebbe superflua (e quindi da escludersi) la difesa stessa del reo; nè vi sarebbe pena sì crudele che non potesse giustificarsi. Non giova dire che la vera utilità non si scompagna mai dalla giustizia. Poichè altro è affermare che quanto è giusto è sempre veramente utile, altro il dire che l'utile e il giusto sono una stessa cosa. La sociale autorità non dee punire se non v'è utilità, anzi necessità di farlo; nè questa necessità si verifica se l'azione non è ingiusta. Ma ciò che legittima radicalmente

la punizione in se stessa non è la utilità o la necessità della medesima, bensì l'ingiustizia dell'atto, o meglio l'esigenza inerente all'intrinseca bontà della legge morale. La necessità sociale ne autorizza solo l'esercizio per parte della sociale podestà (1).

I sistemi che danno la preponderanza al principio della giustizia si possono distinguere in due schiere: altri tolgono a base l'espiazione del misfatto, altri l'emendazione del colpevole. Ma questa e quella si riducono in ultima analisi alla *satisfazione* per l'ingiustizia commessa; nel sistema dell'espiazione, la satisfazione è considerata rispetto alla legge violata: nell'emendazione in relazione col violatore.

Tra gli scrittori che fondano la punizione sociale sull'*espiazione*, sceglieremo ad esempio il Kant, il De Broglie, il Guizot, il Mamiani.

Emanuele Kant, uomo di carattere elevato e religioso, d'ingegno originale, profondo e sagace, era di quelle menti che non s'appagano fuorchè dell'assoluto. La voce imperiosa della verità che reclama di essere, non pure ascoltata, ma praticata, si faceva profondamente sentire a

(1) L'opinione dell'illustre prof. Franck, secondo il quale il fondamento del diritto di punire si riduce in sostanza nella società al diritto di conservazione che le compete, mediante la coazione e la repressione intimidatrice e riparatrice, non sembra neppure esso andar immune dal vizio dei sistemi che si fondano in modo esclusivo sulla sociale difesa. Egli teme l'arbitrario e la crudeltà nelle pene, come conseguenza inevitabile del principio d'espiazione; ed in ciò non ha torto. Ma parmi che non avverta abbastanza come altra cosa è lo assumere il principio dell'espiazione a base della punizione sociale, altra cosa è dire che la sola necessità di tutelare il diritto non darebbe ragione sufficiente alla pena sociale se non vi fosse una ragione prima di ogni pena nella sanzione inerente alla legge morale. (V. FRANCK, *Philosophie du Droit Pénal*, Parigi, 1864.)

quell'anima retta. E questo sentimento, non lasciandogli considerar nel colpevole altra cosa fuorchè il dovere di soddisfare alla verità offesa, e quindi l'assoluta reintegrazione del colpevole nella primitiva dipendenza dal vero, lo condusse alla formola del *talione morale*, ch'egli pone a fondamento del diritto di punire. Secondo lui, la giustizia non è soddisfatta, il reo non ricupera il suo posto nella società se non quando, mediante il male che dee subire, sia cancellato il male che ha commesso. La punizione dee quindi rispondere ai singoli individui ed alle circostanze dei singoli reati.

Il De Broglie, il Guizot, il Mamiani, benchè con varia forma, tutti partono però da questo principio assoluto « il bene merita bene, il male merita male ». La punizione è la retribuzione del male pel male. Non è all'utile sociale che si dee badare; è all'intrinseca eccellenza della legge, all'intrinseco disordine dell'azione che la viola; e si dee reintegrare l'ordine morale mediante l'espiazione.

Questo concetto è vero e profondo. Ma, da solo, è insufficiente a dar ragione alla punizione umana. È il diritto di punire divino, non umano. Iddio punisce il male perchè è contrario al bene; il motivo di punire è per Dio l'intrinseca eccellenza della giustizia, l'amore infinito che Egli ha per essa. Iddio d'altronde, che ha creato l'uomo, ha una perfetta conoscenza dell'animo umano, di tutti i più segreti fattori del misfatto in ciascun individuo, di tutti i mezzi più efficaci per condurre il delinquente ad una vera espiazione, e la piena disponibilità di siffatti mezzi. — Tutte queste condizioni mancano nel potere sociale. Quindi il motivo che basta a Dio per punire non basta all'uomo, alla podestà umana. Perchè questa possa

punire è mestieri concorra ancora un altro motivo. Tale motivo è la necessità di difendere il diritto: benchè però, sempre quando questa necessità si verifica, sia dal principio assoluto di giustizia che anche la punizione sociale piglia forza efficace.

I sistemi che fondano la punizione sociale sull'emendazione del colpevole hanno senza dubbio uno scopo nobilissimo; e mentre mirano a distruggere la prima radice d'ogni misfatto, il vizio dell'umana volontà, vengono certamente a toccare il nodo di tutte le questioni penali. Ma altro è dire che uno dei fini della pena sociale debb'essere l'emendazione del colpevole, altro è dire che questo è il principio per cui si legittima la punizione nell'autorità sociale. Il principio dell'emendazione posto a base della pena sociale è insufficiente a legittimarla. Prima di tutto, non è un principio supremo, giacchè l'emendazione non avrebbe ragione di essere se non fosse la intrinseca bontà della legge morale, che giustamente la esige: e quindi, a rigore di diritto, il reo potrebbe respingere l'ingerenza dell'autorità nella propria direzione morale, non potendosi i benefizi conferire a chi li ricusi. In secondo luogo, richiedendosi all'emendazione la cooperazione libera del colpevole, la podestà umana non avrebbe i mezzi efficaci per ottenerla da una volontà ostinata nel male; e si cadrebbe quindi nell'assurdo di dare per motivo fondamentale della punizione sociale uno scopo che nella maggior parte dei casi è impossibile ad ottenersi. Infine questo principio trae seco la conseguenza che la pena debba cessare coll'emendazione, della quale non si può aver sempre una prova certa; e che la pena debba escludersi affatto, quando l'emendazione si verificasse prima dell'esecuzione della sentenza. Ognun vede che con

ciò non sarebbe guarentita abbastanza la pubblica sicurezza, nè soddisfatta la giustizia sociale, la quale esige che anche da chi si è pentito qualche male si soffra.

Vi sono poi scrittori i quali contemperano insieme, benchè in diversa misura, i due principii: quello della difesa sociale e quello della giustizia. Accennerò solo a Carlo Lucas ed a Pellegrino Rossi.

Secondo Carlo Lucas, è per difendere se stessa che la società punisce; ma questa dee limitare la propria azione entro i confini del giusto. Può incriminare fatti nocivi a sè, purchè siano colpevoli agli occhi della coscienza. È il sistema che chiamano della *difesa indiretta*.

Pellegrino Rossi, di cui non può ricordarsi il nome senza che ne torni dolorosamente al pensiero la tragica fine, parte dal principio che il male merita male. Per conseguenza afferma non esser punibili se non quelle azioni che contengono la violazione di un dovere. La pena è una riparazione; la società però non ha diritto d'infletterla se non in vista di un utile sociale. Secondo il Rossi pertanto, affinchè l'autorità sociale possa punire, si richiede: 1° un atto immorale; 2° che la punizione sia utile alla società. L'utilità sociale in questo sistema non è più la *base* del diritto di punire; essa è solamente la *condizione* indispensabile onde il diritto di punire possa esercitarsi.

Il punto di vista di questi due scrittori, che, salve le diverse gradazioni individuali, è quello della maggior parte dei criminalisti moderni, ci sembra più vicino al vero. Però, a differenza di quanto pensa il Lucas, crediamo più esatto considerare il principio di giustizia in sè qual fondamento primo della punizione, non qual semplice confine alle mire di utilità sociale. E, a diffe-

renza di Rossi, par più vero affermare che a render legittima la pena sociale si richieda non pure l'*utilità*, ma la *necessità* di essa per la tutela dei diritti; col che resta esclusa perfino l'ombra dell'arbitrio nell'esercizio del potere punitivo. L'egregio prof. Carrara è forse il pubblicista che ha finora formulato più nitidamente la vera proporzione in cui concorrono i due elementi sui quali si fonda il diritto di punire sociale.

Questa breve rassegna dei principali sistemi in ordine al fondamento del diritto di punire, mentre ci aiuta a veder meglio la questione da tutti i suoi lati, viene a confermare le conclusioni a cui ci aveva condotti la semplice considerazione dei principii assoluti e dei fatti più elementari che si manifestano nell'umana coscienza e nello svolgimento della vita sociale.

SEZIONE III.

Definizione del diritto penale.

Le considerazioni che abbiamo fatto sinora, e che ci mostrano la ragione di essere del diritto penale, ci guidano ad un tempo a delinearne più precisamente il concetto.

Riconosciuto che il diritto oggettivamente considerato è la stessa legge morale in quanto segna le norme che debbono indeclinabilmente osservarsi affinchè sia possibile la libera convivenza sociale di ciascun individuo e quindi l'esistenza medesima della società; riconosciuto che la sociale podestà ha veramente il diritto di punire le azioni ingiuste quando ciò sia necessario a tutelare la

pubblica sicurezza, resta agevole inferirne che il diritto penale è « quella parte del diritto che segna le norme « dietro le quali deve esercitarsi dall'autorità sociale il potere punitivo ».

Ora, siccome l'esercizio del potere punitivo per parte della podestà umana riflette una parte importante delle vicendevoli relazioni giuridiche fra il potere sociale, quale rappresentante l'intera società, ed i singoli cittadini (ciò che forma uno degli oggetti del *diritto pubblico*, a differenza di quella parte del diritto che regge le relazioni fra individuo ed individuo, e chiamasi quindi *diritto privato*) — possiamo completare il concetto del diritto penale, affermando che è « quel ramo « di diritto pubblico il quale addita la base, i con- « fini, ed il modo di azione del potere punitivo compe- « tente all'autorità sociale ». Esso ha, come si vide, tre oggetti: il reato, la pena, il giudizio penale; addita cioè (sì in genere che in ispecie) quali sono le azioni da punirsi, quali le pene da applicarsi, e quali le regole da tenere per accertare nei singoli casi i reati ed i loro autori, e per applicare con giustizia le pene a ciascun d'essi dovute.

I principii del diritto penale vengono più o meno felicemente riconosciuti dal potere legislativo di ciascuno stato, e, tenendo conto delle condizioni speciali a ciascun popolo, sanzionati nelle leggi penali positive; secondo queste il potere giudiziario decide poi alla sua volta nei singoli casi pratici, ed il potere esecutivo, in base alle sentenze del potere giudiziario, viene applicando effettivamente le pene dal medesimo pronunziate.

Ond'è che, per avere una conoscenza compiuta del diritto penale, bisogna conoscere bene queste tre cose:

1° I suoi principii fondamentali, nel che consiste propriamente la *scienza*;

2° La legislazione penale positiva, nel che sta più propriamente l'*arte*;

3° L'applicazione delle leggi positive, rischiarate dai principii scientifici ai casi pratici, che si fa dal potere giudiziario quando proferisce le sue sentenze; nel che sta la *giurisprudenza*.

CAPO II.

FONTI DEL DIRITTO PENALE.

Con ciò che abbiamo detto testè, resta già indicato donde si possano attingere le cognizioni necessarie a questo studio, vale a dire quali siano i fonti del diritto penale; locchè costituisce appunto la seconda delle due ricerche preliminari che ci si affacciarono da bel principio. Siccome il diritto penale si può studiare ne' suoi principii universali ed assoluti, nelle leggi positive, e nelle applicazioni che il potere giudiziario (colla scorta di quei principii) viene facendo di queste leggi, così questo capo si divide naturalmente in tre sezioni: la prima riguarda i principii; la seconda le leggi penali positive; la terza la giurisprudenza penale.

SEZIONE I.

Principii regolatori della vita dell'uomo in società.

Scopo della scienza del diritto penale essendo il conoscere quali fra le azioni contrarie alla legge morale vi è necessità di punire per la conservazione sociale, e come si debbano punire, riesce manifesto che i principii scientifici costituenti il fonte supremo del diritto penale sono le leggi fondamentali della vita dell'uomo in società; e per conseguenza, da un lato, la legge morale, la giuridica e l'economica; dall'altro lato, le condizioni organiche della natura umana considerata sotto il duplice suo aspetto, individuale e sociale. Siccome poi l'umana natura consta di un doppio elemento, spirito e materia, di cui ciascuno soggiace a leggi sue proprie, è inoltre sotto quest'altro duplice punto di vista che dee considerarsi l'umana natura. Tutte le scienze pertanto che hanno in qualche modo per oggetto alcuno di questi elementi saranno altrettante fonti ausiliarie del diritto penale. E così, come dirette alla conoscenza della legge suprema e dell'elemento morale dell'uomo, sono fonti ausiliarie del diritto penale la psicologia, la religione e la morale teorica e pratica; le quali c'introducono nei penetrati più riposti dell'anima umana, ci additano le sue facoltà, i sussidi per avvalorarle e perfezionarle, i precetti che l'uomo deve praticare, i mezzi che ne agevolano l'osservanza, la sanzione che ne assicura l'efficacia. Come dirette alla conoscenza dell'elemento fisico dell'uomo, sono fonti ausiliarie del diritto penale la fisiologia o biologia, la frenologia, la medicina e la chimica legale. La fisiolo-

gia, iniziandoci ai segreti della vita organica, ci mostra com'essa nel suo stato normale si comincia, si conserva, si svolge, si riproduce, decade e si estingue, ci addita l'ufficio dei singoli organi e le mutue loro relazioni; col che tutto ci pone in grado di conoscere meglio il vincolo misterioso e la vicendevole corrispondenza che corre fra lo spirito e la materia onde si compone l'umano organismo. A ciò porge particolare sussidio la frenologia, ossia la fisiologia speciale del cervello considerato in relazione colle tendenze morali dell'uomo: scienza recente, di cui si è molto abusato, ma che svela parecchi fatti, i quali, imparzialmente considerati, possono gettar molta luce su certi difficili problemi d'imputabilità, massime per ciò che tocca il grado dell'imputabilità medesima. La medicina legale poi, come il nome stesso addita, altro non è se non la medicina nelle sue relazioni col diritto; e suole distinguersi in legislativa, amministrativa e giudiziaria, secondo il diverso ramo di azione governativa a cui presta il soccorso de' suoi lumi. Essa giova a risolvere molte difficoltà quando si tratta di certi reati contro le persone, p. es. di omicidi per avvelenamento od asfissia, di reati contro il pudore o contro l'ordine delle famiglie, quando si tratta di determinare la realtà, la specie, il grado dell'alienazione mentale, l'identità della persona, la realtà o la simulazione di certe malattie. Affine alla medicina legale è la chimica legale, a cui le grandi scoperte moderne ed il sussidio della microscopia fecero fare in questi ultimi tempi meravigliosi progressi. Essa rintraccia le vestigia dei veleni nei cadaveri, sa discernere nelle macchie sanguigne il sangue umano da quello degli animali, accerta la vera natura delle sostanze organiche di cui siano imbrattati abiti o pannolini formanti corpo di

reato; dichiara dall'ispezione di un'arma da fuoco quale è l'epoca dell'ultima esplosione; distingue la cenere di un cadavere umano da qualunque altra; paragona e determina la rispettiva natura dei diversi liquidi con cui siasi alterata una scrittura; somministra in una parola una tale copia di dati di fatto, che, senza di essi, riescirebbe talora assolutamente impossibile il giungere nei processi penali alla scoperta del vero.

A far conoscere poi l'elemento sociale della natura umana, vale a dire le leggi che reggono il movimento degli uomini viventi in società, giovano assai la scienza del diritto in tutta la sua ampiezza, e dell'economia politica. La prima dichiara i reciproci doveri e diritti degli uomini come membri della civile società; la seconda indica i mezzi più acconci a soddisfare i loro bisogni: e corrispondono quindi al duplice aspetto (morale e fisico) dell'elemento sociale. La scienza generale del diritto, col classificare le varie categorie dei diritti e doveri sociali e col delineare i caratteri di ciascuno di essi, somministra alla scienza del diritto penale dati preziosi per valutare la gravità rispettiva delle singole violazioni di questi diritti e di questi doveri, per determinare con precisione quando da cosiffatte violazioni nasca solo un'obbligazione civile, e quando invece esse costituiscano un vero reato. L'economia politica, mentre ci mostra le leggi che reggono la produzione e la distribuzione delle ricchezze, torna utilissima per determinare il vero carattere di certe azioni dannose, come ad esempio nei reati relativi al commercio, all'igiene pubblica, alla pubblica tranquillità, per segnare, secondo il modificarsi degli aggiunti sociali, i confini del diritto penale; poichè a misura che, colla più esatta conoscenza delle leggi sociali, la scienza economica

trova mezzi più efficaci per provvedere ai bisogni sociali, per frenare il numero e l'audacia delle classi pericolose alla sociale sicurezza, viene evidentemente a sostituire in modo sempre più esteso l'azione preventiva alla repressiva, a restringere quindi progressivamente il numero delle azioni punibili.

A farci conoscere poi tutti insieme gli accennati elementi nel loro intrecciarsi, nella loro azione e reazione reciproca, nella loro vita concreta, sono di massimo giovamento la statistica e la storia. La statistica generale ci somministra un quadro esatto dei fatti sociali più rilevanti. La statistica penale in ispecie, col dirci quale fu in un dato periodo di tempo il numero e la specie dei reati, quali ne furono le cause, quante le dichiarazioni di non farsi luogo a procedimento, quanti i processi, quante le assolutorie, le condanne, quante le esecuzioni, quante le grazie e le commutazioni di pena, quanti i reati tentati e non consumati, quante le recidive, e simili, ci somministra elementi importantissimi per riconoscere se vi sia progresso o regresso morale, per apprezzare la bontà, le imperfezioni, le lacune, i vizi delle leggi positive, e quindi per adattarvi i rimedi e farvi i miglioramenti opportuni. La storia generale, mostrandoci l'uomo, la società, le istituzioni e le leggi nelle mutue loro relazioni e nel loro complesso, nella loro origine, nel loro svolgimento, nelle loro vicissitudini, pone a riscontro i fatti coi principii, ci dà il criterio pratico dell'applicazione e la ragion pratica di molte disposizioni legislative. La storia poi del diritto penale in ispecie ci fa assistere a tutto lo svolgimento del diritto penale, sia nelle sue esterne manifestazioni, sia nell'intrinseca sua vita; onde suole distinguersi in *esterna* ed *interna*. La prima (detta dai

Tedeschi letteraria) ci fa conoscere l'esistenza delle opere di diritto penale, la vita dei loro autori, il succedersi delle varie leggi penali positive; epperò può distinguersi in bibliografica, biografica e nomografica. La seconda c'inizia ai progressi del diritto penale nella scienza, nella legislazione, nei giudizi penali: onde si suddivide in scientifica, legislativa e giudiziaria.

Molte altre scienze potrebbero ancora annoverarsi tra i fonti ausiliari del diritto penale, delle quali non è però il caso di far qui cenno. A volerne fare un quadro compiuto, converrebbe comprendervi tutte le scienze senza eccezione, giusta la profonda massima che sapere un po' di tutto è necessario a chi voglia conoscer bene una cosa.

Oltre a questi fonti generali e comuni a tutti i popoli, sono poi fonti specialmente propri a ciascuno di essi quelle circostanze particolari che risultano dalla sua indole, da' suoi costumi, dal suo grado di civiltà, dalle sue condizioni politiche, e simili. Ognun vede che, per conoscere bene queste circostanze locali, è un possente ausiliario la storia particolare di ciascun popolo.

SEZIONE II.

Leggi penali positive.

I principii scientifici che abbiamo indicato nella sezione precedente sono i fonti del diritto penale costituendo: le leggi penali positive di ciascun popolo sono i fonti del diritto penale costituito. Lo scopo pratico di questi studi essendo il diritto penale positivo che ci regge, non dovremmo accennare, a rigor di termine, fuorchè i

fonti del diritto penale costituito presso di noi. Siccome però le leggi presenti hanno in gran parte la loro ragione storica di essere nelle leggi anteriori, e siccome le vicissitudini legislative di un popolo hanno grandissima correlazione con quelle dei popoli ad esso affini per stirpe, per civiltà, per politiche vicende, così, per renderci ragione del nostro diritto penale positivo, riesce indispensabile gettare uno sguardo, per quanto imperfetto e sommario, sulle ultime fasi della legislazione penale nell'Europa in genere, e specialmente in Italia; l'ultima delle quali fasi è appunto la legislazione penale che attualmente ci governa.

ARTICOLO 1°

Ultime fasi storiche della legislazione penale.

Trasportandoci colla mente al principio del secolo xviii, noi troviamo che molti ed importanti rivolgimenti si erano succeduti su tutto quel suolo su cui stendevasi un tempo la dominazione romana. Varie stirpi settentrionali ed asiatiche mescolatesi e cozzanti fra loro per secoli: succeduto a questo rimescolarsi disordinato il sistema feudale: più tardi franchigie o statuti, talora concessi, più sovente strappati ai signori dai comuni risorti a nuova e più vigorosa vita, soffocata di poi dalle civili discordie e dall'accorta ambizione dei potenti: essendo infine quasi dovunque cadute le rivoluzioni che tendevano a ricuperare le antiche libertà, quasi dovunque le repubbliche e gli altri piccoli stati del medio evo si erano venuti trasformando in unità politiche più estese sotto il nome di principati, ducati, granducati, regni ed imperi; e nelle

mani del monarca si era venuta consolidando la somma dei poteri sociali.

L'Italia conservava, è vero, governate a repubblica Genova e Venezia, ma assai lontane dall'antico splendore: la Germania aveva una confederazione feudale, ma colla prevalenza dell'Austria e della Prussia: in Ispagna ed in Francia l'assolutismo era giunto al suo apogeo. La Polonia durava fatica a conservare la propria indipendenza di fronte al triplice nemico che doveva tra poco barbaramente straziarla in tre brani. Solo in Inghilterra gli elementi politici comuni nel medio evo a tutta l'Europa civile si svolsero regolarmente: e dalle assemblee dei mezzi tempi, divise per ordini, uscì colà il sistema rappresentativo a due camere; il potere sociale restò diviso fra il re, i lords e i comuni. A lato poi di queste politiche vicende, un altro elemento, la Chiesa, aveva, colla sua autorità e colla forte ed estesa sua organizzazione, esercitato una grande influenza sul carattere della vita pubblica e delle pubbliche istituzioni, come i tesori celesti ond'ella è depositaria avevano operato una profonda rivoluzione negli animi.

A queste vicissitudini politiche corrispondono le vicissitudini legislative, e quelle per conseguenza della legislazione penale. E siccome a tutta l'Europa si erano estese la dominazione romana e l'influenza della Chiesa, così pel diritto penale positivo (non meno che per ogni altro ramo del diritto) erano fonti comuni a tutta Europa il diritto romano e il diritto canonico. Oltre a questi due fonti generali del diritto positivo, vi erano le leggi speciali di ciascun paese, alla cui generazione avevano concorso, insieme coi due elementi testè accennati, le leggi, le costumanze, le istituzioni proprie delle varie genti che

ne avevano occupato il suolo; leggi per conseguenza varie secondo i luoghi, secondo il carattere e degli antichi abitanti e dei nuovi invasori; leggi per lo più parziali e staccate, senza connessione e senz'ordine fra di loro, benchè spesso coacervate nelle collezioni statutarie di ciascun comune o stato, nelle quali raccolte si vede sempre fatta una parte alle leggi criminali. Queste leggi si risentono ancor molto del carattere primitivo della penalità, quando il misfatto era considerato come un affare meramente privato da definirsi tra l'offeso e l'offensore e si reputava legittima fonte di reciproche vendette trasmissibili negli eredi dell'uno e dell'altro, finchè le composizioni e le paci o l'estinguersi delle famiglie non vi ponessero un termine. Poichè, sebbene il governo intervenisse già nella repressione dei misfatti, non si riscontrava però un equo apprezzamento della gravità dei singoli reati; le pene erano tuttavia sproporzionate, crudeli, arbitrarie; il processo era ancora esclusivamente accusatorio; cioè la semplice accusa, benchè non provata, portava seco di per sè la prova legale della colpeabilità dell'accusato, a meno che questi non si *purgasse* (come allora dicevasi) colla prova delle armi, del fuoco, del ferro rovente, dell'acqua bollente, e simili, ovvero colla purgazione canonica, vale a dire col giuramento, sostituito dall'azione più mite della Chiesa alle barbare prove delle ordalie. Ma col raccogliersi dei piccoli stati in unità politiche più vaste, si fece ben presto sentire il bisogno di unificare e coordinare le singole parti della legislazione, e quindi altresì della legislazione penale. Primi frutti di questo bisogno furono la *Constitutio Criminalis* pubblicata a Ratisbona nel 1533 da Carlo V, e detta per ciò *Carolina*; e la *Recopilacion de las leyes*, ossia Co-

dificazione delle leggi, pubblicata in Spagna nel 1566. La prima è un codice specialmente penale: la seconda è un codice generale.

La Carolina divenne naturalmente la fonte del diritto penale positivo nella parte d'Italia soggetta alla signoria tedesca. Nella parte meridionale soggetta alla dominazione spagnuola le leggi locali si risentivano dell'influenza delle leggi ed istituzioni sì di Spagna che di Francia, le quali a vicenda si disputavano quelle provincie. A Roma, a lato del diritto canonico predominante, vi erano i *Bandi Generali* promulgati dal sommo pontefice, qual sovrano temporale. Nel regno di Sardegna si era fatto un tentativo (qual che si fosse) di legislazione generale indipendente nelle *Legge e Costituzioni di S. M.* pubblicate da Vittorio Amedeo II nel 1723 e 1729, e riformate poi da Carlo Emanuele III nel 1770; leggi e costituzioni che, per quanto riflette le materie penali, sono un anacronismo di barbarie, anche considerandole in relazione col reggimento politico di quei tempi.

In Francia non vi era nessun corpo di leggi criminali, ma una infinità di ordinanze, di editti, di dichiarazioni. La procedura penale era regolata dall'*Ordonnance criminelle* di Luigi XIV del 1670.

In Inghilterra, a fianco di ciò che ivi chiamano la *legge comune* (risultante da precedenti, consuetudini, tradizioni giuridiche) riboccavano gli statuti parziali, minuti, prolissi e spesso oscuri.

Pertanto, nel declinare del secolo xviii, oltre il diritto romano ed il diritto canonico, comuni a quasi tutta Europa, ed oltre le varie leggi locali, i precipui monumenti di diritto penale positivo erano tre: la *Carolina*, la *Recopilacion*, le *Regie Costituzioni*: la prima codice specialmente penale, le due ultime codici generali.

Lo spirito però della legislazione non era gran fatto mutato. Era la vendetta contro il reo, il terrore riguardo a tutti. Non equo apprezzamento dei reati: le pene non proporzionate, crudeli, disuguali, arbitrarie, talvolta immorali. Quindi puniti eccessivamente i reati contro la religione e quelli di lesa maestà; quindi prodigato con esasperazioni atroci l'estremo supplizio; oltre le pene ordinarie, ammesse le straordinarie ad arbitrio del giudice; quindi giurisdizioni eccezionali, processi contro la memoria dei defunti per giungere all'infamia ed alla confisca; metodo esclusivamente inquisitorio e segreto. Taccio del modo con cui eseguirsi le condanne, e della condizione delle carceri, sentina d'ogni fisica e morale immondezza. Era già tuttavia un progresso l'essersi l'azione del governo surrogata a quella dei privati nella repressione dei misfatti, e l'aver sostituito al procedimento accusatorio puro il procedimento inquisitorio; nel quale almeno (ad onta dei gravi abusi di potere a cui può dare e diè luogo pur troppo) sta pel reo la presunzione d'innocenza fino a prova contraria.

Il bisogno prepotente di giustizia e di eguaglianza dinanzi alla legge, che cominciava ad agitare gli animi in tutta Europa e che, frammisto alle umane passioni, veniva preparando la grande rivoluzione iniziata in Francia nel 1789, la quale, più che francese, può dirsi sociale, doveva far sentire vivamente questi vizi della legislazione penale, come quelli che toccavano da vicino uno dei diritti di cui l'uomo suol essere più geloso, la libertà individuale. I lamenti erano unanimi. Cesare Beccaria se ne fece l'interprete coraggioso ed eloquente. Il libro *Dei delitti e delle pene*, in cui, cedendo alle istanze di Pietro Verri, espresse la nobile indignazione dell'animo suo, pubbli-

cato nel 1764, onorato di edizioni numerose e di opposizioni vivaci, fu ben presto tradotto in quasi tutte le lingue d'Europa, e divenne come la bandiera della riforma penale. Non è già che prima di lui non si fosse scritto in Italia di cose criminali. Fin dal 1552 fu pubblicato a Venezia un trattato *De maleficiis* di Alberto Gandino. Le opere del Guazzini, del Borromini, del Botero, del Maradei, del Caravita, dell'Anton Matteo, per tacere di tanti altri, sono testimonio che a questa parte importante del diritto pubblico volsero da lunga pezza lo studio i nostri giuristi. Ma Beccaria segna un punto luminoso nella storia del diritto penale, sì per l'altezza delle vedute uscenti dall'andazzo leguleio del fòro, sì pel caldo amore del pubblico bene che rende viva e feconda la sua parola, sì pel merito ch'ebbe il suo libro di uscire nel momento opportuno. Il primo frutto che questo scritto produsse nella legislazione positiva fu il codice penale toscano del 30 novembre 1786, col quale il granduca Leopoldo sopprime la confisca, l'infamia, la tortura e la pena capitale, tranne pei reati politici. È questo un vanto della scuola e della legislazione toscana: di mostrarsi sempre in prima fila nel propugnare i sani principii del giure penale e nel promuovere le penali riforme. Al codice di Leopoldo tenne dietro ben tosto quello di Giuseppe d'Austria nel 1787. E seguì il nuovo impulso la stessa Caterina di Russia nelle istruzioni che diede alla Commissione istituita per la compilazione d'un codice penale.

Come in Italia il Beccaria ed i pubblicisti che lo precedettero, così in Francia gli scritti di Montesquieu, di Rousseau de la Combe, di Brissot de Warville, e di parecchi altri fecero sentire vivo il bisogno di radicali riforme nel

sistema penale; bisogno a cui era troppo lungi dal bastare la *Dichiarazione* di Luigi XVI del 1780, la quale si restringeva ad abolire alcune delle pene più crudeli.

Venne il 1789. Il fuoco latente, che serpeggiava in seno a tutta Europa, scoppiò in Francia e quindi in ogni altra parte. Il terreno era preparato; ogni quistione discussa; i desiderii principali nettamente formolati nei quaderni dei rappresentanti del popolo. Quanto alla riforma penale, essi riassumevasi nei punti seguenti: proporzione fra il reato e la pena; eguaglianza nell'applicazione della penalità; abolizione della confisca, della tortura e delle altre crudeltà; più rara la pena capitale; non più commissioni straordinarie; giurati; pubblicità dei dibattimenti; libertà di difesa; motivazione delle sentenze.

I germi di codeste riforme già cominciano a manifestarsi nella celebre *Dichiarazione dei diritti*: vari provvedimenti parziali si succedono: Marat presenta il 1° agosto 1789 il suo *piano di legislazione criminale*, finchè si pubblica il codice penale del settembre 1791, ultimo atto legislativo dell'assemblea costituente, il quale è in gran parte l'attuazione dei principii invocati dagli scrittori, ma nel quale però è a deplorare che siasi mutilato il progetto del relatore Lepelletier de Saint-Fargeau, che nelle tornate dei 22 e 23 maggio di quell'anno aveva con meravigliosa nettezza e con molto coraggio formolato le basi essenziali di un rinnovamento compiuto di tutto il sistema punitivo; del quale difetto si risentirono anch'esse le leggi penali posteriori che si modellarono sui colossali lavori di quell'assemblea. Questo codice, trasfuso in quello pubblicato sotto l'impero nel 1810 dopo tre distinti progetti, e modificato più tardi da varie leggi (segnatamente

da quelle del 28 aprile 1832 e del 1° giugno 1863), forma anche oggi la principal fonte del diritto penale francese. L'influenza di queste leggi si fe' sentire ben presto in quasi tutta Europa. Esse divennero le leggi dei paesi politicamente riuniti all'impero francese, quali furono in Italia il Piemonte, la Liguria, la Toscana, Roma, Parma e Piacenza. Gli altri paesi non riuniti direttamente all'impero, ma posti sotto la tutela imperiale, ebbero codici simili od identici. Così fu del regno di Napoli, del così detto regno d'Italia, dell'Olanda, del granducato di Varsavia.

Col giungere del 1814, l'Europa si credette per un istante indietreggiata d'un secolo. I prischi ordinamenti, che i redivivi governi avean tentato ristabilire, mal poterono resistere alla forza dei nuovi principii che avean preso corpo nelle leggi, nelle istituzioni, nei costumi di un'intera generazione. Per altra parte, molti illustri scrittori, contemporanei o posteriori a Beccaria, avevano svolte, applicate, estese le verità da questo sommariamente additate. Basti citare, fra gli altri, i nomi di Filangeri, di Pagano, di Renazzi, di Cremani, di Nani, di Romagnosi, ai quali fecero seguito in epoca a noi più vicina i non meno illustri di Nicolini, di Carmignani, di Rossi, per non toccar dei viventi.

Quei principii pertanto di cui la rivoluzione francese aveva favorito la diffusione, vennero poco a poco ripululando sotto forme nazionali consentanee ai bisogni ed ai precedenti di ciascun paese. Di qui la numerosa serie di codici penali che dal 1815 in poi si videro e veggono sorgere in pressochè tutti gli stati dell'uno e dell'altro emisfero, cui i ragguardevoli progressi della scienza penale, arricchita per le opere d'insigni scrittori d'ogni con-

trada, vengono di giorno in giorno rendendo migliori.

Per ciò che tocca specialmente l'Italia, nelle provincie soggette all'Austria, tornarono in vigore le leggi penali austriache, e così il codice giuseppino, trasformato però nel 1803; ed un altro ve ne fu pubblicato nel 1832.

La Toscana riebbe il mite codice di Leopoldo, riformato più tardi nel 1853. Napoli ebbe il suo codice penale nel 1819, Parma nel 1820, Roma nel 1832, Modena nel 1855. Negli Stati Sardi, alle disposizioni penali delle RR. CC. risorte colla ristorazione, tennero dietro vari provvedimenti che ne venner man mano mitigando il rigore. Così fin dal 1814 un Editto del 10 giugno abolisce la tortura, e restringe alla persona del reo l'infamia derivante dal reato e dalla pena: le RR. PP. del 19 maggio 1831 aboliscono il crudele supplizio della ruota, delle tanaglie infuocate, la confisca generale, e raddolciscono altre pene comminate dalle RR. CC. e dal Regolamento pel ducato di Genova. Finalmente il 26 ottobre 1839 si pubblicò un codice penale che entrò in vigore il 15 gennaio 1840. Gli tenne dietro il codice penale militare del 18 luglio 1840, che cominciò ad avere forza obbligatoria il 1° gennaio 1841; ed il 30 ottobre 1847 il codice di procedura criminale, obbligatorio dal 1° maggio 1848.

Al codice penale del 1839 ed a quelle di procedura penale del 1847 cominciò a portare qualche modificazione la legge sulla stampa del 26 marzo 1848, dalla quale furono istituiti i giurati per le quistioni di fatto relative ai reati di stampa; poi un'altra legge del 5 luglio 1854 relativa all'apologia dell'assassinio politico ed alla cospirazione contro la vita dei sovrani stranieri.

Nel 1859 in fine videro la luce un nuovo codice pe-

nale, un nuovo codice di procedura penale, ed un nuovo codice penale militare, entrati in vigore, quest'ultimo il 1° gennaio, gli altri due il 1° maggio 1860; i quali furono poi provvisoriamente estesi a tutte le provincie italiane, man mano che si venivano raccogliendo ad unità di nazione; eccettuata soltanto la Toscana, la quale conservò il suo codice del 1853, coll'abolizione però della pena di morte decretata nel 1859 dal governo provvisorio, e con un correlativo riordinamento della graduazione delle pene di cui in decreto 10 gennaio 1860 (1): ed eccettuate pure le provincie meridionali, a cui il codice penale del 1859 venne esteso con alcune modificazioni, siccome risulta dal decreto del 17 febbraio 1861. Al codice penale sardo del 1859 ed al codice italiano di procedura penale vennero poi fatte per tutto il regno altre modificazioni con leggi posteriori, fra cui quella del 6 luglio 1871 (2). Le leggi penali relative alla marina mercantile e quelle relative alla procedura penale, vennero ridotte ad unità per tutto il regno coi recenti codici del 25 giugno e 26 novembre 1865.

ARTICOLO 2°

Leggi penali vigenti attualmente in Italia.

I fonti attuali pertanto del diritto penale costituito in Italia si riassumono principalmente nei codici penale e

(1) Incrementemente al disposto dell'art. 123 dell'ultima legge di pubblica sicurezza, un R. Decreto dell'11 giugno 1865 ordinò la pubblicazione in Toscana degli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del codice penale 20 novembre 1859.

(2) V. pure il R. Decreto 23 luglio 1871, col quale, per gli effetti della legge sovra citata, si mandano pubblicare anche in Toscana gli articoli con detta legge sostituiti a quelli corrispondenti del codice sardo.

penale militare del 1859 ed in quelli testè accennati del 1865, ad eccezione della Toscana, che nelle materie penali comuni è retta dal suo codice del 1853 colle modificazioni poc'anzi indicate, e delle provincie meridionali, in cui il codice del 1859 si applica colle varianti recate dal decreto del 1861 (1). Oltre poi ai detti codici, sono pur fonti del nostro diritto penale costituito le varie leggi speciali che nelle penali materie si vengono pubblicando: tali sarebbero, p. es., le leggi sulla pubblica sicurezza, di cui una fu fatta nel 1852, un'altra nel 1854, una terza nel 1859, una quarta infine il 20 marzo 1865, che è quella tuttora vigente.

Speriamo non lontano il momento in cui sarà definitivamente sanzionato il nuovo codice penale italiano, che da tanto tempo si viene elaborando in parecchi successivi progetti.

SEZIONE III.

Giurisprudenza penale.

La retta conoscenza dei principii e delle leggi penali positive rende possibile al magistrato la giusta applicazione di queste leggi ai casi pratici; il complesso di queste applicazioni, ossia delle decisioni giudiziarie è ciò che si dice in istretto senso la *giurisprudenza*.

È facile il vedere come siffatte decisioni (che sono infine lo scopo ultimo di tutti gli studi giuridici e di tutte

(1) Con decreto del 26 novembre 1865 vennero modificati alcuni articoli del codice penale del 1859, onde coordinare le disposizioni con quelle del nuovo codice di procedura relative alla competenza dei giudici.

le leggi positive), dovendo, per quanto riflette la nostra materia, pronunciarsi in presenza di fatti reali che vivamente interessano il reo e la società, dopo lo svolgimento di tutte le ragioni che possono addursi per l'una e per l'altra parte, sono quelle che danno corpo e vita concreta ai principii ed alle leggi penali, che li traducono in una forza attiva, la quale esercita un'influenza efficace sulla vita sociale.

Per mezzo della giurisprudenza resta meglio precisato il senso della legge, posta in luce l'importanza del principio che la informa; ne diventano palpabili la giustizia e l'opportunità, o manifesti per contro i vizi, le imperfezioni, le lacune.

Egli è per ciò che la giurisprudenza penale è una fonte importantissima del penale diritto, alla quale attingendo possono perfezionare e rettificare ove d'uopo i loro concetti sì il legislatore che deve fare i codici, sì l'avvocato ed il magistrato che col consigliare, coll'accusare, col difendere, col giudicare, debbono interpretarli ed applicarli.

CAPO III.

DIVISIONE DELLA MATERIA.

Dalle cose sopradette appare che la trattazione compiuta, benchè elementare, di tutte le materie penali si divide naturalmente in due parti: l'una riflettente *i reati e le pene*, l'altra *il giudizio penale*: e che in ciascuna di queste due parti si debbono anzitutto considerare i principii essenziali e comuni, sia al reato ed alla pena in

genere, sia al giudizio penale in genere, per passar poi più facilmente a studiarne le applicazioni, tanto ai reati ed alle pene in specie, quanto alle singole parti del penale giudizio.

Il presente volume non riguarda che *il reato e la pena in genere*; vale a dire i principii fondamentali e comuni a qualunque reato, a qualunque pena, considerati sia in astratto, sia in relazione col codice penale che forma la legge comune del regno.

Esso si divide in due libri: il primo è relativo al *reato in genere*, il secondo alla *pena in genere*.

Nel primo libro, dopo aver presentato il concetto generale del reato, se ne esaminano le condizioni essenziali, si addita il criterio per misurarlo, se ne accennano gli effetti giuridici.

Nel secondo libro, esposti i principii fondamentali intorno alla pena sociale ed al criterio per misurarla, si danno alcuni cenni sullo svolgimento storico della pena e sull'ultima fase di esso, che è per noi il sistema punitivo attualmente in vigore; e quindi si raffronta questo sistema coi principii relativi alla pena, terminando con un breve cenno sulle riforme penali attualmente in corso.

LIBRO PRIMO

DEL REATO IN GENERE

PROEMIO

CONCETTO GENERALE DEL REATO

Le cose dette più sopra per fissare il concetto del diritto penale ci guidano facilmente al concetto generale del reato.

Se il fondamento supremo d'ogni punizione sta nell'eccellenza intrinseca della legge morale, che per la bontà sua stessa reclama imperiosamente ed efficacemente l'osservanza de' suoi precetti; e se la necessità di difendere i diritti offesi onde assicurare la conservazione sociale è la ragione che ne autorizza l'esercizio per parte della sociale podestà, riesce manifesto che sarà punibile dall'autorità sociale, e sarà quindi un reato, qualunque azione contraria alla legge morale che offenda alcuno dei diritti la cui tutela, necessaria alla conservazione della società, non altrimenti possa ottenersi fuorchè mediante la repressione.

Ma non può lasciarsi all'arbitrio del giudice il determinare in ciascun caso concreto quando concorrano in un atto entrambe queste condizioni. Oltre alla difficoltà intrinseca di far ciò, ed alla inevitabile disuguaglianza che

ne risulterebbe nell'amministrazione della giustizia, si verrebbe per tal modo a dare al giudice un vero potere legislativo, ed ogni guarentigia di libertà e di giustizia sarebbe distrutta. Quindi è mestieri inoltre una legge positiva, la quale dichiari quali sono le azioni punibili, quali le pene da applicarsi.

Noi troviamo pertanto già nel concetto generale del reato tre elementi: un atto ingiusto, una lesione che esso reca alla sicurezza sociale, una legge che riconosce in tale azione il concorso di questi caratteri, e minaccia all'agente una pena. Siccome poi non altrimenti l'atto ingiusto può offendere un diritto e ledere la sicurezza sociale fuorchè manifestandosi esternamente, così possiamo concludere che il reato è « un atto ingiusto ed esterno « (sia esso positivo o negativo), il quale offende la sicurezza sociale, ed è vietato da una legge positiva colla « minaccia di una pena al suo autore ».

Il codice penale del 1859 definisce il reato la *violazione della legge penale* (1). Questo concetto punto non contrasta col concetto teorico testè accennato; anzi lo suppone. Poichè l'idea di *legge penale* implica un precedente lavoro del legislatore per riconoscere quali atti ingiusti siano dannosi alla società e quali pene si debbano loro applicare, lavoro di cui la legge penale è appunto il prodotto; e l'idea di *violazione* inchiudendo il concetto di un'azione contraria a codesta legge, trae seco implicitamente anche quello di un'azione contraria alle leggi eterne di giustizia, e lesiva ad un tempo della sociale sicurezza. Solamente il concetto del reato, quale ci vien dato dal codice, è più spedito e più utile per la pratica; poichè,

(1) Art. 1.

per conoscere se un atto sia reato, basterà raffrontarlo colla legge penale positiva: benchè però non se ne possa conoscere appieno l'importanza se non se ne ha insieme il concetto scientifico.

Rimane a dichiarare perchè, fra tanti vocaboli che si adoperano nel volgare linguaggio per designare in genere l'azione punibile del potere sociale, adottiamo di preferenza la parola *reato*.

I vocaboli *delitto*, *misfatto*, *crimine* e simili, hanno tutti un significato parziale: esprimono tutti un lato solo della cosa. Per esempio, la voce *delitto* (*delictum*) (sincope di *derelictum*) da *derelinquere*, abbandonare, addita l'abbandono della via retta per parte del colpevole, ed è quindi il contrapposto del *diritto*. Al delitto risponde perciò più particolarmente la *correzione*, cioè il *raddrizzamento*. La parola *misfatto*, cioè *malefatto* (*maleficium*) indica il far male, l'azione malvagia. E siccome conseguenza del mal fare è il dolore, al misfatto corrisponde più specialmente la *pena* che indica appunto il soffrire, ed in seno a cui nasce più facilmente la *pœnitentia*, cioè il dolersi volontario, per amore del bene, del male che si commise. Per ciò i Greci con profonda sapienza designavano con un solo vocabolo (*πονηρία*) il dolore fisico, la miseria, ed il male morale, la malvagità. *Πονηρός* era ad un tempo lo scellerato e l'infelice. O, se vogliamo altra radice, la troviamo in *πόνος*, lavoro, fatica, travaglio: conseguenza insieme ed espiazione del male fatto. *Crimine* (da *κρίμα*, giudizio, condanna) vale azione condannevole; se pure nol si voglia far derivare da *κρήμυσις*, il *precipitare*, locchè ci ricondurrebbe all'idea di *caduta*. L'espressione *reato* invece è assai più generica. *Reus* dicevasi dai Romani *is de cuius re agitur*: *reatus* era lo stato d'accusa del reo, fosse questi col-

pevole od innocente. Quindi è che la voce *reato* applicata all'azione punibile indica piuttosto l'azione considerata astrattamente in se stessa, come lesiva della sociale sicurezza, anzichè in relazione con questo o con quell'individuo che ne sia l'autore. S'aggiunge che, avendo queste *Memorie* uno scopo pratico, vale a dire la retta conoscenza del nostro diritto penale positivo, vi era un motivo di più per adoperare, a scanso di confusione, il medesimo vocabolo adottato dal nostro codice; massime che i nomi di crimine, delitto, contravvenzione sono riserbati da esso codice ad indicare altrettante classi penali di reati.

Tutto ciò che vedremo intorno al reato in genere deve condurci ad una nozione più concreta del concetto astratto che ne abbiamo ora abbozzato. E codesta nozione più concreta l'avremo acquistata quando conosceremo per singolo quali sono le condizioni essenziali affinchè vi sia reato, quale è il criterio per misurarlo, quali ne sono gli effetti giuridici.

Ciascuno di questi tre punti formerà la materia di ciascuno dei tre distinti capi in cui viene a dividersi naturalmente questa prima parte del presente libro.

CAPO I.

CONDIZIONI ESSENZIALI ONDE VI SIA REATO.

Dalla definizione del reato a cui siamo pervenuti già si può rilevare che onde vi sia reato si richiede: che vi sia un'azione esterna contraria ai precetti della giustizia: che quest'azione sia lesiva della sicurezza sociale: che vi sia una legge penale da cui quest'azione venga vietata.

Ma nè l'ingiustizia dell'atto esterno, nè la lesione alla sociale sicurezza, nè quindi la legge penale si potrebbero concepire senza considerare l'atto medesimo in relazione coll'agente che lo produce. È l'opera dell'agente che dà all'atto la materiale esistenza: è la disposizione interna, l'intenzione dell'agente, che imprime il carattere criminoso all'atto esterno e fa sì che esso sia una vera ingiustizia, ed un pericolo per la società.

Ora, la relazione che corre fra un atto (sia esso buono o cattivo) e l'agente che n'è la causa, in quanto l'agente stesso può esserne o non esserne responsabile, si dice *imputabilità*.

Possiamo dunque dire, riassumendo sott'altra forma i concetti già esposti, che le condizioni essenziali onde vi sia *reato*, cioè azione punibile dal potere sociale, sono tre:

- 1° Esistenza materiale di un atto esterno in opposizione ai precetti della giustizia;
- 2° Imputabilità di quest'atto al suo autore;
- 3° Legge penale che lo vieti.

Consideriamo ad uno ad uno questi tre elementi.

SEZIONE I.

Esistenza materiale di un atto esterno in opposizione ai precetti della giustizia.

Se non vi fosse un atto esterno contrario alla giustizia, mancherebbe la materia prima d'ogni reato. Questa condizione preliminare d'ogni reato non abbisogna di molti schiarimenti: poichè, sebbene essa sia indispensabile, non è però se non dal concorso delle altre due che piglia il carattere di reato.

Solo è da notare, in primo luogo, essere *atto esterno* (e quindi materia di reato) tanto l'azione condotta al suo termine, quanto l'azione incominciata, la quale resti interrotta e non venga portata a compimento.

È da notare in secondo luogo che, dovendo l'atto esterno *trovarsi in opposizione coi precetti della giustizia*, restano esclusi dall'esser materia di reato gli atti per sè indifferenti, sebbene alcuni di essi vengano talvolta puniti dalle leggi penali positive per considerazioni di pubblica utilità. Tuttavia, dall'istante in cui la legge, in vista della pubblica utilità, ha vietato un atto per sè indifferente con penale sanzione, quest'atto diventa un'ingiustizia, se non rimpetto alla giustizia assoluta, rimpetto alla legge positiva: e quindi in cospetto di questa legge si verifica la prima condizione onde l'atto si consideri come reato.

SEZIONE II.

Imputabilità.

La seconda condizione indispensabile onde l'azione ingiusta sia reato è l'*imputabilità* della medesima al suo autore. Precisiamo anzi tutto il concetto dell'imputabilità; e quindi ne dedurremo alcuni importanti corollari.

ARTICOLO 1°

Concetto dell'imputabilità.

Già si è veduto che l'imputabilità di un atto, largamente considerata, altro non è che la relazione di esso col suo autore, in quanto questi ne è la causa efficiente. Per precisarne il concetto dobbiamo considerarla sotto tutti i suoi aspetti, cercare mediante quali criterii essa può venir accertata e riconosciuta, e renderci infine ragione dell'atto stesso con cui, facendo uso di questi criterii, realmente si accerta e si riconosce.

§ 1°. — *Varii aspetti sotto cui si può considerare l'imputabilità di un atto.*

La relazione di un atto coll'agente che lo produce, e quindi l'imputabilità di esso, può variar grandemente secondo le circostanze in mezzo a cui l'atto stesso ha luogo.

Per esempio, un soldato, esercitandosi al bersaglio nel

luogo per ciò stabilito, uccide un incauto che attraversa in quell'istante la linea del tiro: un ricco niega senza giusto motivo ogni soccorso a' suoi parenti che languono nella miseria: un compratore si ostina senza veruna ragionevole causa a non pagare al venditore il convenuto prezzo: un servo deruba il suo padrone.

In tutti questi casi vi è un atto esterno (positivo o negativo) materialmente contrario ai precetti della giustizia, ed un agente dal quale quest'atto è prodotto, al quale esso è quindi imputabile. Ma in ciascuno di questi casi l'imputabilità è ben diversa.

Nel primo caso, l'agente conobbe e volle il fatto materiale dell'esplosione del fucile, ma non conobbe nè volle la conseguenza di questo fatto, la morte di un uomo: non volle cioè violare un diritto. Qui l'imputabilità è semplicemente *fisica*.

Nel secondo caso, l'agente, oltre ad essere autore materiale dell'atto negativo di ricusare il soccorso che poteva dare a chi ne abbisognava, conobbe e volle commettere quest'atto ingiusto: però, esattamente parlando, non lede il diritto di nessuno, non essendovi alcuno il quale abbia diritto di costringer altri a beneficiarlo. L'imputabilità è qui non solo *fisica*, ma ancora *morale*.

Nel terzo caso, il compratore, non solo è autor materiale del rifiuto del prezzo pattuito, non solo conobbe e volle quest'atto ingiusto: ma di più egli lede il diritto acquistato dal venditore sulla somma di danaro che si convenne in cambio della cosa venduta. L'imputabilità è in questo caso, non pur *fisica* e *morale*, ma ancora *civile*.

Nel quarto caso infine, il servo non solo è autor materiale della sottrazione di danaro, non solo conobbe che quest'atto è ingiusto e volle commetterlo, non solo offese

il diritto di proprietà del padrone sulle cose derubate, ma diminuì ancora nel vicinato e nell'intero paese il sentimento della generale sicurezza. Ed oltre all'imputabilità *fisica*, *morale* e *civile*, avremo ancora in questo caso l'imputabilità *politica*. Che se consideriamo questo furto in quanto è punito dal codice penale, vi troviamo inoltre la violazione di una legge penale positiva; e vi si aggiungerà per ultimo l'imputabilità *legale*.

L'imputabilità *fisica*, o *materiale*, altro non è dunque che la relazione *fisica*, *dinamica* dell'atto coll'agente, quale causa materiale di esso.

L'imputabilità *morale* è la relazione dell'atto coll'agente, quale causa *intelligente* e *libera* di esso, per cui dee risponderne davanti a Dio.

L'imputabilità è inoltre *civile*, se l'agente lede col suo atto i diritti dei privati: *politica* (o *penale*) se col suo atto lede per soprappiù il diritto generale e comune a tutti i cittadini, la pubblica sicurezza. Siccome poi, sia nell'uno sia nell'altro caso, vi è lesione di un diritto, e l'autore è responsabile in faccia alla podestà sociale, così tanto all'imputabilità *civile* quanto alla *politica* si conviene il nome di imputabilità *giuridica*. Ond'è che l'imputabilità *giuridica* è la relazione di un atto lesivo d'un diritto coll'autore *intelligente* e *libero* dell'atto medesimo; ed è *civile* o *politica* secondo che la lesione riflette i diritti dei privati, ovvero la pubblica sicurezza.

L'imputabilità per ultimo è *legale*, quando l'atto è contrario all'espressa disposizione di una legge positiva.

Pertanto, secondo i varii aspetti sotto cui può considerarsi l'imputabilità di un atto, si hanno di questa quattro specie: imputabilità *fisica*, *morale*, *giuridica*, *legale*. La *giuridica* poi è o *civile* o *politica*, vale a dire *penale*.

È facile vedere che un'azione può essere imputabile materialmente ad un individuo senza che gli sia imputabile moralmente; che del pari l'imputabilità morale non trae seco l'imputabilità civile, nè questa la politica; e che infine vi può essere imputabilità politica e non imputabilità legale, come avverrebbe di un'azione lesiva della pubblica sicurezza, la quale non fosse contemplata da alcuna legge penale. Ma per contro, un'azione non può essere imputabile moralmente se nol sia fisicamente; non può essere imputabile giuridicamente se nol sia moralmente; e per ultimo, in un buon sistema di legislazione, non può un atto essere legalmente imputabile se non lo è giuridicamente: sebbene di fatto possa avvenire che per vizio di legislazione sia imputabile rispetto alla legge positiva un fatto che rimpetto ai principii del diritto non è tale. Questa regola però, come si vide, soffre un'eccezione riguardo a certi atti per sè indifferenti, di cui tuttavia l'utilità pubblica consiglia la repressione in vista delle dannose conseguenze che ne potrebbero derivare.

§ 2°. — Criterii per accertare e riconoscere ciascuna di queste specie d'imputabilità.

Dalle cose dette si scorge quale è il criterio per accertare e riconoscere ciascuna di queste specie d'imputabilità.

Il criterio per riconoscere quando si verifica riguardo a taluno l'imputabilità fisica di un atto sta nella produzione materiale dell'atto stesso, nel vedere cioè se sia veramente quel tale che lo produsse. Spetta alla procedura penale additare i mezzi con cui accertare chi sia l'autor materiale del fatto su cui verte il processo.

Il criterio dell'imputabilità morale sta nel simultaneo concorso dell'intelletto e della libera volontà nell'agente al momento dell'azione. *Voglia* pure un cacciatore uccidere ciò che vede agitarsi tra le frondi di fitti cespugli: s'egli non *conosce* ad un tempo che quanto si muove non è una fiera ma un uomo, sarà fisicamente imputabile della morte di quell'uomo, non moralmente. Un contabile, che consegna il danaro di cui è depositario ai grassatori che lo minacciano nella vita, ha certamente la piena *conoscenza* di ciò che fa; ma non ha *volontà libera* di partecipare alla sottrazione del danaro altrui: poichè, se (rigorosamente parlando) *vuole* consegnar il danaro dal momento che non preferisce lasciarsi ammazzare, l'urgenza e la gravità del pericolo escludono ch'ei voglia *liberamente*. Quindi anche a suo riguardo resta esclusa l'imputabilità morale. La necessità che concorrano l'intelletto e la libera volontà dell'agente è dunque manifesta. Siffatto concorso poi debb'essere *simultaneo al momento dell'azione*; perchè, tolta la simultaneità o l'attualità dei due elementi suddetti, la produzione libera dell'atto più non può concepirsi. Così sarebbe assurdo, stando negli esempi addotti, dir moralmente imputabile dell'uccisione quel cacciatore, sol perchè fosse venuto a conoscere di poi che l'ucciso era un uomo e non una fiera: o moralmente imputabile della sottrazione quel cassiere, perchè si fosse in seguito riconosciuto che alcuni anni prima avesse avuto intenzione di sottrar danaro dalla cassa a cui era preposto.

Il criterio della imputabilità giuridica sta nella *lesione di un diritto*, ovvero (il che torna allo stesso) nella violazione d'uno di quei doveri la cui osservanza è indispensabile alla conservazione sociale.

Quanto poi al criterio per distinguere, nella imputabi-

lità giuridica, la imputabilità *civile* dalla *politica*, è manifesto che, non avendo l'autorità sociale diritto di punire le azioni anche ingiuste se non allora che la pena sia *necessaria* alla tutela dei diritti, codesto criterio si trova nella *necessità della punizione*: nel vedere cioè se il diritto leso sia tale che basti a tutelarlo la vigilanza privata, quali sono i diritti che competono a questo o quel cittadino, a parecchi, od anche tutti (considerati però *tanquam singuli non tanquam universi*); oppure se il diritto leso sia tale che qualunque sollecitudine, qualunque vigilanza privata torni insufficiente a tutelarlo, qual è quello comune a tutti i cittadini (considerati come membri di una medesima società politica), di essere e di sentirsi sicuri nel godimento e nell'esercizio dei proprii diritti.

Un tale, per esempio, con raggiri ed inganni carpisce l'altrui consenso ad un contratto per sè profittevole: un altro non restituisce a tempo debito la somma ricevuta a mutuo: un terzo non compie nel termine convenuto l'opera che promise: un quarto infine, facendo uso di chiavi false, s'introduce in casa altrui e vi ruba una somma di danaro. In tutti questi casi vi è lesione di un diritto, e quindi imputabilità giuridica: ma nei tre primi casi la lesione del diritto poteva dal privato evitarsi con maggior vigilanza ed accortezza nel consentire all'obbligazione, nel mutuare ad altri il proprio danaro, nello scegliere la persona a cui commettere un lavoro: una volta poi consumata, se ne può dall'offeso ottenere la riparazione ricorrendo ai tribunali, i quali dichiareranno la nullità del contratto in cui fu carpito il consenso, condanneranno il debitore moroso a pagare, mediante, ove d'uopo, l'esecuzione forzata sopra i suoi beni, costringeranno il locatore di opere a risarcire il danno effettivamente sofferto dal

conduttore pel non eseguito lavoro. Mercè questi rimedii, il privato viene (per quanto ciò è possibile) reintegrato nel suo diritto, nè rimane altra lesione di diritto per rimediare alla quale sia necessaria la pena. L'imputabilità giuridica in questi casi è quindi meramente *civile*. Ma quando, come nel quarto caso, il ladro s'introduce in casa altrui e vi commette un furto, si ripari pure, mediante la restituzione del mal tolto ed il risarcimento dei danni, l'offesa recata al diritto d'un derubato, un'altra lesione di diritto rimane pur sempre, ned evitabile per privata accortezza, nè riparabile per condanna civile: la lesione cioè della pubblica sicurezza, che è diritto comune a tutti i cittadini. Colla privata vigilanza può evitarsi un contratto rovinoso, non la mano frodolenta di un ladro od il pugnale d'un assassino. Nell'insufficienza dell'azione privata per la tutela del diritto, la pena sociale si palesa qui necessaria: l'imputabilità giuridica dell'atto non è più solamente civile, ma ancora *politica*.

Il criterio infine dell'imputabilità legale è il *divieto della legge*. Sarà cioè legalmente imputabile come reato qualunque azione si trovi proibita da una legge penale.

Il criterio dell'imputabilità politica è quello di cui principalmente si serve il legislatore, il quale dee dichiarare in astratto quali azioni siano da punirsi; il giudice invece, al cui ufficio s'appartiene l'accertamento dei fatti criminosi e dei loro autori volontari, non che l'applicazione delle pene sancite dalla legge, deve continuamente far uso dei criteri dell'imputabilità fisica, morale e legale.

§ 3°. — Imputazione.

L'atto con cui, facendo uso dei criteri testè accennati, si accerta e si riconosce l'imputabilità di un atto, si dice *imputazione*. L'imputazione pertanto è il giudizio mediante il quale, riconoscendosi concorrere tutti gli elementi dell'imputabilità in una data azione, questa si mette in conto al suo autore.

È facile vedere che anche l'imputazione può essere fisica, morale, giuridica e legale. Colla prima si riconosce taluno autore materiale di un atto. Colla seconda lo si riconosce causa intelligente e libera del medesimo. Colla terza lo si riconosce causa intelligente e libera di un atto lesivo d'un diritto: e sarà *civile*, se la lesione riguardi solo il diritto di questo o quel cittadino, *politica* o *penale* se rifletta la sicurezza di tutti. Colla quarta per ultimo lo si riconosce causa intelligente e libera di un atto vietato dalla legge penale. L'imputazione giuridica (sia essa civile o penale) non può farsi autorevolmente che dal legislatore: le altre sono fatte dal giudice. Ogni articolo di legge è un'imputazione politica: ogni sentenza di condanna penale contiene una triplice imputazione: fisica, morale, legale.

ARTICOLO 2°

Corollari che derivano dall'esposto concetto dell'imputabilità.

Il concetto dell'imputabilità a cui siamo pervenuti colle precedenti ricerche ci fa, come naturale corollario, riconoscere quali sono le forze produttrici del reato, e quali sono gli esseri imputabili.

§ 1°. — Forze produttrici del reato.

Dalle cose dette sull'imputabilità si rileva in primo luogo che a produrre il reato concorre una duplice attività, una duplice forza: morale e fisica.

La *forza morale* del reato sta nella intelligente e libera volontà dell'uomo che lo commise. Ed il prodotto di questa forza è la lesione della pubblica sicurezza: ciò che è un danno sociale, pubblico, ma meramente *morale*.

La *forza fisica* sta nel moto muscolare dell'agente, o nell'omissione di questo moto, da cui risulta il fatto positivo o negativo che è materia del reato. Ed il prodotto di questa forza è la lesione del diritto privato di questo o quel cittadino: ciò che è un danno privato e *materiale*.

Fermiamoci un istante a considerare queste due forze nei loro elementi e nel loro prodotto.

A) *Forza morale del reato.*

Consistendo la forza morale del reato nella intelligente e libera volontà di commettere un'azione contraria alla legge penale, essa inchiude nell'agente: l'intelligenza, vale a dire, il conoscimento, sia dell'atto e delle sue conseguenze, sia della legge che lo divieta — la volontà di fare quell'azione — la libertà nell'interno movimento che la produce. Però l'elemento precipuo della forza morale del reato, che in sè riassume tutti gli altri, è la *volontà*: poichè volontà vera non può essere senza libertà o senza conoscimento di quanto si opera.

La volontà, accompagnata dalla libertà e rischiarata dall'intelletto, è ciò che costituisce nell'agente l'*intenzione* di delinquere; cioè una forza attiva che *tende* liberamente

con coscienza di ciò che fa a commettere l'atto vietato dalla legge.

Quando questa violazione si prevede come conseguenza necessaria del proprio atto, e come tale si volle, vi è intenzione *diretta*: p. es., se alcuno spari una pistola carica a palla contro il petto d'un altro; se il servo mesca il veleno nella tazza che il padrone gli chiede per bere. Quando la violazione della legge non si volle in modo positivo, ma si prevede come possibile, e si fece volontariamente l'azione da cui la possibilità della violazione sorgeva, vi è ancora intenzione; ma *indiretta*. Tale sarebbe il caso di chi, battendo alcuno fortemente sul capo con un nodoso bastone, volesse solo percuoterlo, ma in realtà ne cagionasse la morte. Tale sarebbe ancora il caso di colui che somministrasse un'arma a chi nell'impeto dello sdegno gli parla di voler uccidere il proprio avversario. Quando poi la violazione della legge non fu prevista nè voluta, l'intenzione resta esclusa. Però può essere che tale violazione si potesse prevedere, e se l'agente non la prevede, sia stato difetto di vigilanza da parte sua; che cioè non vi sia stata volontà di violare la legge, ma negligenza nell'evitare la possibilità di questa violazione. Ciò si verifica, p. es., nel fatto di colui che, senza volontà di nuocere ad alcuno, getta sassi dalla finestra in una via frequentata. Quando per ultimo la violazione della legge, conseguenza dell'atto, nè fu preveduta, nè si poteva prevedere, ogni vizio nella volontà resta escluso, come avverrebbe se, p. es., un capo-convoglio guidando una locomotiva a tutto vapore secondo l'orario e le cautele prescritte dai regolamenti, schiacciasse l'infelice che improvvisamente si gettò a traverso il binario.

Se pertanto si volle l'azione e si prevede che la viola-

zione delle legge penale ne sarebbe stata la conseguenza, si dice che nell'agente vi è *dolo*. Se la violazione della legge nè si prevede, nè si volle, ma poteva prevedersi qual conseguenza dell'atto voluto, si dice che nell'agente vi è *colpa*. Se poi la violazione della legge nè si prevede, nè poteva prevedersi, vi è *caso*.

Adunque il dolo è *l'intenzione di commettere un atto vietato dalla legge penale*. La colpa è *la volontaria mancanza di previsione delle conseguenze prevedibili del proprio atto*. Il caso è *un fatto nè preveduto, nè prevedibile*.

Come è palese, la *prevedibilità* della violazione della legge vi è sì nel dolo che nella colpa. Ciò che distingue il dolo dalla colpa è la *previsione* delle conseguenze, la quale vi è nel dolo, e nella colpa non vi è. Nella colpa come nel caso manca questa previsione: ma tale previsione è *possibile* nella colpa; nel caso *non è possibile*.

Ogni concorso d'intelletto e di libera volontà quanto alle conseguenze dell'azione essendo escluso nel *caso*, riesce manifesto non trovarsi quivi che la forza e l'imputabilità fisica; e che ogni questione di forza morale e d'imputabilità morale e giuridica si restringe al *dolo* ed alla *colpa*.

Cominciamo dal dolo.

Risultando esso dalla intenzione di commettere il reato, cioè dal concorso dell'intelletto e della libera volontà nella violazione della legge penale, è chiaro che questi due elementi possono concorrere nella loro pienezza, ovvero può mancar qualche cosa alla pienezza, sia dell'intelletto, come nel reato dell'adolescente, sia della libera volontà, come nel reato commesso sotto l'impero di grave minaccia, sia di entrambi questi elementi, come nel reato commesso, p. es., in istato d'ebrietà incipiente. Quindi è

che, considerato nella qualità dei suoi elementi, il dolo può essere *perfetto* od *imperfetto*: e che il criterio per accertare da questo punto di vista il grado del dolo sta nella pienezza o meno degli elementi onde il medesimo si compone. Perciò il dolo suol anche dirsi sotto questo rispetto *pieno* o *meno pieno*.

Riesce chiaro parimenti che, sia quando il dolo è perfetto, sia quando è imperfetto, può esservi maggiore o minore intensità nel volere criminoso: locchè si può riconoscere osservando anzi tutto se vi fu intervallo, maggiore o minore, fra la deliberazione e l'esecuzione, come, per esempio, nell'omicidio premeditato; ovvero se non ve ne fu affatto, come in certi casi di omicidio volontario; ed osservando ancora (sia nell'una che nell'altra ipotesi) se la deliberazione fu presa spontaneamente, ovvero dietro qualche circostanza che l'abbia favorita, come avviene, p. es., nell'omicidio commesso in seguito a provocazione. Quindi può dirsi in secondo luogo che, considerato nella intensità del volere, il dolo può essere *maturato* o *subitaneo* (*ex intervallo, ex impetu*); può essere *spontaneo* o *provocato*. Il criterio per accertare nel dolo siffatta specie di gradi sta in ragion composta della perduranza e della spontaneità nella determinazione dell'agente.

Riesce chiaro finalmente come, secondo che è diretta od indiretta l'intenzione criminosa, *diretto* od *indiretto* sarà pure il dolo, il quale non è altro infine che questa intenzione medesima. Ed il criterio per accertare questa gradazione nel dolo sta nel vedere se sia *immediata* o *mediata* la direzione della determinazione criminosa (1).

(1) Vedi a questo riguardo il CARRARA nel suo eccellente *Programma del Corso di diritto criminale*, e nella sua bellissima lezione sul *dolo* (Lucca, 1860 e 1863).

Dalle cose fin qui dette si scorge che il dolo è *graduabile*. Il motivo per cui alcuni scrittori, come, p. es., il ROMAGNOSI, negano la graduabilità del dolo, sta in questo: che essi identificano il dolo colla *coscienza* di violare la legge; ora tale coscienza non essendo che la consapevolezza, la *conoscenza* che si ha di trasgredire la legge, è naturale che non vi possa essere via di mezzo, nè quindi gradazione, fra il conoscere ed il non conoscere. La coscienza di violare la legge dee sempre accompagnare l'azione onde vi sia dolo; ma essa non n'è che un elemento. L'altro elemento del dolo essendo la *libera volontà*, che è suscettiva di gradi, il dolo dee dirsi graduabile. D'altronde, anche per ciò che riguarda l'intelletto, se non può esservi grado intermedio fra il conoscere e il non conoscere che l'azione è contraria alla legge, vi possono essere gradi nel conoscere e nel valutare le circostanze per le quali si modifica l'importanza del fatto stesso che è materia del reato; ed anche per questo rispetto il dolo è capace di gradazione.

Per lo stesso motivo si vede esser del pari graduabile la *colpa*; poichè la negligenza nel prevedere le conseguenze prevedibili dell'atto voluto (nel che consiste la colpa) essendo un atto, benchè negativo, della volontà, è, come tutti gli atti che dalla volontà direttamente od indirettamente dipendono, suscettiva di gradi. Ora, essendo tanto maggiore la negligenza quanto maggiore era la facilità di prevedere ciò che non si prevede, può dirsi che il criterio per misurare il grado della colpa sta nella maggiore o minore prevedibilità della violazione di legge che fu conseguenza dell'atto voluto. E questa violazione di legge sarà politicamente imputabile in ragion composta della prevedibilità e della riparabilità dell'offesa

che ne seguì al diritto. Per modo che, se l'offesa al diritto sia difficilmente prevedibile o facilmente riparabile, la colpa deve andar esente da pena: l'offesa poi difficilmente riparabile, e non difficilmente prevedibile, deve punirsi più o meno in ragion diretta della sua prevedibilità.

È dunque manifesto:

1° Che la forza morale del reato può essere il *dolo* o la *colpa*;

2° Che, concorrendo il dolo, v'è sempre imputabilità politica, e quindi reato; concorrendo la sola colpa, non v'è imputabilità politica se non quando la colpa è grave; quando cioè la lesione d'un diritto che n'è la conseguenza non è facilmente riparabile ed era facilmente prevedibile;

3° Che sia il dolo sia la colpa sono suscettivi di gradi: il dolo, in ragione della sua pienezza, della sua intensità, della certezza di determinazione nell'agente: la colpa, in ragione della prevedibilità della violazione di legge penale che ne seguì.

Notammo più sopra (pag. 73) che il prodotto di questa forza morale del reato è la lesione della sicurezza pubblica, cioè un danno pubblico, sociale, benchè soltanto morale. Fermiamoci un istante a constatare l'indole di questo danno.

La lesione della sicurezza pubblica ha luogo quando è diminuita nel pubblico la *fiducia* nella propria sicurezza, il sentimento della medesima; poichè senza questa fiducia, senza questa coscienza, senza questo sentimento della propria sicurezza, la sicurezza stessa non sarebbe un bene apprezzabile. Ora cotale fiducia sta in ragione inversa del numero dei reati che si commettono, ed in ragione

diretta della efficacia dell'azione governativa nell'impedirli, o quanto meno nel reprimerli. Per conseguenza, quanto maggiore è il numero dei reati che si commettono e quanto minore è l'energia del potere sociale nel reprimerli, tanto minore è la fiducia, il sentimento della propria sicurezza: poichè sorge in tutti il fondato timore di nuovi reati, o per parte degli stessi delinquenti, o d'altri che ne imitino l'esempio. Ciò non è un danno particolare di questo o di quell'individuo; è un danno pubblico, sociale: non è un danno materiale; è un danno meramente morale. Il danno pubblico pertanto, che è prodotto dalla forza morale del reato, consiste nel *timore* che nasce in tutti i cittadini dal sentire diminuita la fede nella propria sicurezza in presenza del fatto criminoso.

Diciamo che questo danno è prodotto dalla *forza morale* del reato, benchè non possa aver luogo senza che vi concorra inoltre la forza fisica: perchè quando manca questa forza morale (risultante dal dolo o dalla colpa grave), come, p. es., nell'omicidio casuale, sebbene vi sia e forza fisica e danno materiale, il danno pubblico, il timore sociale, la diminuzione del sentimento della propria sicurezza non si produce.

I principii testè accennati in ordine al dolo ed alla colpa sono riconosciuti dal codice penale del 1859, come può vedersi, p. es., quanto al dolo, dagli articoli 88, 89, 90; e dagli art. 522, 534 confrontati cogli art. 526 e seg., e cogli art. 561 e seg., non che coll'art. 569: quanto alla colpa, dagli art. 554 e seguenti.

B) *Forza fisica.*

Il dolo e la colpa, per se soli, finchè non si estrinsecano con atti esterni, sono condannevoli agli occhi della

morale e della religione, ma non costituiscono un reato. Onde ledano la pubblica sicurezza e possano punirsi come reato della podestà sociale, è indispensabile inoltre che all'atto interiore, doloso o colposo, alla *forza morale* del reato, si aggiunga un atto esterno, il quale è il prodotto di ciò che abbiamo riconosciuto essere la *forza fisica* del reato, cioè del moto muscolare dell'agente, o dell'omissione di questo moto, da cui risulta il fatto positivo o negativo che è materia del reato. Il prodotto della forza fisica del reato è la lesione del diritto particolare di questo o quel cittadino, od anche di tutti i cittadini considerati *come singoli*, non collettivamente: è per conseguenza un danno che può essere più o meno esteso, ma che è sempre immediato e personale. Alcuni esempi gioveranno, meglio d'ogni dimostrazione, a far conoscere con precisione i caratteri ed i confini di questo danno.

Non è difficile riconoscere il danno privato, materiale del reato e distinguerlo dal danno sociale, morale, quando la lesione che lo produce riflette il diritto di questo o quel cittadino; come avviene, p. es., nell'omicidio, nelle ferite, nelle percosse, nel furto. La lesione prodotta dalla forza fisica del reato ed il danno materiale che ne risulta riflettono il diritto alla vita, all'integrità delle membra, alla proprietà, in quei dati individui contro cui la lesione fu specificamente consumata. Ciò è ben diverso dal timore, dalla lesione che alla notizia di tali fatti soffrono tutti i cittadini nel sentimento della propria sicurezza: poichè quando non vi sia in tali fatti nè dolo, nè colpa, la lesione alla pubblica sicurezza non si verifica, ed il danno materiale rimane lo stesso.

Ma può avvenire che il fatto materiale prodotto dalla forza fisica del reato offenda ne' suoi diritti non solo

questo o quell'individuo, ma una classe intera di cittadini, od anche i cittadini tutti. Supponiamo una sottrazione di più milioni nelle pubbliche casse. Tutti i contribuenti ricevono un danno immediato, materiale, perchè dovranno sostenere nuove imposte onde rifondere quella somma, necessaria ai bisogni dello stato. Questo danno materiale è più esteso che nell'altro caso: ma conserva il suo carattere di danno immediato, lesivo del diritto di ciascun contribuente in particolare, ed è anche qui il prodotto, non della forza morale, ma della forza fisica dell'atto criminoso: poichè questo danno esisterebbe ugualmente ove quel danaro fosse perito per mero infortunio, per esempio, per naufragio della nave che lo portasse; mentre in questo caso non si verificherebbe il danno morale, pubblico, la diminuzione della pubblica sicurezza. Supponiamo ancora che taluno abbia dolosamente introdotto il nemico in una fortezza dello stato, e che da questo tradimento sia seguita la disfatta del nostro esercito e l'assoggettamento della nazione alla signoria straniera. Tutti i cittadini ricevono da questo fatto un danno immediato, la perdita della libertà politica. Questo danno materiale è più esteso ancora che nel caso precedente, perchè abbraccia non solo uno o più individui, ma tutti e singoli i cittadini senza distinzione. Ma sebbene, per la sua universalità, paia confondersi col danno pubblico, morale, ove ben si guardi, esso è sempre un danno materiale prodotto dalla forza *fisica*, e non dalla forza morale del reato. E veramente, se la forza morale non vi fosse affatto, come nel caso in cui la sentinella avesse dato il passo ad un drappello nemico credendolo (per la simulata divisa e per l'esatta parola d'ordine) parte del nostro esercito, il fatto della sentinella non diminuirebbe la

pubblica fiducia, ma il danno materiale della perdita libertà ed indipendenza vi sarebbe pei singoli cittadini egualmente.

È dunque manifesto che il danno materiale, diretto, privato, può colpire questo o quel cittadino, o molti cittadini, od anche tutti i cittadini considerati *tanquam singuli*, non *tanquam universi*, senza però che si confonda mai col danno morale, indiretto, sociale.

Ma v'ha di più. Sia individuale o collettivo, il danno materiale può essere *attuale*, come, p. es., nel furto, nell'omicidio; può essere meramente *in potenza*, vale a dire può darsi che l'azione commessa abbia tutti i requisiti per produrre la lesione del diritto, ma che questa lesione in realtà non abbia luogo. Per esempio, nella spendita di falsa moneta il danno materiale è attuale quanto a chi realmente la ricevette: è solo potenziale rispetto agli altri cittadini che possono tutti da un istante all'altro venire in egual modo ingannati. Nè questa possibilità di venir ingannati può confondersi col danno pubblico derivante dal dolo dell'agente: poichè siffatta possibilità si verificerebbe del pari qualora la spendita della falsa moneta non fosse dolosa, e non cagionasse quindi danno sociale.

La possibilità, il *pericolo* del danno materiale è la ragione per cui si punisce il tentativo. — Se non si tenesse conto del danno fisico *potenziale*, non resterebbe più che l'*intenzione* criminosa, la quale sfugge ad ogni imputabilità giuridica. — Ora, è cosa di fatto che, anche di fronte alla sola *possibilità* del danno materiale, si scema la fiducia della società nella propria sicurezza semprechè sia accertata nell'agente l'intenzione criminosa, e si verifica quindi la necessità della pena.

§ 2°. — Esseri imputabili.

Altro corollario direttamente derivante dal concetto dell'imputabilità si è che i soli esseri moralmente e giuridicamente imputabili sono gli uomini; perchè solo in essi concorrono l'intelletto e la libera volontà. Sembra superfluo notare una cosa per sè così evidente, se non si riscontrassero presso alcuni popoli antichi, ed anche moderni, certe leggi punitive degli stessi animali. Per esempio, le leggi mosaiche ordinavano di lapidare il bove omicida; le persiane di mutilare il cane rabbioso; gli Ateniesi avevano un tribunale per giudicare dei danni recati dalle cose inanimate. Le leggi delle XII Tavole imponevano al proprietario del cavallo ricalcitante di darlo al danneggiato. Veggiamo in Africa lupi, leoni crocefissi. Non è ancor tanto tempo che a Châlons fu appiccato un maiale per aver ucciso un bambino. I nostri vecchi si ricordano d'aver visto ardere per man del boia i libri, i bastoni ed altri strumenti del misfatto.

Ma tutto questo si spiega col bisogno di difesa contro gli animali, col dovere di risarcire i danni all'offeso, col sentimento della giustizia universale e dell'universale espiazione, collo sdegno infine contro lo strumento del reato. D'altronde le leggi primitive, politiche insieme e religiose, educatrici non meno che repressive, abbracciavano tutto l'uomo, e miravano non solo a frenarne gli abusi esteriori, ma a coltivare eziandio e a dirigere gl'interni moti dell'animo.

SEZIONE III.

Legge penale.

Onde vi sia reato, non basta che vi sia un atto materialmente in opposizione coi precetti della giustizia: non basta che esso sia politicamente imputabile: è mestieri inoltre che sia vietato da una legge positiva.

Dal sin qui detto già appare che la legge penale altro non è se non l'imputazione politica di un atto politicamente imputabile. Ciò spiana la via per giungere ad un concetto adeguato dalla legge penale; a riconoscere cioè quali sono i requisiti essenziali della legge penale, quali le regole per ben interpretarla, quale la sua efficacia.

ARTICOLO 1°

Requisiti essenziali della legge penale.

Essendo la legge penale un atto d'imputazione politica, il primo atto con cui si esercita il diritto di punire, segue che la prima condizione di ogni legge penale si è che essa proceda dall'autorità a cui questo diritto appartiene, e che è quindi legittima: che proceda cioè non dai singoli individui, ma dall'autorità sociale, la cui esistenza vedemmo essere inseparabile, per legge fondamentale dell'umanità, da qualunque associazione di uomini, sebbene possa esser varia nella sua forma. Qualunque sia questa forma, il potere sociale è sempre intrinsecamente legittimo, e quindi intrinsecamente autorevole a far leggi penali, quando ne'suoi ordinamenti si uniforma

alle leggi della giustizia e risponde al fine della società. Si presume poi sempre che così operi, e si ritiene legittimo anche estrinsecamente un governo, quando ha per sé l'adesione espressa o tacita de' governati. Non già perchè l'autorità reale, la quale non deriva che dalla intrinseca eccellenza della verità e della giustizia (ed ha quindi un valore perfetto, immutabile, assoluto), possa dipendere dall'opinione o dal volere degli uomini, che è un elemento, finito, mutabile ed imperfetto; ma perchè è conforme a verità il presumere che, in mezzo ad esseri i quali, come gli uomini, hanno dovere e bisogno di osservare la giustizia, non possa reggere lungamente un governo che sulla giustizia non sia fondato. Se talora nel fatto la cosa succede altrimenti, ciò proviene da abuso di forza o da corruzione di popoli; ma allora non vi è più nel governo se non la larva dell'autorità, che esige obbedienza forzata: autorità vera più non esiste, benchè un tale governo si possa dir giusto nel senso che corrisponde alla degradazione dei governati.

Presso di noi la forma organica del potere sociale è monarchico-rappresentativa. In questa forma di governo, secondo le regole che l'esperienza mostrò salutari e che l'imperfezione umana rende indispensabili, il potere sociale si divide in tre grandi rami: legislativo, amministrativo, giudiziario, di cui ciascuno ha il suo organismo ed i suoi funzionari distinti. Il potere legislativo si esercita collettivamente dal Re e da due assemblee: il Senato e la Camera dei Deputati (1). Questa è dunque presso di noi l'autorità legittima per fare le leggi, e quindi la legge penale. Nè fa difficoltà che talora emanino disposizioni,

(1) Vedi Statuto fondamentale, art. 3.

anche penali, dal potere amministrativo e dal giudiziario; poichè esse non sono che o regolamenti per agevolare l'esecuzione delle leggi, o prescrizioni disciplinari per assicurare il retto funzionare degli ordinamenti giudiziari (locchè entra appunto nelle attribuzioni rispettive degli ufficiali dell'ordine amministrativo e del giudiziario), e sia gli uni sia le altre pigliano valore autorevole dalle leggi che li autorizzano.

Dall'essere la legge penale un atto d'imputazione politica, cioè un giudizio astratto del legislatore che una data azione deve punirsi, segue in secondo luogo che la legge penale dee dichiarare quali sono le azioni punibili, e quali sono le pene con cui se ne puniranno gli autori volontari. La prima di queste due dichiarazioni, che contiene il divieto dell'atto, si dice la parte *dispositiva* della legge; la seconda si chiama *sanzione penale*, ed è il mezzo di assicurare, per quanto è possibile, l'osservanza della prima.

Siccome poi questa imputazione politica, in cui la legge penale essenzialmente consiste, benchè retta da principii immutabili, è in se stessa un fatto contingente, il quale può variare e non può quindi essere conosciuto *a priori*, è manifesto in terzo luogo che la legge penale non sarà perfetta se non quando sia portata a conoscenza di tutti coloro che debbono osservarla. L'atto con cui ciò si procura dal potere sociale dicesi *promulgazione*. La forma della promulgazione può essere varia; ma sempre deve essere tale: 1° che risulti derivare la legge dall'autorità legittima; 2° che il testo della legge possa essere conosciuto da tutti coloro che son tenuti ad osservarla.

La forma della promulgazione attualmente in vigore presso di noi è determinata dal combinato disposto delle

leggi 23 giugno 1854 e 21 aprile 1861, e dell'art. 1 delle disposizioni preliminari poste in fronte al nuovo codice civile 25 giugno 1865.

Dal sin qui detto si scorge che, onde vi sia legge penale perfetta ed obbligatoria si richiede: quanto alla sua forma intrinseca, che contenga, oltre alla parte dispositiva, una sanzione penale: e quanto alla sua forma estrinseca, che derivi dall'autorità legittima, e che sia promulgata.

Quindi possiamo dire che la legge penale è « la dichiarazione legalmente fatta dall'autorità legittima delle azioni lesive della pubblica sicurezza, e delle pene con cui si colpirà l'autore volontario di esse ».

Codesti principii, che sembrano pure così elementari, non sono riconosciuti se non da poco tempo dalle leggi positive. Presso i Romani, p. es., oltre ai reati ordinari, che formavano oggetto dei giudizi pubblici, e che si portavano dinanzi al *pretore*, vi erano i reati straordinari (*extraordinaria crimina*), così chiamati perchè, o non erano contemplati da veruna legge, o si riputavano talmente atroci da meritare una pena più grave dell'ordinaria. Questi reati formavano oggetto dei giudizi straordinari, e ne conoscevano a Roma i consoli, l'intero senato, il principe, il prefetto della città: nelle provincie dell'imperatore, i legati di lui; in quelle del popolo romano i proconsoli (1).

Già si accennò come, anche in tempi a noi più vicini, la pena fosse non di rado lasciata all'arbitrio del giudice: ed erano frequenti i tribunali eccezionali. Nella celebre *Dichiarazione dei diritti* fu solennemente riconosciuto in

(1) V. Dig. l. XLVII, 11 *De extraord. crim.* — Ivi, L. 13 *De poenis* (XLVIII, 19).

Francia il salutare principio che niuna pena si deve applicare la quale non sia autorizzata da una legge. Così pure, conformemente ai principii del diritto pubblico moderno, veggiamo vietata dal nostro statuto l'istituzione di tribunali o di commissioni straordinarie, e stabilito che nessuno possa esser distolto da' suoi giudici naturali (1).

ARTICOLO 2°

Interpretazione della legge penale.

La legge positiva non può rettamente applicarsi se non sia ben chiara la volontà del legislatore ch'essa racchiude. L'atto che determina con precisione qual è nella legge la mente del legislatore, dicesi *interpretazione*. Quest'atto può farsi dai privati, dal giudice, dal legislatore medesimo: quindi, avuto riguardo al fonte da cui deriva, l'interpretazione può essere privata, giudiziale, legislativa. La prima non ha valore che di semplice parere; la seconda ha vigor di sentenza ed è obbligatoria per le parti interessate; la terza è una vera legge, ed è obbligatoria per tutti i cittadini.

La necessità dell'interpretazione si verifica solo quando vi è dubbio sulla reale intenzione del legislatore. E il dubbio può sorgere perchè od oscura la disposizione di legge, od affatto mancante.

Stando poi ai principii generali, quando la legge è oscura, si giunge a determinarne il vero senso col fissare anzi tutto il significato delle parole; e, se ciò non basti a chiarirne il concetto, col fissare il senso della legge, avuto

(1) V. Statuto fondamentale, art. 71.

riguardo allo scopo a cui tende ed alle varie sue parti. Nel primo caso l'interpretazione è *grammaticale*, ed è sempre la prima di cui si deve far uso: nel secondo caso l'interpretazione dicesi *logica*, e dee solo venir in sussidio quando non basti la prima.

Se poi manchi interamente per una data fattispecie la disposizione della legge, il pensiero del legislatore si può conoscere considerando che cosa dispose per casi consimili o per materie analoghe, ed infine consultando i principii generali del diritto. Quando pertanto vi è lacuna nella legge, l'interpretazione della volontà legislativa si fa per *analogia*. Se si argomenta dalle disposizioni di legge consimili od analoghe, l'analogia è *legale*: se si argomenta dai principii generali del diritto, l'analogia è *giuridica*. Da ciò riesce palese che, di qualunque interpretazione si tratti, può la medesima od attenersi strettamente al caso contemplato dalla legge, od estenderne il disposto ad altri casi: quindi l'interpretazione è *stretta* od *estensiva*.

Queste regole generali d'interpretazione sono tutte senza contrasto applicabili alle materie civili, e sono dalle nostre leggi positive espressamente riconosciute e sanzionate (1). Saranno esse tutte applicabili del pari nelle materie penali?

Si vide poc'anzi che nei giudizi penali, i Romani autorizzavano in certi casi il più grande arbitrio. La soverchia libertà del giudice criminale nell'interpretare la legge, e perfino nel supplirne il difetto, fu una delle piaghe più gravi che si ebbero a lamentare sino alla fine del secolo

(1) Vedi il nuovo codice civile per il regno d'Italia, art. 3 delle disposizioni preliminari.

scorso. Quindi è che è Beccaria, spaventato da questo enorme e funesto arbitrio, voleva proscritta assolutamente nelle materie penali ogni maniera d'interpretazione, tranne la sola legislativa; asserendo preferibili gl'inconvenienti della letterale osservanza a quelli dell'interpretazione. Questa sentenza è una reazione naturale contro gli abusi testè accennati: ma non è esatta. Escludere affatto l'interpretazione sarebbe in molti casi escludere la legge. È vero però che nelle materie penali la libertà d'interpretare dev'essere più limitata.

La legge penale è un'eccezione alla regola generale, che è la libertà dell'uomo; ned ha ragione di essere se non nei limiti della sola necessità. Quindi è anzi tutto manifesto che essa deve interpretarsi strettamente e non in modo estensivo. E quindi segue ancora che, ove manchi il disposto della legge, cessa nel giudice il bisogno d'interpretare il pensiero del legislatore con sussidio di prescrizioni simili od analoghe. Alla lacuna della legge dovrà provvedere il legislatore: ma il giudice non si trova nella necessità di farlo. Il giudice civile ha il dovere di dichiarare i rispettivi diritti ed obblighi delle parti contendenti (dal che non si può dispensare, siavi e non siavi legge positiva che riguardi la fattispecie): ma il giudice penale non si trova nella necessità di condannare. Egli ha il dovere di accertare il fatto incriminato e l'imputabilità morale del suo autore, e di applicare a questo la pena, ove per tal fatto vi sia legge che la sancisca: se per quel fatto nessuna pena è stabilita dalla legge, egli assolve. Quindi è che, lasciata al giudice penale l'interpretazione grammaticale e logica, ma sempre ristretta, se gli deve assolutamente interdire ogni interpretazione estensiva, e per analogia. Anche in questa parte la no-

stra legge positiva è conforme agli esposti principii (1).

Si fa questione se, esclusa l'analogia giuridica nelle materie penali, si possa tuttavia ammettere l'argomento per analogia *legale*. Sembra che quando l'analogia strettamente legale abbia luogo perchè il caso ommesso si trovi compreso nel caso espresso come specie nel genere, si potrebbe ammettere. Così, p. es., nell'art. 541 del codice penale equiparandosi all'omicidio le ferite per cui segua la morte entro i 40 giorni, sembrerebbe doversi pure osservare la medesima regola quando si tratti di tali ferite recate in duello, benchè nell'art. 589 dello stesso codice si parli solo dell'omicidio commesso in duello, e non di quelle ferite che all'omicidio vengono equiparate nel concetto del legislatore. Il giudice però debbe andar ben cauto; poichè, anche ristretta in questi confini, l'analogia legale potrebbe in molti casi riescire pericolosa alla libertà dei cittadini, e quindi alla pubblica sicurezza medesima. Ma escluderla interamente condurrebbe talora agli assurdi. Così, p. es., un tribunale inglese decise che il trigamo non poteva condannarsi perchè la legge che punisce il bigamo non aveva parlato di trigamia.

ARTICOLO 3°

Efficacia della legge penale.

Siccome ogni legge positiva, benchè appoggiata a principii assoluti, applica però questi principii secondo i bisogni sociali, ed è quindi mutabile col mutar dei tempi, delle condizioni, dei luoghi, del grado di civiltà, e sic-

(1) Vedi cod. civ., disposizioni preliminari, art. 4.

come d'altronde gli uomini vivono divisi in varii stati o gruppi politici, aventi ciascuno il territorio suo proprio, è chiaro che l'efficacia della legge penale può considerarsi relativamente al tempo, e relativamente ai luoghi ed alle persone.

§ 1°. — Efficacia della legge penale in ordine al tempo.

Essendo la legge penale una dichiarazione legalmente fatta dall'autorità legittima delle azioni da punirsi e delle pene da applicarsi, essa non può spiegare la sua efficacia nè sopra gli atti anteriori alla sua promulgazione, nè su quelli posteriori alla sua *abrogazione*; posteriori cioè ad una nuova legge, la quale o dichiara espressamente più non doversi osservare su tale oggetto le disposizioni della legge anteriore, o regoli altrimenti la stessa materia.

Questo principio, così semplice in se stesso, non è scevro di difficoltà nell'applicazione, allorchè il reato commesso sotto l'impero di una legge penale deve giudicarsi dopo la promulgazione di una legge diversa. Le difficoltà però si sciorranno ove si ritenga che l'autorità sociale, come più volte si è ricordato, non ha diritto di punire fuorchè nei limiti della pura necessità. Scendiamo a qualche esempio.

Se la legge vigente all'epoca del commesso reato era più mite della posteriore sotto cui ha luogo il giudizio, è manifesto non potersi applicare la seconda legge, la quale non era promulgata all'epoca del reato. Il diritto del reo e quello della società vanno qui pienamente d'accordo. Il reo ha diritto di respingere l'applicazione di una legge che egli non poteva conoscere quando commise il reato; la società non può temere di restar indifesa per l'applicazione

cazione della legge più mite, poichè se il reo si fosse trovato sotto la minaccia della seconda pena più severa (allora non riputata necessaria) forse non avrebbe commesso il reato.

Che se per contro fosse più severa la prima legge, più mite la seconda, dallo stesso principio che la società non può punire se non per mera necessità segue che l'autorità sociale non potrebbe, coll'applicare la prima legge, infliggere una pena che non crede più necessaria ed a cui ha definitivamente rinunciato colla pubblicazione della seconda legge più mite. Non può opporsi il difetto di promulgazione della seconda legge all'epoca del reato; perchè la necessità della promulgazione è richiesta unicamente in favore del reo, il quale per fermo qui non si trova pregiudicato, e d'altronde nella promulgazione della legge che stabilisce la pena più severa sta in certo qual modo compresa quella che ne sancisce una più mite. Non si può neppur dire che pel reo la seconda pena sia insufficiente: poichè, quando il reato è commesso, la pena per l'autore del medesimo non è più *freno*, ma *repressione*; altrimenti la conseguenza sarebbe che, non avendo bastato a frenare il colpevole nemmeno la prima pena, benchè più severa, se gliene dovrebbe infliggere un'altra ancor più grave.

La questione è più seria se tre siano le leggi penali che si succedettero; una, vigente all'epoca del commesso reato, la quale stabilisse una pena gravissima: un'altra posteriore, la quale pel medesimo reato minacciasse una pena molto più mite: una terza infine vigente all'epoca del giudizio, la quale sancisca una pena più mite bensì che quella della prima legge, ma più grave di quella contenuta nella seconda.

Quanto alla prima legge, niun dubbio che essa non deve applicarsi: poichè entrambe le leggi posteriori hanno ciò di comune che sono men gravi della prima, a cui la società ha definitivamente rinunciato. Rimane il dubbio fra le altre due. Per l'applicazione dell'ultima legge (la più severa delle due) sta la considerazione che con essa la sociale autorità riconobbe insufficiente la seconda, e che all'applicazione di essa il reo non potrebbe opporre il difetto di promulgazione, essendo anche questa più mite di quella sotto l'impero della quale egli commise il reato. Se però si pon mente che, qualora il reo fosse stato giudicato sotto la seconda legge, di tutte più mite, avrebbe incontrastabilmente avuto il diritto di esser punito colla pena portata dalla medesima: che la negligenza dell'autorità nel procedere non dee ricadere a suo danno, nè quindi può togliergli un tale diritto: che la necessità dalla terza pena per la difesa sociale non può invocarsi dal potere, sia perchè, giudicando prima, avrebbe dovuto star pago ad applicare la pena più mite, sia perchè col maggiore intervallo fra il reato ed il giudizio la necessità della punizione si fa minore, sia infine perchè (come si notava poc'anzi) dopo il reato commesso la pena non è più pel delinquente un freno, ma un castigo; sembra più conforme al fondamento del diritto di punire, quale compete all'umana podestà, il dir applicabile la seconda legge che stabilisce la pena minore.

In questo senso fu deciso dalla corte di cassazione francese con sentenza del 1° ottobre 1813; la quale dichiarò che ad un omicidio, commesso nelle Romagne sotto l'impero delle leggi pontificie secondo cui doveva punirsi di morte, si dovesse applicare, non la pena dei lavori forzati a vita minacciata dal codice penale del 1810 vi-

gente al tempo del giudizio, sibbene quella di 20 anni di lavori forzati portata dal codice penale del 1791, che ebbe vigore fra l'una e l'altra epoca.

Pertanto, nel concorso di più leggi succedutesi fra il giorno del commesso reato e quello del giudizio, si applicherà sempre quella che stabilisce una pena più mite.

Ma non sempre è facile riconoscere quale fra due pene comminate da due o più leggi successive sia in verità la più mite. Supponiamo, p. es., un medesimo reato punito da una legge con tre anni di reclusione, e da una legge posteriore con cinque anni di esilio locale. Se si guarda all'indole della pena, è più mite la seconda: se si bada alla durata, è più mite la prima. Supponiamo ancora che uno stesso reato sia punito da una legge col carcere da un mese a cinque anni, e con una legge successiva col carcere da sei mesi a tre anni. Se si pon mente al *minimum* della pena, è più mite la prima: se si considera il *maximum*, è più mite la seconda. Come risolvere il dubbio?

Lo scioglimento di siffatte questioni suppone la conoscenza del criterio per misurare la qualità, la quantità ed il grado della pena, del che ci occuperemo più sotto trattando della pena in genere (1). Tuttavia, per l'affinità delle accennate questioni colla presente materia, diremo fin d'ora che nel primo degli addotti esempi dovrà dirsi più mite la pena dell'esilio locale, inferiore nel titolo sebbene più lunga nella durata, perchè la gravità di una pena sta in ragion diretta della preziosità del bene di cui si priva il reo. Nel secondo caso poi, fra le varie

(1) Vedi *infra*, Libro secondo, Capo I, Sezione II.

opinioni ci sembra più conforme al vero il rispondere doversi anzi tutto accertare il reato e le singole circostanze che in alcun modo concorrano a modificarne in più od in meno l'indole, la gravità e l'imputabilità; ed applicar quindi quella delle due leggi la quale nel caso concreto si trovi essere in realtà più mite *pel reo*: cioè la legge che abbassa il *maximum*, se le circostanze dimostrino doversi applicare il *maximum* della pena: quella che abbassa il *minimum*, se è il *minimum* che nella fattispecie risulti applicabile. E ciò perchè il principio ricordato più sopra « non doversi infliggere una pena non necessaria » richiede che si applichi, nel concorso di due leggi, quella che *di fatto* sia pel reo la più mite. Il che però non significa che al giudice sia lecito applicare ad un medesimo caso in parte la prima ed in parte la seconda legge, formandone così arbitrariamente una terza che non esiste.

Per lo stesso principio della *necessità della pena* è poi evidente che non dovrà più punirsi un'azione la quale da legge posteriore sia stata cancellata dal novero dei reati.

La nostra legge positiva è pienamente conforme a questi principii, siccome può vedersi dagli articoli 2 e 5 delle disposizioni preliminari che precedono il nuovo codice civile e dall'art. 3 del codice penale (1).

§ 2°. — Efficacia della legge penale in ordine ai luoghi ed alle persone.

Abbiamo già notato come la famiglia umana viva sul globo divisa in varii gruppi politici, aventi ciascuno il proprio territorio.

(1) Veggansi pure le decisioni della Corte di cassazione di Milano del 19 dicembre 1861, 13 febbraio e 12 luglio 1862.

Quando le varie genti non avevano stanza fissa, ma vagavano dove le invitasse l'ubertosità dei pascoli, la temperie del clima, lo spirito avventuriero o conquistatore, il territorio di ciascuna mutava continuamente. Ogni popolo portava con sé le sue tradizioni, le costumanze, le leggi: la patria era l'identità di origine e di carattere nazionale; viveva ne' petti anzichè consistere nel suolo. Tali ci si mostrano i popoli nelle età primitive: tali li vedemmo nelle migrazioni nordiche del quinto secolo e dei successivi: tali li vediamo anche oggi in una gran parte dell'Asia settentrionale, e nei Beduini dell'Africa.

Coll'agricoltura si fissarono le sedi. Affidata al terreno la semente, conveniva aspettarne il prodotto; conveniva custodire il campicello, coltivarlo, difenderlo: e la tenda fu conversa in capanna. Un nuovo affetto avvinse l'uomo alla zolla fecondata dal suo sudore, al tumulo ove compose le ossa dei genitori, al rozzo abituro dove udì echeggiare i primi vagiti dei figli. La tribù prese stanza, divenne stato. Ed i capi dovettero definire i confini, regolare le proprietà, provvedere alla sicurezza. Il territorio per tal modo divenne stabile.

Le costumanze e le leggi che prima seguivano il popolo vagante, si fissarono anch'esse; s'incarnarono per così dire nel suolo, regolando le nuove relazioni a cui la stabile occupazione dei terreni aveva dato nascimento. Tutte queste leggi si limitavano naturalmente al territorio, all'area occupata da ciascun popolo: oltre quel limite vivevano le leggi dei popoli vicini. L'efficacia delle leggi penali rimase quindi ristretta nei confini del territorio di ciascun stato.

Si noti però che allorquando per qualunque motivo, la gente fissatasi stabilmente in un luogo, o parte di

essa, venga nuovamente a cambiar sede o si muova per uno scopo comune, le sue leggi la seguono; essa porta seco la patria. Di qui la distinzione del territorio in *reale* e *legale* o *fittizio*: nel quale ultimo si comprende non pure il mare territoriale, ma e le navi sotto bandiera nazionale, ed i luoghi all'estero dov'essa sventola, come gli eserciti, le colonie e le ambascierie.

È dunque manifesto che la legge penale estende la sua efficacia su tutto il territorio dello stato, sia *reale*, sia *legale*; vale a dire che colpisce tutti i reati commessi nel territorio dello stato, siane autore un cittadino od uno straniero: perchè in tutto il territorio dello stato essa dee proteggere l'ordine sociale, il diritto, qualunque sia colui che l'offende. Ed è manifesto del pari che l'efficacia della legge penale non può in massima estendersi oltre il territorio, perchè oltre il territorio esercita il suo impero un'altra legge; ed è dovere di ciascuno stato rispettare la giusta libertà d'azione di tutti gli altri.

Dove la difficoltà comincia è nel determinare se la legge penale di uno stato possa applicarsi a reati commessi in territorio straniero, *quando il reo si trovi nel territorio dello stato*. È solamente in questo caso che può dubitarsi se la legge penale possa estendere la sua efficacia oltre il territorio: poichè è cosa certa che una nazione non può, senza ledere il diritto delle genti, stender la mano sul colpevole in estero paese e punirlo; e nei casi in cui ha luogo l'extradizione, non si viene già con questo ad estendere la legge penale oltre il territorio, ma non si fa che restituire il colpevole a'suoi giudici naturali.

Lo stato di guerra, che per molti secoli fu quasi l'unica relazione internazionale, fomentava naturalmente

nel governo di ciascun popolo l'orgoglio geloso della propria autorità, e l'indifferenza per ogni fatto avvenuto fuori del suo territorio, che direttamente non lo riflettesse. Oltre a ciò, secondo le idee feudali, l'amministrazione della giustizia era un diritto per lo più inerente al feudo; il signore considerava quindi come un'offesa a questo suo diritto la giurisdizione che da un altro signore o da un'altra corte si esercitasse sui propri vassalli. Quindi, nè si permetteva, di regola generale, alle leggi estere di colpire i reati commessi entro il territorio dello stato; nè si pensava a punire colle leggi nazionali reati consumati in terra straniera.

Non è pertanto a stupire se allorquando, collo stabilirsi relazioni pacifiche ed amichevoli fra i varii stati si cominciò a cercare di sottrarle all'arbitrio e regolarle secondo giustizia, le menti dei pubblicisti furono predominante dal concetto che l'efficacia della legge penale di ciascun stato entro il solo confine del territorio fosse la regola; e che l'estensione della medesima ai reati commessi in estero paese non dovesse tenersi che come eccezione. Quindi essi non assorgono ad un principio supremo: ogni loro indagine per lo più si restringe a rintracciar le ragioni che autorizzino questa eccezione. Riassumendo i varii punti di vista dei principali scrittori, i casi in cui la legge penale può estendersi ai reati commessi fuori del territorio si ridurrebbero ai quattro seguenti.

Il primo sarebbe quando i reati commessi all'estero siano tali da compromettere la sicurezza dello stato; perchè il governo straniero, si dice, non avrebbe interesse a punirli.

Il secondo sarebbe quando fosse cittadino il reo; perchè,

si afferma, le leggi penali sono nel novero delle leggi personali che seguono il cittadino d'uno stato dovunque ri rechi (*ossibus inhaerent*); secondo altri, quando fosse cittadino l'offeso, dovendosi a tutti i cittadini, anche per fatti avvenuti fuori dello stato, estendere la protezione delle leggi penali.

Il terzo caso sarebbe quando si eccitasse, mediante la querela dell'offeso la giurisdizione dei tribunali dello stato; per essere i medesimi in obbligo di proteggere colle leggi nazionali tutti coloro che si trovano nel territorio.

Il quarto caso infine avrebbe luogo quando la stessa cosa si praticasse da altri stati.

Ciascuna di queste opinioni è propugnata da valenti scrittori. Ma tutte, a nostro avviso, peccano in ciò: che non si elevano abbastanza per afferrare l'unità dei principii, la quale sola può sciorre adeguatamente ogni pratica difficoltà.

Ciò che legittima la punizione presa in senso assoluto (già più volte il notammo), è l'intrinseca eccellenza della legge suprema la quale esige che chi ne violò i precetti disvoglia ciò che volle e torni nella loro osservanza. Ciò che autorizza la punizione per parte dell'umana autorità è la necessità di tutelare il diritto, allorchè non bastano a tale difesa nè la vigilanza privata, nè i mezzi di buon governo. L'autorità umana, non meno che la umana società, è frazionata in tante parti quanti sono i vari stati: ma la legge suprema del giusto, che è primo fondamento dell'azione punitrice, e la necessità di attuare la punizione per adempiere al dovere di difendere il diritto, sono comuni a tutte le frazioni in cui è scompartita la sociale autorità, come sono comuni a tutta la grande so-

cietà umana l'origine, la natura, lo scopo, i doveri. Per conseguenza non debb'esservi sul globo un palmo di terra sul quale rifugiandosi il colpevole d'un *vero reato* possa vantarsi di aver impunemente oltraggiato il diritto, offesa la pubblica sicurezza. In qualunque luogo il malfattore sia colto, egli deve poter essere punito, senza che importi in quale stato abbia commesso il misfatto. Così sarà certo che la pena terrà sempre dietro al reato; il reo troverà dovunque nelle autorità dei vari stati, solidarie fra loro, gli stromenti della sanzione penale inerente alla legge suprema, ch'egli ha violato con detrimento della sociale sicurezza. Ma finchè il passare d'un fiume o il valicare d'un monte può assicurare il colpevole di andar impunito, convien pur riconoscere che nè la sociale giustizia, nè la sociale sicurezza sono abbastanza difese, e che, sotto il semblante di mutuo rispetto per l'indipendenza degli stati, si nasconde in verità un meschino utilitarismo e l'indifferenza pel bene e pel male.

Non è qui il luogo di arrestarci alle pratiche difficoltà che forse non consentono ancora la piena attuazione di questi principii. Ma è nobile missione della scienza precorrere il cammino della legislazione e rischiararne lo scopo, onde questo le segni la via, come il faro del porto addita al navigante il punto preciso verso cui drizzare sicuramente la prora.

Abbiamo detto che questi principii intorno all'estensione della legge penale ai reati commessi fuori del territorio riguardano soltanto i *veri reati*, le azioni cioè le quali contengano la violazione di un dovere giuridico riconosciuta universalmente come lesiva della pubblica sicurezza. Per qualunque altro atto cesserebbe il motivo dell'estensione. È quindi palese che la legge penale

dello stato non potrà punire le azioni commesse all'estero le quali non fossero intrinsecamente ingiuste, ma venissero colpite da sanzione penale per considerazioni di mera utilità, quali sono le infrazioni delle leggi di polizia.

Per ciò poi che riflette i reati meramente politici, dovrebbero anch'essi ragguagliarsi in questa parte ai reati comuni, qualora ogni governo fosse costituito conformemente alla giustizia, o mai non abusasse del suo potere, o quanto meno vi fossero nelle costituzioni politiche di tutti gli stati e nel congegno delle relazioni internazionali sufficienti mezzi legali per frenare efficacemente gli abusi e far cessare le ingiustizie: poichè l'autorità sociale essendo condizione indispensabile alla esistenza, alla conservazione ed al perfezionamento degli uomini, nè potendosi esercitare senza una forma concreta e senza un ordinamento politico corrispondente, ogni offesa all'autorità ed agli ordini politici (astrattamente considerata) viene a ledere uno dei più importanti diritti sociali. Ma siccome pur troppo queste condizioni di giustizia e di guarentigia non si trovano sempre in ogni stato, per modo che l'azione del potere costituito può degenerare talora in una vera ingiustizia; e siccome d'altronde circa la forma del governo, come su tutte le cose che possono variare secondo le circostanze, non sono concordi le opinioni, così avviene che i reati diretti unicamente contro l'ordine politico di un paese, benchè siano rimpetto alle leggi di quel paese un vero reato, non hanno però, nello stato attuale della società, un carattere d'ingiustizia assoluta ed universale che possa farli mettere a paro cogli altri reati. E quindi, nelle presenti condizioni dell'umanità, la legge penale di uno stato non deve, di regola, applicarsi al reo

di reati meramente politici commessi all'estero, il quale si trovasse di poi nel territorio: a meno che con tali reati si fosse in qualche modo compromessa la sicurezza dello stato medesimo di cui si tratta, ovvero che insieme coi reati politici si trovassero complicati reati comuni: poichè in ambi i casi cesserebbe il motivo dell'eccezione. Perciò è costume di ogni nazione civile di non inquietare i rifugiati politici di qualunque partito, ma di dar loro asilo, purchè si astengano da ogni atto ostile contro il governo e contro le potenze amiche, e non siano d'altronde colpevoli di reati comuni.

Quando un reato commesso all'estero si dee punire nel territorio dello stato, abbiam sempre parlato di applicazione della legge penale *dello stato che giudica*; escludendo per tal modo l'applicazione della legge vigente nello stato in cui il reato si commise. La ragione è chiara. Il diritto di punire gli atti ingiusti lesivi della sociale sicurezza è identico in tutti gli stati. Ma il *modo* di tradurre in atto questo diritto, il dichiarare in concreto le azioni da punirsi, le pene da applicarsi, può (e talvolta dee) variare nei vari stati secondo la varietà degli aggiunti locali. Ciascuno stato ha diritto e dovere di tutelare il diritto con quelle leggi che stimi più convenienti. Che se nel paese in cui fu commesso il reato la pena fosse più mite, o non fosse per quell'azione stabilita alcuna pena, il giudice potrà tener conto di questa circostanza nell'apprezzare l'imputabilità personale dell'agente; ma non si può erigere a principio, come alcuni scrittori vorrebbero, che si debba applicare la pena più mite od assolvere sempre: perchè il governo di ciascuno stato, avendo egli la responsabilità dei propri atti, non deve dipendere dalle leggi di un altro stato. Ragion vuole però che, di regola gene-

rare, la pena sancita dalla nostra legge venga alquanto diminuita; perchè è d'ordinario meno grave l'impressione prodotta nello stato da un misfatto commesso all'estero, e quindi la pienezza della pena ordinaria eccederebbe nella maggior parte dei casi la misura della necessità.

Ma se un reato sia già con sentenza irrevocabile stato giudicato all'estero, potrà esso nuovamente venir giudicato dai tribunali dello stato in cui poscia il reo si trovi? Per verità il diritto che ha ciascuno stato di punire nel suo territorio e colle proprie leggi anche i reati commessi all'estero non trae seco la conseguenza che le sue sentenze in materia penale, comechè definitive ed irrevocabili, debbano essere indistintamente accettate dagli altri stati. Ciascuno stato ha diritto di provvedere come crede meglio alla tutela del diritto e della sicurezza sociale. Conseguenza di questo diritto sarebbe quindi che ciascuno stato possa applicare le sue leggi penali al reo che si trova nel suo territorio, senza distinzione: per conseguenza anche quando questo reo già fosse giudicato all'estero con sentenza irrevocabile, semprechè, ragguagliate alle proprie leggi, le leggi penali dello stato in cui si pronunziò la sentenza si mostrino insufficienti o troppo severe. Ciò nulla meno, se ben si riflette all'eguaglianza giuridica di tutti gli stati ed alla *naturale competenza di ciascun governo a giudicare i reati commessi nel territorio*, sembra più conforme al vero affermare che la sentenza penale irrevocabilmente pronunziata all'estero debba avere forza di cosa giudicata anche nello stato. — Ma qualora si segua l'avviso contrario, la giustizia esige che, in caso di condanna estera già in tutto od in parte eseguita, si tenga conto al reo nella nuova sentenza della

pena da lui già scontata, onde in realtà non sia punito oltre i limiti del necessario.

Il codice penale del 1859 non proclama certamente il principio che i reati comuni, in qualunque luogo commessi, possano dovunque punirsi. Ma le eccezioni numerose ch'esso ammette alla regola della territorialità della legge sono già un passo verso il riconoscimento e l'attuazione di quel principio.

• Quanto all'efficacia delle nostre leggi penali riguardo ai reati commessi nel territorio del regno non occorrevano disposizioni espresse nel codice penale, massime a fronte di quelle che trovansi riprodotte in capo al nuovo codice civile (1).

Quanto poi all'efficacia delle nostre leggi penali riguardo ai reati commessi fuori del territorio dello stato, il citato codice penale ha sette articoli (dal 5° all'11° inclusivamente); dei quali ecco la sostanza.

Eccettuate anzi tutto le semplici contravvenzioni pei motivi sopra indicati, quando si tratti di veri reati, cioè di crimini o di delitti, la nostra legge distingue fra il caso in cui il delinquente sia regnicolo ed il caso in cui sia straniero.

Se chi ha commesso il reato all'estero è un regnicolo, o si tratta di crimine o di delitto. Ove il reato commesso in estero territorio sia un crimine, sempre si applicano le nostre leggi al reo che si trova nello stato, senza distinguere se il danneggiato sia cittadino o straniero (2). La pena ordinaria però potrà diminuirsi di un grado, a meno che si tratti di crimine contro la sicurezza dello

(1) V. codice civile del 1865, disposizioni preliminari, art. 1° e 11°.

(2) Codice penale, art. 6.

stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole ed obbligazioni dello stato, o carte di credito pubblico equivalenti moneta (1).

Che se il reato commesso dal regnicolo all'estero sia soltanto un delitto, il delinquente non potrà venir giudicato dai nostri tribunali fuorchè dietro querela dell'offeso. Ed in questo caso vi sarà giudicato *sempre*, se l'offeso è anch'esso regnicolo; se straniero, sol quando la medesima cosa si pratici a favore dei nostri cittadini dallo stato a cui lo straniero appartiene (2).

Se invece il delinquente all'estero è uno straniero, il reato (di regola generale) non si punisce presso di noi. Ma se il reato fu commesso *a danno di un regnicolo*, si arresta il colpevole che trovisi nel nostro territorio; e, previa autorizzazione del governo, se ne offre la consegna al governo dello stato in cui il reato si commise. Soltanto nel caso in cui quel governo ricusi riceverlo, si punisce nel nostro stato. Ove si tratti di crimini, sempre se di delitto, sol quando in pari circostanze il regnicolo sia punito nello stato in cui fu commesso il misfatto, salva sempre l'azione civile. Qualora poi il reato dello straniero all'estero sia stato commesso *a danno di un altro straniero*, di regola generale non si punisce nel nostro stato. Solo dovrà farsene l'extradizione al governo dello stato in cui il reato fu commesso, quando siavi richiesta di quel governo ed ordine del governo del re (3). I casi d'extradizione sono regolati dai trattati internazionali; in difetto, dalla reciprocità. Ne sono in massima eccettuati i rei di reati meramente politici.

(1) Codice penale, art. 6, 5.

(2) Codice penale, art. 6, alinea 1° e 2°.

(3) Conf. art. 8, 9, 11, cod. pen.

A queste regole circa il reato commesso all'estero da uno straniero fa il nostro codice due eccezioni; vale a dire lo straniero sarà giudicato senz'altro dai tribunali nostri nei due casi seguenti:

1° Quando il reato commesso all'estero sia un crimine contro la sicurezza dello stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, o delle carte di credito pubblico dello stato (1).

2° Quando il reato sia una grassazione commessa entro il raggio di un mezzo miriametro dal confine dello stato, od anche oltre, ove il reo abbia trasportato in tutto od in parte nel nostro territorio le cose depredate (2).

La legge penale che si applica (come si vede dalle riferite disposizioni) è sempre la nostra (3).

Quando infine l'autore di un reato commesso all'estero (sia esso regnicolo o straniero) fu definitivamente giudicato dai tribunali esteri, più non può di regola sottoporsi a nuovo giudizio dai nostri tribunali; purchè in caso di condanna, abbia già scontato la pena. Ma potrà nuovamente processarsi ove trattisi di reati contro la sicurezza dello stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete e delle carte di credito pubblico dello stato (4). La nostra legge tace del caso in cui la cosa giudicata all'estero rifletta un reato commesso nel territorio del nostro stato (5).

(1) Art. 7.

(2) Art. 8.

(3) Art. 5 e seg.

(4) Art. 10. Conf., art. 7.

(5) Questa materia, la quale viene ad intrecciarsi per l'indole sua colle questioni di competenza e tocca quindi la procedura, può vedersi svolta nelle memorie delle mie lezioni sul *Giudizio Penale*, pubblicate nel 1871, pag. 189 e seg.

Il nostro codice penale pertanto parte anch'esso dall'antica base che l'efficacia della legge penale non deve estendersi oltre i limiti del territorio. Ma a questa regola ammette molte eccezioni, e per ragione della sicurezza dello stato, e per ragione della persona, sì del reo che dell'offeso, e per ragione di eccitata giurisdizione, e per ragione di reciprocità: col che agevola il cammino verso l'attuazione compiuta del principio più semplice e più universale esposto di sopra (1).

(1) Veggansi, in ordine a questo importante argomento, le disposizioni del codice toscano agli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8.

CAPO II.

MISURA DEL REATO.

Vedemmo finora le condizioni essenziali onde vi sia reato: condizioni per conseguenza generali e comuni a tutti i reati.

Ma, in presenza di più reati, come riconoscere il carattere fondamentale per cui l'uno si distingue dagli altri? Come riconoscere quale sia il più grave? Ed in un medesimo reato, come determinare secondo i diversi casi quando la imputabilità di esso all'agente sia maggiore o minore? Per questo è mestieri un criterio, una base da cui partire. Questo criterio, questa base si dice la *misura* del reato.

Ciò che fa essere un reato diverso da un altro è la sua *qualità*: ciò che lo fa esser più o meno grave di un altro è la sua *quantità*: ciò che lo fa essere pienamente o meno pienamente imputabile è il suo *grado*. Quindi, nel cercare quale sia la misura del reato, dobbiamo investigare quale è la misura della *qualità*, della *quantità* e del *grado* del reato.

La prima è necessaria per classificare convenientemente le varie specie di reati: la seconda per proporzionare a ciascun reato la sua pena: la terza per graduarla con giustizia secondo la varietà di ciascun caso concreto.

SEZIONE I.

Misura della qualità del reato.

La qualità del reato (dicemmo) è ciò che diversifica ciascun reato da tutti gli altri. Ora la misura di questa qualità non potrà essere certamente nè la violazione della legge per se stessa, nè la volontà dell'agente, nè l'esteriorità dell'atto violatore: perchè queste condizioni, essendo gli elementi generali e comuni ad ogni reato, debbono trovarsi in tutti i reati senza eccezione. Bisogna evidentemente cercar questa misura in un elemento il quale, benchè unico nella sostanza generica, non sia mai specificamente identico nei diversi reati.

Ora ciò che varia sempre col variar dei reati è il diritto che col reato si mira ad offendere e la pena con cui la violazione del diritto si colpisce. Ma siccome la pena non varia nei singoli reati se non perchè varia l'offesa del diritto, ciò che costituisce la differenza specifica di ciascun reato è propriamente la diversità del diritto violato; e quindi la misura della qualità del reato è *l'indole speciale del diritto che col reato si tende a violare*. Così, ad esempio, sia nel furto, sia nell'omicidio volontario, sia nella falsa testimonianza, vi è azione esterna, violazione di legge, volontà di commetterla e quindi imputabilità morale. Questi sono gli elementi comuni. Ma col primo di questi reati si lede il diritto di proprietà, col secondo il diritto alla vita, col terzo la pubblica fede. Questo è l'elemento specifico, *qualificativo*.

La difficoltà sorge quando con una medesima serie di atti criminosi più di un diritto fu violato. Ma siccome

tutta la forza morale del reato, da cui il danno pubblico dipende, sta nella *intenzione* dell'agente (1), cioè nella sua volontà in quanto è illuminata dall'intelletto e liberamente diretta ad uno scopo criminoso, questa difficoltà si risolve facilmente ove si consideri se la violazione dei vari diritti abbia avuto luogo per fini diversi, ovvero per uno scopo solo. Nel primo caso vi sono altrettanti reati fra loro distinti quanti sono i fini diversi che l'agente si propose; come, per esempio, se chi depone il falso in giudizio oltraggi ad un tempo i pubblici magistrati. Nel secondo caso sarà il reato finale a cui mirò il delinquente quello che, di regola generale, qualifica il reato; e le altre violazioni che servirono di mezzo, quando pure costituissero di per sè un reato speciale, non mutano il titolo ma solo aggravano l'imputazione del reato finale. Così l'introdursi in casa altrui contro il volere del padrone e senza autorità legittima, che costituirebbe per sè violazione di domicilio, non resta più che una circostanza aggravante del reato finale, quando si adopera come mezzo a commettere un furto. Se però il reato che serve di mezzo fosse più grave di quello che l'agente si propose come fine, allora la gravità del reato che è *mezzo* assorbe quella del reato meno grave, benchè finale: e questo entra nella classe di quello. Così, p. es., la fabbricazione di falsa moneta, la quale nell'intenzione dell'agente non è che un mezzo per giungere ad una indebita appropriazione, è dessa che qualifica il reato e gli dà il titolo.

Talora poi avviene che il reato finale ed il reato che serve di mezzo, attesa l'importanza dell'uno e dell'altro,

(1) V. sopra pag. 73 e seg.

si fondono insieme e pigliano un nuovo nome; come accade, p. es., nelle offese volontarie contro la persona fisica, le quali prese isolatamente sono, secondo i casi, ferite, percosse, omicidii: adoperate come mezzo a depredare le sostanze altrui, pigliano il nome di *grassazione*.

La misura pertanto della qualità dei reati sta nell'indole speciale del diritto che col reato si mira ad offendere: badando sempre, quando concorrano più reati in un medesimo fatto criminoso, quale dei diritti che si vollero offendere sia il più grave. Questa misura è indispensabile al legislatore per fare una retta classificazione dei singoli reati.

SEZIONE II.

Misura della quantità del reato.

ARTICOLO 1°

Principii sulla materia.

Cercare in che consista la misura della *quantità* del reato è cercare (come sopra si vide) che cosa faccia essere un reato più o meno grave di un altro.

L'analisi fatta più sopra delle forze che concorrono a produrre il reato, considerate sia in se stesse sia nei loro risultati, ci spiana la via per salire ai veri principii in questa importante materia intorno a cui variano tanto le sentenze dei criminalisti.

Abbiamo veduto (e non paia soverchio il ripeterlo) che non v'è reato senz'altro esterno ingiusto e senza volontà

dell'agente che lo renda moralmente imputabile; che quindi due forze concorrono a produrlo: l'una fisica, esterna, consistente nell'atto materiale, il cui risultato è il danno immediato dell'offeso: l'altra morale, interna, consistente nel dolo o nella colpa grave, il cui risultato (sempre quando concorra eziandio l'atto esteriore in cui consiste la forza fisica, e trattisi di lesioni di diritto contro cui sia insufficiente la privata vigilanza) è il danno morale, pubblico, sociale.

Ora è manifesto che nè l'atto esterno, nè il suo prodotto immediato non possono servire da se soli di criterio per misurare la quantità del reato. Poichè l'atto esterno per sè non ha valore giuridicamente apprezzabile; ed il suo prodotto non è se non un danno puramente materiale, che può essere gravissimo senza però costituire un reato, come avviene, p. es., nell'omicidio casuale.

Potrà forse questa misura trovarsi nell'elemento interno del reato, cioè nel dolo o nella colpa grave? Neppure. È vero che questo elemento è suscettivo di gradi; che, secondo che il dolo è perfetto od imperfetto, spontaneo o provocato, maturato od improvviso, accenna a malvagità più o meno profonda, e l'atto resta moralmente più o meno grave. Ma può avvenire che il dolo sia al massimo suo grado, e che l'atto esterno ed il danno materiale siano di lieve importanza, od anche non esistano affatto, e quindi non vi sia reato. Ciò si verificherebbe, per esempio, qualora un uomo profondamente malvagio, e risoluto, dopo fredda deliberazione, di uccidere alcuno, lo ferisse solo lievemente, ovvero per circostanze indipendenti da lui non potesse tradurre in atto il suo divisamento. Il grado del dolo e della perversità dell'agente ci darà dunque la misura della quantità del *peccato*: ma

non della quantità del *reato*: mentre può esservi dolo (come può esservi atto dannoso) senza che vi sia reato.

Egli è quando concorrono insieme l'atto esterno ed il dolo o la colpa grave (semprechè ben inteso non basti a ripararne le conseguenze la privata sollecitudine) che si produce nel seno della società quella diminuzione della fiducia di ciascuno nella propria sicurezza, la quale imprime all'azione il carattere di reato, e si vide essere un danno sociale.

Ora questo danno sociale, benchè sia il risultato, non dell'atto esterno in sè stesso, ma del dolo che l'accompagna e lo anima, siccome tuttavia non potrebbe verificarsi se questo dolo non si manifestasse mediante l'atto esterno ed il danno materiale che ne è il frutto, è chiaro che esso sarà maggiore o minore in ragione non solo del maggiore o minor grado di dolo che si rivela nell'agente, ma ancora in ragione della maggiore o minor gravità del danno materiale risultante dall'atto esterno, e delle circostanze quindi che concorrono ad aggravare o diminuire l'uno o l'altro elemento; come sarebbero, a cagion d'esempio, per l'elemento interno, la spontaneità o la provocazione, la premeditazione o l'estemporaneità: per l'elemento esterno, l'importanza maggiore o minore del diritto offeso, le conseguenze di questa offesa, la riparabilità o meno del danno materiale.

Per conseguenza si modificherà in più od in meno il danno sociale sempre quando in più od in meno si modifichi anche un solo degli elementi capitali del reato. E così, ad egual grado di dolo, il danno sociale sarà maggiore o minore secondo che maggiore o minore è il danno materiale, secondo che, p. es., il colpo vibrato volontariamente ha cagionato la morte o soltanto una ferita: a

danno materiale identico, sarà maggiore o minore il danno sociale secondo il grado del dolo e della perversità manifestata dall'agente; secondo che, p. es., un omicidio è premeditato o volontario, doloso o colposo.

Possiamo quindi affermare che la misura della quantità del reato sta nella quantità del danno sociale che da esso deriva; perchè, variando questo danno in ragion diretta del variare dell'una o dell'altra o di entrambe le forze produttrici del reato, è ciò che ne segna nel modo il più preciso, quasi barometro penale, la gravità relativa.

Questa soluzione discende per logica conseguenza dai principii cardinali accennati più sopra. Se, come si vide, il fondamento del diritto di punire umano sta nelle esigenze della giustizia assoluta, e se la necessità di tutelare i diritti dal cui pacifico godimento dipende la pubblica sicurezza n'è il motivo ed il limite, è logico il dire che l'azione punibile dalla podestà umana, cioè il reato, è politicamente più o meno grave secondo che la sociale sicurezza si trova dall'azione ingiusta più o meno compromessa. Non si punisce più o meno un reato solo perchè ne sia più o meno malvagio l'autore, locchè appartiene alla morale ed alla religione; o solo perchè sia più o meno grave il danno materiale ch'esso arreca, del che si occupano le leggi ed i tribunali civili; ma perchè, secondo il più od il meno di malvagità che le circostanze mostrano concorrere nell'azione, secondo che maggiore o minore è il danno materiale, si affievolisce più o meno nei singoli cittadini la coscienza della propria sicurezza.

Non si opponga che il danno sociale, preso come misura della quantità del reato è formola troppo vaga ed incerta. Poichè, quando si parla di *danno sociale*, non s'intende parlare della speciale impressione che il reato

può produrre su questo o quell'individuo in particolare, bensì dell'impressione generale ch'esso lascia in tutti i cittadini. Ora questa impressione non dipende già da dati ignoti ed incerti, ma da dati certi e positivi, egualmente apprezzabili da tutti, quali sono le circostanze accennate poc'anzi da cui può venir modificato in più od in meno l'atto esterno che è materia del reato, o l'atto interno dell'agente che gli dà vita e forma.

Questo criterio serve al legislatore per assegnare a ciascun reato la specie di pena corrispondente alla sua gravità; e per poter graduare (anche in un medesimo reato) o diversificare la pena secondo le varie circostanze nelle quali il reato può commettersi, e che il legislatore dee, per quanto è possibile, prevedere e contemplare nella legge medesima; come fa, a cagion d'esempio, il codice penale quando descrive le varie circostanze che qualificano il furto o l'omicidio.

Ma, quanto al giudice, è manifesto che la misura pratica della quantità del reato è la *pena* con cui esso viene dalla legge punito: non che la pena possa servire per sè di misura al reato (ciò che sarebbe assurdo), ma perchè la pena è la conseguenza e l'espressione concreta del precedente giudizio fatto dal legislatore sulla quantità di danno sociale che ciascun reato produce. E ciò spiega perchè molti codici moderni distinguono le categorie dei reati secondo le pene con cui si puniscono.

Dopo di aver veduto dove, secondo la realtà delle cose, sembri essere la vera misura della quantità del reato, non sarà superfluo gettare uno sguardo sulle più rilevanti opinioni in proposito.

ARTICOLO 2°

Principali sistemi intorno alla misura della quantità del reato.

Ad eccezione della scuola stoica, la quale a buon diritto fu condannata dal romano poeta perchè reputava egualmente colpevole chi rubasse i cavoli nell'orto del vicino e chi furtivo stendesse la notturna mano sulle cose sacre agli dèi, tutti riconobbero sempre una differenza di gravità fra misfatto e misfatto. Ma dove s'incontra una grande varietà di sistemi è quando si cerca quale criterio si è adoperato per valutare questa differenza.

Nelle epoche primitive predomina la preoccupazione del danno materiale, che suscita facilmente in chi lo soffre il sentimento della vendetta. Misura della quantità del reato è in tali epoche questo risentimento medesimo, cioè l'arbitrio dell'offeso; poichè l'autorità non interviene a reprimere i misfatti, e non v'è quindi pena sociale, ma guerra privata.

La vendetta però non è in fondo che una corruzione del sentimento di giustizia. Quest'ultimo, fecondato dalla religione, si risveglia, si concreta, benchè sotto forme rigide ancora e severe: e sorge il *talione*. Così leggiamo scritto nelle leggi mosaiche che sarà sparso il sangue di chiunque avrà versato il sangue altrui. Lo stesso vediamo nelle leggi primitive dei Greci e dei Romani. La pena del taglione è quasi universale quando comincia a manifestarsi nei popoli la vita politica. In questo sistema la misura della quantità del reato non è se non la quantità del danno materiale.

Il Cristianesimo che, additando le fonti primitive del disordine morale sotto cui geme l'umanità, rischiarò di nuova luce i penetranti più reconditi ed i moti più segreti dell'anima umana, diede un impulso vigoroso agli studi psicologici, e somministrò un grande aiuto per meglio apprezzare gli elementi interni del misfatto. I pubblicisti moderni fanno larga parte alla considerazione di questi interni fattori del reato. Ci restringeremo ad esaminare brevemente come sciolgano la questione relativa alla misura della quantità del reato il Bentham, il Romagnosi ed il Rossi, di cui avemmo già occasione di accennare più sopra i sistemi.

La base per misurare la quantità del reato è, secondo Bentham, l'utile che il malvagio si ripromette dal delinquere: perchè quest'utile sperato, essendo la forza che lo spinge al misfatto, è ciò che mostra quanto grande esser deve la forza contraria da opporsele per controbilanciarla, e questo è per conseguenza l'interesse che ha la società di punire il reato. Superate (egli dice) colla quantità della pena la quantità dell'utile che il malvagio spera dal reato: egli troverà maggiore interesse nell'astenersene, e la società sarà sicura.

Non molto dissimile è il sistema di Romagnosi. Egli colloca la misura della quantità del reato nel grado della *spinta criminosa*, cioè dello stimolo che spinge il malvagio a delinquere: stimolo che il Feuerbach aveva chiamato la *forza psicologica* del misfatto. Questa spinta criminosa risulta, secondo Romagnosi, da tre elementi: dall'utile che il delinquente spera dal reato: dalla facilità che ha di delinquere: dalla speranza di andar impunito. La quantità della pena dee quindi superare la quantità della spinta criminosa in guisa da diventare una *controspinta*.

Entrambi questi sistemi sono difettosi per vari rispetti.

Anzi tutto, sì l'uno che l'altro, misurando il reato o dalla causa che spinge l'agente a delinquere, o dall'intensità dell'energia criminosa dell'agente medesimo, si fondano sopra un lato solo dell'elemento interno del reato, e trascurano in tutto od in parte il dolo e l'atto esterno, che ne sono pure elementi essenziali.

In secondo luogo questi sistemi, preoccupandosi unicamente di vincere l'incentivo al delinquere mediante il timore della pena, riducono tutto ad un equilibrio di forze, ad un calcolo d'utilità, e non considerano il reato in relazione coi principii della giustizia da esso offesi; ora, senza di questo, il concetto di pena rimane distrutto. Ma, neppure per misurare l'utilità sociale, questi sistemi non somministrano un criterio esatto: poichè l'utilità particolare che un reato può avere per chi lo commette e l'intensità dell'energia criminosa dell'agente sono cose che non possono risultare in modo abbastanza certo e preciso da circostanze di fatto esteriori apprezzabili egualmente da tutti. Per conseguenza rimane aperto l'adito al più sfrenato arbitrio ed al più grande rigore di pene.

Pellegrino Rossi ragiona in questo modo: il male merita male: però, affinchè la podestà sociale possa punire, è mestieri un male oggettivo, un'azione esterna lesiva di un diritto, la quale sarà più o meno grave secondo l'importanza del dovere violato. E l'importanza di questo dovere si riconosce dalla coscienza universale per intuizione.

Questo sistema è molto più vicino al vero; ma non sembra tuttavia pienamente esatto, perchè non tiene abbastanza conto dei risultati sociali dell'azione criminosa, i quali sono però quelli che le imprimono il carattere di

reato e danno motivo a punirla. Il potere sociale non punisce soltanto un'azione perchè è ingiusta; e quindi non dee punire un'azione più di un'altra per ciò solo che la sua ingiustizia sia maggiore: il potere sociale punisce l'atto ingiusto quando l'ingiustizia offende la pubblica sicurezza, e punisce maggiormente gli atti ingiusti che più gravemente la offendono. Se il fondamento assoluto di ogni punizione sta nella giustizia, non è se non in ragione della diminuita sicurezza sociale che la punizione può infliggersi dall'autorità umana. Ora questa diminuzione della pubblica sicurezza, questo vero danno sociale, varia, non solo in ragione della maggiore o minore ingiustizia dell'atto, ma in ragione altresì della maggiore o minore gravità del danno materiale che l'atto ingiusto produce; varia cioè in più od in meno col variare in più od in meno dell'uno o dell'altro elemento costitutivo del reato, o di entrambi: per conseguenza è palese che nella quantità del danno sociale si trova il migliore criterio per misurare la quantità del reato.

Non gioverebbe il dire che tutte queste considerazioni si trovano implicitamente comprese nel sistema del Rossi, come quelle appunto che farebbero variare il giudizio intuitivo sulla maggiore o minore importanza sociale del dovere violato. Poichè se l'intuizione della coscienza può essere l'*organo morale* con cui si misura la quantità del reato, non può però confondersi colla *misura stessa*, senza di cui questo interno giudizio non può aver luogo: a quel modo che l'occhio è bensì l'organo col quale si misura, p. es., la maggiore o minore grandezza di un corpo paragonato ad un altro, ma non si può confondere colla *misura stessa* di questa grandezza, la quale è indipendente dall'occhio che se ne serve (talora senza nep-

pure avvedersene) e si fonda sopra relazioni di volume, di superficie e di spazio.

La rapida rassegna pertanto di questi sistemi non fa che porre in maggiore evidenza la verità della soluzione esposta più sopra. Questa soluzione, che è quella del Carmignani e della sua scuola, è in sostanza conforme a quella di Beccaria su questa materia. Ed è bello il vedere come, in un punto così importante, le ricerche posteriori non abbiano fatto che confermare la verità del principio enunciato da questo padre della scienza penale nell'età moderna.

SEZIONE III.

Misura del grado del reato.

ARTICOLO 1°

In che consista la misura del grado del reato.

Vedemmo che il *grado* del reato è ciò che fa essere piena o meno piena la sua imputabilità politica. È dunque agevol cosa lo scorgere che il criterio per misurarlo sta nella maggiore o minor pienezza di concorso degli elementi che costituiscono la forza interna o la forza esterna dal cui combinato concorso si produce l'azione politicamente imputabile, ossia il reato.

Col variare pertanto del grado del reato varierà pure in più od in meno la quantità del reato stesso: perchè

viene a variare in più od in meno l'una o l'altra delle forze del reato dal cui combinato concorso risulta il danno sociale. Ma non per questo la quantità del reato si deve confondere col grado di esso.

La varia quantità del reato è l'*effetto*; il vario grado del reato è *una delle cause* che possono concorrere a produrre quell'effetto, col variare in più od in meno degli elementi onde consta o la forza morale o la forza fisica del reato; ma non è la sola.

Per esempio, nell'omicidio premeditato vi è maggior quantità criminosa che nell'omicidio commesso in seguito a grave provocazione. Ciò che fa essere maggiore nel primo caso che nel secondo il danno sociale, e quindi la quantità del reato, è il diverso *grado* d'intensità e di libertà nella determinazione criminosa che costituisce la forza morale del reato.

E similmente si ha minor quantità criminosa nel reato tentato che nel consumato, perchè nel primo caso è minore che nel secondo il grado della forza fisica per cui il reato si produce.

Ma per contro nell'omicidio la quantità criminosa è maggiore, p. es., che nel furto, quand'anche fosse eguale nell'uno e nell'altro caso il grado del reato. Ciò che farebbe variare la quantità del reato sarebbe qui, non più la differenza del grado, ma la diversa gravità del danno materiale.

È poi manifesto che qualunque causa venga a diminuire o ad escludere affatto la forza morale o la forza fisica del reato, ne varierà necessariamente anche il grado. Egli è quindi importante il conoscere quali sono queste cause.

ARTICOLO 2°

Cause modificative del grado del reato.

Dietro quanto si è detto pur ora appare che le cause modificative del grado del reato si classificano di per sè in due grandi categorie: quelle riflettenti la forza morale, interna, del reato, e quelle riflettenti la forza fisica del medesimo.

CATEGORIA I.

Cause riflettenti la forza morale del reato.

Manifestamente le cause che riflettono la forza morale del reato influiscono o sull'intelletto, o sulla libera volontà dell'agente, dal cui simultaneo concorso al momento dell'azione quella forza risulta. Ma possono influirvi o direttamente, ovvero indirettamente, mediante cioè l'influenza ch'esse esercitano sulle facoltà corporee dell'uomo. Quelle che agiscono in quest'ultimo senso diconsi *cause fisiche*: le altre *morali*. Cominciamo dalle fisiche.

§ 1° — Cause fisiche.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.

L'uomo è un essere composto. Vivono in lui due principii di natura distinta, ciascuno dei quali è retto da leggi sue proprie. La materia organizzata ond'è formato il suo corpo soggiace alle leggi della materia: lo spirito

invisibile, immateriale, immortale, che lo vivifica, soggiace alle leggi degli esseri spirituali.

Lo spirito ha facoltà sue proprie, spirituali; p. es., la facoltà di sentire, di conoscere, di amare, di volere. Ma, imprigionato nell'involucro corporeo, troverebbe in esso un ostacolo all'estrinsecazione di queste facoltà, se nella materia stessa ond'è ricinto non fossero organi alle medesime corrispondenti: a quel modo che il corpo troverebbe nel vestimento un impaccio, se il medesimo non si adattasse in ogni parte alle singole membra. Se non che questi organi corporei, seguendo le leggi della materia organica, non si trovano perfetti ad un tratto; ma cominciano da uno stato embrionale, e non giungono al pieno loro esplicamento se non per un successivo e graduato sviluppo, durante il quale l'esercizio delle facoltà dello spirito umano non può essere che assai imperfetto. È solamente collo sviluppo organico e colla contemporanea attività dello spirito, le cui facoltà vengono man mano a prender possesso degli organi loro corrispondenti, e solamente coll'assidua coltura e col perfezionamento delle une e degli altri (nel che consiste l'educazione, *e x ducere*), che l'uomo può giungere poco a poco a prendere signoria di sè, ad elevare e modellare i moti dell'anima sua secondo la verità e la giustizia, a modellare secondo le tendenze ed i lineamenti morali dell'anima le azioni, la vita, e perfino l'espressione del volto e di tutta la persona; in guisa che si può dire che, se dapprima è il corpo che racchiude lo spirito, è di poi lo spirito che in verità racchiude il corpo e gli imprime la propria forma. È mediante questo mirabile magistero compendiato nell'essere umano, che la verità, i pensieri, gli affetti e tutte le forze invisibili del mondo morale trovano la via per

manifestarsi nel mondo sensibile, materiale, e per operarvi l'elevazione, il perfezionamento, il progresso.

Ma questo duplice svolgimento, organico e spirituale, non sempre si compie in modo regolare. Può avvenire che in certi individui gli organi corporei siano viziosi fin da principio, o che si vengano ad alterare di poi; sia per circostanze estrinseche, sia per mal governo delle facoltà morali medesime, il quale può imprimere direzioni viziose ed anormali nell'organismo, e condurlo fino all'abrutimento ed alla dissoluzione. Ed è palese che in siffatti casi, sebbene l'uomo sia pervenuto già da gran tempo a quell'epoca della vita in cui il suo sviluppo è per l'ordinario compito, le facoltà dello spirito (e così l'intelletto e la libera volontà) non potranno, attesa l'irregolarità degli organi corporei, funzionare regolarmente, come non potrebbero, p. es., compiere il loro ufficio le varie parti del corpo umano se trovassero nella foggia dell'abito un taglio vizioso che ne rendesse impossibile i movimenti.

Da queste considerazioni pertanto si rileva: che, come il mal governo delle facoltà dello spirito si riflette necessariamente nell'organismo e vi produce un disordine, una degradazione, un guasto, così parimente qualunque difetto nell'umano organismo nuoce al retto esercizio delle facoltà spirituali dell'uomo, e quindi al retto esercizio dell'intelligenza e della libera volontà, elementi sostanziali del dolo: che, quante sono le cause di tali difetti influenti sull'organismo, altrettante saranno le cause *fisiche* influenti sul dolo, ossia sulla forza interna del reato: e che infine queste cause consistono o nello sviluppo non ancora compiuto dell'organismo, oppure in uno stato anormale del medesimo.

A) Cause fisiche consistenti nello sviluppo imperfetto dell'organismo umano.

Queste cause si riducono ad una sola. Essa è l'

ETÀ GIOVANILE.

Vedemmo che, nel suo essere normale, l'organismo umano procede per un graduato svolgimento dallo stato embrionale fino allo stato d'individuo perfetto. Tocco l'apogeo del suo sviluppo, esso comincia a declinare verso la dissoluzione.

Nel primissimo periodo della vita, l'esercizio delle facoltà morali dell'uomo è pressochè nullo; perchè da un lato, gli organi corporei sono poco sviluppati, e dall'altro canto lo spirito non ha peranco avuto il tempo sufficiente per prenderne pieno possesso. È in proporzione dello sviluppo organico e del lavoro che vi fa dentro lo spirito umano, che l'esercizio di quelle facoltà viene crescendo fino alla pienezza. Col declinare dell'organismo le facoltà morali però non declinano: chè anzi, da una parte la maggiore esperienza ed il lungo esercizio le rinvigorisce; e dall'altra l'affievolirsi del corpo rende minore l'energia di molte passioni.

Quindi tre cose appariscono certe: che nel periodo primissimo della vita l'imputabilità morale è nulla: che dal punto del pieno sviluppo umano in poi l'imputabilità è piena (col che resta esclusa ogni diminuzione di grado nel reato per causa di vecchiezza, benchè questa possa essere talora una causa per diminuire il grado della pena, come vedremo a suo luogo); che infine dal primissimo

periodo della vita fino alla pienezza dello sviluppo umano, l'imputabilità morale è sempre crescente.

Ma dove la difficoltà comincia è nel determinare con precisione a qual punto della vita umana l'imputabilità del reato cominci: a qual punto possa dirsi perfetta: quale ne sia il grado in ciascuno dei momenti che si succedono fra questi due punti. Lasciare interamente al giudice questa determinazione è troppo pericoloso; sia per la libertà individuale, sia per la pubblica sicurezza. È indispensabile che la legge fissi essa medesima alcuni limiti. Nel far questo si seguirono dalle varie legislazioni due vie distinte. Tutte generalmente fissano nella vita umana un'epoca al disotto della quale ogni imputabilità viene esclusa: ma, secondo le une, quest'imputabilità viene esclusa in modo assoluto, con presunzione (come dicono) *juris et de jure*; secondo le altre, è esclusa soltanto con presunzione *juris*, la quale cede dinanzi alla prova del dolo. Adottarono il primo sistema la legislazione romana, e lo tengono ancora ai dì nostri la legislazione inglese ed in generale i codici tedeschi. Seguono il secondo la legislazione francese e la nostra.

I Romani tenevano l'età di venticinque anni compiuti come l'epoca a cui lo sviluppo della persona umana è perfetto; onde chiamarono *minores* quelli che non l'avessero peranco raggiunta, *majores* coloro che l'avessero oltrepassata. In questo graduale svolgimento poi dell'umana persona fissavano tre punti principali: ai sette anni, alla pubertà (cioè ai quattordici anni pei maschi, ai dodici per le femmine), ed ai venticinque anni. Le persone al disotto dei sette anni dicevansi *infantes*; quella fra i sette anni e la pubertà, *infantiam egressi*, o più specialmente *impubes*; quelle infine fra la pubertà ed i venticinque anni,

puberes, o più specialmente *minores*. Gl'*impueres* poi altri erano *infantia proximi* altri *proximi pubertati*. Il punto di divisione fra quelli e questi vien posto da alcuni nel preciso mezzo del periodo fra il primo settennio della vita e la pubertà; si pensa da altri che fosse lasciato a determinarsi in ciascun caso dal giudice. Gl'*infantes* e gl'*infantia proximi* erano immuni da ogni imputabilità, come *non doli capaces*. I *proximi pubertati* presumevansi innocenti, ma era ammessa la prova del dolo; data la quale però, la pena era più mite dell'ordinaria. I *minores* erano imputabili sempre, ma men gravemente puniti che non i *majores*. Queste distinzioni d'età sparivano però nei reati atroci.

In Inghilterra non si distinguono che due stadii: fino ai sette anni; dai sette ai quattordici. In entrambi i periodi vi è pel delinquente presunzione d'innocenza: ma nel primo la presunzione è *juris et de jure*, nel secondo è solamente *juris*. Provato il dolo, si punisce il reo, ma con pena più mite. Dopo i quattordici anni si applica la pena ordinaria.

I codici germanici distinguono in generale due epoche. Nella prima ogni imputabilità viene esclusa: nella seconda si lascia al giudice il pronunziare se l'azione sia imputabile o no (1). Alcuni codici aggiungono un terzo periodo, in cui cessa ogni presunzione d'innocenza, ma si fa luogo a diminuzione di pena.

La legislazione francese invece non esclude l'imputabilità in modo assoluto in nessuno stadio della vita; e non fissa in questa materia che un punto solo: i sedici anni. Al disotto di tale età non presume il dolo, ma ne ammette la prova. Se il dolo non è provato, si limita a

(1) Tale è pure il sistema del codice toscano, art. 36. Cf. codice pen. belg., art. 72.

provvedimenti di buon governo, collo stabilire che si consegnino il delinquente ai parenti, ovvero si chiuda in una casa di forza, dove però non può essere trattenuto oltre il ventesimo anno dell'età sua. Se poi il dolo sia provato, qualunque sia il misfatto, si punisce colla detenzione in una casa di correzione per un tempo maggiore o minore secondo la gravità del caso, ma che non può eccedere mai i vent'anni; ed ove si trattasse di semplici delitti, la pena non può mai eccedere la metà del tempo per cui sarebbe condannato il reo che avesse compiuto i sedici anni, al quale si applica la pena ordinaria (1).

A simiglianza del codice francese, il nostro codice penale del 1859, senza ammettere veruno stadio della vita umana in cui ogni imputabilità sia esclusa in modo assoluto, fissa un'epoca al disotto della quale si presume che il delinquente abbia agito senza discernimento, ma si ammette la prova contraria. Quest'epoca è stabilita (si per le femmine che pei maschi) agli anni quattordici. Pel delinquente che oltrepassò i quattordici anni cessa la presunzione d'innocenza; ma finchè non abbia compiuto i ventuno, si diminuisce la pena ordinaria più o meno, secondo che il minore si trova al disotto o al disopra degli anni diciotto.

Il minore di quattordici anni, se non è provato il discernimento, non soggiace a pena. Ove però si tratti di veri reati, la legge contiene alcuni ordinamenti diretti a rimediare a quelle malvagie tendenze che potrebbero più tardi produrre frutti funesti. Impone cioè l'obbligo ai tribunali di consegnar l'imputato ai parenti, facendo passar loro sottomissione di ben educarlo e vigilare sulla sua condotta sotto pena dei danni, ed ove d'uopo d'una multa

(1) Cod. pen. franc., art 66, 67, 68, 69.
CANONICO. — 9.

estensibile a lire centocinquanta. E lascia ai giudici la facoltà di ordinare che il reo sia ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro, non però mai oltre l'anno decimottavo di sua età (1). Se poi il discernimento è provato, anche il minore di anni quattordici soggiace a pena. Ma questa non potrà in verun caso essere più grave della custodia, non estendersi al di là di vent'anni. Chè anzi, se la pena ordinaria fosse minore del carcere, non si applicherebbero all'imputato fuorchè le misure preventive stabilite pel caso in cui manchi la prova del discernimento (2).

Il maggiore poi di quattordici anni e minore dei diciotto, non soggiacerà mai, qualunque sia il reato, a pena più grave della reclusione per quindici anni: e la pena ordinaria sarà diminuita di qualche grado o commutata in pena inferiore secondo la quantità del reato commesso (3). Ed al reo maggiore di diciott'anni, minore dei ventuno, si diminuisce la pena ordinaria di un sol grado, a meno che si tratti di certi reati più gravi specialmente indicati dalla legge, cioè di attentati contro la persona del re o le persone reali che compongono la famiglia regnante, oppure di parricidio, di veneficio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico nell'atto che esercita le sue funzioni, di grassazione o d'incendio doloso accompagnati da omicidio consumato, nei quali casi non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena (4).

Il reo che ha compiuto l'età d'anni ventuno al tempo del commesso reato soggiace alla pena ordinaria (5).

(1) Cod. pen., art. 88.

(2) Ivi, art. 89.

(3) Ivi, art. 90.

(4) Ivi, art. 91, 153, 154.

(5) Ivi, art. 87.

Contro il sistema adottato dalla legislazione francese e dal nostro codice del 1859, di non ammettere in nessuno stadio della vita la presunzione *juris et de jure* d'innocenza, si oppongono da taluni due considerazioni. L'una si è che nella prima età vi ha realmente un tempo in cui il dolo (quale almeno si può apprezzare dalla società) non è possibile. L'altra si è lo scandalo che cagionerebbe il veder trascinato un piccolo ragazzino sul banco degli accusati.

Queste obiezioni sono gravi ma non perentorie. Se non v'ha dubbio che vi è un'età irresponsabile in faccia al potere umano, è vero del pari che il punto preciso in cui questa responsabilità comincia non è possibile a definirsi. D'altra parte, qualora non risulti del discernimento, il pubblico ministero non promuoverà l'accusa; chè anzi il giudice istruttore o la camera di consiglio dovrà rinviare gli atti al procurator generale, il quale promuoverà dalla sezione d'accusa il provvedimento accennato poco anzi (1). Se poi vi fosse la prova del dolo, non sarebbe giusto che il reo n'andasse impunito. Importa in tal caso alla società che una vera pena si applichi, affinchè il giovinetto, in cui la malizia ha superato gli anni, impari per tempo a rispettare le leggi e la sicurezza sociale. Io vidi nella casa di custodia presso Torino un ragazzo che a dodici anni aveva già commesso un omicidio premeditato. Sarebbe egli giusto mandare un tal fanciullo esente da pena? La nostra legislazione pertanto non distrugge il principio generale dell'irresponsabilità politica del ragazzo, ma ne assicura la punizione sempre quando

(1) Cod. di proc. pen., art. 267.

il dolo si manifesta nella violazione di legge che egli commette (1).

Nè sembra fuor di luogo, avuto riguardo al graduato sviluppo dell'essere umano, il mitigare la pena (come fa il nostro codice) anche oltre i quattordici anni: l'epoca poi degli anni diciotto qual punto di graduazione è indicata dalla stessa natura, come quella che segna la pienezza della pubertà.

Può parere ingiusto ritenere men piena l'imputabilità del reo che ha già compiuto i diciott'anni, benchè non ancora giunto ai ventuno; per non esservi nelle materie penali quella medesima ragione d'incapacità e d'inesperienza negli affari che consiglia di differire, quanto alle civili, fino agli anni ventuno la pienezza della giuridica personalità. Se però si pon mente che il bollore e la vivacità degli affetti, quasi permanenti nell'ardor giovanile, spesso non lasciano riflettere a tutta l'importanza degli atti che si commettono; che la pena ordinaria non puossi diminuire in questo periodo fuorchè di un grado solo; e che tale diminuzione non s'ammette nei reati più gravi, non sembra priva di fondamento neppure quest'ultima distinzione.

All'età giovanile non potrebbe assimilarsi (come alcuni vorrebbero) il sesso femminile, e farsi di questo una causa diminutiva dell'imputabilità.

Questa barbara idea, nata in tempi nei quali la donna era tenuta a paro cogli schiavi e virtù significava *valore*, cioè vigoria di braccio e fiero ardimento, non ha più bi-

(2) Pare ciò non di meno che nei consigli governativi si prenda verso il sistema di riconoscere un primo stadio d'età affatto irresponsabile. (V. R. D. 17 febbraio 1861). In questo senso pure si fanno proposte nei progetti di Codice penale italiano.

sogno di essere combattuta dopo che il Cristianesimo risollevò la donna alla vera sua altezza, e mostrò di quanto la virtù morale sovrasti alla fisica. L'organismo della donna, appunto perchè più delicato, oppone un ostacolo minore all'attività dello spirito, e lo fa più sensibile ad ogni gradazione di bene e di male: non è quindi un motivo per diminuire l'imputabilità dell'agente. Neppure la vecchiaia, come si è già notato più sopra (pag. 126), può per sè sola diminuire l'imputabilità del colpevole. Sesso femminile e vecchiaia troveremo a suo luogo fra le cause influenti a diminuire *il grado della pena* (1), ma non perchè sia minore in questi casi il grado del reato.

B) *Cause fisiche procedenti da uno stato anormale dell'organismo.*

Appartengono a questa classe il *sordomutismo*, l'*alienazione mentale*, il *sonno* e l'*ebrietà*. Esaminiamo ciascuna di queste cause separatamente.

1. — SORDOMUTISMO.

Non è questione qui se non dei sordomuti dalla nascita o dall'infanzia. Se il sordomutismo sopraggiunga quando l'uomo è già pervenuto ad un sufficiente sviluppo delle sue facoltà morali, l'imperfezione organica sopravveniente non può togliere nè scemare l'imputabilità.

Nei sordomuti dalla nascita o dall'infanzia ciò che è viziato sono gli organi dell'udito, i quali non trasmettono al cervello per mezzo dei nervi acustici le impressioni delle onde sonore. Ora, non potendo lo spirito umano

(1) Vedi *infra*, Libro II, Capo I, Sezione II, art. 3°.

risvegliare e porre in atto gli organi della favella se non sa per mezzo dell'udito a quale ondulazione di suono accordare la propria voce, è manifesto che chiunque nasce sordo, riesce per necessità anche mutolo. Questi infelici si trovano quindi mancare d'uno dei mezzi più mirabili con cui l'uomo può superare l'ostacolo materiale che si frappone tra l'anima propria e l'anima del suo simile e stabilire quello scambio d'idee, d'aspirazioni, d'affetti, che educano, alimentano, elevano lo spirito umano. Non dee quindi far meraviglia se questi sventurati sono talora irascibili, sospettosi, diffidenti. Quale angoscia per un essere a' cui aneliti è angusto l'universo il trovarsi isolato in mezzo a' suoi prossimi ch'egli vede animarsi e sorridere nelle fidenti espansioni dei mutui colloqui! Di quanti mezzi d'educazione non resta egli privato!

È a notare tuttavia che, se l'udito e la favella sono un mezzo potentissimo per quella educazione che si acquista nel contatto cogli altri uomini, non sono però l'unico mezzo educativo. Oltre ai lumi che l'uomo riceve col sussidio degli organi corporei, vi ha un intero mondo spirituale con cui di continuo egli comunica indipendentemente dal corpo, e di cui vive, si alimenta e conforta. La verità, le leggi del mondo morale sono cose immateriali, analoghe alla immateriale natura del suo spirito, che è creato per conoscerle, per amarle, per praticarle. È in quest'ordine morale di cose che vive lo spirito: esso è lo spazio, l'atmosfera, la luce, il calore vitale dell'anima. Anche quando l'altrui favella ci schiude i sereni orizzonti del vero, i nostri occhi vedranno la bocca di chi parla, l'orecchio ci trasmetterà il suono delle parole: ma ciò che l'animo vede non è il labbro, ciò che sente non è l'ondulazione sonora che percuote l'apparato uditivo; sono le

verità che l'oratore ci addita, i sentimenti, gli affetti che egli ci desta nel cuore. Ora la conoscenza di questi veri (sebbene con difficoltà maggiore) può acquistarsi fino ad un certo punto direttamente colla meditazione, col lavoro, coll'esperienza.

Avviene inoltre che, per legge mirabile di compensazione, il difetto di una facoltà può venir supplito (benchè imperfettamente) con altre: legge questa di cui lo spirito umano, desiderosissimo di acquistare quanta maggior parte d'esistenza egli possa, è straordinariamente indubre a profittare. Ond'è che, se non dalla favella per mezzo dell'udito, dal portamento, dal gesto, dall'atteggiarsi, dalle innumerevoli gradazioni dei lineamenti del volto, il sordomuto può ricevere per mezzo della vista l'espressione dell'animo altrui e trasmettere ad altri quella del proprio. Parola meno determinata, ma talora più viva; com'è talvolta più potente sull'animo di chi ascolta il vibrare di certe note musicali che non della stessa umana parola.

È per mezzo di queste leggi ammirabili che molti sordomuti pervengono, senz'altra istruzione che la riflessione propria, a conoscere molte cose, a comprendere gli altri ed a far loro capire se stessi.

Ed è col porre a profitto queste leggi, che parecchi uomini amanti e benemeriti pervennero a supplire pressochè intieramente al difetto organico dei sordomuti, ed a renderli capaci di educazione quasi perfetta. Inventore di quest'arte benefica fu un benedettino spagnuolo, Pietro Ponce o da Ponza, nel secolo xvi. Nulla egli pubblicò: ma ne parlano Francesco Valles, amico suo, nella *Physica sacra*, e lo storico Morales. Quest'arte si diffuse ben presto in Olanda, Inghilterra, Germania, Francia ed Italia.

Son noti i nomi del Pereira, dell'abate De l'Épée, di Heinicke, di monsignor Sicard, del P. Assarotti. Si giunse a tale che il sordomuto, supplendo colla vista e col tatto al difetto dell'udito, perviene ad esprimersi non pure per via di segni, ma di vere voci articolate.

È dunque palese che, indipendentemente da educazione esterna, il sordomuto può acquistar da sè stesso molte cognizioni colla riflessione ed esperienza propria; che, supplendo alla favella, può comunicare (benchè meno perfettamente) cogli altri uomini ed ampliare la cerchia delle sue cognizioni mediante l'esercizio più accurato di altre facoltà; che infine questo mezzo sussidiario di comunicazione, di educazione, d'istruzione, può venir perfezionato con metodi e cure speciali.

Il sordomutismo pertanto non esclude gli elementi del dolo, l'intelletto e la libera volontà; ma, essendo meno perfetti degli ordinari i mezzi che hanno i sordomuti di comunicare cogli altri uomini, meno precise sono per essi le idee che riflettono le relazioni sociali, e men pieno sarà a questo riguardo lo sviluppo dell'intelletto, meno esatta la conoscenza dei doveri che vi si riferiscono. Per conseguenza, se il sordomutismo, non escludendo il dolo, non può escludere l'imputabilità, vale però a diminuirla, e a diminuir quindi più o meno il grado del reato, secondo che il sordomuto avrà o non avrà ricevuta una conveniente educazione; l'imputabilità non sarà mai piena, non potendosi accertare che concorra la pienezza dell'intelletto, e ripugnando d'altronde che si possa pienamente condannare chi non è in grado di pienamente difendersi.

Non possiamo quindi accogliere nè l'opinione del signor Morel, il quale non ammette distinzione, quanto al grado dell'imputabilità, fra il sordomuto e l'uomo nel suo

stato normale; nè quella del signor Itard, medico d'altronde dottissimo, il quale per contro non fa quasi differenza fra il sordomuto non istruito e l'idiota, benchè invochi a sostegno di sua sentenza il fatto che oltre ad un quarantesimo dei sordomuti è colpito da imbecillità.

Non meno delle opinioni dei pubblicisti variano in questa materia le legislazioni positive.

Il codice svedese, p. es., scusa il sordomuto quando sia incapace di conoscere l'illegalità della propria azione.

Il codice di Baviera esime in massima da ogni imputabilità politica i sordomuti che non siano stati sufficientemente istruiti della criminalità dei loro atti o delle pene portate dalla legge positiva, e di cui l'irresponsabilità sia fuor di dubbio; lascia però facoltà al giudice di punirli, se le circostanze lo esigano, come i minori d'anni 16, pei quali è diminuita la pena ordinaria.

Non trovo nel codice penale prussiano alcuna speciale disposizione pei sordomuti; e nessuna pure ne contiene il codice penale francese. Il sordomutismo non entra dunque in codeste legislazioni che come circostanza attenuante.

Il nostro codice penale del 1859 distingue fra i sordomuti istruiti ed i non istruiti; intendendo per sordomuti istruiti quelli che sanno leggere e scrivere. I non istruiti sono pareggiati ai minori d'anni quattordici, fatta però facoltà al giudice di applicar loro la pena che s'infligge ai maggiori degli anni quattordici e minori dei diciotto, se abbiano compiuto gli anni ventuno. Pei sordomuti istruiti si applica rispettivamente la diminuzione di pena stabilita pei varii periodi d'età, col favore però sempre di un periodo. Quindi i sordomuti istruiti che si trovano fra i quattordici e i diciott'anni sono puniti come i minori

d'anni quattordici: quelli fra i diciotto e i ventuno, come i minori di diciotto e maggiori di quattordici; i maggiori d'età, come i minori che si trovano fra gli anni diciotto e i ventuno (1).

Ciò che si disse dei sordomuti non è applicabile ai ciechi, benchè tali dalla nascita. Lasciando stare che non sono molti i reati i quali si possano commettere dai ciechi, la cecità non toglie nè scema l'intelletto o la libera volontà; non diminuisce nel reo la facoltà di difendersi, nè toglie al giudice la possibilità di conoscere il vero grado d'imputabilità dell'accusato.

2. — ALIENAZIONE MENTALE.

Non appartiene al diritto penale addentrarsi nello studio di questo stato anormale e misterioso che è l'alienazione mentale. Ma è indispensabile conoscerne i principali fenomeni e le forme più consuete, per poter comprendere ciò che contraddistingue la sua influenza sulle facoltà morali dell'uomo, quindi sull'imputabilità e sul grado del reato, e per poter apprezzare l'importanza delle questioni che gli alienisti più sperimentati sollevano intorno a questa gravissima materia.

L'affanno che stringe il cuore a chiunque entri per la prima volta in un manicomio ci avverte che l'alienazione mentale è una delle più grandi sventure che possono toccare all'uomo. Questi non parla che delle sue ricchezze, mentre possiede appena pochi cenci con cui coprirsi. Quegli siede tacito e cupo, rompendo solo a quando a quando il silenzio con gemiti profondi. L'uno manda urla

(1) Cod. pen., art. 92, 93. — Quanto alle disposizioni del codice toscano e del codice belga, V. *infra*, pag. 153.

selvagge a guisa di fiera; non trattenuto, scannerebbe i compagni: l'altro discorre sì ordinato e quieto che lo si direbbe in pieno senno, poi esce ad un tratto nelle maggiori stranezze. Chi, anche nel disordine delle idee, rivela alto ingegno e sentimenti profondi: chi invece, poco dissimile da un automa, è incapace di connettere le idee più semplici, e non si solleva sopra l'istinto il più grossolano.

Questo stato infelice di alienazione mentale si collega d'ordinario con un'alterazione nell'organismo, specialmente nel cervello, per modo che lo spirito umano non può più servirsene come nello stato normale. Quest'alterazione od è congenita, come in chi porta fin dalla nascita una viziosa conformazione del cervello e del cranio, una predisposizione ereditaria all'alienazione mentale; ovvero sopravviene di poi, p. es., in seguito a certe malattie inveterate, ad un'indole eccessivamente melanconica, a dispiaceri profondi, a passioni sfrenate, a grandi irregolarità del modo di vivere, e simili.

I sintomi di siffatta alterazione sono l'inerzia o la stupidità, ovvero il disordine, sia dell'aspetto esterno, sia delle interne facoltà dell'uomo. Talvolta si manifestano in moti convulsivi, in una singolare difformità nei lineamenti, nella privazione totale della parola, o per contro in una loquacità inesauribile, in grida, accessi di furore, infiammazione, insonnia. Spesso chi è affetto da alienazione mentale guarda e non vede, ode e non sente: le impressioni degli oggetti esterni sono per lui puramente meccaniche, ma non risvegliano percezioni nell'animo suo. Il pensiero acquista una mobilità estrema; esso gira rapidissimo intorno a se stesso, senza potersi arrestare due minuti di seguito sopra un punto solo; quindi, invece di fortificare l'anima ed irradiare per tutta la persona,

stanca e consuma miseramente spirito e corpo. La memoria possiede talvolta una lucidità straordinaria, tal altra scompare affatto. L'alienato di mente fa spesso ciò che non vorrebbe; e ciò che vorrebbe non fa. Alcuna fiata s'accorge di questo suo stato: e ciò forma per l'infelice uno de' più gravi dolori. Il giudizio è completamente falsato. Questi si tiene arbitro delle sorti di un popolo, firma decreti, manda ordini, e si crede obbedito; quegli parla sul serio di trasportare un palazzo con due soli operai; un terzo ricusa con isdegno di vivere fra gli uomini, perchè vi farebbe (dic'egli) cose sì grandi da attirare sopra di sè le più dure persecuzioni.

Secondo le varie forme sotto cui l'alienazione mentale si manifesta, essa viene designata con nomi diversi.

Anzi tutto, l'alterazione morale può riguardare tutti gli oggetti indistintamente, ovvero un oggetto soltanto. Quindi l'alienazione di mente è in primo luogo generale o parziale. Quest'ultima vien detta *monomania* od anche *lipemania*.

L'alienazione di mente generale suole distinguersi in idiotismo, imbecillità, demenza e mania.

L'*idiotia*, come l'imbecille, porta seco dalla nascita il vizio mentale: ma nell'imbecille l'intelligenza non è così completamente nulla come nell'idiotia. L'idiotia è d'ordinario basso di statura, debole di costituzione: quasi sempre ha la testa mal conformata, piccolo il cranio, la fronte ristretta, fuggente all'indietro, o viceversa prominente all'eccesso, lineamenti grossolani o per contro, affilati all'estremo. Non di rado gli idioti sono scrofolosi, o rachitici od epilettici. Il riso loro è stupido: per lo più apatici, soggiacciono talvolta ad accessi feroci di collera.

Nell'*imbecille* le facoltà morali si trovano arrestate ap-

pena cominciano a svilupparsi. Egli ragiona su molte cose, ma il suo intelletto si aggira in un cerchio limitato d'idee, torna spesso sui medesimi concetti, li esprime sempre colle stesse parole.

Nell'imbecillità, come nell'idiotismo, vi è sviluppo imperfetto delle facoltà morali, anzichè vera alterazione o disordine; è una sosta nello svolgimento morale anzichè un'alterazione dalla via ordinaria.

Ciò che caratterizza la *demenza* è uno stato d'inerzia fisica e morale, e l'abolizione più o meno completa dell'intelletto. A differenza dell'imbecille, nel demente le facoltà morali furono bensì sviluppate, ma si trovano poi come distrutte. Nel demente la memoria è svanita, sono incoerenti i pensieri: le parole si collegano nella sua bocca dietro un'assonanza fortuita, meccanica, non dietro l'impero della volontà. Alcune volte egli conserva la memoria dei fatti che precedettero la sua demenza: tal fiata l'intelletto sembra in lui rianimarsi, ma la confusione ritorna ben presto.

Nella *mania* le idee seguono un moto violento e turbinoso, che è impossibile all'uomo il frenare, e che si manifesta con una grande volubilità di parole, nelle quali tratto tratto lampeggia qualche lucidità e giustezza di vedute, ma dove il più spesso non trovansi che divagazioni, incoerenze, confusione inestricabile di tempi, di luoghi, di persone.

L'alienazione di mente parziale, o *monomania*, si distingue dalle altre specie di alienazione mentale in questo: che anzi tutto il disordine delle facoltà morali non versa sopra ogni cosa, ma soltanto su questo o quel punto; che, in secondo luogo, nella monomania il carattere predominante e più sensibile è il disordine della volontà, delle

facoltà affettive circa un determinato oggetto, mentre il disordine intellettuale viene solo come conseguenza, la quale non sempre si verifica. La monomania è di tante specie quanti sono gli oggetti particolari su cui essa può versare; quindi la monomania furtiva, la religiosa, la incendiaria, ecc. Nella mania e nella monomania il disordine e l'agitazione si fanno qualche volta così intensi, che l'alienato di mente diviene pericoloso per gli altri e per se stesso, ed è forza renderlo innocuo coll'isolarlo o perfino col legarlo, finchè sia passato il parossismo.

Il disordine delle facoltà intellettuali si dice *delirio*. Quindi l'alienazione mentale altra è *con delirio*, cioè accompagnata da disordine intellettuale, altra *senza delirio*, in cui, restando sane le facoltà intellettive, sono soltanto perversi gl'istinti, gli affetti, i sentimenti, la libertà; cosicchè l'alienato si sente, in modo per lui irresistibile, trascinato all'azione. Alcune volte però il delirio accompagna certe malattie, senza che vi sia lesione negli organi; siccome accade nel delirio febbrile, che si palesa con una violenta agitazione dello spirito e con un estremo disordine delle idee; nel delirio acuto, che presenta tutti i caratteri di un vero furore. Vi è infine una specie di delirio prodotto dall'abitudine di ubbriacarsi, specialmente con bevande alcoliche, il quale si suscita ad ogni menoma malattia. Ne sono caratteri principali certe allucinazioni nel senso dell'udito e della vista, un'agitazione estrema od un estremo abbattimento, un'insonnia costante, e soprattutto un tremore, un sussulto rapidissimo di tutte le membra, che lo fece designare col nome di *delirium tremens*. È poi manifesto che il disordine intellettuale e morale non essendo sempre nell'alienato di mente al medesimo grado d'intensità, l'alienazione men-

tale, a qualunque specie appartenga, può distinguersi in assoluta, o *perfetta*, ed *imperfetta*.

Dalle considerazioni sin qui fatte risulta che il carattere più sensibile dell'alienazione mentale è talora l'assenza ed il perversimento dell'intelletto, dal quale, per naturale conseguenza, deriva poi la privazione o quanto meno la diminuzione della libertà, come avviene per esempio nell'idiota, nell'imbecille, nel demente: talvolta invece il carattere più prominente dell'alienazione mentale è il disordine degli affetti, la mancanza di libertà morale, ed il governo dispotico di una forza estranea all'agente, che ne dirige, suo malgrado, i moti e le azioni; la qual cosa è il più spesso accompagnata da un disordine intellettuale, come avviene d'ordinario nella mania ed in alcuni casi di monomania, ma si verifica anche senza disordine intellettuale attuale, come accade sovente nella monomania e qualche volta nella stessa mania. Insisto su questo punto, perchè nel concetto volgare si suol ritenere la mancanza od il disordine dell'intelletto quale unico carattere dell'alienazione mentale: mentre, senza riconoscere in certi casi l'invasione, per così dire, di una forza straniera all'agente, che ne incatena la libertà e lo spinge ad agire suo malgrado (il più spesso con disordine dell'intelletto, ma talora anche senza) molti fenomeni di alienazione mentale non si potrebbero spiegare. Mi sia lecito addurre alcuni esempi ricavati dagli annali giudiziari.

Or sono più di venticinque anni un certo Pamel, artista drammatico universalmente stimato, si andava di giorno in giorno accorgendo di qualche alterazione nella sua voce. Una sera la limpidezza consueta della parola gli ritorna: va a casa e tutto lieto si addormenta. Poche ore dopo si risveglia atterrito gridando: « ahimè, la mia

voce è perduta! » Balza dal letto, afferra un pugnale, e svena i suoi due bambini che dormivano placidamente; la moglie vuol trattenerlo, e cade ferita da più colpi. Alle grida accorrono i vicini; egli si avventa loro incontro, e ben cinque stramazzano sotto il suo ferro. Mentre sta per colpire il sesto, s'arresta inorridito, rivolge l'arma fatale contro se stesso, e spira trafitto da due pugnalate nel cuore.

Il 25 agosto 1850 un nobile signore riceve la visita di suo fratello e di suo nipote. Tutto ad un tratto egli s'alza da sedere, apre un coltello a stile, e ne ferisce prima l'uno e poi l'altro; quindi stupefatto, lascia cadere il coltello, e si precipita egli stesso dalla finestra.

Una fantesca, affezionata finallora e fedele, si getta un bel giorno appiè della padrona, scongiurandola che la congedi, perchè teme di soccombere ad un interno stimolo che sempre la spinge a soffocare la bambina di lei ogni volta che la sta coricando.

Un uomo di mite carattere, di eletto ingegno, sentivasi tormentato di continuo da pensieri omicidi, ed ogni giorno pregava prostrato ed in lagrime per non lasciarsi vincere da questa prepotente tendenza.

Un tal Giuseppe Vernet, d'indole melanconica, pretendeva nel 1850 d'essere stato ammaliato e poi avvelenato dalla suocera: e mandò pel medico. Il domani la suocera viene trovata morta nel letto. L'età avanzata e lo stato malaticcio di lei fece sì che non si sospettasse di nulla. Finita la sepoltura, Vernet si denuncia da se medesimo, soggiungendo queste parole: « Il mio corpo non « c'entra; lo spirito maligno che mia suocera ha cacciato « in me n'è solo la causa. Prima ch'io mi coricassi, mi « sentii male: m'usciva come fuoco dalle nari, dalla

« bocca, dalle orecchie; mi pareva d'udire spari di pistola « nel capo. È allora che andai nella camera di mia suocera, « e l'afferrai pel collo. — Giuseppe, diss'ella, non « vedi tu il Crocifisso? — Atterrito, mi ritrassi. Ma tornai « ben presto, risospinto dalla medesima forza, e la strozzai. « D'allora in poi provo una soddisfazione ed una « calma che mi consolano d'ogni pena ».

Un certo Crusser, condannato più volte per aver ferito molte donne, diceva il 15 giugno 1857 al tribunale correzionale di Brest: « non so che cos'abbia; ferisco perchè « non posso trattenermi. Qualche volta riesco a signoreggiarmi; ma non sempre ».

Bouton, epilettico, tratto davanti al tribunale della Senna per un misfatto esecrabile, rispose nel suo interrogatorio: « Sono io che l'ho commesso, è vero. Ma se vedessi qui pronta la ghigliottina, non potrei all'occasione « trattenermi dal ricominciare (1) ».

Questi fatti che ho trascritto fra molti a modo d'esempio, provano che v'ha uno stato anormale in cui la volontà dell'uomo non è più libera, in cui egli si trova signoreggiato da una forza che lo spinge a delinquere ed alla quale non può resistere; e ciò, non solo quando vi è lesione contemporanea delle facoltà intellettuali, ma alcune volte anche quando questa lesione non si verifica. La verità di questa conclusione, in cui sono oggimai d'accordo i più accurati osservatori di cotali fenomeni, possiamo (benchè in parte) sperimentarla in noi medesimi, se talora ci avvenga di trovarci sotto il predominio di una forte passione. Quante volte di fatti non avviene che, deleguati la tempestosa violenza di quella perturbazione,

(1) Vedi BRIAND et CHAUDÉ, *Manuel complet de médecine légale*.

l'uomo dica a se stesso: *in quel momento non era io!* Quivi la libertà, è vero, non è distrutta; ma è grandemente diminuita, senza che restino offesi nè il cervello, nè le facoltà intellettuali. Una passione gagliarda, la quale non venga frenata mai, può giungere al punto di privar l'uomo intieramente della sua libertà e diventare una vera pazzia, senza che però ne soffrano lesione essenziale le facoltà intellettive o gli organi corporei ad esse corrispondenti.

Il linguaggio, che è spesso custode inavvertito di profonda sapienza, viene a conforto di queste conclusioni. Poichè, fra le varie espressioni più comunemente adoperate a designare lo stato anormale di cui ci occupiamo, alcune accennano appunto al difetto dell'intelligenza, altre invece più direttamente designano la signoria di una forza straniera all'agente che lo tiene schiavo, lo agita e lo sospinge, ovvero l'una e l'altra cosa insieme. Così, p. es., l'espressione generica *alienazione mentale* significa insieme e la lontananza, l'assenza della mente, e la presenza di un'*aliena mens*, di una mente straniera invece della ordinaria. *Demenza* vale *destitutio mentis*. Il *furor* trae il suo carattere dall'idea delle *furie*, le quali nel concetto degli antichi non erano un'astrazione, ma forze personali ed attive che si reputavano agitare i mortali, e che avevano perfino nomi loro propri. *Mania* viene da *manes*, le anime dei trapassati. Quindi l'uomo signoreggiato da queste forze fu detto *mente captus* (*captivus*), ed il suo stato, che non è più attivo ma passivo, fu designato col vocabolo *pazzia*; che significa appunto passività, patire, ed ha la medesima radice che la parola *passione*, da cui differisce soltanto nel grado.

È dunque manifesto che due sono i principali caratteri

dell'alienazione mentale: il disordine dell'intelletto, e l'azione dispotica di una forza estrinseca all'agente, da cui questi si trova suo malgrado agitato e sospinto. Talora è l'uno, talora è l'altro di questi caratteri che predomina: molte volte si riscontrano insieme.

La considerazione dei fenomeni psicologici testè accennati, e la quasi identità di sintomi esterni che talvolta si manifesta fra la criminalità e la pazzia, diedero materia ad una delle più gravi preoccupazioni della scienza medico-legale. Nè mancano illustri scrittori i quali, in cospetto della somma difficoltà di discernere in molti casi se l'azione contraria alla legge sia frutto di volontà malvagia oppure soltanto di un'indomabile alterazione intellettuale o volitiva, non dubitarono d'affermare che il delitto non è in sostanza se non il prodotto di uno stato morboso, e la criminalità una specie di demenza.

Questo è falso. Dobbiamo guardarci dal superbo malvezzo di trascurare i fatti che presentano qualche difficoltà per dispensarci di studiarli; tanto più poi dal negare od alterare codesti fatti per farli servire ad un sistema preconcelto. Ma non meno pericoloso è dedurre da fatti parziali conclusioni generali, ed, a motivo di ciò che è dubbio, disconoscere ciò che è certo.

Più d'una volta pur troppo si trovarono condannati come malfattori poveri infelici riconosciuti pazzi di poi (1), a quel modo che, dietro sintomi fallaci, si rinchiusero talora nei manicomii individui sani di mente. Ma se questo, mostrando la difficoltà di determinare i confini fra la passione, la criminalità, la pazzia (2), consiglia di fare

(1) V. *Rivista delle discipline carcerarie*, anno 1871, pag. 287.

(2) È noto ciò che, da un altro punto di vista, diceva Napoleone I: « Il n'y a souvent qu'un pas du sublime à la folie ».

una parte più larga all'azione dei medici alienisti nella soluzione di molte questioni giudiziarie e nella direzione disciplinare dei luoghi di pena, non può nè deve condurci a scancellare la differenza fra il ribaldo ed il mentecatto. Ciò equivarrebbe a negare la libertà morale dell'uomo, a disconoscere così il carattere più elevato della nostra natura, la condizione indispensabile per ogni morale progresso.

Dopo le cose fin qui dette non è malagevole riconoscere qual è l'influenza che l'alienazione mentale esercita sull'imputabilità, e quindi sul grado del reato. Riesce chiaro anzi tutto che può influire sull'imputabilità non solo l'alienazione mentale con delirio, ma anche quella senza delirio, sempre quando sia constatato che si tratti veramente di forza irrefrenabile. Un simile stato consiglierà di porre il delinquente fuori della possibilità di nuocere e procurar di guarirlo, non di sottoporlo a pena per un fatto da cui non è in suo potere astenersi.

Se l'alienazione di mente sia generale, ed assoluta, non può esservi dubbio che escluda ogni imputabilità, dal momento che mancherebbero affatto o l'intelletto o la libertà, od entrambi questi elementi. Per conseguenza l'imputabilità risorge quando il reato risulti commesso nel periodo di un lucido intervallo: ma nel valutarne il grado si dovrà tener conto della circostanza importante che il disordine delle facoltà intellettive e volitive è lo stato abituale del delinquente; locchè lascia sempre fondato motivo di credere che neppure nel lucido intervallo l'intelletto e la libertà possano concorrere in tutta la loro pienezza, nè può quindi essere così grande come nei casi ordinari il timore sociale. Ond'è che nel dubbio il reato si dovrà presumere commesso durante l'alienazione men-

tale che è la condizione abituale del reo. Ma il reato commesso nel lucido intervallo più non potrà punirsi allorchè sia ritornata l'alienazione; poichè nel reo potrebbe difendersi, nè la pena efficacemente applicarsi. Bensì potranno raccogliersi le prove del reato onde aver mezzo di ripigliare il processo allorchè l'alienazione mentale ritorni a cessare.

Che se l'alienazione di mente generale sia soltanto imperfetta, l'imputabilità resta scemata, non tolta; vi sarà un grado minore di reato, ma reato vi sarà pur tuttavia; e, stando ai principii, una pena (benchè minore) dovrà quindi applicarsi. Però, siccome è cosa spesse volte assai difficile determinare il punto preciso in cui l'intelletto e la libertà dell'agente vengono per alienazione di mente a cessare, è mestieri andar cauti nei singoli casi per non sottoporre a pena un'infelice il quale abbisogni piuttosto della cura del medico che non della sorveglianza del carceriere. Anzi i medici alienisti propenderebbero per escludere affatto ogni imputabilità politica anche quando si tratti di alienazione di mente imperfetta, purchè generale.

Altra cosa è nell'alienazione di mente parziale, ovvero monomania. Nel monomane abbiamo come due uomini distinti: un pazzo in tutto ciò che riguarda l'oggetto su cui cade la monomania: un uomo sano di mente in tutto il resto. Quindi l'imputabilità sarà esclusa o minorata sempre quando il reato riflette la materia su cui cade la monomania: ed il monomane sarà per contro imputabile negli altri casi, benchè però in grado minore dell'ordinario, essendo assai difficile che il disordine prodotto dalla monomania non influisca in qualche modo anche riguardo agli oggetti stranieri alla medesima.

Dal sin qui detto si scorge quanta sia l'importanza di bene accertare in fatto il vero stato di mente dell'imputato per discernere la vera specie ed il vero grado dell'alienazione mentale, e tanto più per distinguere l'alienazione reale dalla simulata. I mezzi principali per giungere a questa certezza si possono ridurre a quattro:

1° *L'inchiesta.* Vale a dire raccogliere informazioni sul carattere e sugli antecedenti dell'imputato; se abbia avuto accessi di furore o di epilessia (benchè alcune volte, come si vide, la pazzia scoppi ad un tratto); se vi furono pazzi nella sua famiglia, e simili.

2° *L'osservazione attenta e continuata* sulla configurazione del corpo, specialmente del capo, del volto, dei lineamenti, e sulle abitudini dell'accusato. Convien cercare di guadagnarne la fiducia; lo si fa scrivere, se gli sottopongono progetti, si procura di conoscere i suoi, ecc.

3° *L'interrogatorio.* Ove questo sia ben diretto, è uno dei mezzi più efficaci. È difficile che altri possa persistere a simular la pazzia dinanzi ad un interrogatorio alquanto prolungato. Ma è mestieri procedere con dolcezza ed ispirare fiducia. Altrimenti, se il reo è pazzo davvero, s'irriterà facilmente; e non è raro il caso che un vero pazzo, qualora si accorga d'esser tenuto per tale, giunga a frenare per qualche tempo le sue eccentricità ed a sembrare in pieno senno.

4° *L'avviso dei periti.* Sarebbe avventatezza il pronunziare nei casi di alienazione mentale senza consultare chi consacrò a tali studi la vita. Distinti medici opinano anzi che determinare se vi esista alienazione mentale, e quale ne sia la specie ed il grado, sia cosa da lasciarsi interamente ai periti, e che il giudice debba accettarne il verdetto come un dato di fatto da cui non gli sia lecito

allontanarsi; a quel modo. p. es., che accetta senza discussione il risultato d'una perizia chimico medica, la quale constati in un cadavere la presenza di sostanze velenefiche. Io credo che questa sentenza sarebbe inappuntabile, qualora la lesione organica fosse l'unico segno a cui si può riconoscere l'alienazione di mente: poichè sarebbe assurdo lasciar decidere il giudice sopra materie di cui giustamente si presume non aver esatta conoscenza. Sul fatto speciale pertanto dell'esistenza o non della lesione degli organi cerebrali, io penso che il giudice debba stare all'avviso dei periti. Ma, come si vide, il perversimento delle facoltà intellettive (che più direttamente sono in correlazione cogli organi del cervello) non è il solo segno a cui si può riconoscere l'alienazione; ve ne sono molti altri risultanti da innumerevoli circostanze, i quali possono convenientemente apprezzarsi da qualunque persona di mediocre buon senso. Il giudice quindi, se non deve presumere di conoscere ogni cosa, non dee neppure nè spogliarsi del diritto, nè esonerarsi dal dovere che ha di valutar tutti i fatti che possono servire ad illuminare il proprio giudizio.

Se noi guardiamo alle moderne legislazioni, la varietà che vi s'incontra a questo riguardo è una prova novella della incertezza in cui si trova ancora la scienza intorno alle affezioni mentali. Alcune fra queste legislazioni non entrano in molti particolari, ma dicono soltanto, come p. es., il codice francese, che « non vi è reato quando « l'agente era in istato di demenza al momento dell'azione (1) »: il codice prussiano dice: « . . . quando era « alienato di mente od idiota (2) »; soggiungendo però,

(1) Cod. pen. franc., art. 64.

(2) Cod. pen. pruss., Tit. IV, § 40.

si l'uno come l'altro di questi codici, non esservi neppure reato quando l'agente vi fu tratto da una forza a cui non potè resistere. Altre legislazioni invece, come p. es. il codice di Baviera, quello del Württemberg, quel dell'Hannover, enumerano per singolo varie specie d'alienazione mentale.

Il codice patrio tiene un sistema medio; e stabilisce che « non v'è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza a cui non potè resistere (1) ». Senza entrare in distinzioni troppo specifiche, esso accenna però anzi tutto alle tre precipue categorie delle affezioni mentali: a quelle cioè che consistono in uno sviluppo imperfetto dell'intelligenza, a quelle che sono una vera e durevole alienazione di mente, a quelle infine che non sono se non una dipendenza effimera e passeggera di certe malattie, o di certi stati particolari dell'animo. Sotto la generica denominazione di *pazzia* si debbe intendere compresa, non pure la demenza e la mania, ma ancora la *monomania*, senza che valga ad escluderla il predicato di *assoluta* che si legge nel citato articolo; poichè esso si riferisce all'intensità anzichè all'estensione dell'affezione mentale.

Saviamente poi il codice nostro, al pari del francese e del prussiano, prevede il caso in cui l'agente sia stato tratto a delinquere da una forza a cui non abbia potuto resistere. Perchè, sebbene quest'espressione riguardi anche altri casi fuori dell'alienazione mentale, essa viene, senza alcun dubbio ad abbracciare anche l'alienazione di mente senza delirio.

(1) Cod. pen. patrio, art. 94.

Senza discendere a spiegazioni tecniche le quali possono variare col variar dei sistemi e col progredire della scienza, sarebbe forse miglior consiglio abbracciare nella legge positiva con un'espressione generale tutti i casi possibili di alterazione nelle facoltà intellettuali o nelle volitive, siccome fa il codice toscano, il quale stabilisce all'art. 34 che « le violazioni della legge non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti nè libertà d'elezione »: disposizione questa, che si applica, non pure alle varie specie d'alienazione mentale ed ai casi affini, ma altresì al sonno, al sonnambulismo, all'ebrietà, ed ove ne sia il caso, anche al sordomutismo.

Il codice belga tiene il medesimo sistema, trannechè contempla nominatamente l'alienazione mentale sotto la generica designazione di *demenza* (1).

La nostra legge per ultimo non credette esonerare l'accusato da ogni imputabilità quando l'alienazione di mente non sia perfetta. In tali casi però, qualunque sia il reato, la pena non può mai eccedere i dieci anni di carcere ed i vent'anni di custodia (2). Le espressioni del legislatore tuttavia sono tali da lasciare in questa materia la più ampia libertà di apprezzamento al prudente criterio del giudice; il quale per conseguenza, se non deve esser troppo corrivo nell'ammettere la scusa dell'alienazione mentale, deve ad un tempo andare ben cauto per non infliggere un grado di pena troppo severo, il quale potrebbe talvolta aggravare e rendere piena quell'alienazione mentale che era solo incipiente.

(1) Cod. pen. belg., art. 71.

(2) Cod. pen., art. 95.

3. — SONNO E SONNAMBULISMO.

Non si parla qui del caso in cui il sonno medesimo costituisca un reato, come quando, p. es. la sentinella si addormenta nel tempo appunto in cui dovrebbe vegliare (1): e neppure del caso in cui il sonno durante il quale l'azione dannosa è commessa vien preceduto da colpa, come accade nel caso della nutrice che soffoca, dormendo, il bambino. Poichè in tali casi trattasi di punire, non tanto l'azione commessa nel sonno, quanto la trasgressione di un dovere commessa da sveglia: del dovere nel soldato di fare la sentinella nel tempo assegnatogli, locchè non fa chi si lascia sorprendere dal sonno: del dovere nella balia di aver cura del bambino affidatole, il qual dovere non adempie col porlo a giacer seco, mentre facilmente può prevederne le funeste conseguenze. Il sonno è in questi casi la *prova* della colpa; quindi, anzi che togliere o scemare l'imputabilità, la dimostra.

Si tratta di determinare l'imputabilità del reato che si commise veramente nel sonno.

Questo misterioso ristoratore delle forze umane presenta varie forme: *sonno semplice, sogno, sonniloquio, sonnambulismo*.

Nel *sonno* semplice vi ha riposo degli organi e dei moti volontari. Nel *sogno*, il sonno è accompagnato da immagini, talora vivissime, che risvegliano nel dormiente pensieri, atti e parole. Tal fiata queste parole sono chiare, nette, distinte, presentano un senso e un discorso continuato. Si ha allora il *sonniloquio*. In alcune persone la

(1) Vedi cod. pen. mil., art. 90 e 91.

facoltà di muoversi dormendo è così sviluppata, che s'alzano dal letto, camminano, accendono il lume, eseguono lavori difficilissimi, spesse volte meglio che non farebbero desti. Questi sono i *sonnambuli*.

Siffatti stati possono essere naturali, spontanei; possono anche essere procurati mediante preparazioni, bevande, fumigazioni, o mediante il magnetismo animale.

Eccede i confini di questi studi lo addentrarsi nei singoli fenomeni che simili stati presentano. Solo occorre avvertirne quanto è indispensabile ad accertare quale sia l'imputabilità dei reati commessi in ciascuno di essi.

Nel sonno ordinario accompagnato da sogni noi facciamo spesso atti d'amore, di odio, di compassione, di virtù e di vizio. Talora resistiamo al male, lottiamo, e ne usciam vincitori: talora per contro ci troviam soccombenti. E questi atti, questi moti interni dell'animo sono alcune volte così reali e così vivi, che spesso, continuando la tendenza presa nel sonno, ci svegliamo atterriti, commossi, consolati, dolenti; benchè desti, proviamo ancora turbamento quando nel sogno abbiám ceduto al male, gioia invece se vi abbiám resistito. Questo prova che anche nel sonno lo spirito è attivo; e che vi manca solo la cooperazione del corpo. Mentre lo spirito, secondo la sua natura attiva, immortale ed infaticabile, continua ad agire (sebbene in modo arcano per noi), il corpo riposa. Sono due mondi diversi: l'uno sensibile in cui vive il corpo, l'altro spirituale in cui vive lo spirito. Durante la veglia, questi due mondi s'intrecciano insieme nell'uomo e formano un solo tutto: durante il sonno, senza che questo legame resti intieramente spezzato, ciascuno dei due elementi onde l'uomo si compone ritorna per un certo tempo nel mondo suo proprio, e quivi per varia guisa si ritem-

pra e rinforza secondo le leggi rispettive della propria natura. Quindi con profonda sapienza gli antichi dicevano il sonno « fratello della morte ».

Fenomeni analoghi, ma più meravigliosi, avvengono nel sonniloquio e nel sonnambulismo. In questi stati il corpo opera anch'esso: ma in modo diverso da quello in cui agisce durante la veglia. Esso si muove ed opera macchinalmente dietro l'impulso dell'idea fissa che preoccupa il sonnambulo: ma dal contegno di questo, dall'indole de' suoi moti, da' suoi discorsi, dagli atti fatti durante il sonno, dalle circostanze che accompagnano il suo risvegliarsi appar manifesto che la forza ond'egli è mosso non è la sua forza propria, ordinaria, ch'egli dirige ed impieghi a suo talento; ma una forza a lui straniera, che lo guida a parlare, ad operare indipendentemente dalla sua volontà. Il sonnambulo difatti, svegliandosi naturalmente, nulla ricorda di quanto fece nel sonno, oppure lo crede un sogno: svegliato per forza, si spaventa, si smarrisce, si turba. Molti sono sonnambuli senza saperlo.

Dopo ciò non è malagevole riconoscere che cosa debba dirsi dell'imputabilità del reato commesso nel sonno. Se, assolutamente parlando, l'anima può essere in alcun modo responsabile degli atti commessi durante il sonno, questa responsabilità si nasconde nei misteri impenetrabili delle relazioni fra lo spirito umano ed il suo Creatore; ma non può esservi imputabilità, neppure morale, per la *persona umana*, la quale risulta dalla vita simultanea e correlativa dello spirito e del corpo: correlazione che non si trova negli atti commessi durante il sonno, ancorchè dai sonniloquii e dai sonnambuli; perchè la forza in essi operante, mentre dura cotale stato, non è la forza loro propria. La

medesima cosa dovrebbe dirsi del reato commesso al primo cessare del sonno, quando l'agente, non per anco ben desto, opera ancora sotto l'impressione prepotente ricevuta nel sogno: siccome avvenne a quell'infelice che, svegliatosi repentinamente a mezzo la notte dopo un sogno spaventoso, credette vedersi accostare al letto un fantasma: colpito da terrore, afferra un'arma ch'ei teneva abitualmente vicina, s'avventa al preteso fantasma, e ferisce in quella vece la propria moglie, che ne morì poche ore dopo.

Non era quindi conforme a giustizia l'antica giurisprudenza francese che puniva il sonnambulo qualora, conoscendo il proprio stato, o non prendesse le opportune cautele, oppure ratificasse, svegliato, il misfatto commesso dormendo: perchè (se si eccettui nel primo caso ciò che vi può essere di colpa) dove azione e volontà non concorrono simultaneamente, quivi non può esser reato.

I codici moderni in generale non hanno disposizioni specifiche pei reati commessi durante il sonno. Essi contengono però disposizioni più o meno generali che li comprendono e li esimono da ogni imputabilità. Così il codice penale bavaro dice non imputabile l'azione « che fu risolta o compiuta durante un turbamento qualunque dei sensi o dell'intelletto non imputabile all'agente, e durante il quale questi non abbia coscienza dell'atto, o della sua criminalità (1) ».

Il codice penale francese (2), ed il nostro codice penale del 1859 (3), dicendo non esservi reato se l'agente fu

(1) Cod. pen. bavar., art. 121.

(2) Art. 64.

(3) Art. 91.

tratto all'azione da una forza alla quale esso non potè resistere, lasciano al giudice una latitudine sufficiente per esimere da imputabilità anche il reato commesso, sia durante il sonno, sia nei primi istanti del risvegliarsi, purchè sotto l'impero irresistibile delle impressioni ricevute e dei moti concepiti nel sonno (1).

4. — EBRIETÀ.

Annoveriamo l'ebrietà fra le cause fisiche anzichè fra le morali, come si fa da molti, perchè non sempre l'ebrietà dipende da un vizio dell'animo, mentre invece dipende sempre da uno stato anormale (benchè passeggero) dell'organismo, che influisce sulle facoltà dello spirito.

Qnell'alterazione particolare dell'organismo umano, e per esso delle facoltà morali dell'uomo, che suol designarsi col nome d'*ebrietà*, può essere prodotta da varie sostanze. Varii sono quindi i fenomeni che l'ebrietà presenta, secondo la natura delle sostanze inebrianti e secondo l'indole di chi ne abusa. È però generalmente riconosciuto che l'ebrietà prodotta dal vino suol generare di preferenza un'allegria smodata; quella prodotta dalla birra, stupidizza; quella prodotta dall'acquavite e da altre bevande alcooliche, furore. V'ha poi una specie particolare d'ebbrezza dipendente da un desiderio irresistibile di bevande spiritose che proviene da un vizioso sistema digestivo; contrariato, questo violento desiderio spinge il

(1) Vedi il cod. pen. toscano, art. 34 ed il cod. pen. belga, art. 71 sovra citati.

malato ad eccessi furiosi, e vien considerato come una vera monomania, chiamata *dipsomania* da $\Delta\psi\alpha$, sete.

L'ebrietà ha molti gradi. Comincia a manifestarsi una ilarità espansiva, irriflessa, in cui l'animo si palesa senza velo, in tutta la sua vivacità naturale: onde l'antico adagio *in vino veritas*. A ciò tien dietro una sureccitazione incomposta, un'alterazione notevole nei lineamenti, un intorbidarsi delle idee, una grande facilità all'irritazione, alla collera. Viene infine una prostrazione totale delle forze fisiche: l'uomo più non signoreggia il proprio corpo: la parola monca, incoerente, rivela il disordine dell'intelletto: l'ebro barcolla e cade. Dissipata l'ubbrachezza, chi vi soggiacque più non ricorda quanto avvenne durante la medesima. Accennando a questi tre stadii, il Puccinotti distingue l'ebrietà in giuliva, furibonda, letargica. Qualunque sia il nome che si dia ai singoli periodi, è indubitabile che l'ebrietà può essere assoluta, ossia perfetta, ed imperfetta.

L'ebrietà può esser figlia di cattiva abitudine, oppure cadere in via eccezionale anche in una persona di abitudini le più temperanti. Quindi è *abituale* o *straordinaria*. Può essere effetto del puro caso, per esempio se altri ignori la forza del liquore bevuto, se si aspirino, senza saperlo, esalazioni inebrianti; può essere eccitata a bella posta pel solo desiderio di ubbriacarsi; può infine essere cercata per crescer coraggio a delinquere. Ond'è che sotto questo rispetto l'ebrietà si distingue in *accidentale*, *volontaria* e *procurata*.

Ritenuti questi fatti, consideriamo l'ubbrachezza in relazione coll'imputabilità del reato.

Anzi tutto non sembra che l'ebrietà in sè, per quanto sia cosa riprovevole agli occhi della morale, debba punirsi

dalla società, quand'anche si tratti d'ebrietà volontaria: poichè nella sola ebbrezza non essendovi, oltre al vizio della volontà, nessun danno sensibile immediato, mancherebbe uno degli essenziali elementi del reato. Arroge che in fatto sarebbe impossibile accertare pei singoli individui e pei singoli casi concreti dove finisca il lecito in materia di bere, dove cominci l'illecito. Il governo non può andar incontro all'ebrietà fuorchè con mezzi preventivi: col favorire l'educazione, l'operosità, le società di temperanza, coi regolamenti pei bettolieri e simili. Non possono quindi accettarsi, dal punto di vista giuridico, nè la sentenza di Pittaco di Mitilene, di Aristotile e di Quintiliano, che volevano inflitte due pene, una pel reato, l'altra per l'ubbriachezza; nè l'editto di Francesco I, che puniva l'ubbriaco, pel solo fatto di essersi inebriato, col carcere a pane ed acqua; se recidivo, colla vergata in più, aggiuntavi la pubblicità alla seconda recidiva; col taglio della mano, col bando e coll'infamia, se risultasse incorreggibile: ned infine gli statuti inglesi che l'ebrietà puniscono di ammenda, con idonea cauzione in caso di recidiva.

Il nostro codice penale militare punisce, è vero, col carcere militare da un mese a sei il soldato che si presenti o sia trovato ubbriaco ad un servizio comandato, accrescendo la pena ov'egli sia capo-posto o comandante. Ma, oltrechè la disciplina militare esige una severità maggiore, ivi non si punisce tanto l'ebrietà quanto la mancanza al dovere, di cui l'ebrietà fu cagione (1).

La questione si riduce a vedere qual è l'influenza dell'ebrietà sul reato commesso durante la medesima.

In massima generale, quando l'ebrietà è perfetta, es-

(1) Cod. pen, mil., art. 98.

sendo escluso l'esercizio dell'intelletto e della libera volontà nell'agente, rimane escluso necessariamente il dolo ed esclusa quindi l'imputabilità dell'azione che si commette durante l'ebrietà. Ove questa sia solo imperfetta, concorrendo tuttavia nell'agente gli elementi del dolo, sebbene in grado minore, l'azione sarà imputabile, ma l'imputabilità sarà diminuita.

Dove la difficoltà sorge è quando all'ubbriachezza precede la colpa od il dolo. Può dubitarsi con fondamento se il dolo e la colpa anteriori all'ebbrezza rendano imputabile il reato commesso dall'ebro.

È facile vedere anzi tutto che il dolo e la colpa non possono precedere nè l'ebrietà straordinaria nè l'accidentale, le quali escludono per loro natura ogni vizio della volontà. Tutto si restringe al caso dell'ebrietà abituale e della volontaria; massime se questa sia procurata espressamente per agevolare l'esecuzione del misfatto.

Se l'ebbrezza sia volontaria od abituale, ma non procurata per pigliare ardimento a delinquere, il reato commesso durante l'ebbrezza potrà essere imputabile come colposo, ove risulti dalle circostanze che l'agente poteva facilmente prevedere le conseguenze funeste dello stato in cui si pose; ma, se l'ebbrezza sia assoluta, come doloso non mai; poichè, ned al momento dell'azione, stante l'attualità dell'ebbrezza, nè prima dell'ebrietà, mancandovi in allora ogni pensiero criminoso, non vi fu libera volontà di delinquere.

Quando l'ebbrezza sia stata procurata a bello studio per crescere coraggio al reato, la discordanza fra i pubblicisti sull'imputabilità di questo si fa maggiore: asserendo alcuni che non può esservi dolo perchè non concorre la libera volontà al momento dell'azione; sembrando

ad altri che questa simultaneità di tempo non sia condizione indispensabile, e che l'imputabilità sia piena dal momento che il reato fu liberamente risoluto, e che l'agente fece entrare l'ebrietà propria come uno dei mezzi d'esecuzione del reato stesso; per modo che l'imputabilità ricada in tal caso non sull'agente ubbriaco, ma sull'agente che, nel suo stato normale, deliberò di ubbriacarsi per delinquere più facilmente.

Io m'accosterei piuttosto a questa seconda sentenza. Io penso che nel caso di reato commesso durante l'ebrietà procurata, ancorchè questa fosse assoluta, vi è vero dolo, appunto perchè nella risoluzione del misfatto vi è piena e libera volontà; la quale, se non può dirsi che accompagni l'atto stesso criminoso, accompagna però e dirige l'esecuzione dell'atto col mettere l'agente in condizione tale che più non possa opporsi alla consumazione del misfatto. Sono come due uomini in uno. La parte più malvagia dell'agente sottomette e soggioga l'altra parte men trista togliendole, mediante l'ebrietà appositamente eccitata, quel tanto di senno e di morale ritegno, che, senza di essa, avrebbe potuto mandar a vuoto il disegno criminoso. Ma ritengo ad un tempo che un dolo siffatto non possa aversi come pieno, nè quindi pienamente imputarsi: primieramente per ciò stesso che, se l'agente credette necessario ubbriacarsi per poter delinquere, è segno manifesto che una parte di lui riluttava ancora al misfatto; ed a questa parte riluttante al male non può imputarsi il reato, poichè, se non fosse stata sopita mediante l'ebbrezza, avrebbe forse trionfato al momento dell'azione; in secondo luogo ancora perchè la società resta certamente meno intimorita da un malfattore che ha bisogno di ricorrere all'eccitamento delle sostanze in-

brianti per commettere quel reato a cui non basterebbe la sola forza del suo malvolere.

Secondo gli esposti principii pertanto l'ebrietà *imperfetta*, foss'anche solo accidentale, diminuisce ma non esclude l'imputabilità. L'ebrietà *perfetta* esclude ogni imputabilità, sì di dolo che di colpa, se *straordinaria* od *accidentale*. Qualora sia *abituale* o *volontaria*, ma non *procurata* come mezzo a delinquere, esclude l'imputabilità del dolo, non della colpa. Se infine sia *procurata* appositamente per agevolare il misfatto, non esclude il dolo, ma lo mostra meno certo nella sua determinazione; e non toglie quindi, ma scema soltanto l'imputabilità del reato.

Neppure riguardo all'influenza dell'ebbrezza sull'imputabilità del reato sono d'accordo le legislazioni moderne.

Il codice bavarese, p. es., modificando il progetto che designava nominatamente l'ebrietà fra le cause diminuenti l'imputabilità, si limita a dire non esservi azione punibile quando l'atto fu *risolto e compiuto* in un turbamento qualunque dei sensi o dell'intelletto non imputabile all'agente, e durante il quale questi non abbia avuto coscienza di tale atto o della sua criminalità (1). Perciò non sarebbe esente da imputabilità il reato commesso dall'ebro quando l'ebrietà fosse procurata a bello studio.

Il codice penale francese tace assolutamente riguardo all'ebrietà. La lacuna della legge spinse naturalmente i difensori a ricorrere all'analogia, argomentando per parità di ragione dal caso di demenza. I magistrati francesi, stretti dalle disposizioni limitate della legge, dovettero respingere l'argomento d'analogia e la scusa dell'ebrietà. Ma duole il vedere che un corpo sì rispettabile come la

(1) Cod. pen. bavar., art. 121.

corte di cassazione francese, invece di star pago a tener salda la retta interpretazione della legge positiva, abbia ancora creduto giustificarne il silenzio col dire che « l'ebrietà essendo un fatto volontario e riprovevole, non può costituire una scusa cui la morale e la legge possono accettare » (1).

Il nostro codice penale del 1859 si occupa in modo specifico del reato commesso in istato d'ubbbriachezza; ma le sue disposizioni, convien pur dirlo, sono contrarie ai più elementari principii, non pure del diritto penale, ma del più volgare buon senso. Poichè, mentre si vide che, trattandosi di ebrietà assoluta, è solo nel caso in cui sia stata procurata a bella posta per agevolare il reato che questo può imputarsi come doloso (ed ancora alquanto meno dell'ordinario), il codice invece, non pure colpisce in tal caso il reato colla pena ordinaria, ma punisce con pena estensibile a dieci anni di carcere il reato commesso nell'ebrietà assoluta, anche quando si tratti di ebrietà straordinaria, e perfino di ebrietà accidentale; vale a dire, non solo quando manca ogni volontà di delinquere, ma anche quando manca perfino l'ombra della colpa più remota (2). Il codice del 1859 non si occupa del reato commesso in istato d'ebrietà imperfetta; esso dee quindi tenersi imputabile e punirsi colla pena ordinaria.

§ 2°. — Cause morali.

Le cause modificatrici dell'imputabilità, e quindi del grado del reato, che influiscono sugli elementi onde ri-

(1) Cass. franc., arr. 18 maggio 1815; 23 aprile 1824. — V. per la Toscana e pel Belgio, gli articoli citati più sopra, a pag. 153.

(2) Art. 95, 1° e 2° alinea.

sulta la forza interna di esso in modo immediato e diretto (e che abbiamo perciò chiamate *morali*), trovano la naturale loro ripartizione in due classi; quelle influenti sull'intelletto, e quelle influenti sulla libera volontà. Le prime si riducono all'*ignoranza* ed all'*errore*; le seconde si possono tutte, pel loro carattere comune, raccogliere in una sola: la *coazione*.

A) Cause morali influenti sull'intelletto.

IGNORANZA ED ERRORE.

Rigorosamente parlando, ignoranza ed errore sono cose distinte. L'ignoranza è la mancanza di ogni nozione intorno ad un oggetto: l'errore è un'idea falsa intorno al medesimo. Però, tanto manca del concetto vero di una cosa colui che non ne ha veruno, quanto colui che ne ha uno falso. Quindi, dal punto di vista del diritto penale, non vi ha motivo di distinguere fra l'uno e l'altra.

Il reato essendo un'azione contraria alla legge penale, è evidente che l'ignoranza e l'errore riflettenti il reato possono cadere o sulla *legge* o sulle circostanze del *fatto* medesimo che vi contravviene. Nel primo caso, l'ignoranza o l'errore si dice *di diritto*; nel secondo, *di fatto*.

La giustizia e l'utilità sociale si accordano nell'esigere che l'ignoranza di diritto non isculi mai il reato. La giustizia: poichè, o la legge penale riguarda atti intrinsecamente ingiusti, ed è già scritta dalla mano stessa di Dio nel cuore di ciascuno; o riguarda azioni punibili soltanto per motivi di pubblico interesse, e la promulgazione porge a tutti i cittadini il mezzo di prenderne conoscenza. L'utilità pubblica: perchè, ammessa la scusa dell'igno-

ranza della legge, nessun governo sarebbe più possibile. La convivenza sociale impone molti doveri: il primo sta nel conoscere ciò che da ciascuno di noi è dovuto alla società intera, ai singoli membri che la compongono, al governo che la rappresenta. Per ciò la presunzione che ciascuno conosca la legge è *juris et de jure*; donde il noto assioma: *ignorantia juris neminem excusat*.

Una sola eccezione sarebbe forse ammissibile. Essa riguarda lo straniero che da poco tempo e solo di passaggio si trovi nello stato, per ciò che concerne però solamente le leggi riflettenti azioni per sè non immorali nè punite dalle leggi del paese a cui egli appartiene; poichè di tali azioni in se stesse indifferenti non può leggere il divieto nella propria coscienza, ed il trovarsi solo di passaggio nello stato ove seguì la promulgazione (unico fatto che renda in tali casi imputabile l'azione) sembrerebbe togliere il fondamento alla presunzione generale che abbia potuto prenderne conoscenza. Però il nostro nuovo codice civile dichiarando che « le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che *si trovano* « nel territorio del regno » (1), a differenza del codice albertino il quale diceva siffatte leggi obbligar tutti coloro che *dimorano* nel territorio (2), sembra aver voluto escludere anche questa eccezione; della quale per vero viene poco a poco a scomparire il fondamento coll'accrescersi la frequenza delle relazioni internazionali, e col progressivo diminuirsi delle differenze fra le leggi positive dei vari popoli.

L'ignoranza poi o l'errore *di fatto* può cadere o su

(1) Cod. civ. italiano, dispos. prelim., art. 12.

(2) Cod. albertino, art. 11.

quelle circostanze senza le quali non vi sarebbe reato, come nel cacciatore che uccide un uomo appiattato tra le frondi, credendo uccidere una fiera: oppure su quelle circostanze di fatto senza di cui il dolo esisterebbe ugualmente, ma che ne variano soltanto gli effetti. Nel primo caso l'ignoranza o l'errore è *essenziale*; nel secondo è solamente *accidentale*. L'ignoranza e l'errore diconsi poi *vincibili* od *invincibili*, secondo che si possono o non si possono, malgrado ogni diligenza, dileguare.

Se l'ignoranza o l'errore sono essenziali ed invincibili, escludendo essi nell'agente, non solo la conoscenza di ciò che fa, ma perfino la possibilità di conoscerlo, tolgono evidentemente di mezzo ogni imputabilità; il reato è puramente casuale. Tale sarebbe il caso di un capo-convooglio, il quale, osservati tutti i regolamenti, si trovi aver passato colla locomotiva sul corpo di uno sciagurato gettatosi attraverso il binario: o di colui che comperi cose derubate, inconscio della provenienza furtiva, purchè d'altronde non sia nel novero di quelle persone alle quali, per evitare siffatto pericolo, la legge prescrive speciali cautele (1).

Se poi l'ignoranza o l'errore fossero *vincibili*, non vi ha dolo nel reato, perchè *non vi fu previsione* delle conseguenze: ma vi è *colpa*, perchè queste conseguenze erano *prevedibili*, e non fu usata la diligenza necessaria per prevederle. Tale sarebbe il caso del capo-convooglio che avesse urtato col suo treno in altro convoglio vegnente in senso opposto, per non essere partito all'ora prefissa o sul binario stabilito dai regolamenti.

Qualora invece l'ignoranza e l'errore fossero solo acci-

(1) V. cod. pen. art. 639, 640.

dentali, può avvenire che le circostanze di fatto su cui essi cadono mutino solamente l'effetto concreto dell'atto criminoso, senza nulla modificare il reato, come in colui che, volendo uccidere Caio, uccide Sempronio: e può avvenire che modificano gli effetti medesimi del reato in più od in meno; come p. es. in chi ruba un oggetto che crede valer mille franchi mentre in realtà non ne vale se non quattrocento; in chi, volendo uccidere un estraneo, uccide il proprio padre, o viceversa.

Nella prima di queste due ipotesi non cambia nè il titolo nè il grado del reato. Quindi, nell'esempio addotto, non vi sarà omicidio tentato rispetto a Caio ed omicidio consumato (ma involontario) rispetto a Sempronio; bensì omicidio volontario di Sempronio, cioè uccisione volontaria, dolosa, di un uomo, qualunque ne sia il nome: poichè la vita di tutti i cittadini è ugualmente sacra e merita dalla legge uguale protezione. Qui l'imputabilità non è esclusa nè menomata; l'ignoranza e l'errore non esercitano sopra di essa la menoma influenza.

Nella seconda delle fatte ipotesi la cosa è diversa. Il minore o maggior valore dell'oggetto derubato, il padre ucciso invece dall'estraneo, o viceversa, modifica il titolo stesso del reato; fa essere il furto un furto *semplice* o *qualificato*, fa essere l'uccisione un *parricidio* od un *semplice omicidio*. L'imputabilità quindi ed il grado del reato, sono, in questa ipotesi, modificati in guisa che, fra il reato commesso ed il reato voluto, non può mai imputarsi fuorchè il reato minore. Ma è da avvertire che la ragione immediata per cui ciò avviene non è la stessa quando le circostanze accidentali del fatto su cui cade l'ignoranza o l'errore modificano gli effetti del reato *in più*, e quando la modificano *in meno*.

Se le circostanze ignorate modificano gli effetti del reato *in più* (come p. es. se fosse provato che chi rubò mille franchi voleva e credeva rubarne solo quattrocento, o che colui che uccise il genitore voleva uccidere un'altra persona) l'imputabilità si restringe all'atto voluto, nè si potrebbe estendere a quello *realmente commesso*; ed in questo caso è veramente l'ignoranza o l'errore che la diminuisce; poichè mancava affatto nell'agente la conoscenza della maggior somma che in realtà sottrasse, della qualità di padre concorrente in colui che uccise. Ben inteso però che l'ignoranza e l'errore fossero *invincibili*; altrimenti l'autore del reato non potrebbe sfuggire l'imputabilità della *colpa* pel reato più grave. Ma si ponga mente che, sebbene le circostanze ignorate siano *accidentali* riguardo al fatto principale, sono però *essenziali* riguardo al titolo del reato che esse vengono a modificare; non potendovi essere *furto qualificato pel valore* senza che la cosa rubata ecceda le lire cinquecento, nè *parricidio* senza che sia stato volontariamente ucciso un ascendente (1). Che se per contro le circostanze ignorate modificano gli effetti del reato *in meno*, come nel caso di chi ruba solo quattrocento franchi, ma voleva e credeva rubarne mille, anche qui l'imputabilità sarà solo di furto semplice, non di furto qualificato; ma ciò, rigorosamente parlando, non più a motivo dell'ignoranza o dell'errore, perchè sui quattrocento franchi che prese non c'era errore; sibbene perchè *manca un elemento essenziale al furto qualificato*, cioè *il valore superiore alle lire cinquecento*. Similmente mancherebbe l'elemento essenziale al parricidio

(1) Giova tuttavia ritenere che, trattandosi di filiazione naturale, è soltanto l'omicidio volontario dei genitori per parte dei figli legalmente riconosciuti che costituisce il parricidio. V. cod. pen., art. 523.

(vale a dire l'omicidio volontario *di un ascendente*) nel fatto di colui che, volendo uccidere il genitore, uccidesse in quella vece un estraneo. La podestà umana non ha il diritto, fondandosi sulla nuda intenzione, d'incriminare un fatto che non esiste. Sul fatto poi realmente commesso (l'uccisione *di un uomo*) non cadde nell'agente nè ignoranza nè errore.

Sia però che le circostanze ignorate rendano in fatto il reato commesso più o meno grave di quel che l'agente avrebbe voluto, e sia quindi che venga ad esservi nell'agente *vera ignoranza* della circostanza essenziale alla diversa qualifica del reato, oppure *manca* assoluta di questo elemento qualificatore, benchè l'agente lo credesse concorrere, si scorge che la ragione suprema per cui nell'uno e nell'altro caso si deve imputar sempre il reato minore fra il *commesso* ed il *voluto*, è che non vi può essere azione politicamente imputabile se non in quella misura che concorrono in essa nel medesimo tempo l'intelletto e la libera volontà dell'agente. Si può quindi affermare che escludono l'imputabilità solamente quella ignoranza e quell'errore che cadono sulle circostanze essenziali al titolo del reato: che la escludono pienamente, se *invincibili*: che se invece siano *vincibili*, escludono la sola imputabilità del dolo, lasciando sussistere intera quella della colpa.

Agli esposti principii è appieno conforme la nostra legge positiva.

Il principio che l'ignoranza *di diritto* non possa mai scusare si trova riconosciuto e sancito dalle generali ed illimitate espressioni contenute nell'art. 41° delle disposizioni preliminari premesse al codice italiano, che si è più sopra citato.

Quanto all'ignoranza od errore *di fatto*, se si tratta dell'ignoranza od errore *essenziale* od *invincibile*, siccome una tale ignoranza esclude perentoriamente ogni maniera d'imputabilità, il codice penale non poteva occuparsene, come quello il quale contempla unicamente o le azioni in qualche modo imputabili, e quindi punibili, o quelle sulla cui imputabilità può cader qualche dubbio. Pur tuttavia da più di un articolo si scorge, per argomento *a contrario*, che il legislatore non ritiene mai imputabile l'azione quando l'ignoranza o l'errore di fatto è essenziale ed invincibile; come può rilevarsi, p. es., dagli articoli 285, 488 alin., 639 del codice patrio.

Se invece l'ignoranza o l'errore, benchè essenziale, sia vincibile, la nostra legge punisce il reato come colposo, siccome può vedersi negli articoli 554 e seguenti.

Quando poi si tratti d'ignoranza o d'errore meramente accidentale, quando cioè le circostanze ignorate, non mutando nulla all'essenza del reato, ne variano solo l'effetto concreto, l'imputabilità del reato, anche rimpetto alla nostra legge, rimane intera, come appare, p. es., dall'articolo 535: ove per contro le circostanze su cui cade l'ignoranza o l'errore modificano in più od in meno il reato medesimo (e quindi, benchè *accidentali* quanto al fatto criminoso, siano però *essenziali* riguardo al titolo del reato) anche secondo il nostro codice non si imputerà mai all'agente il reato maggiore *voluto*, ma solo il reato minore *effettivamente commesso*; ned il reato maggiore *commesso*, ma solo il minore *effettivamente voluto*, purchè però sia invincibile l'ignoranza del reato maggiore. Poichè dicendo, p. es., l'art. 523 che vi è *parricidio* sempre quando vi sia *omicidio volontario dei genitori* ancorchè naturali od adottivi, o di altri ascendenti purchè legittimi,

dimostra evidentemente che non vi sarà *parricidio* (e che sarà minore per conseguenza l'imputabilità) sempre quando, od uccidendosi per errore alcuna di queste persone l'omicidio non sia volontario *riguardo alle medesime*; oppure, uccidendosi per errore un estraneo mentre si voleva uccidere il padre, venga a mancare il fatto stesso del reato più grave, benchè non manchi la volontà di commetterlo.

Finalmente dal disposto dell'articolo 569 si vede come l'ignoranza degli effetti criminosi più gravi dipendenti dall'azione direttamente voluta non esimano l'agente dalla imputabilità della colpa, qualora questa ignoranza fosse *vincibile*, stante la facilità di prevedere cotali effetti.

B) *Cause morali influenti sulla libera volontà.*

COAZIONE.

Qualunque fatto il quale non lasci all'uomo piena libertà nelle determinazioni del suo volere, esercita sopra di lui una coazione. Si tratta di vedere quando tale coazione escluda, quando e come essa diminuisca la libertà del delinquente, e per conseguenza il grado del reato.

La coazione può procedere da causa estrinseca all'agente stesso: consista questa causa nel fatto di un'altra persona, ovvero nelle circostanze medesime in cui l'agente si trova, p. es. un imminente pericolo. Può invece procedere da causa interna, inerente all'agente medesimo; ed è quella prodotta dall'impeto delle passioni.

a) *Coazione procedente da causa esterna. (Violenza).*

La coazione che procede da causa estrinseca all'agente può esercitarsi sulle membra stesse di lui, impiegando

queste contro il suo volere, e malgrado la sua resistenza, a fare o patire alcuna cosa, come p. es. nello stupro violento; ovvero impedendo altri di agire, come se alcuno a viva forza sequestrasse un militare per tutto il tempo in cui questi dovrebbe trovarsi ad un servizio comandato. Una siffatta coazione è meramente *fisica*. Non fa neppur mestieri accennare che una tale violenza, escludendo ogni volontà di delinquere, esclude ogni imputabilità.

La coazione *morale* invece è un restringimento, un'angustia in cui l'aspetto di un male imminente colloca l'uomo, per isfuggire al quale non gli resti altra via che o di agire a danno di un terzo, o di reagire contro la persona stessa da cui il male imminente procede. Di quest'ultimo caso i criminalisti sogliono fare una causa morale distinta, che chiamano *necessità della difesa*; preferimmo parlarne insieme agli altri casi di coazione morale, essendo precisamente la coazione, il restringimento morale il carattere che l'accomuna con essi.

Vediamo qual è l'influenza che la coazione morale esercita sull'imputabilità del reato.

Se si parla della sola imputabilità morale, è indubitabile ch'essa viene diminuita; ma che sia assolutamente esclusa non si potrebbe, a rigor di termini, affermare. La libertà umana viene posta dall'aspetto del male che sovrasta a più o men duro cimento: ma esiste. Sempre si può scegliere la morte anzichè un misfatto: quivi sta la maggiore grandezza dell'animo umano. La storia abbonda di magnanimi esempi, i quali mostrano che la tirannia e la ferocia possono incatenare il corpo e spegnere la vita, ma che sono impotenti contro una coscienza ferma ed una volontà gagliarda. Se l'uomo cede, la sua imputabilità morale sarà tanto minore quanto maggiore è la coa-

zione e più ristretta quindi la cerchia nella quale la sua libertà morale può esercitarsi; ma esiste. Negar questo sarebbe sconoscere l'indole della libertà dell'uomo e detrarre alla dignità del suo carattere.

All'opposto di coloro i quali contestano questi principii, alcuni criminalisti vorrebbero attribuire alle azioni moralmente coatte anche un'imputabilità giuridica. Questo è trascurare i confini fra la morale e il diritto. Nessun atto, benchè immorale in se stesso, può con giustizia punirsi dall'autorità sociale se non in quanto ciò sia necessario per la tutela della pubblica sicurezza. Ora questa necessità qui non si verifica, poichè manca un elemento essenzialissimo onde la sicurezza pubblica sia minacciata, onde si verifichi il danno sociale: vale a dire una sufficiente libertà morale in chi commette l'azione. È vero che questa libertà, assolutamente parlando, esiste ancora: ma il cerchio entro cui la coazione la ridusse è divenuto sì angusto, che solo una virtù straordinaria potrebbe essere ancora capace di usarne con tale fermezza di ricusare l'azione coatta ed incontrare le conseguenze di tale rifiuto. Ora, siccome la società non ha diritto di esigere che tutti i suoi membri siano eroi, rispetto alla società è lo stesso come se non esistesse. Ecco perchè l'azione moralmente coatta non si punisce: è perchè manca nella società il diritto di punirla, mancando nell'agente tal grado di libertà morale da poter essere tenuto in conto dal comune degli uomini, e da produr quindi nell'universale, in cospetto dell'atto commesso, una diminuzione nel sentimento della propria sicurezza.

Con questo criterio si vengono a sciogliere facilmente in questa materia molte questioni che occuparono assai i pubblicisti. Così non sarà malagevole il riconoscere come

non sia politicamente imputabile il reato che questi commetta per sottrarsi alla morte inevitabile di cui Tizio lo minacci: il gettare che quegli faccia nell'onde un compagno di naufragio per alleggerire la lancia che altrimenti non mancherebbe di affondare: il furto del pane indispensabile ad evitare la morte imminente per l'estremo della fame: l'uccisione dell'ingiusto aggressore, quando non vi sia altro mezzo per isfuggire alla morte da lui minacciata: le violenze dell'assalito contro l'assalitore entro i confini segnati dalla necessità della difesa.

Ma se, trascurando questo criterio (che è pur il fondamento del potere punitivo negli umani governi), si vuol disputare sulla collisione dei diritti, e stabilire, p. es., che cessa il diritto di proprietà negli altri davanti al diritto inesorabile di conservare la vita propria, o che cessa il diritto di vivere in chi vuole uccidere un altr'uomo; oppure se si vuol ricorrere ad un tacito mandato del potere sociale per cui si legittimi la punizione per parte del privato, o dire che dove l'azione governativa non può giungere a far giustizia il privato individuo ha diritto di farla da sè, si viene inevitabilmente od a confondere il diritto colla morale, od a cadere in un laberinto inestricabile, od a somministrare un criterio insufficiente.

Appena è poi d'uopo avvertire che nel caso in cui si tratti d'uccisione e di ferite contro l'ingiusto aggressore, l'imputabilità politica resta esclusa non solo quando ne sia autore l'agredito medesimo, ma ancora quando ne fosse autore un'altra persona la quale sorgesse a pigliarne le difese per liberarlo dall'imminente pericolo. La coazione qui non cade, è vero, sull'agente; ma anche qui cessa nel potere sociale il motivo e quindi il diritto di punire, perchè nessuno certamente sentirà diminuita la coscienza

della propria sicurezza pel fatto di colui che generosamente affronta il pericolo ond'è minacciato il suo simile per liberarnelo. La giustificante o la minorante della coazione, che milita per l'assalito, si comunica al difensore. I romani giureconsulti medesimi riconoscevano che « inter nos cognationem quamdam natura constituit ». Scusare le violenze adoperate contro l'ingiusto assalitore in chi difende se stesso, non in chi le adopera a difesa dell'assalito, sarebbe difendere, non il diritto ma la prepotenza; sarebbe rinnegare l'umanità ed il Vangelo.

Ma un grave problema pratico rimane da sciogliere: quale cioè sia la base per riconoscere nei singoli casi se la coazione morale, l'angustia, il timore che l'accompagnano restringano veramente la libertà umana in così stretti confini da escludere nell'agente ogni imputabilità politica. Siccome ciò dipende da mille circostanze diverse, è solo il sano criterio del giudice che potrà risolvere la difficoltà nei singoli casi, nè può darsi *a priori* una regola assoluta e valevole per tutti.

Ad agevolare tuttavia quest'operazione del giudice, si può dire in genere che l'imputabilità politica dell'atto sarà esclusa dalla coazione morale quando nel male sotto la cui minaccia si agisce concorrano queste tre condizioni: ch'esso sia *ingiusto*, *grave*, *inevitabile*; e che inoltre da chi è vittima della coazione si osservi la proporzione fra il male che teme ed il male ch'egli stesso col proprio atto cagiona.

Ora il male sarà *ingiusto*, se minacciato da chi non abbia il diritto di farlo. Non sarebbe quindi ingiusto se fosse minacciato in conseguenza di un atto riprovevole. E così l'omicida non potrebbe allegare a propria difesa le violenze o la morte minacciategli dalla sua vittima

dopo che egli medesimo già l'avesse proditoriamente assalita. *A fortiori* non sarebbe ingiusto il male se fosse minacciato per sentenza irrevocabile a titolo di pena. E così non sarebbe scusabile il condannato che usasse violenza contro i pubblici ufficiali incaricati di eseguire il giudicato.

Il male minacciato sarà *grave* se compromette la vita, l'integrità delle membra, il pudore: non già, in massima generale, se ne andassero solo di mezzo fama e sostanze. Altrimenti si sostituirebbe la repressione privata alla pubblica, e la società non sarebbe abbastanza difesa. La gravità poi del male si misura dall'impressione che la minaccia può ragionevolmente produrre sopra una persona sensata, avuto riguardo al luogo, al tempo, all'età, al sesso, alla posizione sociale ed a tutte le circostanze che accompagnano il fatto.

Sarà infine *inevitabile* quando sia *imprevisto*, *attuale* ed *assoluto*. Quando l'agente fosse stato certo d'incontrare quel male, non avrebbe per fermo il diritto d'invocare a propria difesa l'alternativa in cui volontariamente si sarebbe posto di soccombere o di commettere l'azione vietata dalla legge penale. Altro sarebbe s'egli ne avesse avuto solamente il sospetto; come, p. es., il viaggiatore che, temendo una grassazione, si fosse provveduto di armi a difesa, delle quali, verificatasi l'aggressione, avesse poi realmente fatto uso.

Così pure, se il male non fosse presente, ma *futuro*, esso potrebbe ancora evitarsi. Il male per contro la cui minaccia si fosse fatta in *passato*, non servirebbe a diminuire la libertà nella determinazione criminosa; l'atto contrario alla legge penale sarebbe in questo caso non più una difesa, ma una vendetta,

Per ultimo il male minacciato non sarebbe *assoluto*, nè quindi inevitabile, qualora potesse con altri mezzi allontanarsi: col cercar di placare l'altrui ferocia, col chieder soccorso, col fuggire. Però sarebbe ingiusto imputar come dolosa l'azione qualora chi soffrì la minaccia non si fosse appigliato, potendo, a nessuno di questi mezzi: il reato non potrebbe imputarsi che come colposo.

Per ultimo, diciamo richiedersi che sia osservata la proporzione fra il male che si teme e quello che si reca, avuto riguardo all'indole ed al grado del male medesimo. Non sarebbe quindi scusabile colui che, trovandosi ingiustamente assalito, derubasse l'assalitore; o che uccidesse chi lo minaccia di lieve percossa; o che, sebbene stimolato dall'estremo della fame, prendesse ad altri sostanze alimentari smisuratamente a di là del bisogno. Sarà però diminuita l'imputabilità sempre quando, nell'adoperare mezzi acconci a rimuovere il male imminente, siasi solamente ecceduto nell'impiego di questi mezzi.

La coazione morale di cui si è parlato finora, restringendo effettivamente la libertà dell'agente a segno da escludere in questo ogni spontaneità di determinazione, suol dirsi coazione o violenza morale *propria*. V'ha un'altra specie di coazione morale, che intimorisce bensì l'agente ma non gli toglie la libertà del volere, e si dice per ciò coazione o violenza morale *impropria*. Questa è quella che esercita sull'animo dell'agente il comando del superiore.

Il superiore da cui parte il comando può essere familiare o politico: il politico, civile o militare.

Per ciò che riflette il comando del superiore familiare, cioè del capocasa rispetto alla moglie, ai servi, ai famigli, tutti convengono che il timore riverenziale il quale può

derivarne non esclude nè menoma l'imputabilità. I romani giureconsulti medesimi, accennando al caso di un ingiusto comando, dicevano: « non omnia necesse est facere libe-
« ris quae patres imperant »; e l'antico aforisma *filius delinquendo de mandato patris excusatur* non può applicarsi fuorchè al caso in cui, per la troppo tenera età, il figlio abbia agito senza discernimento.

La difficoltà sorge quando si tratta di superiore politico, specialmente se militare. La ragione di dubitare sta nella responsabilità che ha il superiore d'ogni suo comando, e nella stretta disciplina che conseguentemente debb'esservi nei subordinati.

Giova però osservare che il primo fondamento d'ogni autorità in chi comanda è la giustizia intrinseca e l'opportunità del comando stesso. L'arbitrio del superiore è una necessità cagionata dall'impossibilità di prevedere *a priori* tutti i casi eventuali e tutte le circostanze dei singoli fatti. Ma questo arbitrio ha per ciò stesso certi confini. Anzitutto esso non può mai estendersi oltre quelle cose che entrano nella cerchia delle sue attribuzioni. In secondo luogo poi cessa l'arbitrio, e cessa l'autorità in queste materie medesime, qualora il comando sia evidentemente ingiusto; vale a dire qualora l'ingiustizia del comando sia tale che possa da chiunque *con certezza* venir riconosciuta. La responsabilità nel superiore d'ogni atto da lui comandato prova di per se stessa che il comando debb'essere giusto e non eccedere la sua competenza; ma non può soffocare, sotto pretesto di disciplina, il carattere morale e la responsabilità dei subordinati. Pretendere che il subalterno (sia pur militare) possa invocare a propria difesa il comando del superiore anche quando non si possa da nessuno dubitare della sua ingiustizia, che cioè si debba

commettere un'evidente ingiustizia solo perchè il superiore la comanda, sarebbe conculcare la dignità dell'uomo e distruggere ogni principio morale. La disciplina, indispensabile all'unità d'azione, è legittima quando serve al giusto ed al buono: posta a servizio d'un comando criminoso, non farebbe che organizzare il delitto. Se però l'ingiustizia dell'atto non sia manifesta, il subalterno dee, nel dubbio, obbedire, perchè la subordinazione (che è legge naturale in ogni azione collettiva) non gli consente di sostituire il criterio proprio al criterio del superiore; ed il comando di questo lo esime da ogni imputabilità, non perchè sia tale da costringere la sua libertà morale, ma perchè in questo caso mancherebbe nell'agente l'intelletto, cioè la conoscenza dell'ingiustizia dell'atto.

Per conseguenza se il commesso, p. es., di un tesoriere, il quale, obbedendo al comando di questo, portasse in un dato luogo una somma, senza sapere che il tesoriere vuole sottrarla con ciò dalle casse dello stato; l'aiutante di campo che, obbedendo al suo generale, recasse inconscio ad un altro generale un dispaccio contenente il piano d'un tradimento, per fermo non sarebbero nè l'uno nè l'altro imputabili di complicità; ma ciò non tanto perchè si tratti in ambo i casi d'un comando dato dal superiore in materia di sua competenza, quanto perchè vi sarebbe qui *ignoranza del fatto essenziale*: ignoranza che il comando del superiore riflettente cosa esteriormente di sua competenza (e quindi indiscutibile dal subordinato) dee far ritenere come *invincibile*. Di fatti, se l'uno e l'altro conoscessero con certezza il disegno criminoso del superiore nel comandar loro quegli atti per sè indifferenti, e tanto più poi se gli atti comandati fossero per se stessi ingiusti, come, p. es., se

il superiore civile comandasse di uccidere, il superiore militare di rubar la cassa del reggimento, o di far fuoco sugli'inermi e pacifici cittadini sur una pubblica piazza, certamente il comando del superiore non potrebbe esonerare il subalterno dall'imputabilità del suo atto, perchè davanti all'evidente ingiustizia dell'atto cesserebbe ogni ignoranza del fatto criminoso ed ogni autorità nel superiore di comandarlo.

Ma se l'ingiustizia dell'atto non fosse certa nè conosciuta, il subalterno (lo ripeto) dovrebbe obbedire e la responsabilità sua sarebbe coperta da quella del superiore. Tale sarebbe il caso del soldato a cui il capitano comandasse di retrocedere in faccia al nemico, ancorchè risultasse di poi che l'ordine fu dato coll'intenzione di tradire. Poichè un tal ordine avrebbe potuto essere soltanto uno stratagemma di guerra; e non è al soldato che si appartiene giudicare o discutere i piani de' suoi capi.

Riesce dunque manifesto che il comando solo del superiore non esclude per sè l'imputabilità dell'agente, a meno che sia dato entro i confini delle attribuzioni del superiore e l'ingiustizia non ne sia dall'agente conosciuta, o sia tale che non possa con certezza conoscersi. Ma allora non è propriamente la coazione proveniente dal comando del superiore (il quale per sè non contiene la minaccia di un male, *ingiusto, grave ed inevitabile*) che escluda l'imputabilità; sibbene l'*ignoranza di fatto*, ossia la mancanza nell'agente dell'*intelletto* circa il carattere criminoso dell'azione, locchè è una delle condizioni essenziali al reato. Che se il comando fosse accompagnato da minacce, allora si rientrerebbe nel caso di *coazione propria*; sarebbero le minacce, e non il comando, che potrebbero escludere o diminuire l'imputabilità.

La patria legge, conformemente alle leggi penali moderne, riconosce codesti principii. Sotto la generica espressione di *forza a cui l'agente non potè resistere*, contenuta nell'art. 94 del codice penale, essa comprende in massima qualunque coazione sì fisica come morale *propria*. Ma discende a maggiori particolari negli articoli 559 e 560: dalle espressioni dei quali appunto si scorge come la coazione non si riconosca sufficiente ad escludere l'imputabilità del reato fuorchè il male minacciato sia ingiusto, inevitabile, e minacci la vita, l'integrità delle membra od il pudore (1); poichè sebbene nei casi di cui si parla all'articolo 560, sembri trattarsi di quelle aggressioni che sono dirette contro la sola proprietà, non per altro tuttavia l'imputabilità viene esclusa se non perchè, stanti le circostanze particolari in cui l'aggressione ha luogo, non si può con certezza conoscere se la medesima abbia di mira la sola proprietà oppure anche le persone (2). E parimente si vede che la coazione prodotta dall'ingiusta aggressione esclude ogni imputabilità non solo nell'assalito, ma eziandio in colui che si movesse in sua difesa (3). Si rileva in fine che l'imputabilità degli atti commessi dall'assalito o da chi sorge a difenderlo contro l'ingiusto assalitore resta solamente esclusa quando gli atti commessi sotto l'imminenza del male minacciato siano per loro natura adatti a respingerlo, quali sono appunto l'omicidio, le ferite, le percosse.

Anche riguardo alla coazione *impropria*, cioè riguardo al comando del superiore, la patria legge riconosce i prin-

(1) Codice penale, art. 559.

(2) Cod. pen., art. 560.

(3) Cit. art. 559. — V. cod. pen. tosc., art. 34, 339 — cod. pen. di Baviera, art. 121 a 136.

cipii sovra esposti. Poichè del meto reverenziale procedente dal comando del superiore domestico, in nessuna parte del codice penale si trova fatta parola; e rilevandosi dagli articoli 229, 230, 231 non essere imputabili i pubblici impiegati che abbiano agito per ordine dei superiori *in oggetti della competenza di questi, e pei quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza* (1), rimane evidente come l'ordine del superiore non iscusì, e resti quindi intera l'imputabilità del subalterno, qualora il comando rifletta cose che od *eccedano la competenza dei superiori* o per cui *non sia loro dovuta obbedienza*; nel novero delle quali si trovano pure le cose evidentemente ingiuste.

Se infine si tratti di superiore militare, è bensì detto all'art. 104 del codice penale militare che *qualunque rifiuto di obbedienza agli ordini di un superiore è reato*; ma ciò non sembra escludere che nella mente stessa del legislatore sia reato anche l'azione commessa per ordine del superiore militare se l'ordine riguardi materie estranee al militare servizio, o se l'atto sia evidentemente ingiusto. E ciò anzi tutto perchè vi sarebbe contraddizione nei termini a ritenere non imputabile un atto della cui ingiustizia non può dubitarsi, e che fu commesso liberamente; in secondo luogo perchè in atti di simil natura il superiore *non è più superiore*, non avendo *autorità* se non in quanto comanda cose di sua competenza le quali siano giuste, o la cui ingiustizia almeno non sia manifesta. E ciò sembra tanto più vero, in quanto che l'articolo 90 dello stesso codice penale militare, riconoscendo nella sentinella collocata in luogo esposto al nemico od in una fortezza assediata il diritto (e facendole anzi espresso do-

(1) Cod. pen., art. 231.

vere) di accertarsi se chi viene a rilevarla sia o non sia *il suo caporale proprio*, e nel caso che nol sia, di accertarsi *se vi sia necessità* che venga a rilevarla un altro caporale, parrebbe mostrare che non fu intenzione del legislatore di soffocare nel subalterno, ancorchè militare, ogni coscienza e quindi ogni responsabilità del proprio atto.

β) Coazione procedente da causa interna (*Passioni*).

La coazione procedente da causa interna, inerente all'agente medesimo, è quella prodotta dall'impeto delle passioni.

È una delle cose più difficili il determinare con esattezza quale sia, sotto l'impero delle passioni, il grado della libertà morale. Per andare il meno lungi dal vero che sia possibile in questa importante materia, è mestieri conoscere anzi tutto in qual modo nascono le passioni umane, ed in che cosa consistono.

L'uomo, attivo e moralmente libero, sotto l'impero di una legge morale assoluta, e gli esseri che lo circondano: ecco i dati dell'umana esistenza.

Ogni cosa c'invita ad amare; perchè ogni cosa, frutto della Potenza infinitamente buona, è per se stessa un bene. La legge morale, che non è altro se non la verità stessa, col mostrarci ogni esistenza nel suo reale valore, nelle sue relazioni colle altre esistenze e col Creatore, ci fa vedere in qual ordine dobbiamo amare ciascuna di esse; e questo dettame della legge morale, che è luce alla mente, è precetto alla volontà; è gioia a chi osserva questo precetto, è tormento a chi lo trasgredisce. L'amore ordinato, retto, attuato nelle azioni, costituisce il bene,

l'ordine morale: l'amore torto, disordinato, costituisce il male, il morale disordine.

Se non che la legge morale parla all'uomo interiore, nel mondo puramente morale, invisibile. Le cose visibili invece, per poco ch'ei lasci sonnecchiare la vita dell'anima, gli parlano con eloquenza assai più seducente e vivace. Ond'è che per amarle secondo verità, per respingere questa seduzione, per sacrificare al vero ed al giusto il diletto, l'interesse, l'amor proprio, è mestieri un amor grande ed efficace della verità stessa, è mestieri una vigorosa forza morale.

Codesta forza (*vis, virtus*) è ciò che si dice *virtù*: virtù dell'uomo, virtù della verità, la quale (amata e praticata) conforta, avvalora l'uomo, lo fa sempre più *virtuoso*, cioè più forte.

In questa lotta è la vita morale. Se trionfa l'amore del bene, la virtù, l'attività e la libertà morale dell'uomo si fanno sempre maggiori; perchè ciò richiede una lotta perseverante contro gli ostacoli, al che ci vuole grande energia e continuo esercizio di volontà: e l'uomo avvezandosi a resistere, a combattere, a fare atti incessanti di libera volontà, diventa sempre più forte e più libero.

Se trionfa invece l'amore inferiore, l'uomo resta privo di quel conforto che viene dalla verità praticata; si diminuisce la sua libertà, la sua forza morale, la sua *virtù*; resistendo sempre meno, si scema sempre più in lui la facoltà di resistere, e viene per contro crescendo la forza, il fascino delle cose inferiori che l'uomo amò disordinatamente, finchè questa forza, questo fascino diventa un vero despotismo; l'uomo ne resta schiavo. Il suo stato morale non è più un'attività, una forza, una *virtù*; è uno stato passivo, una *passione*. La schiavitù della volontà ri-

fluisce soventi sull'intelletto per guisa che questo ne rimane oscurato, pervertito; si falsa il criterio, e si giudica il male bene, il bene male. Alcune volte poi il disordine morale, e l'intellettuale che n'è conseguenza, reagiscono perfino sull'organismo, e producono la *pazzia*; la quale è non di rado l'apogeo e la conseguenza della *passione*, come questa è spesso il principio di quella.

La passione pertanto può variare d'oggetto, e pigliar quindi vari nomi; così la passione del danaro si dice *avarizia*, quella del primeggiare *ambizione*, quella dei piaceri *voluttà*: ma è sempre una nella sostanza, è sempre un amore disordinato che scema la libertà.

Ora, si ponga mente che l'amore di una cosa trae seco per necessità l'avversione di ciò che vi è contrario. Amore od odio sono due aspetti d'un sentimento medesimo. E ciò avviene non pure nell'amore disordinato, ma eziandio nell'amore diritto: non ha un vero amore pel bene chi non porta un grande odio pel male. La grandezza di questo è la misura di quello. E siccome nessuno può vivere senz'amar qualche cosa, l'amore e l'odio (chi ben guardi) sono stati abituali dell'uomo; sono parte integrante della sua costituzione morale.

L'amore e l'odio crescono quindi indivisibili nel cuore dell'uomo, e si svolgono grado a grado in ragione dell'energia buona o rea ch'egli spiega, e degli aiuti di cui s'avvalora onde avvicinarsi all'oggetto del suo amore e nel respingere gli ostacoli che gli attraversano la via.

Ma qualunque sia l'oggetto del suo amore, fate che si presenti all'uomo una cosa che siavi contraria, e che per conseguenza egli è portato ad odiare: quale sarà il moto che si desta in lui? Secondo il carattere individuale, secondo le circostanze, il suo moto sarà diretto od a schi-

vare l'ostacolo od a respingerlo. Nel primo caso avremo il *timore*, nel secondo lo *sdegno*.

Il timore e lo sdegno non sono pertanto passioni speciali: sono la conseguenza di qualunque passione. Si producono al presentarsi di tutto ciò che alquanto vivamente la contrasti; sono come i sintomi che ne manifestano l'esistenza e la specie. Chè anzi possono essere la conseguenza anche di un retto amore e di un retto odio, per cui si tema di perdere il vero bene, di veder conculcata la giustizia, oppure si cerchi di respingere l'ingiustizia. Ed allora si verifica quel delicato timore, quel nobile e santo sdegno, che forma la vera grandezza del carattere. È di questo sdegno che cantava il poeta:

« alma sdegnosa,
« Benedetta colei che in te s'incinse ».

È però da notare che, mentre l'amore per l'oggetto della passione, qualunque esso sia, e l'odio del suo contrario crescono ordinariamente per gradi, il timore e lo sdegno, frutti dell'avversione, dell'odio, sorgono ad un tratto; tanto più vivamente quanto più grande è l'amore per l'oggetto contrastato.

V'ha dunque passioni speciali, abituali, varie nell'oggetto e nel nome benchè identiche nella loro prima radice, le quali per l'ordinario si sviluppano grado a grado: v'ha invece passioni subitane, generali, conseguenza di ogni passione, le quali, date certe circostanze, si manifestano con fenomeni presso a poco identici in ciascuna di esse. Quelle pigliano tanti nomi quanti ne sono gli oggetti; queste si riducono al timore ed allo sdegno.

Tanto le prime, quanto le seconde possono indurre altri a delinquere per conseguire o conservare l'oggetto dell'a-

more, per evitare o respingere l'oggetto dell'odio. Ma le seconde possono spingervi più facilmente che non le prime; poichè, erompendo improvvisamente, non lasciano luogo sufficiente alla riflessione. Lo stesso timore e lo stesso sdegno legittimo possono spingere al reato quando non siano frenati entro i giusti confini.

Il timore di perdere la vita sotto un repentino assalto può spingere l'assalito a violenze contro l'ingiusto aggressore, le quali eccedano la misura della legittima difesa: lo sdegno del coniuge tradito ne' suoi legittimi affetti può spingerlo a violenze criminose contro il violatore di sacri doveri, contro il perturbatore della felicità domestica. Tanto più potrà spingere a reati il timore e lo sdegno che si risveglia all'aspetto di ciò che contrasta un amore disordinato, una vera passione.

Ora, quale sarà l'imputabilità del reato commesso sotto l'impero dell'una e dell'altra categoria di passioni?

Se si tratta delle passioni speciali che crescono a gradi, il reato che n'è il frutto è sempre imputabile. Non è se non per una lunga serie di atti molte volte ripetuti che l'uomo viene a rendersi schiavo della passione: e se fa sua libertà morale ne resta poco a poco diminuita, ciò è frutto di sua colpa, della quale egli dee subire le conseguenze. Giacchè sempre egli può, rivolgendo al bene l'affetto pervertito e raddoppiando gli sforzi, resistere alla propria passione, mitigarne poco a poco la gagliardia, e finire col trionfarne.

Se invece si tratta delle passioni generali e subitane, come il timore e lo sdegno, appunto perchè subitane, appunto perchè si destano repentinamente e commuovono con molta forza l'animo umano spingendolo istintivamente a respingere ciò che ne contrasta l'affetto, non consen-

tono all'agente una piena libertà di determinazione; talvolta la escludono affatto, ed escludono con essa l'imputabilità dell'azione che si commette sotto il loro impero.

Stabilire in concreto quando, sotto il predominio di queste passioni subitane, scompaia ogni imputabilità dall'azione e quando resti solo diminuita, non può farsi se non per opera del giudice in ciascun caso particolare, avuto riguardo a tutte le speciali circostanze. Ma vi sono circostanze generali che si possono segnalare *a priori*, in proporzione delle quali l'imputabilità del reato commesso sotto l'impeto di súbita passione viene ad essere più o meno diminuita, ed alcune volte a cessare interamente. Quali siano queste circostanze nel caso di timore già si rileva da quanto dicemmo più sopra, occupandoci della coazione procedente da causa esterna, la quale coazione è il più delle volte accompagnata da un vero timore (1): vediamo ora quali siano queste circostanze nel caso di sdegno.

L'imputabilità del reato commesso nell'impeto dello

(1) Non per questo riesce oziosa la distinzione fatta tra coazione procedente da causa esterna e coazione procedente da causa interna. Poichè, sebbene alla prima specie di coazione si aggiunga spesso la seconda, ciò non accade però sempre; come per esempio nel caso di violenza fisica, nel caso d'ingiusta aggressione. Il mancar che faccia un militare al servizio comandato perchè altri lo chiuda in una torre è un reato che è frutto di sola coazione esterna; le violenze personali usate dall'assalito contro l'ingiusto assalitore possono essere scovre da timore o da ira, ma impiegate soltanto per propria difesa.

Viceversa, benchè spesso il timore e lo sdegno siano suscitati da cause esterne, possono però sorgere tal fiata anche senza causa visibile; ed in ogni caso, siccome la presenza della causa esterna non li suscita necessariamente, e quindi son essi e non la causa esterna che producono la coazione, non si potrebbe senza grave inesattezza confondere insieme l'una e l'altra specie di coazione.

sdegno resta più o meno diminuita in proporzione del *grado di provocazione*, della *giustizia della causa provocante*, dell'*intervallo decorso fra la provocazione ed il reato*.

È quindi necessario anzi tutto che lo sdegno sia *provocato*. La provocazione è ogni atto, il quale, contrastando le tendenze e gli affetti dell'uomo, sia capace di produrre un perturbamento nell'animo suo. Più la provocazione è *grave*, cioè più il fatto che la produce è proprio a suscitare lo sdegno, e meno sarà imputabile il reato, perchè sarà minore in proporzione la libertà della determinazione criminosa.

In secondo luogo è mestieri che la causa della provocazione sia *giusta*, vale a dire che il fatto per cui lo sdegno si suscita nell'animo dell'agente sia per se stesso una ingiustizia. Lo sdegno che si desta in alcuno in presenza di un atto giusto è prova manifesta che egli abborre la giustizia: e lo sdegno non potrebbe in questo caso menomare l'imputabilità. Così, p. es., sarà ingiusta la causa della provocazione, e giusto per conseguenza lo sdegno, se si tratti di una pubblica ingiuria: non sarebbe ingiusta la causa provocante se questa consistesse nelle violenze adoperate a legittima difesa; e non sarebbe quindi giusto lo sdegno dell'ingiusto aggressore contro l'assalito od il suo difensore dal quale partissero quelle violenze. Quanto maggiore è l'ingiustizia del fatto che provoca lo sdegno, tanto minore è l'imputabilità dell'atto commesso sotto l'impero di questo.

Infine l'imputabilità dell'azione che è figlia di sdegno è maggiore o minore secondo l'*intervallo* di tempo che corre fra la provocazione ed il reato: intervallo che non può fissarsi *a priori* come vorrebbero alcuni, ma che debbe valutarsi diversamente secondo le circostanze,

avuto però sempre riguardo a che il reato sia commesso mentre dura la commozione dell'animo, e prima che la deviazione della mente ad altri pensieri e ad altre occupazioni abbia potuto lasciar luogo alla riflessione. Cessato l'impeto dello sdegno, non sarebbe più questo, ma la vendetta che spingerebbe a delinquere.

La gravità della provocazione può essere sì grande, sì atroce l'ingiustizia dell'atto provocante, sì breve infine l'intervallo fra la provocazione ed il reato, da escludere affatto in certi casi ogni libertà morale apprezzabile dalla società, e quindi ogni imputabilità politica dell'azione.

Dopo le cose dette è facile il vedere che l'amore, la gelosia, l'avarizia e simili, non escludono mai, di per sè, l'imputabilità del reato di cui siano per avventura il movente. Che se, a motivo di queste passioni, per eventi impreveduti sorga nell'animo di chi vi è soggetto un grave timore o si ecciti un grave sdegno, saranno queste subitane passioni, e non già quelle, che scemeranno od escluderanno affatto la libertà morale e quindi l'imputabilità dell'atto.

È facile parimenti lo scorgere che la scusa dello sdegno, ossia della *provocazione* non può invocarsi fuorchè nei reati contro le persone. Si comprende che sotto l'impero di un subito sdegno sia meno imputabile chi percuote, ferisce, uccide, od ingiuria: non si comprende che per tale motivo possa scusarsi chi commette un furto od un falso.

I risultati a cui pervenimmo intorno alla natura delle umane passioni ed alla loro influenza sul grado del reato sono il naturale corollario dei fatti psicologici che si producono nell'uomo in cospetto della legge morale, degli

esseri ond'è circondato, e secondo le diverse segrete tendenze di ciascun individuo.

Molti scrittori però, a motivo di un'analisi imperfetta e di conclusioni troppo affrettate, riescirono a risultati ben diversi. Essi possono raccogliersi in due schiere: la prima è di coloro che non riconoscono mai nelle passioni una causa modificante dell'imputabilità, dicendo ingiusto che l'uomo possa trarre beneficio da un fatto per sè riprovevole: la seconda comprende quegli altri secondo i quali il reato che è frutto della passione non deve imputarsi mai; e ciò per essere le passioni (dicon essi) tendenze imperiose ed irresistibili, derivanti per necessità indeclinabile dalle particolari condizioni dell'essere morale o dell'organismo fisico dell'uomo.

A coloro che tengono la prima sentenza risponde primieramente il fatto; il quale dimostra esservi passioni impossibili (tranne una virtù eccezionale) ad essere frenate immediatamente appena si suscitano nell'uomo. Risponde in secondo luogo il riflesso che, qualunque possa essere l'imputabilità *morale* degli atti commessi sotto l'impero di tali passioni, imputabilità *politica* degli atti medesimi non esiste, essendo meno grave e talvolta nullo il danno sociale che ne deriva; sia perchè nulla o ben poca è in tali casi la spontaneità della determinazione, sia perchè la questione, come sopra si vide, riflettendo soltanto il caso di sdegno provocato da un atto per se stesso ingiusto, le criminose conseguenze dello sdegno si potranno di leggieri evitare sol che si badi a non provocarlo col non commettere veruno di quegli atti da cui è dovere di ciascuno astenersi.

La seconda delle accennate opinioni ha di presente numerosi seguaci. Però, ad escludere l'imputabilità degli

atti che sono frutto delle passioni, anzi l'imputabilità di qualunque atto umano, altri si fondano sui principii materialistici di alcune moderne scuole filosofiche, altri si appoggiano sopra molti fenomeni fisici dell'organismo dell'uomo considerati in relazione colle sue tendenze morali, benchè in fondo il principio da cui partono questi e quelli sia il medesimo; ammesso e proclamato dagli uni esplicitamente, dagli altri implicitamente supposto, quantunque non tutti se ne rendano conto. Siccome importa assai rivendicare i diritti della morale libertà dell'uomo e sceverare il falso dal vero nella valutazione delle circostanze che possono influire a modificarla, non è superfluo un cenno sugli uni e sugli altri.

V'ha una scuola filosofica la quale, riproducendo con nuove forme antichi errori, non fa distinzione fra materia e spirito, fra il Creatore e la creatura; essa non vede in quanto esiste se non un sol tutto in cui indivisibilmente aderiscono e si confondono *forza e materia*, e che si viene incessantemente frazionando, decomponendo, ricomponendo nei vari esseri sotto forme diverse; che si trasforma, si perfeziona, si eleva dietro l'impulso di una forza latente e congenita, la quale spinge il possibile ad esistere, l'esistente a perfezionarsi, acquistando man mano coscienza sempre più viva di sè.

Partendo da questa base, è facile vedere che resta esclusa l'imputabilità, non pure delle azioni che sono figlie dello sdegno, ma ancora di qualunque azione malvagia: poichè tutto ciò che si trova di bene in ciascun individuo non essendo se non il prodotto di quella forza misteriosa inerente all'universo, la quale perfeziona poco a poco se medesima ed i vari esseri che ne sono la manifestazione, ne consegue che non vi sarebbe legge supe-

riore all'uomo, alla quale questi debba uniformare le proprie azioni, ogni legge risiedendo fontalmente in lui stesso; e che non vi sarebbe libertà morale per scegliere e fare una cosa piuttosto che un'altra. In tale sistema nessuna differenza più esisterebbe fra vizio e virtù; sarebbe un nonsenso il sacrificio, il martirio follia, e verrebbe giustificato il detto dell'empio: « mangiamo, beviamo, « coroniamoci di rose; chè domani morremo ». *A fortiori* non sarebbe imputabile l'atto commesso sotto l'impero di qualsiasi passione; poichè in tale sistema qualunque passione non sarebbe che un modo imperfetto di essere inerente allo stato attuale della vita universale, di cui l'uomo non si considera che come un fenomeno, un accidente. Questo stato imperfetto verrebbe forse poco a poco scomparendo col successivo perfezionarsi di quella vita, ma per la stessa inevitabile fatalità per cui vi si è trovato finora.

Basterebbe l'assurdo di tali conseguenze, contraddette dalla coscienza di tutti gli uomini, per farne rigettare il principio; se questo principio medesimo non fosse già per se stesso contrario, non solo alla rivelazione, ma al buonsenso.

Poichè, questa forza misteriosa e progressiva che si dice inerente alla materia, od ha cominciato ad esistere non meno che la materia stessa, da cui si afferma inseparabile: ovvero si vuole che l'una e l'altra abbiano sempre esistito.

La prima di queste ipotesi non può ammettersi se non si riconosce ad un tempo una forza creatrice preesistente ed eterna, che alla materia ed alla forza annessavi abbia dato l'essere; ripugnando che il nulla possa diventare da sè qualche cosa. Di più, siccome nessun effetto può esser maggiore della propria causa, è manifesto che per creare

una forza indefinitamente perfettibile, è necessario che la forza creatrice sia infinitamente perfetta; d'altronde, infinita essendo la distanza che corre fra il nulla e l'esistenza, l'atto solo della creazione accenna già di per sè ad un'attività suprema ed infinita.

Se si vuol dire invece che la materia e la forza senza posa trasformantesi, onde si asserisce constar l'universo, non furono create, ma esistettero sempre, oltre ad un primo assurdo, che cioè una cosa imperfetta e finita abbia un'esistenza *ab eterno* (locchè è già per sè una perfezione infinita), ne verrebbe un secondo assurdo, che cioè quanto esiste o dovrebbe già essere arrivato all'apice della perfezione, o non potrebbe perfezionarsi mai; non essendo meno lunga (parlando il nostro povero linguaggio umano) l'eternità che precede il momento presente di quella che vi tien dietro. Essendo poi impossibile in questo sistema ogni perfezione assoluta (per non riconoscersi un Dio superiore al mondo, e per essere il mondo eternamente imperfetto), si avrebbe ancora il terzo assurdo che mancherebbe eternamente il tipo ideale verso cui si possa dirigere il progressivo perfezionamento degli esseri; e per ciò stesso ogni perfezionamento sarebbe impossibile. Sarebbe anzi impossibile il concetto stesso di perfezionamento e di progresso, come quello che implica di necessità l'esistenza di un tipo ideale a cui avvicinarsi, ed una distanza dal medesimo, che si viene man mano abbreviando.

Essendo pertanto insussistente questa dottrina, cadono di per sè le conseguenze che se ne dedurrebbero contro la libertà umana e quindi contro l'imputabilità degli atti umani, tanto più se questi fossero commessi sotto l'impero d'una passione qualsiasi.

Più seducente è forse il principio da cui partono, per escludere la libertà morale degli atti umani (massime se frutto della passione), coloro che si fondano sulla relazione che corre fra l'organismo dell'uomo e le sue facoltà morali; appunto perchè molti dei fatti che essi invocano sono l'espressione di una legge reale, e l'errore consiste soltanto nel trarne conclusioni precipitate ed esclusive.

I fatti su cui si appoggiano i seguaci di questo sistema per escludere l'imputabilità morale delle azioni umane sono principalmente la diversa *costituzione fisica* dei vari individui, ed in ispecie la diversa *configurazione del cervello*; i diversi *segni plastici* dedotti dalla configurazione delle varie parti del corpo, ed in ispecie della *mano*; infine la diversità dei *segni fisionomici* e del *gesto*. Queste varietà fisiche essi dicono determinar fatalmente una varietà correlativa di tendenze morali, per modo che le azioni umane debbono ritenersene conseguenza necessaria ed inevitabile; locchè escluderebbe ogni morale responsabilità, e darebbe al delitto il carattere d'una ineluttabile fatalità: la malvagità e la delinquenza più non sarebbero che una malattia. Importa dunque esaminare prima di tutto questi fatti in se stessi, cercando discernere il falso dal vero; indagar quindi quali conseguenze possano legittimamente dedursene in ordine all'imputabilità, quali si debbano respingere.

Non paia fuor di luogo se sopra questa grave ed interessante materia c'indugeremo forse più che non consentirebbe l'indole del presente libro. Entrare in alcuni particolari è indispensabile; sia per potere, da un lato, respingere con conoscenza di causa gli argomenti che se ne deducono contro la libertà morale dell'uomo; sia per potere, d'altro canto, nel valutare in concreto l'imputa-

bilità d'un reato e nell'adattare (per quanto è possibile) a ciascun delinquente l'applicazione della pena, tenere il debito conto dell'elemento fisiologico, troppo negletto finora e pure così strettamente connesso coll'indole morale di ciascun individuo.

COSTITUZIONE FISICA. Che vi siano nei vari uomini costituzioni fisiche diverse, diversi temperamenti è un fatto innegabile. Già gli antichi avevano osservato che a certe condizioni organiche rispondono d'ordinario certe disposizioni dell'animo, certe passioni. Essi riconoscevano nel corpo umano quattro umori che chiamavano primitivi, cioè il sangue, la bile, la pituita e l'atrabile; secondo il prevalere dell'uno o dell'altro di questi umori, dicevano il temperamento sanguigno, o bilioso, o pituitoso (detto anche flemmatico, linfatico), o finalmente atrabiliare.

È constatato che gli uomini di temperamento *sanguigno*, nei quali predomina l'apparato della circolazione e della respirazione, vanno soggetti ad impressioni rapide e vivaci, sono proclivi al piacere; le loro passioni sono per lo più focose, ma si saziano presto. Riescono ordinariamente incapaci d'una tensione di spirito molto forte, di una meditazione profonda, di un lavoro paziente e continuato. Fra gli uomini di questo temperamento ve n'ha pochi che siano grandi ribaldi, e questi non sono i più difficili ad esser corretti.

Il temperamento *bilioso* suol essere compagno degli uomini di forte ingegno, capaci di grandi azioni così nel bene come nel male. Essi vogliono riescire in ogni cosa colla forza, coll'impeto; soventi son trascinati dalla fantasia o dalla passione. Hanno di solito fisionomia spiccata ed ardita, occhi scintillanti, volto secco, talora tendente al giallognolo, capelli neri, talvolta crespi, ossatura ga-

gliarda, prominente, ma scarna; i muscoli vigorosi e sottili, pulsazioni forti ed aspre. Generalmente mangiano assai e sono inchinevoli ad eccedere in ogni cosa. Fra i delinquenti si trovano molti che hanno una tale natura.

Il temperamento *pituitoso* (detto pure *flemmatico* o *linfatico*) è opposto ai precedenti. Gli uomini di questo temperamento sogliono avere una complessione floscia, un volto senza espressione, capegli lisci, occhi annebbiati, muscoli deboli benchè voluminosi; piuttosto pingui, hanno moti lenti e misurati, polso piccolo, tardo ed incerto. Costoro, mediocri pel solito nei pensieri, nei sentimenti, negli affetti, nel vizio quindi come nella virtù, sono gli uomini più adatti agli affari quotidiani e volgari della vita: sono generalmente quelli che, senza far molto, senza molto inquietarsi, finiscono per impadronirsi degli affari e dominano sovente sugli altri. Ciò si osserva anche nelle case di pena, dove sono quasi sempre gli uomini di siffatto temperamento che esercitano una preponderanza sui loro compagni di carcere e sui loro custodi.

Sono segni di temperamento *atrabiliare* o melanconico, un volto triste e pallido, occhi infossati, capelli neri e lisci, persona alta e magra, estremità lunghe, sguardo timido ed incerto, polso lento e duro. Gli atrabiliari hanno apparenza di debolezza, ma in realtà il loro corpo sostiene assai la fatica; sono d'ordinario pazienti ed ostinati. Le loro passioni sogliono essere tenacissime. La loro fantasia li porta spesso all'esagerazione. I ribaldi atrabiliari sono i più formidabili.

I moderni, abbandonata la teoria dei quattro umori, distinguono e moltiplicano i temperamenti secondo la prevalenza di questo o di quell'apparecchio organico, o di più apparecchi organici combinati insieme.

Essi partono dal fatto che in ogni essere organico tutte le sue parti procedono da un nucleo centrale, di cui sono altrettanti esplicamenti e ramificazioni. Negli animali, e quindi nell'uomo, questo nucleo centrale dell'organismo è il capo. Per conseguenza, dicono essi, ciascuna parte del suo corpo deve trovarsi in germe in una parte del capo. Ora, il corpo dell'uomo essendo l'organo, lo strumento per cui il suo spirito si manifesta nel mondo sensibile, dall'ispezione e dallo studio sia del capo, sia delle varie parti del corpo, e segnatamente della mano, non che dalla fisionomia e dal gesto, che sono l'espressione vivente di tutta la persona, si può arguire delle precipue facoltà e tendenze morali; a quella guisa che dall'ispezione di un vestito si può argomentare quali siano il sesso, la statura, la condizione sociale e fino ad un certo punto le abitudini della persona a cui esso appartiene. Essi argomentano quindi alle tendenze morali dai segni frenologici, dai segni plastici e segnatamente chiromantici, dai segni fisionomici e dai mimici. Tocchiamo brevemente di ciascuna di queste specie di segni.

SEGNi FRENOLoGICI. Secondo Giorgio Combe, la *frenologia* è « la scienza che tratta delle facoltà dello spirito umano e degli organi per mezzo dei quali le medesime si manifestano ». Più brevemente è detta da Gall la « fisiologia del cervello ». La *cranioscopia* poi è l'arte di valutare lo svolgimento relativo dei vari organi nei vari individui e nei teschi: arte che il frenologo esercita col portare l'ispezione ed il tatto sulla superficie esterna del cranio, e che si fonda sulla relazione e corrispondenza delle varie parti del cranio colle varie regioni cerebrali e coi vari organi.

Già fra gli antichi si trovano vestigia di questa scienza. Gall n'è considerato il fondatore moderno. Dietro accu-

rate e ripetute osservazioni sulle diverse attitudini dei membri di sua famiglia e de' suoi discepoli (fra i quali aveva sempre notato esser più attivi coloro i cui occhi eran più grossi e sporgenti), dietro lunghi studi diretti in questo senso, riconobbe esistere un'analogia fra le prominenze del cranio e della sostanza cerebrale. Prese conoscenza di molti sistemi sulle funzioni del cervello: ma, non soddisfatto di nessuno, ne fece uno egli stesso sulle facoltà dell'uomo.

Nel 1804 Spurzheim associò l'opera sua a quella del maestro, modificò la nomenclatura da questo introdotta, e mise innanzi la prima classificazione delle facoltà umane dal punto di vista frenologico. Vennero poi Broussais, Combe, e molti più recenti ad accrescere e coordinare le osservazioni precedenti.

La dottrina frenologica si può riassumere in questi tre principii fondamentali:

1° Il cervello è l'organo dell'intelligenza;

2° Ciascuna parte del cervello è l'organo di una facoltà distinta ed indipendente;

3° A pari condizioni, la potenza della manifestazione sta in proporzione invariabile col volume dell'organo cerebrale. Questo volume poi si misura dalla sua lunghezza e dalla sua larghezza. La lunghezza consiste nella distanza dal midollo oblungato alla superficie esterna del cervello. La larghezza è la sua espansione in superficie.

E siccome il cervello consta di due lobi od emisferi simmetrici, ogni facoltà ha un doppio organo, uno per ciascun lobo.

Tre condizioni principalmente possono però modificare le conseguenze del volume degli organi:

1° *La costituzione del cervello*: cioè la tessitura più

o meno fina, la tempra più o meno vigorosa di esso. Il cervello di tessuto più finò e quello di tempra più vigorosa manifesterà le qualità dello spirito con maggiore delicatezza o con maggiore energia, proporzionatamente al volume. A costituzione uguale, avrà facoltà più possenti chi avrà il cervello più voluminoso.

2° *La combinazione degli organi*. Gli organi cerebrali molto sviluppati accennano a grandi desideri, a moti vivaci nelle attività corrispondenti. Questo sviluppo riesce maggiore se codeste attività trovano oggetti esterni analoghi sui quali spiegare la loro energia. Più organi di attività diverse combinati insieme pel volume possono, secondo la varia loro natura, dar luogo ad un'attività maggiore o minore.

3° *L'esercizio*. A pari condizioni, l'educazione più accurata e l'esercizio di una facoltà ne accresce l'energia.

Gall noverava ventisette facoltà primitive e fondamentali, che altri fecero salire ad un numero assai maggiore: delle quali alcune sono comuni a tutti gli animali, come l'istinto della conservazione, della riproduzione e simili: altre speciali all'uomo, come il sentimento e l'intelligenza.

Gli organi delle facoltà istintive risiederebbero, secondo i frenologi, nelle parti laterali e posteriori del cervello: gli organi delle facoltà sentimentali ed intellettive nella parte superiore ed anteriore. Senza discendere a troppi particolari, è cosa di fatto che negli uomini bassi e crudeli, generalmente parlando, si vede sviluppata di preferenza la parte inferiore del capo, e depressa la supero-anteriore: il contrario accade negli uomini in cui è più potente l'intelligenza e sono abituali i nobili sentimenti. Basta porre a fronte un busto di Dante o di Napoleone I

e la testa di un assassino di professione o d'un uomo rotto ai più brutali disordini.

SEGNi PLASTICI. È legge costante, come si notò più sopra, che negli esseri organici tutto si svolge da un nocciolo centrale. Dal seme della pianta si svolgono, nel seno della terra, la radice e le sue ramificazioni: verso il cielo, il tronco, dal tronco i rami, da questi i ramoscelli; dai ramoscelli le foglie, quindi i fiori, d'onde i frutti che racchiudon di nuovo la semente. Così nella generazione del corpo umano lo svolgimento del feto si comincia dal capo, si prolunga nel dorso, si dirama nelle spalle e nelle braccia, da cui le mani e le dita, si completa nel tronco, il quale si biparte più lungi nelle gambe e ne' piedi.

Quindi è che dall'ispezione del capo si può argomentare della proporzione e della forma di ciascuna parte del corpo; e similmente dall'ispezione di una parte si può argomentare alla configurazione del tutto. È in virtù di questa legge mirabile che Cuvier ha potuto dallo studio di pochi avanzi fossili indovinare con esattezza (siccome giustificarono posteriori scoperte) la struttura e la forma degli animali che popolarono il nostro globo prima della creazione dell'uomo, e le cui specie sono ora estinte. Ciò posto, riesce naturale che le forme di ciascuna parte del corpo armonizzino col capo; e che, se la configurazione del capo somministra indizi delle tendenze morali dell'uomo, ne siano pure agomento e segno le altre parti del corpo.

Così, a cagion d'esempio, dietro le osservazioni di Lavater, un collo lungo e sottile indica flemma ed effeminatezza: grosso ed alto, forza e generosità: ben proporzionato, saldezza di carattere. Spalle larghe ed armoniche sarebbero indizio di sanità e di forza; alte, larghe, ri-

tonde indicherebbero materialità. Un petto liscio e cavo additerebbe debolezza di temperamento; un ventre liscio e breve, attività ed energia; voluminoso e prominente, inerzia e voluttà. Gambe nervose e ben articolate darebbero indizio di forza fisica e di animo generoso: l'opposto accennerebbe a timidità e debolezza. Gracili, ma nervose, sarebbero segno di vivace intelletto; rivestite di peli, di tendenze sensuali. Braccia gracili e molli dinoterebbero debolezza fisica e morale; nerborute, attività, iniziativa, intelligenza.

Le mani, secondo alcuni studiosi di queste materie, portano, dopo il capo, i segni più manifesti delle interne tendenze dell'uomo. La mano esprime l'azione. Per chi parla è nel gesto della mano che si riassume gran parte dell'espressione: perciò esso forma una delle maggiori difficoltà degli oratori e degli attori; per ciò uno de' più grandi scogli dei pittori è comporre convenientemente le mani alle loro figure. Lo studio della configurazione della mano in relazione colle tendenze e cogl'istinti morali dell'uomo forma di per sè una scienza, detta *chiromanzia*, la quale appunto pretende indovinare questi istinti e queste tendenze dall'osservazione delle sinuosità e dalle linee della mano.

Coloro che si occupano di questi studi argomentano alla varietà delle tendenze e del carattere dall'essere le dita della mano appuntate, quadre, o spatolose alle loro estremità; dall'essere le medesime lisce o nodose, dall'aver le falangi più o meno lunghe, più o meno dure le unghie, specialmente quelle del pollice; dall'essere la mano lunga o corta, dura o molle; dalla varia grandezza e direzione delle piccole prominente che si veggono nella palma della mano; dalla giacitura, dalla lunghezza, dal-

l'incrociamiento, dal colore delle linee che la solcano. E così asseriscono, p. es., che i ladri hanno in generale dita lunghe e magre, secche, nodose, spatolose ovvero aguzze; che gli uomini proclivi al sangue han d'ordinario dita torte e mani mal fatte.

La chiromanzia era molto creduta nel medio-evo, ed è praticata anche oggi da quel popolo misterioso ed errante che sono gli Zingari.

Sarebbe puerile accettare tutto ciò che si dice a questo riguardo: ma rigettar tutto, mentre molti fatti, per ripetute osservazioni di uomini seri, furono riconosciuti costanti, sarebbe per lo meno una leggerezza.

Stante poi l'armonia e la correlazione fra le tendenze morali dell'uomo ed il suo organismo, codeste morali tendenze dovranno naturalmente manifestarsi nella *fisionomia* e nel gesto, che sono come l'ultimo prodotto visibile del suo modo interno di essere, il risultamento combinato e simultaneo delle disposizioni del suo spirito e del suo corpo. Quindi *e converso* potrà risalirsi ad argomentare le disposizioni e le tendenze morali dell'uomo dai segni *fisionomici* e dai *mimici*.

SEGNi FISIONOMICI. Ove vi considerino attentamente, questi segni sono eloquentissimi. Il volto dell'uomo è un libro vivente in cui è stampata, a caratteri che d'ordinario si possono difficilmente celare, la direzione abituale dell'animo umano; onde a ragione fu detto lo specchio dell'anima. Nell'espressione del volto è un secondo, anzi un primo ed universale linguaggio; è perciò che, mentre tutte le altre parti del corpo sono più o meno velate, la faccia dell'uomo presso tutti i popoli si porta scoperta. L'uso della maschera fu introdotto appunto per celare il rossore di giovanili follie, quando non fu fatto servire a na-

scondere infamie e scelleraggini. Sotto l'impero di alcune passioni il volto umano offre certi aspetti che la simulazione e la dissimulazione possono imitare: ma una tale imitazione non può essere che imperfetta, e non può lungamente sostenersi in cospetto di un osservatore attento e sagace. Per ciò le passioni e le reali tendenze di ciascun individuo finiscono per imprimere sul suo volto caratteri certi e permanenti.

Lavater fece numerose osservazioni sull'espressione dei vari volti, e le coordinò ad alcuni principii in una scienza che chiamò *fisiognomonia*. Egli prende per base la divisione della faccia in tre zone: la prima dalla base dei capelli alle sopracciglia, ov'egli legge il grado delle facoltà intellettuali; la seconda dalle sopracciglia alla parte inferiore del naso, la quale (secondo lui) avrebbe principalmente relazione coi sentimenti morali; la terza comprenderebbe il resto del volto, e sarebbe l'espressione più diretta delle tendenze animali. Forse per questo Iddio l'avrebbe nell'uomo velata di lanugine.

La fronte, ove si manifesta l'impronta della sapienza, ove si leggono più stabilmente scolpiti i travagli e le lotte dell'anima, secondo l'elevazione o la depressione delle sue ossa indicherebbe intelletto sviluppato, retto giudizio, o viceversa; secondo la diversa giacitura e profondità delle rughe ond'è solcata, indicherebbe riflessione, vendetta, orgoglio, imbecillità, pazzia. L'occhio poi, nel quale s'irradia la commozione, la gioia, il duolo, l'uomo tutto quanto, e che i fisionomisti studiano e descrivono ne' più minuti suoi particolari di colore e di forma, è la parte del volto che dà la rivelazione più diretta dell'anima, ed in cui è più difficile il mentire. Ond'è che il ribaldo ardisce raramente guardare in faccia l'uomo onesto; o se pure ciò fa,

vi ha qualcosa di mobilità inquieta o di fissità stupida che lo tradisce. Analoghe osservazioni si fecero sulla conformazione della bocca, dei denti, delle gote, delle orecchie, del mento.

In una parola, vi sarebbero per le varie parti ed i vari segni del viso le medesime leggi che per le prominenze del cranio: vale a dire, più un organo è sviluppato in potenza, e più vi sarebbero facoltà energiche nella sfera a cui esso appartiene. Così, seguendo le divisioni testè accennate, nella zona che corrisponderebbe alle facoltà intellettuali, una fronte alta, larga, prominente, additerebbe altezza e vastità d'intelletto: nella zona media, un naso forte ed arcato, gote sporgenti, larghe mandibole, dinoterebbe ambizione, desiderio di riescire, e spesso egoismo: nella zona inferiore per ultimo, un mento lungo e largo additerebbe sagacia nelle cose positive; sporgente e rotondo, signoria dell'animo sulla materia; predominio per contro della materia sullo spirito, se grasso e voluminoso. Secondo poi che una di queste tre zone sarebbe più sviluppata in proporzione delle altre, vi sarebbe preponderanza della parte intellettuale, morale o materiale a cui la medesima corrisponderebbe. Se due delle tre zone si trovassero egualmente sviluppate, si avrebbe lotta fra due ordini diversi di facoltà.

Queste osservazioni fisionomiche si avvalorano per mezzo dei confronti; paragonando, p. es., i lineamenti, l'aspetto dell'uomo e degli animali colle tendenze correlative dell'uno e degli altri. Già i favolisti, da Esopo e Fedro sino a Lafontaine e Pignotti, avevano posto mente a codeste simiglianze; difatti fecero sempre rappresentare agli animali diversi personaggi umani secondo l'analogia dei rispettivi caratteri. Non è difficile ad un attento osser-

vatore il rintracciare un'analogia abbastanza sensibile fra la testa di certi uomini e quella p. es. di un leone, d'una pecora, d'un cane, d'un uccello, d'una volpe, d'un rettile. I più valenti caricaturisti sono abilissimi ad afferrare queste simiglianze ed a trarne partito. Lo stesso volgare linguaggio riconosce siffatte analogie, se non di esterna apparenza, almeno d'indole; poichè ogni giorno si sente a dire, p. es., che questi è un leone, quegli è un coniglio, che il tale è una colomba, il tal altro una volpe, secondo che predomina in questo od in quell'individuo il coraggio o la timidezza, la semplicità o l'astuzia.

SEGNI MIMICI. Finalmente si è notata una correlazione fra le interne tendenze ed i segni mimici; e quindi da siffatti segni, p. es. dall'espressione dello sguardo, dal camminare, dal gesto, si cercò di arguire fino ad un certo punto quale sia la natura di quelle. Lavater diceva che un uomo d'ingegno prende il proprio cappello in modo diverso da quel che fa uno sciocco, e Napoleone soleva dire celiando che gli uomini si conoscono fin dal modo con cui pongono, scrivendo, le virgole. È un fatto che, p. es., si ascolta volentieri un oratore quando il suo gesto è in armonia colla sua parola; e che ci sentiamo offesi nel sentimento estetico quando avviene il contrario.

Tali sono le principali categorie di osservazioni che si fecero sulle condizioni dell'organismo considerate in relazione colle facoltà morali dell'uomo.

Come ogni cosa nuova, le dottrine frenologiche e fisionomiche furono avidamente accolte, accanitamente combattute. I più ardenti seguaci di codeste dottrine credettero trovare nell'organismo dell'uomo e nelle leggi che ne reggono lo sviluppo, la spiegazione di tutte le sue facoltà e di tutte le sue inclinazioni. Di qui fu agevole il passo

ad affermare che le tendenze e le azioni dell'uomo sono fatalmente determinate dalla sua conformazione organica, e ad escludere quindi la libertà morale dell'anima umana, se pure non se ne esclude (come alcuni fanno) perfino la spiritualità. È chiaro che, posta questa base, rimane esclusa ogni imputabilità, non solo delle azioni frutto di qualche passione, ma di qualunque altra.

Per naturale reazione, l'assurdo di queste deduzioni spinse altri a rigettar senza esame, o con giudizio preconconcetto, le osservazioni preziose della frenologia e delle scienze affini, incolpandole di condurre al fatalismo ed al materialismo.

Nè l'una nè l'altra sentenza si può accettare. La colpa non è delle leggi mirabili che reggono in modo misterioso le relazioni dello spirito colla materia organica; bensì degli uomini che ne traggono conseguenze erronee. Non bisogna precipitare le conclusioni: ma non bisogna neppure negare i fatti.

Vediamo dunque fin dove si può dire che le leggi testè indicate abbiano una base reale. La miglior prova della verità d'un principio è l'esperienza: interroghiamo i fatti. Non sceglierò che alcuni esempi.

Si mostrò per lungo tempo a Versailles un cranio di donna, che dicevasi aver appartenuto alla famosa marchesa di Brinvilliers, morta sul patibolo il 17 luglio 1676, rea di parecchi orribili venefizi. Il dottor Leroy, esaminando questo cranio, disse impossibile che il medesimo avesse appartenuto alla Brinvilliers; perchè « sebbene esso « mostri (diceva egli) nel suo antico abitatore la fermezza « e la distruttività congiunte alla circospezione ed all'astuzia, presenta però altri caratteri incompatibili coll'indole della Brinvilliers, p. es. l'amor della prole, il

« sentimento religioso, e molta vanità: senza contare (soggiungeva) che lo stato delle ossa e la struttura del cranio « non sarebbero in armonia coll'età già avanzata della « Brinvilliers, nè colla sua statura, che si conserva registrata con precisione ». Ebbene, qualche tempo dopo, confrontando il teschio in questione coll'inventario della biblioteca di Versailles, sotto il numero corrispondente a quello segnato sul teschio, si trovarono scritte queste parole: « Testa della signora Tiquet ». Si consultarono gli annali giudiziari; e si trovò che una certa Angelica Cordier, dopo aver scelto a sposo fra' suoi mille adoratori il consigliere Tiquet, e dopo aver dato fondo ben presto al suo patrimonio con ispese senza misura, finì per ucciderlo, onde poterne sposare un altro. Scoperta e condannata a morte, abbracciò piangendo in quegli estremi istanti un unico bambino, che amava appassionatamente; ricevette con manifesti segni di pentimento i conforti della religione, che chiese ella stessa; e subì colla massima fermezza l'estremo supplizio. Tutte le indicazioni frenologiche del dottor Leroy furono dunque confermate mirabilmente da un fatto inaspettato.

Nel 1823 il celebre Gall professava anatomia a Parigi. Per desiderio d'ascoltarlo a sviluppare il suo *Sistema della natura*, i suoi allievi gli portavano a quando a quando i teschi più notevoli di malati morti negli spedali, o di poveri giustiziati. Una sera, entrando in iscuola, egli vede sulla tavola anatomica la testa di un recente cadavere. « Oh che brutta testa! » fu la sua prima esclamazione. Esaminatala quindi attentamente, soggiunse: « quest'uomo « dev'essere stato trascinato ad ogni eccesso di ferocia « dall'impeto dei sensi. Egli dovette essere di corto intelletto, di carattere cupo e proclive alla distruzione. La

« solitudine, portando alla frenesia l'ardenza de' suoi « desiderii, deve averlo spinto ad ogni mezzo più crudele per soddisfarli ». Ciascuno degli uditori ascoltava senza fiatare, e solo riguardava tratto tratto con segni d'ammirazione i compagni. Quel teschio era stato divelto il mattino dal busto di un famoso ribaldo per nome Léger, condannato per abbominevoli offese al pudore e successivo assassinio consumato colla più atroce barbarie.

Nel 1838 il medico-capo dell'ospizio di Bicêtre, esaminando dal punto di vista frenologico le teste dei forzati del bagno di Tolone, sopra 376 ne separò 22, che disse presentare segni manifesti di forti tendenze sensuali. Seppe di poi dal direttore del bagno che, di questi 22, 13 erano stati condannati per gravi violenze contro il pudore, e gli altri 9 erano uomini di pessimi costumi.

Più d'una volta si verificò il caso che persone di tendenze le più vergognose furono pienamente guarite e cessarono affatto dalle viziose loro abitudini dopo aver ricevuto gravi contusioni nella regione della nuca, sia in seguito a cadute, sia a motivo di percosse toccate altercando.

Non aggiungerò più che un solo fatto a conferma della realtà delle leggi fisionomiche. Una sera d'inverno del 1829 due giovani sposi, che tenevano un albergo ad Attenville in Francia, vi furono depredati d'ogni avere e poscia sgozzati da due forestieri, capitati colà una sera e segretamente fuggiti prima che spuntasse il mattino. Qualche tempo dopo si riconobbe che gli assassini erano due condannati evasi dal bagno. L'un di essi non tardò ad essere preso, e lasciò la testa sul palco: non fu possibile raggiungere il secondo, di nome Roberto Saint-Clair. Però

si seppe che, attraversata l'Italia, era passato in Turchia; ed era corsa voce che vi fosse morto combattendo contro le tribù del Caucaso. Circa due anni dopo, nell'autunno del 1830, a Valenza, molti viaggiatori discorrevano dopo pranzo nell'albergo dell'Europa dei sistemi di Gall e di Lavater: faceva parte della brigata un medico, che ne parlava con convinzione ed entusiasmo. Tutti lo pregarono, fra lo scherzo e la curiosità, di dar prove di quanto asseriva col dire all'orecchio di ciascuno le sue tendenze predominanti. Egli consentì; e tutti restarono meravigliati, perchè con tutti colpiva nel segno. Un solo fra gli astanti non aveva mai fatto parola. Ad un tratto, egli rompe il silenzio, ed avanzandosi verso il medico indovino, gli dice con voce cupa che lasciava trasparire un'ira compressa: « Se quanto dite fosse vero, si « dovrebbe arder vivo colui che rivelasse tali segreti. Ma « la natura non è matrigna, e non tradisce per tal modo « i suoi figli. Il vostro sistema non è che una menzogna ». — « Voi dite il vero » rispose il medico guardandolo fiso; « poichè se la mia falsa scienza dicesse la verità (perdonate, non è che una supposizione) voi sareste niente « meno, oserò dirlo? che un assassino ed un ladro ». Divampando di sdegno, lo sconosciuto afferra una seggiola e la brandisce sopra la testa del mal capitato dottore. La cosa poteva divenir seria, quando entra un gendarme che grida: « in questa locanda fu commesso testè un furto « di argenteria. Nessuno uscirà dalla sala finchè non sia « fatta una perquisizione generale ». La perquisizione fu fatta; e l'argenteria fu trovata nella valigia dell'incognito viaggiatore. Arrestatolo immediatamente, si venne a riconoscere essere il Roberto Saint-Clair, uno dei due assassini degli albergatori di Attenville: ed il fatto giustificò a

puntino la divinazione del medico. Il ferro della ghiottina troncò il capo di quello sciagurato nel marzo del 1831 (1).

Secondo una recente memoria del dottore Wilson, dietro l'ispezione accurata di 464 cranii di delinquenti, risulterebbe che i ladri inveterati mancano di sufficiente sviluppo craniale, in specie nella parte corrispondente ai lobi anteriori del cervello (2). Recenti osservazioni mostrerebbero altresì una curiosa corrispondenza fra le tendenze criminose e le condizioni della stagione e dell'atmosfera. Chi esami con qualche accuratezza i registri delle punizioni disciplinari nell'interno dei penitenzieri, vedrà essere queste assai più frequenti, p. es., nei primi quarti di luna e nei mesi caldi o primaverili, che non nelle altre epoche dell'anno (3).

Tralascierò di recare altri esempi; potendo ciascuno moltiplicare di per sè codeste osservazioni sopra se stesso e sopra gli altri. Avvertirò solamente come dai fatti citati pur ora, i quali sono ricavati dagli annali giudiziari e da relazioni autentiche, risulti in modo incontestabile che le scienze frenologiche e fisionomiche hanno veramente una base reale. Ma segue forse da ciò che l'uomo sia tratto, per legge inesorabile, ad agire fatalmente in conformità delle tendenze che il suo organismo dinota in lui predominanti?

Il fatto dimostra che ciò non è vero. È constatato che

(1) Veggansi a questo proposito l'interessante lavoro di MOREAU-CHRISTOPHE intitolato *Le monde des coquins*, non che l'opera di DESBAROLLES, *Les mystères de la main*; dalle quali opere sono ricavati i fatti surriferiti.

(2) V. *Rivista delle discipline carcerarie*, anno 1871, pag. 143, 144.

(3) V. Ivi, pag. 328.

l'organismo può modificarsi all'infinito sotto l'influenza di mille circostanze: p. es. del clima, del genere di vita, dell'esercizio, dell'educazione. Il forte può diventare debole e viceversa; il temperamento stesso può trasformarsi. Ogni giorno si veggono diventar buone persone aventi da natura le peggiori disposizioni, ed altre per contro travolgere al peggio un naturale il più felice. L'esperienza infine ci mostra che l'esercizio retto o vizioso dell'attività umana modifica poco a poco, non pure la configurazione del volto, ma tutta intera la persona. Non si ha che ad esaminare un medesimo individuo, e tanto più parecchi individui fra loro simiglianti, in epoche diverse della vita alquanto lontane l'una dall'altra. L'aspetto di ciascuno porterà seco l'impronta della direzione per cui ciascuno di essi si pose. E quest'azione modificatrice dell'organismo, procedente dalle interne modificazioni negli abiti dell'animo, è sì grande che a lungo andare se ne vedono perfino le tracce nella configurazione stessa del cranio, senza che vi osti la sua natura ossea, come da taluni si obietta. Poichè il cranio non si forma da principio se non col solidificarsi e configurarsi insensibilmente secondo la configurazione del cervello; e d'altra parte, per lasciare altre considerazioni, siccome è legge costante che le molecole d'ogni essere organico si vengano tutte poco a poco rinnovando, così si comprende che, in codesto impercettibile ma incessante succedersi delle une alle altre, quelle che compongono la superficie interiore delle ossa del cranio vengano man mano a disporsi secondo la superficie superiore del cervello, seguendone le successive modificazioni.

E per verità, non pochi fra quelli stessi che fanno larga parte all'influenza dell'organismo sulla criminalità

ammettono che, ciò non di meno, i delinquenti sono suscettivi di morale riforma. Il sig. Tallack, segretario della società Howard di Londra, nel congresso penitenziario tenutosi nel 1870 a Cincinnati affermò che, dietro accurate osservazioni, si riconobbe come, nel suo paese, su 350 liberati dal carcere dopo l'espiazione della pena ed impiegati di poi presso diverse case di commercio, uno solo avrebbe derubato il suo principale.

Riassumendo pertanto brevemente le conseguenze legittime che derivano dalle leggi organiche sovra esposte, possiamo dire:

1° Che lo spirito umano ha nell'involucro corporeo organi corrispondenti alle sue facoltà ed alle sue tendenze morali;

2° Che il maggiore o minore sviluppo di quelli influisce sulla maggiore o minore facilità di manifestazione e di svolgimento di queste; e viceversa il maggiore o minore svolgimento delle facoltà e delle tendenze morali influisce sullo sviluppo e sulla configurazione degli organi correlativi;

3° Che esiste quindi fra lo spirito dell'uomo ed il suo organismo un'azione ed una reazione reciproca e continua, e che dipende dall'uso che fa l'uomo della propria libertà il perfezionare le proprie facoltà morali, il vincere gli ostacoli ch'egli trova nel proprio organismo per operare il bene, e l'armonizzare poco a poco il suo corpo col suo spirito elevando quello al medesimo grado di perfezionamento a cui elevò le facoltà di questo, ovvero seguire passivamente la tendenza a cui lo inclina la sua natura, e degradando ciò che v'ha in sè di più elevato, abbassarlo al livello di ciò che porta in sè di più basso.

Codesti risultati, a cui guida lo studio passionato dei

fatti, ci rende la via più agevole per assorgere ad un più alto ed essenziale principio: vale a dire che la diversa configurazione delle varie parti dell'umano organismo, da cui i frenologi ed i fisionomisti argomentano le interne tendenze, altro in sostanza non è se non la conseguenza dell'uso che fa lo spirito umano della propria libertà, delle proprie facoltà sì morali che fisiche; onde in verità, come ci occorre di notare più sopra, non è il corpo dell'uomo che dà forma al suo spirito, bensì è questo che dà forma a quello. Lo spirito santifica il corpo o lo profana, secondo il governo che nel corpo esso fa di se stesso (1). La diversità poi che fin dall'età prima s'incontra nei vari individui, sia quanto alla configurazione ed al temperamento del corpo, sia quanto alla facilità che codeste condizioni organiche somministrano per la manifestazione di questa anzichè di quella tendenza, si può fino ad un certo punto spiegare col fatto della generazione; ma ciò che riguarda la diversità delle tendenze morali medesime inerenti agli animi che abitano i vari corpi umani, è cosa che eccede i confini di questi studi, come quella che tocca ai misteri della vita dello spirito, cui la rivelazione adombra col dogma profondo del peccato originale; senza del quale la immensa varietà d'indoli e tendenze morali sarebbe, per chiunque riconosce nell'uomo un'anima spirituale, inesplicabile.

Ciò che importava stabilire si è che, per quanto siano gravi gli ostacoli che nella configurazione del proprio organismo l'uomo incontra a vincere certe tendenze, egli conserva però perfettamente l'uso della propria morale libertà. La libertà morale esiste e può esercitare effica-

(1) *Cor hominis immutat faciem illius, sive in bona, sive in mala. Eceli. XIII, 31.*

cemente la sua attività anche nell'uomo per natura il più proclive al male; soltanto in quest'uomo, ad egual grado di sforzo, saranno meno visibili i frutti di siffatta attività che in altr'uomo di più felici disposizioni; poichè, quanto più la medesima attività si condensa in intensità, tanto più essa perde in estensione; a quel modo che, ad eguale impiego di forza locomotrice, farà in un medesimo spazio di tempo assai minore cammino il naufrago costretto a lottare angosciosamente coll'onde in tempesta, che non il viandante il quale dopo il placido riposo della notte si avvia lietamente lungnesso il lido, confortato dalla brezza vivificante d'un bel mattino.

Le leggi che esaminammo non escludono la libertà umana. Esagera le conseguenze delle scoperte frenologiche e delle scienze affini chi nega l'umana libertà; e mostra poca fede nel vero chi per timore delle conseguenze si lascia indurre a respingere fatti innegabili. La verità è divina; e Dio non si contraddice. Le scoperte di cui discorremmo non fanno anzi che por meglio in luce la vigoria dell'umana libertà col mostrare l'intima correlazione che esiste fra l'organismo e le tendenze morali dell'uomo; cosicchè, se quello ci dà i segni esterni di queste, queste a riscontro possono, col modificarsi, contribuire a modificare anche quello; e somministrano insieme dati preziosi ad un magistrato attento e sagace per valutare il vero grado d'imputabilità del delinquente, ad un direttore accorto e sollecito delle case di pena per applicare la punizione ai vari condannati in guisa che meglio giovi alla reale emendazione di ciascuno.

Dai fatti sovr'enunciati rimangono pertanto, non distrutti, ma confermati i risultamenti a cui ci condussero le considerazioni intorno alla genesi ed indole delle passioni

ed intorno alla loro influenza sull'imputabilità. L'amore disordinato verso un dato oggetto e l'avversione pel suo contrario, nel che si riassume ogni passione, diviene poco a poco predominante nell'animo umano a motivo appunto e dell'abito malvagio di esso, e della viziosa direzione che viene conseguentemente ad imprimersi nella parte correlativa dell'umano organismo. Ma siccome ciò accade per inerzia della libera attività dell'uomo nel bene, l'uomo può sempre con isforzo maggiore disvolere la via percorsa, e lasciando il suo deviamiento cominciare (benchè in condizioni più difficili) un moto di ritorno alla via retta. Quindi vi è imputabilità anche nelle azioni commesse dietro lo stimolo d'una passione; tranne che, come si vide, per un fatto grave, ingiusto, improvviso, l'animo si trovi così di subito commosso che la spontaneità della determinazione resti manifestamente tolta o diminuita.

Rimane a vedere quale sia, riguardo all'influenza delle passioni sull'imputabilità dei reati, il disposto della nostra legge positiva.

Il codice del 1859 non fa distinzioni teoriche: ma, conformemente alla maggior parte delle leggi penali moderne, contiene parecchie disposizioni speciali che mostrano come il legislatore abbia tenuto conto dell'influenza di certe passioni sul grado del reato; e contiene inoltre nella sua parte generale una disposizione di massima per cui vien lasciata al giudice una certa latitudine anche in alcuni casi non contemplati espressamente nella legge.

Così l'art. 562 diminuisce da uno a tre gradi la pena ordinaria dell'omicidio se questo sia commesso nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione; e si può discendere fino alla pena del *carcere* ove la provocazione fosse *grave*.

Si ritiene poi *grave* la provocazione quando segua con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie. Similmente si diminuisce fino al *carcere* la pena dell'omicidio volontario commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o d'entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio; oppure dai genitori sulla figlia o sul complice o su entrambi quando li sorprendano nella propria casa in pari circostanze; ed infine l'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore (1). Altre consimili diminuzioni della pena ordinaria si leggono negli art. 566, 567, 686, n. 3°; per tacere dei casi di cui agli art. 559, 560, che abbiamo altrove esaminati, ed in cui la gravità del timore si reputa tale da escludere interamente ogni imputabilità.

La disposizione generica poi è quella che vedemmo contenuta all'art. 94 e formolata colle ampissime espressioni: « Non vi ha reato se l'imputato . . . vi fu tratto da « una forza alla quale non potè resistere »; in cospetto delle quali espressioni sembra potersi dire autorizzata l'assolutoria nel caso in cui le circostanze della provocazione e del reato fossero tali da escludere interamente ogni spontaneità nella determinazione.

Dalle citate disposizioni della patria legge agevolmente si raccoglie:

1° Che, anche secondo il nostro codice, solamente il timore e lo sdegno possono dirsi passioni scusanti; sia perchè a queste due sole si riferiscono implicitamente i citati articoli del codice, sia perchè queste sole possono esercitare una forza *irresistibile*. Nè può opporsi l'esen-

(1) Cod. pen., art. 561, 563.

zione dalla pena di ricettatori dolosi contenuta nell'ultimo alinea dell'art. 285 del codice penale a favore dei prossimi parenti od affini delle persone ricettate, quasichè si ritenga con ciò dalla legge anche l'affetto di famiglia quale causa giustificante. Poichè ciò che toglie anche qui l'imputabilità politica non è l'amore per se stesso, ma il *timore* di veder condannato colui che si ama; come è il timore di vedersi toglier la vita che rende meno imputabile l'eccesso nella difesa; come è il timore di un'aggressione, incerta per l'assalito nello scopo, ma presente e gravissima per le circostanze che l'accompagnano, ciò che esclude l'imputabilità nel caso di cui all'art. 560.

2° Che, onde lo sdegno possa servire di scusa, è mestieri, anche secondo la patria legge, che esso sia *provocato*, e che sia *ingiusta la causa provocante*, come si raccoglie dalla semplice lettura dei citati art. 561, 562, 563; e che infine sia breve l'intervallo fra la provocazione ed il reato, come additano le parole « nella necessità *attuale* « di legittima difesa *nell'atto* di respingere di notte « tempo la scalata *nell'istante* in cui li sorprende . . . « *nell'impeto* dell'ira », ecc.

3° Per ultimo, che solo i reati contro le persone possono venir scusati dallo sdegno; perchè soltanto le offese contro le persone possono essere la conseguenza irriflessa del primo e repentino turbamento che lo sdegno risveglia nell'animo umano (1).

A buon diritto pertanto l'art. 568 fa un'eccezione pel caso di parricidio, il quale non viene scusato mai dallo

(1) NB. Non si parla qui in modo specifico delle condizioni richieste dalla patria legge onde il *timore* possa ritenersi come causa scusante, perchè già ne abbiamo parlato più sopra occupandoci della coazione morale precedente da causa esterna. (V. pag. 172 e seg.).

sdegno, a meno che *grave* sia la provocazione. L'affetto e la riverenza verso chi ci trasmise la vita debb'essere un ritegno abbastanza possente per contenere la collera, ancorchè giusta, quando non sia enorme l'offesa che l'ha suscitata.

Lo stesso codice penale militare, benchè più severo, riconosce tuttavia nello sdegno provocato dall'ingiustizia una causa minorante l'imputazione, come può vedersi dagli art. 115, 116, 126 del medesimo (1).

CATEGORIA II.

Cause riflettenti la forza fisica del reato.

Fra le cause influenti a modificare il grado del reato abbiamo finora esaminato quelle che riguardano la forza morale, interna, produttrice del medesimo, vale a dire l'intelletto e la libera volontà dell'agente. Rimane che veggiamo quelle che riflettono la forza del reato esterna, fisica, cioè l'azione esteriore che è materia del reato.

Siccome, per quanto grande sia l'intenzione criminosa dell'agente, non vi è reato se non in quanto alla medesima si aggiunga l'azione esteriore attualmente o potenzialmente dannosa — è manifesto che qualunque causa modifichi in alcuna guisa gli elementi di quest'azione esterna modificherà necessariamente anche il grado di imputabilità politica dell'agente e quindi il grado del reato.

(1) Cf. cod. pen. toscano, art. 310 e seg., 329 e seg., 330; *ibid.* art. 34. — Cod. pen. belg., art. 411, 412, 413, 416, 417, 71. — Cod. pen. di Baviera, art. 152, 185. — Cod. pen. prussiano, tit. XV, §§ 177, 188, 196, 40, 41.

Ora siffatte modificazioni possono aver luogo: o perchè l'azione stessa non sia condotta al suo termine: o perchè coll'autore principale del reato concorrano altre persone: o perchè infine le varie violazioni di una stessa legge penale siano collegate nell'autore di esse da una medesima intenzione finale, benchè ciascuna sia contrassegnata da una distinta determinazione criminosa. — Nel primo caso vi ha *tentativo*: nel secondo *complicità*: nel terzo *reato continuato*.

§ 1° — Tentativo.

Il reato non consta, d'ordinario, di un atto solo; bensì d'una serie più o meno lunga di atti diretti ad un fine criminoso. Se quindi, per qualunque circostanza, l'agente non esaurisca intiera la serie di questi atti, per modo che il reato effettivamente non si produca, ognuno scorge di leggieri che l'imputabilità del reato non può esser piena; ma che tuttavia può esservi imputabilità politica dell'azione criminosa, sebbene imperfetta: perchè, se al dolo dell'agente non s'aggiunse un danno privato *reale*, questo danno però vi fu in potenza, in probabilità; vi fu, in una parola, *pericolo* di questo danno: ed il timore sociale, benchè in grado minore, potè prodursi. Trattasi di determinare con precisione in quali casi l'azione criminosa imperfetta sia dannosa alla società, costituisca quindi un tentativo punibile: e quale sia il grado d'imputabilità di questo tentativo, di questo reato imperfetto.

Ogni reato comincia d'ordinario da un pensiero malvagio. L'idea criminosa attraversa la mente; l'animo con moto vizioso della volontà vi si rivolge ed unisce: ecco il pensiero. Da questo triste connubio viene poco a poco

pigliando corpo il progetto: il progetto, organizzato dall'intelligenza ed avvivato dalla volontà, si trasforma in risoluzione. Una prima serie di atti, meramente interni, è compiuta: il reato è *concepito*.

Quando poi dalla risoluzione si trapassa all'azione, comincia un'altra serie di atti: atti esteriori. Si *apparecchiano i mezzi*; p. es., si visitano i luoghi, si comprano grimaldelli, armi, veleni; si assicurano i mezzi per fuggire, si cercano i nascondigli ove depositare il corpo del delitto, si prendono accordi con chi dovrà custodirlo. Poi *si pongono in opera* i mezzi apparecchiati e conducenti allo scopo; p. es., distribuendo le armi, assegnando a ciascun agente la sua parte, impiegando direttamente i mezzi preparati sulla persona o sulla cosa che forma oggetto del reato, fintantochè siasi fatto tutto ciò che dipende dall'agente onde il reato abbia luogo. Se nessun ostacolo sopraggiunge, ne segue il reato, il quale allora dicesi *consumato*.

Nella serie ordinaria degli atti che concorrono a produrre il reato vi sono dunque generalmente quattro periodi. Il primo, cioè il *concepimento* del reato, consta di atti meramente interni; il secondo comprende l'*apparecchio* dei mezzi; il terzo l'impiego dei medesimi (ossia l'*esecuzione* del reato); il quarto la *consumazione*.

Ma l'azione criminosa può arrestarsi a qualunque periodo di questa serie. Ove si arresti nel primo periodo, avremo la sola *intenzione*. Se si arresti al secondo, si avranno atti *preparatorii*; vale a dire diretti bensì nell'intenzione dell'agente all'esecuzione del reato, ma d'ordinario per se stessi indifferenti. Se si arresti ad un punto qualunque del terzo periodo, il reato non sarà ancora compiuto; ma essendovi atti d'esecuzione più o meno prossimi

al loro compimento, si avranno già elementi del reato *in fieri*, o (come dice l'Alciato) *in itinere*. Chè anzi gli atti d'esecuzione possono esser tutti esauriti; e solo per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente può darsi che il reato non abbia luogo.

Ora, dov'è che l'azione criminosa rimasta imperfetta comincerà a costituire un tentativo punibile?

Se l'atto criminoso s'arresta alla nuda intenzione, quand'anche il reato fosse definitivamente risoluto, non vi sarà alcuna imputabilità politica. Poichè anzitutto, non essendovi atto esterno per cui la malvagia intenzione si manifesti, nè se ne può avere prova certa, nè la società può concepirne timore, e non si verifica quindi la necessità di difenderla. D'altronde l'uomo dee sostenere continue lotte coi cattivi pensieri, colle tendenze malvagie, colle seduzioni dell'utile e del diletto. È in queste lotte che consiste la sua virtù, la nobiltà della sua persona morale. Potrebbe egli punirsi allora appunto che il ribaldo proposito non ebbe altro seguito se non perchè chi lo aveva concepito ne uscì vincitore?

L'intenzione criminosa manifestata ed i soli atti d'apparecchio non possono neppur essi, di regola generale, soggiacere a politica imputabilità. Poichè nè la manifestazione dell'intento criminoso, nè gli atti preparatorii del reato son tali che d'ordinario si possano per sè ritenere come indubitatamente diretti al misfatto; potendo la manifestazione di un malvagio disegno essere solo una spavalderia, e l'atto che sembra prepararne i mezzi per eseguirlo potendo esser diretto ad un fine innocente. Ora, la società non trovandosi sensibilmente offesa nella coscienza della propria sicurezza da un atto che può essere innocuo, non si verifica il bisogno di esercitare a sua

difesa l'azione punitrice, e non v'è quindi imputabilità politica.

Ma quando comincia l'esecuzione del reato ogni dubbio sull'intenzione criminosa dell'agente non è più possibile: una vera apprensione comincia a diffondersi nella società in presenza del danno imminente. Il dolo esiste: il danno materiale non è ancora *attuale*, ma già esiste anch'esso *in potenza*: la necessità della sociale difesa si fa manifesta. E sempre maggiore sarà l'apprensione, sempre maggiore per conseguenza la necessità della pena, a misura che l'esecuzione del reato si avvicina al suo compimento.

È dunque cogli atti d'esecuzione che comincia il vero *tentativo*, cioè il metter mano all'azione; come indica appunto il verbo *tentare*, frequentativo di *tenere*. E questo tentativo sarà *remoto*, *prossimo* od *estremo*, secondochè gli atti d'esecuzione riguardano solo l'impiego preliminare dei mezzi apparecchiati per giungere allo scopo finale del reato, ovvero già si esercitano direttamente sulla persona o sulla cosa che è oggetto del reato, od infine furono esauriti per parte dell'agente tutti gli atti necessari alla consumazione del reato direttamente voluto, benchè per circostanze indipendenti dal colpevole, tale effettiva consumazione non abbia avuto luogo. In quest'ultimo caso, siccome soggettivamente il reato è consumato, e solo ne mancò, per evento non voluto nè previsto, la consumazione oggettiva, si dice più esattamente esservi *reato mancato*. Non crediamo quindi potersi designare (come alcuni fanno) col nome di *tentativo remoto* i semplici atti preparatorii. Il vero tentativo confina da una parte cogli atti di apparecchio, dall'altra colla consumazione del reato; non può per conseguenza trovarsi altrove che negli atti d'esecuzione.

Dal fin qui detto si scorge che in questi atti d'esecuzione indubitabilmente diretti ad un reato s'inchiude e l'*intenzione* dell'agente, e l'*idoneità dei mezzi* impiegati a raggiungere il fine. Senza l'intenzione criminosa, mancherebbe l'elemento interno, morale, del reato: senza l'idoneità dei mezzi allo scopo criminoso, verrebbe meno l'elemento fisico, esterno; il quale è bensì necessariamente minore nel reato tentato che nel consumato, ma vi si debbe trovar tuttavia; poichè il tentativo essendo una *frazione di reato*, e quindi un'azione anch'essa punibile dal potere sociale, deve racchiudere, benchè non in egual grado, tutti gli elementi costitutivi del reato, cioè tutte le condizioni indispensabili onde un'azione possa venire punita.

Queste cose sono chiare, ma non sono perciò da trascurarsi; perchè in pratica giovano assai a risolvere certe questioni le quali non si presentano a prima giunta così facili.

Così, notammo in primo luogo che il tentativo presuppone l'*intenzione* di delinquere; perchè, tolta questa, non sarebbe possibile nè prevedere lo scopo criminoso, nè coordinarvi gli atti d'esecuzione, senza di che non vi ha tentativo. A stabilire l'imputabilità dell'agente non basterebbe pertanto il provare ch'egli pose in opera mezzi idonei ad ottenere uno scopo criminoso, se non sia provato ad un tempo che a questo scopo egli *volle* realmente impiegarli. Il che val quanto dire che l'intenzione debb'essere *diretta*, e che non si può concepire un tentativo *colposo*, checchè pensino in proposito alcuni criminalisti tedeschi. Il concetto di tentativo implica necessariamente il dolo, ed esclude la colpa; perchè la colpa è la *mancaza di previsione* di conseguenze *preve-*

dibili d'un atto voluto; ed il tentativo non si può immaginare senza la *previsione* delle conseguenze che deriverebbero dall'impiego dei mezzi. Per conseguenza, se alcuno per ischerzo appunti contro un altro un fucile che crede scarico e ne faccia scattare la molla, non potrà imputarsi di tentativo d'omicidio involontario qualora, per buona ventura, il colpo non colga nessuno.

In ordine alla diretta intenzione criminosa, ossia al *dolo* indispensabile nel tentativo, è da avvertire inoltre che di cotesto dolo non si può tener conto (e che perciò non è politicamente imputabile il tentativo) quando, a motivo di una forte e giusta coazione morale, esso sia *meno pieno*; benchè però nel caso di simile coazione si punisca talora anche il dolo *meno pieno* nel reato consumato.

La ragione è chiara. Allorchè l'uomo si trova in presenza di un male grave ed inevitabile, o nell'impeto subitaneo di un giusto sdegno, ed è quindi spinto quasi irresistibilmente all'azione, benchè in realtà voglia farla, non può però calcolare la correlazione di mezzo a fine fra l'atto che eseguisce e l'atto finale in modo abbastanza calmo e riflesso, cosicchè l'azione rechi un vero danno sociale qualora non giunga al suo compimento e si rimanga così allo stato di tentativo. Ond'è, che mentre la coscienza universale dice punibile di tentativo l'assassino che, appiattato dietro una macchia, viene impedito dalla pubblica forza di consumare il misfatto nell'istante medesimo in cui sta per iscagliarsi sul viaggiatore, non saprebbe trovar motivo di punire colui, il quale, sorprendendo a cagion d'esempio la figlia nella propria casa in flagrante adulterio, fosse trattenuto nell'atto in cui sta per islanciarsi armata mano sull'indegno seduttore.

Notammo in secondo luogo che gli atti adoperati come

mezzo al fine criminoso debbon essere idonei a raggiungere lo scopo. Qualora nol fossero, mancando la possibilità del danno, mancherebbe il pericolo reale nella società, e quindi ogni motivo di punire, qualunque fosse d'altronde l'intenzione dell'agente. Tale sarebbe il caso di colui che volendo avvelenare alcuno, si servisse (benchè inconsapevole) di sostanze innocue. Altro sarebbe se le sostanze propinate fossero veramente venefiche, ma per difetto di preparazione non fossero in condizione da cagionare la morte. Poichè qui non mancherebbe l'elemento fisico del reato; solo non vi sarebbero nel produrlo tutti quegli atti di esecuzione che sono richiesti ad ottenere lo scopo criminoso, e quindi si avrebbe un vero tentativo.

Convieni però avvertire che non in tutti i reati l'azione criminosa presenta sempre intera la serie degli atti menovati di sopra. Vi sono casi in cui gli atti d'esecuzione costituiscono già di per sè un reato; per esempio, la corruzione di un pubblico magistrato per lucrare indebitamente a danno altrui. Vi sono casi in cui si ha un reato perfetto nei semplici atti preparatorii; p. es., in chi fabbrichi falsa moneta, o falsifichi una scrittura per fine di guadagno, in chi cospiri a danno dello stato. Vi sono anzi casi in cui la sola manifestazione della risoluzione criminosa è già per sè un reato; come p. es. la minaccia di morte, incendio od altro grave danno, ove altri non consegna una data somma o non adempia una data condizione. Ciò non toglie che nell'intenzione dell'agente questi atti possano avere ragion di mezzo ad un fine criminoso più lontano: ma siccome contengono già per se stessi la violazione di un diritto distinto da quello alla cui violazione tenderebbe il reato finale (diritto protetto anch'esso da una penale sanzione) costituiscono di per sè

un reato perfetto; e non si possono considerare come tentativi del reato finale.

Da tutte le considerazioni sin qui fatte sembra risultare che il tentativo sarebbe sostanzialmente: « ogni atto « esterno, idoneo per sua natura a produrre un reato, ed « impiegato indubitabilmente con piena intenzione a questo fine, senza che il reato voluto abbia luogo, e senza « ch'esso riunisca già per se stesso i caratteri di un reato « perfetto ».

Parlando di *atto esterno*, si esclude ogni idea di tentativo nel nudo pensiero e nella nuda risoluzione criminosa.

Richiedendosi ch'esso sia *idoneo per sua natura a produrre un reato*, si escludono gli atti per sè innocui, e ad un tempo si estende il carattere di tentativo anche a quegli atti che per qualche felice difetto non producano il reato voluto, sebbene capaci per loro natura di produrlo. Esigendosi che i mezzi vengano *adoperati indubitabilmente al fine criminoso*, si escludono dal tentativo gli atti meramente preparatorii, e si esclude insieme nel reato tentato la possibilità della colpa. Volendosi che ciò sia fatto *con piena intenzione*, si elimina l'imputabilità del tentativo quando l'agente si trovi sotto l'impeto prepotente degli affetti. Infine, col richiedersi che il reato finale *non abbia avuto luogo*, e che l'atto il quale fu impiegato come mezzo *non sia già per sè un reato perfetto*, si scevera il tentativo dal reato consumato; sia questo il reato finale a cui l'agente mirava, sia esso uno soltanto degli atti adoperati come mezzo, il quale (per contenere già di per sè la perfetta violazione d'un dritto) meriti una imputazione distinta.

Fissato per tal modo il concetto del tentativo, vediamo

ora quale sia l'imputabilità del medesimo: vale a dire come si modifichi l'imputabilità ordinaria, e quindi il grado del reato, quando questo non fu condotto al suo compimento.

Dalle cose esposte rimane primieramente fuori di dubbio che non avvi imputabilità politica di sorta per gli atti meramente preparatorii del reato.

Quando poi l'azione criminosa siasi arrestata dopo che già erano cominciati gli atti d'esecuzione, giova distinguere se ciò avvenne per volontà dell'agente medesimo, ovvero per un accidente sopraggiunto. Se l'azione criminosa non ebbe altro seguito perchè l'agente per ispontanea determinazione più non abbia voluto proseguirla, il tentativo non sarà politicamente imputabile. E ciò prima di tutto perchè, oltre al mancare in tal caso il danno diretto e privato, essendosi ritirata l'intenzione criminosa degli atti stessi che miravano a produrlo, viene a mancare l'elemento più essenziale ad ogni reato, l'intenzione criminosa, per conseguenza il danno sociale, e con esso ogni ragione nella società di punire.

In secondo luogo perchè l'impunità diviene in tal caso ai malvagi un invito a pentirsi e ritrarsi dal proseguire gl'incominciati misfatti. Quindi è manifesto che il pentimento dell'agente non potrà esimere da imputabilità politica nè gli atti di esecuzione che lo precedettero, quando questi costituiscono già di per sè un reato perfetto, nè il tentativo estremo ossia il reato mancato. Poichè nel primo caso all'intenzione dolosa già si era accompagnato un fatto esterno dannoso, il quale costituiva la perfetta violazione d'un dritto; e nel secondo caso il reato era già perfetto dal lato dell'agente. Questi non era più nel periodo dell'interpa lotta fra la volontà buona e

la rea ; quest'ultima aveva già trionfato definitivamente di quella. Il pentimento che viene dopo non può più (come nel caso di tentativo prossimo o remoto) far sì che l'azione, soggettivamente considerata, non abbia tutti i requisiti per produrre il reato. — Quando l'azione criminosa si rimane allo stato di mero tentativo a cagione del pentimento dell'agente, il reato si può dire *abbandonato*.

Se invece l'azione criminosa non procede fino alla sua consumazione solo perchè un accidente sopraggiunto non permise all'agente di continuare l'intrapreso misfatto, gli atti d'esecuzione già avvenuti saranno certo imputabili; poichè concorrono e l'intenzione criminosa ed il pericolo che la società ha corso, il quale sarebbe divenuto un danno effettivo senza il fortunato accidente da cui fu impedita la consumazione.

Ma quest'accidente sopravvenuto può essere una vera forza maggiore, la quale renda fisicamente impossibile la ulteriore continuazione dell'atto; come se p. es. giungano i carabinieri ed ammanettino i ladri nell'istante in cui questi stanno per isconficcare uno scrigno: — oppure può essere un fatto il quale induca l'agente a desistere, non per necessità fisica, ma pel timore che quel fatto gli ispira e senza del quale però non avrebbe desistito dall'atto incriminabile: come, p. es., se il ladro si dia alla fuga perchè sente rumore nella stanza vicina.

In ambo i casi v'ha, in un cogli atti d'esecuzione, l'intenzione criminosa; poichè non è se non sotto la forza o sotto l'impero del timore (e non per moto spontaneo) che l'agente ristette. Ma mentre nel primo caso, stando agli addotti esempi, l'intenzione è piena e tenace, avendo il malfattore continuato ad agire finchè gli fu materialmente possibile, nel secondo caso invece la determinazione

della volontà non si può dire così piena e decisa; poichè un'intenzione più ferma, più perfetta, più audace avrebbe proseguito, malgrado il rumore.

Per graduare pertanto l'imputabilità del tentativo abbiamo già un primo elemento, vale a dire il *grado di concorso della volontà dell'agente nel desistere dagli atti criminali ulteriori*; in guisa che l'imputabilità politica del tentativo sia nulla, se piena e spontanea sia nell'agente la volontà di desistere; e, ad un egual grado di atti criminali, l'imputabilità politica sia maggiore o minore in ragione inversa dell'influire che fa sulla desistenza la volontà dell'agente.

Ma siccome la *probabilità del danno*, e quindi la *gravità del pericolo* si fa sempre maggiore a misura che gli atti di esecuzione si avvicinano alla consumazione, noi avremo quivi un altro elemento graduatore della politica imputabilità del tentativo.

Questa pertanto sarà maggiore o minore in ragion composta ed inversa del grado di concorso dell'intenzione dell'agente di desistere dal reato, e della distanza dagli atti d'esecuzione già compiuti dalla definitiva consumazione del misfatto.

Non possiamo quindi accettare nè la sentenza di coloro che vorrebbero parificato nella politica imputabilità il reato tentato ed il consumato; nè l'altra sentenza che vorrebbe tale parificazione almeno pel tentativo estremo, ossia pel reato mancato, sul riflesso che sarebbe ingiusto (dicon essi) far entrare come causa diminvente il caso fortuito per cui la consumazione restò impedita, e che non basterebbe d'altronde ad autorizzare una minor pena il ritegno che questa potrebb'esser talora ai ribaldi per non ritentare la consumazione del reato.

La considerazione di pubblica utilità non è se non una cosa affatto secondaria. La ragione essenziale che mostra esservi diversa imputabilità politica nel tentativo (benchè estremo) e nel reato consumato sta in questo; che, sia nel reato tentato, sia nel mancato, esiste bensì l'intenzione diretta al misfatto, ma *non esiste il danno materiale*, che è indispensabile onde il reato sia perfetto; ed è quindi men grave il timore, l'apprensione sociale. E ciò basta per mostrare minore il bisogno della sociale difesa; non potendosi, senza confondere il diritto e la morale, tener conto solamente dell'intenzione criminosa, senza distinguere se il reato sia o non sia stato effettivamente consumato. D'altronde, se alcuna volta avviene che un evento fortuito basti per aggravare l'imputabilità del delinquente, come per esempio se un repentino movimento della vittima faccia giungere al cuore od al capo un colpo il quale era soltanto diretto al braccio, l'equità esige che l'evento fortuito giovi altresì a render minore l'imputabilità nel caso inverso.

Le difficoltà inerenti alla importante materia del tentativo ci danno ragione delle discrepanze che s'incontrano a questo riguardo nelle disposizioni dei codici penali moderni.

Il codice penale francese, p. es., stabilisce ricisamente che ogni tentativo di crimine manifestato con un principio d'esecuzione è punito come il crimine consumato; dichiarando, quanto ai delitti, che il tentativo sarà pareggiato al reato consumato nei soli casi espressamente designati dalla legge.

Questo disposto, che urta così direttamente coi principii della scienza, trova la sua spiegazione nella sua origine storica. Il codice penale francese del 1791 aveva

confermato la giurisprudenza anteriore, secondo cui nei crimini atroci (come il parricidio, il veneficio, l'assassinio) si puniva il reato tentato al pari del consumato: ma degli altri casi di tentativo si tacque. Per colmare questa lacuna, la legge del 22 pratile anno IV repubblicano, senza por mente che ciò era soltanto un'eccezione, estese senz'altro il disposto a tutti i casi di tentativo. E questa disposizione così generalizzata passò nelle leggi posteriori sul riflesso che il giudice potrebbe sempre considerare il tentativo come circostanza attenuante; si abbandonò quindi all'arbitrio del giudice il tenere o non tener conto di una differenza così importante (1).

Il codice penale prussiano adottò un eguale sistema: con questa differenza però che, nel caso in cui il crimine importasse la pena di morte o la casa di forza a vita, il colpevole di tentativo non sarà condannato che alla casa di forza (non meno però di dieci anni) e sottoposto alla sorveglianza della polizia (2).

Il codice penale di Baviera, esentando da ogni pena il reato che chiamammo *abbandonato* (salva in certi casi la sorveglianza della polizia), diminuisce la pena nel caso di tentativo. È però a notare: primieramente che esso considera come vero tentativo i semplici atti preparatorii, qualificati in quel codice *tentativo remoto*, e come tali puniti: in secondo luogo che, quando gli atti d'apparecchio o di esecuzione costituiscono già di per sè un reato perfetto, esso aggrava la pena dovuta a questo reato, in vista della relazione di mezzo a fine che siffatto reato aveva col reato ultimo a cui l'agente mirava come

(1) V. cod. pen. francese art. 2, 463.

(2) Cod. pen. prussiano, § 32, 33.

a scopo finale; nel qual caso vi sarebbe secondo quel codice tentativo *qualificato* o *complesso* (1).

Entrambe queste disposizioni, che mi sembrano inesatte, sono (a parer mio) la conseguenza inevitabile del concetto meno preciso che quel codice esprime in ordine al tentativo. Poichè all'art. 57 il citato codice dichiara esservi tentativo quando « *nell'intenzione di commettere un reato*, alcuno intraprenda atti esterni aventi per iscopo « *la consumazione o la preparazione del reato* ». In questa definizione si verrebbero ad oltrepassare i limiti del diritto; poichè si verrebbe ad imputare politicamente anche quei fatti esterni che non mostrino essere l'intenzione dell'agente diretta in modo indubitabile al reato. Ora, tolto ciò, non v'è ragione sufficiente di punire, per non esservi negli atti di cui si tratta danno sociale sì grave che non possa venir dissipato col retto impiego di mezzi preventivi. Non v'ha quindi motivo di punire, p. es., colui che compri una scala a piuoli, benchè sia provato che la comprò coll'intenzione d'introdursi di notte tempo nell'altrui abitazione per commettervi un furto.

Non vi sarebbe per conseguenza neppure motivo di aggravare la pena del reato per ciò solo che il medesimo costituisca un atto preparatorio d'un reato futuro; come avverrebbe nel reato di corruzione o di falso. Benchè l'uno e l'altro mirino come a scopo finale ad un indebito lucro, non si possono considerare che come reati perfetti contro la pubblica amministrazione e contro la pubblica fede. La serie degli atti necessari a produrre l'uno o l'altro di questi reati fu esaurita, e viene punita tutta quanta colla pena ai medesimi dovuta: sarebbe ingiusto

(1) Codice penale di Baviera, art. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

far entrare nuovamente questi atti in calcolo come tentativo del reato finale dal primo distinto, che in verità non si è ancora cominciato, e punirli per tal modo due volte. Tal fiata, è vero, la violazione d'un dritto per sè perfetta si dee punire come tentativo; ma ciò avviene sol quando codesta violazione per la minore sua importanza perde il carattere di reato distinto, e quindi non si punisce più come reato perfetto, ma resta assorbita dal reato finale di cui diviene solo una circostanza aggravante. Così l'introdursi violentemente in casa altrui senza veruna autorità e contro il volere del padrone, che costituirebbe di per sè una violazione di domicilio, non essendo più che un'aggravante del furto quando si commetta per questo fine, dovrà punirsi come tentativo di furto e non come violazione di domicilio qualora il furto non si sia di poi consumato (1).

Il codice che ci regge non punisce, di regola generale, nè la sola manifestazione della volontà criminosa, nè gli atti semplicemente preparatorii. Esso non riconosce tentativo punibile fuorchè negli atti d'esecuzione, e solo allora che il reato non giunga a compimento per cause che non dipendano dalla volontà dell'agente (2). Se gli atti d'esecuzione non siano ancora tutti esauriti, la pena ordinaria si diminuisce di due o tre gradi; se furono esauriti tutti, ma però il reato sia mancato, si diminuisce d'un grado solo (3). Che se il reato fosse sospeso per volontà dell'attentante, il tentativo non è imputabile, a meno che gli atti già compiuti costituissero già per sè un

(1) Conf. sopra pag. 111 e 112.

(2) Cod. pen. del 1859, art. 96.

(3) Ivi, art. 97, 98.

reato speciale (1). Punisce poi il tentativo solamente nei crimini e nei delitti; non nelle contravvenzioni (2). Poichè essendo queste per lo più il frutto di sola negligenza, ossia di colpa, il tentativo resta necessariamente escluso. Quand'anche poi fossero frutto di dolo, il danno che può nascere dal tentativo di semplice contravvenzione sarebbe così lieve da non meritare che se ne tenga conto.

Il nostro codice riconosce altresì implicitamente il principio che, onde vi sia tentativo punibile, è mestieri che i mezzi impiegati siano idonei per loro natura a raggiungere lo scopo criminoso. Poichè, ponendo a così fatto principio una sola eccezione (all'art. 536), sembra voler sancire negli altri casi il principio sopra stabilito.

Parecchi casi poi si riscontrano nel codice nostro di semplici manifestazioni d'intenzione criminosa, o di atti preparatorii d'un reato, o di atti d'esecuzione del medesimo, i quali, per costituire già di per sè una violazione di legge perfetta, sono puniti, non come atti di tentativo, ma come reato consumato (3).

Finalmente la patria legge più non riconosce l'eccezione sancita dal codice sardo anteriore (conformemente all'antica giurisprudenza) per cui si puniva come reato consumato il tentativo estremo d'alcuni reati più gravi, p. es. del veneficio e del parricidio.

Nitidissima è la formola del codice toscano in materia di tentativo. « Il delitto è consumato (esso dice) quando tutti gli elementi che ne compongono l'essenza si trovano

(1) Cod. pen., art. 101.

(2) Ivi, art. 96.

(3) Veggansi, p. es. gli art. 431 e seg. 153, 161, 316, 343, 457.

riuniti nel fatto criminoso; gli atti esecutivi d'un delitto doloso, che non giungono a consumarlo, sono tentativi di esso. Se l'agente ha eseguito tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto dolosamente intrapreso, ma il successo, che è dell'essenza di quel delitto consumato, non è avvenuto per cause indipendenti dalla volontà e dal modo di operare dell'agente medesimo, il tentativo trapassa in delitto mancato ». Nel caso sì di tentativo che di delitto mancato, il sullodato codice diminuisce la pena; e dichiara « impunito quell'agente il quale dopo aver commesso un tentativo che non sia trapassato in delitto mancato, desiste spontaneamente dall'azione intrapresa. Dove per altro il tentativo costituisca un delitto, nella sua specie consumato, si applica la pena di questo » (1).

Difficilmente si potrebbe trovare una redazione che meglio risponda alla chiarezza necessaria nelle leggi positive ed alla precisione scientifica.

§ 2°. — Complicità.

La seconda causa riflettente la forza fisica del reato che ne diminuisce il grado è la *complicità*, ossia la partecipazione meramente accessoria all'esecuzione di un reato.

Onde pervenire ad un concetto preciso della complicità, conviene esaminare prima d'ogni cosa in quante maniere si può concorrere all'esecuzione di un misfatto, e quali sono gli atti di concorso che caratterizzano i complici e li distinguono dagli agenti principali.

(1) V. cod. pen. tosc., art. 42, 43, 46, 45, 47, 48; vedi pure il disposto, non meno importante, dell'art. 44.

Quando il reato è commesso da più individui, la sua forza produttrice è il risultato degli sforzi di tutti i condelinquenti collegati da un medesimo intento criminoso. Ora, siccome duplice è la forza produttrice del reato, altra morale, consistente nell'intenzione di delinquere, altra fisica, consistente negli atti materiali che le danno corpo, è manifesto che i delinquenti possono concorrere o nella sola intenzione criminosa, o nella sola azione fisica, od in entrambe. Nel primo caso, essi sono agenti puramente morali: nel secondo, sono agenti puramente fisici: nel terzo, sono agenti morali e fisici insieme.

Ciascuna di codeste categorie d'agenti influisce sulla produzione del reato; ma in modo ben diverso. L'influenza dell'agente puramente morale consiste nell'impulso ch'egli dà al reato: l'influenza dell'agente fisico è l'esecuzione materiale dell'atto: quella dell'agente morale e fisico insieme è la pienezza dell'azione criminosa.

È però da notare che sia nell'impulso al reato, sia nell'esecuzione del reato medesimo, il concorso dell'agente può essere la *causa efficiente* del reato, ovvero soltanto un *aiuto* alla risoluzione criminosa od alla sua esecuzione. Nel primo caso l'agente (sia esso morale o fisico) è agente principale; nell'altro è agente secondario, ossia *complice*.

Fra più condelinquenti pertanto possono esservi agenti morali ed agenti fisici (congiuntamente o disgiuntamente); e sia tra gli agenti morali sia tra i fisici vi possono essere agenti principali e complici.

Non tutti però ammettono che vi possano essere agenti principali fra i delinquenti semplicemente *morali*. Parecchi illustri scrittori dicono agenti principali soltanto coloro che danno esecuzione materiale al reato; e quindi non vi

sono, secondo essi, agenti principali fuorchè tra gli agenti *fisici*. Poichè (dicon essi), per quanto vi sia risoluzione malvagia, il reato non esiste senza l'atto esterno. Ora, altra cosa è l'essere autore del *fatto* materiale, altra essere autore della sola *idea* criminosa: è mestieri malvagità ed audacia assai maggiore per consumare l'atto dannoso, che non per formare la risoluzione del reato; maggiore è quindi l'imputabilità nel primo caso che nel secondo. Soggiungono essere ciò inoltre richiesto per motivo di pubblica utilità; poichè, ove sia maggiore l'imputabilità dell'esecutore di un reato che non quella di chi l'ideò, più difficile sarà ai malvagi il trovare chi voglia porre in atto i loro disegni criminosi.

Io non potrei adagiarmi a questa sentenza. È vero che l'agente fisico è per lo più nel medesimo tempo agente morale, e che piena è quindi la sua imputabilità: ma ciò non toglie che l'agente morale anch'esso sia pienamente imputabile, e che anzi sia imputabile alcuna volta egli solo. Poichè, se è certo che all'esistenza del reato si richiede un'azione esterna, è certo del pari che questa non riceve il carattere criminoso se non dall'intenzione malvagia che le dà vita; e tale carattere è tanto più grave, quanto più certa, spontanea e quindi malvagia la determinazione che produce l'atto dannoso. Ora, quando sono due gli agenti, dei quali l'uno risolva il reato, spinga all'esecuzione e la diriga, e l'altro non faccia che eseguire il reato stesso (forse non conoscendo neppure l'importanza di ciò ch'egli fa) non può egli essere più colpevole il primo che il secondo? Non può anzi talora esser quegli il solo colpevole, e l'agente fisico non esserlo affatto? Suppongasì un ribaldo che con minacce o promesse armi la destra d'un fanciullo di una fiaccola incendiaria;

quale sarà in questo caso l'agente principale e quale il complice? Non è egli vero che la causa efficiente del reato fu in colui che indusse il fanciullo ad appiccare il fuoco, benchè non abbia egli stesso materialmente incendiato le altrui proprietà? Mediante il vincolo che le minacce o le promesse stabilirono fra l'autore morale e l'agente fisico del reato, l'opera materiale del secondo, animata e diretta esclusivamente dall'opera morale del primo, non è più che l'organo esteriore della risoluzione criminosa di questo. L'atto esterno, fisico, da cui il reato si produce, non avrebbe in questo caso avuto luogo senza l'opera dell'agente morale; e se nell'agente morale non si volesse mai riconoscere che un agente secondario, si avrebbe nel citato esempio l'assurdo di un reato in cui non vi sarebbe alcun agente principale, ma vi sarebbero soltanto agenti secondari. È quindi palese che anche il solo agente morale può essere agente principale. Si provi a ritenerlo sempre come solo agente secondario; ed i ricchi, i potenti piglieranno ardire a cercare stromenti de' loro malvagi disegni nella povertà viziosa ed audace, a lanciare la pietra nascondendo la mano; ed insulteranno impunemente alla giustizia ed alla sicurezza sociale.

L'industria criminosa, al pari delle industrie lecite ed utili, non può sostenersi lungamente con isforzi isolati. Al pari d'ogni altra industria, essa abbisogna di capitali e di associazione. Pupire l'agente fisico più del morale, quando l'influenza dell'azione d'entrambi sulla produzione del reato sia egualmente efficace, sarebbe aggravare la mano sull'operaio per risparmiare l'inventore ed il capitalista.

Rimane dunque fermo che gli agenti sono *principali*

quando la loro azione fu, se fisici, l'esecuzione degli atti indispensabili al reato — se morali, l'impulso diretto al reato stesso; sono invece *secondari* o *complici* quando, sian essi fisici o morali, la loro azione fu solamente un aiuto od all'impulso criminoso od alla esecuzione del misfatto. È quindi della massima importanza determinare in concreto in quali casi il concorso in un reato si debba ritenere principale, si debba cioè considerare come impulso efficace al reato o come causa diretta di esso; ed in quali casi il concorso debba soltanto ritenersi come secondario, come opera cioè meramente ausiliaria o nell'impulso criminoso o nell'esecuzione del reato.

Quando si tratti di agenti puramente fisici, nei quali cioè non concorra in verun modo l'intenzione criminosa (come, p. es., nell'aiutante di campo che, obbedendo agli ordini del suo superiore, porta ad un capo militare un dispaccio suggellato in cui si contiene, senza sua saputa, il piano d'un tradimento), la loro azione semplicemente meccanica non può avere un valore criminoso qualsiasi, il quale possa servir di base a politica imputabilità: e non occorre quindi arrestarvisi. Nell'investigare pertanto quali siano gli atti che caratterizzano gli agenti principali e quali quelli che contraddistinguono i complici, non dobbiamo occuparci se non degli agenti morali, e di quelli che sono morali e fisici insieme, ma che per maggior speditezza chiameremo d'ora in poi *agenti fisici* senz'altro.

Cominciamo dagli atti di concorso morale, ossia di concorso nell'impulso criminoso.

L'impulso al reato sarà causa efficiente del medesimo, e per conseguenza sarà agente principale l'autore di esso, quando concorrano queste tre condizioni:

1° Che l'impulso sia *efficace*, vale a dire idoneo a decider altri a commettere il misfatto, vincendo tutti gli ostacoli che potrebbero trattenerlo;

2° Che l'esecutore del reato non si muova ad agire per deliberazione sua propria già preesistente, ma delinqua solo in virtù dell'impulso ricevuto, per modo che senza di esso non vi si sarebbe indotto;

3° Che il reato (od il tentativo di esso) abbia effettivamente avuto luogo.

Ove manchi una sola di queste condizioni, l'autore dell'impulso criminoso non sarà mai agente principale; perchè fra l'impulso ed il reato non vi sarebbe più relazione di causa ad effetto. Non potrebbe evidentemente il reato ritenersi come frutto dell'impulso altrui se questo impulso fosse per sè troppo debole; o se il reato fosse già prima progettato e risoluto nella mente e nella volontà dell'esecutore; o se, malgrado l'efficacia dell'impulso ricevuto, il reato (od il tentativo di esso) non avesse poi luogo.

L'impulso al reato per contro sarà solamente secondario ogni qual volta non influisca direttamente sulla determinazione criminosa dell'esecutore e quindi sull'esecuzione del reato; ma in qualunque modo favorisca, sostenga, avvalori la risoluzione criminosa, indichi i mezzi di mandarla ad effetto o di assicurarne l'esito.

Tre sono le principali forme sotto cui l'impulso al reato può manifestarsi e comunicarsi all'esecutore: il mandato, la società, il consiglio.

L'azione impulsiva è *mandato* quando consiste nel commettere ad alcuno l'esecuzione d'un reato per conto del committente. E può essere qualificato per *abuso di potere*, o per *gravi minacce*, che costituiscano una vera coazione morale.

L'azione impulsiva è *società* quando esiste fra più persone un patto diretto all'esecuzione d'un reato per utilità di tutte.

È infine *consiglio* quando consiste nell'indurre altri a commettere un reato, agli utili del quale il consigliere non partecipa.

Il mandato, la società, il consiglio, ove non tenga loro dietro effettivamente il reato od il tentativo del medesimo, non saranno atti punibili (mancandovi ogni esterno elemento di reato) a meno che per l'indole particolare del fatto non siano da punirsi quali reati perfetti, come avviene, p. es., nella cospirazione, nell'associazione di malfattori. Ma se il reato vi tien dietro e si compie, o quanto meno si comincia ad eseguire, concorrendovi allora un atto esterno collegato come effetto a causa coll'impulso criminoso, il mandato, la società, il consiglio diventano politicamente imputabili quali atti di concorso morale.

Il mandato sarà atto di concorso morale principale, sempre che concorrano le tre condizioni poc'anzi accennate, per cui debba dirsi *causa efficiente* del reato; chè anzi, ove il mandato sia qualificato per gravi minacce, può avvenire che esso costituisca l'unico atto di concorso principale; e che l'esecutore del reato più non essendo se non agente fisico (nel senso rigoroso della parola) non resti più imputabile affatto, neppure come complice.

Coll'accennato criterio si trova sciolta la grave questione se si debba far differenza tra il caso di mandato gratuito ed il caso di mandato retribuito. Alcuni vorrebbero che il mandante si debba ritenere per agente principale sol quando il mandato sia gratuito perchè (dicon essi) senza una grande forza impulsiva non si determinerebbe

a delinquere una persona la quale non ha nessun utile a sperare per sè dal misfatto; mentre che, se il mandatario è retribuito, ha già un movente nella mercede, ed il mandante è quasi più socio che vero mandante. Altri invece sostengono che il mandante è agente principale sol quando il mandato è retribuito; perchè la mercede provrebbe come, di moto proprio, l'esecutore del reato non si sarebbe indotto a delinquere: mentre si dovrebbe supporre il contrario nel caso di mandato gratuito, per non potersi presumere che alcuno delinqua unicamente per far piacere ad un altro.

A noi sembra più conforme al vero il dire che, sempre quando concorrano le tre condizioni mentovate di sopra, il mandato dee ritenersi come atto di concorso principale, tanto se sia gratuito quanto se retribuito. Poichè, a quel modo che nel mandato retribuito la mercede non è se non *il mezzo* di cui il mandante si serve per indurre il mandatario a delinquere, nel mandato gratuito questo mezzo è o *l'ascendente morale* che il mandante esercita sul mandatario, o la *minaccia*, od altro stimolo simigliante.

La *società* per sè (ove non si aggiunga nel socio l'esecuzione materiale del reato) non può essere che atto di concorso meramente secondario, ossia di complicità. Poichè nella *società* l'azione impulsiva è l'accordo comune di tutti i soci, ed il socio che fu autore materiale del misfatto fu aiutato e sostenuto nell'esecuzione criminosa dall'accordo preesistente nella risoluzione criminosa; ma non è questo aiuto che sia stata la causa efficiente della sua azione.

La *società* può tuttavia costituire per se stessa un reato perfetto, quando, pel numero degli associati, pel vincolo organico di essi, per la gravità dei reati a cui mira, porti

già, col solo fatto della sua esistenza, un'offesa considerevole alla pubblica tranquillità, benchè nessun misfatto si sia ancora commesso. La società criminosa piglia allora il nome d'*associazione di malfattori*.

Il semplice *consiglio* poi, per mancarvi la solidarietà del progetto e dell'accordo criminoso, è d'ordinario anche meno efficace nell'impulso al reato, che non il concorso come *socio* nel medesimo. Dissi *d'ordinario*: poichè può talora avvenire che il semplice consiglio abbia esercitato un'influenza notevole sulla determinazione di chi esegui il reato; influenza talvolta sì grande che, senza tale consiglio, il reato non si sarebbe commesso: come può avvenire per contro che il consiglio non abbia esercitato veruna influenza sull'esecuzione criminosa, qualora p. es. l'autore materiale del reato fosse già pienamente risoluto di commetterlo, nel qual caso non potrebbe neppure ritenersi come atto di complicità, non avendo realmente concorso per nulla alla produzione del misfatto. È poi manifesto che la lode, l'approvazione o la ratifica che si desse al reato già consumato non si potrebbe considerare come atto di concorso, perchè in nessuna guisa potrebbe influire sulla determinazione criminosa.

Entriamo ora ad esaminare in quali casi debba dirsi principale ed in quali secondario il concorso in un reato quando si tratta del concorso *fisico*, vale a dire del concorso nell'esecuzione del misfatto.

Nella serie esterna dei vari momenti criminali di un reato si possono distinguere tre periodi: periodo anteriore alla consumazione, periodo della consumazione, periodo posteriore. Tutti gli agenti fisici che partecipano in modo positivo al reato nel periodo della *consumazione* sono agenti principali: tutti quelli i quali partecipano al periodo an-

teriore, sono agenti secondari o complici: quelli infine che partecipano al periodo posteriore possono, secondo i casi, essere complici del reato che si è consumato, od agenti principali d'un nuovo reato, connesso bensì col precedente ma da quello distinto.

Si disse in primo luogo essere agenti principali tutti coloro che parteciparono *in modo positivo* al reato nel periodo della sua *consumazione*. E ciò senza distinzione della parte che ciascun d'essi abbia avuto nella consumazione del medesimo. Così in una grassazione commessa da più individui sarà agente principale tanto colui che arresta i cavalli, quanto colui che ferisce il viaggiatore, quanto colui che stende la mano rapace sulle sue sostanze. Uno è lo scopo; una è la violazione di legge, sebbene con diversi atti consumata, e sebbene fra gli agenti un solo sia il vero *autore* fisico del reato, e gli altri non siano che *correi* o *condelinquenti*. Così, p. es., può avvenire che la stessa parola, la quale sarebbe soltanto un atto di concorso morale e secondario quando al momento in cui si consuma il reato ne incoraggiasse gli autori, sia talora un vero atto di concorso fisico principale, come avverrebbe se altri, ingannando la vittima con artificiosi discorsi, l'avesse indotta a recarsi sul luogo ove stavano appostati gli assassini.

Coloro all'incontro che parteciparono bensì al reato nel periodo della sua consumazione, ma non vi parteciparono in modo positivo, sibbene in modo soltanto *negativo*, non saranno mai agenti principali, anzi a rigore di termini non si potranno neppure dir complici. È vero che talora può da un atto che sembra negativo, da un *non fatto* venir aiutata la consumazione del misfatto, quando tale concorso abbia avuto luogo previo accordo espresso o tacito cogli autori del reato nel medesimo fine crimi-

noso: p. es., se taluno, senza nulla fare o dire, assista al reato d'accordo cogli autori di esso per incoraggiarli colla sua presenza, oppure se non chiuda la porta d'una casa affinchè i ladri possano introdurvisi. Questi sono senz'alcun dubbio atti di complicità: ma, per vero, di concorso negativo non hanno che l'apparenza: poichè se ben si guarda, ciò che costituisce l'atto di complicità non è già *non fare o dir nulla*, il *non chiuder l'uscio*, ma è il *presenziare* la consumazione del reato, il *lasciare aperta la porta* (locchè vale qui quanto *aprirlo*), e ciò nell'intento di aiutare la perpetrazione del misfatto. Ora questi sono veri caratteri positivi, i quali possono in certi casi mostrare l'intenzione criminosa dell'agente ed esercitano sulla consumazione del reato una positiva influenza. È difficile immaginare un atto veramente *negativo*, il quale possa influire, benchè in modo secondario, alla produzione del reato.

Quindi è che non sarà imputabile, neppure come complice, colui il quale non abbia impedito il reato mentre avrebbe potuto farlo, o col persuadere gli agenti a desistere, o col trattenerli materialmente dal delinquere, o coll'eccitare l'azione dell'autorità; poichè onde un atto sia punibile dal potere sociale è mestieri che risulti non pure d'un azione esterna, lesiva d'un dritto, ma che risulti inoltre della positiva intenzione di commetterla o di coadiuvarvi.

L'opinione che vorrebbe puniti almeno coloro i quali avendo conoscenza di un fatto criminoso *non lo denunziassero* alla pubblica autorità, non sarebbe forse da spregiarsi qualora l'imputazione politica della non fatta denuncia si restringesse ai più gravi fra i reati comuni, e se ne allontanassero gl'inconvenienti con salde guaren-

tigie per la libertà individuale. Una tale imputazione troverebbe il suo fondamento nel dovere universale e solidario di tutti i cittadini di rivendicare i diritti della giustizia sociale conculcata e di concorrere alla pubblica difesa: e non sarebbe (com'è d'ordinario sotto i governi assoluti) un'ingiusta eccezione pel solo caso di reati politici, riguardo ai quali invece nello stato attuale della società non si potrebbero ammettere, senza pericolo di troppo gravi abusi, i reati di *non rivelazione* (1).

Ma in codesto caso la non fatta denuncia costituirebbe un reato speciale e distinto contro l'intera società, cioè la violazione d'un dovere giuridico positivo, e non un atto di complicità negativa nel reato che non si denuncia.

Per la stessa ragione non sarà complice, ma reo di reato distinto, consistente nella violazione del dovere positivo di vegliare a che non si commettano reati, l'agente di polizia il quale, potendo, non impedisce la consumazione di un misfatto.

Si disse in secondo luogo essere atti di concorso fisico secondario tutti quelli che precedono il periodo della consumazione; semprechè, ben inteso, siano scientemente diretti dai loro autori al fine criminoso. Tali sarebbero, p. es., l'atto del somministrare le armi, il veleno, ed in genere tutti gli atti che preparano o facilitano l'esecuzione del misfatto. È evidente che codesti atti non possono considerarsi come causa impulsiva, efficiente del reato: poichè, malgrado i medesimi, il reato non avrebbe avuto luogo se non vi si fossero aggiunti gli atti che lo consumarono.

Si disse infine che gli atti di concorso fisico posteriori

(1) Confr. sopra pag. 102.

alla consumazione del reato possono, secondo i casi, essere atti di complicità nel reato stesso, ovvero atti di concorso principale in un nuovo reato dal primo distinto. Convieni dichiarare questi concetti.

Sono atti di complicità nel reato consumato allorchè, sebbene a questo posteriori nel tempo, vi era però già accordo fra gli autori di codesti atti e gli autori del reato prima che il medesimo si consumasse. In questo caso, se l'atto fisico posteriore non concorre per sè alla esecuzione e consumazione materiale del reato, costituisce però un aiuto materiale onde assicurarne l'esito. E la certezza di questo aiuto, che (a motivo del previo concerto) è anteriore al reato, costituisce un vero impulso, benchè secondario, alla risoluzione criminosa dell'agente fisico principale. Tale sarebbe il fatto di colui che, previo accordo col ladro, ricetta le cose rubate ed occulta il ladro medesimo, o ne favorisce la fuga. Chè anzi gli atti posteriori al reato consumato saranno atti di complicità nel reato stesso, anche senza previo concerto fra il loro autore e l'autore diretto del reato, qualora questi atti costituiscano un complemento dello stesso reato. Tale sarebbe, p. es., il fatto di colui che, avendo ricevuto in deposito oggetti d'oro o d'argento che sa essere di provenienza furtiva, si ponesse a liquefarli. Egli verrebbe in tal modo ad aggiungere l'opera sua all'opera del ladro per assicurare il compimento del reato, per rendere più certa *la violazione del medesimo diritto* che col furto si offese (1).

Altra cosa sarebbe se l'atto posteriore al reato (ma senza previo concerto cogli autori di esso) contenesse o

(1) Vedi CARRARA, *Programma al corso di diritto criminale, parte generale*, §§ 482 e seguenti.

la violazione di un dritto diverso da quello violato col reato precedente, come sarebbe l'uccisione della donzella da altri rapita; oppure una nuova violazione del medesimo dritto già violato col reato anteriore, ma dalla prima distinta ed in se stessa perfetta, come sarebbe il furto di una cosa furtiva, benchè conosciuta per tale. In entrambi questi casi si avrebbe, non un atto di complicità, ma un nuovo reato distinto e perfetto. Poichè nel primo caso (stando agli addotti esempi) il dritto direttamente violato non sarebbe più la libertà personale, bensì il dritto alla vita; nel secondo caso il dritto violato sarebbe bensì di nuovo il dritto di proprietà già prima offeso, ma offeso qui con un atto affatto nuovo, ed indipendente dal primo; questo nuovo atto riunirebbe in se solo tutti gli elementi di un reato, nè si potrebbe quindi (chechè ne pensino in contrario illustri scrittori) ritenere come prosecuzione del reato precedente.

Può però accadere che l'atto posteriore al reato, sebbene costituisca un nuovo reato in se stesso perfetto, tuttavia sia fatto col solo scopo di favorire od assicurare l'esito del precedente. In tale caso quest'atto piglia il nome di reato di *favoreggiamento*; e chi lo commise non sarà più complice, ma *fautore*. È un reato accessorio, che ne presuppone uno principale: ma è un reato da questo distinto. Tale sarebbe per esempio la ricettazione dolosa di cose furtive, o il doloso occultamento di un assassinio fatto senz'accordo precedente al misfatto. Il dritto che con quest'atto si viola non è il dritto di proprietà od il dritto alla vita, già violato dal precedente misfatto: bensì il dritto comune a tutti i cittadini che non sia posto impedimento volontario al libero corso della giustizia. Ma lo stretto legame che questa violazione ha col reato pre-

cedente, cui essa tende a favorire, ne fa un reato accessorio del primo.

È poi manifesto che gli atti di concorso secondario, sian essi morali o fisici, potendo esercitare un'influenza maggiore o minore sulla produzione del reato, la complicità può essere più o meno efficace.

Dietro le cose finora discorse non riesce malagevole il riconoscere quale sia l'imputabilità dei singoli condelinquenti, e quale sia quindi l'influenza della complicità sul grado del reato *nei casi normali*: nei casi cioè in cui il vincolo del comune scopo e del comune intento criminoso perdura fra tutti i condelinquenti sino alla fine.

Esclusa ogni imputabilità negli agenti meramente fisici, si dovranno dire innanzi tutto, in massima generale, meno imputabili i complici che gli agenti principali; perchè meno piena è in essi la determinazione criminosa e minore la quantità dell'atto esterno ch'essi concorrono a produrre: minore per conseguenza il danno sociale che dalla loro cooperazione si genera. Noi respingiamo quindi la sentenza che vorrebbe, a motivo dell'unità di scopo e d'intenzione criminosa, imputare egualmente gli agenti principali ed i complici. La necessità che vi è di colpire tutti coloro i quali, anche occultamente, partecipano al reato non deve far trasgredire i limiti della giustizia. Il vincolo comune che li coinvolge tutti in un solo reato non distrugge la responsabilità individuale di ciascuno. Il reato è uno solo: l'influenza di ciascun condelinquente nel produrlo è diversa; considerato soggettivamente, il reato commesso da più persone costituisce tanti reati distinti quanti sono i condelinquenti. Con questi dettami della giustizia si accorda eziandio l'interesse sociale; poichè (come già notò Beccaria) la prospettiva di una pena

minore pei complici è un tacito invito ad astenersi dagli atti di concorso principale. Dovrà pertanto diminuirsi pei complici la pena ordinaria: e dovrà diminuirsi più o meno secondo che l'influenza del complice ebbe minore o maggiore efficacia sulla produzione del reato: eccetto che tuttavia, per le speciali circostanze del caso, l'atto di complicità risulti essere stato di tal natura che senza di esso il reato non si sarebbe commesso; nel qual caso ragion vuole che la imputabilità del complice sia pareggiata a quella dell'esecutore; poichè in simile fattispecie l'atto, secondario nella forma, diventa nella realtà atto principale.

E così, trattandosi d'agenti puramente morali, si dovranno punire colla pena ordinaria tanto il *mandante* quanto il *mandatario* (sia questi o non sia retribuito); a meno che tuttavia, per risultare che la causa efficiente del reato non fu l'impulso del mandante, questi più non fosse in realtà nel caso concreto che un agente secondario. Dovrà per contro diminuirsi la pena ordinaria pel *socio*, e più ancora pel semplice *consigliere* del misfatto.

E similmente, trattandosi di agenti morali e fisici insieme, dovranno pienamente imputarsi e punirsi colla pena ordinaria tutti coloro che concorsero alla *consumazione* del reato *in modo positivo*, senza distinguere quale sia stata la parte speciale di ciascuno. Quelli che *positivamente* coadiuvarono alla consumazione, benchè il loro aiuto siasi manifestato con un fatto *in apparenza negativo*, dovranno imputarsi meno, e punirsi quindi con pena minore, in proporzione del grado di dolo e di efficacia del loro concorso. Quelli infine che non abbiano, potendo, impedito il reato, ma non abbiano fatto nulla che l'abbia

favorito, non saranno imputabili affatto; a meno che, col non impedirlo, avessero violato il dovere positivo che la loro qualità imponeva loro di opporsi, anche con rischio proprio, alla perpetrazione del misfatto.

È poi sempre minore dell'ordinaria l'imputabilità, e dovrà quindi graduarsi la pena secondo il rispettivo grado d'influenza nella produzione del reato, quando si tratti di coloro che concorsero negli atti anteriori al reato, ma sovr'esso influenti, oppure negli atti posteriori bensì, ma collegati col reato commesso dal vincolo del preesistente accordo criminoso. Trattandosi poi di *fattori* (nel senso esatto della parola) dovranno i medesimi imputarsi come rei di favoreggiamento, e punirsi colla pena ordinaria di questo reato; la quale però si dovrà aggravare qualora si tratti di fattori abituali.

Fin qui ci siamo occupati dei *casi normali*; del caso cioè in cui il vincolo comune a tutti i condelinquenti dello scopo e dell'intenzione criminosa perduri fra loro dal principio sino alla piena consumazione del reato.

Ma non sempre avviene che fra tutti coloro i quali si trovano coinvolti nell'imputazione di un reato si sia veramente stabilito fin da principio, od abbia perdurato sino alla fine il medesimo vincolo e la stessa unità d'intenzione e di scopo; e può avvenire altresì che la condizione giuridica non sia identica per tutti i condelinquenti. Quindi l'imputabilità di ciascun accusato può variare o per motivi riflettenti il vincolo criminoso, o per la diversa condizione giuridica dei condelinquenti.

Non occorre che ci soffermiamo al caso in cui il vincolo criminoso non abbia fin da principio potuto formarsi: al caso cioè in cui il *mandato*, la *società*, il *consiglio* non siano stati accettati. In questo caso è troppo chiaro che

l'intenzione malvagia dell'agente morale non avendo potuto manifestarsi con atti di esecuzione, perchè chi doveva agire d'accordo con esso non volle accettarne l'impulso, non vi può essere atto incriminabile; a meno che il solo fatto della proposta, benchè non accettata, o della provocazione a commetter reati si creda doversi in certi casi punire, stante la gravità delle circostanze, come reato speciale (1). Può darsi, è vero, che colui al quale l'agente morale si rivolse, dopo aver ricusato il consiglio, la società, il mandato, abbia commesso di poi il reato per proprio conto. Ma ognun vede che in tale caso ne sarà imputabile egli solo, perchè manca l'accordo contemporaneo delle due volontà.

Quando invece il vincolo criminoso si è fra più delinquenti stabilito, può accadere che si spezzi in seguito per mutata volontà, ossia per pentimento d'alcuno di essi: oppure che il vincolo criminoso continui bensì ad esistere, ma venga a mancare l'accordo nelle volontà dei singoli condelinquenti.

Nel primo caso, quando cioè il vincolo criminoso dapprima esistente viene a spezzarsi per mutata volontà di alcuno fra i condelinquenti, importa assai il distinguere se chi si è pentito fu l'agente fisico principale oppure un altro dei condelinquenti.

Se chi si pentì fu l'agente fisico principale, ove non abbia ancora posto mano all'esecuzione del reato, egli non sarà imputabile; e nol saranno neppure nè il mandatarario, nè il socio, nè il consigliere. Non essendovi ancora verun atto esterno, rimane durativa la sola intenzione criminosa dell'agente morale; la quale non è, di

(1) Vedi, p. es., cod. pen. del 1859 art. 161, 468 e seguenti.

regola, politicamente imputabile. L'identità del vincolo criminoso faceva di più persone una sola persona delinquente; ora, a quel modo che, quando è un solo individuo che delinque, col mancare dell'atto esterno cessa l'imputabilità politica benchè persista l'intenzione criminosa, così nel caso di più condelinquenti cesserà l'imputabilità politica di tutti, allorchè manchi l'atto esterno negli uni, benchè duri l'intenzione criminosa negli altri. Deve però eccettuarsi il caso in cui il mandato, la società, il consiglio, attese particolari circostanze, dovessero considerarsi e punirsi come reati distinti e per se stessi perfetti.

Se poi l'agente fisico principale si pentì dopo che già era cominciata l'esecuzione del reato, ma prima che tutti gli atti ne fossero esauriti, si verifica allora un tentativo di reato; con questa differenza però fra i vari condelinquenti che, mentre il pentimento dell'agente fisico principale costituisce rimpetto ad esso una vera mutazione di volontà, rispetto a tutti gli altri condelinquenti quel pentimento è una causa estranea al loro volere ed indipendente da questo. Non sarà quindi punibile il tentativo nell'agente fisico principale; ma sarà punibile invece negli altri condelinquenti, sì fisici che morali, secondo il rispettivo grado di partecipazione di ciascuno, combinando insieme le regole del tentativo e della complicità.

Qualora per contro colui che si pente non sia l'agente fisico principale, ma siano o gli agenti fisici secondari ovvero gli agenti morali, l'agente fisico sarà imputabile sempre: gli altri saranno o non saranno imputabili secondo che col loro pentimento venne o non venne a cessare il vincolo impulsivo od ausiliare fra essi e l'esecutore principale del reato. E ciò dipende dall'accertare in

fatto se tale pentimento fosse o non fosse conosciuto dall'autore del reato prima d'aver posto mano all'esecuzione. Se non fosse conosciuto, siccome il reato commesso dall'agente fisico, e gli atti d'esecuzione già cominciati che non si fossero potuti compire per causa involontaria, sarebbero frutto dell'impulso ricevuto, non solo ne sarà imputabile l'esecutore, ma ne saranno imputabili eziandio gli altri condelinquenti. Ma se invece l'esecutore del reato conoscesse la mutata volontà degli altri correi abbastanza in tempo per cessare dall' eseguire il misfatto, tutta l'imputabilità del reato, del quale cominciasse di poi o consumasse l'esecuzione, ricadrebbe esclusivamente sopra di lui; conoscendo la mutata intenzione dei compartecipi, egli sapeva che commetterebbe il reato a suo rischio e pericolo.

È mestieri però che del pentimento risulti in modo non dubbio, vale a dire non solo dalle parole, ma dai *fatti*. Così, p. es., allegando il pentimento (benchè notificato all'esecutore materiale del misfatto), mal potrebbe schermirsi dall'imputabilità di complice colui che, avendo somministrato armi per commettere un reato, o prestato aiuto ai primi atti d'esecuzione, non avesse poi procurato, quant'era in lui, di riavere quelle armi, o di impedire le conseguenze degli atti da lui posti in essere. Qui il *non fatto* non sarebbe già un atto di concorso negativo; sarebbe la prova che il pentimento non fu efficace, e che sarebbero quindi imputabili gli atti *positivi* di concorso già fatti.

L'altro caso che può verificarsi è (come abbiamo accennato) che perseveri bensì fra i condelinquenti il vincolo criminoso risultante dall'impulso al reato, che una parte diede e l'altra ricevette; ma venga a mancare quel-

l'accordo che prima esisteva fra le varie volontà dei condelinquenti.

Questo caso avviene quando il principale esecutore del reato commette un'azione criminosa più grave che quella voluta dai compartecipi. L'azione realmente commessa dovrà ella dirsi imputabile a tutti? Per un lato, è vero che l'esecutore vi fu spinto dalla cooperazione altrui: per altro lato è pur vero che, per la parte dell'azione eccedente il mandato, la società, il consiglio, e l'intenzione dell'ausiliatore fisico, la volontà del mandante, del socio, del consigliere, del fisico ausiliatore non concorse a produrre il reato.

Vedemmo a suo luogo (pag. 78) che il potere sociale punisce l'atto criminoso, non solo se sia frutto del dolo, ma ancora se concorra a produrlo una *colpa grave*, vale a dire se siano facilmente *prevedibili* le conseguenze *non previste* dell'atto direttamente e liberamente voluto. I compartecipi al reato saranno quindi imputabili dell'eccesso dell'esecutore, ogni volta che quest'eccesso sia facilmente prevedibile. Ora ciò si potrà riconoscere considerando se vi fu eccesso nei mezzi, o solamente nel fine.

Se vi fu eccesso nei mezzi (p. es. se mentre Tizio ordinò di percuotere con un bastone, il mandatario si servì d'un pugnale), la morte della vittima che ne sia conseguita oltre l'intenzione del mandante sarà interamente imputabile al solo mandatario. Chi ordinò di percuotere con un bastone non poteva prevedere che il mandatario avrebbe adoperato il pugnale.

Se invece vi fu solamente eccesso nel fine, se cioè si adoperarono i mezzi ordinati, ma si commise un reato più grave di quello ordinato, giova accertare in fatto se, per la natura dei mezzi che si era convenuto di adoperare,

potesse facilmente prodursi come conseguenza il fatto più grave che realmente ebbe luogo, p. es., se l'arma indicata a percuotere fosse il pugnale, oppure il bastone. Qualora ne segua un omicidio, sarà questo imputabile a tutti nel primo caso, perchè facilmente prevedibile la conseguenza più grave (salvo sempre che speciali circostanze di fatto mostrassero nel solo esecutore il dolo speciale per la parte eccedente il comune accordo): sarà imputabile nel secondo caso al solo esecutore materiale, perchè dalla semplice bastonatura non derivando d'ordinario la morte, non si può con fondamento affermare che questa conseguenza più grave fosse stata da altri compartecipi prevista.

Finalmente (abbiamo detto) può avvenire che l'imputabilità dei compartecipi ad un reato si modifichi perchè la condizione giuridica dei condelinquenti non sia per tutti la stessa. La cosa è manifesta quando la diversità fra condelinquenti e condelinquenti riflette circostanze meramente personali ad alcuno di essi. L'età minore, il sordomutismo, l'alienazione mentale, l'ebrietà, l'errore di fatto, la coazione non varrà certo a diminuire o ad escludere l'imputabilità fuorchè in quelli fra i condelinquenti cui queste cause personalmente riflettono.

Ma dove sorge la difficoltà si è quando la condizione speciale di uno fra i condelinquenti è di tale natura che ne resti modificato o ben anche mutato il titolo del reato. In tal caso non tutti i condelinquenti partecipano a questa speciale condizione di un solo di essi: ma tutti partecipano al reato che la condizione speciale d'uno di loro modifica. P. es., la condizione di domestico del derubato concorrente nel ladro modifica il furto e lo rende qualificato: la condizione di figlio concorrente nell'uccisore modifica l'omicidio e lo qualifica *parricidio*. Supponiamo

che fra più ladri l'un d'essi sia domestico del derubato, che fra più correi in un omicidio l'un d'essi sia figlio dell'ucciso: saranno tutti rei di *famulato* o di *parricidio*, oppure ne saranno solo colpevoli il domestico rispettivamente od il figlio, e gli altri saran solo colpevoli di furto semplice o di omicidio?

Crediamo più conforme a verità l'asserire che il reato più grave è, di regola generale, imputabile soltanto a colui nel quale concorre la condizione speciale che ne modifica e ne varia il titolo. Perchè il reato, sebbene sia un fatto solo in se stesso, considerato però in relazione con ciascuno degli agenti che lo produssero, costituisce altrettanti reati perfetti quante sono le persone dei condelinquenti: per conseguenza nulla osta che la medesima uccisione sia imputata a questo come omicidio semplice, a quello come parricidio, ad un terzo come tentativo di omicidio.

Ma il reato che la condizione particolare d'alcun individuo rende per lui più grave sarà imputabile come tale a tutti i condelinquenti, sempre quando con certezza risulti che anche i condelinquenti in cui tale particolare condizione non concorreva volessero effettivamente cooperare a commettere quel reato più grave.

Ora ciò può risultare, o da prova speciale, oppure dalle circostanze stesse del fatto. Così, p. es., qualora risulti che un furto commesso da più persone non si sarebbe potuto commettere senza la qualità di domestico del derubato concorrente in una di esse e conosciuta da tutte, non si potrà più dire che il furto è qualificato soltanto rispetto al domestico; ma esso sarà qualificato rispetto a tutti i condelinquenti. La stessa cosa avverrebbe se la qualità speciale di questo o quel condelinquente sia

siffattamente connessa col reato, che rimanga impossibile diversificare il titolo del reato stesso secondo i singoli condelinquenti. Per esempio, nel reato di diserzione, sebbene il solo esecutore principale del reato sia militare e non siano militari i suoi complici, è però evidente che la qualità di militare è talmente connessa coll'indole speciale del reato, che non si può in alcun modo concepire la possibilità di imputare questo reato ad altro titolo fuorchè a titolo di diserzione, della quale per conseguenza (e non d'altro reato) saranno complici i condelinquenti.

Rimane che gettiamo uno sguardo sulle legislazioni positive in materia di complicità.

Non tutte le legislazioni tennero circa l'imputabilità dei condelinquenti un eguale sistema.

Alcune puniscono senza distinzione tutti i compartecipi in un reato colla pena ordinaria. Tale era anticamente la legislazione ateniese: tali sono fra le moderne la legislazione inglese e la francese.

Ve n'ebbero che mitigavano la pena per tutti i delinquenti: tale era la legge mosaica.

Altre infine, sanzionando i principii che le precedenti indagini ci condussero a riconoscere, distinguono i complici dagli agenti principali; e riconoscendo intera l'imputabilità di questi ultimi, diminuiscono l'imputabilità di quelli. Tale era la legislazione romana; tali sono generalmente le moderne; in ispecie l'austriaca, la prussiana, la svedese, e parecchi codici americani. A questa categoria appartiene pure la legislazione che ci governa.

Dicendosi dalla nostra legge agenti principali coloro che avranno dato mandato per commettere un reato, o vi avranno indotto altri con doni, promesse, minacce,

abuso di potere o d'autorità (1), si riconosce che vi possono essere agenti principali meramente morali; e che sono in questo numero i mandanti, sia il mandato semplice o qualificato, gratuito o retribuito.

Dicendosi del pari essere agenti principali coloro che concorrono *immediatamente* coll'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce presteranno *aiuto efficace* a consumarlo (2), la patria legge riconosce non esservi concorso fisico principale se non negli atti di *consumazione*; senza che influisca sull'imputabilità politica del reato la parte speciale che ciascuno dei condelinquenti vi abbia preso.

Chiamandosi poi complici coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato, facilitato, o consumato (3), il codice nostro riconosce con ciò un atto di complicità nella partecipazione in un reato come semplice *socio*, non che in quegli atti negativi nella forma, ma in realtà positivi, di cui toccammo più sopra.

Ponendosi pure fra i complici non solo « coloro che « avranno procurato le armi, gli stromenti, o qualunque « altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato « sapendo l'uso che si destinava di farne (4) », ma ancora coloro che abbiano « istigato o dato le istruzioni e « le direzioni per commettere un reato (5), si riconosce dalla patria legge un atto di complicità anche nel semplice *consiglio*.

(1) Art. 102, num. 1° e 2°.

(2) Art. 102, num. 3°.

(3) Art. 103, num. 3°.

(4) Art. 103, num. 2°.

(5) Ivi, num. 1°.

Finalmente, dagli articoli 285, 638, 639 si rileva come, anche nel sistema del patrio codice, gli atti posteriori alla consumazione del reato possano essere atti di complicità sempre quando vi sia previo concerto fra gli autori di essi e gli autori del reato precedentemente commesso: e come, mancando questo previo concerto, simili atti costituiscano un reato speciale e per se stesso perfetto.

Quanto alla penalità dei condelinquenti, il nostro codice (di regola generale) punisce colla pena ordinaria i soli agenti principali, oppure quei complici la cui cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non si sarebbe commesso (1). Negli altri casi la pena dei complici si diminuisce da uno a tre gradi (2).

La patria legge riconosce pure che codeste regole ordinarie, relative all'imputabilità dei singoli condelinquenti, debbono modificarsi quando occorran modificazioni nel vincolo criminoso, o perchè questo siasi spezzato per mutata volontà di uno dei correi; oppure perchè, continuando esso, sia cessata fra i vari agenti l'unità d'intenzione e di scopo.

Al primo caso è provveduto dalle regole generali sancite dal codice nostro in ordine al tentativo; e quanto al pentimento del mandatario provvede in specie l'art. 99. Quest'articolo però, se è inappuntabile colà dove dice che il mandante si punisce come reo di tentativo quando pel pentimento del mandatario l'esecuzione sia stata so-

(1) Art. 104. Veggasi un esempio di questo caso all'art. 325; si avverta però che, ove l'emissione dolosa della falsa moneta venisse fatta dal falsificatore medesimo, i due reati si fonderebbero nella stessa persona in un reato solo.

(2) Art. 104.

spesa o non abbia prodotto il suo effetto, mal si saprebbe accordare coi principii i più ovvii del diritto penale nella disposizione dell'*aline*a, dove è detto che il mandante sarà punito come reo di tentativo, *anche quando il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio d'esecuzione*. Poichè, mancando in tal caso ogni elemento di azione esteriore, si viene a punire in realtà la sola intenzione criminosa.

Del secondo caso abbiamo un esempio nell'art. 569; il quale, quando si tratta di chi commise un reato più grave di quello che fosse nella sua intenzione, non fa luogo a diminuzione di pena qualora l'agente avesse facilmente potuto prevedere le conseguenze del proprio fatto. Ora, siccome nella condelinquenza il comune vincolo criminoso collega in una sola forza operante la forza morale dell'agente che diede l'impulso al reato e la forza fisica dell'agente che lo eseguì, questa disposizione è perfettamente applicabile anche al caso di più condelinquenti.

Saviamente per ultimo il nostro codice dispone che le circostanze e le qualità inerenti alla persona, per cui si toglie, o scema, od aggrava la pena di un condelinquente, non sono calcolate per escludere, diminuire, od aumentare la pena riguardo agli altri compartecipi nello stesso reato (1).

(1) Cod. pen., art. 105. — Veggasi gli art. 49 e seg. fino all'articolo 61, *inclusive*, del codice penale toscano, le cui disposizioni in questa materia sono assai più complete ed esatte che non quelle del codice sardo del 1859. Cf. cod. pen. belg., art. 66, 67, 68, 69. È degno d'imitazione il disposto di questo codice, che punisce come complici i fautori abituali.

§ 3°. — Reato complesso e reato continuato.

Allorquando taluno si rende reo di più reati, ciascuno di questi reati gli è pienamente imputabile; tanto se non sia ancora stato definitivamente condannato per nessuno dei medesimi, nel qual caso vi è *reiterazione*; quanto se sia già stato definitivamente condannato per alcuno di essi, nel qual caso vi è *recidiva*. Quindi nè la reiterazione, nè molto meno la recidiva, non sono cause che valgano a diminuire l'*imputabilità* ordinaria: benchè, a grado uguale di reato, possano essere un motivo di modificare in meno od in più *la pena* ordinaria. Per ciò ci riserbiamo a parlare dell'una e dell'altra quando ci occuperemo delle cause modificative *della sola pena* (1).

Ma può avvenire che la pluralità di reati concorrenti in un solo individuo sia una causa per diminuire l'imputabilità, allorchè i vari reati siano collegati fra loro da un medesimo fine criminoso. Poichè in tal caso l'unità del fine unifica i singoli atti in una sola generica intenzione criminosa; e vi è quindi minor quantità di forza morale che non nel caso in cui i singoli atti tendessero a fini diversi, e vi fossero quindi altrettante determinazioni criminose distinte ed indipendenti fra loro.

È poi da notare che, anche quando i vari atti criminosi sono legati fra loro da unità di scopo, è possibile che si avverino due ordini di casi ben distinti fra loro. Può essere che i singoli atti costituiscano altrettante violazioni di legge diverse, ed il solo legame che li unifica sia il reato finale a cui servono di mezzo. Così, p. es., se taluno,

(1) V. *infra*, Libro II, Capo I, Sezione II, art. 3°.

per commettere un furto, rompe i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria; se tal altro, per commettere un omicidio, si serve d'un'arma insidiosa; benchè la rottura dei sigilli, il porto d'armi insidiose siano per sè un reato, questo reato si compenetra col reato finale, e non ne costituisce più che una circostanza aggravante (1). In questo caso il reato si può chiamare *complesso*. Può essere invece che i vari atti criminosi, benchè distinti fra loro, violino però sempre la medesima legge. Ed è allora che può aver luogo il reato *continuato*.

Importa sommamente determinare con precisione il concetto del reato continuato per non confonderlo (come da parecchi si fa) nè col reato ordinario, nè colla reiterazione.

Per es., vi sono reati, i quali si compiono, non con un atto solo, ma con una lunga serie di atti: reati, i quali, per parlare più esattamente, consistono nell'essersi posto il reo in una condizione contraria alla legge, per cui egli viene a violarla ad ogni istante. Tali sarebbero la bigamia, la cospirazione, la custodia dolosa d'oggetti furtivi. Qui non abbiamo tanti reati distinti quanto sono i rapporti del bigamo col nuovo coniuge, quanti i concerti orditi dai cospiratori contro la sicurezza dello Stato, quanti sono i giorni o gl'istanti per cui dura la ricettazione dolosa. Poichè il reato di bigamia non consiste già nei singoli contatti del bigamo col nuovo coniuge, ma nell'aver contratto un secondo coniugio, non ancora disciolto il precedente: il reato di cospirazione sta, non nei singoli progetti speciali, ma nella risoluzione concertata e conchiusa fra più persone di commettere un reato contro la sicurezza

(1) V. sopra pag. 110 in fine e 111.

dello Stato; la ricettazione dolosa consiste nel ricevere e custodire cose che si sanno essere furtive, non nei singoli momenti della dolosa custodia. Solamente il reato è di tal natura che la violazione della legge non si consuma con un atto solo, come la ferita, le percosse e simili, ma si prolunga indefinitamente. Tali reati vennero quindi chiamati *successivi*, a differenza degli altri che diconsi *istantanei*.

Questo non sarebbe dunque il caso di un reato continuato propriamente detto, perchè la continuità è inseparabile qui dal concetto stesso del reato, e non può quindi considerarsi come una circostanza speciale che lo qualifichi.

Vi sono poi casi nei quali, sebbene gli atti criminosi siano fra loro distinti, in guisa che ciascuno potrebbe costituire per sè un reato perfetto, sebbene la legge violata sia sempre la stessa, tuttavia nè si può dire che vi siano più reati, nè che vi sia reato continuato; talmente i singoli atti sono fra loro strettamente collegati ad un reato solo, sia in ragione del fine comune, sia in ragione del tempo. Tale sarebbe, p. es., il caso di colui che, diffamando una persona, abbia lanciato pubblicamente contro essa l'una dopo l'altra varie accuse, ciascuna delle quali basterebbe per sè a costituire una diffamazione. Onde il reato sia continuato è mestieri ancora che fra un atto e l'altro vi corra un tale intervallo di tempo dal quale appaisca che, sebbene tutti gli atti siano frutto d'una sola intenzione criminosa, vi sono però altrettante determinazioni criminose distinte quanti sono gli atti. Tale sarebbe il caso di quel servo che a più riprese ruba varie somme di danaro nello scrigno del suo padrone. Il diritto violato è sempre lo stesso, sempre la stessa è la legge che si

trasgredisce. Una sola è l'intenzione finale del ladro; ma ciascun atto ha tutti gli elementi d'un reato perfetto; e la distanza di tempo che li separa è grande abbastanza per mostrare che vi furono altrettante determinazioni criminose distinte.

Possiamo dunque dire che « v'ha *reato continuato* quando « vi sono più violazioni distinte di una stessa legge, se « parate da un certo intervallo di tempo, ciascuna delle « quali è accompagnata da una determinazione criminosa « distinta, ma collegata ed unificata con tutte le altre da « una medesima intenzione finale ».

Il reato continuato si distingue pertanto dalla *reiterazione*, in quanto che in questa vi sono bensì più reati, ma ciascuno di essi può costituire la violazione di una legge diversa, e non v'è unità d'intenzione che li colleghi. Si distingue dal reato che chiamammo *complesso*, in quanto che nel medesimo vi sarebbe bensì uno stesso intento criminoso che unificherebbe i singoli reati, ma diverse potrebbero essere le leggi violate da ciascuno di tali reati. E non si può per altra parte confondere nè col reato che chiamammo *successivo*, perchè in questo non v'ha propriamente che un solo atto criminoso, benchè per sua natura indefinitamente durevole; nè colla semplice *ripetizione* di atti consumativi d'un reato, perchè la mancanza di sufficiente intervallo fra un atto e l'altro non consente di riconoscere che una sola determinazione criminosa per tutti codesti atti.

Riserbando di parlare a suo luogo della *reiterazione* (la quale notammo essere causa modificativa della pena soltanto, non dell'imputabilità), è facile il vedere che il reato *successivo* e la semplice ripetizione di atti consumativi d'un reato non modificano per nulla l'im-

putabilità ordinaria: ma che per contro gioveranno a modificarla in meno l'essere il reato *complesso* ovvero *continuato*.

Diciamo *in meno*: sebbene sembri invece a prima giunta che l'imputabilità dovrebbe modificarsi *in più*: nel primo caso, per l'aggravante del reato che servì di mezzo; nel secondo caso per l'aggravante della continuazione.

Se però si guarda più addentro, si vedrà che sia nel reato complesso, sia nel reato continuato, si hanno più reati distinti e perfetti, i quali dovrebbero tutti (di regola) pienamente imputarsi. Considerandoli invece formanti un reato solo, si imputa nei singoli atti criminosi la sola intenzione generale che tutti li unifica: ed in questa imputazione collettiva viene ad esservi *meno* che nella somma delle singole imputazioni speciali. Ora, questa imputazione d'una sola intenzione in più reati è una vera diminuzione dell'imputazione ordinaria. La pena pertanto del reato complesso e del reato continuato sarà minore di quella che sarebbe dovuta a tutti i reati sommati insieme.

Quanto si disse riguardo al reato continuato ed alle varie specie di reati affini, che troppo facilmente si possono confondere con esso, ha una grande importanza non solo per ciò che tocca il grado del reato e quindi il grado della pena, ma ancora per calcolare la decorrenza della prescrizione estintiva dell'azione penale. Poichè, ove l'azione incriminata si consideri come costituente più reati fra loro distinti, vi saranno tante prescrizioni quanti sono i reati: e ciascuna di esse decorrerà dal giorno in cui ciascun d'essi si commise. Se invece il reato si consideri come reato continuato,

la prescrizione non comincerà a decorrere che dall'ultimo atto di esso.

Il nostro codice penale, sebbene riconosca che vi possono essere reati continuati, e ne determini in parte le conseguenze giuridiche (1), non ha però alcuna disposizione particolare in ordine all'indole speciale di questi reati. Non di meno il giudice, qualora il reato sia continuato, può (secondo le regole generali per l'applicazione delle pene) applicare anche il *maximum* della pena ordinaria; ma non v'ha disposizione di legge che autorizzi a cumulare, nel caso di reato continuato, tutte le pene di ciascuno degli atti criminosi distinti di cui il reato continuato si compone (2).

(1) Cod. pen., art. 144.

(2) V. cod. pen. toscano, art. 80.

CAPO III.

EFFETTI GIURIDICI DEL REATO.

Abbiamo più sopra avvertito (1) come dal reato derivi un duplice danno: danno materiale, che è l'effetto immediato della violazione di un diritto: danno sociale, che è il risultamento combinato della quantità del dolo e del danno materiale.

Il reato pertanto produce, come naturale suo effetto giuridico, l'obbligazione nel reo di risarcire il danno materiale, e di risarcire il danno pubblico, sociale, cioè di scontare la pena. A questa duplice obbligazione corrisponde un duplice diritto: il diritto nel privato offeso di chiedere il risarcimento dei danni: il diritto nella società di costringere il colpevole a subire la pena. Questi diritti, in quanto possono dar luogo ad un giudizio per ottenere il loro scopo, si dicono *azioni*.

Nascono dunque dal reato, come suoi effetti giuridici, due obbligazioni nel reo: l'una civile, l'altra penale; ciascuna delle quali può dar luogo ad uno speciale giudizio. Spetta alla procedura civile e penale il segnare le norme dietro le quali l'una e l'altra azione si esercita: ma, limitandoci a toccare dell'azione civile quanto è necessario a distinguere da essa l'azione penale, crediamo poter additare qui per sommi capi i caratteri generali e

(1) V. sopra pag. 73 e seg.

lo scopo di questa, come quelli che sono la conseguenza diretta dei principii relativi al reato; ed additar qui inoltre brevemente i modi con cui si estingue sia l'azione penale, sia l'obbligazione del reo di scontare la pena, come quelli che, mostrando i confini della punibilità del reato, vengono a concretare ed a compiere il concetto generale del medesimo.

SEZIONE I.

Scopo e caratteri generali dell'azione penale.

Lo scopo dell'azione civile è la riparazione del danno materiale prodotto dal reato, mediante la reintegrazione del diritto offeso sempre quando sia possibile (p. es. mediante la restituzione delle cose rubate, la soddisfazione pubblica nell'onore offeso), ed una indennità pecuniaria, la quale rappresenti il danno emergente od il lucro cessante, locchè suole designarsi coll'espressione *danni ed interessi*.

Lo scopo invece dell'azione penale è la riparazione del danno sociale, mediante l'irrogazione della pena che il reo dee scontare. E quindi, in caso di condanna, saranno a carico del reo anche le spese del processo, essendo anche queste un danno che deriva alla società dal fatto di lui. È lodevole a questo riguardo il sistema di alcune legislazioni di prelevare dalle pene pecuniarie una somma destinata ad alimentare una cassa sussidiaria pel risarcimento del danno civile alla parte offesa nei casi d'insolubilità del reo.

Similmente, mentre l'azione civile appartiene soltanto al privato che sofferse il danno, od a' suoi eredi, contro

colui o coloro (solidariamente) che lo recarono, non che contro coloro i quali debbono tenersi civilmente responsabili pel fatto d'un terzo, l'azione penale invece appartiene all'intera società, che dal reato fu offesa nella propria sicurezza.

Nell'infanzia delle civili società essa esercitavasi dai privati direttamente lesi dal reato. Il ferito scagliavasi sul feritore; i parenti dell'ucciso sull'uccisore. Plutarco ci narra che Solone riconobbe ad ogni cittadino il diritto d'uccidere, non pure i tiranni ed i loro complici, ma ben anco i magistrati che, rovesciata la democrazia, continuassero nelle loro funzioni. Anche oggi i Montenegrini reputano la vendetta del sangue unico mezzo di mantener la giustizia: vendetta temperata però dalle penitenze e dalle riconciliazioni.

Nelle civiltà più adulte, quando il potere punitivo si esercita già dal governo, l'azione penale è pubblica: cioè spetta al solo governo, che, presso di noi, la esercita in ciascun grado di giurisdizione per mezzo di appositi magistrati, chiamati genericamente Pubblico Ministero. Essi, di regola, la promuovono d'ufficio, in qualunque modo vengano a cognizione di un misfatto; ciò che ha luogo per lo più per mezzo delle relazioni di pubblici funzionari, o per reclami di privati.

Non mancano però casi nei quali, anche oggi, l'esercizio dell'azione penale dipende dai privati. Non già che sieno i privati quelli che la esercitano; poichè l'azione penale sempre si esercita dal potere sociale e nell'interesse pubblico, non a soddisfazione di privati risentimenti; ma siccome in certi casi il danno è principalmente privato, ed il danno sociale non nasce propriamente se non allora che, non acquetandosi il privato

direttamente offeso, il disordine prodotto dal reato esca dai privati confini e diventi un vero disordine sociale, la legge lascia in facoltà dell'offeso il promuovere od impedire la repressione: il potere sociale non agisce che dietro istanza dell'offeso; e, recedendo questi, desiste.

Agli esposti principii è pienamente conforme la nostra legislazione; come può vedersi consultando e confrontando tra loro le disposizioni contenute nel nuovo codice civile italiano, agli articoli 1151, 1948, 1227: nel codice penale, agli articoli 72, 75, 79, 73, 581: nel codice di procedura penale, all'articolo 3; ed inoltre le disposizioni contenute in tutto il primo libro dello stesso codice di procedura penale, e segnatamente negli art. 98 e seguenti; nell'intero contesto del codice penale, e quanto ai reati detti di azione privata, negli articoli 515, 482, 487, 586 del medesimo.

Dalle cose fin qui dette facilmente rilevasi che l'azione civile e la penale, siccome tendenti ciascuna ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione distinta (perchè derivante da un diverso diritto, sebbene un solo sia il fatto nel quale questa duplice violazione si contiene) sono affatto distinte ed indipendenti fra loro.

Da ciò derivano questi importanti corollari:

1° Ciascuna di queste azioni dee per sua natura proporsi in diversa sede di giudizio, e possono proporsi entrambe contemporaneamente. Per l'economia dei giudizi però la nostra legislazione, d'accordo colle altre legislazioni moderne, consente all'offeso di proporre l'azione privata anche nel giudizio penale, purchè vi si costituisca *parte civile* prima della chiusura del dibattimento, e purchè abbia ricevuto un reale pregiudizio del reato. Ove esso non

si presenti, il giudice penale può condannare genericamente il reo a risarcire i danni alla parte offesa, non però liquidarli. Ed, all'appoggio di una tale condanna, l'offeso potrà poi farli liquidare dai tribunali civili (1).

2° L'assolutoria ottenuta dal reo nel giudizio civile non impedisce al potere sociale di promuovere l'azione penale; e viceversa, l'assolutoria nel giudizio penale non è d'ostacolo a che si promuova pel risarcimento dei danni l'azione civile.

Tale principio è pure riconosciuto dalla nostra legislazione, siccome si rileva dal contesto delle leggi di procedura civile e penale. Il disposto dell'art. 6 del codice di procedura penale non fa difficoltà; perocchè questo articolo, vietando soltanto l'esercizio dell'azione civile quando risulti dal processo che manca *l'esistenza materiale del fatto incriminato*, ovvero *la partecipazione del reo nel fatto medesimo*, evidentemente riconosce che l'azione civile si può ancora promuovere quando il *fatto* incriminato o la *partecipazione* del reo non siano esclusi, ma solo non risulti esservi nel fatto le condizioni richieste onde il medesimo costituisca un reato. E il disposto del citato articolo trova la sua ragione di essere nell'economia dei giudizi e nel rispetto che si deve alla cosa giudicata; massime che la parte lesa deve imputare a se stessa di non essere intervenuta come parte civile nel giudizio penale. Il disposto però di quell'articolo non toglie che l'offeso possa agire in rivendicazione degli oggetti che fossero a mani dell'imputato, anche dopo l'assolutoria di questo.

3° Nè l'estinzione dell'azione penale, nè l'estinzione

(1) V. cod. di proc. pen., art. 4.

della pena, possono impedire l'esercizio dell'azione civile: e viceversa, l'estinzione dell'azione e dell'obbligazione civile non potranno impedire l'esperimento dell'azione penale (1).

4° Finalmente, trattandosi di risarcire il danno privato, il reo può rinunciare ad opporre la prescrizione, ed il giudice non può opporla d'ufficio; perchè, introdotta questa soltanto per punire l'incuria dei negligenti, nessun diritto rimane offeso qualora il reo, malgrado la prescrizione decorsa a suo favore, soddisfi ciò non di meno alla propria obbligazione. All'incontro, trattandosi di azione penale, qualora il reo non opponesse a sua difesa la prescrizione, è debito del giudice opporla d'ufficio: perchè la prescrizione è introdotta in materia penale per motivi d'ordine pubblico, e nessuno può quindi rinunziarvi.

SEZIONE II.

Modi con cui si estingue l'azione penale, e l'obbligo di scontare la pena.

Quando si estingue l'azione penale, ossia quando cessa nel potere sociale il diritto di costringere il reo a subire la pena, siccome l'azione malvagia *non è più politicamente imputabile*, suol dirsi in modo abbreviativo che *si estingue il reato*. Del pari, ogni qualvolta si estingue nel reo l'obbligo di scontare la pena, si dice più brevemente che *si estingue la pena*. Ond'è che *estinzione del reato e della*

(1) V. però, quanto alle nostre leggi, l'art. 149 del cod. pen., alinea.

pena val quanto dire cessazione dell'azione penale e dell'obbligo di scontare la pena.

Vi sono modi d'estinzione specialmente propri del reato, o della pena: vi sono modi d'estinzione comuni ad entrambi.

ARTICOLO 1°

Modi d'estinzione propri, soltanto dell'azione penale o della pena.

Cominceremo dall'esaminare i modi d'estinzione specialmente propri del reato, ossia dell'azione penale. Perchè, sebbene l'obbligo astratto di scontare la pena sia logicamente anteriore all'azione penale, come quello che nasce di per sè col fatto medesimo del reato, rimpetto alla società tuttavia non esiste, fintantochè, in seguito all'esercizio dell'azione penale ed alla sentenza di condanna, sia riconosciuto che il reo è veramente imputabile del reato ascrittogli.

§ 1. — Modi d'estinzione specialmente propri dell'azione penale.

I modi d'estinzione propri specialmente dell'azione penale sono tre.

Il primo è *la sentenza irrevocabile*; sia essa di assoluzione o di condanna. È troppo evidente che più non si può nuovamente procedere per un fatto già definitivamente giudicato.

Il secondo è *l'amnistia*, che suona in greco *porre in oblio*), vale a dire *l'abbandono dell'azione pubblica*; il che ha luogo per considerazioni di pubblica utilità, sempre quando le circostanze del fatto contrario alla legge siano

tali che la pubblica sicurezza più non se ne trovi compromessa, e venga quindi a mancare la ragione della pena (1).

Il terzo modo d'estinzione specialmente proprio dell'azione penale è finalmente il *recesso della parte offesa* prima che sia pronunciata la sentenza; sempre quando si tratti di reati volgarmente detti *di azione privata*. Si può in qualche modo paragonare ad una specie di privata amnistia.

§ 2. — Modi d'estinzione specialmente propri della pena.

I modi d'estinzione specialmente propri della pena, ossia dell'obbligo di scontare la pena si riducono a due: *l'espiazione della pena* e *la remissione di essa*.

A) *Espiazione della pena.*

L'espiazione è il modo più naturale e diretto di estinguere la pena: non v'ha modo migliore di estinguere un'obbligazione, che adempierla.

(1) Crediamo che, a fronte dei sani principii di diritto costituzionale, l'amnistia non si possa concedere fuorchè mediante una legge. Poichè siccome l'amnistia è una vera deroga alle leggi esistenti, una sospensione della loro osservanza, a quel solo potere si appartiene il concederla a cui spetta il fare le leggi.

La sentenza contraria apre la via al più sfrenato dispotismo. Poichè, quando l'amnistia può ottenersi per solo decreto reale, riesce facile a qualunque ministro colpevole verso la nazione il sottrarsi ad ogni responsabilità; ed, esclusa la responsabilità ministeriale, il governo rappresentativo più non si distingue che di nome dal governo assoluto.

Ci duole quindi vedere stabilito dall'art. 830 del codice di procedura penale che l'amnistia si concede *per decreto reale*; e troviamo pure inesatto che ivi si dica l'amnistia estinguere non pure l'azione penale, ma ancora *le pene*; poichè così in questa parte più non si distingue dall'*indulto*.

La pena di morte è espiata quando la morte del condannato ebbe effettivamente luogo nei modi stabiliti dalla legge. Le altre pene sono espiate quando sono subite dal reo per tutta la durata del tempo fissata nella condanna. Questo tempo comincia a decorrere dal giorno in cui comincia ad eseguirsi la sentenza: e così pei detenuti dalla data della sentenza stessa, tenendo però in conto nella durata della pena la detenzione che si fosse preventivamente sofferta nelle carceri giudiziarie; sul quale argomento avremo occasione di parlare più sotto.

È poi manifesto per contro che non si dee tener conto, nella durata suddetta, di quello spazio di tempo per cui avesse potuto riescire al reo di sottrarsi all'espiazione della pena.

Giova ancora notare che, secondo il patrio codice, nelle condanne penali il giorno si calcola di ventiquattro ore, il mese di trenta giorni. Le pene durative oltre l'anno si calcolano secondo il calendario gregoriano (1).

L'effetto dell'espiazione si è, quanto alle pene private della libertà che il reo acquista immediatamente il diritto di essere liberato, sebbene non abbia ancora soddisfatto alle pene pecuniarie, nè pagate le spese del giudizio (2). Imperocchè non è giusto prostrarre la durata di una pena per una causa diversa da quella per la quale fu inflitta. Sono altrettante obbligazioni distinte, di cui l'una non può trasmutarsi nell'altra. Non sembra quindi conforme al vero la disposizione in senso contrario che si legge nell'articolo 33 del codice penale francese.

(1) Cod. pen., art. 70.

(2) Ivi, art. 78.

B) *Rimessione della pena.*

Il secondo modo d'estinzione proprio della sola pena è la rimessione della medesima; la qual rimessione può aver luogo in due modi: o per parte del sovrano, ovvero in certi casi per mezzo dello stesso offeso.

z) *Rimessione per parte del sovrano.*

La pena si rimette in tutto od in parte dal sovrano, o si commuta, mediante l'esercizio del diritto di *grazia*.

Questo diritto fu da molti contrastato, dicendolo contrario alla giustizia, distruggitore della legge penale, pericoloso per le pubbliche libertà non meno che per la sociale sicurezza. Appartiene al diritto costituzionale mostrarne il fondamento. Noterò soltanto che, quando esistono a favore del condannato circostanze tali che la legge od il giudice non possano prevedere o non debbano apprezzare, la grazia è una vera *giustizia*. Circondata dalle opportune guarentigie, essa non è che una forma speciale sotto cui la giustizia si amministra. Vi sarebbe ingiustizia, se la grazia potesse impedire l'esercizio dell'azione penale, e quindi la penale condanna; perchè s'impedirebbe in tal modo l'osservanza delle leggi e si falserebbe la coscienza pubblica. È solo quando una legge positiva (sia essa una legge generale, od una legge speciale dettata in certi casi da particolari considerazioni, come nel caso di amnistia) dichiara che un fatto non è più reato, che deve cessare l'esercizio dell'azione penale (1).

Ma quando l'azione penale si è promossa, quando la

(1) V. *retro* la nota a pag. 277.

pena si è pronunziata, quando per conseguenza si è reso pubblico omaggio alla giustizia e ristabilita la pubblica sicurezza, ove si vengano a verificare a favore del condannato particolari circostanze, prima ignorate o sopraggiunte di poi, e si dispensi per ciò in tutto od in parte il condannato stesso dall'espriare la pena, lungi dall'offendersi la giustizia, si viene anzi ad esercitare in modo più reale e più conforme all'altezza del principio cristiano; poichè colla speranza della grazia si dischiude la via del riscatto al reo che dia prove non dubbie e continuate di seria emendazione (1).

L'esercizio del diritto di grazia fu sempre considerato come uno degli attributi caratteristici ed esclusivi della sovranità, e sancito come una delle più nobili sue prerogative da tutte le costituzioni politiche. I pericoli che circondano l'esercizio di questo diritto possono evitarsi colle cautele che si debbono rigorosamente osservare prima di concedere i rescritti di grazia, e colla responsabilità dei ministri, la cui firma è richiesta anche negli atti di prerogativa reale.

Quando il sovrano rimette la pena a favore di persone singolari nominativamente designate, e dietro domanda degli interessati, dopo sentenza irrevocabile di condanna, questo modo di remissione si dice *grazia* nel senso rigoroso della parola: si dice poi *indulto*, quando la remissione si fa mediante un condono generale e spontaneo per parte del sovrano, senza previa domanda dei con-

(1) Prima dello statuto, la grazia sovrana estingueva, non pure la pena, sì ancora il reato; perchè tutti i poteri sovrani, e quindi anche il legislativo, essendo allora raccolti nelle mani del re, chi derogava con ciò al disposto delle leggi era quell'autorità medesima che le faceva.

nati, delle pene incorse per certi reati; e se ne ponno valere tutti i condannati a siffatte pene, benchè non designati individualmente per nome.

Effetto della remissione della pena per decreto sovrano si è lo scioglimento del reo dall'obbligo di scontarla in tutto od in parte: e quindi, se la remissione abbraccia la pena intiera, e questa sia una detenzione (qualunque ne sia la specie) sarà effetto naturale della grazia il diritto nel reo di essere posto immediatamente in libertà.

La remissione poi della pena, non potendo scancellare il reato e non avendo quindi effetto che per l'avvenire, non può dar luogo nè al risarcimento dei danni per lo spazio di tempo per cui già si è scontata la pena, nè al rimborso delle somme che già si fossero pagate in estinzione delle pene pecuniarie: ed è pur manifesto che lascierà sussistere intatta nel reo l'obbligazione civile.

Questi principii sono riconosciuti dalla nostra legislazione positiva. Essa stabilisce inoltre che la grazia sovrana non toglie le incapacità incorse per la condanna (1).

Se poi la grazia fosse solamente parziale o commutativa, gli effetti ne saranno regolati dal tenore del decreto.

β) Remissione per parte dell'offeso.

Si può entro certi confini, paragonare alla remissione della pena per grazia sovrana la remissione della pena fatta per parte di chi venne direttamente offeso dal reato, nei casi in cui la legge lo permette. Tale è il caso del coniuge il quale consenta, dopo la condanna, di tornar

(1) Cod. pen., articoli 135, 136. Veggasi però l'art. 3 della legge transitoria 30 novembre 1863, ultimo alinea. E si confrontino coll'intero contesto di questo articolo gli art. 20 e 25 del cod. pen.

a convivere coll'altro coniuge convinto di adulterio o di concubinato (1).

ARTICOLO 2°

Modi d'estinzione comuni all'azione penale ed alla pena.

I modi d'estinzione comuni all'azione penale ed alla pena sono due: la *morte del reo* e la *prescrizione*.

§ 1. — Morte del reo.

La morte del reo estingue anzi tutto l'azione penale, perchè il reato è un fatto unicamente imputabile alla persona del reo. La morte d'altronde, togliendo al reo la possibilità di difendersi, rende impossibile accertare giuridicamente se egli sia in verità colpevole del reato ascrittogli: e sarebbe inoltre senza scopo il pronunziare una condanna che più non si può eseguire (2). Non si possono quindi in veruna guisa giustificare i processi che una volta si facevano contro i *cadaveri*, contro la *memoria*; nè se ne saprebbe trovar la ragione, se non si ponesse mente che, mirandosi con ciò sostanzialmente ad ottenere la dichiarazione d'infamia contro il defunto e la sua famiglia, non che la confisca de' suoi beni, restavano ad un tempo soddisfatte due grandi passioni dell'uomo: la vendetta e la cupidigia.

La morte del reo estingue poi anche la pena; perchè

(1) Cod. pen., art. 487. — Cf. cod. tosc., art. 87, 88.

(2) Il fisco quindi non potrebbe ripetere le spese giudiziali dagli eredi dell'imputato, quando questi fosse morto prima della condanna definitiva.

l'obbligo ch'egli ha di scontarla essendo strettamente a lui personale, non è di quelli che possano passare negli eredi. Quindi la conseguenza che tutte le obbligazioni nate irrevocabilmente nel colpevole in dipendenza del reato, le quali siano di tal natura da poter passare negli eredi, dovranno da questi venir soddisfatte. E così, non solamente gli eredi del reo saranno tenuti al rimborso delle spese del giudizio terminato con sentenza irrevocabile, ed al risarcimento dei danni verso la parte offesa; ma saranno inoltre obbligati a soddisfare le pene pecuniarie a cui il reo fosse stato irrevocabilmente condannato prima di morire. Imperocchè, sebbene la pena sia sempre un corrispettivo del reato, la cui imputabilità è meramente personale, è vero però che, dal momento in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile, il fisco è divenuto creditore della somma al cui pagamento il reo fu condannato, e l'obbligo di pagarla entra a far parte del passivo dell'eredità ch'egli, morendo, trasmette. Se il governo ancora non incassò quella somma, ciò riguarda solo l'esercizio del suo diritto, non il diritto stesso. Quando pertanto il fisco agisce contro gli eredi del condannato per esigere il pagamento delle pene pecuniarie, non fa già scontare ad essi la pena del loro autore; egli non fa che esigere l'adempimento di un'obbligazione contratta da questo mentr'era in vita, e passata nella sua eredità.

Nel riconoscere in massima questi principii (1), il nostro codice penale contiene però all'art. 134 una disposizione di massima che vi contraddice. Poichè, nel detto articolo, esso impone agli eredi l'obbligo di pagare le pene pecuniarie a cui sia condannato il loro autore, non

(1) Cod. pen., art. 131, 132, 133.

solo nel caso di condanna irrevocabile pronunciata in contraddittorio, ma ancora nel caso di *condanna contumaciale* stata intimata legittimamente durante la vita del reo; e quindi, benchè non trascorso il termine utile per l'opposizione. Ora, ciò vale quanto dire che gli eredi debbono pagare la pene pecuniarie, ancorchè la condanna fosse ancora suscettiva di riparazione, ed ancorchè per conseguenza l'obbligazione del reo ed il correlativo diritto del fisco non fossero peranco irrevocabilmente stabiliti. Poichè non v'ha dubbio che qualora il reo avesse, vivendo, fatto opposizione, e fosse morto poi durante il nuovo giudizio, l'obbligo di pagare le pene pecuniarie non sarebbe passato negli eredi.

Al principio testè enunciato, che la morte del reo estingue la pena, la patria legge fa un'eccezione pel caso in cui il reo condannato irrevocabilmente alla pena capitale si suicidasse prima dell'esecuzione. Siccome una tal morte, non avvenuta nei modi dalla legge prescritti, non sarebbe l'espiazione della pena, il legislatore volle che pel pubblico esempio abbia luogo tuttavia un simulacro di esecuzione mediante le formalità stabilite all'articolo 15 del codice penale.

Per verità questa disposizione si risente ancor molto del barbaro principio che ispirava un tempo i processi contro la memoria del defunto, e dovrebbe essere cancellata dal codice d'una nazione civile.

§ 2. — Prescrizione.

S'intende sotto il nome di *prescrizione* quello spazio di tempo fissato dalla legge, trascorso il quale nei modi e secondo le condizioni stabilite, l'azione penale si estingue, e la condanna più non riceve la sua esecuzione.

Il fondamento della prescrizione in materia penale non istà già in questo (come dicono alcuni) che il rimorso del reo durante i lunghi anni decorsi dal misfatto si debbano intendere tener luogo della pena: poichè vi sono uomini inaccessibili ai rimorsi, e v'ha infrazioni di leggi penali che non ne possono produrre molti, anche nell'animo dei migliori. Qual cocente rimorso, p. es. (osserva giustamente il prof. Ortolan), potrà egli provare colui che, inaffiando sul davanzale della finestra i suoi fiori, ha lasciato sgocciolare un po' d'acqua sulla via, o colui che fece una partita di caccia cogli amici senza il permesso di cacciare?

Il fondamento generale della prescrizione in materia penale sta in questo: che, essendosi col lungo trascorrer del tempo cancellata l'impressione prodotta dal reato nella società, è svanito il danno sociale, e viene con esso a mancare nel sociale potere la ragione di punire. Per la prescrizione poi dell'azione penale v'ha ancora un'altra ragione particolare: ed è, che dopo un certo tempo vengono spesso a mancare le prove pro e contro il fatto incriminato e la sua imputabilità. Iniziando quindi o proseguendo un processo in cui mancherebbero i mezzi al fisco per sostenere l'accusa, al reo per sostenere la propria difesa, si correrebbe pericolo e di calpestar la giustizia e di scemare la riverenza dovuta ai magistrati.

Davanti a queste considerazioni cadono le obbiezioni che si fanno alla prescrizione: non potersi cioè, per qualunque decorso di tempo, distruggere l'ingiustizia di un atto; e venirsi colla prescrizione a favorire nel reo la speranza d'impunità. L'ingiustizia dell'atto resta sempre, e reclama espiazione: ma quand'essa più non compromette la pubblica sicurezza, non è più al potere politico degli uomini che si appartiene il punirla. E per ciò stesso

il colpevole non può ragionevolmente sperare d'andar impunito; perch'egli ben sa che solo allora sfuggirà alla pena quando più non interessi alla società il punirlo: che fin quando alla società importa la repressione del suo misfatto, sempre è aperta al potere sociale la via di reprimerlo. Ed è appunto perchè la prescrizione è fondata in materia penale su motivi d'ordine pubblico, che il reo non può rinunziarvi; e che qualora il reo stesso non l'opponesse, dovrebbe il giudice (siccome già ci occorre accennare) tenerne conto d'ufficio.

Il motivo della prescrizione penale testè accennato verificandosi per ogni sorta di reati e per ogni sorta di pene, riesce manifesto che la prescrizione debbe ammettersi di qualunque specie di reati si tratti, salvo il proporzionare alla gravità del reato la durata del tempo necessario a prescrivere. E così di fatto stabilisce la legge patria, a differenza di quanto disponevano le legislazioni penali dei tempi andati (compresa la nostra); le quali non ammettevano la prescrizione per certi reati più gravi. Le azioni penali poi, e la pena riflettenti reati commessi prima del codice attuale, per cui allora o non fosse ammessa la prescrizione, o si richiedesse per compierla un tempo maggiore, o condizioni non imposte dal codice attuale, s'intenderanno prescritte o si prescriveranno secondo le norme fissate dalla legge presente (1). Poichè, trattandosi non già dell'origine di un diritto, ma delle condizioni a cui si può esercitare, il potere sociale ha sempre facoltà di modificare queste condizioni col modificarsi degli aggiunti sociali o dell'apprezzamento ch'egli ne faccia. Ove però si trattasse di prescrizione stabilita

(1) Cod. pen., art. 152.

dalla legge anteriore, che più non fosse ammessa dalla legge attuale e che già fosse cominciata sotto la legge anteriore, è secondo questa legge che dovrebbe regolarsi (1); poichè, nel concorso di due leggi successive, si dee sempre in materia penale applicare la più mite (2).

Vediamo ora le condizioni che si richieggono affinchè la prescrizione possa dirsi compiuta.

Queste condizioni riduconsi a due: che sia decorso tutto il tempo stabilito dalla legge: che questa decorrenza di tempo non sia stata interrotta.

In ordine al tempo necessario a prescrivere, conviene considerare quale ne sia la durata: da quando questa durata cominci: ed in qual modo si debba computare.

Per ciò che riflette la durata del tempo necessario alla prescrizione, è manifesto, da quanto sopra si disse, che il tempo per prescrivere la pena debb'essere più lungo di quello necessario a prescrivere l'azione penale; perchè più profonda è l'impressione sociale quando il reato e la colpevolezza del reo sono definitivamente accertati con sentenza irrevocabile, nè d'altronde v'ha più pericolo che si smarriscano le prove. Per la stessa ragione è pur manifesto che maggiore debb'essere la durata del tempo per prescrivere i reati e le pene più gravi che non per prescrivere i reati e le pene più lievi. Più prontamente in questo caso che non in quello si dissipa il timore sociale che il reato produsse.

Questi principii furono riconosciuti e sanzionati dalla nostra legge positiva; la quale, nel fissare la durata del tempo necessario a prescrivere, la diversifica appunto

(1) Cod. pen., art. 151.

(2) Ivi, art. 3.

secondo che si tratta di crimini, di delitti, o di contravvenzioni; e secondo che si tratta di prescrivere il reato, o di prescrivere la pena.

Quanto ai *crimini*, la nostra legge distingue fra quelli che si puniscono con pena capitale o perpetua, e gli altri. Pei primi, si richiedono venti anni a prescrivere l'azione penale, trenta a prescrivere la pena. Il trascorso però di vent'anni dà al reo il favore della diminuzione di uno o due gradi (1). Pegli altri crimini che importano pene temporarie, richiedonsi dieci anni per prescrivere l'azione penale, venti a prescrivere la pena.

Quanto al *delitti*, il tempo necessario a prescrivere l'azione penale è di cinque anni, di dieci per prescrivere la pena (2).

Quanto infine alle contravvenzioni, l'azione penale si prescrive col decorso di un anno, la pena col decorso di due (3).

È però da notare che, trattandosi d'ingiurie verbali, l'azione penale si prescrive entro sei mesi, se costituiscono un delitto; entro un mese, ove costituiscano solo una contravvenzione (4). Siccome non si procede in questi casi che dietro istanza della parte offesa, a buon diritto si presume aver questa rinunziato alla riparazione giudiziale, quando non abbia pòrto querela in epoca prossima al reato. Trascorso un tempo più lungo, l'instare pel processo, più che una difesa della propria fama, sarebbe una vendetta.

In ordine all'epoca da cui comincia a decorrere la pre-

(1) Cod. pen., art. 137, 138.

(2) Ivi, art. 139, 141.

(3) Ivi, art. 140.

(4) Ivi, art. 141.

scrizione, ragion vuole che ciò sia dal momento in cui cominciano a nascere rispettivamente nella società e nel reo i diritti e le obbligazioni derivanti dal reato.

Per conseguenza, per quanto riflette la prescrizione dell'azione penale, essa comincia dal giorno del commesso reato, ancorchè il fisco ne ignori l'autore; perchè è dal giorno del commesso reato che comincia nel pubblico ministero il diritto e l'obbligo di provvedere. E se siasi già iniziato il processo, la prescrizione comincerà naturalmente dall'ultimo atto di procedura. Nei reati continuati però la prescrizione dell'azione penale non comincia a decorrere (come già si accennò) fuorchè dal giorno in cui la continuazione è cessata (1).

Per quanto poi riguarda la prescrizione della pena, essa comincia a decorrere dal giorno della sentenza; perchè da tal giorno comincia nel reo l'obbligo di scontare la pena. A rigore pertanto la prescrizione della pena dovrebbe cominciare sol quando la sentenza che l'ha pronunciata sia irrevocabile. La patria legge tuttavia consente che essa incominci anche quando la sentenza sia ancora riparabile, come si scorge dal confrontare fra loro gli articoli 137 e seguenti, e l'articolo 148 del codice penale. Poichè negli art. 137 e seguenti la legge parla sempre del *giorno della sentenza*, senza richiedere che sia irrevocabile; mentre quando ciò esige, lo dice espressamente, come, p. es., all'articolo 134: e dall'art. 148 si vede che la legge ammette la prescrizione della pena anche a favore dei contumaci, riguardo a cui la sentenza d'ordinario non è per anco irrevocabile (2).

(1) Cod. pen., art. 137 e seg. 141.

(2) Il codice toscano, mentre riconosce nella prescrizione una causa estintiva dell'azione penale (art. 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94) non ammette prescrizione contro la pena. V. art. 95.

Per ultimo, in ordine al modo di computare il tempo della prescrizione, sembra che esso sia, secondo la patria legge, quel medesimo stabilito dall'articolo 70 del codice penale. Poichè il termine generico di *condanne penali* adoperato da quell'articolo conviene tanto alla durata della pena quanto ai vari termini relativi all'applicazione o non della medesima.

Il dubbio sul modo di computare la durata della prescrizione potrebbe sorgere quando il condannato in contumacia fosse preso o si presentasse prima che fosse prescritta la pena portata dalla sentenza contumaciale, e la nuova sentenza lo condannasse a pena minore, la quale si troverebbe già prescritta all'epoca in cui il contumace si è presentato: come se, p. es., la sentenza contumaciale avesse condannato il reo alla reclusione (la quale si prescrive in venti anni); e presentatosi il contumace dopo quindici anni da tale sentenza, il nuovo giudicato nol condannasse più che al carcere, il quale si prescrive in dieci anni. La nostra legge ha saviamente stabilito che la pena debba in tal caso intendersi prescritta; poichè la vera pena dovuta al reo è quella del carcere inflitta dalla seconda sentenza. L'effetto di questa si retrotrae all'epoca della prima, la quale non era che condizionale; e dalla prima sentenza comincia a decorrere la prescrizione.

La seconda delle condizioni richieste affinché la prescrizione si compia è che la durata del tempo necessario a prescrivere non sia stata interrotta.

Per quanto riguarda la prescrizione *del reato*, ossia dell'azione penale, una sola è la causa che può interromperla: cioè qualunque atto di procedura per parte del pubblico ministero, a meno però che trattisi di semplici contravvenzioni; riguardo alle quali, stante la minore

importanza di simili affari e la necessità di spedirli prontamente, la procedura iniziata e poi sospesa non interrompe la prescrizione (1). Se più siano i condelinquenti, la procedura cominciata riguardo ad un solo di essi basta ad interrompere la prescrizione riguardo a tutti (2). L'unità del fatto a cui i condelinquenti parteciparono rende la responsabilità degli uni indivisibile da quella degli altri, ed estensibile quindi a tutti l'effetto dell'interruzione, benchè avvenuta riguardo ad un solo.

Per ciò poi che riflette la prescrizione *della pena*, due sono le cause che possono interromperla: la *cattura* del condannato e la *recidiva*.

La *cattura* tronca nel reo il possesso in cui egli si trovava dello stato di libertà; e rende possibile l'esecuzione della sentenza, mentre non è ancora trascorso il termine entro cui essa conservava la propria efficacia; salvo a ricominciare quando il condannato riesca a sottrarsi nuovamente dalle mani della giustizia.

La *recidiva* poi, mostrando che la pena ordinaria è pel colpevole insufficiente, fa sì che il timore sociale (il quale già si veniva dissipando) risorga invece più forte; e viene quindi a svanire il fondamento della prescrizione.

Secondo la nostra legge, ove la recidiva abbia luogo in un crimine, essa interrompe la prescrizione delle pene sì criminali che correzionali: e ciò quando pure il secondo reato sia commesso all'estero, purchè sia contemplato dal nostro codice e giudicato con sentenza irrevocabile di condanna. La recidiva invece in un delitto non

(1) Cod. pen., art. 140, alin.

(2) Ivi, art. 142.

interrompe che la prescrizione delle pene correzionali, lasciando continuare quella delle criminali (1). Ed a buon diritto; poichè quando chi fu condannato per un reato più grave ne commette di poi un altro più lieve, non si può dire che la pena inflitta al primo reato non abbia sortito il suo effetto; e quindi la società non resta commossa che dal secondo reato. Quando invece l'ultimo reato è più grave del precedente, od è pari quanto meno al più grave fra i reati anteriori, non solo i cittadini si commovono al cospetto dell'ultimo reato, ma si ridesta in tutti più viva l'impressione prodotta dai reati precedenti, che il tempo trascorso era già venuto dissipando. Il tempo per nuovamente prescrivere la pena dei primi reati non ricomincia poi se non dal giorno in cui comincia a prescrivere la pena pronunciata per l'ultimo (2).

L'effetto naturale della prescrizione legittimamente compiuta è quello di estinguere l'azione penale e l'obbligo nel reo di scontare la pena.

Quindi la conseguenza, in primo luogo, quanto all'azione penale, che restando distrutta colla prescrizione della medesima l'imputabilità politica del reato, resta non solo esclusa nel reo l'obbligazione di sottostare alla pena, ma resta esclusa benanco l'imputabilità della reiterazione, qualora il reo nuovamente delinqua, prescritto il precedente reato: e che la prescrizione, sia dell'azione penale, sia della pena, punto non trae seco la prescrizione dell'azione civile pei danni.

Quindi, in secondo luogo, la conseguenza (per quanto riguarda in specie la prescrizione della pena) che, sic-

(1) V. cod. pen., art. 146.

(2) Cod. pen., cit. art. 146.

come la prescrizione non fa che esimere il reo dall'obbligo di scontare la pena, ma non annulla nè la sentenza di condanna, nè quegli effetti di essa pel compimento dei quali non sia necessaria la presenza del reo; così essa non esclude nè l'interdizione dai pubblici uffizi, nè la privazione di quei diritti in cui il reo sia incorso, nè l'infamia, nè l'imputabilità della recidiva nel caso di un nuovo reato.

Siffatti principii sono in massima parte sanzionati dalla nostra legislazione (1). Solo se ne dilungherebbe l'articolo 149 del patrio codice; secondo il quale (men rettamente a quanto sembra) si deve intendere prescritta, in un coll'azione penale, anche l'azione civile pel risarcimento dei danni; salva soltanto l'azione in restituzione od in rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso.

Saviamente poi per evitare risentimenti, vendette ed occasioni a nuovi reati fu prescritto dall'articolo 147 del codice penale che, trattandosi della pena di morte o dei lavori forzati inflitta per reati contro le persone, anche compiuta la prescrizione, il reo non possa abitare nel luogo ove dimorano l'offeso od i suoi eredi immediati, il suo coniuge, i suoi consanguinei od affini sino al terzo grado inclusivamente, fuorchè col consenso scritto di questi; e che in difetto debba il reo fissare il suo domicilio alla distanza che sarà determinata dalla corte d'appello, non minore però mai di tre miriametri.

Pel contumace la prescrizione della pena produce inoltre quest'effetto che egli più non può, col presentarsi,

(1) Cod. pen., art. 125, 137, 138.

provocare una nuova sentenza. Poichè quando è trascorsa la prescrizione non essendo più reputata necessaria la pena, riescirebbe inutile ogni processo. Il giudizio sarebbe superfluo, perchè il giudice non potrebbe efficacemente condannare. Per altra parte sarebbe cosa immorale; giacchè difficilmente chi sa di essere innocente si rende contumace: e resterebbe aperta la via ai veri colpevoli di carpire una sentenza d'assolutoria, poichè, presentandosi dopo trascorsa la prescrizione, sarebbero certi di non più venire condannati.

LIBRO SECONDO

DELLA PENA IN GENERE

PROEMIO

L'obbligazione che si vide nascere nel reo, come effetto giuridico del reato, di risarcire il danno che la società viene a soffrire dal medesimo ci guida naturalmente ad occuparci qui della *pena*, la quale è il mezzo con cui il danno pubblico si risarcisce; a quel modo che l'azione penale (altro effetto giuridico del reato) conduce a parlare del *giudizio penale*, a cui l'esercizio di essa dà luogo (1). È nella *pena* che si riassume la difesa sociale contro le offese dei malvagi, e la sanzione sensibile della legge morale, nella parte in cui l'osservanza di questa legge è indispensabile alla sociale convivenza. È quindi della massima importanza acquistarne un'idea ben chiara e precisa.

A quest'uopo divideremo il presente libro in quattro parti. Nella prima cercheremo di assorgere ai principii intorno alla *pena sociale*. Nella seconda getteremo uno

(1) Di ciò abbiamo parlato in apposito libro, pubblicato nel 1871.

sguardo sullo svolgimento storico di essa; e, come ultima fase del medesimo, esporremo il sistema penale che ci regge. Nella terza confronteremo questo sistema coi principii della scienza. Nella quarta infine additeremo i miglioramenti desiderabili, non che lo stato attuale dei lavori già iniziati a questo riguardo. Ciascuna di queste ricerche formerà oggetto di un capo distinto.

CAPO I.

PRINCIPII FONDAMENTALI INTORNO ALLA PENA SOCIALE.

Le indagini su questo punto essenzialissimo divideremo in due: cominceremo dal fissare il concetto della pena sociale; vedremo in seguito quale sia il criterio per misurarla.

SEZIONE I.

Concetto della pena sociale.

Onde avere un concetto adeguato della pena sociale, è mestieri conoscere chiaramente quale ne è la natura; quali ne sono lo scopo e gli effetti; e quali infine sono le qualità che debbe avere onde possa produrre questi effetti.

ARTICOLO 1°

Natura della pena.

La pena è il diritto di punire in atto: è l'atto col quale il diritto di punire si manifesta e si esercita. I principii che abbiamo riconosciuto in ordine al diritto di punire ci gioveranno quindi per riconoscere quale sia la vera natura della pena.

Ora, noi vedemmo che la società umana non ha, è vero, il diritto d'infliggere pene se non in quanto ciò sia necessario alla sociale difesa; ma che le esigenze di questa difesa non basterebbero a giustificare la punizione

se la legge eterna del giusto, per l'intrinseca eccellenza di sua natura, non esigesse ella stessa una soddisfazione per parte di chi ha trasgredito volontariamente i suoi precetti. A quel modo pertanto che non si può avere un concetto adeguato del diritto di punire competente al potere sociale se, in un coll'elemento della sociale sicurezza, non si consideri anche quello dell'assoluta giustizia, è del pari impossibile pervenire a conoscere la vera natura della pena sociale (che non è se non l'attuazione parziale ed imperfetta della sanzione penale inerente alla legge suprema), se prima non si assorga al conoscimento della pena in senso assoluto, cioè della sanzione penale considerata in tutta la sua ampiezza.

Cominceremo quindi dal considerare la natura della pena nelle sue relazioni fra il principio assoluto di giustizia ed il reo che ne viola i precetti: studieremo poi la natura della pena nelle relazioni fra la società offesa dal reato ed il reo che la offende: e dalla sintesi di questi due concetti ricaveremo il concetto della pena sociale. Confronteremo infine i risultati delle nostre ricerche coi principali sistemi degli scrittori in ordine alla natura della pena. Ciò formerà oggetto di altrettanti distinti paragrafi.

§ 1° — Natura della pena, considerata nelle relazioni fra la legge eterna di giustizia, ed il reo che ne trasgredisce i precetti.

In questa indagine dobbiamo sollevarci sopra la cerchia delle sole relazioni sociali entro cui si aggirano le leggi positive. Poggiando più alto, dobbiamo considerare il reo in cospetto della legge assoluta e suprema ch'egli ha trasgredito, e studiare *dal vero* la natura della sanzione penale ad essa inerente.

La legge morale suprema, assoluta, non è altro se non la verità stessa in quanto addita le relazioni che corrono fra gli esseri secondo il reale valore di ciascuno di essi. È quindi per sua natura intrinsecamente perfetta; e questa perfezione medesima di sua natura esige ch'essa venga adempita; che ciascun essere cioè sia praticamente riconosciuto secondo l'intrinseco suo valore. In questa esigenza inerente all'intrinseca bontà del vero sta la sua forza imperante che lo fa esser legge: questa esigenza è l'espressione della volontà stessa di Dio che è la verità per essenza, verità attiva, personale.

Ora quest'esigenza imperiosa del vero, della legge suprema, che è il comando stesso di Dio, non può tornar vana. Siffatto comando debbe adempirsi dall'essere a cui è rivolto. Se potesse venire indifferentemente osservato o negletto, la legge morale sarebbe inefficace; coverrebbe dire che Iddio, o non vuole il suo comando adempito, o che, ciò volendo, non può ottenerlo. In ambo i casi non sarebbe più Dio.

Ma pongasi mente che l'essere tenuto ad adempiere la legge morale è un essere libero, il quale cioè può osservare questa legge e può anche non osservarla: affinché, non potendo adempierla se non per un atto spontaneo, egli venga a rendere alla verità l'omaggio ed il culto che per l'intima sua eccellenza le è dovuto, col riconoscerla e praticarla per libera scelta, vale a dire per amore. Tolta la libertà dell'agente, la legge morale non è più concepibile: l'impero della volontà divina sul mondo si eserciterebbe per l'uomo in modo necessario e fatale, come si esercita sulla pianta e sul sasso.

Ora, come conciliare la libertà morale dell'uomo coll'adempimento della legge suprema richiesto dall'eccel-

lenza intrinseca di questa legge e dalla piena efficacia del divino comando ad essa inerente?

È appunto ad assicurare l'adempimento della legge morale senza ledere la libertà dell'uomo, che mira l'azione punitrice divina, la cui attuazione è *la pena*, presa nel suo senso più esteso ed assoluto.

Ma in qual modo si estrinseca ed attua riguardo all'uomo l'azione punitrice divina, e quale ne è quindi la natura?

L'efficacia della legge morale e del comando divino ad essa inerente (per quanto si può conoscere qui in terra colle limitate nostre facoltà) si palesa in questo fatto che ciascuno di noi può sperimentare in se stesso, e che, per quanto sia costante ed universale, non è per ciò meno meraviglioso. Per colui il quale si tiene sulla linea dei doveri che quella legge gl'impone, tutto è ordine, armonia, gioia, vigore, elevazione morale: al di dentro egli è lieto e tranquillo, al di fuori ha l'affetto e la stima dei buoni. Per chi invece volontariamente si allontana da quei precetti tutto è disordine, lotta, dissonanza: al di dentro mal essere, rimorso, oscuramento dell'intelletto, diminuzione di libertà morale, degradazione; al di fuori l'indignazione, la disistima degli altri uomini, la freddezza, il sospetto, il timore, l'isolamento, l'opposizione infine e la resistenza per parte di chi si trova offeso dall'atto ingiusto da lui commesso, qualora la trasgressione della legge morale, uscendo dalle regioni interne dell'animo e dalla cerchia meramente personale al malvagio, pervenga a produrre atti esterni lesivi degli altrui diritti.

Prevedo qui un'obbiezione assai frequente. Il fatto (si dirà) vi contraddice; ogni giorno si vede che il giusto è infelice, povero, perseguitato ed oppresso; mentre il mal-

vagio è molte volte circondato dagli agi, dal favore del pubblico e dalle sociali onoranze.

L'obbiezione non è malagevole a sciogliere. Questo fatto (il quale ammette però molte eccezioni) non prova nulla contro la realtà dei fenomeni testè ricordati. Anzi tutto, anche colui che è giusto in faccia agli uomini può esser colpevole agli occhi della somma ed infinita Purezza; e, nel magistero sapiente della provvida azione divina sul mondo, le difficoltà e gli ostacoli in cui si trova, e che paiono ingiustizia al guardo volgare, possono essere precisamente la giusta conseguenza della sua, per quanto lieve, ingiustizia: lungi quindi dal contrastare all'accennato principio, non ne sarebbero che l'applicazione. Possiamo confessare che quasi tutti, qual più qual meno, siamo sotto l'azione d'una siffatta penalità generale. La terra intera, sotto questo aspetto, non è che un vastissimo penitenziario di cui Iddio è il direttore. In secondo luogo poi è cosa di fatto che, anche in mezzo alle condizioni le più difficili, alle persecuzioni le più accanite, il giusto può sempre godere la letizia dell'animo: che le contrarietà stesse si volgono per lui in alimento di virtù e di morale progresso, ed in mezzo alle lotte egli trova le pure gioie ascose, ma sole reali, e quella

« Pace che il mondo irride,
« Ma che rapir non può » ;

senza contare che, tosto o tardi, chi è veramente buono finisce per ottenere la stima, non pure dei buoni, ma di quelli medesimi che mostrano esteriormente di sconocerlo e spregiarlo. La felicità del malvagio invece, fondata solo sulle cose esteriori e sull'opinione altrui, oltre che può svanire ad ogni istante, è spesso cosparsa di molte amarezze, e contristata dal pungolo segreto del rimorso.

- « Surdo verberare coedit
• Occultum quatiente animo tortore flagellum.
« Poena autem vehemens, et multo saevior illis
• Quas et Caedicius gravis invenit et Rhadamantus,
• Nocte dieque suum gestare in pectore testem (1) ».

Che se l'abitudine del male sia giunta a segno da superare il richiamo della coscienza, non varrà però mai certamente a dare la gioia. Infine, per la vita immortale dello spirito umano l'esistenza terrena non è che un breve episodio; e nessun uomo il quale creda all'immortalità dell'anima ed alla giustizia di Dio può pensare sul serio che la pretesa felicità del malvagio lo accompagni oltre la tomba.

L'obbiezione pertanto non distrugge il fatto costante ed universale accennato più sopra: che all'osservanza spontanea della legge morale tien sempre dietro per l'uomo una soddisfazione interna, a cui si accompagna tosto o tardi un miglioramento nelle condizioni della sua esistenza: che invece alla trasgressione di quella legge tien dietro il turbamento e il disordine; disordine interno sempre, e spesso anche esterno, il quale, per naturale reazione, suscita al trasgressore da parte degli altri uomini nuovi contrasti.

Queste conseguenze che, per legge immutabile, tengono dietro alla volontaria violazione della legge morale e ricadono sull'autore di questa violazione, essendo uno stato contrario ai destini ed ai veri bisogni dell'animo umano, sono per lui *un dolore*: il quale, mentre è pel trasgressore una giusta retribuzione della violata giustizia, gli è ad un tempo un richiamo, uno stimolo incessante perchè rientri in se stesso, riconosca la falsità del sentiero per cui si mise, disvoglia ciò che volle e ritorni all'osser-

(1) GIOVENALE, *Satira XIII*, versi 194 e seg.

vanza della legge. Quante volte la coscienza del male, che è muta al momento dell'azione, si risveglia più tardi quando si cominciano a soffrirne le conseguenze!

Ma quando, per conseguenza della violata giustizia, l'uomo comincia ad entrare sotto la sferza del dolore, due strade se gli dischiudono innanzi: piegare a questo richiamo, o resistervi.

Vi piega egli, e disvolendo il mal fatto, ritorna all'amore ed alla pratica del bene? Ecco tosto alleviarsi per lui il peso della sua posizione, e riaprirsegli la via al conforto di una retta coscienza. La legge morale, disamata e conculcata dal malvagio mentre è intrinsecamente buona e per ciò degna d'amore, altro non esige dall'uomo se non ch'egli riconosca e disvoglia la propria ingiustizia, ridesti in se stesso l'amore per lei, e di questo amore produca i frutti, coll'ademperne di poi fedelmente i precetti. La somma giustizia, che mai non si scompagna dal sommo amore, è soddisfatta quando il reo riconosce il suo fallo, e nello schietto ravvedimento ritorna operoso alla pratica del bene.

Per contro, resiste l'uomo allo stimolo doloroso che esercitano sopra di lui le conseguenze della propria ingiustizia, e persevera egli nel suo malvagio volere? La sua posizione si farà sempre peggiore, sempre più difficile il suo ritorno al bene; e se mai non si ritragga dalla ingiustizia, si compirà per lui oltre la tomba il giusto giudizio che si è di qua cominciato.

Questa è la sanzione penale divina inerente alla legge assoluta del giusto: tale è la pena nel suo senso più ampio, quale si esplica e manifesta nelle fondamenta stesse di ogni esistenza morale.

Questa sanzione che ogni coscienza sincera riconosce

ed attesta, noi la troviamo confermata da tutte le religioni positive, noi la leggiamo in ogni pagina della storia. La caduta da uno stato di primitiva eccellenza, la degradazione morale e i dolori dell'umanità come conseguenza e punizione d'un primo fallo, sono il fondo di tutte le tradizioni religiose. Il riscatto dell'individuo e dell'umanità per mezzo del dolore, reso lieve ed espiatorio dall'amore per la giustizia, è l'essenza del Cristianesimo. Gli annali d'ogni popolo ci mostrano che le nazioni sono fiorenti quando son vive le forti virtù; e che, coll'illanguirsi di queste, comincia la decadenza politica.

Ed in ciò è mirabile codesta penalità inerente alla legge penale suprema: che l'azione sua è costante ed immanchevole. L'azione punitrice degli uomini abbisogna, per poter giungere fino al colpevole, di mille atti preparatorii. È mestieri che il fatto sia conosciuto, che ne sia accertato l'autore e provata l'imputabilità, che il reo sia nelle mani dell'autorità: al che si vuole e polizia, e fisco, e processo, e giudizio, ed agenti della pubblica forza: e ciò nullameno la punizione umana riesce assai imperfetta, e nella stessa applicazione delle leggi più d'una volta vi è sbaglio. Invece l'azione punitrice assoluta, divina, non abbisogna nè di polizia, nè d'istruttoria, nè di dibattimenti, nè di gendarmi; essa è pronta sempre ed infallibile. In qualunque tempo, in qualunque luogo altri commetta il male, ancorchè nessuno lo vegga, appena egli ha mancato, il turbamento, il rimorso, la degradazione conturbano l'anima sua, come per contro comincia il soddisfacimento interno e l'elevazione morale ad ogni cosa ch'egli faccia di bene; e ciò con quella medesima immanchevole precisione con cui si fanno in una stanza le tenebre, o vi ritorna la luce, col chiuderne o coll'aprirne

le imposte. La Genesi di Mosè ci presenta questa sanzione penale invisibile ed incessante in quelle parole dette dal Signore a Caino: « Nonne si bene egeris, recipies: sin « autem male, statim in foribus peccatum aderit? » (1).

Ed è notevole che mentre questa interna sanzione penale stimola e spinge l'uomo sotto il pungolo del dolore a rientrare nella via della giustizia, ne lascia insieme pienamente intatta la libertà. L'uomo finirà per tornare al bene quando sia stanco del lungo soffrire: ma questo ritorno sarà frutto della sua libertà, poichè potrebbe (ostinandosi) preferir di soffrire per sempre (2). Ed in tal modo l'adempimento della legge ed il libero arbitrio dell'uomo rimangono egualmente assicurati.

Da codesti fatti, benchè di volo ed imperfettamente accennati, già possiamo conchiudere che nella sommamente saggia e semplicissima economia della penalità divina inerente all'assoluta giustizia, nelle relazioni cioè fra il reo e la sola legge morale, la pena è quel dolore che naturalmente tien dietro alla colpa; dolore che, mentre giustamente retribuisce il mal fatto, sospinge e richiama il colpevole a rientrare nell'osservanza della legge: la qual cosa, rispetto al colpevole, costituisce l'*emendazione*, e costituisce la migliore *satisfazione* alla giustizia assoluta.

§ 2° — Natura della pena, considerata nelle relazioni fra la società offesa dal reato ed il reo che la offende.

Quando la trasgressione volontaria della legge morale offende gli altrui diritti per modo che ogni privata

(1) Genesi, IV, 7.

(2) Non si esclude con questo l'azione della grazia sulla determinazione della volontà.

diligenza torni insufficiente ad impedirli, oltre al disordine morale che ne prova il reo, nelle relazioni fra questo e la società si produce un altro fatto. Ciascun membro del civile consorzio (come si vide a suo luogo) prova un timore, una diminuzione di sicurezza, stante il pericolo che il reo commetta nuovi reati e che il mal esempio incoraggi altri a delinquere. Il primo bisogno che si fa sentire nella società è di difendersi contro simili attentati; il primo moto che sorge nell'animo è un moto d'indignazione contro l'ingiustizia, di desiderio che questa sia riparata. A questo bisogno, ed a questo moto spontaneo corrisponde il diritto: poichè la società, pel dovere che le incombe di camminare al proprio fine, ha prima di tutto il diritto di esistere, per ciò di conservarsi, e per conseguenza difendersi; ha diritto di esigere che la giustizia si osservi, almeno in quanto ciò è indispensabile alla sociale convivenza, ed è possibile senza ledere la libertà morale di ciascuno. È però da notare che questa opposizione che il reo trova naturalmente per parte della società, questa coercizione della libertà propria che il reo medesimo suscita ed attira sopra di sè colla violazione degli altrui diritti, mentre costituisce per la società un atto di difesa, costituisce pel colpevole una vera pena; entra nel giro di quelle conseguenze naturali e dolorose del suo misfatto che, a motivo della sua ingiustizia, cadono con giustizia sopra di lui.

Benchè la podestà sociale non abbia dritto di reclamare l'osservanza della legge morale e di reprimere le trasgressioni se non in quanto ciò è necessario alla pubblica difesa, il reo però non può lagnarsi che la sua libertà venga menomata soltanto a stromento di utilità sociale; perchè questa limitazione è legittimata dalla su-

prema giustizia, dalle esigenze di essa, dalla penale sanzione ad essa inerente.

Ma sta sempre che, nelle relazioni fra l'autore del reato e la società, la naturale reazione di questa contro di quello suscitata dal misfatto è una difesa contro la lesione della pubblica sicurezza che il misfatto ha prodotto. La pena, che pel reo è un atto di giustizia, è per la società un atto di difesa.

§ 3° — Sintesi dei due precedenti aspetti sotto cui si è considerata la pena.
Concetto della pena sociale che ne deriva.

Dopo quanto si disse, non è difficile discendere al vero concetto della pena sociale. Il solo principio della pubblica difesa non basta a dare il concetto di pena. All'utilità generale, alla necessità della pubblica difesa il reo potrebbe opporre l'utilità sua personale di delinquere: la difesa dovrebbe cessare appena cessa l'offesa. Il concetto di *pena* non comincia a sorgere se non quando nella reazione difensiva della società si trova una giusta conseguenza della violazione della legge, una giusta retribuzione per siffatta violazione; retribuzione che la podestà umana non ha diritto d'infliggere se non a sociale difesa, ma che però si fonda sulla sanzione penale primitiva ed assoluta, e dietro ai dettami della giustizia si modera e si esercita. È l'esigenza imperiosa della giustizia assoluta che dà alla repressione sociale il carattere di *vera pena*, e la base fondamentale per infliggerla e proporcionarla. La necessità della pubblica difesa ne segna i confini, e porge il criterio per contraddistinguere la pena sociale dalla pena assoluta e divina.

Siccome poi (giusta quanto pure si vide) ogni pena è

sempre un dolore, ed ogni dolore è per sè un male (benchè sia un bene rimpetto alle severe esigenze della giustizia ed alla società, e possa volgersi in bene anche pel colpevole), dal punto di vista giuridico la pena può dirsi: « un male che il potere sociale ha diritto d'infliggere, « entro i limiti della necessità e della giustizia, al colpevole da cui fu offesa ».

Intesa in questo senso più concreto, diventa accettabile la definizione del Grozio, che cioè la pena è un *malum passionis ob malum actionis*. Altrimenti una tale definizione, nei termini così generali con cui è concepita, sarebbe troppo vaga ed imperfetta.

Il concetto della pena sociale testè accennato è meramente teorico. Affinchè esso diventi fecondo ed efficace, dee pigliar corpo nel movimento della vita sociale. Ciò avviene mediante un primo atto, che si compie dal potere legislativo, il cui prodotto è la legge penale positiva: mediante un secondo atto, che appartiene al potere giudiziario, il cui risultato è la sentenza di condanna: mediante infine un terzo atto, spettante al potere esecutivo, il cui frutto è l'effettiva irrogazione, entro i limiti segnati dalla legge, della pena portata dalla condanna.

Quindi è che, dal punto di vista pratico, la pena sociale può dirsi: « quel male a cui, in conformità delle « leggi dello stato, l'autorità giudiziaria condanna ed il « potere esecutivo realmente sottopone coloro che sono, « giusta le forme dalla legge prescritte, riconosciuti colpevoli di un reato ».

§ 4°. -- Breve confronto degli accennati principii in ordine alla pena sociale coi principali sistemi in proposito.

I principali sistemi intorno a questa materia si possono ridurre a due categorie: quelli fondati specialmente sull'utilità, quelli fondati particolarmente sulla giustizia.

Dal punto di vista degli utilitari, la pena non è che il sacrificio della libertà d'un individuo al comune vantaggio. Quindi tutto sta, second'essi, nel prevenire i reati futuri: sia per parte dello stesso delinquente, sia per parte di altri.

La prevenzione della prima specie, che Bentham chiama *prevenzione individuale*, si opera, dic'egli, mediante l'*incapacitazione* del colpevole, la quale gli toglie la possibilità di nuovamente delinquere; mediante la *riforma*, che gliene toglie il desiderio, e l'*intimidazione*, che gliene toglie l'ardire. La prevenzione della seconda specie, ch'egli chiama *prevenzione generale*, si ottiene colla *minaccia*, e coll'*applicazione della minaccia*.

Questo sistema ha ciò di buono: che riconosce come, se non fosse il bisogno di difendere la società, non potrebbe aver luogo la pena: e che, nell'indicare i mezzi di attuare questa difesa, fa un'analisi accurata dei principali elementi onde risulta la forza interna del reato. Ma pecca, a nostro avviso, per doppio verso. Prima di tutto perchè non tien conto dell'individuo per sè, e lo considera soltanto quale stromento all'utilità generale. In secondo luogo perchè trascura il principio di giustizia, che è un principio assoluto. In codesto sistema ogni pena, purchè utile, sarebbe legittima. Anzi, a tutto rigore (come osserva acutamente il Cousin) la pena sarebbe più efficace

ove si punisse anche l'innocente; perchè più grande sarebbe il terrore, e quindi il ritegno dei malvagi.

I sistemi fondati esclusivamente sulla giustizia già vedemmo a suo luogo dividersi in due classi: quelli che veggono solo nella pena sociale un'espiazione; e quelli che non la considerano se non come un mezzo d'emendazione (1).

Secondo i primi la pena è un dolore proporzionato all'ingiustizia dell'atto: un male di pena per un male di colpa. Già si è notato che la pena, considerata solo come espiazione, presuppone un giudizio assoluto sull'intrinseca colpevolezza del reo, pel quale mancano al potere umano gli elementi. Aggiungeremo qui che, ogni volontaria ingiustizia meritando di venir espia, non vi sarebbe più limite alla pena sociale; locchè scancellerebbe ogni distinzione fra il diritto e la morale, ed eccederebbe i diritti della sociale podestà.

Giusta l'altro sistema, nel quale si considera la pena come un mezzo diretto a svellere col vizio la radice del misfatto, la pena verrebbe ad essere, per servirmi della bella parola di Platone, il rimedio dell'anima (*ἰατρικὴ τῆς ψυχῆς*). Ma già si vede che un tale concetto, giustissimo in se stesso, non è sufficiente a dar ragione della pena sociale: sia perchè, se la società ha diritto di esigere che il reo ripari le offese fatte e non le nuoca per l'avvenire, non ha diritto di esigere che si emendi, s'egli vuole ostinarsi nel male: sia perchè conseguenza di questo principio sarebbe il cessare della pena tosto emendato il colpevole, locchè tal volta la escluderebbe affatto, e tal altra la prolungherebbe oltre il bisogno della pubblica difesa;

(1) V. sopra pag. 31 e seg.

sia ancora perchè, nella difficoltà di ottenere emendazioni reali e di riconoscere quando siano veramente sincere, si favorirebbe la simulazione, e si correrebbe il rischio di lasciare la società indifesa.

Nel concetto invece della pena sociale da noi delineato ci sembra raccolto quanto v'ha di vero in ciascuno di codesti sistemi, ed escluso ciò che v'ha di meno esatto. Si ha la difesa sociale, senza cadere nell'utilitarismo: si ha la giustizia senza cadere negli eccessi del principio dell'espiazione e nei difetti di quello della sola emendazione.

Non per questo accettiamo il nome di eclettici. Perchè il concetto della pena sociale da noi accennato non è frutto dello spigolar qua e là, ma è corollario logico dei principii fondamentali che ci guidarono finora in codesti studi, e l'induzione diretta a cui ci condussero i più ovvii fenomeni psicologici e sociali. Solo, facendo tesoro dell'esperienza altrui, cercammo di non trascurare nessuno degli elementi essenziali. Guardando la verità da un lato solo, si ha, invece della scienza, il sistema: guardandola da tutti i lati, ciò che v'ha di vero in ciascun sistema trova naturalmente il suo posto.

ARTICOLO 2°

Scopo, effetti, qualità della pena.

Dalle cose fin qui discorse risulta come naturale conseguenza che lo scopo della pena, presa nel suo senso assoluto, è il trionfo della legge morale mediante l'espiazione e l'emendazione: e che lo scopo della pena sociale è il risarcimento del danno pubblico, il ristabilimento

dell'ordine sociale, della pubblica sicurezza che fu compromessa dal misfatto.

Ora, il turbamento dell'ordine sociale, la diminuzione della pubblica sicurezza risulta dal doppio timore che si produce nella società in cospetto del reato: che il medesimo reo ne commetta di nuovi, e che altri ne imitino l'esempio; e risulta inoltre dall'affievolirsi del senso morale col moltiplicarsi dei misfatti, ove questi non siano vigorosamente repressi.

Per conseguenza, onde la pena inflitta dal potere sociale possa ottenere il suo scopo, dee produrre due effetti; i quali sono ad un tempo e fini prossimi, immediati, della pena sociale, e mezzi con cui essa può raggiungere il suo ultimo scopo: cioè impedire che il colpevole commetta nuovi reati, e che altri delinquantino eccitati dal mal esempio: e quindi rinvigorire il senso morale, il rispetto alla giustizia, l'abborrimento per l'ingiustizia. Quando tutti sappiano che il reo sarà posto nell'impossibilità di nuocere, si cesserà dal temerne nuove offese; quando tutti sappiano che il male a lui inflitto è di tale natura da tenere in rispetto i malvagi, si cesserà dal temere nuove offese per parte di questi, e la fede nella giustizia sarà ringagliardita. Per tal modo si ristabilirà la turbata sicurezza sociale, e il danno pubblico sarà riparato.

Ma questi non sono che effetti generali della pena. Affinchè essa possa produrre questi effetti, debbe riunire certe condizioni, avere certe qualità, dal cui concorso risultano alcuni effetti parziali, si ottengono alcuni fini prossimi, il cui complesso produce gli effetti generali testè indicati, e quindi il conseguimento dello scopo finale che la pena giuridica si propone. Esaminiamoli brevemente.

Dall'essere la pena sociale un mezzo di sociale difesa attuato entro i limiti della necessità e della giustizia contro la perturbazione della sociale sicurezza dal reato prodotta, appare manifesto come siano due sostanzialmente le qualità fondamentali che debbono trovarsi in ogni pena:

1° Che la pena sia *necessaria*:

2° Che sia *giusta*.

I. La pena sarà *necessaria*, quando i mezzi di buon governo siano insufficienti, e quando la pena sia idonea a tutelare la pubblica sicurezza.

Qualora bastino i mezzi di buon governo, la pena non si deve irrogare. Altrimenti questa sarebbe socialmente ingiusta, benchè l'azione fosse in sè riprovevole: poichè colla pena s'infliggerebbe in tal caso a chi delinque un dolore senza compenso per la società, si scemerebbe senza bisogno la libertà individuale, si susciterebbe l'irritazione universale e, sostituendo il timore al movente morale, si falserebbe il morale criterio. La medesima cosa si dica di una pena la quale non fosse adatta a difendere la pubblica sicurezza: poichè, tolto questo motivo, non vi sarebbe pel potere umano (come più volte si vide) ragione sufficiente di punire. Onde poi la pena riesca idonea a difendere la pubblica sicurezza, è mestieri che sia *affittiva, esemplare, rigeneratrice*.

Deve anzi tutto essere *affittiva*: fisicamente, tale cioè che contenga una coercizione materiale; e moralmente, tale cioè che faccia un'impressione dolorosa sull'animo.

Il dolore, carattere fondamentale della pena assolutamente considerata, è pure una delle condizioni indispensabili nella pena sociale. Senza di ciò la pena non sarebbe apprezzabile, nè come minaccia nè come repres-

sione, ed inefficace per conseguenza a distruggere il timore sociale.

Deve inoltre essere *esemplare*, cioè produrre nella società la persuasione che il reo ha sofferto un dolore. È soltanto questa persuasione che può essere freno a nuovi misfatti, che può far rinascere la fiducia e la sicurezza. E l'esemplarità sarà tanto maggiore quanto più la pena sarà *certa, pubblica, pronta*. *Certa*, affinché tutti sieno sicuri che ad ogni reato terrà dietro la repressione: *pubblica*, onde ciascuno possa esserne testimonia e riceverne le salutari impressioni: *pronta*, onde la riparazione abbia luogo mentre è vivo lo sdegno contro l'ingiustizia, mentre attuale è la commozione e il timore che il male ha suscitato.

Deve infine essere *rigeneratrice*; tale cioè, che il dolore, il male si converta pel colpevole in bene, spingendolo al ravvedimento, ed aiutandolo a compierlo. Allora soltanto la società si sentirà guarentita efficacemente, quando sappia che il reo è ritornato alle abitudini probe ed oneste.

II. L'altra condizione indispensabile in ogni pena sociale è che la medesima sia *giusta*. Ora sarà giusta quando sia *morale, personale, adeguata, divisibile, imparziale, riparabile*.

Morale; cioè nulla contenga di contrario ai buoni costumi.

Personale; cioè non colpisca se non la persona del reo. È vero che, per un'arcana legge di solidarietà fra le umane generazioni, i figli ed i nipoti debbono spesso espiare le colpe dei padri e degli avi; e che per ciò le conseguenze del misfatto, anzi d'ogni violazione della legge morale (e quindi le conseguenze d'ogni pena), rica-

dono quasi sempre sull'intera famiglia del reo: ma la pena, per sè, non è dovuta se non a colui che delinque.

Adeguata; cioè proporzionata al misfatto. Senza di ciò ogni idea di giustizia svanisce: la pena riesce eccessiva od insufficiente. Ora, per essere adeguata, debb'essere di necessità *divisibile*, cioè frazionabile in parti, e quindi *graduabile* dal giudice.

Imparziale; vale a dire uguale per tutti i rei di uno stesso reato, senza divario fra la diversa condizione di ciascuno, a meno che per essa venisse a diversificarsi la quantità del reato, e quindi la relativa imputabilità politica; come se p. es. si trattasse di militari o di funzionari pubblici, in ordine a reati relativi rispettivamente al militare servizio od alle materie riflettenti le loro attribuzioni.

La pena infine debb'essere *riparabile*. Quando l'errore nell'applicazione della pena più non si può riparare, non è più la giustizia che trionfa, ma l'ingiustizia; la società, lungi dall'essere tutelata, ne resta maggiormente offesa, poichè al timore prodotto dal reato sottentra il timore ancor più grave di essere punito a torto e senza rimedio. Ora è assai più pericolosa e funesta l'ingiustizia per parte del governo che per parte dei privati.

La pena sociale pertanto, benchè abbia un solo scopo finale, deve però, onde raggiungere questo scopo, raccogliere in sè varie qualità, le quali producono vari effetti immediati, come l'emendazione, la soddisfazione, l'esempio, e simili, i quali non sono se non mezzi a quell'ultimo fine, che è la riparazione del danno sociale, il ristabilimento dell'ordine, della sicurezza pubblica. Ed è l'essersi arrestati ad alcuna di queste qualità, ad alcuno di questi effetti parziali scambiandoli come scopo finale

della pena, oppure l'averli considerati come altrettanti fini fra loro isolati senza tener conto del loro armonizzare col fine ultimo nel quale tutti si unificano, che produsse una diversità così grande nelle opinioni degli scrittori intorno allo scopo della pena sociale.

La pena che raccogliesse tutte le qualità testè accennate sarebbe una pena perfetta. Quindi sono tutte desiderabili: ma è indispensabile che la pena sociale sia almeno *necessaria, morale, personale, affittiva*.

SEZIONE II.

Misura della pena.

Quanto vedemmo finora in ordine alla pena non riguarda se non gli elementi generali e comuni ad ogni pena.

Ma le pene possono essere diverse nella loro specie: diverse nella loro gravità relativa: diverse infine nella singolare intensità di ciascuna.

Dobbiamo quindi fare riguardo alla pena ciò che faremmo riguardo al reato: cercare quale sia la misura della *qualità*, della *quantità*, del *grado* della pena. Vale a dire quale sia il criterio onde riconoscere il carattere per cui una specie di pena si distingue dalle altre: per cui, fra due pene diverse, l'una deve dirsi può grave dell'altra: onde riconoscere infine il motivo per cui una pena non si debbe in certi casi applicare nella sua pienezza.

ARTICOLO I

Criterio per misurare la qualità della pena.

Quando ci facemmo a cercare il criterio per misurare la qualità dei reati, abbiamo riconosciuto che il carattere per cui un reato si diversifica da un altro sta nella *diversità del diritto offeso* dal reato, perchè questo appunto è l'elemento specifico; mentre invece l'esistenza d'una legge penale, la violazione di questa legge, l'imputabilità di questa violazione sono condizioni generali e comuni a tutti i reati. Similmente, in tutte le pene vi è un dolore, cioè la privazione di un bene: questo è uno dei caratteri generali e comuni ad ogni pena. Ciò che diversifica una pena dall'altra è la diversità di questo dolore; è la *diversità del bene* di cui, mediante la pena, si toglie al colpevole il godimento. Ed è questa per conseguenza la base dietro cui si debbono classificare le varie specie di pena.

Dichiarare *nel fatto* quali sono i beni di cui il potere sociale debba di preferenza togliere al colpevole il godimento, appartiene piuttosto all'arte di governare, anzichè alla scienza del diritto penale propriamente detta: ma spetta al diritto penale segnare i confini entro i quali la scelta delle pene è conforme a giustizia.

Ciò che abbiamo notato intorno alla natura, allo scopo, ed alle qualità della pena sociale, ci somministra i principii fondamentali per riconoscere quando una data specie di pene possa dirsi legittima.

Se i nostri studi fossero puramente teorici, sarebbe qui il luogo acconcio per isviluppare quei principii, e per farne l'applicazione col passare in rassegna i vari beni di

cui l'uomo gode, e dichiarare di quali il colpevole possa con giustizia venir privato. Ma siccome lo scopo di questi studi è essenzialmente pratico, quello cioè di condurci alla conoscenza della nostra legge penale positiva, riflessa e coordinata coi principii, onde evitare inutili ripetizioni sembra più conveniente riserbarci ad applicare alle varie specie di pena i principii esposti intorno all'indole, allo scopo, ed alle qualità della pena in genere allorchè, dopo aver veduto quale sia il sistema di pene adottato dalla nostra legislazione positiva, ci faremo a raffrontarlo coi principii.

Una sola cosa è qui mestieri notare: che cioè, sebbene molti siano i beni di cui la pena può privare il colpevole, siccome però il valore di parecchi fra questi beni (e quindi il dolore della loro privazione) dipende dal vario apprezzamento individuale, come avviene, p. es., delle gioie domestiche, del conforto degli amici, e simili, i beni di tal natura non possono entrare in modo diretto nel novero di quelli di cui la società priva il colpevole a titolo di pena. Il potere sociale dee limitarsi a privare il reo dei beni che sono più generalmente apprezzati da tutti, e più consentanei quindi allo scopo della pena. Ora, siccome i medesimi si possono riassumere tutti nel bene dell'*esistenza, dell'integrità della persona sì fisica che morale* (a costituire la quale concorrono la libertà e la buona fama) e nella *proprietà*; così le pene sociali si possono ridurre a quattro grandi classi: *capitali, corporali, infamanti e pecuniarie*. Non intendiamo qui giustificare tutte queste specie di pene; torneremo sopra ciascuna di esse quando piglieremo ad esame il sistema penale che ci regge: solo dovevamo accennarle per concretare i concetti.

Coteste varie specie di pene possono poi ricevere varie

altre divisioni secondo il vario modo con cui vengono inflitte. Così p. es. le pene corporali possono essere *positive* e *dirette*, se il dolore ch'esse cagionano viene recato direttamente dalla mano dell'uomo, come p. es. nella fustigazione, ecc.; ovvero *indirette* e *negative*, se viene tolto al colpevole l'esercizio della sua libertà, come nel carcere, nella reclusione, e nelle altre specie di detenzione penale.

Così pure le pene dirette e positive possono essere *indelebili*, come erano il marchio, la mutilazione: ovvero *delebili*, come la fustigazione, le catene, e simili.

Ma siffatte ulteriori suddivisioni, ed altre simiglianti, come quelle che dipendono da fatti mutabili, non hanno un valore assoluto; riesce quindi superfluo moltiplicarne l'enumerazione.

Le distinzioni poi delle pene in *perpetue* e *temporarie, principali* ed *accessorie*, e simili, hanno bensì un valore pratico grandissimo, ma non toccano al carattere essenziale che diversifica una specie di pena dall'altra.

Taccio infine della distinzione che alcuni scrittori fanno tra le pene che dicono *pubbliche* e quelle che dicono *private*, designando con quest'ultimo nome quelle pene che solo si possono infliggere in seguito all'istanza del privato offeso direttamente dal reato. Questa distinzione, a mio avviso, è meno esatta. È carattere costante di ogni pena l'essere *pubblica*, cioè inflitta dal potere sociale. Riconoscere una pena *privata* è riconoscere nei privati il diritto di punire, che ad essi non compete. Se in alcuni reati non s'infligge la pena fuorchè dietro istanza dell'offeso, ciò avviene perchè in tali reati solo allora si reputa verificarsi il danno sociale, e quindi la necessità di punire, quando, mediante l'istanza dell'offeso, viene a toccare il

pubblico ordine una lesione di diritto che era per sua natura meramente privata.

ARTICOLO 2°

Criterio per misurare la quantità della pena.

Le cose testè accennate in ordine al criterio per misurare la *qualità* della pena ci rendono agevole riconoscere quale sia il criterio per misurarne la *quantità*; per giudicare cioè quale fra due pene debba dirsi più grave.

Poichè, sapendo già che la qualità della pena è diversa secondo la diversità del bene nella privazione del quale essa consiste, non si avrà che a paragonare fra loro i due diversi beni, di cui colle due pene si toglie il godimento; e si riconoscerà essere più grave la pena che toglie il godimento del bene più prezioso. Quindi il criterio per misurare la *quantità* della pena consiste nella *preziosità del bene di cui colla pena si toglie al colpevole il godimento*.

Se non che questo criterio è bensì sufficiente per conoscere la *quantità naturale* della pena, e per stabilire quindi la scala penale: ma non basta ancora per far conoscere la *quantità politica* delle singole pene; per adattare cioè a ciascun reato questa o quella delle varie pene che si sono nella scala penale comprese.

Ora, il criterio per conoscere la *quantità politica* della pena non è altrove che nella *quantità del reato*. Vale a dire, la pena debb'essere più o meno grave secondo che maggiore o minore è il danno sociale che dal reato deriva. Resta con ciò escluso ed il sistema del talione, ed il sistema della diversificazione delle pene a seconda delle persone.

Già ci occorre di notare che il *talione materiale* è una

proporzione grossolana, e per così dire meccanica, fra la pena ed il misfatto; proporzione desunta, non dal danno morale, pubblico, ma dal solo danno fisico, materiale: che spesse volte è impossibile ad attuarsi, e talvolta immorale. Vedemmo poi che il *talione morale* non risponde neppur esso al concetto della proporzione che deve esistere fra la pena sociale ed il reato; poichè esso ci dà il criterio per misurare la quantità della pena nel suo senso assoluto, quale soltanto si può infliggere da Dio, e non in relazione coll'offesa patita dalla società, e quale può da umano potere irrogarsi.

Non è maggiormente accettabile l'altro sistema della *diversificazione personale*; sistema secondo il quale si dovrebbe adattare la pena alla condizione speciale di ciascun individuo. Questo sistema sorse dapprima come spediente per legittimare i frutti della conquista e della prepotenza; le quali avendo introdotto fra gli uomini distinzioni di classi, non solo per ciò che riguarda il *fatto* (locchè è nella natura delle cose), ma eziandio per ciò che riguarda il *diritto*, introdussero anche distinzioni nella punizione di un medesimo reato secondo la classe a cui apparteneva e secondo il grado che vi occupava la persona del reo; donde la formola di cui riboccano le leggi penali dei secoli scorsi: « secondo il grado e la qualità delle persone ». Si disse cioè che maggiore è la sensibilità delle persone più elevate per posizione e per educazione, per modo che debba dirsi per le medesime sufficiente ritegno la minaccia d'una pena meno grave.

Per naturale reazione contro questa ingiusta teoria si oppose meritare invece queste persone una pena maggiore: appunto perchè, nella condizione più agiata e nella più accurata educazione trovassero già un freno più po-

tente contro il misfatto e fossero quindi meno scusabili. Ma l'uno e l'altro punto di vista è del pari esclusivo e vizioso. Poichè, prima di tutto, l'uno e l'altro sistema piglia per base un elemento affatto individuale, incerto, e non facilmente riconoscibile; in secondo luogo, perchè riposa sul falso supposto che una data specie di circostanze esteriori influisca necessariamente nel medesimo modo su tutti gl'individui che si trovano in tali circostanze.

Più seducente è il sistema della diversificazione individuale, preso in un senso più elevato e più ampio: nel senso cioè che si proporzioni la pena alle circostanze speciali, non di ciascuna classe, ma di ciascun delinquente, avuto riguardo alla sua indole, alle cause che lo condussero a delinquere, a' suoi antecedenti, agli aggiunti particolari che precedettero, accompagnarono e susseguirono il reato; poichè veramente è più conforme ai precetti della giustizia adattare la pena ai singoli individui secondo le particolarí circostanze proprie di ciascuno di essi, che non applicare a tutti in modo uniforme la pena generale.

Ma, anche in questo senso, il sistema della diversificazione individuale, benchè accenni ad una grande verità, non ci somministra però un criterio esatto per misurare la quantità della *pena sociale*.

La necessità della sociale difesa, che è il motivo per cui l'azione punitrice si può esercitare dal potere umano, si verifica non solo in ragione dell'individuale malvagità dell'agente e delle speciali circostanze a lui personali, ma ancora in ragione della preziosità del bene che col reato egli offende: elemento questo oggettivo, permanente, il quale non dipende dalle mutabili circostanze personali.

Per conseguenza, se è vero che il *grado* e l'*applicazione*

della pena debbe variare a seconda degli aggiunti individuali di ciascun reato e di ciascun reo, la *quantità* della pena debb'essere di regola generale la stessa per tutti gli autori di un medesimo reato; tanto più che, dovendo la pena essere scritta nella legge affinchè possa agire come minaccia su tutti e venire poi effettivamente applicata al trasgressore, la *quantità* di essa dee necessariamente fissarsi dal legislatore *a priori* dietro un criterio certo e generale. Ora questo criterio certo della quantità della pena dovuta a ciascun misfatto non può trovarsi altrove che nella *quantità oggettiva* del reato stesso, vale a dire nella quantità di danno sociale (considerato *in astratto*) che il reato produce. Il potere sociale non dee mai lasciarsi trascinare dal pensiero esclusivo di far espiare l'ingiustizia, o di emendare il colpevole; altrimenti eccede i proprii confini e diventa tirannico.

La diversificazione individuale è un principio esatto allorquando si tratta, non più di misurare la *quantità* della pena, ma di determinarne il *grado* e di applicarla. Poichè a quel modo che si diversifica il danno sociale (e si dee quindi diversificare la pena) secondo il diverso titolo del reato, così pure si diversifica *in concreto* secondo i varii casi il danno sociale prodotto da uno stesso reato, in ragione delle circostanze speciali a ciascun delinquente: ora, senza tener conto di siffatte circostanze, la pena non si potrebbe applicare con giustizia. E questo si fa, in primo luogo, dalla legge stessa, col prevedere e determinare *a priori* certe circostanze, concorrendo le quali, stabilisce un grado maggiore o minore di pena, o ben anco il passaggio da una pena ad un'altra: circostanze queste di cui altre sono dedotte dal fatto medesimo del reato e comuni a tutti i misfatti della stessa specie, altre particolari e proprie a

ciascun delinquente. Ciò si fa, in secondo luogo, dal giudice: il quale, entro i limiti segnati dalla legge, applica e gradua secondo i casi la pena. Ciò si fa in fine, e più minutamente, dagli ufficiali del governo incaricati della direzione dei luoghi di pena; i quali, entro i confini segnati dai regolamenti, possono e debbono adattare l'applicazione concreta della pena alle speciali condizioni di ciascun condannato, mitigarne od accrescerne il rigore, promuovere (ove d'uopo) la grazia o la commutazione di pena: facoltà queste che si verranno accordando sempre più estese (mediante le opportune guarentigie) ai direttori delle case di pena, a misura che si penetrerà più addentro nella vera essenza ed efficacia del magistero punitivo.

Da quanto si disse intorno alla *qualità* ed alla *quantità* della pena, risulta che, colla scorta degli accennati criteri, il legislatore dee fare tre cose:

1° Determinare le diverse specie di pene che intende applicare;

2° Formare la *scala penale*, giusta la *naturale quantità* di ciascuna pena, ch'egli può trovare considerando la diversa preziosità del bene di cui vuol togliere colla pena il godimento al colpevole;

3° Dichiarare quale specie di pena debba applicarsi a ciascun reato, secondo la *quantità politica* del medesimo, la quale è ad un tempo la *quantità politica* della pena.

ARTICOLO 3°

Criterion per misurare il grado della pena.

Siccome la pena deve adeguarsi al reato, alla cui repressione è destinata, dovrà manifestamente variarne il

grado col variare il grado del reato stesso: e quindi il criterio ordinario per misurare il grado della pena è *il grado del reato*.

Per conseguenza, tutte le cause che, col detrarre qualche cosa alla pienezza degli elementi onde il reato risulta, modificano il grado del reato, modificheranno eziandio il grado della pena. Ora, di queste cause avendo a lungo discorso (1), non è qui più il luogo di tornarvi sopra.

Ma vi sono casi nei quali, ancorchè concorrano in tutta la loro pienezza gli elementi del reato, e non si modifichi quindi il grado di questo, deve tuttavia modificarsi in più od in meno il grado della pena; a segno tale che, sebbene il reato sussista pienamente, avviene tuttavia alcuna volta che la pena non sia più applicabile affatto.

Pertanto, oltre le cause che modificano il grado della pena perchè modificano il grado del reato, vi sono cause modificative del grado della pena indipendentemente dal grado del reato. È di queste ultime che dobbiamo qui occuparci.

Ora, siccome la pena sociale ha per suo primo fondamento le esigenze della giustizia assoluta, e per confine la necessità della difesa, così le cause specialmente modificative del grado della pena altre derivano da motivi di giustizia, altre da considerazioni meramente politiche, ossia di pubblica utilità.

§ 1°. — Cause specialmente modificative del grado della pena, dettate da motivi di giustizia.

La giustizia può esigere che, anche concorrendo in tutta la loro pienezza gli elementi del reato, si modifichi

(1) Pag. 123 e seguenti.

in più od in meno il grado della pena, sempre quando si riconosca che la pena sia od insufficiente o soverchia per un dato misfatto o per un dato delinquente. Al primo caso può soltanto provvedere il legislatore, modificando le leggi: al secondo provvede il giudice col modificare secondo le circostanze il grado della pena.

Per conseguenza, le cause particolarmente modificative del grado della pena, dettate da motivi di giustizia, sono due: le modificazioni che vengano a farsi nella legge penale; e le condizioni speciali alla persona del delinquente.

A) *Modificazioni nella legge penale.*

Quando si modifica la legge penale, la nuova legge non colpisce (di regola) che i reati commessi dopo la sua promulgazione, benchè molte quistioni possano sorgere quando si tratta d'un reato commesso bensì sotto la legge precedente, ma che debba giudicarsi secondo la legge posteriore. Ma essendoci già occupati di siffatte questioni nell'esaminare la legge penale come condizione indispensabile onde vi sia reato, più non occorre che vi ci soffermiamo qui ulteriormente (1).

B) *Considerazioni speciali alla persona del delinquente.*

Di regola generale, tutti i colpevoli di un medesimo reato debbono soggiacere alla medesima pena. Così esige la giustizia, la proporzionalità oggettiva che deve esistere fra il reato e la pena.

Ma siccome le circostanze particolari a ciascun indi-

(1) Vedi pag. 92 e seguenti.

viduo che delinque possono rendere per lui più o meno gravosa la pena ordinaria, giustizia esige che il grado di questa si modifichi, quanto al reo, in meno od in più, per impedire che, per la materiale applicazione della pena ordinaria, quel reo venga nel fatto a soffrire un dolore più o meno grave che gli altri colpevoli di eguale reato.

a) *Considerazioni che consigliano una diminuzione nel grado della pena.*

Le considerazioni particolari al reo che, ad ugual grado di reato, consigliano una diminuzione nel grado della pena, sono il sesso femminile, la vecchiaia, l'infermità, la detenzione sofferta, il concorso simultaneo di più pene.

Parlando del grado del reato, già abbiamo riconosciuto che nè la vecchiaia, nè il sesso femminile non sono cause che scemino l'imputabilità: perchè la maggiore debolezza o la maggiore sensibilità nell'organismo non diminuisce la pienezza nè dell'intelletto, nè della libera volontà. Ma questa minore vigoria fisica renderebbe in realtà più pesante pel vecchio e per la donna la pena ordinaria: per conseguenza esige una diminuzione nel grado della pena. La medesima cosa si dica di quelle altre fisiche debolezze che venissero da infermità o da gracilissima costituzione.

Per ciò i Romani raddolcivano pel vecchio la pena corporale, non la pecuniaria. Per ciò il codice pen. del 1859 stabilisce che sia mitigata la pena dei lavori forzati pel settuagenario, per la donna, e per chi fosse riconosciuto fisicamente inetto al genere di lavori prescritti per iscontare una siffatta pena (1).

(1) Cod. pen., art. 68, 69. — Cod. pen. toscano, art. 15 e seg.

Similmente, la detenzione sofferta prima della condanna dee far diminuire il grado della pena: ed, ove non se ne tenesse conto, si farebbe in realtà sopportare al colpevole una pena più grave di quella dalla legge stabilita.

La restrizione alla libertà individuale che precede la condanna, anche ridotta entro i limiti della nuda necessità, essendo pur sempre una deroga al diritto dell'individuo per motivi di utilità sociale, non ha ragione di essere se non come un'anticipazione condizionale di pena, non altrimenti legittimabile fuorchè da una sentenza di condanna che ne tenga conto. Che se la sentenza fosse invece di assolutoria, i canoni i più elementari della giustizia imperiosamente reclamano che si riconosca in colui che indebitamente soffersse il carcere preventivo il diritto di essere risarcito del danno sofferto.

So bene che a molti riesce difficile ammettere un tale principio, temendo od un soverchio aggravio per la pubblica finanza, o la rilassatezza per parte dei magistrati nell'iniziare le procedure e nell'ordinare la cattura dei rei. Ma che? Nessuno dubita del diritto che ad ogni cittadino compete verso un altro cittadino, e verso il governo medesimo, di farsi risarcire un danno che ne riceva nei suoi beni mobili od immobili: e si vorrà disconoscere a chi fu ingiustamente privato della libertà il diritto di farsi risarcire questo danno, incomparabilmente più grave? E quando le statistiche carcerarie ci mostrano che spesso la detenzione preventiva dura molti mesi, che non infrequentemente eccede l'anno, e che *tocca talora perfino i quattro* (1) quando, in seguito a ciò, la famiglia del dite-

(1) Veggansi le statistiche della case di pena, che compilate con

nuto è piombata nella miseria, e il detenuto medesimo, uscito dal carcere, diventa spesso impotente a provvedervi anche per l'avvenire, — con qual fronte ed a nome di quale principio si potrà sostenere che la società non ha dovere di sorta verso quest'infelice, ch'ella stessa riconobbe di poi innocente, e che immolò in un colla sua famiglia sull'altare della propria sicurezza? Non v'è che un modo solo di non diventare crudeli: è quello di esser giusti. Ora qui la giustizia esige che, fatte (ove d'uopo) le opportune riforme nelle leggi di procedura penale per la più pronta spedizione dei processi, si riconosca in chi subì il carcere preventivo il diritto che, in caso di condanna, gli sia in tutto od in parte computata nella pena la detenzione sofferta, — e che, in caso di assolutoria, gli sia corrisposta a carico dello stato un'adeguata indennità.

Non si può quindi avere per sufficiente il disposto del codice penale del 1859 (1) che accorda al giudice *la facoltà* di tener conto della detenzione sofferta prima della sentenza, *solamente quando questa importi condanna alla pena del carcere*. Non si dee lasciare in balia del giudice accordare o negare ciò che è per giustizia a tutti dovuto. Ora, la giustizia esige che non si faccia differenza fra pena e pena, potendo benissimo ragguagliarsi al grado di seve-

molta diligenza dalla Direzione generale delle carceri, si vengono pubblicando per cura del Ministero dell'interno.

La povera Claudina Bolconi uscì dalle carceri giudiziarie di Torino nel gennaio di quest'anno (1872). Dopo esservi stata trattenuta *quarantacinque mesi*, essa fu riconosciuta innocente e quindi assolta. È madre di tre bambini, ed ha la salute rovinata, forse per tutta la vita! Quale teoria giuridica potrà soffocare nel cuore d'un uomo onesto l'indegnazione per una tale barbarie?

(1) Art. 56.

rità della detenzione penale il computo del tempo per cui durò la detenzione preventiva (1).

Il codice tace interamente del caso di assolutoria; e sebbene a tutelare in chi fu assolto il diritto di ottenere il risarcimento dei danni pel carcere ingiustamente patito, sembra che si potrebbero efficacemente invocare le disposizioni generali del codice civile al riguardo (2), tuttavia in materia sì grave non si dee trascurare di formulare in modo esplicito ed indubitato la guarentigia d'un diritto sì evidente e sì sacro.

Il concorso di più reati in una medesima persona non è (siccome a suo tempo vedemmo) una causa valevole a modificare l'imputabilità dell'agente; a meno che quei varii reati siano unificati tutti da un medesimo scopo, e dalla violazione della medesima legge, per modo che costituiscano un solo reato *complesso* oppure un reato *continuato* (3). Ma quando a questi vari reati, cadenti tutti in un medesimo giudizio, si tratti di assegnare la pena a ciascun d'essi dovuta, il concorso simultaneo di queste varie pene (qualora si trovino fra esse più pene *corporali*) può essere talora un giusto motivo di diminuirne il grado. Non già che la stretta giustizia non richiegga che vengano tutte espiate dal reo, ovvero che dal moltiplicare i misfatti possa il colpevole trarre argomento per invocare una mitigazione nella pena; ma perchè, in primo luogo, non potendosi le pene corporali scontare se non l'una dopo l'altra, l'espiazione d'una prima pena corporale indebolisce già le forze del reo per guisa, che la seconda sopravveniente può talora riescire in verità più grave per

(1) Veggasi a questo riguardo il savio disposto degli articoli 69 e 75 del cod. pen. toscano.

(2) Cod. civ. ital., art. 1151.

(3) V. pag. 264 e seguenti.

lui che per gli altri; perchè, in secondo luogo, la durata totale di queste varie pene può assorbire l'intera durata del tempo assegnato alla breve umana vita, e rendere perpetua la pena che era solo temporaria; perchè infine il cumulare le pene sarebbe talvolta impossibile, come se si trattasse di due o più pene perpetue, di due o più pene capitali. Quindi è che la teoria del *cumulo delle pene*, la quale, considerata dal punto di vista della sola giustizia ed astrattamente presa, è inappuntabile, riesce nel fatto meno conforme all'equità, ed in più d'un caso non potrebbe venir applicata.

Vi fu perciò chi propose che, nel concorso di più pene, dovessero le pene minori venire assorbite dalla pena più grave.

Ma questa proposta, per mitigare il soverchio rigore del principio, verrebbe in realtà a distruggerlo: non tenendo conto che di un reato solo, questo sistema riesce ingiusto, e porge insieme un tacito incoraggiamento a delinquere. L'equità consiglia una mitigazione nella somma totale delle pene, quando il loro cumulo renderebbe in fatto la punizione più grave pel condannato che per gli altri. Ma non si deve mai perder di vista che, trattandosi di punire più reati insieme, ciascuno di essi debbe ricevere la pena sua propria.

Per conseguenza, noi respingiamo del pari il sistema del cumulo assoluto delle pene ed il sistema dell'assorbimento delle pene minori nella pena più grave. E siccome l'unico motivo di diminuzione nel grado della pena sta nel maggiore affievolimento del reo cagionato dal cumulo, giustizia richiede che le pene si applichino tutte senza diminuzione, allorchè questo motivo non si verifichi, come succede quando concorrano insieme pene corporali e pene

pecuniarie, ovvero quando le varie pene corporali non oltrepassino un certo limite; e che si riserbi la diminuzione del grado al solo caso di necessità, o di equità manifesta.

La discrepanza nella dottrina si vede riflessa nelle legislazioni positive.

I Romani ammettevano il principio del cumulo delle pene. *Nunquam plura delicta concurrentia faciunt ut ullius impunitas detur.*

Fra le legislazioni moderne, la francese adotta il principio dell'assorbimento delle pene inferiori nella pena più grave. « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée (1) ».

Il codice penale di Baviera ammette in massima il cumulo delle pene sempre quando esso sia possibile; ma applica soltanto il *maximum* della pena più grave se sia impossibile cumularle tutte, ovvero se, trattandosi di pene temporarie, la somma di tutte eccedesse il *maximum* stabilito per ciascuna di queste pene (2).

Il codice penale prussiano, adottando in massima esso pure il cumulo delle pene (qualora si tratti di più pene privative della libertà), lascia al prudente arbitrio del giudice il diminuire il grado di ciascuna, finchè la durata di tutte non oltrepassi la durata di quella che è stabilita pel reato più grave: con che però in nessun caso il cumulo di più pene temporarie privative della libertà oltrepassi i venti anni se trattisi di crimini, ed i dieci anni se trattisi di semplici delitti (3).

Il codice penale del 1859 mitiga il rigore del cumulo

(1) Code d'instruct. crimin., art. 365 alin.

(2) Cod. pen. di Baviera, art. 109.

(3) Cod. pen. prussiano, § 57.

delle pene, sia per motivi di necessità, sia per motivi di equità, lasciandolo intatto semprechè nè l'una nè l'altra consiglino una limitazione.

Esso distingue quattro categorie di casi: concorso di sole pene criminali, di sole pene correzionali, di sole pene di polizia; e concorso simultaneo di pene criminali, correzionali e di polizia.

Nel concorso di sole pene criminali, ove altre siano temporarie altre perpetue, si applica la sola pena perpetua. Se tutte siano temporarie, ma tutte consistano nel *maximum* dei lavori forzati a tempo, si applicherà questa sola pena, aumentata però da cinque a dieci anni. Se poi si tratti di altre pene criminali meno gravi, si applica solo la pena più grave, aumentandone il grado secondo il numero dei reati e la quantità della pena; non però mai oltre i cinque anni in di più del *maximum* di ciascuna di esse (1).

Concorrendo soltanto pene correzionali, si applicano tutte cumulativamente; con che però, ove tutte siano dello stesso genere, la durata complessiva di tutte non ecceda della metà il *maximum* fissato dalla legge per siffatta pena.

E qualora, oltre alle pene correzionali di genere diverso insieme concorrenti, ve ne fossero due dello stesso genere, si applicherà (salvo sempre il cumulo delle altre) fra le due pene quella più grave aumentata entro i confini testè indicati. Se però concorressero insieme il *confino* e l'*esilio locale*, si applicherà solamente la più grave, cioè il *confino*, aumentata per un tempo eguale alla metà di quello per cui dovrebbe scontarsi l'*esilio locale*. Concorrendo poi col *confino* o coll'*esilio locale* anche il *carcere*, ove questo

(1) Cod. pen. del 1859, art. 107, 108, 109.

dovesse applicarsi per oltre a tre anni, potrà in vista di tale circostanza venir diminuita la durata del confino o dell'esilio locale (1).

Concorrendo sole pene di polizia, si cumuleranno tutte, purchè non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge, qualora le contravvenzioni siano soltanto due, e non si ecceda il doppio del *maximum*, se siano in numero maggiore (2).

Finalmente, se concorrano insieme pene criminali, correzionali e di polizia, di regola la pena criminale assorbe le pene inferiori. Quando poi la pena correzionale importi tre o più anni di carcere, la durata della pena criminale (semprechè si tratti di pene privative della libertà e temporarie) viene accresciuta, non però oltre la metà del tempo per cui dee durare la pena correzionale; a meno che tuttavia la pena criminale fosse già di per sè non minore di dieci anni.

Ed insieme colle altre pene criminali o correzionali, sempre sarà applicata l'*interdizione dai pubblici uffizi*, come pure si applicheranno le pene accessorie di ciascuna delle pene inflitte. Similmente la multa e l'ammenda possono venire inflitte insieme colle pene criminali (3).

Qualora poi, dopo una sentenza di condanna a pena temporaria, venga a scoprirsi un altro reato commesso dalla stessa persona prima della sentenza, il reo sarà sottoposto a nuovo giudizio; e si aumenterà la pena medesima, o si pronunzierà un'altra pena secondo le regole anzidette. Ed ove la nuova sentenza pronunzi una pena

(1) Cod. pen. art. 112, 113, 114.

(2) Cod. pen. del 1839, art. 115.

(3) Ivi, art. 110, 111, 116.

più grave della prima, cesserà l'effetto della sentenza precedente, ma si computerà però nella durata della seconda pena il tempo per cui già scontossi la prima (1).

Appena poi è d'uopo avvertire che il danno privato derivante da ciascuno dei reati commessi devesi, senza distinzione di casi, risarcire per intero.

β) Considerazioni che consigliano un aumento nel grado della pena.

Le cause che, per motivi di giustizia, consigliano un aumento nel grado della pena si riducono ad una sola: *la recidiva*.

Si dice recidivo colui il quale, dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un reato, ne commette un altro. La recidiva pertanto si distingue dalla *reiterazione* in ciò: che, mentre nella reiterazione si tratta di punire *più reati* fra loro distinti e non ancora giudicati, nella recidiva invece si tratta di punire *un reato solo*: l'ultimo reato commesso dopo una o più condanne precedenti irrevocabili.

Quasi tutti concordano nel riconoscere che la recidiva è una causa per aumentare il grado della pena: ma non tutti concordano nel dare la ragione di questo aumento, e nel determinarne i confini.

Molti sostengono doversi aumentare la pena pel recidivo perchè il reo dimostra malvagità maggiore nel delinquere di nuovo dopo una precedente condanna penale, e vi è quindi nel recidivo maggiore quantità di reato.

Non crediamo esatta questa sentenza: perchè, nel pu-

(1) Cod. pen., art. 117. — V. quanto al codice toscano, il disposto degli articoli 72 e seguenti.

nire, il potere sociale non dee tener conto della malvagità dell'agente se non in quanto risulta dall'atto stesso; deve giudicare l'*azione*, non l'*uomo*. Ora, la *quantità* del reato non si aumenta per ciò solo che questo sia stato preceduto da altri reati colpiti da penale condanna. Si avranno altrettanti reati distinti, ciascuno dei quali ha una quantità criminosa, e quindi un'imputabilità sua propria. Perciò non abbiamo collocato la *recidiva* (come si fa da molti) fra le cause che modificano la quantità od il grado del reato.

Altri per contro, appunto perchè si tratta di altrettanti reati distinti, negano che si debba aumentare il grado della pena in considerazione della recidiva. Poichè, dicono essi, tutti i reati precedenti pei quali ebbe luogo la condanna, sono altrettanti debiti che il delinquente aveva verso la società, e che ha già soddisfatto; più non gli rimane a saldare che l'ultimo debito: vale a dire non se gli dovrà più infliggere ed egli non dovrà più scontare che la pena dovuta all'ultimo reato.

Ma per tal modo non si considera che un lato solo della quistione. È vero che il sopraggiungere d'un nuovo reato dopo i reati per cui seguì già la prima condanna irrevocabile non fa aumentare la *quantità* di ciascuno; e che per conseguenza non vi è ragione di aumentare, per questo riguardo, la pena. Ma ciò non toglie che, indipendentemente dalla considerazione del reato riguardato in se stesso, vi sia motivo di aumentare la pena per una considerazione personale al colpevole. E la considerazione è questa: che, mentre la pena sancita dalla legge per ciascuno dei reati di cui si tratta è sufficiente per la massima parte dei cittadini, il fatto dimostra che non è sufficiente pel recidivo, nè come minaccia, nè come ap-

plicazione effettiva di questa minaccia. Ora, a quel modo che vedemmo doversi diminuire il grado della pena, per esempio, pel vecchio, per la donna, per chi fu condannato simultaneamente a più pene corporali, perchè ciascuna di codeste condizioni personali al reo dimostra che la pena ordinaria sarebbe per lui troppo severa, così *e converso* si dovrà aumentare il grado della pena pel recidivo, perchè la circostanza stessa della recidiva dimostrò non essere per lui sufficiente la pena ordinaria. Non è già che si voglia punire con ciò di bel nuovo i reati precedenti, i quali già furono per sè sufficientemente puniti, oppure che si voglia punire la maggiore malvagità dell'agente, la qual cosa eccederebbe i confini del diritto di punire umano: ma coll'aumentare il grado della pena si vuole soltanto rendere sufficiente alla difesa sociale, anche in questo caso, quella pena che col fatto si era in questo caso particolare mostrata insufficiente.

Non mancano pubblicisti che escludono l'aumento di pena pel recidivo perchè vorrebbero versare interamente sulla società la responsabilità delle recidive.

Questa sentenza, esaminata con rigore scientifico, non si può ammettere. È vero pur troppo che le recidive si debbono in gran parte alle imperfezioni dei sistemi punitivi. Le funeste influenze della vita carceraria non si sono ancora potute, malgrado le tentate miglioni, interamente impedire. Il condannato che ha finito di scontare la pena si trova gettato ad un tratto, senza sufficienti istituzioni intermedie che lo preparino grado a grado, nel vortice della vita libera, in cui non porta il più spesso elementi migliori di quelli che avesse all'entrare nel carcere; ond'è che, respinto dal rifiuto degli onesti in mezzo alle seduzioni degli antichi suoi compagni, ridi-

scende ben presto la lubrica via che lo conduce di nuovo al misfatto (1). — Ma la molteplicità delle occasioni che le condizioni presenti della società forniscono alle recidive, se accusa una piaga da guarire, non è una ragione di sconoscere il principio che esige pel recidivo un aumento di pena. Di quest'aumento sarà meno sentito il bisogno quando sia meglio provveduto alla condizione dei liberati dal carcere: ma esso si dovrà anche allora, come si deve adesso, ammettere tra i mezzi di diminuire il numero dei recidivi, a meno che si voglia sostituire al magistero punitivo un sistema fondato esclusivamente sulla prevenzione.

Più grande ancora è la discrepanza fra gli scrittori quando si tratta di stabilire i confini entro i quali sia giusto l'aumento nel grado della pena a cagione della recidiva.

E, prima di tutto, dovressi intendere che vi è *recidiva* sempre quando siasi per un reato proferita sentenza irrevocabile, oppure sarà egli mestieri inoltre che la pena inflitta sia già espiata?

Dir recidivo il delinquente, nel senso che si debba aumentare per lui la pena ordinaria soltanto perchè fu proferita contro di lui sentenza irrevocabile di condanna per un reato precedente, sembra veramente soverchio. Niun dubbio che la condanna irrevocabile, supponendo nella massima parte dei casi il contraddittorio del reo (e quindi tutte le impressioni che la cattura, gl'interrogatorii, il dibattimento e la sentenza dovettero produrre sopra di lui), è fino ad un certo segno una prova che

(1) Le società di patronato, benchè ottime nel loro scopo e per molti riguardi benemerite, sono ancor lungi (come trovansi attualmente costituite) dall'ovviare a questi dolorosi inconvenienti.

l'animo del colpevole, il quale tornò ciò non di meno a delinquere, è meno sensibile alla condanna che non molti altri. Ma da ciò non sembra ancora potersi con piena giustizia conchiudere che la pena ordinaria sia per lui insufficiente; per la semplice ragione ch'egli non l'ha peranco subita. Parrebbe pertanto che propriamente quegli solo si dovesse chiamar *recidivo* il quale, non pure sia già stato condannato per un reato precedente, ma abbia già subito la condanna (1). Donde la conseguenza che la grazia ottenuta dal colpevole in ordine alla prima pena, siccome gli avrebbe impedito di provare l'impressione che quella pena poteva su lui produrre, così dovrebb'essere d'ostacolo a considerarlo qual recidivo nel caso in cui venisse nuovamente a delinquere; per non potersi dire insufficiente nel caso concreto quella pena che il reo non avrebbe subito (2).

Ad ogni modo però, quand'anche non si credesse da accogliere codesta sentenza, l'aumento di pena in caso di recidiva non dovrebbe mai essere così grande pel reo che, sebbene condannato, non avesse ancora subito la pena.

In secondo luogo, dovressi egli dir recidivo colui che espì la pena inflittagli per un reato precedente sol quando commetta un altro reato della stessa specie del primo, ovvero anche quando commettesse un nuovo reato affatto dal primo diverso?

A sostegno del primo sistema (detto della *recidiva speciale*, o *propria*, come altri la chiamano) sta il riflesso

(1) Veggasi, in questo senso, il disposto dell'art. 82, § 1 del cod. tosc.; il quale non riconosce però recidiva nei reati meramente colposi.

(2) V., in senso contrario, il cit. art. 82 del cod. pen. tosc., § 2.

che quando il reo, dopo aver espiato la pena inflittagli per un misfatto, ne commette un altro intieramente diverso dal primo, sembra mostrare con ciò di essersi emendato della malvagia inclinazione che lo portò al primo reato, e sotto questo rispetto non essere più pericoloso per la società.

Io m'accosterei tuttavia alla sentenza di coloro che riconoscono esservi recidiva anche nel caso di nuovo reato dal primo diverso. Poichè i vizi, dai quali procedono i misfatti (come le virtù da cui procedono le buone azioni), son tutti collegati fra loro, ed unificati per così dire nella loro prima radice. Gli atti criminosi sono varii; la loro fonte primitiva è una sola. Quando la pena produce veramente tutti i suoi effetti, non corregge soltanto un vizio, ma la fonte di tutti i vizi: il vizio radicale della volontà riottosa che si ribella e vuol sottrarsi al giogo della legge. Un ladro che sia proprio emendato difficilmente diverrà omicida. Se, scontata la pena del furto, commette un omicidio, è segno certo che la prima pena non fu per lui sufficiente. Debbe quindi anche in questo caso ritenersi qual recidivo, e si deve per lui aumentare il grado della pena. — È poi superfluo l'avvertire che ciò non esclude nel recidivo la facoltà di allegare, anche riguardo al secondo od ulteriore reato, quelle circostanze che valessero a diminuire od escludere la sua imputabilità; nel qual caso potrebbe avvenire che, non pure l'aumento della pena ordinaria, sibbene la pena ordinaria medesima venisse esclusa.

Ma questo aumento di pena dovrà esso aver luogo pel recidivo, qualunque sia l'intervallo di tempo decorso dopo l'espiazione della pena (o dopo la definitiva condanna, secondo l'altro sistema), oppure non dovrà più il colpe-

vole considerarsi come recidivo e non gli si dovrà più aumentare la pena pel nuovo reato ch'egli venga a commettere dopo un certo trascorso di tempo?

Non può negarsi che un lungo intervallo di tempo frapposto tra la pena del primo reato ed il reato posteriore, è segno manifesto che la prima pena ha prodotto un certo effetto sull'animo del condannato; effetto più profondo senza dubbio che non nel caso in cui poco dopo scontata la pena egli avesse commesso un nuovo misfatto. Ma è pur vero ad un tempo che anche qui l'efficacia della prima pena si dimostra minore per lui che non per coloro i quali, scontata la prima pena, più non commisero nuovi reati.

Respingendo quindi la teoria della temporarietà assoluta della recidiva, ci sembra più conforme al vero asserire che, fermo sempre il carattere di *recidivo* per chi deliunque dopo subita una precedente condanna qualunque sia lo spazio di tempo decorso, l'aumento nel grado della pena debba tuttavia essere minore o maggiore in proporzione del maggiore o minor tempo trascorso fra l'epoca della subita condanna e quella del nuovo reato, e della minore o maggiore gravità di questo.

E per conseguenza l'aumento nel grado della pena dovrà essere maggiore o minore altresì in proporzione del numero delle recidive; purchè però il numero troppo grande di esse non esigesse un tale aggravamento di pena da renderne troppo gravosa l'applicazione; nel qual caso si dovrebbe questa restringere entro i limiti dell'equità, come si vide riguardo al concorso di più pene (1).

(1) Vedi *retro* pag. 333, 334.

Dalle considerazioni esposte riesce palese che, secondo i principii razionali del diritto penale, la recidiva ha luogo sempre quando si commetta un nuovo reato da chi ha già subito la pena a cui fu irrevocabilmente condannato per un reato precedente: e che la recidiva esige un aumento nel grado della pena, proporzionato alla gravità del nuovo reato ed alla sua distanza dalla precedente condanna.

Le leggi romane punivano più severamente il reato quando fosse abituale (1). Ed ai tempi del Basso Impero, trattandosi di materie religiose, la recidiva semplice bastava a stabilire l'abitudine.

Fra le legislazioni moderne, alcune esigono, affinché vi sia recidiva, che la pena del precedente reato sia stata non solo pronunziata, ma subita; alcune non riconoscono esservi recidiva se non quando questa sia *speciale* o *propria*; altre poi non ritengono come recidivo se non colui che nuovamente delinqua entro un certo tempo dal precedente misfatto.

Il codice penale del 1859, al pari che il codice penale francese, considera come recidivo chiunque delinqua dopo di essere stato irrevocabilmente condannato per un precedente reato, sebbene non ne abbia scontato la pena; qualunque sia d'altronde la specie del nuovo reato ch'egli commette (a meno che tuttavia si tratti di reati affatto particolari, come sarebbero i reati militari), e qualunque sia il tempo decorso dopo la precedente irrevocabile condanna, eccetto che si tratti di semplici contravvenzioni: nel qual caso si tien conto della recidiva sol quando la nuova contravvenzione abbia avuto

(1) Vedi L. 28, § 3, Dig. *De poenis*; — L. 1, Dig. *De jure patron.*

luogo entro l'anno dalla sentenza di condanna e nella stessa provincia (1).

Affinchè pertanto, secondo il nostro codice penale, vi sia recidiva e quindi aumento nel grado della pena, si richiede:

1° Che si tratti di crimini o di delitti commessi dopo una precedente condanna penale; oppure (trattandosi di contravvenzioni) che le medesime siano commesse entro l'anno, e nella stessa provincia;

2° Che tanto il nuovo reato quanto il precedente siano reati *comuni*;

3° Che la condanna anteriore sia *irrevocabile*; che siansi cioè esauriti tutti i mezzi per ripararla accordati dalle leggi di procedura, ovvero sia divenuto impossibile impiegarli.

La recidiva poi essendo *perpetua*, il colpevole d'un nuovo reato dovrà considerarsi come recidivo, ancorchè sia prescritta la prima pena (2).

L'aumento di pena a cui la recidiva dà luogo è diverso giusta il nostro codice, secondo che si tratta di pena perpetua oppure di pena temporaria.

Se trattisi di pena perpetua, vi si aggiunge la *stretta custodia* per un tempo maggiore o minore secondo l'indole del nuovo reato (3); e così fino a venti anni, se anche il nuovo reato meriti la pena dei lavori forzati a vita (4): per tutto il tempo cui dee durare la nuova pena, se questa sia una pena criminale temporaria op-

(1) Cod. pen. 1859, art. 118, 126, 688.

(2) Ivi, art. 125.

(3) Cod. pen. del 1859, art. 120. V. Regolamento per le le Case di Pena del 13 gennaio 1862, art. 390 e seguenti.

(4) Cod. pen., art. 119.

pure sia il carcere; non oltre però ai dieci anni nel caso di crimini, né oltre ai due anni nel caso di semplici delitti (1).

Se invece si tratti di pena temporaria, criminale o correzionale, la pena ordinaria dovuta al nuovo reato si aumenta di uno o due gradi; purchè trattandosi di *delitto*, l'aumento non oltrepassi il doppio della pena. Il condannato poi alla pena del carcere per un tempo non minore di un anno, il quale commetta un crimine, non sarà mai punito col *minimum* della pena inflitta pel crimine da lui commesso (2).

Lo stesso codice contiene poi ancora tre disposizioni comuni a' rei di più reati ed ai recidivi; per cui, secondo i casi, il reato od i reati precedenti non entrano più in calcolo per determinare la reiterazione o la recidiva; oppure vi entrano tuttavia, benchè sia estinta nel condannato l'obbligazione di scontare la pena.

Non entreranno più in conto qualora l'azione fosse cancellata dal novero dei reati (3).

All'incontro si calcoleranno ancora, quando la pena pronunciata contro i reati precedenti fosse stata rimessa per indulto o per grazia sovrana, oppure dalla parte offesa nei casi in cui ciò è dalla legge permesso (4).

Questa disposizione però (trattandosi di grazia sovrana) si dovrebbe restringere ai soli *recidivi*, e non estendere come fa la legge, al caso di *rei di più reati*: poichè, dopo la promulgazione dello Statuto fondamen-

(1) Cod. pen., art. 120.

(2) Ivi, art. 123, 124.

(3) Ivi, art. 129.

(4) Ivi, art. 128, 130.

tale, la grazia sovrana può bensì estinguere *la pena*, non *il reato*; e non si potrebbe quindi (come fa l'art. 128 del codice penale) supporre il caso di grazia sovrana ottenuta da chi non sia stato per anco definitivamente condannato (1).

§ 2°. — Cause specialmente modificative del grado della pena dettate da motivi di pubblica utilità.

Le cause specialmente modificative del grado della pena dettate da motivi di pubblica utilità si riducono a due: *la prescrizione* della pena, e *la rimessione* della medesima per grazia sovrana o per indulto. Non parliamo di *amnistia*, perchè (stando ai sani principii della scienza) ciò che essa modifica, anzi estingue, non è *la pena*, ma *il reato*, cioè l'azione penale.

Avendo parlato dell'una e dell'altra di queste cause, quando ci occupammo dei modi con cui si estinguono le azioni e le obbligazioni nascenti dai reati, più non occorre che nuovamente vi ci fermiamo. Solo osserveremo che, mentre le cause modificative della pena precedenti da motivi di *giustizia* possono modificarne il grado in più od in meno, perchè la giustizia può mostrare che la pena ordinaria è in certi casi insufficiente, in altri soverchia, fra le cause modificatrici invece dettate da motivi di *pubblica utilità* non può mai esservene alcuna la quale autorizzi un aumento della pena ordinaria. Poichè la punizione di un atto malvagio vo-

(1) V. retro pag. 277. Conf. però cod. di proc. pen., art. 830. — V., quanto al cod. pen. tosc., oltre l'art. 82 citato più sopra, gli art. 83 e seg.

luta dalla assoluta giustizia non potendo attuarsi dal potere sociale fuorchè in vista d'una sociale necessità, dovrà bensì diminuirsi o cessare quando questa necessità sia minore o non vi sia affatto; ma, oltre i limiti segnati dalla giustizia, sarebbe ingiusto aumentar la pena per soli motivi di utilità o di pretesa necessità sociale; giacchè non vi può mai essere utilità o necessità che legittimi un'ingiustizia.

CAPO II.

ALCUNI CENNI SULLO SVOLGIMENTO STORICO DELLA PENA.

Ora che abbiamo riconosciuto quali sono i principii a cui la pena sociale dee modellarsi, non sarà inutile accennare (benchè sommariamente) in qual modo siasi venuta, nell'ordine dei fatti, sviluppando la pena: indicare cioè per sommi capi la filiazione storica della pena. L'ultima fase di questa storica evoluzione è per noi il sistema di pene che attualmente ci regge.

Per maggior chiarezza cominceremo dall'accennare lo svolgimento storico della pena sociale negli elementi che la produssero: la vedremo di poi nelle forme che assunse.

SEZIONE I.

Svolgimento storico della pena sociale considerato negli elementi che lo produssero.

Tutte le antiche tradizioni concordano nel confermare ciò che la considerazione dell'umana natura ci fa presupporre: che cioè uno dei primi elementi storici generatori della pena sociale fu la vendetta.

Ad ogni offesa, il sentimento della propria conservazione ci porta a respingere l'offensore: ad ogni atto ingiusto, il sentimento della giustizia c'ispira contr'esso una ripulsione istintiva; l'uno e l'altro moto è giusto e legittimo. E questo duplice sentimento si fa più gagliardo quando l'atto medesimo sia ad un tempo offensivo ed ingiusto.

Ma per poco che l'offeso s'arresti a guardare, non più il proprio diritto bensì chi l'ha manomesso, non più la giustizia sibbene colui che l'ha violata, la difesa di sè e l'indignazione contro l'ingiustizia perdono il sacro loro carattere, e si tramutano in vendetta.

Non dee quindi recar meraviglia il trovare nella vendetta la genesi primitiva d'ogni pena sociale. Il sentimento della difesa e della giustizia, adulterato dalle umane passioni, non può dare altri risultati. L'offeso non si tien pago a respingere l'offensore: si vendica dell'offesa. Il suo risentimento è diviso dai membri della sua famiglia, da' suoi aderenti: l'autorità sociale, impotente o non curante, lascia fare; la vendetta quindi vien riputata giustizia e diritto. Una malintesa e feroce pietà filiale (o piuttosto una deplorabile solidarietà di orgoglio e di sdegno) ne consacra l'esercizio, come un dovere, nei figli dell'offeso estinto. Eredi del suo nome e delle sue sostanze, essi credonsi eredi altresì della sua vendetta, la quale entrerà nel novero dei pesi e dei diritti onde consta la successione.

Nell'antica Grecia, trovandosi il cadavere d'un uomo assassinato, piantavasi un'asta sulla tomba di lui, a testimonio dell'intenzione di vendicarne la morte.

Tacito rammenta che presso gli antichi Germani era un bisogno di far proprie le inimicizie d'uno stretto pa-

rente: « *Suscipere tam inimicitias seu patris seu propin-
« qui, quam amicitias, necesse est* (1) ».

La vendetta è il tema favorito delle poesie arabe. Per consumarla è riputato lecito ogni stratagemma, non escluso lo stesso assassinio. Il nemico soccombe egli altrimenti che sotto il ferro vendicatore? Il parente più prossimo diventa vittima in vece sua: e la vendetta mai non manca d'oggetto, finchè non siano estinte le famiglie dell'offeso e dell'offensore.

Terribile regna la vendetta fra gli Osseti del Caucaso. Quando il parente dell'ucciso è pervenuto a consumar la vendetta, egli grida ad alta voce sulla tomba dell'estinto ch'ei l'ha vendicato: e, ad evitar rappresaglie, ripara di poi presso qualche vicina tribù.

Chi conosce la vita dei piccoli villaggi sa che cosa sono anche fra noi le inimicizie ereditarie delle famiglie.

E, siamo sinceri, non veggiamo forse la vendetta tenuta in onore da quella parte stessa della società che suole chiamarsi più civile? Che cosa sono in realtà la sfida ed il duello se non la vendetta di un'offesa spesse volte immaginaria?

Se non che un'altra passione, la cupidigia, sottentra poco a poco a frenare gl'impeti vendicativi negli animi ancora restii a sentimenti più elevati. D'altronde, riconosciuta la vendetta come un vero diritto, era naturale che vi si rinunciassero mediante un compenso per parte degli interessati. Indi le composizioni a danaro.

Maometto, senza proscrivere la vendetta, permise la composizione. I Persiani l'accettano spesso: difficilmente i Beduini, temendo si creda aver essi a questo fine favo-

(1) TACITO, *De moribus Germanorum*, XXI.

rito il misfatto. Il colpevole vien reclamato dai parenti dell'ucciso, e si propone il riscatto a danaro. L'offeso ha la scelta fra il danaro e la persona.

La stessa cosa si pratica anche oggi fra gli Abissini (1).

Noi troviamo la composizione a danaro presso tutti i popoli germanici. Essi la chiamano *weregeld*, che suona *difesa a danaro*: donde il barbaro vocabolo di *virigildum*, che ricorre nelle leggi e nelle cronache dei tempi di mezzo.

La composizione pecuniaria segna il primo passo di progresso dal periodo della privata vendetta. La vendetta e la composizione sono lasciate da prima interamente all'arbitrio dei privati; vengono l'una e l'altra moderate più tardi dal potere sociale, pel bisogno sempre crescente dell'ordine pubblico e per la sempre maggiore prevalenza del principio di sovranità.

Però non mancano popoli, anche nelle età più remote della storia, presso i quali nella stessa vendetta predomina al sentimento dell'orgoglio offeso, al risentimento privato, il sentimento della giustizia. E questi sono principalmente quei popoli presso i quali le tradizioni sacre sono più pure e più vaste, presso i quali il sentimento religioso è più radicato e più profondo. Il principio religioso, che si alimenta colle rivelazioni di un mondo superiore e col vivificante esercizio della virtù, mostrando nei dolori e nell'angoscie dell'umanità il castigo di una colpa primitiva, e minacciando i tormenti di un'altra vita in pena ai traviamenti volontari di questa, avvezzò per tempo gli uomini all'idea d'una giustizia assoluta, inevitabile, a riconoscere nella punizione un atto della Divi-

(1) TISSOT, *Le Droit pénal étudié dans ses principes, dans ses usages, etc.*

nità. Quindi non si distingueva dapprima fra le trasgressioni di fòro esterno e quelle di fòro meramente interiore; quindi la podestà punitrice è d'ordinario nel primo periodo storico di questi popoli in mano de' sacerdoti; e quindi infine la pena porta l'impronta d'una rigida inflessibilità, ed è il più spesso quella del talione: giustizia grossolana ancora ed imperfetta, ma che però già s'ispira alla vera giustizia, ed è freno ad un tempo agli eccessi della privata vendetta. Leggiamo essere stata in uso questa pena presso gli Ebrei, presso gli Egizi, presso i Greci, nei primi tempi dei Romani; i quali però, come si rileva dalle leggi delle XII tavole, la riserbavano ai casi in cui non fosse offerta composizione. Anche a' dì nostri il talione è in uso nella Nuova Zelanda e nelle isole Caroline.

Ma la promessa, e poi la venuta del Redentore (fondo delle tradizioni sacre di tutti i popoli e sospiro de' più grandi savi dell'antichità) coll'introdurre nella religione a lato della severa giustizia la misericordia divina, aperse all'uomo degradato e sofferente una via di riscatto mediante la penitenza (*poenitentia*), cioè mediante l'intimo dolore del male commesso, frutto del rinato amore pel bene; ciò che è ad un tempo la più reale soddisfazione alla violata giustizia. E per tal modo si venne svelando nell'azione della pena un nuovo elemento: la rigenerazione individuale e la soddisfazione alla giustizia mediante il pentimento. Il *poenitentiam agite* del Precursore, il commovente *vade et noli amplius peccare* del Redentore, all'adultera non solo dischiusero all'anima sitibonda dell'uomo una fonte di speranze finallora sconosciute, ma produssero inoltre una rivoluzione completa nel concetto umano della penalità divina.

E questo nuovo concetto della pena assoluta, spogliata

d'allora in poi del carattere di una divina vendetta e fatta strumento di giustizia insieme e di misericordia, elaborandosi per secoli negli animi che avevano accettato la buona novella, non potè a meno d'influire altresì sul concetto della pena sociale; la quale, sebbene abbia un movente diverso ed un diverso scopo immediato, ha però in fondo (riguardata da un più alto punto di vista) la stessa ragion prima di essere, ed è coordinata al medesimo scopo finale. Così noi veggiamo l'azione benefica della Chiesa venir ponendo un freno, dove altro non fosse possibile, alle private vendette, sia in ordine ai luoghi, sia in ordine ai tempi, sia in ordine alle persone.

Le chiese e i monasteri erano asilo inviolabile a qualunque perseguitato. Il terrore spingeva a' piè degli altari i perseguitati; la reverenza arrestava sulla soglia del tempio i persecutori. Noi leggiamo che una vedova di Cesarea, per sottrarsi alle vessazioni d'un giudice, ripara in una chiesa: san Basilio ve l'accoglie. Il giudice vuol violare il sacro asilo, e minaccia il vescovo; ma assalito alla sua volta dal popolo, è costretto a cercar rifugio egli stesso alle ginocchia del santo. E così la medesima chiesa accoglieva insieme gli oppressi e gli oppressori. Quest'asilo (riconosciuto di poi come un diritto) non aveva però per effetto di sottrarre il colpevole alla punizione: produceva soltanto quello di mitigare ciò che poteva esservi nella pena di crudele e di arbitrario; poichè di rado la Chiesa restituiva il ricoverato senza guarentigie per la sua vita. E mentre da un lato il diritto d'asilo serviva a mitigare le feroci vendette, esso giovava dall'altro a radunar sul sagrato, sicuri d'ogni aggressione, i mercati e le fiere, incunaboli del rinascente commercio.

Similmente non poteva la vendetta esercitarsi nei di

festivi, durante l'avvento e le quattro tempora. Era vietato trar le spade in cospetto degli alti dignitari della Chiesa e dello Stato.

Un'altra mitigazione alla privata vendetta, benchè contrassegnata ancora dallo spirito tutto guerriero dei tempi di mezzo, furono le così dette *ordalie* (da *urtheil*, giudizio) ossia *giudizi di Dio*, nei quali la vendetta già piega davanti a certe forme prestabilite, nelle quali si viene in qualche modo ad insinuare il sentimento della giustizia, avvivato da una fede grossolana, ma profonda e sincera: giudizi resi poi men feroci dal sostituirsi la così detta *purgazione canonica* (cioè il giuramento) alla prova delle armi, dell'acqua bollente, del ferro arroventato, ecc.

Presso quei popoli poi che ancora a' dì nostri hanno in uso la vendetta, questa è resa assai più mite dalle riconciliazioni e dalle paci. Così presso i Montenegrini la rinuncia alla vendetta è una delle funzioni più solenni; pubblico omaggio alla legge della carità e del perdono. La riconciliazione si compie davanti ad una numerosa adunanza e ad una specie di tribunale composto di ventiquattro seniori, di cui dodici appartengono alla famiglia dell'offeso e dodici a quella dell'offensore.

Un altro frutto di questo progressivo mitigarsi dell'elemento vendicativo, inerente alla pena sociale nei tempi più rozzi, lo veggiamo nel rendersi obbligatoria la *composizione a danaro*, abbandonata dapprima all'arbitrio delle parti; la qual cosa d'altronde tornava ad utile del fisco, dopo che dal giudice che vi assisteva si venne a lucrare, quasi prezzo della composizione, una parte di quel danaro, detta perciò *fredum* da *friede* (*pace*): dopo che vale a dire il potere centrale del governo, acquistando poco a poco in vigore ed in prevalenza sull'azione individuale dei

singoli, si era venuto ingerendo nelle private controversie che avevano per causa un misfatto, le quali erano allora un affare meramente privato. Dal momento che il governo, il quale prima non si curava che di reprimere i nemici dello stato, prese a reprimere eziandio gli autori delle offese ai privati diritti, queste offese cominciarono ad essere considerate come una vera offesa pubblica. E la repressione dei reati esercitata dal governo, spoglia per conseguenza dell'elemento personale all'offeso, si fece naturalmente meno accanita e meno vendicativa: benchè da un lato le abitudini guerresche, dall'altro il sentimento esagerato dell'autorità sovrana e l'idea della giustizia punitrice divina (di cui i sovrani credevansi i rappresentanti diretti ed assoluti) rendessero non di rado arbitraria la pena e troppo estesa la cerchia delle azioni punite dal sociale potere.

È sostanzialmente dal concorso di questi elementi che si venne poco a poco formando il concetto moderno della pena sociale; secondo cui essa non è più una vendetta, non è più un'espiazione assoluta e forzata, ma un mezzo di sociale difesa contro la perturbazione che l'atto ingiusto cagiona alla pubblica sicurezza; mezzo di difesa attuato entro i confini della necessità e della giustizia.

SEZIONE II.

Svolgimento storico della pena dal punto di vista delle forme che assunse.

Giusta quanto abbiamo più sopra notato, questa ricerca si divide naturalmente in due parti (1). La prima sarà

(1) V. *retro*, pag. 298.

una breve rivista retrospettiva: la seconda sarà l'esposizione sommaria dell'ultima fase storica delle forme che la pena sociale assunse presso di noi, cioè del sistema di pene sancito dal nostro codice penale.

ARTICOLO 1°

Breve rivista retrospettiva.

Cominceremo dall'accennare i principali caratteri delle pene positive nei tempi addietro. Scendendo quindi alle più importanti riforme che si stanno tentando nei tempi moderni riguardo al magistero punitivo, dopo aver dato un rapido sguardo all'istituzione dei penitenziari, ed alla deportazione, toccheremo brevemente del sistema da non molti anni inaugurato in Irlanda, e delle istituzioni complementari d'ogni buon ordinamento punitivo.

§ 1°. — Forme principali per cui passò generalmente nei tempi addietro la pena sociale.

I vari elementi onde vedemmo risultare nel suo storico processo il concetto della pena sociale produssero naturalmente nei sistemi penali positivi dei vari popoli forme analoghe a quegli elementi. Non è mio intendimento il fare, e neanche delineare una storia della pena: intendo soltanto additarne da lungi i principali periodi, e dar qualche esempio, tanto che basti a porre in luce la differenza che corse finora in questa parte fra l'ordine dei principii e l'ordine dei fatti; ed a mostrare insieme come, per l'applicarsi di quelli a questi e per l'elevarsi di questi

verso i primi, siffatta differenza tenda costantemente a farsi minore (1).

Presso ogni popolo il quale abbia un'esistenza politica alquanto prolungata, noi troviamo d'ordinario questi tre periodi principali: periodo primitivo, che alcuni si compiacciono di chiamare *selvaggio*, e ch'io chiamerò piuttosto *patriarcale*; periodo, che dirò, non *barbarico* (siccome è uso), ma *della prevalenza individuale*, in cui il popolo è già organizzato in società politica, ma dove il governo non ha ancora posto profonde radici, ed il grado d'autorità corrisponde all'apprezzamento che si fa del merito personale del capo, in ragione per lo più della sua forza muscolare, del suo valore, del suo coraggio; periodo infine *di civiltà*, in cui la *civitas* è costituita, in cui il governo piglia un aspetto regolare, in cui si trovano istituzioni politiche permanenti che guarentiscono la stabilità dell'ordine sociale in mezzo al mutarsi delle persone.

È solamente nell'ultimo di questi periodi che v'ha penalità regolare e propria: nel secondo, la penalità governativa è in lotta coll'elemento individuale vigoroso e preponderante: nel primo periodo l'azione punitrice del governo non esiste affatto, non esistendo ancora lo *stato*.

Nel periodo patriarcale pertanto, anzichè una penalità vera, v'ha solamente usi e costumanze; le quali variano, non pure secondo i popoli, ma ancora in ciascuna tribù secondo il capriccio dei singoli capi. I reati più frequenti in questo periodo sono: vie di fatto nelle simultanee ap-

(1) Si può molto utilmente consultare su questa materia la bellissima *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie* del gentilissimo quanto dotto prof. PESSINA, rifusa di poi ne'suoi ottimi *Elementi di Diritto penale* (Napoli 1870), dove si trova un prezioso sommario storico del penale diritto.

ropriazioni: sottrazioni d'oggetti già appropriati: uccisioni e ferite. Le pene consistono per lo più in mali trattamenti, e nella morte; in alcuni luoghi il bando: il tutto moderato dal timore di rappresaglie.

Nel periodo della prevalenza individuale i reati più frequenti sono le violenze ed i furti. Le pene sono in massima parte corporali e crudeli; lasciate dapprima all'arbitrio dell'offeso, poi moderate grossolanamente secondo i misfatti sulla base del talione, o riscattate a danaro.

Non sarà senza interesse dare un cenno, a mo' d'esempio, della scala penale secondo l'antico diritto penale germanico (1).

Secondo il medesimo, vi erano quattro categorie di pene: capitali, corporali, infamanti, e privative dei diritti civili.

Prima fra le pene corporali era la morte: la quale si applicava in ben quattordici maniere diverse.

Il modo più ignominioso di dar la morte era l'*impiccatura*. Il condannato s'appiccava d'ordinario ad un albero; se fra due cani o due lupi, cresceva l'infamia. Secondo le leggi dei Longobardi, l'uccisore doveva essere appiccato sulla tomba dell'ucciso. Le donne non s'appiccavano, ma si facevano perire arse od annegate.

Altro modo d'esecuzione era la *ruota*. Il corpo del paziente veniva sfracellato da una ruota che poi lo sollevava in alto mediante un piuolo.

Veniva in terzo luogo la *decollazione*, cioè il taglio del

(1) Veggasi il TISSOT, *Le Droit Pénal étudié dans ses principes, dans les usages et les lois*, tomo I, libro II, capo V, § 2, dove l'autore riferisce questa scala penale dietro quanto ne scrisse il GRAMM nelle *Antichità del Diritto germanico*.

capo mediante scure e martello. Si decollava il ladro diurno: il notturno si appiccava.

L'*eviscerazione* era la pena di chi scorticasse alberi o rubasse aratri.

Ai debitori di mala fede si tagliava la carne sul petto.

Orribile era il *supplizio dei piuoli*. Legato il colpevole ad un palo, si uccideva di poi a colpi di piuoli. Questo supplizio si dava ai ladri di cavalli ed ai rei di stupro violento o di infanticidio. Allo stupratore violento si conficcava in mezzo al petto un piuolo aguzzo di quercia. La vittima dava con un martello i primi tre colpi; il carnefice lo finiva.

Si uccideva pure il condannato mediante lo *squartamento*, che era la pena dei traditori: col farlo *calpestar dai cavalli*, col *lapidarlo*.

Si *seppellivan vive* le infanticide, e le infelici condannate come fattucchiere. Questo atroce supplizio surrogava per le donne la ruota ed il capestro; ed era nell'antica Roma il supplizio delle Vestali che avessero volontariamente ceduto alla seduzione. In alcune provincie della Francia si seppelliva l'assassino ancor vivente sul cadavere della vittima. I vili venivan sepolti nel fango, con un graticcio di spini sul dorso; così pure la moglie che avesse ripudiato il marito.

L'*annegamento* si applicava particolarmente alle donne invece dell'impiccatura. Tutti sanno che questa era appo i Romani la pena del parricida, crudelmente aggravata dal rinchiuder prima il paziente in un gran sacco di cuoio insieme con un cane, una scimmia, una vipera ed un gallo.

Il *rogo* era la pena dei furti commessi nelle sepolture, degli avvelenatori, degli adulteri, degli eretici, dei condannati per magia.

Due altri modi infine d'esecuzione capitale erano il *precipitare* il paziente dall'alto d'una rupe, e l'*esporlo alle fiere*.

Le pene corporali inferiori alla morte erano principalmente: la *flagellazione*, la *decalvazione* (in uso anche oggi presso alcune tribù selvagge dell'America), la *mutilazione*, l'*acceccamento*, il *marchio*, la *rottura dei denti*, le *catene*.

Erano pene infamanti il *taglio dei capelli* e *degli abiti*, il *biasimo solenne*, la *ritrattazione forzata*, la *processione simbolica*, la *bertina*, la *gogna*, avvolger nelle piume il corpo impegolato del paziente, farlo saltellare in un ruvido lenzuolo agitato ai quattro capi da braccia robuste, privare il reo del banco in chiesa, degli onori della sepoltura, ecc. Erano poi pene privative dei diritti civili il *servaggio*, la *demolizione della casa*, l'*interdizione civile*, la *proscrizione*.

Finalmente nel terzo periodo, che chiamammo *di civiltà*, se si eccettuano le civiltà dell'Oriente nelle cui leggi si scorge d'ordinario confuso il principio religioso, espiatorio, col politico, sebbene s'incontrino ancora in molta parte le crudeltà vendicative dei tempi più rozzi, la pena tuttavia comincia a farsi più proporzionata e più analoga a ciascuna specie di reati.

Nell'antica Grecia le pene principali erano l'*ammenda*, l'*infamia*, la *schiavitù*, il *marchio*, l'*esposizione alle fiere*, la *detenzione*, il *bando*, l'*ostracismo*, la *morte*. La morte si dava mediante *decollazione*, *strozzamento*, *veleno*, *croce*, *fuoco*, *annegamento*, *bastone*, *lapidazione*, e col *precipitar da una roccia*.

I Romani adottarono parecchie di siffatte pene, però con qualche modificazione. Le pene principalmente in uso

a Roma, oltre le pene specialmente militari, servili e famigliari, erano: l'*interdizione dell'acqua e del fuoco*, la *deportazione*, la *relegazione*, la *schiavitù*, la *morte* (mediante capestro, decollazione, annegamento, croce, precipitazione), l'*ammenda*, la *detenzione*, la *flagellazione*, l'*infamia*, la *confisca*, pena questa accessoria della morte, dell'esilio, della deportazione e della servitù legale (1).

Che se dalle civiltà antiche volgiamo lo sguardo alle moderne, troviamo bensì parecchie fra le pene crudeli dell'età media conservate fino a ieri; ma troviamo però già il salutare principio della proporzionalità.

Quattro sono le specie principali di pene adottate dai codici moderni: la pena di morte, spoglia d'ogni esasperazione: pene privative della libertà, benchè varie nel modo di loro applicazione: pene privative di certi diritti: pene pecuniarie; e sono ormai scomparse dai codici penali la confisca, l'infamia, e tutto ciò che in alcun modo spirava prepotenza e vendetta.

§ 2º. — Principali riforme moderne nel sistema punitivo.

Le principali riforme che tentaronsi nei tempi moderni riguardo al sistema punitivo sono l'istituzione dei penitenziari e la deportazione. Il sistema irlandese, da non molti anni inaugurato, rientrerebbe sostanzialmente nella classe dei penitenziari: ma il suo carattere particolare merita uno studio speciale. — A qualsiasi sistema punitivo si rannodano poi parecchie istituzioni complementari, senza di cui nessun tentativo di correzione penale può riuscire

(1) V. TISSOT, luogo citato. Vedi pure DESMAZE, *Les pénalités anciennes*.

efficace. Getteremo su ciascuna delle accennate riforme un brevissimo sguardo.

A) Penitenziari.

Dopo tutto ciò che si è detto e stampato sulla condizione delle carceri, non m'arrestero lungamente a descrivere i difetti che per tanto tempo si lamentarono in codeste case di pena; tuguri sucidi ed insalubri ove si logorava la vita dei detenuti e troppo sovente si sviluppavano malattie contagiose; dove si commettevano arbitrii e crudeltà non sindacate, nè quindi frenate da alcuno; dove stavano (e stanno in più luoghi anche oggi) rinchiusi insieme accusati e condannati, giovanetti ed adulti, accusati di lievi e di atroci reati; empia e spudorata scuola ai novizi nel misfatto, che li restituisce alla società più pericolosi di prima. Accennerò soltanto ai miglioramenti che vi si vengano recando.

Se noi vogliamo rintracciare la filiazione storica di queste riforme, ci troviamo naturalmente condotti a riconoscerci il prodotto di quella trasformazione che l'alito sereno e consolatore del Cristianesimo introdusse nel concetto della pena. Il Cristianesimo, nato si può dire nelle prigioni (poichè venne fin da' suoi primordi perseguitato e punito come un misfatto), si addimesticò ben presto colle carceri, che furono la scuola de' suoi più grandi eroi. Il divino consiglio di visitare i carcerati, che si praticava ogni giorno in quei luoghi d'onde non si usciva d'ordinario che per andare all'estremo supplizio, fu sempre di poi raccomandato ai cristiani fra le opere di misericordia.

È da questa fonte che scaturirono nei tempi di mezzo

(sotto una forma consona all'indole dell'epoca) quelle numerose associazioni o confraternite, che dal loro scopo appunto intitolarono *della piet , della carit , della misericordia*:   dietro le istanze dei pii visitatori delle carceri, di questi oscuri ma benemeriti soldati della carit , che i governi cominciarono a fermare il loro sguardo sulla deplorabile condizione di quei luridi covili, ed a cercare di migliorarla. E, cosa singolare, appena cominciano ad organizzarsi questi miglioramenti delle carceri in un modo alquanto regolare, tosto noi veggiamo il sistema penitenziario assumere nell'ordine politico forme analoghe a quelle che assunse il principio della *penitenza* nell'ordine religioso: talmente   costante la legge d'analogia tra la forma d'una istituzione ed il concetto che la produce. Non sar  quindi inutile dare un'occhiata, per quanto sommaria, sulle forme pi  prominenti che assunse la penitenza nell'ordine religioso.

Costretto a scegliere brevi esempi in un campo cos  esteso, mi limiter  a toccare di volo due sole di siffatte forme: le penitenze pubbliche, in uso ai primi tempi della Chiesa: e la vita monastica.

I primi cristiani erano fra loro *cor unum et anima una*.

Colui che, per propria colpa, spezzasse questa unione nella purit  della fede, dei costumi e della carit , che non ascoltasse le ammonizioni replicate degli altri fedeli e dei pastori ecclesiastici, veniva separato dalla comunione cristiana ed escluso dal partecipare ai divini misteri. Quindi la forma prima e fondamentale della pena ecclesiastica   la scomunica. Chi poi bramasse di venire riammesso alla comunione dei fedeli, non poteva ci  ottenere se non dopo varie e lunghe prove di vero pentimento. Quindi i vari gradi di pubblici penitenti (*flentes, audientes,*

prostrati, consistentes). L'essenza pertanto di siffatta pena ecclesiastica si riassumeva in questo: segregazione dal rimanente dei fedeli: riammissione nel loro seno dopo replicate prove e segni non dubbi di ravvedimento sincero. Sebbene tali forme di pubblica penitenza siano da lungo tempo andate in disuso, le due condizioni test  accennate sono per  sempre la base sostanziale di ogni coercizione ecclesiastica.

Ma, oltre a codeste penitenze, che erano obbligatorie per chi volesse venir riammesso nel seno della Chiesa, lo spirito di penitenza volontaria prese uno sviluppo esteriore grandissimo sotto la forma della vita monastica.

Molti fra i primi cristiani, o fuggenti alle continue persecuzioni, o spinti a raccogliersi pi  profondamente in se stessi lungi dalle seduzioni e dalla corruttela del mondo pagano, si ritiravano, penitenti volontari, nelle solitudini; dove travagliavansi nella preghiera, nella severit  della vita, nel lavoro delle mani, nella lotta colle proprie passioni, nella meditazione del Vangelo, per tornare di poi, uomini rigenerati, a diffonderlo in mezzo alle genti, a prezzo ben sovente del proprio sangue.

Questo spirito pur troppo non si mantenne sempre a tale altezza: ma nel suo movente primitivo la vita monastica   una cosa grande,   una delle pi  belle produzioni del Cristianesimo. Poich  in mezzo alla corruzione pagana piant  sulla terra un primo nucleo di societ  nuova, dove non la forza governa, ma l'amore; dove ciascuno   a vicenda superiore e suddito; dove la violazione della legge non si nasconde o dissimula, ma si confessa e si piange.

Iniziata la vita monastica da sant'Antonio e da san Pacomio, estesa in Oriente da san Basilio, da san Benedetto in Occidente, prese rapido incremento e largamente si

diffuse, come quella che rispondeva ai bisogni degli animi e dei tempi. Ed a quando a quando si videro sorgere uomini di robusta fede e di vigoroso sacrificio, fuggenti alle blandizie del secolo od al rilassamento dei chiostrì, rinnovare nei tempi successivi gli esempi della vita solitaria e penitente; e raccogliersi intorno ad essi anime schive od affrante dal tumulto delle cose umane, desiderose di alimentare gli aneliti più elevati dell'anima o di riordinare una coscienza angustiata. Fu per tal modo che sorsero san Romualdo e san Gualberto, san Francesco d'Assisi e san Domenico; fu per tal modo che presero origine e si rinnovarono tanti ordini religiosi.

Ora, com'era organizzata la vita monastica?

I monaci dapprima vivevano isolati. Poi si raccolsero a due, a tre per capanna sotto una regola comune ed un comune superiore, che chiamavano *abbate*, ossia *padre*. Convennero più tardi a vivere insieme in un medesimo edificio (*conventus*), combinando più o meno la vita comune colla solitaria: talora colla prevalenza dell'isolamento, come p. es. i Certosini ed i Camaldolesi che vivono di continuo in celle separate, talora colla prevalenza della vita comune, come la maggior parte degli altri ordini religiosi; nei quali, colla separazione in celle (che ha luogo durante la notte ed in alcune ore del giorno) si viene alternando in varia misura la comunanza della preghiera, del lavoro, della mensa e del passeggio. Finalmente veggiamo che negli ordini religiosi più recenti s'incontra in generale una tendenza manifesta a diminuire la vita solitaria, e ad estendere per contro l'attività esteriore, siccome veggiamo negli ordini specialmente addetti alla cura degli infermi, all'istruzione dei giovani e simili.

È poi cosa degna di considerazione che negli ordini

religiosi d'Oriente prevale la vita solitaria, l'isolamento: la vita comune per contro è il carattere che predomina negli ordini religiosi occidentali. Ma, benchè sotto forma diversa e con varia proporzione, sempre noi troviamo in ogni istituto monastico questi sostanziali elementi: segregazione dal rimanente della società, e quivi perfezionamento od emendazione per mezzo di opportuni esercizi e di una vita austera, la cui base è la separazione individuale alternata più o meno colla vita comune.

Tale a un dipresso è il generale carattere delle forme che la penitenza assunse nell'ordine religioso. Gettando ora uno sguardo sul modo con cui si organizzarono i penitenziari, si scorgerà di leggieri come il concetto della penitenza intrecciandosi con quello della pena abbia preso forme analoghe anche nell'ordine politico. Ned è a meravigliare che il primo monumento della riforma carceraria sia sorto in Italia, la cui vita si è in ispecial modo ispirata alle tradizioni cristiane, ond'essa è particolarmente depositaria.

Fin dal 1677 l'abate Franci fondò in Firenze un carcere correzionale a sistema cellulare. William Penn aveva (è vero) già proposto in massima il lavoro pei carcerati coll'obbligo del silenzio; ma questo era rimasto un principio senza applicazione.

La prima esperienza seria si deve al sommo pontefice Clemente XI, il quale nel 1703 fece costruire a Roma, sui disegni del celebre Fontana, una vasta casa di correzione a forma di parallelogrammo, con celle disposte internamente lungo i due lati maggiori; nella quale, mediante la segregazione cellulare e l'istruzione morale e religiosa, si cercò di ridurre i reclusi al ravvedimento. È questo il carcere di San Michele, nel cui maggiore com-

partimento si veggono scolpite in marmo queste auree parole, che riassumono mirabilmente le basi d'ogni savia riforma penitenziaria: PARUM EST IMPROBOS CŌERCERE POENA, NISI PROBOS EFFICIAS DISCIPLINA. — Malgrado i miglioramenti introdotti d'allora in poi ne' penitenziari, chi visita quella carcere è colpito al vedere in essa l'unità del tipo che si riscontra in tutti gli edificii di siffatto genere costrutti in seguito.

Codesto primo saggio di riforma carceraria fu imitato da Maria Teresa: la quale, verso il 1770, ordinò la costruzione dell'ergastolo di Milano sul disegno dell'architetto Francesco Croce; ma l'edifizio rimase incompiuto. A Gand poi fece costrurre una casa di forza sulla base dell'isolamento notturno e del lavoro diurno in comune coll'obbligo del silenzio.

Siffatte riforme trovarono bentosto ardenti fautori in Inghilterra ed in America; dove gli scritti di Howard sulla infelice condizione delle carceri avevano commosso gli animi a sdegno insieme ed a pietà. Una legge del 1785 decretò la costruzione di un carcere a Gloucester: ma fu principalmente in America che la riforma delle case di pena, designata col nome di *sistema penitenziario*, prese una rapida estensione.

Il primo passo verso l'attuazione di questo sistema negli Stati Uniti si deve ai quaccheri; i quali cominciarono dal fondare a Filadelfia una società che s'intitolò *Società di Filadelfia pel sollievo della miseria nelle pubbliche carceri*.

Ottenuta qualche mitigazione alla crudeltà delle pene corporali dirette, e la restrizione della pena di morte a minor numero di casi, si occupò a riordinare il carcere di Walnut-Street, classificando i condannati secondo la specie dei reati, e rinchiudendo in celle separate i colpe-

voli di maggiori misfatti. L'esempio fu imitato in altri luoghi dell'Unione Americana; ma i risultati furono morti frequenti e non infrequenti alienazioni mentali.

Il carcere di Pittsburg, fabbricato nel 1817, non fece miglior prova.

Dal 1821 al 1829 si costrusse a Filadelfia il famoso carcere di Cherry-Hill, capace di 586 celle, con cortili disposti in modo da rendere ogni comunicazione quasi impossibile. L'isolamento, assoluto fra i reclusi, vien temperato da visite esterne. Tuttavia i casi di demenza sorpassarono talora la proporzione del dieci per cento.

Ad Auburn si sperimentò il sistema dell'isolamento per la notte soltanto, col lavoro durante il giorno sott'obbligo di silenzio. Si ottenne per risultato un numero minore di alienazioni mentali: una maggiore facilità nell'istruire i reclusi; una maggiore economia nelle spese. Ma il rigore che si voleva evitare nell'applicazione della pena rinasceva forse da un altro lato più grande nel reprimere le infrazioni disciplinari.

Gli Stati dell'Unione Americana seguirono quali l'esempio di Filadelfia, quali quello d'Auburn. Nella Virginia si cercò di temperarli entrambi coll'adottare la segregazione assoluta al cominciare della reclusione, e coll'applicare soltanto in appresso il sistema auburniano.

Nella Gran Bretagna, dopo la fondazione del carcere di Gloucester, più nulla si fece fino al 1812; nel qual anno edificossi il gran penitenziario di Millbank, capace di mille reclusi. Si sperimentò quivi l'uno e l'altro sistema, destinando a ciascuno di essi un distinto ed apposito scompartimento dell'edifizio; e prevalse di poi il sistema della segregazione cellulare, mitigato però nel modo di sua applicazione. Nel 1817 si formò una società pel migliona-

mento delle carceri; si ottennero le leggi riordinatrici del 1823 e del 1824; e nel 1835 fu adottato il metodo della segregazione assoluta. Nel 1842 infine fu aperto il carcere-modello di Pentonville, che contiene 520 celle; esso però non rispondeva in modo assoluto al sistema pensilvanico, non essendo esclusa dal suo modo di costruzione ogni possibilità pei reclusi di vedersi fra loro.

Attualmente l'Inghilterra ha quasi abbandonato la segregazione assoluta dei condannati, riserbandola soltanto ai primi mesi di pena.

In Francia, fin dal 1796 il duca Larocheaucault-Liancourt aveva pubblicato un opuscolo sulle riforme pensilvaniche: ma, stante lo scompiglio eccezionale di quei tempi, non fu posta a questo scritto molta attenzione.

Dopo il codice penale del 1810, Napoleone ordinò lo stabilimento di carceri centrali, che furono messe precisamente nei locali di antichi monasteri e di antiche badie: ma senza veruna classificazione o separazione fra i carcerati.

Nel 1819, la società pel miglioramento delle carceri presieduta dal duca d'Angoulême, esagerando un principio in se stesso lodevole, cadde nell'indulgenza soverchia riguardo a' rei. Sullo scorcio del 1825 si cominciò a Parigi la famosa prigione-modello della Roquette; essa però non diede risultati molto ragguardevoli, stante l'indeterminazione del principio che s'intendeva seguire; alla quale incertezza cercò d'ovviare il benemerito Carlo Lucas colla celebre sua petizione del 1828 alle Camere francesi per la riforma delle carceri.

Si discussero quindi e si sperimentarono anche in Francia i due sistemi, quello della segregazione cellulare, e quello d'Auburn. Sulle basi del primo si ordinò dal 1838

in poi il carcere della Roquette; su quelle del secondo si disposero le carceri centrali di Montpellier e di Fontévrault, il penitenziario militare di Saint-Germain, ed altri. Però l'ordinamento di questi luoghi di pena subì successivamente più d'una modificazione. Dopo la legge del 5 agosto 1850 la riforma carceraria ricevette un nuovo e più vigoroso impulso; si riattivò il lavoro nelle carceri; si volse l'animo alle colonie penali; si coltivarono maggiormente l'educazione correzionale e le istituzioni di patronato; si fecero varie sperienze: ma non si può dire che finora nessun sistema sia stato definitivamente adottato.

La Svizzera introdusse anch'essa il sistema penitenziario a Berna, a Losanna, a Ginevra, a San Gallo, ed altrove; ed è generalmente adottato il sistema auburniano. Il penitenziario di Berna abbraccia due categorie di reclusi: i correzionali e i forzati. I primi possono uscire dal penitenziario a lavorare per conto di privati sotto la sorveglianza di una guardia. Nel penitenziario di Ginevra si applica la segregazione assoluta ai recidivi per la metà del tempo per cui dee durare la pena. È forse questo il primo penitenziario in cui si pensò a migliorare non solo le carceri dei condannati, ma ancora quelle dei semplici accusati.

A vicenda pure sperimentaronsi i due metodi nel Belgio ed in Olanda. Quest'ultima ha dato il salutare esempio di edifizii speciali secondo l'età, il sesso e la condizione sociale dei condannati.

Notevoli sono in Germania le carceri di Monaco, di Kaiserlauten, di Praga, e parecchie nel regno di Prussia. La Russia medesima seguì l'impulso generale, e adottò di preferenza il sistema di Auburn.

L'Italia, dopo aver dato la prima spinta al rinnovamento penale, sia nella scienza sia nella riforma carceraria, attraversata continuamente nel suo progresso delle proprie condizioni politiche, si arrestò per qualche tempo nell'intrapreso cammino, che venne poi ripigliando più alacramente da circa quarant'anni.

Parma migliorò notevolmente la sua casa di correzione istituita da Napoleone I. A Volterra si adattò la fortezza ad uso di carcere, per quanto fu possibile, coi sistemi moderni. A Firenze il monastero delle Murate ridotto, prima a carcere cellulare, ed ora a sistema auburniano, è un ottimo penitenziario. Palermo ed Avellino hanno il loro penitenziario a sistema di Auburn. Secondo il sistema auburniano Carlo Alberto fece pure erigere nelle provincie subalpine i due penitenziari di Oneglia e di Alessandria. Parecchie fortezze, come a Fossano, a Novi, a Gavi, a Tempio ed altrove furono adattate alla meglio ad uso di penitenziario. Ragguardevole è il carcere centrale di Pallanza. Si edificarono di recente: un penitenziario a Cagliari; carceri giudiziarie, a sistema di segregazione assoluta, in Torino ed in Sassari.

Il Ronchi-Vecchi, il conte Petiti di Roreto, il cavaliere Vegezzi-Ruscalla, furono dei più caldi ed efficaci promotori della riforma carceraria, cui la carità privata già iniziava col fatto, prima che uscissero i libri dei pubblicisti ed i provvedimenti dei legislatori (1).

Da questi rapidi cenni appare pertanto che tutti i fautori della riforma penitenziaria concordano nel riconoscere la necessità di distinguere il carcere preventivo dal repres-

(1) Si leggano, fra le altre, su queste materie le opere del PERI, del BELLAZZI, del MINGHELLI-VAINI, del BELTRANI-SCALIA, che al senno teorico accoppiano il tesoro di un'accurata esperienza.

sivo, di vegliare accuratamente alla disciplina ed all'igiene interna delle prigioni, d'impartire ai detenuti una buona educazione ed istruzione religiosa, morale, civile, di tenerli occupati con un conveniente lavoro. Variano poi nel modo di attuare i principii suddetti: gli uni pigliano a base la segregazione assoluta, sì di notte che di giorno, benchè con diverse modificazioni; gli altri invece, ferma la segregazione notturna, preferiscono il lavoro in comune durante il giorno coll'obbligo del silenzio. Mentre dobbiamo gratitudine ai numerosi scrittori i quali, propugnando o l'uno o l'altro sistema, ne pongono a vicenda in luce i pregi e i difetti, non si meritano certo riconoscenza minore quei benemeriti che consacrarono l'opera loro, affettuosa non meno che intelligente, alla direzione dei luoghi di pena, tra i quali mi sia lecito ricordare qui gli egregi comm. Boschi, Cardon, Peri, cav. Vazio e cav. Locatelli, ed i già lodati cav. Minghelli e Beltrani, che reputo a ventura d'aver potuto personalmente conoscere ed apprezzare (1).

Ora, la segregazione dal rimanente della società, ed in questa segregazione il ravviamento al bene per mezzo dell'istruzione, del lavoro, della disciplina, dell'austerità della vita (talora isolata, talora alternata colla vita comune) che sono le basi della riforma penitenziaria, non son esse appunto le basi che avevamo trovato nell'organismo della vita monastica, cioè nelle forme esteriori che la penitenza assunse nell'ordine religioso? Difatti in molti paesi i go-

(1) Il cav. Napoleone Vazio, colla sua eccellente *Effemeride carceraria*, cominciata in principio del 1865, ha colmato una grande lacuna e reso un segnalato servizio così alle discipline penali come alla scienza amministrativa. Questo periodico, dal 1870 in poi, si è trasfuso nella *Rivista delle discipline carcerarie*, molto sapientemente diretta dal cav. BELTRANI-SCALIA.

verni non seppero trovare allo stabilimento dei penitenziari locali più adatti che quelli destinati altra volta a conventi e monasteri. Ed è cosa degna di nota che i due metodi di vita monastica, cioè la segregazione assoluta e la segregazione alternata colla vita comune, corrispondono precisamente ai due principali sistemi fra cui si dividono i pubblicisti in ordine ai penitenziari. Ond'è che a buon diritto Léon Faucher dice in proposito queste precise parole: « Se si dovesse dividere il mondo fra i due « sistemi di penitenziari, come fu diviso un tempo fra le « due grandi famiglie di ordini religiosi, noi diremmo che « il filadelfiano è la regola d'Oriente, l'auburniano quella « d'Occidente ». Lo stesso nome di *penitenziari* che si diede alle carceri dopo le moderne riforme accenna di per sè al concetto di *penitenza* innestato su quello di *pena*.

Qualora si volesse riscontrare più oltre quest'analogia, non sarebbe difficile il riconoscere come l'istituzione dei penitenziari venga ora, nel suo sviluppo, ad aprire la via alle colonie penali, a quel modo che al dissodamento dei terreni condussero in altri tempi le istituzioni monastiche. Sotto un certo aspetto, queste erano sovente vere colonie agricole: e ad esse è dovuta in Europa la coltura d'immense regioni.

La differenza essenziale fra i penitenziari ed i conventi sta in questo, che nella vita monastica la penitenza è volontaria, e riguarda falli od imperfezioni apprezzabili solo nel fòro interiore; mentre invece nei penitenziari la penitenza è forzata, e riguarda quegli atti ingiusti che compromettono la pubblica sicurezza. La prima di queste istituzioni ha per iscopo diretto la rigenerazione ed il perfezionamento morale dell'individuo: la seconda ha per

fine immediato il ristabilimento dell'ordine e della sicurezza sociale.

Un punto sul quale tutti sono ormai d'accordo nell'ordinare i penitenziari è la necessità dell'isolamento assoluto per ciò che riflette i detenuti che non hanno peranco subito condanna. Riguardo a questi non si tratta ancora di punire, ma soltanto di custodire in luogo sicuro chi può essere colpevole, ma potrebbe pure essere innocente; ed importa, sia all'onore di ciascuno degl'imputati, sia alla giustizia, sia alla pubblica sicurezza che gli uni non possano vedere gli altri, nè comunicare con essi.

Chiunque abbia per poco visitato le carceri giudiziarie quali furono, e sono in massima parte anche oggi, non può a meno di essere stato dolorosamente colpito al veder torme di giovinastri passeggiare e ciarlare inoperosi giornate intere in certi stanzoni spesso male aerati e peggio illuminati. È quivi che i novizi finiscono di corrompersi, ed i provetti nel delitto ordiscono trame di nuovi misfatti. I ribaldi si conoscono tutti a vicenda, e formano quasi un ceto sociale che ha le sue relazioni, le sue aderenze. Ora, ben si può dire che nelle carceri giudiziarie essi trovano il luogo più acconcio per intendersi meglio e coalizzarsi in modo permanente a danno della società. Nè mancano esempi di sciagurati i quali fecero in modo di farsi arrestare unicamente per recare in carcere ai loro tristi colleghi, che si trovavano sotto processo, le informazioni necessarie onde sapessero come contenersi davanti ai magistrati. Presso di noi la questione del sistema, quanto alle carceri giudiziarie, è risolta in diritto colla legge del 9 febbraio 1864, la quale prescrive che siffatte carceri siano ridotte e costruite secondo il sistema cellulare, in guisa da impedire assolutamente

ogni comunicazione fra i detenuti sì di giorno che di notte. Ma, in fatto, le celle destinate al carcere preventivo non giungono, ch'io sappia, per tutto il regno, a 2500; e la popolazione delle carceri giudiziarie è circa di 45,000. Ora, il costo medio della costruzione d'una cella essendo di L. 3000, per attuare pienamente quella legge occorrerebbe ancora una spesa di oltre 127 milioni.

La questione dunque sulla preferenza da darsi al sistema cellulare od auburniano riguarda unicamente i condannati.

Si sono scritti volumi pro e contro l'uno e l'altro sistema. A sostegno della segregazione cellulare fu detto ch'essa giova molto all'emendazione del colpevole, mercè la concentrazione e il conseguente risveglio della coscienza alimentato da onesti e savi colloqui, dalla istruzione, dalla educazione, dal lavoro: alla sociale sicurezza, coll'impedire la comunicazione fra i reclusi (per conseguenza il contagio progressivo del vizio, l'organizzarsi di nuovi progetti criminosi) e coll'esercitare un forte ritegno sull'animo dei malvagi; poichè orribile prospettiva è l'isolamento continuo, mentre (si dice) nel sistema auburniano la condizione del recluso è migliore che quella di molti liberi.

In favore del sistema auburniano si disse per contro che l'emendazione è più certa, perchè preserva il colpevole dallo scoramento, dai pericoli e dai vizi della solitudine, lo ravvia all'amore del bene ed alle oneste abitudini sociali; perchè, per ciò stesso, la società è più sicura, senza che l'intimidazione resti minore, stante l'obbligo del silenzio che incombe a tutti i reclusi, e stante il rigore delle pene disciplinari.

A noi non ispetta il pronunziare in una questione sì

grave, in cui l'elemento giuridico, la tutela del diritto confina con una delle più ardue questioni sociali. Crediamo però che l'imperfezione dei risultati finori ottenuti non debba tanto ripetersi dall'indole dell'uno o dell'altro sistema, quanto dalle difficoltà intrinseche inerenti alla pratica applicazione di qualsivoglia dei due.

Si istituirono i penitenziari; ma non si potè con eguale facilità istituirvi lo spirito di penitenza. Il penitenziario diviene efficace come mezzo di emendazione quando il cuore del colpevole è già disposto al pentimento. Ma risvegliare il pentimento nel cuore dell'uomo non è cosa che possa farsi nè da un regolamento, per quanto ottimo, nè da un'altr'uomo soltanto.

È vero che il metodo di vita e l'azione dell'uomo sull'uomo v'influiscono assai: ma per riuscire un po' più efficaci, dovrebbero diversificarsi al possibile secondo gli individui, come il rimedio e il regime di vita si diversifica secondo l'indole di ciascun malato. L'isolamento, che giova a concentrare uno spirito dissipato, non farà che indurire uno spirito già concentrato nel male. Per l'uno basterà una settimana di segregazione; per un altro non basterebbero dieci anni. In un modo si dovrà agire con chi commise il misfatto per amor del male, ed in un altro modo con chi lo commise per leggerezza, per passione, o per mancanza di educazione sufficiente. Ora, è questa diversificazione appunto che torna grandemente difficile; massime per la difficoltà di trovare un personale come sarebbe mestieri.

Il penitenziario debb'essere insieme ed un luogo di pena, ed un grande istituto educativo; e richiede nelle persone che vi consacrano l'opera loro molta virtù e molta abnegazione. Senza questa carità operosa, che

parte dall'anima ed influisce direttamente sull'anima, si perpetueranno le dispute sulla preferenza da darsi a questo o quel sistema; ma i penitenziali non daranno mai grandi frutti. L'impressione che io provai in tutti i penitenziali da me visitati in Italia e fuori si è quella appunto di una preponderanza soverchia che vi si dà al benessere materiale dei reclusi ed alla regolarità della disciplina sulla loro cura morale. Ed è per ciò che anche oggidì si avversano da tanti i penitenziali; quasi che, per una ingiusta tenerezza verso i malfattori, si adoperi il danaro dei contribuenti a migliorare la condizione di chi diè di piglio nelle altrui sostanze, o macchiosi di sangue fraterno, con maggiore sollecitudine che non si faccia verso il povero operaio, il quale suda dodici ore al giorno per sostenere magramente la vita a sè ed alla famigliaola. Queste e simili accuse cadranno tosto che nei penitenziali sarà dato maggiore sviluppo alla parte educativa; poichè più si otterranno da tali istituzioni frutti migliori, e più si comprenderà facilmente che la privazione della libertà ed il rigore della disciplina sono già pene tali che tolgono ogni motivo d'invidia anche al più povero (1); che non è sciupato il danaro dei contribuenti quando s'impiega a migliorare i malvagi nel tempo istesso che si difende la pubblica sicurezza.

Inoltre è da avvertire che picciol frutto potrà ricavarsi dai penitenziali se, prima che il reo sia restituito a libertà, non tengano dietro alla vita del penitenziario altri stadi intermedi, i quali riannodino poco a poco il condannato

(1) Il cav. Locatelli, quand'era direttore del penitenziario d'Alessandria, mi diceva che pochi erano in quel reclusorio i condannati che potessero resistere a dieci anni di pena; e che quei pochi non solevano sopravvivere lungamente all'espiazione di essa.

alle abitudini famigliari e sociali; i quali, mentre lo preparano a ritornare cittadino onesto ed operoso nel seno della società, siano ad un tempo di sufficiente guarentigia alla società stessa onde possa alla sua volta riceverlo con fiducia, ed egli non si trovi continuamente nel pericolo di commettere nuovi misfatti.

È dietro queste idee, affacciate spontanee alla mia mente nel fermar l'attenzione su tale materia, ch'io veniva dirigendo le mie meditazioni, quando giunse a mia conoscenza il sistema sperimentato da alcuni anni in Irlanda; sistema che vidi, non senza soddisfazione, fondato precisamente su queste basi, come apparirà dai cenni che se ne daranno più sotto.

B) Della deportazione.

La pena della deportazione, di cui un tempo si è molto abusato come mezzo politico per allontanare individui riputati pericolosi allo stato, si volle talora sostituire ai penitenziali; talora fu proposta come preparazione o come mitigazione ai medesimi; talora riserbata ai reati più gravi, ed ai recidivi; talora infine si volle escludere affatto dalla scala penale, ammettendola solo (benchè sotto forma assai più mite) come un mezzo preventivo pei giovani discoli od abbandonati.

La deportazione consiste nel trasportare il condannato fuori di patria in un luogo determinato, dove debbe risiedere sotto severa disciplina.

Nei primi tempi di Roma l'*interdictio aquae et ignis* traeva seco per naturale conseguenza l'esilio. Ma l'esilio si scontava nel paese che l'interdetto medesimo avesse scelto. Oltre all'esilio, vi era la *relegatio*, che aveva luogo nelle isole. Tale era la pena d'Ovidio a Toma sul Ponto

Eusino, oggi mar Nero. La *relegatio* era nelle sue conseguenze una pena assai più mite che non l'esilio; perchè il relegato serbava le sostanze, il *jus civitatis* e la *testamenti factio* (1). Quindi il citato poeta canta nei *Tristi*:

« Quippe *relegatus non exul*, dicor in illo
« Parcaque fortunae sunt data verba meae (2) ».

e più sotto :

« Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis ademit,
• • • • •
« Nil nisi me patriis jussit abesse focis.
• • • • •
« Ipse *relegati non exulis*, utitur in me
« Nomine (3) ».

La relegazione era un allontanamento temporario da Roma e nulla più; mentre l'esilio traeva seco la perdita della cittadinanza.

Moltiplicatosi smisuratamente il numero degli esuli sotto Augusto, questi che cominciava ad inquietarsene, istigato da Livia sua moglie, si decise di confinarli nelle isole. E gli esuli per tal modo confinati furon detti, non già *relegati*, ma *deportati*. La *deportazione* fu dunque presso i Romani un aggravamento dell'*esilio*.

Tale fu la pena di san Giovanni Evangelista nell'isola di Patmos; tale la pena di molti cristiani.

I condannati a siffatta pena venivano trasportati in catene su navi dello stato, sotto la scorta di pubblici schiavi. Ai tempi degli ultimi imperatori i condannati deportaronsi di preferenza nelle oasi dei deserti d'Africa e d'Asia; reputandosi l'evasione meno facile pel deserto che non per mare.

(1) Dig. L. 6, 7 *De interd. releg. et dep.* (XLVIII, 22).

(2) *Trist.* L. II.

(3) *Ivi*, L. V, Eleg. 11.

La pena della deportazione, sintomo di civiltà avanzata, scomparve sotto l'invasione barbarica. Solo nei capitolari di Carlo Magno se ne torna a ritrovare alcuna traccia. Ma fu specialmente la scoperta dell'America che dischiuse un larghissimo campo alla deportazione; campo sul quale si slanciarono avidamente Spagnuoli e Portoghesi, imitati più tardi dagl'Inglesi.

Cristoforo Colombo, la cui vita doveva essere una catena non interrotta d'ispirazioni sublimi e di amari dispregi, di magnanimi ardimenti e d'ingrati abbandoni, nel terzo suo viaggio ad Ispaniola si vide costretto a chiedere ai sovrani spagnuoli un equipaggio di condannati, perchè non trovava chi volontario si disponesse a seguirlo. Codesti ribaldi avventurieri divennero gli oppressori, i tiranni delle semplici e buone, benchè selvagge, popolazioni indigene. La vecchia Spagna gettò su quel vergine suolo le immondezze delle sue galere: e questo barbaro modo di recare la civiltà agli Americani non è certo l'ultima delle colpe onde l'Europa si è gravata verso il Nuovo Mondo.

D'allora in poi la deportazione dei condannati nelle terre di recente ritrovate divenne per la Spagna e pel Portogallo una speculazione. Nei viaggi di scoperte, che continuamente facevansi, si sbarcavano sulle nuove terre codesti che chiamaronsi *scopritori*. Coloro fra essi che riescissero a stabilirvisi ottenevano la grazia, a condizione però di non abbandonare la colonia.

Il Brasile mandava i suoi banditi al forte del *Destierro*, presso il fiume delle Amazzoni: l'Olanda i suoi condannati in alcune isole asiatiche. La Danimarca deportava nella Groenlandia gli usciti di carcere.

Ognuno sa che la Russia ha numerosi luoghi di deportazione. Oltre la troppo famosa Siberia, le cui perpetue

nevi soffocano i gemiti di tanti nobili cuori, ed in mezzo alle quali vedemmo in questi ultimi anni trasportate popolazioni d'interiere città, sono a ricordarsi Sitka, Petropaulsky nello stretto di Behring, Soukoum-Kalé, Bambor e Gagra sulle coste d'Abasia fra il mar Nero ed il Caucaso.

Ma famosa fra tutte è la colonizzazione penale dell'Inghilterra, nella quale primeggiava il celebre stabilimento di Botany-Bay nella Nuova Galles (1).

Fu nel 1787, sotto il comando del governatore Phillip, che partì la prima spedizione. Vari governatori si succedettero, e la colonia attraversò dure prove con varia fortuna. Nel 1838, dopo una laboriosa inchiesta, il sistema della deportazione fu condannato come insufficiente, corruttore, non acconcio all'intimidazione, e troppo costoso. Fu quindi proposta la graduale soppressione di questa pena.

Siffatte tendenze suscitarono, come necessari surroganti, nuovi penitenziari. E fu precisamente in quest'occasione che venne edificato il carcere modello di Pentonville ricordato di sopra. Esso fu creato da una società filantropica a ciò autorizzata, e destinato soltanto per condannati alla deportazione, ond'esservi sottoposti ad una prova di 18 mesi prima di venir imbarcati per l'Australia. Colà giunti, si dovevano poi dividere in tre categorie, secondo la condotta che ciascuno terrebbe dopo la sentenza.

La base del sistema era la seguente: pel primo periodo della pena, i lavori forzati; poi i condannati venivano raccolti a schiere d'esperimento; infine assegnati come lavoratori presso liberi agricoltori, i quali dovevano versare a loro profitto una parte di salario nelle casse di rispar-

(1) BLOSSEVILLE, *Histoire de la colonisation pénale et des établissements de l'Angleterre en Australie.*

mio. L'applicazione di questo sistema variava secondo la varia durata della pena.

Per favorire l'attuazione di questo piano, si vollero costringere i governi delle singole colonie a ricevere siffatti lavoratori così epurati; ma l'opposizione fu forte, e si dovette desistere.

Una legge del 1853 convertì la deportazione in un sistema misto di prigione cellulare e di lavori forzati. Il primo periodo della pena doveva scontarsi nell'isolamento cellulare; il secondo coi lavori forzati sotto severa disciplina; seguiva poi l'invio alle colonie.

Altre mutazioni però non tardarono; la deportazione penale fu abolita con atto del Parlamento del 26 giugno 1857, e surrogata dalla *servitù penale*. Dall'isolamento cellulare il condannato passa (come si vedrà più sotto (1) per una serie successiva di condizioni sempre meno severe; e può, verso il finir della pena, venir trasportato nelle colonie, dove però sia riconosciuto il bisogno di braccia, o per lavori dello stato, o per bisogni dei privati; e dove inoltre la popolazione sia già numerosa abbastanza perchè non si verifichi troppa sproporzione di numero fra i deportati e la popolazione libera. Per modo che oggidì la deportazione non figura più in Inghilterra come una vera pena; ma solo è in facoltà del governo il mandare in via amministrativa il condannato nelle colonie; ed esso, giunto colà, può sperare (mediante una buona condotta) di ottenere la grazia. Anzi anche, quest'ultimo modo di colonizzazione si viene abbandonando dal governo inglese stanti le continue lagnanze ch'esso riceve dalle sue colonie libere.

La Francia aveva ne' tempi scorsi adoperato la depor-

(1) Pag. 394 e seg.

tazione come misura di polizia. Il codice penale francese del 1791 la fece entrare come parte integrante della sua scala penale per certi casi di recidiva nei reati comuni. Sotto la repubblica fu estesa nel modo il più arbitrario a tutte le persone che in alcun modo dessero ombra al governo.

Il codice penale francese del 1810 sanzionò solennemente questa pena, che collocò fra i lavori forzati a vita e i lavori forzati a tempo. Ma non essendosi determinato in qual luogo codesta pena dovesse scontarsi, coloro che vi erano condannati venivano tratti nelle *case di detenzione*, cioè nelle case di pena destinate a ricevere i condannati ad oltre un anno di carcere, od alla reclusione.

Nel 1832 si volle abolire la pena della deportazione, per difetto appunto di locali in cui raccogliere i deportandi: ma fu mantenuta, per serbare intatto il principio delle colonie penali.

Una legge del 30 maggio 1854 consacrò il principio dell'abolizione dei bagni, e la traslazione dei forzati fuori del territorio francese. Caienna ricevette lo scolo dei bagni di Rochefort. Il clima insalubre fece gridare assai contro questa pena, la quale fu detta più crudele della morte.

Una nuova spedizione di forzati partì nel 1857 per la nuova Caledonia, isola considerevole dell'Oceano Pacifico all'E. dell'Australia ed all'O. delle Ebridi, lunga circa trecento chilometri; ed i primordi di questo nuovo stabilimento sembrano promettere migliori risultati. Il clima è salubre; ricca la vegetazione; numerosi missionari cercano di piegare alla mansuetudine della croce i feroci indigeni: e giova sperare che colla epurazione graduale

e successiva dei deportati proceda di pari passo l'incivilimento di quei popoli (1).

In Italia non abbiamo finora la deportazione penale propriamente detta; ma si fecero già parecchi tentativi di colonizzazione penale: come nell'isola di Favignana a Tremiti in Calabria, e sulle rive del Parana in America, mediante un trattato colla repubblica Argentina. Questi esperimenti però furono mal fatti e non produssero verun buon frutto. Ben altro dee dirsi della colonia penale stabilita alla Pianosa, fra la Capraia e l'Elba, il cui organamento si deve al sullodato comm. Peri, e che dà ottimi risultati. Si mandano colà i reclusi nei penitenziari che già scontarono la metà della pena, scegliendo però fra i più commendevoli per buona condotta; ed attendono nella colonia ai lavori agricoli sotto una mitissima e pur sufficiente sorveglianza, poichè non si ebbero mai a lamentare evasioni.

Questi brevi cenni bastano per mostrare che la deportazione fu sinora attuata in varia guisa e con vario risultato. Non è quindi a stupire se non si trovano d'accordo i pubblicisti sul valore della deportazione considerata come pena.

Fu detto contr'essa avere il doppio difetto di essere immorale e non esemplare. *Immorale* perchè (si dice) corrompe una società per purgarne un'altra. *L'esempio* torna inutile (si soggiunge) ad una società che non fu offesa dal reato, ed inutile a quella che realmente lo fu, perchè si sconta lungi dal suo seno. Questo è l'argomento di Beccaria, e di Franklin.

(1) Vedi TISSOT, BLOSSEVILLE, opere citate; vedi pure BARBA-ROUX, *De la transportation et de la colonisation pénitentiaire*.

Fu detta *inefficace*. « La società che è la vita (dice il « signor Lélut) non può scaturire dal misfatto, che è la « morte ». E Bernardino di Saint-Pierre dichiarava di non comprendere « come si possa immaginare che coloro i quali perturbano una società antica possano farne « fiorire una nuova ».

Fu detta *incoraggiatrice al misfatto*. E si citò l'esempio di taluni che commisero reati espressamente per diventar coloni mediante la deportazione.

Fu detta infine di *difficile attuazione*; pochi essendo i paesi che si trovino in condizione di fare quel che fece l'Inghilterra nelle sue colonie.

Per altra parte, in favore della deportazione si è osservato che nessuna cosa tanto rassicura la società offesa dal reato quanto il saperne gli autori lontani dal suo seno e nell'assoluta impossibilità di nuocerle nuovamente.

Si notò ancora che, pel colpevole, il pensiero di non riveder forse mai più la terra dove nacque, le pene disciplinari che tengono dietro ad ogni trasgressione dei regolamenti, l'influenza di un nuovo cielo, di una nuova natura, la speranza di poter un giorno sottrarsi alla miseria e diventare uomo onorato, sono altrettanti possenti stimoli all'emendazione. Quindi a buon diritto altri disse che l'arte di migliorare gli uomini consiste meno nel colpirli di castighi severi, che nello allontanarli dall'occasione di delinquere, la quale per molti diventa quasi una necessità. E per vero, trova un grande incentivo a nuovi delitti quel condannato il quale, all'uscire dal luogo di pena, si trova respinto da tutti. Laroche-faucault-Liancourt non esitò ad affermare che per l'emendazione del colpevole la deportazione è pena più efficace di qualunque prigione. Ed altrove soggiunge (con un tatto pratico che

lo onora, massime pei tempi in cui scrisse) che la riforma penitenziaria è un nonsenso, quando a lato dei penitenziari non esistano colonie penali per cui passino i condannati prima di rientrare nel seno della società. Beaumont e Toqueville asseriscono che la pena della deportazione è la sola, la quale senz'essere crudele, liberi la società dalla presenza del colpevole e da nuovi attentati per parte di esso. Certamente, il bene non può scaturire dal male: ma, nel sistema delle colonie penali, il bene non nascerebbe già dalle malvagie tendenze che i deportati recherebbero con sè, sibbene dagli elementi rigeneratori che nelle colonie si potrebbero più facilmente applicare in modo conforme all'indole sociale dell'uomo; e dalla natura stessa di ogni società operosa, nel cui seno non tarda a sentirsi il bisogno dell'ordine e della moralità. Parecchie fra le città antiche, e Roma per la prima, non cominciarono esse da un'accozzaglia d'ogni sorta di gente?

Quanto ai casi di reati commessi appositamente per essere deportati, si osservò prima di tutto che questi casi sono rari; che d'altronde, ad evitare questo pericolo, si potrebbero forse istituire (entro certi limiti e certe condizioni) colonie libere a lato delle penali.

Infine si è notato che, dove mancassero terre addatte alle penali colonie, si potrebbe ovviare al difetto mediante trattati internazionali.

Senza osare di pronunciare un giudizio in questione sì grave e sì vivamente dibattuta, noi crediamo che il concetto delle colonie penali è concetto fecondo di utili frutti.

Per esse vengono segregati dalla società che offesero quei membri di lei che si mostrarono col proprio fatto

indegni di appartenerele, affinchè ricomincino in una condizione inferiore di esistenza, appropriata alla loro morale degradazione, una società novella. Forsechè non è questa la legge dietro cui naturalmente procede la società umana tutta quanta? Non veggiamo noi nella storia questo fatto costante: che quando una nazione, dopo di essersi elevata ad un certo grado di civiltà colle sue private e politiche virtù, si addormenta e si corrompe nella prosperità, subisce d'ordinario la conquista di genti più rozze, che, se non deportano i natii, li riducono però ad una condizione inferiore di vita sociale, di istituzioni, di leggi, nella quale si ricomincia penosamente una civiltà nuova e si prepara il futuro risorgimento? Che più? Le cosmogonie le più antiche e le più pure s'accordano colla nostra Bibbia a mostrarci i progenitori del genere umano cacciati a titolo di pena da un primitivo luogo di delizie, e condannati a lavorare l'insospita terra, a mangiare il pane nel sudore della fronte.

Noi possiamo dire con verità, collocandoci da un punto di vista molto elevato, che l'umanità intera subisce la pena della deportazione, e che il globo sul quale Iddio pose l'uomo non è che un penitenziario agricolo nell'oceano dello spazio, nel quale la terra sotto tutti i suoi aspetti continuamente si studia, si lavora, si trasforma e si eleva; cosicchè, mediante i dolori, le lotte, le fatiche incessanti di secoli e secoli, questa terra deserta, la quale non dava da principio all'uomo che triboli e spine, la quale ne minacciava di continuo l'esistenza coi serpenti e colle fiere delle sue foreste, colle esalazioni e coi miasmi delle sue paludi, coi rigori de' suoi climi, presenta oramai l'aspetto di un giardino dovunque fiorito, il quale offre all'uomò di che provvedere largamente a tutti i bisogni

della vita. Non è forse in questi continui conati, in queste lotte senza fine che si svolge e perfeziona l'attività umana, che si viene epurando dalle tendenze inferiori, che si trova stimolata a poggiare sempre più alto?

Senza dubbio, sarebbe cosa ingiusta ed abominevole versare l'infezione d'un paese a corromperne un altro. Ma è da por mente che nelle condizioni attuali dell'umanità vi sono pur troppo molti paesi nei quali la vita dell'uomo è ancora sì bassa e feroce, sì lontana da ogni uso di civiltà, che gl'indigeni potranno essere migliorati, non corrotti, dallo stabilimento d'una colonia penale. Ora, non è egli giusto che colui il quale si mostrò indegno di vivere nel seno di una società più elevata sia costretto a vivere in una società inferiore?

La colonizzazione penale ha, secondo me, il grande vantaggio di non mozzare la natura umana, di non coltivare una parte sola dell'uomo, ma di coltivare *l'uomo intiero*, siccome esige la svariata attività della sua natura. La colonia penale può venir destinata a molte specie di lavori. Ma quando pure si volesse farla strettamente agricola, il lavoro vi si svolgerebbe per necessità sotto forme diversissime. Giacchè la coltura della terra non importa soltanto la speciale coltivazione dei vari prodotti del suolo, ma trae seco inevitabilmente la necessità di stromenti agricoli, di locali acconci a riporre e custodire i prodotti, numerosi contratti da stipulare, calcoli, da fare, conti e registri da tenere, sperienze chimiche sulla natura dei terreni e mill'altri studi ed industrie; onde a ragione scrisse un illustre francese che dalla coltura del suolo esce una intiera civiltà.

Ora è questo appunto un immenso vantaggio delle colonie. Poichè esse pongono i condannati nella necessità

di addestrarsi, secondo le tendenze particolari di ciascuno, nelle varie operosità della vita, e di abituarsi poco a poco, nel luogo stesso della pena, a quella onesta vita sociale che dovranno vivere quando sarà per essi finito il castigo. La più grande sorveglianza nei penitenziari non gioverà a nulla se, prima di tornare nel seno della società, il condannato non si esercita per un certo tempo nella vita sociale. L'uomo è per natura sociale: e non si violano impunemente le leggi che il Creatore ha stabilito alle creature.

Io sono lungi con questo dal credere che si debbano abolire i penitenziari, o che si debba escludere in modo assoluto l'isolamento cellulare. Ritengo anzi che il penitenziario e la segregazione individuale possono tornar utilissimi, specialmente nel principio della pena. Chi ha commesso un misfatto ha bisogno d'essere isolato e lasciato solo per un certo tempo faccia a faccia colla propria coscienza. In questa solitudine più facilmente lo spirito dissipato si raccoglie, si concentra, e diviene accessibile alle voci del rimorso, alle parole di rimprovero, di conforto, di morale educazione. Ma, dopo un certo tempo, è mestieri che il condannato sia restituito in via d'esperimento alla vita sociale: sorvegliata e severa fin che si vuole, ma sociale; salvo a tornare alla segregazione, ove l'esperienza non faccia buona prova.

Nel mio concetto pertanto le colonie penali (che potrebbero, con regime più mite, essere l'unica pena per reati meno gravi ed un mezzo efficace di educazione correzionale per i giovani discoli) dovrebbero adottarsi nel caso di reati alquanto più gravi come un alleviamento di pena, come un'esperienza, un apparecchio, uno degli stadi di transizione alla vita libera. Si dovrebbe fissare il *minimum*

del tempo che secondo le varie specie di reati ciascun condannato deve inesorabilmente passare nei penitenziari, e lasciare ai direttori dei luoghi di pena, sotto il sindacato (ove d'uopo) di apposite commissioni di sorveglianza, il determinare quali fra i condannati sieno creduti meritevoli di passare alle colonie, quali debbano rimanere nei penitenziari per un tempo più lungo. E questo favore dovrebbe sempre essere revocabile quando il condannato se ne mostrasse indegno.— Organizzate poi le colonie penali sovr'altre basi, in regioni lontane, e con regime severissimo (il quale punto non escluderebbe la segregazione individuale per una parte della pena) la deportazione in siffatte colonie potrebb'essere la pena più temuta e più efficace per i reati gravissimi.

Intanto mi è già caro il vedere come nella bellissima relazione 15 aprile 1865, fatta dal compianto senatore Deforesta, sul progetto di legge presentato al Senato del Regno per l'estensione alla Toscana del codice penale 29 novembre 1859, siasi reso un solenne omaggio al principio della deportazione, facendosi voti onde sia attuata come pena, non sì tosto le condizioni politiche e finanziarie dello stato il consentano: e come il governo si stia ora occupando attivamente di siffatta importante questione.

Ma certamente non ogni luogo è appropriato allo stabilimento di una colonia penale che si voglia destinare a ricevere i condannati per reati gravissimi.

Convieni prima di tutto ch'esso sia distante, quanto più è possibile, dalla madre patria, onde sia allontanato il pericolo dell'evasione; e del ritorno in patria venga quindi tolta la speranza ai condannati a vita, la facilità ai condannati a tempo, anche quando abbiano scontato la

pena. Senza di ciò è impossibile che il deportato si affezioni al nuovo suolo su cui si trova; mentre invece la prospettiva di uno stabilimento perpetuo lungi dal luogo in cui commise il misfatto, in un paese dove nessuno lo conosce, dove la sua mano e la sua coscienza non si sono ancora macchiate, dove potrà forse un giorno essere libero e rispettato, esercita un'influenza salutare per ravviarlo al desiderio di una vita onesta, e favorisce in lui lo sviluppo di quella naturale disposizione per cui l'uomo si sente spinto ad amare il suolo che fecondò col proprio sudore.

È mestieri ancora, onde la colonia possa produrre buoni frutti, che essa racchiuda in se stessa gli elementi della propria conservazione; sia tale cioè che il liberato dalla pena possa accasarvisi. Senza l'elemento della famiglia non si spera trar frutti durevoli dall'istituzione delle colonie. Il matrimonio e la famiglia sono uno dei mezzi più efficaci per affezionare il colono alla nuova terra, per allontanarlo dall'idea di ripatriare, per insinuargli idee d'ordine, d'onestà, per aprire all'affetto quei cuori che ne sono ancora capaci.

È necessario inoltre che il luogo dove la colonia è fondata sia facile ad essere difeso e sorvegliato, onde evitare il pericolo, sia di sommossa e di ribellioni per parte della colonia, sia di tentativi dannosi alla sicurezza dello stato per parte di potenze nemiche.

È desiderabile infine che alla direzione di siffatte colonie si scelgano persone le quali ad un'eletta intelligenza accoppino molta energia e fermezza, grande conoscenza del cuore umano, e soprattutto una carità larga, operosa, instancabile. Senza di ciò gioveranno ben poco i migliori sistemi ed i più perfetti regolamenti. È vero che

si trovano nature indomite, anomalie morali spaventose, dalle quali non si può ricavare alcun costrutto. Ma queste, per buona ventura, sono eccezioni; nè sarebbero una ragione sufficiente per trascurare gli altri condannati che sono suscettivi di miglioramento.

Certamente in così fatte colonie non mancheranno talora urti, violenze, disordini. Sarà una vita sociale dura, assai imperfetta, appropriata al grado inferiore di moralità dei coloni; ma sarà sempre una vita più conforme all'indole dell'umana natura. E poco a poco i coloni riconosceranno essi medesimi, per esperienza propria, la necessità di un freno, di una legge, di un rispetto reciproco fra gli uomini che convivono insieme (1).

Non mi dissimulo le difficoltà che s'incontrano quando si tratta di attuare questi principii, e che impedirono finora di estenderne l'applicazione. Ma le difficoltà pratiche possono, col tempo e cogli sforzi perseveranti, diventare minori; e, nel toccare degli esperimenti già fatti, non si dovevano passare sotto silenzio i pregi intrinseci di questa specie di pena.

(1) A conferma di queste parole citerò un fatto degno di nota. Nel 1860 stretto da ogni parte l'esercito borbonico, il governo napoletano chiamò entro le mura di Gaeta anche le milizie che guardavano gli ottocento forzati chiusi nel bagno di San Stefano, i quali per conseguenza si trovarono in balia di sé. Che fecero essi? Istituirono una commissione governativa, la quale dichiarò sull'istante che chiunque rubasse sarebbe condannato a morte. Giuseppe Sabia, uno di quei forzati, rubò una capra: condannato di fatto a morte, venne precipitato da una rupe. Uno dei membri della commissione, sulla semplice accusa di complicità in quel furto, fu condannato a morte esso pure; e, sebbene (provata di poi la sua innocenza) si fosse rievocata la condanna, la commissione ricusò tuttavia di riceverlo nuovamente nel proprio seno.

C) *Sistema Irlandese* (1).

Seguendo strettamente l'ordine logico, il sistema Irlandese avrebbe trovato il suo posto là dove si parlò dei penitenziari. Sembra però più acconcio parlarne qui, dopo i brevi cenni testè dati sulla deportazione; non solo perchè cronologicamente tale sistema sorse dopo le prove che l'Inghilterra fece di colonie penali, ma ancora perchè furono precisamente i risultati meno felici della sperimentata deportazione penale che diedero occasione alle moderne riforme nel sistema punitivo Inglese, di cui l'Irlandese non è in fondo che una varietà, quantunque contraddistinta da un carattere tutto suo proprio ed originale.

Giova notare anzi tutto che, per quanto riguarda le carceri in cui si scontano le pene meramente correzionali, non v'ha in Inghilterra un sistema fisso: dove si applica la segregazione cellulare, e dove il lavoro in comune. Parliamo qui solamente delle carceri in cui si scontano le pene criminali.

Le lagnanze frequenti che giungevano dalle colonie d'America e dell'Australia costrinsero il governo inglese ad abbandonare il sistema della deportazione come pena; ciò fu sancito con atto del Parlamento del 26 giugno 1857. La deportazione d'allora in poi non è più applicabile che come misura amministrativa: è una specie d'emigrazione a spese dello stato a favore dei condannati che, scontata la maggior parte della pena, meritano colla loro buona condotta la libertà condizionale.

(1) Veggansi a questo riguardo i bei lavori del VAN DER BRUGGEN e dell'HOLTZENDORFF, non che l'interessante memoria del già lodato cav. Martino BELTRANI-SCALIA, la quale si viene pubblicando nella *Rivista delle discipline carcerarie* del corrente anno 1872.

Fu per opera del benemerito sir Giosuè Jebb, che alla pena della deportazione venne sostituito in Inghilterra, per tutte le pene criminali, il sistema della *servitù penale*. Esso si applica quindi, tanto ai condannati al *minimum* della reclusione, quanto a coloro che scontano la pena dei lavori forzati a vita.

La *servitù penale*, giusta il sistema Inglese, ha tre stadii. Nel primo (che non dura al di là di nove mesi e che può restringersi ad otto) i condannati vivono segregati l'uno dall'altro. — Nel secondo, sono ammessi alla vita ed al lavoro in comune nelle miniere o nell'esercizio di varie arti, secondo la costituzione fisica e le speciali attitudini di ciascuno. Se non si regolano a dovere, possono (a titolo di punizione) venir ricacciati nell'isolamento. — Al terzo stadio appartengono quei condannati che, dopo aver passato almeno il *minimum* del tempo stabilito per la dimora nel carcere collettivo, meritano, mediante una buona condotta, la liberazione condizionale, rinvocabile sempre ove se ne mostrino indegni. La liberazione condizionale però non si concede mai a coloro la cui pena debba oltrepassare i quindici anni.

In Irlanda, prima che il condannato possa giungere dalla vita comune nel penitenziario alla libertà condizionale, deve ancora passare per un altro stadio, detto per ciò delle *prigioni intermedie*: il quale però non pare che si applichi a coloro la cui pena deve durare oltre un quindennio.

Il capitano Crofton, negli studi che fece nel 1853 qual membro d'una commissione d'inchiesta sullo stato delle carceri, fu colpito dai disordini che vi trovò; e sentì profondamente la necessità di uno stadio di transizione che preparasse i condannati alla libertà provvisoria. Il

governo inglese, in presenza della fede profonda che il capitano Crofton mostrava nel proposto rimedio, condiscese ad un esperimento: e, dietro i buoni risultati del medesimo, regolò più tardi, con un atto speciale, quel sistema che venne d'allora in poi chiamato *irlandese*, affidandone la direzione generale (con pieni poteri) al lord luogotenente d'Irlanda, ed istituendo sotto i suoi ordini un consiglio di direzione composto di tre membri, di cui il Crofton venne ad essere, per natura stessa delle cose, il presidente.

Appoggiato ad una grande esperienza pratica della vita, ad una conoscenza profonda del cuore dell'uomo e ad un sincero desiderio del suo progresso morale, il capitano Crofton riconobbe, come già molti avevano riconosciuto prima di lui, che si doveva innanzi tutto strappare il condannato al contagio ed alle seduzioni del male col porlo per un certo tempo solo rimpetto alla propria coscienza; aiutarlo frattanto al ritorno sopra se stesso mediante i soccorsi della religione, l'istruzione, i colloqui colle persone preposte allo stabilimento, ed avvezzarlo poco a poco al lavoro. Ma egli si persuase inoltre della necessità di far passare il condannato per una serie successiva di gradi, onde venir ridestando in lui l'attività morale ed apparecchiarlo insensibilmente alla vita libera, mercè una libertà ed una responsabilità sempre maggiore; mettere così alla prova la realtà del suo ravvedimento, e prepararlo, con istruzione pratica, adatta alla sua posizione, a governarsi da sè nel seno della società in cui debbe rientrare. Col che non viene già ad abbreviarsi od a commutarsi la pena, e neppure a riconoscersi nel condannato il *diritto* ad un miglioramento graduato nella sua condizione, sibbene soltanto a modificarsi poco

a poco il modo di scontare la condanna, in ragione della buona condotta di ciascun condannato; e ciò solamente a titolo di *premio*, rivocabile sempre in caso di demerito.

Ecco il concetto generale del sistema irlandese, ed ecco a che mirano i quattro stadii onde il medesimo si compone. Accompagniamo ora il condannato per ciascuno di questi periodi.

Primo stadio. — ISOLAMENTO. Il principio che signoreggia il primo periodo della pena criminale nel sistema irlandese, è d'impressionare vivamente il condannato, di suscitare in lui una profonda rivoluzione morale e ferme risoluzioni nel bene; dando agio nello stesso tempo al direttore della casa di pena di ben conoscerne il carattere e le tendenze. A ciò si cerca di giungere facendo luogo, nell'isolamento del detenuto, ad una vigorosa azione religiosa ed educatrice, e lasciando per questo stadio in seconda linea il lavoro manuale.

L'isolamento è assoluto: il vitto parco e duro. Ma non si adoperano le divisioni e le minutezze soverchie, come p. es. le maschere, i cappucci, gli stalli separati in chiesa ed altre simili, le quali non fanno che torturare ed avvilitare senza pro. Si tratta di agguerrir contro il male l'uomo caduto, non di rimpicciolirlo. — Appena entrato nella prigione il condannato viene condotto nella sua cella. La sua cameretta, la sua coscienza, pochi e scelti libri: ecco tutto il suo mondo. La monotonia di siffatta vita è interrotta soltanto dal passeggio, dalle visite del ministro della religione, dagli esercizi del culto e della scuola. Chiesa e scuola si vollero comuni, affinchè nel culto di Dio e nell'alimento dello spirito il condannato riconoscesse i primi legami sociali. Nell'isolamento tacciono gli eccitamenti esteriori del male; si doma poco a poco

la tempesta degl'interiori; la coscienza si risveglia, diventa accessibile ai consigli. La durata ordinaria dell'isolamento è di nove mesi; è riducibile ad otto in caso di buona condotta, estensibile a dodici nell'ipotesi contraria.

L'azione religioso-educativa è molto coltivata in questo periodo, e si può dire che lo impronta di sè tutto quanto. Pei primi mesi anzi l'istruzione religiosa occupa il campo essa sola.

È mestieri che il condannato s'avvezzi a fermarsi in faccia alla propria coscienza, a non isfuggirne i rimorsi, a penetrarsi della possibilità della propria rigenerazione, e che risvegli in se stesso il coraggio di abbracciarne e metterne in opera i mezzi (1). — Ma se troppo si pro-

(1) « È fuor d'ogni dubbio (scrive il sig. Organ, benemerito istitutore nelle carceri d'Irlanda) che la religione debb'essere la base della riforma penitenziaria: eliminarla è rendere chimerica l'idea d'un rinnovamento del cuore. Il condannato in cui manchi questa base non sarà mai che un uomo incapace d'educazione morale ed industriale ». — E questo rinnovamento morale, il sig. Davésiés de Pontés propone di procurarlo « mediante una continua ginnastica delle facoltà morali, mediante prove di continuo ripetute, le quali restituiscano a quelle facoltà la forza iniziale che perdettero, o diano loro quella che non ebbero mai ». « Qualunque prigione (scrive a questo riguardo il sig. Mac'Gauran, istitutore-capo in una delle carceri irlandesi) in cui si trascuri una pedagogia di questa sorta non merita il nome che di una serra-calda morale, nella quale si coltivano piante che appassiranno al primo contatto del freddo e del vento. Un prigioniero s'avvanza verso di me e si lagna delle vescichette e dei calli che l'uso continuato della vanga e del piccone gli fecero alle mani. — Vuoi tu guarirne? — Senza dubbio. — Ebbene, ripiglia domani il tuo lavoro collo stesso coraggio di quest'oggi; ti sopravverranno altre setole, e se ti faranno male, ricomincerai posdimani come se nulla fosse. La tua pelle finirà per non sentir più nulla. — Nel dirgli questo gli cito l'esempio di altri prigionieri che fecero così. Quell'uomo se ne va per suoaso. E la mano bianca, molle, effeminata del truffatore si cambia nel pugno d'un manovale abbronzito, robusto e vigoroso ».

lungasse l'isolamento assoluto nella sfera esclusivamente religiosa, sorgerebbe la sazietà, la noia, od una sureccitazione ascetica, in molti casi pericolosa. Per altra parte, nelle angoscie della solitudine si evocano le memorie del passato, e nell'uomo vizioso sorgono troppo spesso dai bassi fondi dell'anima fantasie vergognose e prepotenti che finirebbero di snervare il carattere e spegnere ogni scintilla di vita morale. Non tarda quindi ad aggiungersi alla religiosa l'istruzione civile. Ma anche questa, essenzialmente pratica, viene principalmente diretta a domare la volontà malvagia e guidare il condannato alla scelta spontanea del bene. Se non si ama il bene, è impossibile lasciare il male. E come amare il bene se nol si conosce, se nol si vede praticabile, se non si move la propria volontà e lo sforzo dell'azione a praticarlo, resistendo con costanza a tutto ciò che lo contrasta? — La religione cerca in questo primo stadio di allontanare il condannato dal male e di eccitare in lui la conversione della volontà; la scuola gli mostra attuabile il bene, gli presenta l'ideale pratico della vita sociale, qual si conviene a lui, affinché impari in qual modo ed a quale scopo dirigere i suoi passi quando farà ritorno alla vita libera.

Quindi, siccome i condannati in Irlanda appartengono principalmente alla classe degli operai, s'insegnano loro, in un modo semplice ed applicato, i principii elementari di economia politica che torneranno ad essi più necessari; p. es., le relazioni fra gli operai ed i capi-fabbrica, le leggi regolatrici della domanda e dell'offerta, l'influenza di queste leggi sull'oscillar dei salari, l'utilità delle macchine anche per l'operaio, il beneficio che questi può ricavare da speciali cognizioni tecniche, i mezzi più agevoli per trovare una sussistenza onesta,

quella parte delle leggi civili che più direttamente si riferisce alla famiglia, alle successioni, ai contratti; ed altre simili materie che da vicino interessano la vita dell'operaio, ed intorno alle quali però il medesimo suol essere nell'ignoranza o possedere cognizioni inesatte, erronee e piene di pregiudizi.

Abbiamo detto che durante questo primo periodo il lavoro manuale è poco. L'esperienza dimostra, è vero, ogni giorno che l'avversione al lavoro è il difetto più comune ai delinquenti; difetto che fu d'ordinario per ciascuno di essi il primo avviamento al misfatto. Ma (oltre alla ragione accennata più sopra di non dare troppa importanza al lavoro in principio della pena) l'esperienza dimostra del pari che, se il lavoro forzato produce poco economicamente, moralmente produce quasi nulla. Non si tratta, al cominciar della pena, di ottenere dai condannati molto lavoro: si tratta di risvegliare in essi il desiderio di lavorare. Quindi il capitano Crofton, pensando che questo desiderio più facilmente si risveglierebbe in seno alla noia, pei primi quattro mesi non dà ai condannati altro lavoro che quello di sfilar noci di cocco; solo più tardi vengono concessi altri lavori manuali. V'ha a quest'uopo un pezzo di terra recinto e coltivabile annesso allo stabilimento.

Non è a pretermettere che all'entrare d'ogni condannato in carcere se ne prende la fotografia; il che giova non pure all'azione della polizia, che può così riconoscere e riafferrare (ove d'uopo) più facilmente i malfattori, ma altresì agli studi fisionomici, la cui importanza è grandissima pei direttori della casa di pena.

Questo primo stadio d'isolamento si sconta sì dagli uomini che dalle donne a Mountjoy, al nord di Dublino,

ove esistono a questo fine due distinte prigioni cellulari (1).

Secondo stadio. — VITA E LAVORO IN COMUNE. Il principio generale che informa questo secondo periodo è di avvezzare il condannato ai pericoli della vita sociale, e ad usare della forza morale necessaria per superarli. Il condannato ha già avuto il tempo di arrestarsi sopra se stesso: ha già ricevuto una certa istruzione, comincia a conoscere dove dirigere i pensieri, gli affetti, gli sforzi. Si continua quindi l'istruzione religiosa e civile; ma si fa una parte più larga all'attività esteriore, al lavoro, alla vita sociale. Si lascia al condannato maggior libertà: se egli ne fa buon uso, la medesima si verrà man mano estendendo: se invece ne abusa, perde il beneficio acquistato e ricade nei gradi inferiori nei quali con tale abuso si è posto, per così dire, da se medesimo. La pena quindi conserva sempre il suo carattere repressivo.

Questo principio generale si viene traducendo in atto, nello stadio di cui discorriamo, mediante la distinzione dei condannati in tre classi, e la distribuzione di segni, tessere o marche, di cui il condannato debbe aver meritato ed ottenuto un certo numero per essere ammesso ad una classe superiore. Però, nella classe prima (che è l'ultima in ordine al tempo) le *marche* sono surrogate da semplici *buone note*.

Ciascuna delle tre classi testè indicate è contrassegnata da un vitto migliore, da una maggiore partecipazione al prodotto del lavoro, da una maggiore libertà. Si

(1) È degno di nota che alle donne l'istruzione religiosa è data, sotto la sorveglianza dei cappellani, da altre donne; le quali sono, per le cattoliche, le suore di carità, ed elette signore per le protestanti.

noti però che il lavoro del prigioniero, al pari della sua buona condotta, non gli conferisce *nessun diritto* a ricompensa. È solo *a titolo di premio e d'incoraggiamento* che se gli può accordare una parte sul prodotto del suo lavoro, parallelamente progressiva alla scala delle classi; la quale, per conseguenza, può sempre venir ritirata senza ingiustizia, in punizione della cattiva condotta. Il progresso poi del condannato si misura sotto il triplice aspetto: della condotta, dell'assiduità al lavoro, dell'applicazione alla scuola.

Per ciascuna di queste categorie si danno al condannato, in ragione del suo avanzamento, segni o marche mensili. Non se ne possono dare più di tre per ognuna delle categorie sopradette; ogni condannato non può quindi ottenerne più di nove al mese. Il numero delle marche ottenuto si nota man mano sur una lastretta di ottone che egli porta al braccio. Per quanto rapido però sia il progresso v'è un *minimum* di tempo per ciascuna classe, che ogni condannato deve assolutamente passare nella medesima. Così, nella classe terza (che è cronologicamente la prima) nessuno può star meno di due mesi: e nessuno inoltre, dietro quanto si disse, può venir ammesso alla seconda classe, fuorchè abbia ottenuto almeno diciotto marche. Per poter passare dalla seconda classe alla prima (che è la terza in ordine cronologico) il *minimum* delle marche da ottenersi è di cinquantaquattro; il che val quanto dire che in nessun caso si può restare nella seconda classe meno di sei mesi. Finalmente per poter passare dalla prima classe alla *prigione intermedia*, il condannato debbe riportare almeno cento ed otto marche; cioè non può restare in detta classe meno di un anno. Dipende dalla condotta del condannato abbreviare

o prolungare il soggiorno che farà in ciascuna classe oltre il *minimum* ad essa assegnato. Tuttavia, per quanto presto egli arrivi alla prima classe, e per quanto lodevolmente vi si regoli, dovrà restarvi un tempo proporzionato alla durata della pena; purchè (ben inteso) prima di esaurirne la durata si lasci ancora un campo sufficiente alla liberazione condizionale. La cattiva condotta per contro può trar seco il ritorno alla classe inferiore: e così dalla terza classe si può ripiombare nell'isolamento.

Il regime che abbiamo accennato per le prigioni degli uomini in questo secondo stadio si applica eziandio alle donne. Vi è però fra gli uni e le altre questa differenza: che, mentre gli uomini passano l'accennato periodo a Spike-Island, isoletta nel porto di Queenstown, lavorando dieci ore al giorno per le fortificazioni, per l'artiglieria, per la marina, scavando canali, facendo trasporti di terra, opere di muratura e di legnami, le donne invece, anche per questo secondo stadio, restano a Mountioy, dove, cominciando dall'aver le celle semi-aperte durante il giorno, passano gradatamente dall'isolamento alla vita comune, in cui si occupano della biancheria, del bucato, degli altri lavori interni dello stabilimento.

Terzo stadio. — PRIGIONI INTERMEDIE. Allorchè il condannato meritò colla sua buona condotta di salire, a titolo di premio, alla prima delle tre classi in cui vedemmo dividersi il secondo stadio della pena, e di non più ritornare in via di punizione alle classi inferiori, ha già dato con ciò stesso prove non dubbie di miglioramento. Diventa dunque possibile lasciargli una libertà più estesa, e quindi una più grande responsabilità. Lo si mette per conseguenza più a contatto col pubblico, onde possa cominciare ad essere conosciuto, acquistar credito e trovare più facil-

mente mezzi di lavoro all'uscire dalla casa di pena. Lo si circonda di tentazioni, onde agguerrirlo alle difficoltà della vita libera: se cede, viene escluso da questo beneficio di cui si mostra indegno, e ritorna nello stadio inferiore. La detenzione dunque non perde neppur qui, col mitigarsi, il suo carattere repressivo. Ma il detenuto comincia a sentirsi risollevato alla dignità di uomo. Non rasi i capelli: non uniforme particolare, ma vesti comuni a qualunque operaio libero: dei delitti passati si ha cura di non più parlare: si accorda al condannato fiducia: se gli affidano piccole commissioni fuori dello stabilimento, e non accade quasi mai che ciò dia luogo ad evasioni. Le pene disciplinari sono abolite: unica punizione è il ritorno allo stadio inferiore. Nella prigione intermedia i condannati hanno nove ore e un quarto di lavoro al giorno; il resto del tempo è distribuito fra la pulizia della persona e della cella, i doveri religiosi, la scuola, il cibo, la ricreazione, il riposo.

Il lavoro è agricolo od industriale. La prigione intermedia agricola è quella di Lusk Common, dove i condannati attendono al dissodamento, alla fognatura, alla coltivazione dei terreni. La industriale è quella di Smithfield, dove sono opifici di sarti, calzolai, spazzettai, materassai, fabbri, falegnami, vetrai, peltrai, manifatture di reti e di trecce di paglia. Ciascuno partecipa al prodotto del proprio lavoro in ragione della quantità che ne fa e della sua buona condotta; e d'una porzione di questo salario può anche disporre liberamente. Il vitto però non cessa dall'essere parco e duro, e la disciplina severissima. S'incoraggiano e favoriscono le relazioni col pubblico, ammettendo coi prigionieri lavoranti liberi, visite di persone probe, alle quali si accorda visione dei regi-

stri onde ispirar loro fiducia sul conto dei condannati migliori. Per tal guisa i proprietari ed i capifabbrica si accertano co' propri occhi dell'abilità e della buona condotta dei prigionieri, e non esiteranno (naturale patronato) a fornir loro lavoro all'uscire di carcere. L'istruzione in questo periodo si fa sempre più forte e più pratica, onde esercitare il prigioniero all'uso difficile della prossima libertà. Il sig. Organ, benemerito collaboratore del capitano Crofton, trovò ottimo il metodo d'insegnare per via di semplici e brevi letture. Si sceglie per argomento ciò che più importa al condannato di conoscere al suo uscire di carcere. Si mostra, per esempio, a che si riduce l'utile che il delinquente può ricavare dal delitto, e quali per contro ne sono i danni; si additano i mezzi di trovar lavoro, la dignità della vita onesta e laboriosa, le difficoltà che aspettano il liberato di carcere, ed i modi di vincerle. Si narrano succinte biografie di uomini che, trovatisi nella stessa condizione degli uditori, riescirono a bene e si acquistarono la stima degli onesti. E siccome è grande in Irlanda il numero di coloro che emigrano, si danno in queste lezioni le notizie geografiche ed economiche più opportune per chi voglia recarsi nei paesi transatlantici, si mettono sott'occhio gli ostacoli, s'additano i mezzi di superarli e di stabilirsi convenientemente in quelle lontane regioni. L'ora di questa scuola è sempre salutata con gioia: l'attenzione dei discepoli è viva e generale; molti prendono memorie ed appunti, che riescono poi loro più tardi un aiuto prezioso. Un giorno della settimana è destinato ad interrogazioni reciproche sugli argomenti uditi; metodo eccellente, che torna utilissimo a tener sveglia l'attenzione, ad aprire l'intelletto, ad avvezzarlo a riflettere, a continuare ed imprimere sempre meglio i

concetti, ponendo ciascuno nella necessità di formularli, esprimerli, spiegarli e difenderli.

Le donne sono, in questo terzo stadio, assoggettate ad un regime analogo a quello testè indicato; colla differenza però che esse non lo passano in una *prigione intermedia* propriamente detta, sibbene negli *asili* o *case di rifugio* di Goldenbridge e di Heytesbury-Street, ove debbono rimanere anche quando venga poi loro accordata la liberazione condizionale, finchè non abbiano trovato stabile lavoro. Vi è poi fra siffatti asili e le prigioni intermedie il notevole divario che, mentre queste dipendono direttamente dall'autorità governativa, quelli invece sono affidati alla carità privata, ma sotto il sindacato del governo, il quale paga una retta per le recluse. L'asilo di Goldenbridge, cattolico, è diretto dalle suore di carità; quello di Heytesbury-Street, protestante, da signore benefiche ed operose, che consacrano la vita a questa pia opera.

I risultati delle prigioni intermedie sono finora soddisfacentissimi. La maggior libertà di movimento e la maggior varietà di occupazioni che vi è in codeste prigioni rendono più facile individualizzare la pena come cura morale. Si riesce poco a poco a far capire ai reclusi che non sono esseri irrevocabilmente degradati, che si possono riabilitare col lavoro e colla virtù, che la vita onesta è ancora possibile per essi e che è loro più utile. L'individualità ripiglia insensibilmente il suo elaterio, il carattere si viene accentuando, la simulazione si fa più difficile, e quindi assai rara. I condannati prendono, quasi senza avvedersene, abitudini morigerate e civili. Pranzano insieme, senza sorveglianti nella camera, e ciascuno si serve nel piatto comune senza che ne nascano disordini. Essi medesimi per propria iniziativa, si quotarono

per fondare una biblioteca (1). Si trattengono volentieri fra loro dei progetti avvenire; i quali non sono più di nuovi delitti e di associazioni criminose, ma di utili lavori e di vicendevole aiuto pel loro collocamento. Quando poi sono prossimi al finir della pena, raddoppiano la diligenza e gli sforzi. Abbia pure in ciò la sua parte anche l'interesse; ma non è men vero che la laboriosità e la disciplina diventano, ad onta di questo, un'abitudine di cui non rimane che purificare ed elevare sempre più il movente, onde si cangi in vita virtuosa. In sei anni non si ebbero a lamentare che due sole evasioni. Su 1670 uomini, solo 46 si dovettero rimandare dalla *prigione intermedia* allo stadio inferiore; e su 445 donne, 16 soltanto ridiscesero dall'asilo al penitenziario.

Quarto stadio. — LIBERAZIONE CONDIZIONATA. Il concetto razionale di questa istituzione, che abbraccia il quarto ed ultimo stadio della pena nel sistema irlandese, riesce facile ad afferrare dopo quanto si vide. In seguito alle numerose prove felicemente superate dal recluso, se gli può accordare un grado maggiore di libertà a misura che si avvicina il termine della pena, affinchè passi gradatamente, e con minori pericoli, alla pienezza della vita

(1) Ricordo qui con sentimento di compiacenza come, in occasione della visita fatta nel 1871 con un centinaio di studenti del corso di diritto penale al penitenziario di Pallanza, e messa insieme una piccola colletta a pro' degli infelici ivi reclusi, l'egregio sig. Militello che reggeva lo stabilimento, con felice pensiero approvato poi dal governo, iniziò con quel piccolo fondo una biblioteca circolante ad uso dei prigionieri, composta di libri semplici e chiari sopra diversi degli argomenti più adatti ai loro bisogni morali e professionali. E questo primo impianto porta già, per quanto mi consta, ottimi risultati. Mentre ciò torna ad onore di quegli ottimi giovani e dell'eccellente sig. Militello, prova ad un tempo che non v'ha nobile sentimento il quale, quando si concreti in qualche, sia pur piccola, azione, non produca il suo frutto.

libera: ma questo esperimento soggiace ad una severa sorveglianza, e la menoma infrazione alle obbligazioni annessevi (ancorchè non costituisca reato) trae seco la revoca di questa concessione. La liberazione condizionale non è quindi propriamente un abbreviamento od una commutazione di pena: la pena perdura, e deve scontarsi fino all'esaurimento del tempo portato dalla condanna. Viene precariamente modificato, per chi lo meriti, il rigore della sua applicazione; ma essa conserva intatto il suo carattere repressivo, il quale si fa tosto sentire in tutta la sua rigidità al menomo abuso per parte del condannato del beneficio concessogli.

La libertà condizionale trova storicamente la sua origine in alcuni provvedimenti politici reclamati dalle circostanze nelle colonie d'Australia. La Corona aveva conferito al governatore della colonia (ciò che la lontananza dalla madre-patria rendeva in più d'un caso indispensabile) l'esercizio del diritto di grazia. Il numero sempre crescente dei deportati e le ingenti spese che esso occasionava consigliarono al governatore di valersi di tal diritto per accordare ai condannati di migliore condotta un perdono condizionale ed una libertà provvisoria, a condizione però che non uscissero dall'isola, e colla inscindibile minaccia che il beneficio sarebbe immediatamente revocato ove dessero il menomo motivo di lagnanza. Per tal guisa si pensò di alleviare allo stato la spesa e di fornire lavoratori ai coloni liberi, bisognosi di braccia. Sopprese le colonie penali, si applicò il sistema delle liberazioni provvisorie alla servitù penale. L'applicazione di questo principio avrebbe potuto, a rigore di diritto, affidarsi all'azione combinata dell'autorità amministrativa e della giudiziaria, onde eliminare fin l'ombra

del dubbio che la liberazione condizionale, benchè nulla detragga alla durata della pena pronunziata dai magistrati, potesse mai in qualche caso impiegarsi abusivamente come un mezzo di menomare l'autorità della cosa giudicata. Essa venne nondimeno lasciata alla Corona come un'appendice del diritto di grazia; la qual cosa, se per una parte toglie alcun che al vero concetto della liberazione condizionale (potendola far sembrare, a primo aspetto, un favore eccezionale e straordinario) ha però questo di buono che giova meglio ad escludere recisamente nel condannato ogni pensiero d'averne qualsiasi diritto ad ottenerla.

Le liberazioni condizionali non portarono troppo buoni frutti in Inghilterra; in Irlanda invece fanno ottima prova. La qual cosa dimostra, non già un vizio dell'istituzione in se stessa, bensì la preminenza del sistema Irlandese sopra l'Inglese. Poichè, come giustamente osserva il professore Holtendorff, ciò che rende migliore in Irlanda le libertà condizionali è la preparazione graduale del condannato alla vita libera e la più efficace sorveglianza della polizia sul liberato condizionalmente.— Sì in Inghilterra che in Irlanda, il *biglietto di congedo* esprime la concessione della liberazione condizionale, i connotati del liberato, la sua professione, il suo paese nativo, la sua età, i luoghi dove ha relazioni ed amici, e gli rammenta la rivocabilità del favore non appena egli dia motivo di lagnanza. Ma, in Irlanda, oltre al biglietto di congedo, si dà ancora al liberato condizionalmente un'altra carta con cui se gl'impone, pena la revoca immediata della libertà, di presentarsi all'ufficio della polizia in ogni primo giorno del mese, e di non cambiar residenza senza avvertirne la polizia del domicilio che abban-

dona e del nuovo che sceglie. Per altra parte poi, si mandano d'ufficio alla polizia del luogo ove il liberato elegge la sua dimora, prima ancora ch'egli v'arrivi, i suoi connotati e tutte le indicazioni che lo concernono.

Il fatto manifesta la bontà del sistema. Mentre in Inghilterra le revoche dei biglietti di congedo salgono al venti per cento, in Irlanda non oltrepassano il sette per cento. Queste cifre potranno tuttavia spaventare molti. Ma a costoro io farò una sola domanda: è forse meglio liberare i condannati alcuni mesi più tardi e gettarli di sbalzo in mezzo alla società senz'altra guarentigia che quella di arrestarli poi nuovamente quando commettano altri delitti; oppure, dopo averli preparati alla vita libera con prove gradualì, liberarli qualche mese prima continuando sovr'essi un'accurata sorveglianza che alla prima infrazione disciplinare li afferri e li ricacci nel carcere?

Dai brevi cenni che qui facemmo sul sistema Irlandese si può scorgere come il medesimo abbia cercato di dar vita in un organismo più completo a quanto si sperimentò di veramente utile in tutti gli altri metodi carcerari, facendo passare il colpevole (non a titolo di *diritto acquistato*, ma di *premio meritato*) per una progressione di prove, onde restituirlo, finita la pena, all'uso della vita libera, preparato ed agguerrito a superarne le difficoltà a le seduzioni.

Sarebbe forse avventatezza proporre, come preferibile a tutti, il sistema Irlandese, sperimentato finora sopra una scala relativamente ancor piccola e per una serie non lunga di anni.

Ma sarebbe per altra parte ingiustizia non riconoscere

che, fra i sistemi finora adoperati, esso è quello che meglio risponde al fine della pena ed alle leggi della natura umana, e che risolve uno de' più difficili problemi carcerari: *individualizzare* al possibile l'applicazione della pena, senza nulla detrarre nè al carattere repressivo della medesima, nè all'eguaglianza giuridica di tutti rimpetto alla legge penale, nè all'incolumità della cosa giudicata. Ma il metodo Irlandese è ad un tempo una conferma del riflesso che si presenta a chiunque studi con qualche amore queste materie: che cioè tutta l'efficacia d'un sistema punitivo dipende dal personale che lo mette in opera. Gli istituti penali meglio ordinati a nulla giovano se non arde la scintilla avvivatrice in coloro che vi sono preposti. Si lavori pure a migliorare le istituzioni; ma non si dimentichi di prepararvi gli uomini.

D) *Istituzioni connesse col sistema penitenziario.*

Sempre si dovette sperimentare che le pene non sono un rimedio sufficiente ai delitti: ma per lungo tempo la dottrina non seppe suggerire altro mezzo di colmar la lacuna che l'aggravamento di pena pei recidivi, nè la politica adoperarne altro che esasperare le penalità, e lasciare il più grande arbitrio sì ai giudici, come agli ufficiali di polizia, non esclusa la facoltà d'arrestar chicchessia dietro semplici sospetti.

Non appena si volse l'animo a migliorare la condizione delle carceri ed a cercare nell'emendazione del colpevole la guarentigia più sicura della pubblica sicurezza, si sentì tosto il bisogno d'impedire le recidive, non solo coll'aggravarne la pena, ma col rimuoverne (al possibile) le cause: d'impedire la produzione del delitto non solo colla

vigilanza pubblica (troppo spesso degenerata in despotismo), ma principalmente col distruggere i germi del delitto nel vizio.

Ho accennato fin da principio che la vita del condannato nel carcere non è d'ordinario che una stazione più o meno lunga, la quale si collega intimamente da un lato colla vita e colle abitudini che la precedettero, dall'altro con ciò che il prigioniero farà dopo espiata la pena. Talvolta anzi, durante l'espiazione stessa, il condannato non è senza qualche relazione colla vita e cogli atti de' suoi liberi compagni di ribalderia, sui quali, o per difetto di dati sufficienti, o per la loro astuzia nel celarsi, non potè ancora estendersi il braccio della giustizia.

Non si tardò quindi a riconoscere che le istituzioni penitenziarie tornano inefficaci se colle medesime non si colleghino altre istituzioni accessorie e complementari; le quali, pigliando a correggere i germi stessi del delitto, cerchino sorprendere fin nell'infanzia, veglino al primo loro manifestarsi nell'adolescenza; le quali (ove questo non valga ad impedire la produzione del misfatto) procurino il retto funzionare dei sistemi punitivi, ripiglino il condannato all'uscire del luogo di pena; e, rimuovendo le occasioni degli antichi contagi, favorendo lo sviluppo dei buoni elementi che dovrebbe aver ricevuto nel carcere, agevolandogli i mezzi di farli fruttificare, sorvegliandolo attentamente, rendano più difficile il prodursi di ulteriori reati.

Da questo punto di vista è facile avvedersi che, non pure gl'istituti di siffatto genere, ma tutti gli atti di buon governo, tutti i mezzi preventivi, sono il naturale complemento del sistema penitenziario: il quale, repressivo quanto ai reati commessi, è ad un tempo esso medesimo

un mezzo di prevenzione contro i possibili reati futuri. Ed è facile pure il vedere come tutte le istituzioni caritatevoli sôrte per iniziativa privata, che si occupano a diminuire la miseria, a promuovere l'educazione, l'istruzione, il lavoro, entrino anch'esse in verità nel novero delle istituzioni che intimamente si connettono cogli'istituti carcerari, sebbene esteriormente ed ufficialmente non siano tutte collegate con questi ad unità di sistema. Tali sono, a cagion d'esempio, gli asili d'infanzia, i ricoveri di mendicizia, gli ospizi per gl'invalidi, e simili. Per non oltrepassare i confini di questi studi, fra le varie istituzioni che vennero man mano sorgendo, non accenneremo qui se non quelle che più direttamente si rannodano cogli istituti penali, e che più rigorosamente possono quindi venir considerate come connesse col sistema penitenziario.

Quelle che tendono ad impedire che il vizio si traduca in delitto si riassumono principalmente nei così detti *reformatorii* dei minorenni discoli, o vagabondi; vengano questi raccolti in case di simil genere per misura di pubblica sicurezza, o dietro richiesta dei genitori, od anche in seguito a reati commessi, ma in età sì tenera ed in tali circostanze che non abbiasi potuto provare il discernimento, nè quindi condannarli ad una vera pena (1). Delle altre, alcune mirano ad assicurare il regolare andamento delle case di pena, altre a preparare il condannato alle difficoltà della vita libera, altre infine ad aiutarlo nel suo rientrare in seno alla società e rendergli più dif-

(1) Si badi bene di non confondere i *reformatorii* colle *case di custodia*. Queste sono vere *case di pena* pei delinquenti minorenni; quelli sono *case di ricovero forzato* e di lavoro pei giovani che colla loro condotta potrebbero diventare pericolosi alla società.

ficile il delinquere per l'avvenire. Diamo a ciascuna di queste istituzioni un rapido sguardo.

RIFORMATORI. Parlando dei penitenziari, abbiamo notato come da una sessantina d'anni a questa parte siansi venute man mano costituendo nei vari stati d'Europa associazioni filantropiche per la riforma del regime punitivo. All'iniziativa di queste società ed all'impulso della carità privata è pure dovuto il sorgere di numerosi istituti pel ricovero e la correzione dei giovani abbandonati o viziosi, ed il rinnovamento di parecchie case di questo genere che la pietà dei nostri maggiori ci aveva trasmesso. I governi rivolsero anch'essi le loro cure a questa importante materia: sia col favorire i nobili sforzi di quei benemeriti, sia col creare essi medesimi alcuni di siffatti stabilimenti, sia infine col sorvegliare i già esistenti e cercare di coordinarli con appositi regolamenti allo scopo comune: ed è principalmente in questo genere d'istituti che si venne tentando, con vario risultato, il sistema delle (impropriamente dette) *colonie agricole*, o meglio *riformatorii agricoli* (1).

Per tacere dell'America e dell'Inghilterra, l'Olanda ed il Belgio furono tra i primi fra gli stati del continente europeo a dare l'esempio. La *società neerlandese* e la *società fiamminga* iniziarono dapprima colonie agricole di mera beneficenza, le quali, malgrado i soccorsi dei rispettivi governi, non poterono lungamente prosperare. Si fon-

(1) Chi non abbia tempo di far letture molto estese su questo interessante argomento, può consultare con frutto il bel lavoro dell'egregio dottor BIFFI, sui *riformatorii dei giovani* (Milano 1870); dove, con molta esattezza e con caldo affetto l'autore riassume i dati di fatto e le impressioni da lui raccolte nelle visite che fece a molti di tali istituti, ed espone le assennate sue considerazioni sul modo migliore di organizzarli.

darono poi colonie di riforma, che in entrambi i paesi fecero e fanno tuttora ottima prova. Tale è, in Olanda, la così detta *Mettray neerlandese*, presso Zutphen; tali sono, nel Belgio, l'asilo di Ruysselede, le scuole di Wynghene e di Beernem. A Ruysselede ed a Beernem vi è una colonia agricola: colà i giovani, qui le ragazze. A Wynghene si fondò una scuola di mozzi pei giovani ricoverati che mostrano attitudine per la marina. Se non che questi istituti, nel Belgio, sono governativi; mentre invece la colonia agricola di Zutphen conserva il carattere d'istituzione privata e si alimenta collo spontaneo tributo della carità.

Numerosi sono in Svizzera i riformatorii costituiti nei vari cantoni per privata beneficenza, e col sussidio dei comuni, sopra una base il più spesso affatto patriarcale; collocando cioè in una casa campestre dieci o dodici giovani presso un onesto, esperto ed intelligente padre di famiglia, il quale, cordialmente devoto a questa buona opera, vive e lavora con essi, li ammaestra, li ammonisce, li corregge. Ma, oltre a questi minori istituti, tre ve ne sono, fondati dalla *società svizzera d'utilità pubblica*: l'asilo-modello di Bächtelen presso Berna, quello di Sonnenberg presso Lucerna, quello di Serix presso Oron, nel cantone di Vaud. I due primi sono destinati per la Svizzera tedesca, protestante e cattolica; il terzo per la Svizzera francese.

In Francia, a lato degli istituti già esistenti, se ne fondarono parecchi dal 1819 in poi, in seguito all'impulso dato dalla benemerita *società pel miglioramento delle carceri*, agli sforzi di uomini eminenti per carità e per scienza ed a quelli di pie signore. Non citerò che l'istituto della Roquette e quello di Mettray. Il riformatorio della Roquette, fondato nel 1836 a Parigi, fu organizzato (al pari

del penitenziario della Roquette) a sistema cellulare rigorosamente applicato; per guisa che (stante la forma raggiata dell'edificio e la convergenza simmetrica dell'apertura di ciascuna cella verso un punto comune) perfino all'ora della scuola ciascun giovane si rimaneva nella cella propria, la cui porta, tenuta socchiusa da una spranga di ferro sol quanto bastasse a vedere ed udire il maestro, non gli permetteva di vedere i compagni. Ognuno comprende che un tale riformatorio non poteva essere agricolo, ma solamente industriale; e che, non convenendo il suo ordinamento a giovanetti bisognosi soprattutto d'aria, di moto e di vita, si doveva esser tratti, tosto o tardi (come di fatti accadde) a promuoverne la chiusura. È però giustizia il riconoscere che, in ordine all'accuratezza dell'insegnamento sì scolastico come professionale, il riformatorio della Roquette lasciava ben poco o nulla a desiderare: la commissione istituita per deliberare sulle sorti di quell'istituto pendeva indecisa, e se il medesimo venne chiuso, fu solamente il voto dell'imperatrice che fe' traboccare la bilancia in questo senso. — L'istituto di Mettray presso Tours, al cui nome è oramai indissolubilmente legato quello dell'illustre e benemerito suo direttore Federico Augusto Demetz, fondato a base agricola nel 1839 dalla *società paterna*, quattr'anni dopo la colonia d'Oulins vicino a Lione, aveva dapprima per iscopo di tutelare ed avviare ad onesta vita sociale i giovanetti assolti per aver agito senza discernimento, e di sorvegliarli per un triennio anche dopo la loro restituzione a vita libera. Dopo la legge del 5 agosto 1850 la colonia accoglie inoltre i giovani oziosi e vagabondi, trascurati dai genitori od incorreggibili. Esso è un istituto essenzialmente agricolo.

Alcuni dei riformatorii pertanto sono organizzati sulla base del lavoro industriale; altri sulla base del lavoro agricolo; pochissimi a scuola di marina.

Nei riformatorii industriali sogliono esservi vari opifici in cui i giovani, secondo la loro attitudine, si esercitano sotto la direzione d'un maestro (spesso estraneo allo stabilimento) nelle arti di falegname, fabbro ferraio, calzolaio, sarto, ombrellaio, tipografo, legatore di libri, ecc.

Nei riformatorii agricoli vi sono (invece degli opifici) altrettante case coloniche, ciascuna delle quali è occupata da una squadra o *famiglia* di giovani, a cui è preposto un capo designato col nome di *fratello maggiore* ed un sotto-capo, scelti fra i migliori dei giovani stessi. Ciascuna famiglia ha esistenza sua propria; ma li accomuna la chiesa, la scuola e l'uguale dipendenza dal direttore, che regge la colonia come un padre di famiglia. Il lavoro è essenzialmente agricolo. Ma nelle migliori colonie (onde provvedere sia ai bisogni dello stabilimento, sia alla varia tendenza dei giovani) si suole eziandio aggiungere l'esercizio delle arti principali che l'agricoltura trae seco; per es. del legnaiuolo, del carradore, del fabbro, del muratore e simili. La colonia di Mettray ha annessa, in locale separato, una *scuola paterna* pei giovani discoli che, previa l'autorizzazione giudiziaria, vi si rinchiudono a richiesta dei genitori; ed ha istituito inoltre, fin da principio, con imitabile esempio, una *scuola normale* per somministrare insegnanti e direttori sì alla colonia come alla casa paterna. Essa ha questo ancora di sommamente lodevole, che la benefica sua azione si continua per un tempo indefinito anche sui giovani già usciti dalla colonia; per modo che, trovandosi alcuno di essi disoccupato, in qualunque tempo vi torni, vi è ricevuto, purchè lavori

volentieri, nè si rimanda finchè non siasi trovato modo di collocarlo convenientemente.

Come nella costruzione dei penitenziari, così nella costruzione dei fabbricati inservienti alle colonie agricole, v'è un tipo architettonico, il quale, in mezzo alle parziali varietà, conserva dovunque il suo fondamentale carattere, e verso cui convergono eziandio i riattamenti dei locali destinati ad altri usi che si vogliono ridurre ad uso di colonia. Questo tipo (che si vede rigorosamente osservato nei citati riformatorii di Zutphen, di Ruysselede, di Mettray) consiste in un vasto recinto a parallelogramma, nel cui mezzo sono alberi, aiuole e talora un bacino d'acqua; lungo i lati maggiori si veggono disposte le case coloniche abitate dalle *famiglie*, ed i minori vengono occupati dalla cappella, dalla scuola, dalla casa del direttore.

L'Italia non ha propriamente riformatorii governativi. Poichè sebbene, stante la penuria di stabilimenti, il governo collochi molti giovani detenuti per correzione paterna nelle *case di custodia* esclusivamente da lui dipendenti (non è qui il luogo di dire con quanto deplorabili risultati) queste case però, essendo veri istituti penali, non possono confondersi coi riformatorii.

Questi sono tutti, presso di noi, istituti di beneficenza fondati dalla carità privata; di cui altri industriali, altri agricoli, altri abbracciati entrambe le specie di lavoro. Parecchi di essi conservano un carattere meramente privato, e quindi la loro autonomia e l'intera libertà d'azione quanto al regime interno dello stabilimento. Altri invece, oltre i giovani liberi, accolgono anche quelli che il governo vi colloca a ricovero forzato, corrispondendo all'istituto la retta di ottanta od ottantacinque centesimi al giorno per ciascun ricoverato. Stante questo sussidio

ed un certo conseguente sindacato del governo, siffatti istituti (chiamati nel linguaggio ufficiale *istituti pii di ricovero forzato*) vengono ad essere riformatorii d'indole *mista*. Di questi si contano attualmente ventiquattro in tutto il regno; di cui diciassette maschili e sette femminili.

Negl'istituti femminili le ragazze, tranne poche eccezioni, vengono istruite ed esercitate nei lavori di maglia e d'ago, e nel governo domestico. Degl'istituti maschili, otto sono a lavoro industriale, sei a lavoro agricolo, e tre abbracciano il lavoro agricolo e l'industriale (1). Sono meritevoli di special lode: fra i riformatorii industriali, l'istituto Botta di Bergamo, quello di Milano in Quadronno, quello degli artigianelli in Torino: fra gli agricoli, quello di Parabiago istituito dall'egregio abate Spagliardi (2), quello di San Martino presso Palermo, di Moncucco presso Chieri, fondato (non meno che il collegio degli artigianelli) dal benemerito ed infaticabile nostro D. Cocchi, che sta ora organizzando un nuovo istituto agricolo di questo genere a Bosco Marengo, vicino ad Alessandria.

Un altro istituto, di recente ideato da un egregio

(1) I MASCHILI a lavoro industriale, sono quelli esistenti a Bergamo, Brescia, Casalmaggiore, Cremona, Milano, Vigevano e due a Torino: a lavoro agricolo, quelli di Assisi, Bosco-Marengo, Moncucco, San Martino, Parabiago, Perugia: complessivi, quelli di Lecce, Monteleone e Treviso.

I FEMMINILI sono quelli di Brescia, Casalmaggiore, Cremona, Lecce, Milano, Torino, Treviso.

(2) Non sarà inutile il notare che i due istituti, di Parabiago e del Patronato a Milano in Quadronno, formano una sola opera pia col riformatorio MARCHIONDI alla Pace, pure in Milano. Nella colonia di Parabiago sono ricoverati i discoli minori di dodici anni: i maggiori di dodici anni sono ricoverati alla Pace, se paganti od a carico della beneficenza; al Patronato in Quadronno, se colpiti da sentenza o da ordinanza per ozio e vagabondaggio.

nostro concittadino, il cav. Crescentino Grillo, e che potrà diventare un ottimo riformatorio, si sta attualmente impiantando a Testona presso Moncalieri. Nel desiderio di venir in aiuto al governo col ricevere i giovani che esso sottopone a ricovero forzato, codesto istituto ha principalmente per iscopo di formare dei ricoverati più capaci, buoni maestri elementari per le campagne, e, degli altri, esperti agricoltori; senza escludere tuttavia l'insegnamento e l'esercizio in appositi laboratorii di qualche utile mestiere. Fra i riformatorii che abbracciano ad un tempo il lavoro industriale e l'agricolo, è degno di menzione particolare l'istituto Turazza di Treviso (1).

(1) Quanto ai riformatorii meramente privati, non si possono lasciar passare dallo studioso di queste materie, senza seria considerazione gl'istituti del p. LUDOVICO DA CASORIA al *tondo* di Capodimonte, a Casoria ed al *deserto* di Sorrento, ove fondò una colonia agricola; nè quelli di D. Bosco nelle provincie subalpine, dei quali, altri sono industriali e scolastici, altri agricoli. Cominciati or fa appena una ventina d'anni, col raccogliere che fece quel pio ed operoso sacerdote alcuni giovanetti in una misera casipola, codesti istituti costituiscono oggidì un complesso di sei riformatorii distinti ed economicamente autonomi, a Torino, a Lanzo, a San Martino di Casale, a Genova, a Varazze, ad Alassio. Essi sono soltanto collegati fra loro dall'unità dello scopo e dalla direzione morale; e ricoverano attualmente circa seimila giovanetti. Chi visiti minutamente questi istituti senza preconconcetto giudizio, ne tornerà forse con impressioni diverse da quelle con cui potrebbe esservi entrato.

L'egregio cav. GIANCARLO ALFONSO BONAFOUS, morto in Lione nel febbraio 1869, legò quasi tutto il cospicuo suo avere alla città di Torino, per dotare il Piemonte di un istituto a pro' de' giovani abbandonati o vagabondi sulla base della colonia agricola di Mettray o di quella d'Oulins. La commissione che fu definitivamente incaricata di mettere in piedi lo stabilimento sta ora alacramente riatando ad uso di case agricole gli edificii rustici del Castello di Lucento presso Torino, che acquistò a quest'uopo dall'Ospedale di San Giovanni. Auguriamo di tutto cuore al nascente istituto che possa rispondere in ogni sua parte al benefico intendimento del generoso fondatore.

Niuno è che non vegga la massima importanza dei riformatorii dei giovani, come istituti accessori degli stabilimenti penali a sistema penitenziario. L'esperienza mostra pur troppo esser difficile che si corregga il malfattore incallito nel delitto. Se v'ha speranza d'emenzazione sincera è pei giovani, in cui il vizio non ha peranco radici sì profonde e sviluppassi piuttosto sotto l'influenza di circostanze esteriori, che non dietro l'impulso d'intrinseca malvagità.

Distinti per la natura e per lo scopo dagli istituti penali, essi non mirano a reprimere il misfatto, che ancora non si commise, ma cercano indebolirne e distruggerne il germe, affinché il delitto non si produca più tardi. Non sono dunque stabilimenti repressivi, ma essenzialmente educativo-correctivi; debbono però avere un carattere speciale di severità, stante il pericolo permanente che la giovane popolazione dal cui seno escono gl'individui in essi ricoverati costituisce per la pubblica tranquillità, massime cogli elementi dissolvitori che serpeggiano oramai in tutta Europa.

L'essenza di ogni germe criminoso consistendo fontalmente in un vizio interno della volontà che si svolge sotto la duplice influenza dell'indole varia di ciascuno, e delle varie circostanze esteriori in mezzo a cui egli crebbe e trovossi, si rende manifesta pei riformatorii di cui ci occupiamo la necessità d'aver disponibile una varietà proporzionata di mezzi correctivi, e che vi sia un personale dirigente capace di applicarli e diversificarli convenientemente secondo i bisogni di ciascun individuo. Non è quindi mestieri che siffatti istituti siano tutti organizzati dietro un medesimo sistema; ed ai direttori di ciascuno di essi, il cui mandato è essenzialmente educativo, si può

(e si deve) lasciare una libertà d'azione molto maggiore nell'interno regime che non a chi dirige le case di pena, riguardo alle quali è oggettivamente indispensabile l'unità di metodo e di disciplina, onde conservare intatti il carattere repressivo e l'uniformità della repressione. Chè anzi, i riformatorii riesciranno tanto più efficaci, quanto più si lascerà alla carità privata libero il campo di svilupparsi secondo la varietà dei bisogni, con quella varietà di modi e con quell'ardore d'iniziativa che sono propri di lei. La virtù del sacrificio disinteressato e continuo (che è un requisito indispensabile a chi dirige istituti siffatti) non è cosa che possa infondersi con un decreto ministeriale o con un articolo di regolamento. Ma per contro il governo, nel collocare in codesti stabilimenti i giovani travati, è responsabile verso il paese della direzione che essi prendono; ed è suo diritto insieme e suo dovere il vegliare affinchè le case di ricovero forzato non assumano tendenze troppo esclusive, e la mancanza di regolare ordinamento non ne connetta troppo strettamente le sorti colla personalità del direttore. Il governo pertanto non può dispensarsi dall'obbligo, non solo di favorire l'impianto e la conservazione di quei riformatorii che creda più utili, ma ancora di sorvegliarli e coordinarli allo scopo comune. Con ciò non intendo di precludere al governo la via di fondare egli stesso istituti di tal fatta: vi sono anzi stabilimenti alla cui fondazione, stante la natura dei luoghi, difficilmente si accingerebbe la sola attività privata; e l'iniziativa del governo nel bene è sempre un esempio salutare e fecondo. Ma credo che, anche in tali casi, una volta creato lo stabilimento e spirato in esso lo spiracolo della vita, lo si debba lasciare autonomo quanto al suo regime interiore, salva solamente, in ordine alle

sue relazioni col governo, l'obbligazione di fornire a questo tutti i dati di fatto e gli schiarimenti di cui abbisogni, e salvo sempre il sindacato del governo affinchè l'istituto non devii dal suo scopo. Dove l'iniziativa del governo potrebbe esser utile sarebbe, a cagion d'esempio, per fondare colonie agricole in alcuna delle nostre isolette del Tirreno, e riformatorii marini in qualche golfo della Sardegna o della Sicilia (1). Per me anzi confesso che ai riformatorii agricoli darei sempre la preferenza sopra tutti gli altri; poichè la coltura dei terreni isolando l'uomo dalla vita cittadina (sempre artificiale e sede di maggior corruzione) e tenendolo in contatto colla natura, chiama la sua attenzione su fatti reali, lo fa vivere in un mondo le cui leggi sono esattamente osservate e lo facilita, inconscio, a mettere regolarità anche nella propria condotta. D'altro lato, l'agricoltura trae seco poco a poco, per naturale conseguenza, tutte le arti necessarie alla vita ed adattabili alle diverse tendenze di ciascuno (2). A coloro che hanno terminato il tempo del

(1) Vedi a questo proposito le interessantissime lettere sulle colonie penali nell'Arcipelago toscano, che l'egregio mio amico comm. VINCENZO GARELLI, attualmente provveditore degli studi per la provincia di Torino, ebbe la bontà di dirigermi nel 1865, e che raccolse di poi in un bel volumetto, meritamente stimato per la giustezza e pel senno pratico delle sue vedute. Veggasi pure la pregevole memoria del medesimo autore *Sulle colonie agricole penitenziarie* che vinse il premio proposto dall'accademia di scienze di Modena nel 1866, ed il suo ottimo libro *Della pena e dell'emenda*. — Si legga altresì la bellissima Memoria del cav. VEGEZZI-RUSCALLA *Sulla convenienza di erigere nell'Eremo di Lanzo una scuola rurale di riforma per giovani oziosi e vagabondi*. Sono lieto di trovarmi d'accordo con questi egregi scrittori nei punti più essenziali riflettenti queste materie.

(2) Veggasi l'interessante ed utilissimo opuscolo recentemente pubblicato dal prof. VINCENZO GARELLI *Sui lavori di campagna nella stagione invernale*.

loro ricovero si potrebbero accordare terreni od a mezzadria, od in proprietà, dietro un rateato corrispettivo in derrate, col che potrebbero stabilirsi definitivamente ed accasarsi nel luogo stesso della colonia. Codesti istituti, sì insulari che continentali, collegandosi fra loro e dandosi a vicenda la mano, formerebbero un vasto sistema riformativo dei giovani abbandonati e vagabondi, in cui lo speciale indirizzo e la vita autonoma di ciascun istituto, rispondente alla varietà dei bisogni, sarebbe coordinata allo scopo comune da queste mutue colleganze, dai vincoli che li rannoderebbero al governo, infine (e tanto più efficacemente) dalle continue relazioni e corrispondenze che i direttori di tutti questi istituti dovrebbero tenere fra loro, sì privatamente che per via di pubblicazioni periodiche e di annuali congressi constatanti gli esperimenti fatti, i risultati ottenuti, i problemi non peranco risolti.

Nei riformatorii, forse più ancora che nei penitenziari, è necessaria una graduata transizione dalla vita sorvegliata e severa del ricovero alle seduzioni della vita libera. Il passaggio, per esempio, dalla colonia insulare ad un riformatorio di terraferma, a titolo di premio per chi si regola bene, potrebbe costituire uno di questi gradi. Il soggiorno nella colonia dell'isola si potrebbe graduare segregando, per breve tempo, ogni nuovo colono dagli altri nel principio del suo ricovero. E similmente il soggiorno nei riformatorii continentali potrebbe nuovamente graduarsi (a titolo di ricompensa sempre rivocabile) collocando i migliori, mediante le opportune cautele, presso privati agricoltori od industriali, che ne diverrebbero i naturali patroni allo rientrare nella pienezza della vita li-

bera (1). All'azione educatrice della religione, della morale pratica e dell'istruzione primaria potrebbe con frutto accoppiarsi quella di apposite lezioni, dirette ad agevolare ai giovani ricoverati la conoscenza delle difficoltà che li aspettano all'uscire dal riformatorio ed i mezzi pratici di vincerle. Queste lezioni, d'indole affatto familiare, dovrebbero di preferenza essere date da uomini che, passati per le medesime fasi dei riformandi, ne abbiano di poi felicemente superati gli ostacoli.

Certamente ad animare tutto questo organismo occorre un personale corrispondente: e qui sta il nodo della questione. Il buon esito di questi istituti, più che dalla scrupolosa osservanza dei regolamenti, dipende dal formare intorno ai ricoverati un ambiente morale sano, in cui ricuperino poco a poco la sanità dell'animo, come si ricupera insensibilmente dal malato quella del corpo al solo respirare per un certo tempo un'aria salubre ed omogenea a' suoi bisogni. Non si speri buon frutto da chi aspiri alla direzione d'un riformatorio, come mezzo di lucrare uno stipendio. Ogni educazione è un apostolato: la correzione e l'educazione dei discoli è uno de' più duri. Le vocazioni di questo genere non si creano: ma si possono scoprire. Non credo difficile, sol che si cerchi con discernimento e si risvegli l'interesse del pubblico su queste urgentissime questioni, trovare alcune persone intelligenti e zelanti, istruite e modeste, integre ed amorevoli, operose e pazienti, quante bastino a reggere quei pochi riformatorii che si potrebbero impiantare per ora. L'opera dei direttori potrebbe essere coadiuvata efficacemente dai migliori fra

(1) Potrebbe fors'anche tentarsi, pei giovani men tristi, il collocamento dei medesimi, sotto certe cautele, in numero non maggiore di cinque o sei, presso onesti, esperti ed intelligenti agricoltori.

i giovani ricoverati; i quali (meglio forse di qualunque altro) potrebbero poi venir formati essi stessi, per mezzo di apposite scuole, a maestri e perfino a direttori di riformatorio.

Mi sono dilungato su questa materia più di quanto comporterebbe per avventura l'indole del presente libro; perchè i riformatorii dei giovani, oltre al costituire l'oggetto di una questione attualmente essenzialissima, sono, a mio avviso, una delle più efficaci fra le istituzioni connesse coi penitenziari.

Vediamo ora sommarissimamente quelle che mirano completare l'azione e d'agevolare l'effetto del sistema penitenziario. Alcune di queste, come si accennò più sopra (1), tendono ad assicurare il regolare andamento delle case di pena; altre a preparare il condannato alla vita libera; altre a preservarlo, restituito a libertà, da nuovi delitti (2).

Appartengono alla prima di queste classi le *commissions di sorveglianza*, le *ispezioni governative*, le *visite straordinarie*, le *statistiche carcerarie*.

L'ufficio delle COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA (che sogliono comporsi in massima parte di funzionari dell'ordine giudiziario) è di mero sindacato: esse riferiscono al potere esecutivo sugli inconvenienti che scoprono e gli espongono il proprio parere sui provvedimenti che credono più adatti, ma non hanno nessuna parte deliberativa od esecutiva nell'amministrazione (3).

(1) Pag. 413.

(2) Veggasi il bel libro di BONNEVILLE, *Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire*.

(3) Vedi, a cagion d'esempio, il disposto degli articoli 7, 8, 9 e 10 del *regolamento generale per le carceri giudiziarie del regno*, in data 27 gennaio 1861.

Analogo è lo scopo delle ISPEZIONI GOVERNATIVE che si eseguono dai funzionari addetti alla direzione generale delle carceri, o da quelle altre persone che vengano a ciò straordinariamente delegate dal governo. Lo scopo però ed i limiti di queste ultime sogliono essere determinati dalle speciali circostanze che ne suggeriscono l'opportunità.

Un buon sistema infine di STATISTICA CARCERARIA, somministrando regolarmente tutti i dati di fatto più importanti relativi agli stabilimenti penali, al personale direttivo e di custodia, al personale dei condannati, sia per quanto riflette la loro vita nel luogo di pena, sia per quanto riguarda i loro antecedenti nella vita libera, sia infine per ciò che tocca gli effetti prodotti dalla pena; i dati relativi alle lavorazioni dei detenuti, alle varie specie di manifatture, al prodotto ottenutone, al costo del medesimo, al beneficio ricavatone dai condannati, all'uso che ne fecero, al guadagno toccato al governo, ecc., mette il governo in grado di conoscere quali siano le miglione da introdursi nei locali, nell'organamento e nell'amministrazione delle carceri, nelle discipline interne, nella scelta del personale. Una buona statistica carceraria è dunque uno degli elementi i più preziosi, indispensabile per procedere con realtà, e non a slancio di fantasia, nella riforma e nel miglioramento degli istituti penali. Abbiamo già notato che dal 1862 in poi le statistiche carcerarie vengono compilandosi e pubblicandosi presso di noi per cura del ministero dell'interno. Se si tien conto delle non lievi difficoltà che si dovettero incontrare nel por mano alla compilazione di quadri statistici, e serbar l'unità di concetto in mezzo ai continui cambiamenti nell'organamento dell'amministrazione, occasionati dal successivo

raccogliersi ad unità di nazione di varie provincie diversissime fra loro per usi inveterati, per modo di governo, per istituzioni penali, non si può a meno di tributare una grata ammirazione a quei benemeriti che osarono affrontare l'arduo problema ed imprimere a questo ramo di pubblico servizio un movimento vigoroso verso la sua soluzione. Codesti nobili sforzi diverrebbero ancora più efficaci se, nel compilare le statistiche carcerarie, tutti gli stati civili potessero accordarsi nell'adottare una base uniforme.

Fra le istituzioni che tendono a preparare il condannato alla libertà si vogliono annoverare i *peculii di riserva*, il *passaggio alle colonie*, le *liberazioni condizionali*.

Queste istituzioni però, che da principio si immaginarono come un complemento del sistema penitenziario, in seguito ai più recenti progressi fattisi in questa materia, si possono oramai considerare come parte integrante di un buon sistema punitivo: ned occorre, dopo quanto si è detto, che ci arrestiamo a mostrarne lo spirito e l'importanza. Giova solo notare che, se non trova opposizioni l'istituzione di PECULII DI RISERVA a favore del condannato, e non ne incontra di gravissime il PASSAGGIO dei condannati di migliore condotta ALLE COLONIE (1); le LIBERAZIONI CONDIZIONALI per contro sono fortemente combattute da molti, fra cui si annoverano criminalisti di primo ordine. Temono questi che colla liberazione condizionale venga a distruggersi il carattere repressivo ed espiatorio della pena, l'inflessibilità della legge e l'uguaglianza della sua applicazione, l'autorità in fine della cosa giudicata, abbando-

(1) Veggasi però, in ordine all'invio alle colonie come mitigazione di pena, quanto si disse più sopra, a pag. 390, 391.

nando tutto il magistero penale al potere amministrativo, che delle leggi e delle sentenze debb'essere esecutore, non arbitro. Codesti argomenti, in astratto giustissimi, sarebbero pure inappuntabili in concreto, se fosse reale la base su cui si appoggiano: se fosse vero cioè che la liberazione condizionale costituisca una diminuzione nella durata della pena. Ora (come si potè riconoscere da quanto si disse più sopra) la cosa in realtà non è tale. Una libertà concessa soltanto verso il finire della pena, sorvegliata severamente e revocabile al menomo abuso, non è libertà. La certezza di ritornare, alla prima mancanza, sotto il rigore della detenzione penale pende sospesa, terribile e continua minaccia, sul capo del liberato condizionalmente; nè questa minaccia, nè quel rigoroso sindacato d'ogni suo passo cessano un giorno solo prima che sia esaurita per intero la durata della pena. L'integrità della condanna e l'uniformità della repressione sono dunque assicurate. Ciò che varia è il *modo della sua applicazione*; ed esso varia solamente in proporzione del concorso di circostanze tali che mostrino questa modificazione richiesta dallo scopo stesso della pena sociale. Il condannato non ha verun *diritto* ad essere condizionalmente liberato; solo *può meritare* questa mitigazione in via di ricompensa e di esperimento. E si è più sopra veduto (1) che, circondato dalle accennate cautele, questo esperimento non pure non è dannoso, ma è senza paragone più profittevole, alla sicurezza sociale non meno che al condannato, di quel che sarebbe il passaggio repentino dalla detenzione alla vita libera. La legge poi non resterà violata, quando dalla legge positiva medesima sia accordata la facoltà delle li-

(1) Pag. 409, 410.

berazioni condizionali; nè d'abuso può temersi semprechè si esiga il consenso dell'autorità giudiziaria che pronunziò la condanna, o (se così vuolsi) venga tale facoltà lasciata alla Corona come una delle forme sotto cui si esercita il diritto di grazia.

Altre istituzioni per ultimo, come si è accennato, vengono in soccorso al liberato di carcere e mirano ad impedire che nuovamente delinqua.

Il liberato di carcere si trova di fronte al doppio pericolo: di vedersi respinto dagli onesti e di essere ritenuto a delinquere da' suoi antichi compagni di ribalderia. Bisogna dunque, da un lato, sorvegliarlo attentamente ed intimidirlo, ma d'altro lato altresì aiutare e favorire la sua buona volontà ed i suoi sforzi nel bene. Al primo scopo cerca di provvedere la *sorveglianza della pubblica sicurezza* e l'*aggravamento di pena pel recidivo*: al secondo sono rivolti i *certificati di buona condotta*, le *società di patronato*, la *riabilitazione*. Le due prime pertanto delle accennate istituzioni riguardano i più pericolosi; le tre ultime riflettono i migliori fra i condannati che scontarono la pena.

La *SORVEGLIANZA DELLA PUBBLICA SICUREZZA*, di cui qui si parla, non è quella sorveglianza generale e comune che si estende a tutti gli abitanti dello stato; sorveglianza che è la prima base dell'azione amministrativa d'ogni governo, ed ha un carattere essenzialmente preventivo. Essa è quella sorveglianza particolare che, autorizzata dal diritto ed imposta dal dovere che ha il governo di difendere la società, si esercita sopra coloro i quali, scontata la pena, danno ragionevole motivo di temere che siano per attentar nuovamente alla pubblica sicurezza. Questa sorveglianza si estrinseca coll'imporre loro certe obbligazioni

e col far loro certi divieti, i quali consistono d'ordinario nell'obbligo di presentarsi, a tempi determinati, per dar conto di sè davanti alle autorità designate nella legge; nella proibizione di cambiar residenza senza permesso; ed (ove d'uopo) nel domicilio coatto in quel luogo che il governo, per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico, abbia loro designato (1). Questa sorveglianza non potrebbe, senza ingiustizia, essere egualmente severa per tutti. Applicata indistintamente ai persistenti nella corruttela ed agli emendati, farebbe pesare su questi, senza motivo, un continuo sospetto ed una diffidenza generale, che, ben lungi dal tornar profittevole alla sociale sicurezza, verrebbe invece a comprometterla, rendendo più difficile a chi esce dal luogo di pena, benchè di buona volontà, la locazione della sua opera. Diffatti i codici penali vigenti non solo sogliono restringere a certe specie di pene questa coercizione accessoria, ma, nei casi stessi in cui la medesima si considera come utile astrattamente, si lascia talora al criterio del giudice l'aggiungerla o non alla pena principale. Sembra che la sorveglianza della pubblica sicurezza raggiungerebbe meglio il suo scopo se la legge lasciasse al governo che deve attuarla la facoltà di dispensarne coloro della cui emendazione si abbiano prove non dubbie, e di ammettere a riscattarsene coloro che per molto tempo non diano motivo di lagnanza, mediante cauzione pecuniaria o personale; ritenendola per contro diuturna e severissima per gl'incorreggibili. Affinchè poi, riguardo a questi ultimi, la sorveglianza potesse esercitarsi più facilmente, essa dovrebbe (entro certi

(1) Vedi Legge di pubblica sicurezza, del 20 marzo 1865, art. 77, 71 e seg. fino a 76 *inclusive*.

limiti e con certe cautele) comprendere, per legge, il diritto di costringere il sorvegliando ad abitare non solo in una località determinata dello stato, ma eziandio (ove d'uopo) nelle colonie. E dal momento che sarebbe sempre aperta, per chi si emenda, la via a liberarsi da questa coercizione accessoria della pena, non veggo perchè codesta sorveglianza non dovrebbe invece prolungarsi indefinitamente per quelli che realmente si mostrino incorreggibili.

Del bisogno di aumentare la pena pel recidivo e del fondamento giuridico di questo aumento non occorre più qui far parola, avendone discorso a suo tempo quando ci occupammo delle cause modificatrici del grado della pena (1). Passiamo dunque alle altre istituzioni accessorie più sopra indicate.

Una guarentigia per la società, una facilitazione pel liberato di buona condotta, un dato importante per la polizia è che si sappia chi sotto la disciplina penale è diventato migliore, e chi resistette ad ogni azione correttiva. A questo cercossi di giungere col concedere al condannato, che scontò la pena e diede prove indubitate di miglioramento, un CERTIFICATO CONSTATANTE LA SUA BUONA CONDOTTA CONTINUATA; una specie di certificato di *libera pratica* (come si esprime il Bonneville) simile a quello che si accorda all'equipaggio d'un bastimento venuto da luoghi infetti, dopo finita la quarantena. Affinchè poi questo certificato sia una cosa seria, esso non debb'essere che il riepilogo fedele e preciso del *conto morale* del condannato desunto dalle note ad esso relative consegnate nei registri delle case di pena.

(1) Vedi pag. 337 e seg.

Ma, uscito il condannato dal luogo di pena, siasi pur migliorato ed abbia pure ottenuto il certificato di buona condotta, che farà egli nella società in cui rientra, se nessuno gli porge una mano soccorritrice che, dissipando le prevenzioni, lo ponga a contatto colle persone probe e lo faccia rientrare nel movimento operoso ed onesto della vita sociale? Questo soccorso, questa protezione ispirata dalla carità, la quale (simile a quella che aveva a Roma esercitato nell'ordine civile il *patrono*, che esercitò di poi nell'ordine spirituale il *padrino* e nell'industriale il *padrone*) si venne organizzando da benemerite persone associate a questo scopo in apposite istituzioni, dette appunto SOCIETÀ' DI PATRONATO PEI LIBERATI DAL CARCERE; istituzioni che vengono a buon diritto riguardate come il complemento necessario d'ogni savio ordinamento punitivo.

Queste società non si occupano d'ordinario fuorchè dei liberati giovani; e sogliono provvedere alle necessità della loro posizione cercando di collocarli bene, trattenendoli intanto per qualche tempo in appositi stabilimenti, in cui forniscono loro istruzione e lavoro. Malgrado le migliori intenzioni, queste società in generale non sono molto fiorenti; per altra parte, stante il difetto d'un numero sufficiente di case di custodia e di riformatorii, vennero, in più d'un luogo, mediante convenzioni col governo profondamente modificate nella loro essenza e nel loro scopo (1).

(1) Per esempio, ho visitato poco tempo fa la società di patronato istituita in Torino il 21 novembre 1846, riordinata recentemente dallo statuto approvato con decreto reale del 1° ottobre 1871. Su quaranta giovani ivi ricoverati, tre soli erano liberati dal carcere, e trentasette, raccolti fra i migliori dei detenuti alla Generala, finivano di scontare la loro pena. Si può questa con verità chiamare un'istituzione di patronato?

Affinchè il patronato possa riescire efficace, debbe estendersi a tutti coloro che lo meritano, ed esercitarsi nel modo il più conforme alla legge naturale delle cose.

Il patronato di tutti i liberati indistintamente, anche di coloro che si mostrarono incorreggibili, sarebbe ingiusto ed impossibile. Perchè si accorderebbe al ribaldo la protezione ed il soccorso che si nega all'operaio onesto? E d'altro lato come credere che troverebbe lavoro chi ha contro di sè gli antecedenti di una vita irregolare e non può giustificare d'averla cambiata in meglio? Ma a chi si è emendato è dovuto un appoggio, sia esso giovanetto od adulto. A questo, per diminuirgli le difficoltà che la sua vita passata seminò sulla sua via; a quello, per sorreggerlo inoltre più da vicino, supplendo in qualche modo al difetto dell'azione benefica della famiglia da cui forse non fu mai confortato.

Tutto questo però non basta ancora. Quanti non sono gli accusati che vengono assolti! Per quanti, dopo che subirono l'onta d'un processo inquisitorio e le angosce di un lungo carcere preventivo, si dichiara non esser luogo a procedimento! E frattanto il lavoro fu interrotto, la fiducia in essi fu scossa, la loro famiglia piombò nella miseria. Perchè non estendere a tutti questi il patronato e rimediare in parte al danno ingiustamente da essi sofferto, finchè non vi siano leggi speciali che provvedano al suo risarcimento? (1). Perchè non pensare altresì alle famiglie dei condannati che scontano la pena, quando non vi sia nulla che le mostri indegne di questo beneficio? So che più d'un tentativo si è già fatto in questo senso; ma, per quanto ciò sia molto, avuto riguardo alle difficoltà, con-

(1) Vedi pag. 330, 331.

vien pur riconoscere che è troppo poco rispetto al bisogno.

In ordine al modo di rendere il patronato più efficace non si possono prefiggere *a priori* norme minute in un'opera che è essenzialmente di beneficenza, e che deve quindi lasciarsi a quella libera molteplicità di forme in cui, secondo la varietà dei bisogni, si estrinseca la vigorosa iniziativa che è propria della carità. Non sarà tuttavia inutile il notare che, se può essere conveniente raccogliere in apposito istituto di educazione e di lavoro i giovani liberati finchè trovino a locare l'opera loro, lo scopo del patronato debb'essere piuttosto di disseminarli in seno della società onesta (dove i residui degli antichi difetti possono più facilmente venir assorbiti dagli elementi sani che li circonda) anzichè di accomunarli in opifici dove, nei quotidiani contatti, le reminiscenze degli anni precedenti possono più facilmente ravvivarsi ed imprimere alla riconquistata libertà una direzione pericolosa. Il miglior patronato è quello che si esercita individualmente coll'interporsi dei patroni fra il liberato emendato ed operoso e le persone oneste che possono abbisognare dell'opera sua. E questo pietoso ufficio riescirebbe assai più facile, spesso anzi si compirebbe, per così dire, da sè, qualora negli ultimi stadii della pena si favorissero i contatti di persone probe coi condannati nei luoghi stessi dove la pena si sconta (1). Per quanto poi riguarda gli incorreggibili, indegni di patronato, la facoltà che brameremmo concessa al governo nell'esercitare la sorveglianza sui liberati di poterli obbligare, non solo a dimorare in un luogo determinato, ma (ove d'uopo) mandare nelle colonie (2), sarebbe un mezzo di qualche efficacia per pre-

(1) Cf. pag. 404, 405.

(2) Vedi pag. 431, 432.

servare la società dal pericolo permanente della presenza di quelli che siano sordi ad ogni ammonizione.

Finalmente, quando il liberato di carcere, mediante la sua buona condotta, meritò il beneficio del patronato; quando, colla sua vita onesta e laboriosa per lungo tempo continuata in mezzo alla società, mostrò di essere veramente diventato un altr'uomo, e si è per tal modo riscattato colle proprie opere, giustizia esige che cessino per l'avvenire le incapacità risultanti dalla condanna, e che il liberato rientri nel pieno godimento dei diritti ond'era stato privato. A ciò provvede la RIABILITAZIONE; la quale è quindi come il riconoscimento ufficiale e solenne per parte della società che il liberato mutò non pur le tendenze, ma la vita ed i costumi; è come il segno esteriore della riconciliazione della società con colui che fu già suo nemico, e che, mediante questo felice cambiamento, cessò d'esser tale (1). Ragion vuole però che, onde si possa dal condannato ottenere la riabilitazione, la sua buona condotta abbia continuato senza interruzione per un tempo tanto più lungo quanto fu più grave il misfatto; e che assai più lunga sia questa durata per chi fu recidivo che non per gli altri. La riabilitazione presso di noi si concede dal re, sulla relazione del ministro di grazia e giustizia, dietro le conclusioni del procuratore generale ed il parere motivato della sezione d'accusa della corte d'appello nel cui distretto risiede il condannato (2).

Prima di chiudere questi cenni sulle istituzioni accessorie degli'istituti penali è d'uopo ancora notare che una cosa utilissima, e talora una condizione indispensabile perchè

(1) Vedi su questa materia l'eccezione contenuta nell'art. 836 del codice di proc. pen.

(2) Cod. di proc. pen., art. 844, 841, 838.

i medesimi possano funzionare con giustizia, si è il poter conoscere con esattezza quali siano gli antecedenti penali di ciascun condannato. La sorveglianza della polizia dovrà essere certamente assai più severa ed il patronato più difficile ad ottenersi per colui che ha già subito più d'una condanna; e, d'altro canto, se s'ignora questa circostanza, come si potrà attuare il principio dell'aggravamento di pena pei recidivi, e di un maggiore spazio di tempo per concedere ai recidivi liberati la riabilitazione? Ora a questo bisogno provvede il CASELLARIO GIUDIZIALE; che, ad imitazione di quanto si pratica in altri paesi, venne pure introdotto presso di noi con regio decreto 6 dicembre 1865, aggiuntevi alcune utili modificazioni. Il casellario giudiziale è una specie d'archivio biografico-penale esistente presso ogni tribunale correzionale del regno. Tutte le sentenze di condanna in materia criminale o correzionale, le ordinanze di non farsi luogo a procedimento, tutti i provvedimenti contro i minori di anni quattordici che nelle materie suddette agirono senza discernimento, da qualunque corte o tribunale emanati contro chicchessia, come pure i decreti di grazia, amnistia, indulto e riabilitazione (1) vengono trasmessi al tribunale del luogo dove il reo ebbe i suoi natali; e quivi, entro appositi cassettoni disposti per ordine alfabetico, si conservano in altrettanti foglietti sotto il nome di ciascuno; facendo però in apposito registro annotazione d'ogni nuovo estratto che arriva, onde evitare i pericoli di smarrimento o di sottrazione. La medesima cosa si procura di fare per mezzo degli agenti diplomatici accreditati presso gli esteri governi riguardo alle sentenze pronunziate fuori dello stato contro i regni-

(1) Vedi il citato R. Decreto 6 dicembre 1865, art. 2.

coli. Quanto poi alle persone straniere o di origine sconosciuta, è stabilito sulle stesse basi un *casellario centrale* presso il ministero di grazia e giustizia. Per tal guisa, ricorrendo al tribunale del luogo di nascita d'una persona, si possono in pochi minuti e con esattezza ottenere sui suoi antecedenti penali quelle indicazioni che a gran fatica, con molta perdita di tempo ed imperfettamente si giungeva a raccogliere quando bisognava far ricerche presso tutti i tribunali; ed anche quando, sebbene accentrate le informazioni in un luogo solo, gli estratti si registravano l'un dopo l'altro per ordine cronologico, ed era quindi mestieri compulsare un gran numero di registri ove si trattasse di individui alquanto attempati.

Dalle cose dette nel presente articolo si può rilevare come, dopochè si cominciò a riconoscere che la migliore espiazione del misfatto e la guarentigia più salda per la società è la riforma morale del delinquente, tanto le istituzioni penali propriamente dette, quanto le istituzioni accessorie e con quelle connesse, si vennero dirigendo tutte, benchè d'indole diversa, ad uno scopo solo. Non è quindi a stupire se i mezzi adoperati in ciascuna di queste istituzioni hanno fra loro una grande analogia ed un grande legame. L'igiene, la cura della malattia e quella della convalescenza, sebbene si diversifichino per più rispetti, mirano però tutte al fine medesimo: la sanità dell'uomo, che ciascuna di esse cerca con mezzi analoghi di conservare, di ristabilire, di rinforzare.

ARTICOLO 2°

Sistema penale che ci regge.

Ultima fase dello svolgimento storico della pena, con-

siderata nelle forme che assunse, è, quanto a noi, il sistema penale attualmente in vigore nel regno.

Il codice penale del 1859 stabilisce tre grandi categorie di pene: criminali, correzionali, di polizia.

Il codice toscano, siccome non distingue i reati in crimini, delitti e contravvenzioni, ma designa col nome di *delitti* tutte le azioni positive o negative con cui si viola alcuna delle disposizioni di esso codice, sottoponendo ad altre leggi le semplici *trasgressioni*, così non distingue neppure le pene in criminali, correzionali e di polizia.

Le pene, secondo il codice toscano, sono *principali* od *accessorie*. Le principali si distinguono in *comuni* ed in *proprie*.

Sono pene COMUNI: l'*ergastolo*, la *casa di forza*, il *carcere*, l'*esilio*, la *multa*, la *riprensione giudiziale*.

Sono pene PROPRIE: l'*interdizione dal pubblico servizio* e l'*interdizione dall'esercizio d'una professione che richieda matricola*.

Sono infine pene ACCESSORIE: l'*esilio generale*, la *sottoposizione alla vigilanza della polizia* e la *confisca di oggetti determinati dalla legge*.

Rimandando al testo stesso del codice penale toscano per lo studio più minuto di questo sistema penale (1), ci limitiamo qui a toccar brevemente delle pene sancite dal codice del 1859, come quello che si applica alla massima parte del regno.

§ 1°. — Pene criminali.

Le pene criminali sono sei: *morte*, *lavori forzati a vita*,

(1) V. Cod. pen. tosc., art. 1, 2, 12; art. 13, colla modificazione recatavi dal governo della Toscana, in data 10 gennaio 1860; articoli 24 e 28.

lavori forzati a tempo, reclusione, relegazione, interdizione dai pubblici uffizi (1).

La pena di MORTE si eseguisce mediante il laccio sulle forche.

Col R. Editto 1831 Carlo Alberto aveva abolito nelle provincie subalpine la crudeltà della ruota e delle tanaglie infocate. Il codice penale del 1839, e più ancora l'attuale, vennero sempre restringendo il numero dei reati punibili colla pena capitale.

L'esecuzione si fa nel comune dove siede la corte che pronunziò la sentenza. Se il condannato fugge o viene a darsi la morte prima dell'esecuzione, il carnesice lascia affisso per tre ore ad una colonna a ciò destinata un cartello, con suvvi a grandi caratteri il nome, cognome, soprannome, professione, patria, domicilio, crimine e pena del condannato, e la data della sentenza (2).

I LAVORI FORZATI consistono nell'obbligo delle opere più faticose a pro dello Stato, colla catena ai piedi e nel modo prescritto dai regolamenti. Questa pena può venir aggravata colla *stretta custodia*, la quale consiste in un severo rinchiodamento del condannato nel luogo stesso della pena, ed in certe misure di repressione determinate dai regolamenti. La stretta custodia si applica ai condannati ai lavori forzati a vita che si rendono recidivi (3).

Quanto ai lavori forzati *a tempo*, il *maximum* della loro durata è di venti anni; il *minimum* di dieci. Questo periodo è diviso in due gradi: da dieci anni a quindici; da quindici a venti. Onde mantenere poi l'eguaglianza nell'applicazione delle pene, le donne, i settuagenari, gl'in-

(1) Cod. pen. del 1859, art. 13.

(2) Cod. pen. art. 14, 15.

(3) Ivi, art. 16, 121.

fermi vengono assoggettati (come già ebbimo occasione di notare) a lavori meno gravosi (1).

Le condanne alla pena di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della podestà patria e maritale, e l'interdizione legale del condannato. Questa interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i propri beni, di alienarli, d'ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Ed al condannato legalmente interdetto vien nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dalle leggi civili per gl'interdetti giudicialmente. Questa interdizione legale cessa di pien diritto pel condono o per la commutazione della pena, eccettochè la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima (2).

La pena di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco inoltre l'*infamia*; la quale è personale al condannato, e non produce altri effetti giuridici fuorchè l'esclusione perpetua, non pure da ogni diritto politico, ma ancora da ogni impiego od ufficio pubblico e dalla facoltà del porto d'armi; nella perdita di tutte le decorazioni e dignità, e di tutti i distintivi d'onore e gradi sì civili che militari; di tutti i benefizi ecclesiastici; e finalmente nella incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi contemplati dalla legge, di essere assunti come periti o sentiti come testimoni in giudizio, fuorchè per somministrare semplici informazioni (3).

(1) Cod. pen. del 1859, art. 68, 69.

(2) V. le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del Regno d'Italia contenute nel R. Decreto del 30 novembre 1865, art. 3 e 4.

(3) Cod. pen., art. 24, 25, 19.

Infine per la maggiore esemplarità della pena, è stabilito che le sentenze di condanna alle pene di morte o dei lavori forzati a vita debbano essere stampate, affisse e pubblicate nelle città in cui furono pronunziate, nel capoluogo del comune in cui fu commesso il crimine, ed in quello del domicilio o della dimora del condannato (1).

Questa disposizione si estende altresì alle sentenze di condanna ai lavori forzati *a tempo*, sempre quando le medesime siano pronunziate per crimini di grassazioni, di estorsioni, di rapine, di furti, di falsificazione di monete, cedole, obbligazioni dello stato od altre carte di credito pubblico equivalenti a moneta, bolli, sigilli, o scritture, di falsa testimonianza e di calunnia. Ed in questi casi anche la pena dei lavori forzati *a tempo* viene riguardata dalla legge come infamante (2).

Ad eccezione dei casi testè enumerati, i lavori forzati a tempo traggono seco soltanto l'*interdizione dai pubblici uffizi* e l'interdetto legale del condannato durante la pena. Si dee quindi nominare a questo un tutore, che possa agire in suo nome e che ne amministri i beni nelle forme stabilite dalle leggi civili per gl'interdetti. Di siffatti beni il condannato non può godere finchè dura la pena, ad eccezione di tenui sussidi alimentari a norma dei regolamenti (3).

Insino ad ora la pena dei lavori forzati si sconta nei bagni. Non sarà superfluo dare un breve cenno di questi luoghi.

Ne' tempi scorsi i condannati erano legati al banco delle galere insieme coi prigionieri di guerra, e destinati

(1) Cod. pen., art. 23.

(2) Citato art. 23, 24.

(3) Art. 21, 22.

a remigare nei viaggi marittimi (1): orribile n'era il trattamento e la vita. Sul finire però del secolo xviii, questi condannati più non escivano dai porti, ma stavano legati al banco nelle darsene su navigli vecchi e sdrusciti.

Sotto il governo francese fu riordinata l'amministrazione dei bagni, ma non fu mutata l'indole essenziale della pena. I condannati erano o fissi al banco o lavoranti in darsena, od impiegati a spazzare le vie delle città. Ricevevano una retribuzione: potevano comunicare liberamente fra loro: si tolleravano cantine nell'interno del bagno, e conviti (specialmente per festeggiare i nuovi arrivati) in cui regnavano a gara la gozzoviglia, la rozzezza e l'oscenità; e a tutti gl'interni disordini erano spesso conniventi i guardiani. Si vennero di poi facendo nuovi regolamenti col lodevole intento di moralizzare i forzati; ma con poco frutto (2).

Giusta il riordinamento dei bagni del 19 settembre 1860, tutti i bagni dipendevano direttamente dal ministro della marina; dal 1° gennaio 1867 in poi passarono sotto la dipendenza del ministero dell'interno; e le attribuzioni relative al servizio disciplinare dei bagni furono devolute al direttore generale delle carceri (3).

I condannati sono divisi in tre categorie: dei condannati a meno di quindici anni: dei condannati dagli anni quindici a venti: dei condannati a vita.

Appena entrano, sono ripuliti, ricevono la catena e stanno tre giorni legati al banco. Poi veniva, un tempo,

(1) Di qui i nomi di *galera*, di *galeotti* sopravissuti alla trasformazione di questa specie di pena.

(2) Veggasi la bellissima opera del dott. MASSONE, intitolata: *La pena dei lavori forzati*.

(3) V. Reg. decr. 29 novembre e 23 dicembre 1866, colle modificazioni recate dal R. decreto 1° dicembre 1867.

assegnato a ciascuno il compagno col quale dovesse poi sempre stare appaiato; ciò che però non suole più ora praticarsi. Si dividono per isquadre, sorvegliate ciascuna da un capo guardia, da una sottoguardia e da un aiutante. Dormono in grandi stanzoni su banchi di pietra coperti da un leggero materasso. Al mattino ciascuno assesta il proprio letto; sono visitati nelle catene, e vanno al lavoro. A mezzogiorno prendono un po' di riposo ed il nutrimento, cioè pane, vino, minestra e carne due volte al mese: se conoscono un lavoro, vi sono specialmente addetti; se no, imparano quello che sembra più adatto alla particolare disposizione di ciascuno. Si ammettono coi forzati lavoratori liberi. Il loro lavoro è retribuito; il *maximum* della retribuzione giornaliera è di settanta centesimi, ma non possono mai avere più di una lira a loro disposizione.

Vi sono poi pene disciplinari per le trasgressioni ai regolamenti, e premi per chi tiene migliore condotta.

Le pene sono le seguenti: privazione del vino: ammannettamento lungo la notte: prigione speciale (1): banco di rigore: trasferimento in una categoria più severa: catena di rigore e radimento dei capelli: deportazione in Sardegna nel bagno centrale di San Bartolomeo presso Cagliari, da cui dipendono i due bagni succursali di Alghero e di Paulilatino. Altra volta vi era inoltre la morte.

Nei regolamenti sta scritta altresì, fra le pene disciplinari, la bastonatura: ma, passata la direzione dei bagni al ministero dell'interno, questo si mostrò sempre schivo dall'applicarla, come quella che contrasta coi principii

(1) Anzi ve ne sono due di tali prigioni. Nell'una stanno insieme parecchi condannati; nell'altra il forzato è solo, a pane ed acqua.

fondamentali del regime penitenziario. Il difetto di locali rende applicabile in proporzioni assai ristrette la punizione in celle di rigore; e vi si supplisce colla pena del *puntale*, che consiste nell'attaccare il condannato colla catena al proprio letto nel camerone comune; ciò che, lungi dal far temere questa pena, la fa spesso desiderare per motivi *che il tacere è bello*.

Le ricompense consistono: nel passaggio del forzato ad una categoria più mite: nell'alleviamento della pena, e nella commutazione di essa.

Dal bagno di Genova dipendono quelli succursali della Foce e del Varignano. Altri bagni esistono ad Ancona, a Brindisi, a Porto Longone, ecc.

I provvedimenti relativi ai bagni si possono oggimai considerare come provvisorii, sembrando essere intenzione positiva del governo di riordinare su nuove basi la pena dei lavori forzati.

La RECLUSIONE consiste nel tenere il condannato rinchiuso in una casa di forza per esservi sottoposto ai lavori che si eseguono a norma dei regolamenti (1).

Il *maximum* della reclusione è di dieci anni; il *minimum* di tre. Questo periodo è diviso in tre gradi: da tre anni a cinque, da cinque a sette, da sette a dieci.

La reclusione trae seco, al pari dei lavori forzati a tempo, l'interdizione legale del condannato; ma non mai l'*infamia*. E può trar seco l'*interdizione dai pubblici uffici* quando ciò ha luogo pei lavori forzati a tempo (2).

La reclusione si sconta nei penitenziari.

Già abbiamo notato che alcuni penitenziari si costruis-

(1) Cod. pen., art. 17.

(2) Ivi, art. 54, 21 e 23, alinea.

sero in Italia appositamente; che parecchi si adattarono in locali destinati prima ad altri usi; e che si provò negli uni il sistema cellulare, negli altri l'auburniano. Convien aggiungere che, per difetto di sufficienti locali, un gran numero di condannati alla reclusione la sconta nelle stesse carceri giudiziarie. Quindi il sistema penitenziario non è finora applicato in modo uniforme per tutti i reclusi, sia per l'ineguaglianza e pel numero troppo ristretto dei locali, sia per la diversità dei sistemi tentati.

Così, p. es., nei penitenziari d'Alessandria e d'Oneglia i reclusi, segregati in celle durante la notte, lavorano di giorno in comune sott'obbligo del silenzio e sotto una duplice sorveglianza: l'una palese, che si fa dalle guardie nell'interno dei laboratori; l'altra segreta, che si esercita per mezzo di corridoi oscuri fiancheggiati i laboratori medesimi, dai quali si può vedere, non visti, a traverso piccolissime aperture praticate nel muro che velano l'occhio del sorvegliante con vetro colorato da cui sono chiuse. Il recluso che conosce un'arte, la esercita; se no, l'impara; prima dal maestro in cella, poi in comune negli opifici. Vi sono sarti, calzolai, falegnami, ferrai, tessitori, legatori di libri, ecc.

Nelle *murate* di Firenze si praticava altre volte l'isolamento continuo. I reclusi, erano divisi in altrettante celle, donde potevano senza uscire e senza vedersi gli uni gli altri, assistere ai divini uffizi. Lavoravano e passeggiavano sempre isolati: ricevendo però visite dal direttore, da sacerdoti, da altre persone caritatevoli. Potevano anche, a certe condizioni, ricevere visite dai parenti.

Ma dopo il regolamento generale per le case di pena del regno del 13 gennaio 1862 venne esteso altresì alle *murate* il metodo auburniano; e la segregazione cellulare

diurna più non si applica in Italia se non ai condannati, all'ergastolo od alla casa di forza; in ordine alle quali pene le leggi toscane prescrivono espressamente l'isolamento continuato, per un tempo che non può però eccedere i dieci anni (1).

Appena entrati nello stabilimento, i reclusi vengono lavati e nettati. Poi, anche nel sistema auburniano, stanno per un mese isolati in cella, dove imparano la disciplina della casa e qualche arte, se non ne conoscono alcuna. Solo in seguito passano al lavoro silenzioso in comune.

Una quota parte del prodotto che si ricava dal lavoro è pei reclusi. Il loro vitto è sano ed abbondante: lo ricevono tre volte al giorno; consiste in pane, vino e minestra, carne tre volte la settimana, negli altri giorni legumi.

Le pene per le infrazioni disciplinari sono l'ammonizione e l'isolamento in cella di rigore, nella quale il recluso non ha nè materasso, nè saccone, nè lenzuola. Questa detenzione di rigore ha quattro gradi: durata da uno a tre giorni, con pane ordinario ed una sola minestra: durata da un giorno a quindici, con pane ed acqua: aggiunta dei ferri: infine durata da un mese a sei col vitto legale.

Le ricompense consistono: in gratificazioni, in pane, polenta, brodo, carne, pesce, legumi, erbaggi, canditi, frutta, uova, formaggi, salumi e vino: nella facoltà di ricever visite più d'una volta per trimestre, e di scriver lettere più spesso che ogni due mesi: nella facoltà di fare stralci dalla massa di riserva: nell'ammissione alla scuola ed ai servizi interni dello stabilimento: finalmente nelle

(1) V. il decreto del governo toscano 10 gennaio 1860, nella parte modificatrice degli art. 15 e 16 del Codice penale 20 giugno 1853.

proposizioni di grazia per condono, diminuzione o commutazione di pena.

Fra le ricompense sta pure scritta nel regolamento generale la concessione del *vitto di lavorante*. Ma, stanti le difficoltà sperimentate in pratica là dove è adottato il sistema dell'appalto generale del mantenimento dei detenuti e delle lavorazioni, il vitto di lavorante venne abolito con R. decreto 23 luglio 1868; e vi si sostituì l'aumento di gratificazione alla quota ordinariamente assegnata, in ragione di altri due decimi dell'intero prodotto della mano d'opera di ciascun recluso; aumento che si può spendere da chi l'ottenne in sopravitto, consistente in pane, polenta, carne, pesce, frutta, uova, cacio e vino.

Giova qui ricordare che il sistema auburniano, ristretto alle case di pena, non si applica alle carceri giudiziarie, riguardo alle quali (come si è più sopra notato) giusta la legge del 28 gennaio 1864 si è saviamente prescritto il sistema della segregazione cellulare, sebbene però il fatto sia ancor lungi dal corrispondere al precetto della legge; chè anzi, nella stessa espiazione della pena, la segregazione, benchè limitata alla notte, non viene che imperfettamente osservata in molti reclusorii, stante il già lamentato difetto di convenienti locali, e la già notata confusione dei condannati coi semplici imputati in molte carceri giudiziarie.

La RELEGAZIONE consiste nella detenzione del condannato in un castello od altro luogo forte, secondo i regolamenti. Essa non trae seco l'interdetto legale; ma può trar seco l'*interdizione dai pubblici uffizi* nei casi dalla legge espressamente indicati.

Il *minimum* di questa pena è di tre anni, il *maximum* di venti. Essa ha cinque gradi: da tre anni a cinque: da

cinque a sette: da sette a dieci: da dieci a quindici: da quindici a venti (1).

Secondo il regolamento del 28 agosto 1862, i condannati alla relegazione sono divisi in due categorie: la prima comprende i condannati per crimini contro la sicurezza dello stato; la seconda tutti gli altri. A ciascuna di queste categorie è assegnato un luogo distinto, dietro destinazione del governo.

La pena comincia da una segregazione individuale di quindici giorni con vitto legale; poscia il relegato passa alla vita in comune, colla facoltà di provvedersi il sopravitto a proprie spese. Il lavoro non è obbligatorio; ma si deve osservare il silenzio in certe ore. Il servizio della pulizia interna si fa per turno; però i relegati della prima categoria se ne possono esimere mediante pagamento.

Le punizioni disciplinari consistono: nell'ammonizione o nella privazione del sopravitto fino a tre giorni, e nell'isolamento in cella di rigore con pane e minestra estensibile a tre giorni. Quest'ultima punizione può venire aggravata col ridurre il vitto a pane ed acqua; coll'estenderne la durata fino a quindici giorni; coi ferri; od infine col protrarne la durata da un mese a sei mesi, ma con vitto legale.

Le ricompense consistono: nella facoltà di ricever visite e scriver lettere oltre la misura ordinaria: nella facoltà di comprar libri od utensili, di mandar sussidi ai parenti, di aver tabacco da naso: nella proposizione per la grazia: nella facoltà di godere del fondo di sussidio.

L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFIZI per ultimo consiste nell'esclusione perpetua del condannato dal diritto di elettore

(1) Cod. pen., art. 18, 21 e 55.

e di eleggibile, e da ogni altro diritto politico, come pure da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico; nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto: nella perdita di tutte le decorazioni nazionali ed estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche: nell'incapacità infine di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei proprii figli nei casi dalla legge contemplati (1).

§ 2º. — Pene correzionali.

Le pene correzionali sono anche sei: il *carcere*, la *custodia*, il *confino*, l'*esilio locale*, la *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi*, la *multa*.

Il CARCERE consiste nel rinchiodimento del condannato in una casa di correzione, dove può essere impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti, a norma dei regolamenti.

Il *minimum* del carcere è di sei giorni; il *maximum* è di cinque anni, a meno che per ispeciale disposizione la legge stabilisca espressamente una durata maggiore (2). Questo periodo è diviso in sei gradi: da sei giorni ad un mese: da un mese a tre: da tre mesi a sei: da sei mesi ad un anno: da un anno a tre: da tre anni a cinque. Il carcere sofferto prima della sentenza potrà essere computato nella durata del carcere inflitto a titolo di pena (3).

A tenore del regolamento 13 gennaio 1862 citato più sopra, i condannati al carcere (sempre che questo sia di

(1) Cod. pen., art. 19.

(2) V. p. es. cod. pen., art. 95.

(3) Cod. pen., art. 27, 56. — Cf. quanto si disse a pag. 330 e seg.

una certa durata) cominciano a subire una segregazione di quindici giorni; poi vanno al lavoro. Ricevono un'istruzione morale, religiosa e civile; possono venir visitati mediante permesso del direttore; soggiacciono alle medesime pene disciplinari e possono godere delle medesime ricompense che i condannati alla reclusione.

Il carcere pertanto, nel modo con cui viene presentemente applicato, non si distingue dalla reclusione fuorchè per la minore durata, per una quota più larga di partecipazione a favore dei carcerati nel prodotto del loro lavoro, per una maggiore latitudine a questi concessa nella facoltà di ricever visite e di scrivere lettere; pel luogo dove si sconta la pena, che dovrebbe essere distinto da quelli in cui si sconta la reclusione (benchè talora avvenga che la reclusione e carcere si scontino nel locale medesimo) (1); perchè infine il carcere non trae mai seco l'interdetto legale del condannato, ned in verun caso l'interdizione dai pubblici uffizi.

La *custodia* è una casa d'istruzione e d'industria separata da quella del carcere, e specialmente destinata ai delinquenti di tenera età o di tenue discernimento. In ragione dell'età, questa pena non si applica d'ordinario che ai minori di quattordici anni, sempre quando abbiano agito con discernimento, come notammo a suo luogo (2). La durata della custodia non può in verun caso eccedere i venti anni (3).

(1) È il governo che determina in quale delle varie case penali ciascun condannato debbe scontare la pena. Se però il carcere non eccede i sei mesi dalla data della sentenza, i Tribunali possono ordinare che questa pena sia scontata nelle carceri del circondario.

(2) V. pag. 129, 130.

(3) Cod. pen. art. 28, 57, 89, 90.

Alle case di pena destinate alla *custodia* venne ultimamente provveduto col regolamento del 27 novem. 1862. Le basi dell'ordinamento interno sono in massima le medesime che per le altre case di pena; ma l'attuazione ne è più mite e più conforme all'indole di una pena in cui la parte preponderante è l'educazione e l'istruzione. Giusta il citato regolamento, il ministro dell'interno ha la facoltà di affidare i condannati alla custodia a pubblici istituti che abbiano per iscopo l'educazione correzionale e professionale dei giovani discoli od abbandonati: ciò che però produce il doppio inconveniente di introdurre in tali istituti elementi corrompitori, e di alterarne il carattere.

Il *CONFINO* consiste nell'obbligazione di abitare nel comune dello stato che la sentenza designa, alla distanza almeno di un miriametro e mezzo tanto dal luogo del commesso reato, quanto dal comune del proprio domicilio e da quello della persona offesa o danneggiata. In caso di trasgressione, il *confino* si converte in *carcere* pel tempo che rimarrebbe al compimento della pena (1).

L'*ESILIO LOCALE* consiste nell'obbligo del condannato di star lontano dal comune dove ha il suo domicilio. Non può scegliere la sua residenza a minore distanza di tre miriametri, sia dal comune del proprio domicilio, sia da quello del commesso reato e del domicilio delle persone offese o danneggiate.

Il *minimum* di queste due pene è di tre mesi; il *maximum* di cinque anni. Questo periodo è diviso in quattro gradi: da tre mesi a sei, inclusivamente: da sei mesi ad un anno: da un anno a due: da due anni a cinque (2).

(1) Cf. L. di pubb. sic., art. 73, 76. — Legge 6 luglio 1871, art. 3.

(2) Cod. pen. art. 29, 30, 58.

La *SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFIZI* consiste nell'esclusione per un certo tempo dall'esercizio dei diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico, salvi i casi in cui la legge determina tassativamente i diritti speciali di cui il condannato perde l'esercizio.

Il *minimum* di questa pena è di tre mesi; il *maximum* di tre anni. Essa ha quattro gradi: da tre mesi a sei: da sei mesi ad un anno: da un anno a due: da due anni a tre. Questa pena può anche esser accessoria del carcere nei delitti commessi con abuso dell'impiego; in tali casi essa comincia dal giorno in cui finisce la durata del carcere portata dalla sentenza. Ove il condannato contravenga alla sospensione, è punito col carcere estensibile a sei mesi, ferma la durata della sospensione (1).

La *MULTA* finalmente consiste nel pagamento all'erario dello stato di una somma di danaro maggiore di lire cinquanta, da applicarsi secondo le leggi ed i regolamenti.

Il *minimum* di questa pena è di lire 51; il *maximum* di lire 5000, eccetto speciali disposizioni di legge (2). Essa ha dodici gradi: da L. 51 a 100, inclusivamente: da 100 a 250; da 250 a 500; quindi si sale di grado in grado fino a lire 5000, aggiungendo sempre 500 lire per ciascun grado. La pena della multa ha questo di particolare che, in caso di non effettuato pagamento viene commutata nel carcere con ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non oltre a due anni. A tanto è valutata dal nostro codice penale la libertà dell'uomo (3).

(1) V. cod. pen., art. 31, 59, 32, 33, 190 e seg.

(2) Vedi p. e. ivi, art. 181.

(3) V. cod. pen., art. 34, 61, 67.

§ 3º. — Pene di polizia.

Le pene di polizia sono due: gli *arresti* e l'*ammenda*.

Gli *ARRESTI* consistono nella detenzione del condannato nella casa di deposito del mandamento, od in altro luogo destinato nel mandamento stesso, per non meno di un giorno, e non più di cinque. Ed ha cinque gradi, di un giorno ciascuno.

L'*AMMENDA* consiste nel pagamento all'erario di una somma non minore di lire due e non eccedente le lire cinquanta. Questa pena ha quattro gradi: da 2 lire a 5: da 5 a 15: da 15 a 30: da 30 a 50. Si risolve anch'essa nel carcere, in ragione di lire due al giorno, purchè la detenzione non oltrepassi in ogni caso i quindici giorni (1).

§ 4º. — Pene accessorie.

Oltre alle pene fin qui enunciate, v'ha ancora nel nostro sistema penale alcune pene *accessorie*. Queste sono: l'*interdizione dall'esercizio di una carica o d'un impiego*, d'*una professione, negoziazione od arte*: la *semplice sospensione da siffatto esercizio*: la *sorveglianza speciale della pubblica sicurezza*: l'*ammonizione* (2).

L'*INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA CARICA, D'UN IMPIEGO, D'UNA PROFESSIONE, NEGOZIAZIONE OD ARTE* rende il condannato incapace di esercitarla per l'avvenire. Contravvenendo, è punito di carcere estensibile a due anni: e la durata di questo carcere si duplica in caso di recidiva. Siffatta pena vien sempre aggiunta alle condanne per crimini commessi

(1) Cod. pen., art. 35, 36, 37, 62, 63, 67.

(2) Ivi, art. 38.

con abuso nell'esercizio d'una carica, d'un impiego, d'una professione, negoziazione od arte (1).

La semplice *SOSPENSIONE* è il divieto di codesto esercizio da un mese ad un anno, se trattasi di carica o d'impiego; da quindici giorni a tre mesi, negli altri casi. Anche qui chi vi contravviene è punito col carcere estensibile a sei mesi, ferma la durata della sospensione. Ed il condannato si considera avervi contravvenuto, quando pure avesse ciò fatto per interposta persona (2).

La *SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA* consiste nell'obbligo che incombe al condannato di presentarsi all'autorità che gli viene indicata, e render conto di sè nei modi prescritti dalla legge di pubblica sicurezza. Disobbedendo, esso viene arrestato, e la pena si converte nel *carcere* estensibile a tutto il tempo stabilito per la *sorveglianza*, non però oltre gli anni due; ferma la *sorveglianza* pel tempo che rimanesse (3).

Questa pena s'infligge sempre ai condannati per reati contro la sicurezza dello stato. Si aggiunge sempre ai lavori forzati, od alla reclusione, quando si tratta di grasazioni, estorsioni, rapine, furti: alle condanne criminali o correzionali per partecipazione ad associazioni di malfattori, o per reati commessi nelle medesime.

Nelle condanne criminali il *minimum* di questa pena è di tre anni: il *maximum* di dieci. Nelle correzionali, il *minimum* è di sei mesi: il *maximum* di due anni (4).

L'*AMMONIZIONE* infine è una pubblica riprensione fatta

(1) Cod. pen., art. 39, 40.

(2) Ivi, art. 41, 42, 43.

(3) Cf. legge della pubblica sicurezza, art. 77 e seg., e la citata legge 6 luglio 1871.

(4) V. cod. pen., art. 44, 45, 46, 426, 428, 429, 430.

dal giudice sopra un detto, un fatto, od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento di pena più grave in caso di recidiva. Qualora il reo manchi di rispetto al giudice che lo ammonisce, viene punito cogli arresti; a meno che questa mancanza sia di tal natura da costituire un reato di per sè.

Siffatta pena può venir aggiunta sia alle condanne correzionali, sia a quelle di polizia. La formola dell'ammonizione è indicata nella sentenza od ordinanza di condanna.

Benchè di sua natura accessoria, questa pena però, nei casi determinati dalla legge, può aver luogo anche sola (1).

§ 5°. — Regole per l'applicazione e la graduazione delle pene.

Le regole che il nostro codice prefigge al giudice per la graduazione e la commutazione delle pene si possono ridurre alle sette seguenti:

1° Quando la legge non determina il grado di una pena temporaria, il giudice può spaziare secondo il suo prudente arbitrio fra il *maximum* ed il *minimum* (2).

2° In ogni grado delle pene temporarie privative della libertà o di certi diritti, il giudice può passare (tanto nell'aumento quanto nella diminuzione) da un anno all'altro, o da un mese all'altro, entro la misura stabilita dalla legge per ciascun grado. Quando però la legge prescrive espressamente di aumentare o diminuire la pena di due o tre gradi, è solo nel secondo o terzo grado rispettivamente che il giudice può

(1) V. cod. pen., art. 47, 48, 49, 50.

(2) Cod. pen., art. 60.

valersi di tale facoltà. E simile latitudine è pure concessa al giudice entro i limiti di ciascun grado delle pene pecuniarie (1).

3° Quando la legge prescrive aumento o diminuzione di grado, esauriti i gradi della pena stabilita, si passa alla pena immediatamente superiore od inferiore; e questa o quella rispettivamente si applica per lo stesso periodo per cui dovrebbe applicarsi quella da cui si dee fare il passaggio. Il passaggio costituisce già di per sè un grado (2).

4° Quando si tratta di passare da una pena ad un'altra si osservano le regole seguenti:

Nella scala *discendente*, si passa dalla morte ai lavori forzati a vita; dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo; da questi alla reclusione; dalla reclusione al carcere; quindi al confino, all'esilio locale, alle pene di polizia.

Dalla relegazione si passa al carcere; quindi al confino, all'esilio locale, alle pene di polizia.

Dalla interdizione dai pubblici uffizi si passa alla sospensione dall'esercizio dei medesimi od all'esilio locale: da queste pene alla multa ed all'ammenda.

Nella scala *ascendente*, si passa dal carcere alla reclusione; da questa ai lavori forzati a tempo; dai lavori forzati a tempo ai lavori forzati a vita; da questi non si può mai salire alla morte, tranne un'espressa disposizione di legge.

Dalla sospensione dell'esercizio dei pubblici uffizi si passa alla interdizione dai medesimi; da questa alla relegazione od alla reclusione.

(1) Cod. pen., art. 60, 64.

(2) V. cod. pen., art. 66.

Dalle pene di polizia non si può ascendere a pene superiori, eccetto un espresso disposto di legge (1).

5° Nelle condanne penali (come già si è altrove notato) il giorno è di ventiquattr'ore, il mese di trenta giorni. Oltre i dodici mesi, il tempo della condanna si regola secondo il calendario comune (2).

6° Ogni condanna criminale o correzionale trae seco la confisca del corpo del reato e delle cose che servirono o furono destinate a consumarlo, quando spettano al condannato. Le cose proibite (p. e. le armi *insidiose*, le misure ed i pesi alterati) si confiscano anche nel caso di non seguita condanna, e quando pure non appartenessero all'imputato. Trattandosi di contravvenzioni, non si può pronunciare la confisca che nei casi espressamente indicati dalla legge (3).

7° E finalmente, quando alcuno è condannato a più pene, se queste sono di genere diverso, l'esecuzione comincia dalla più grave e poi si passa via via alle meno gravi; eccetto il caso di condanna simultanea alla multa ed all'ammenda, le quali pene si possono cumulare.

Se poi chi sta scontando la prima pena viene condannato ad un'altra, ove questa sia dello stesso genere (oppure men grave) il condannato finisce di scontare la prima, e poi passa alla seconda. Se invece la pena più grave fosse la seconda, egli interrompe l'espiazione della prima, e comincia tosto a scontar la seconda; e, solo finita questa, compirà il tempo che rimaneva alla totale espiazione della prima (4).

(1) V. cod. pen., art. 81, 82, 83, 84, 85, 86.

(2) Cod. pen., art. 70.

(3) Ivi, art. 74.

(4) Cod. pen., art. 76, 77.

Infine è da notare che l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato viene sospesa nei casi seguenti:

1° Quando una donna condannata a morte sia riconosciuta incinta: in tal caso si differisce l'esecuzione fin dopo il parto.

2° Quando il condannato ad una pena corporale si trovi in istato di demenza o di malattia grave.

La pena di morte non si potrà neppure eseguire nei di festivi, ed in quegli altri in cui ciò sia espressamente vietato (1).

§ 6°. — Riepilogo.

Dal sin qui detto pertanto si scorge che, secondo il nostro codice, oltre le pene accessorie, vi sono quattro categorie di pene principali: pena *capitale*, pene *privative della libertà* (cioè i lavori forzati, la reclusione, la relegazione, il carcere, la custodia, il confino, l'esilio locale, e gli arresti); pene *privative di diritti* (cioè l'interdizione dai pubblici uffizi, e la sospensione dal loro esercizio); pene *pecuniarie* (cioè la multa e l'ammenda): e che viene annessa l'*infamia legale* alle pene della morte e dei lavori forzati a vita; anzi agli stessi lavori forzati a tempo in certi casi più gravi tassativamente determinati.

A ciò si aggiungono, come complemento del sistema penale, gl'istituti pii di ricovero forzato pei giovani delinquenti in cui non sia provato il discernimento, pei minorenni oziosi o vagabondi o ricoverati per decreto dell'autorità giudiziaria dietro istanza del padre; e gl'istituti di patronato pei giovani liberati dalle case di pena.

(1) Cod. di proc. pen., art. 586, 587.

CAPO III.

CONFRONTO DEL SISTEMA PENALE CHE CI REGGE COI PRINCIPII SCIENTIFICI RELATIVI ALLA PENA SOCIALE.

Cercare in concreto il miglior sistema di pene adatte ad una nazione in un dato momento della sua vita appartiene piuttosto all'arte di governare che non alla scienza del diritto penale (1). Ma siccome entra nel dominio di questa scienza additare i principii fondamentali di un buon sistema punitivo, così non esce dalla sua cerchia il porre a fronte con quei principii i sistemi penali positivi. Confrontiamo dunque coi principii relativi alla pena sociale da noi indicati nel capo primo di questo II libro (2) ciascuna delle categorie di pene onde vedemmo constare il nostro sistema penale positivo.

(1) V. retro pag. 319.

(2) V. sopra pag. 299 e seg.

SEZIONE I.

Pena di morte (1).

Tanto si è detto e scritto pro e contro la pena di morte che questa può omai dirsi una questione esaurita. Però, nel confrontare il sistema penale che ci regge coi principii scientifici relativi alla pena non possiamo dispensarci dall'occuparcene brevemente.

Vedemmo che le qualità di ogni pena sociale si possono riassumere in queste due: che sia *giusta*, e *necessaria* (2). Ora, si può dir questo della pena di morte?

Prima condizione per poter dir *giusta* una pena è sapere in che cosa essa consista. Ma chi può dire in che consiste la morte? La pena di morte non comprende soltanto il breve dolore che accompagna la divisione dello spirito dalla materia, ma comprende ancora tutte le ansie angosciose che precedono quel terribile istante, tutti i dolori che forse aspettano il paziente di là dal sepolcro. Tutte queste cose chi può apprezzarle? Non si dica che il legislatore ed il giudice umano non si debbono occupare di ciò che avviene oltre la tomba: poichè dal momento che per punire il colpevole gli schiudono il mistero dell'altra vita, eccedono già con ciò stesso i confini della vita pre-

(1) Si possono utilmente consultare a questo riguardo, fra le altre, le opere di HAUS, *La peine de mort, son passé et son avenir*; OLIVECRONA, *Notice statistique sur l'application de la peine de mort en Norwège*; MITTERMAIER, *La pena di morte, considerata nella scienza, nell'esperienza e nella legislazione*; HETZEL, *Storia della pena di morte*, e la stupenda dissertazione del ROLIN, a cui quest'opera diede occasione, e che l'illustre prof. CARRARA voltò in italiano, arricchendola di note.

(2) V. sopra pag. 315.

sente, a cui si limita il loro compito. Onde a ragione diceva un brioso e dotto scrittore moderno: « Se siete cre-
« denti, come avete il diritto di lanciare un'anima nella
« eternità: se nol siete, come potete gettarla nel nulla? ».

La pena per essere giusta, debb'essere *morale*; ora può egli dirsi cosa morale il privar l'uomo del campo che Iddio gli dischiuse all'espiazione ed al perfezionamento? Quegli che diede all'uomo la vita e gli aiuti necessari onde compierne i doveri, che vede i segreti più intimi dell'animo umano, conosce altresì qual è il punto in cui questo campo di prova dee cessare, e ha diritto di togliere ciò che ha dato. Ma qual uomo, o quale consesso umano potrà arrogarsi una facoltà così estesa? Non si dica che la sentenza capitale pronunziata dall'uomo entra come causa seconda nel piano della Provvidenza. Questo giustifica il Creatore, non il legislatore umano. Anche il male serve al bene; ma non cessa per ciò d'esser male.

Onde la pena sia giusta si vuole inoltre che sia *divisibile e riparabile*. Ora come dividere e graduare la pena di morte? Forse col ristabilire le esasperazioni crudeli d'un tempo che fu, le quali fanno raccapricciare al solo ricordarle?

E se la condanna capitale venga un giorno a riconoscersi frutto d'un errore, come ripararla? Non rammenterò il fatto, passato in proverbio, del *povero fornaro*, e il salutare decreto ch'esso ispirò al Veneto Senato: nè citerò esempi lontani. È noto a tutti l'errore occorso nel 1845 riguardo alla condanna dei nobili fratelli Tolu, di Sardegna, e che scoperto di poi, ma troppo tardi, diè luogo a speciali regie patenti, colle quali Carlo Alberto volle almeno riabilitare solennemente la memoria di quegli infelici. Non sono ancora molti anni che una certa Doize fu

condannata all'estremo supplizio come rea di parricidio, del quale fu poi riconosciuta innocente; essa non isfuggì alla pena fuorchè in grazia della pietosa inconseguenza dei giurati che, avendo ammesso le circostanze attenuanti, posero la corte nella necessità di diminuire la pena d'un grado. Or fa appena sei anni, un certo Pollioni venne condannato come omicida, e dovette unicamente la propria salvezza alla generosa confessione che fece (per ventura ancora in tempo) il vero autore del misfatto.

Dunque la pena di morte è ingiusta perchè eccede i confini delle cognizioni e dell'autorità dell'uomo, ed è per ciò stesso *immorale*; perchè inoltre non è *graduabile nè riparabile*.

Per provare che la pena di morte è giusta si dice che la società ha diritto di difendersi. Se ho il diritto (argomenta Filangeri) di uccidere l'ingiusto aggressore, se quindi io ho diritto alla sua morte, egli ha perduto il diritto alla vita. Ora, se perdè il diritto di vivere prima ancora di delinquere, si potrà egli dire che l'abbia riacquistato dopo il misfatto?

A questo argomento non è difficile rispondere che il diritto di difendersi e il diritto di punire sono due cose distinte. La difesa si esercita anche contro gli animali, anzi contro le cose stesse inanimate; la punizione riguarda soltanto gli uomini. Nell'aggressione ingiusta v'è pericolo attuale, che non si sfugge fuorchè uccidendo l'aggressore: è questa *impossibilità assoluta* di salvare altrimenti la propria vita che dà il diritto d'uccidere l'assalitore, o (per parlare più esattamente) esclude l'imputabilità dell'atto. Ma cessato il pericolo, come può durare una facoltà così eccezionale? Sia pur grande il misfatto, la società non sarà ella abbastanza difesa con una pena perpetua?

So bene che la necessità della difesa si invoca in questo caso, non tanto a guarentire la società del reato commesso, quanto a premunirla contro i futuri. La società ha dovere di proteggere il diritto e mantenere l'ordine pubblico. Se la pena capitale è l'unico mezzo onde ottenere questo fine, come sarà ingiusta? Ecco l'argomento di due illustri pubblicisti: il Romagnosi ed il Rossi. Rousseau, andando ancora più in là, asseriva che ogni membro della società consente tacitamente di venir ucciso egli stesso qualora diventi assassino.

Lasciando stare quest'osservazione di Rousseau (la quale, oltre il vizio intrinseco del sistema su cui si fonda, supporrebbe il diritto in ciascuno di rinunciare, benchè condizionatamente, alla propria vita), è manifesto anzi tutto che l'argomento di Romagnosi e di Rossi, riducendosi alla *necessità* della pena di morte, dice implicitamente che la *giustizia* per sè non potrebbe legittimarla: se poi si volesse dire che la *necessità* equivale qui a *giustizia*, si verrebbero a confondere due idee fra loro distinte, e sarebbe forza riconoscere giusto che la madre, p. es., divori il proprio bambino quando non abbia altro mezzo da sfamarsi.

Ma è poi vero che vi sia proprio questa necessità di mantenere il patibolo per far sicura la società?

Che ciò non sia necessario per difenderla contro colui che commise il misfatto, è cosa evidente: una volta che egli vien posto nell'impossibilità di nuocere, la società non ha più nulla a temere da lui. E quanto agli altri malvagi che potrebbero imitarne l'asempio, si può egli affermare che la prospettiva di una morte lontana ed incerta sia un freno molto efficace per chi l'affronta ad ogni istante in pericoli certi e presenti? Non mi si parli

del terrore che un'esecuzione capitale incute sulla moltitudine. La moltitudine, che impreca al malfattore, accorre con curiosità allo spettacolo del suo supplizio e finisce per sentirne pietà. Mi ricordo d'aver letto, non è ancor molto, che a Londra, per assistere all'esecuzione di una famosa condanna capitale si appigionarono i balconi fino a 20 sterline l'uno (500 franchi) pel solo tempo della lugubre cerimonia; e che frattanto i saltimbanchi avevano allestito vicino al patibolo i loro giuochi onde la folla non s'annoiasse nell'aspettare. Quante volte al momento dell'esecuzione non s'udi eromper da migliaia di petti il grido di *grazia*, mentre frattanto altri ribaldi profittavano della confusione per consumare nuovi reati! Accadde nel 1865 che il carnefice di Madrid, costretto a procedere ad una esecuzione capitale dopo un lungo intervallo di tempo (durante il quale non n'era più seguita veruna), all'aspetto della vittima fu colto repentinamente da un tremito e da uno sgomento sì forte che gli tolse ad un tratto il respiro e la vita. Che se così necessaria è la pena capitale pel pubblico esempio, perchè dunque si dismise l'uso di eseguirla in pien meriggio, e si consuma al primo albeggiare, quasi in mezzo alle tenebre, come un delitto? Perchè in alcuni paesi si appiccano i rei a porte chiuse? Perchè da tanti secoli che si uccidono i malfattori, non si fanno più radi i misfatti? E con qual fondamento si può dir necessaria questa pena, e non si prova a sopprimerla?

Qui i difensori della pena capitale invocano appunto la storia: il consenso universale, il ristabilimento della pena di morte quasi dovunque si provò a sopprimerla.

Il consenso universale di tutti gli uomini e di tutti i tempi nelle cose superiori al livello intellettuale e mo-

rale ordinario, è un forte argomento di verità; ma nelle altre il consenso universale può anche essere il frutto dell'imperfezione comune. Per secoli il genere umano tutto quanto credette all'immobilità della terra, ed alla giustizia della schiavitù; ma ciò non impedì per nulla che la terra girasse e che la schiavitù fosse una cosa ingiusta.

Quanto alla storia, v'ha due modi di consultarla; nelle conseguenze degli errori e delle passioni umane, e nello svolgimento, nell'applicazione dei principii del vero, del giusto, che vi pongono freno.

Se interroghiamo la storia sotto il primo di questi aspetti, mentr'essa ci mostra la vendetta come prima forma della pena, mentre ad ogni istante vediamo anche oggi lavarsi le offese col sangue, mentre lo stato di guerra è ancora in permanenza sul globo ed è riputato valore uccidere in campo migliaia d'innocenti, come si potrà credere che sia ingiusto l'uccidere un assassino dopo regolare processo?

Ma se interroghiamo la storia dei principii morali che vennero poco a poco mitigando i costumi e gli animi, ben diversa sarà la risposta.

Nelle sacre carte leggiamo che a Caino il quale tremante dopo l'orrendo fratricidio, sciamava: *omnis igitur qui inveniet me, occidet me*, il Signore rispose: *nequaquam ita fiet; sed qui occiderit Cain septuplum punietur* (1).

Le leggi mosaiche punivano di morte l'adultera. Ora, che disse ad una di queste sgraziate Colui che della legge era insieme l'Autore ed il compimento? Dopo d'aver allontanato colle sue profonde parole coloro che, in

(1) *Genesis*, IV, 14, 15.

ossequio alla legge, volean lapidarla, chiese alla poveretta: *Nessuno t'ha condannata?* — *Nessuno*, rispos'ella tremando. — *E non ti condannerò neppur io. Vanne, e non voler più peccare* (1).

Nei primi secoli la Chiesa non voleva assolutamente si mettessero a morte gli eretici, e procurava sottrarli anche i malfattori. Teodosio aveva condannato Antiochia allo sterminio perchè il popolo aveva rovesciato le sue statue. Parecchi anacoreti si presentarono all'imperatore, dicendogli: « Antiochia spezzò la statua di Cesare; tu potrai rialzarla. Ma quando avrai spezzato nell'uomo l'immagine di Dio, chi la rialzerà? ». Sant'Ambrogio, sant'Agostino, e molti altri vescovi manifestarono in varie occasioni i medesimi sentimenti. Costantino soleva dire: « la religione vuole che per lei si soffra la morte, non che la si dia ».

Le irruzioni dei popoli settentrionali impedirono per lungo tempo a questi germi più miti di svilupparsi sul campo politico; ma appena comincia a risplendere qualche lume di civiltà, veggiamo bentosto farsi men dure le pene, e diminuirsi il numero dei reati puniti coll'estremo supplizio. Da circa un secolo a questa parte la tendenza generale è decisamente verso l'abolizione della pena capitale.

In Toscana questa pena fu abolita nel 1786. Nei quattro anni in cui durò l'abolizione non si ebbero che quattro omicidii. Nel 1790 si ristabilì la pena capitale pei reati politici; nel 1795 pegli omicidii premeditati; e dal 1791 la 1796 si ebbero trenta omicidii. *Di fatto*, in Toscana la pena capitale non venne quasi mai applicata. Abbiamo

(1) *JOAN.*, VIII, 7 e seg.

già visto che attualmente questa pena vi è pure abolita *di diritto* (1). Anche la repubblica di San Marino l'ha cancellata dal suo codice.

La Germania, nell'assemblea di Francoforte del 1848, aveva sanzionato l'invulnerabilità della vita umana, eccetto pei reati militari e marittimi. Fra gli stati germanici che accettarono la costituzione alemanna, e con essa questo principio, tre soli lo conservarono: il granducato di Oldenburgo, i ducati di Nassau e di Anhalt; i magistrati di quest'ultimo, consultati se credessero conveniente ristabilire la pena capitale, risposero concordemente non vederne alcuna necessità. In altri stati, come nel Brunswick, vi restò abolita di fatto. Nel granducato di Finlandia la pena di morte fu abolita fin dal 1826. Fu abolita in parecchi stati d'America, come nella Luigiana, nel Mickingan, nel Massachusset, nella Colombia; abolita in Rumania, abolita in parecchi cantoni della Svizzera, come a Neuchâtel, a Zurigo, e nel Canton Ticino; nè per questo si crede in tutti questi luoghi minacciata più gravemente la pubblica sicurezza.

Negli stati poi ne' quali la pena di morte ancora si mantiene, si cammina evidentemente verso la sua graduale soppressione. Così p. es. in Inghilterra, nelle cui leggi ricorre sì spesso questa pena, si fanno quando a quando leggi speciali che ne consacrano la parziale abolizione in certi casi. Ne venne pure circoscritta l'applicazione dalla Svezia, dai recenti codici penali di Prussia, Spagna e Portogallo. Presso di noi l'abolizione era stata votata nel 1865 con maggioranza assai significativa dalla Camera dei Deputati, dietro gli splendidi discorsi

(1) Per Decreto del governo toscano 10 gennaio 1860.

dell'illustre commendatore Mancini, i quali resteranno come uno splendido saggio d'eloquenza parlamentare e di penale sapienza. Società, giornali, *meetings* per l'abolizione della pena di morte, studi, tentativi di riforme nel sistema punitivo, che si vedono sorgere dovunque, sono un segno evidente che l'idea dell'abolizione della pena di morte è oramai penetrata nella coscienza dell'umanità, e non tarderà molto a diventare universale nella legislazione penale di tutti i popoli civili.

Che cosa dunque ci dice la storia? Che quanto v'ha di più elevato nel mondo in fatto di principii morali contrasta coll'idea della pena di morte; e che più la civiltà si avvanza, più si cammina verso l'abolizione compiuta di questa pena.

E l'emendazione del colpevole (che si è insinuata oggimai come concetto integrante nelle istituzioni penali di tutti i popoli civili), come conciliarla colla pena di morte? Forsechè si corregge un uomo col mozzargli il capo? Forsechè si distrugge coll'organismo anche il misfatto? Certo è più facile distruggere l'involucro umano che non darsi la pena di risanare lo spirito ch'esso racchiude, e nel quale ha sede la prima radice d'ogni reato. Ma collo spegnere la vita dell'uomo non s'insegnerà mai a rispettarla.

Molti sono già convinti che la pena di morte non si può giustificare rimpetto al rigore dei principii. Però parecchie considerazioni li trattengono dal pronunziarsi per la sua abolizione. Vediamone le principali.

Vi sono, si dice da alcuni, ribaldi assolutamente incorreggibili, dai quali non si potrà mai ricavare nulla di buono. Il fatto è vero pur troppo: ma il numero di costoro non è, per buona ventura, molto grande, e non suole eccedere a un di presso il 10 per cento. Ora chi può affer-

mare che siano precisamente nel novero di queste poche eccezioni tutti coloro che si condannano a morte? E d'altra parte, se ci facciamo a studiare più da vicino l'umana natura, riconosceremo facilmente che questi sciagurati, e per la brutale loro natura, e per l'abuso fatto in addietro della loro libertà, sono omai sospinti fatalmente al delitto; e che la pena di morte, inutile certo per quelli di loro che commisero il misfatto, non varrà punto a ritrarre dal delinquere gli altri malvagi di simil natura. Il famoso Léger, p. es., beveva il sangue della giovinetta da lui violata e poi fattà in pezzi; e, malgrado ciò, dormiva tranquillamente accanto ai brani ancor palpitanti della vittima. Un altro sciagurato sgozzò ad uno ad uno diciotto contadini da lui rinchiusi in una sua grotta, e stuprò in seguito la figlia sul cadavere del genitore. Si uccidano pure questi mostri in carne umana; ma s'impedirà per questo che altri mostri consimili facciano lo stesso? Oppure col non ucciderli s'invoglierà forse ad imitarli chi non abbia sì feroce natura? La società li ponga per sempre fuori della possibilità di nuocere; li tratti severamente nel luogo della pena: ma il farli morire non gioverà per nulla ad intimidire le nature di simil tempra: e neppure in questo caso la pena di morte si mostra necessaria.

Un'altra difficoltà che si solleva contro l'abolizione dell'estremo supplizio è l'imperfezione dei nostri sistemi penali, e l'inefficacia che quindi si lamenta nelle pene da sostituirvi. A ciò risponde prima di tutto la considerazione che nessuna pena può dirsi efficace in modo assoluto; poichè non v'ha pena, per quanto severa, la quale valga a frenare ogni volontà malvagia, e ad impedire assolutamente che si ripetano i reati ch'essa colpisce. Risponde

in secondo luogo l'esigenza inflessibile della giustizia, la quale non può accettare alcuna ragione per legittimare ciò che è contrario a' suoi precetti; e quanto più presto i governi aboliranno il patibolo, tanto più si sentiranno spinti ad accelerare i miglioramenti nel sistema punitivo, e ad attivare più seriamente l'azione preventiva, nella quale sta la guarentigia più salda che il potere sociale possa dare per la pubblica sicurezza.

Una difficoltà più grave è la considerazione dei reati militari. Vorrete (si dice) abolire anche per questi la pena di morte? è egli mentre il brigantaggio infesta ancora una parte considerevole dell'Italia meridionale, che volete siffatta abolizione? E se ammettete la pena di morte in questi casi, perchè respingerla pei più gravi fra i reati comuni?

La difficoltà si risolve, a mio avviso, se si pon mente che gli eserciti esistono a motivo della guerra, e che a questa si coordina tutta la loro organizzazione. Ora la guerra è un fatto *extra giuridico*: perchè ivi non è il diritto che decide le quistioni, ma il *fatto*, la forza materiale. La guerra diverrebbe un reato dal momento che vi fosse un tribunale riconosciuto dalle nazioni contendenti, il quale avesse autorità di pronunziare e far eseguire le sue sentenze internazionali; come divenne reato la guerra privata e il duello dopo che fu organizzato nelle società civili il potere giudiziario. Una guerra si dice *giusta* quando giusta è la *causa* per cui si combatte; non perchè si possa assolutamente dir giusto il *mezzo* che si adopera. Ciò che suol dirsi *diritto di guerra* non è se non un lieve freno che la giustizia riesci a porre alla prepotenza della spada, a quel modo che la civiltà si è stabilita intorno intorno sulle coste dell'Africa, senza che abbia

potuto penetrare nel centro e distruggervi il cannibalismo. Ora, dove tutto dipende dalla forza materiale, dove tutto è organizzato su questa base, dove il compito d'ogni individuo è di uccidere, come sperare che si cancelli la pena di morte? È un fatto doloroso che non si giustifica, ma che è forza tollerare. Lo stesso dicasi del caso del brigantaggio, col quale il governo è in sostanza in istato di guerra.

Ma, pei reati comuni, che cosa può opporsi all'abolizione, anche attuale, della pena di morte?

Io non perdo la speranza che, ad onta di tutti i contrasti, la pena di morte finirà per venir cancellata nel nuovo codice penale italiano. Ed un tal giorno non sarà certo uno dei meno splendidi nella storia della nostra civiltà.

SEZIONE II.

Pene private della libertà.

Per ciò che riflette prima di tutto la pena dei *lavor forzati*, crediamo che, nel modo con cui viene ora applicata, essa non è nè emendatrice, nè esemplare.

Non *emendatrice*; perchè il beneficio dei primi giorni dell'isolamento viene tosto distrutto dal passare che fa il forzato alla vita comune. La vita in comune, il mal esempio degli altri rendono sordo il forzato ad ogni sentimento di umana dignità; i dormitoi comuni sono facilitazione e teatro di oscene dissolutezze; le bettole in-

terne sono fomite di stravizzi; il contatto con lavoranti liberi, mentre riesce per questi una deplorabile scuola di malvagità, porge occasione ai forzati di commettere nuovi misfatti. La delazione incoraggiata e premiata è nuova fonte d'immoralità.

Non è *esemplare*; perchè in realtà è pena men dura della reclusione. I lavori che si eseguono dai forzati non sono in sostanza più faticosi di quelli eseguiti dai reclusi. Chè anzi il lavorare che fanno i forzati all'aria aperta, al raggio vivificante del sole, colla vista del cielo e del mare, non è in verun modo da paragonarsi col lavoro rinchiuso dei penitenziali. E di fatto, gli accusati di crimini gravi preferiscono d'ordinario venir condannati ai lavori forzati anzichè alla reclusione.

Anche nelle altre pene private della libertà (ove se ne eccettuino le minori, come il confino, l'esilio locale, gli arresti) sono a lamentare in generale una gran parte di questi inconvenienti. Di essi, alcuni sono inerenti alla deficienza di locali, al che si verrà poco a poco rimediando; gli altri scompariranno a misura che il regime penitenziario sarà applicato in modo più consono ai bisogni della natura umana, e coordinato con un buon sistema d'istituzioni preventive e complementari.

Rimane, per quanto riguarda le pene private della libertà, che ci arrestiamo ancora un istante ad un appunto che alcuni fanno alle pene perpetue; e che vediamo se sia conforme al vero il voto che vengano abolite.

Duplici suol essere l'obbiezione che si solleva contro la pena perpetua:

1° Che è contraria all'eguaglianza, perchè per un vecchio, p. es., di settantacinque anni equivale a sette od otto anni di pena, mentre per un giovine di venti può

equivalere ad una durata di quaranta o cinquant'anni;

2° Che è contraria al principio dell'emendazione, ripugnando che sia trattenuto nel luogo della pena colui che abbia dato prove sicure di ravvedimento; e dovendosi per altra parte riconoscere che, se può essere utile esempio ai malvagi veder punito il misfatto, può essere del pari esempio non inutile veder prosciolto dalla pena colui che dia segni non dubbi di essersi veramente corretto.

Quanto all'allegata disuguaglianza di pena, è facile il vedere che essa non è una disuguaglianza di diritto, ma di fatto. Ora, a quel modo che, se si potessero distruggere le disuguaglianze che vi sono nei membri del civile consorzio, anzi nei vari esseri creati, si distruggerebbe l'ordine sociale e l'ordine stesso della creazione, così, volendo togliere codeste materiali disuguaglianze di pena, si renderebbe impossibile ogni ordinamento penale. D'altronde la stessa difficoltà si verifica anche nelle pene temporarie. Non si potrebbe egli dire, p. es., che quindici anni di lavori forzati, i quali possono essere una pena temporaria per un giovine robusto, sono in realtà una vera pena a vita per un vecchio infermiccio?

È dovere del legislatore, del giudice, del direttore degli stabilimenti penali proporzionare, per quanto è possibile, le singole pene alle particolari condizioni dei singoli delinquenti, le quali possono variare assai: ma la pena deve anzi tutto proporzionarsi ai singoli reati. Se le si tolga questo carattere assoluto, si viene a distruggere il concetto stesso della giustizia, e quindi il concetto della pena.

Questa considerazione risponde pure al secondo argomento. L'inflessibilità della giustizia esige che, malgrado il ravvedimento, vi sia una proporzione fra il male che si

commise ed il dolore che si soffre come pena; ora, il male commesso, il danno recato, posson essere talora sì gravi da meritare che la pena duri tutta la vita. Altrimenti dovrebbero abolirsi, non pure le pene perpetue, ma perfino le temporarie, qualora il colpevole si emendasse appena pronunziata la sentenza.

Le proposizioni di grazia o di commutazione di pena a favore di quelli fra i condannati che se ne rendano meritevoli sono sufficienti a far sì che *nel fatto* non vi sia per nessuno una pena *assolutamente* perpetua. tale cioè che non possa cambiarsi in temporaria, quando vi siano circostanze di equità che ciò consiglino. Ma ad un tempo resta salvo il principio della perpetuità pei reati maggiori e pei delinquenti più ostinati nel male.

SEZIONE III.

Pene privative di diritti.

Nulla sapremmo ridire sulle pene privative di certi diritti stabilite dal nostro codice penale. Solo affrettiamo col desiderio il momento in cui nessuna pena sia più dichiarata infamante. Poichè, o l'infamia legale si considera solamente in quanto produce la perdita di certi diritti, e la dichiarazione d'infamia torna evidentemente superflua: ovvero si considera in se stessa, ed è inutile per un altro rispetto; giacchè la fama o l'infamia d'una persona dipendono dal valore morale delle sue azioni e dall'opinione degli altri sulle medesime, non da una dichiarazione della legge o da una sentenza del giudice.

SEZIONE IV.

Pene pecuniarie.

Si disse contro le pene pecuniarie che esse *non sono personali* al reo, ma gravitano sull'intera famiglia, e talora su questa esclusivamente (1): che sono *disuguali e parziali*, stante la disuguaglianza dei patrimoni e il diverso apprezzamento che ne fanno i diversi individui; che infine spesse volte riescono inapplicabili, come avviene riguardo ai nullatenenti.

L'appunto di *non essere personali* si potrebbe fare egualmente a qualunque altra specie di pena; non essendovene alcuna da cui l'intera famiglia del condannato non soffra qualche danno. Non riesce anzi in certi casi più dannoso per la famiglia del condannato restar priva, p. es., del proprio capo per dieci o quindici anni passati da questo in un penitenziario od in un bagno, che non l'essere il medesimo obbligato a pagare, poniamo pure 5000 lire, che è il *maximum* della multa?

Forse sono più gravi le altre obiezioni. Poichè veramente alcune centinaia di lire sono poca cosa per un ricco, il quale per isfogare un capriccio non si tratterrà dal violare la legge, sapendo che la violazione è tariffata in una somma per lui insignificante; ma una multa di cento lire inflitta ad un operaio, può essere la rovina dell'intera sua famiglia. S'aggiunge che pel povero la pena

(1) Per esempio, quando il condannato muore prima d'aver pagato la multa o l'ammenda.

pecuniaria si risolve per lo più nella privazione della sua libertà (1); la quale, oltre ad essere già di per sè un male più grave, gli raddoppia ancora la pena col privarlo dei mezzi di un sufficiente guadagno durante la detenzione, e col renderglieli più difficili anche per l'avvenire. Infine, la pena pecuniaria non si può dire gran fatto emendatrice; poichè, quando pure non riesca indifferente pel ricco ed inapplicabile al povero, non ha però in sè alcun elemento efficace per rivolgere al bene una volontà inclinata verso il male.

Per altra parte è incontestabile alle pene pecuniarie il merito di essere perfettamente *divisibili, riparabili*, e fino ad un certo punto *analoghe*, in quanto che possono esercitare un freno salutare quando si applichino a reati che hanno per movente il lucro: sebbene sia vero che nella maggior parte dei casi chi delinque per fine di guadagno è appunto colui che poco o nulla possiede; ed è quindi precisamente in questi casi che la pena pecuniaria si presenta di più difficile applicazione.

Non crediamo quindi da proscriversi intieramente questa specie di pene. Ma, tranne quei casi in cui tali pene possano essere analoghe al reato, e possa ad un tempo esserne certa l'applicazione, sarebbe forse più giusto riserbarle, di regola generale, per le semplici contravvenzioni e pei reati colposi.

(1) Cod. pen., art. 67.

SEZIONE V.

**Pene accessorie ed istituzioni connesse
col sistema punitivo.**

In ordine alle pene accessorie ed alle istituzioni connesse col sistema punitivo, quali esse esistono attualmente presso di noi, riferendomi a quanto osservai più sopra (1), mi limiterò qui a notare come s' i riformatorii dei minorenni, s' i istituti di patronato pei liberati dal carcere siano insufficienti al bisogno, e (malgrado gli sforzi dei benemeriti che vi si consacrano) lascino ancor molto a desiderare. Ned è a pretermettere che tanto le une quanto le altre di codeste istituzioni rimangono presso di noi grandemente viziate dall'accogliere che esse fanno, insieme coi giovani non condannati e rispettivamente coi liberati dal carcere, anche quelli che stanno ancora scontando la pena.

(1) V. pag. 411 e seg.

CAPO IV.

RIFORME PENALI IN CORSO.

Gli accennati difetti ed inconvenienti del nostro sistema punitivo, lamentati da molti, non isfuggirono all'attenzione dello stesso governo.

Il costituirsi poi delle varie provincie italiane in corpo di nazione fece sentire ancor più vivo il bisogno, nel dare unità all'amministrazione delle carceri, di riordinarne e migliorarne l'organismo, d'imprimere un movimento vitale più vigoroso e più elevato a questo ramo così importante del pubblico servizio.

Emanarono quindi (come già si vide) nel 1861, il regolamento del 27 gennaio per le carceri giudiziarie; nel 1862, quelli del 13 gennaio per le case di pena in genere, del 28 agosto per la relegazione, del 27 novembre per le case di custodia; nel 1863, quello del 23 dicembre per la colonia penale della Pianosa. Quanto ai bagni penali (retti finallora nelle provincie subalpine dai bandi del 1826) si pubblicò il regolamento del 19 settembre 1860, riformato di poi con RR. decreti del 29 novembre, 23 dicembre 1866 e 1° dicembre 1867.

Colla legge più sopra citata del 28 gennaio 1864 si ordinò la costruzione ed il riattamento delle carceri giudiziarie a sistema cellulare, e molti lavori già si fecero in questo senso.

Si concentrò l'amministrazione di tutti gl'istituti penali

sotto la dipendenza del ministro dell'interno: si cercò di provvedere ai giovani discoli mediante apposite convenzioni con parecchi degl'istituti pii di ricovero già esistenti; di rendere più efficace la sorveglianza della polizia, accordando al potere esecutivo facoltà più estese e più severe contro gli oziosi ed i vagabondi, renitenti a qualunque ammonizione (1): si diede opera alla compilazione di accurate statistiche carcerarie; e numerosi provvedimenti si vennero man mano emanando a seconda dei bisogni.

Contemporaneamente a codeste provvidenze reclamate dalle circostanze, il governo pose l'animo ad una più completa e radicale riforma sì del codice penale che dell'ordinamento carcerario. Varie commissioni vennero nominate per l'uno e l'altro oggetto: sull'uno e sull'altro si fecero importanti lavori che giovarono a meglio chiarire la materia, e diedero la spinta a più d'uno dei provvedimenti testè ricordati, che senza di ciò sarebbero forse ancora oggidì un desiderio; ma, nel loro complesso, nessuno di siffatti lavori venne finora tradotto in legge e sanzionato come tale. Un resoconto minuto di tali studi sarebbe cosa eccedente lo scopo ed i limiti di questo libro; ma non sarà superfluo il dare un brevissimo cenno sulla tendenza generale dei medesimi.

Fin da quando si pensò di estendere provvisoriamente a tutto il regno il codice sardo del 1859, fu sentito il bisogno di provvedere senza ritardo ad una definitiva unificazione delle leggi penali, mediante un nuovo codice che fosse l'opera di tutta la nazione. Nel 1860, il mini-

(1) V. Legge sulla pubblica sicurezza, art. 70 e seg.; — legge 6 luglio 1871.

stro Pisanelli incaricò una commissione di compilarne lo schema; ed il primo libro ne fu distribuito alla magistratura per le sue osservazioni con circolare 10 settembre 1864.

Trasferitasi intanto la sede del governo a Firenze, nel seno di una provincia che a buon diritto ricusava retrocedere nel cammino da lei gloriosamente iniziato ed accettare il ristabilimento del patibolo che essa aveva abolito, la questione della pena capitale risorse più viva che mai. Trionfata l'abolizione nella Camera elettiva, naufragò nell'aula del Senato; e ciò contribuì, cogli avvenimenti politici che sopravvennero, a ritardare il compimento dei lavori di codificazione penale. Questi non di meno proseguirono con assiduità indefessa; e la commissione, dopo aver raccolte le osservazioni della magistratura e d'altri cultori delle discipline criminali, il 17 maggio 1868 presentò al ministro l'intero testo del progetto.

Eliminate anzi tutto dal codice penale le semplici contravvenzioni, che si relegarono in un separato ed apposito *codice di polizia punitiva*, questo progetto cancellò eziandio, come priva di scopo, la distinzione fra *crimini* e *delitti*; designando senz'altro coll'unico nome di *reati* i fatti punibili a tenore del codice penale. Soppresse la pena di morte; e vi sostituì la pena perpetua dell'*ergastolo*, ossia d'uno stabilimento insulare, in cui il condannato starebbe continuamente chiuso in cella, segregato da ogni consorzio, coll'obbligo del lavoro, considerato come assente per tutti gli effetti delle leggi civili.

Le altre pene divise in due classi. L'una comprendeva la *reclusione* e la *prigionia*; pene più severe destinate ai reati comuni che risultassero suggeriti da ignobili e prave tendenze, come il furto, la frode, l'estorsione, ecc. L'altra,

comprendente la *relegazione* e la *detenzione*, applicabili ai misfatti commessi per impeto di passione ed ai reati politici disgiunti da violenze. Le pene però sì dell'una come dell'altra categoria si sarebbero anche potute scontare in una colonia agricola dal condannato, che, durante due terzi almeno della pena, avesse dato prove di emendazione.

A compimento di codesto sistema penale venivano il *confino*, l'*esilio*, l'*interdizione dai pubblici uffizi* e la *multa*. Questo progetto però fu nuovamente sottoposto all'esame delle corti di cassazione e d'appello del regno; ed è in seguito a queste nuove osservazioni ed ai pareri motivati di quelle corti che si formò poi un altro progetto di codice penale, presentato al ministro guardasigilli nel dicembre 1870, con elaborata relazione del dotto ed infaticabile comm. Filippo Ambrosoli.

Quest'ultimo progetto, escludendo (al pari del precedente) dal codice penale le semplici contravvenzioni, richiamò tuttavia in vigore la distinzione dei reati in *crimini* e *delitti*, non fondandosi per verità sopra nessuna ragione scientifica, ma solamente sull'uso e sulla terminologia adoperata in parecchie leggi affini e nelle convenzioni internazionali in materia d'estradiizione.

In ordine alle pene, ritenne in massima sì la distinzione di classi secondo il movente dei reati, sì la mitigazione della pena mediante l'invio a colonie agricole entro i limiti proposti nel precedente progetto: ma ricollocò in capo alla scala penale l'estremo supplizio, benchè applicato a minor numero di casi, non credendo poter altrimenti tutelare in modo efficace la società contro i moltiplicantisi reati di sangue e le criminose associazioni.

Intanto che si studiavano, si compilavano e discutevano questi progetti, il governo aveva altresì posto a studio speciale le più rilevanti questioni carcerarie; e particolarmente se fossero da conservarsi i bagni penali; quale pena dovesse (in difetto) sostituirvisi; se fossero da concentrarsi tutti gli stabilimenti penali sotto una sola amministrazione; qual sistema fosse preferibile nella costruzione di nuovi edifizii carcerari e quali fossero le più convenienti istituzioni complementari del regime penitenziario; se da mantenersi le colonie penali agricole come mitigazione di pena pei condannati meritevoli di tal beneficio, se ammissibili come grado nella scala penale, se applicabili ai giovani condannati alla custodia o sottoposti a ricovero forzato; quali disposizioni infine fossero da adottarsi pei condannati al carcere sussidiario ed agli arresti, alla relegazione, e per quelli che siano inabili al lavoro obbligatorio.

La commissione nominata a quest'uopo con decreto reale del 16 gennaio 1862 dietro istanza fatta nel Senato del regno dal conte di Salmour, lasciando intatto l'organismo dei codici, propose, formolato in un progetto di legge, un sistema di riordinamento dei luoghi di pena a cui precede un'accurata relazione dell'egregio cav. Lavini, alla quale non si può negare un giusto tributo di ammirazione anche da chi non possa accettarne in tutto le conclusioni.

Ravvisando nell'agglomeramento dei detenuti la radice di tutti i difetti attuali delle case di pena, e riconoscendo la necessità di concentrare sotto un solo dicastero l'amministrazione di tutti gli stabilimenti penali, quella commissione propose la soppressione dei bagni e l'isolamento del condannato sì di giorno che di notte in tutti i luoghi

di pena, come base essenziale della riforma penitenziaria: si tratti di lavori forzati, di reclusione, di relegazione o di carcere: *a fortiori* quindi nelle carceri giudiziarie. Quest'isolamento però non si volle assoluto come il filadelfiano puro; bensì temperato dal contatto coi direttori, coi medici, coi cappellani, coi maestri, coi capi d'arte, coi membri delle commissioni di sorveglianza e delle società di patronato, coi parenti, e colle persone munite dal direttore di speciale permesso. La commissione credette con ciò sufficientemente provvisto alla natura socievole dell'uomo, e più facilmente ottenibile lo scopo della pena stante la maggiore facilità nei reclusi di riflettere sopra se stessi, e nel personale direttivo di individualizzare per ciascuno di essi l'istruzione e la cura morale. Ammise però eccezioni a questo principio dell'isolamento, quanto ai condannati alla custodia, ai ricoverati in case d'emendazione, ai vecchi e valetudinari, ed a coloro che scontano la pena degli arresti; e similmente propose che l'isolamento assoluto non potesse durare oltre quattordici anni, quando la pena dovesse prolungarsi oltre questo termine; ma, dopo il medesimo, dovesse il condannato passare negli stabilimenti penali a segregazione notturna e lavoro diurno in comune: esclusa però qualunque altra eccezione desunta dai precedenti dei condannati, dalla moralità rispettiva, dalla rispettiva professione, dalla diversità di sesso, di reati, di provincia d'origine.

Per quanto riflette le istituzioni complementari, si mostrò propensa alle commissioni di sorveglianza, in cui propose che in un coi membri elettivi concorressero di diritto i primi magistrati giudiziari sotto la presidenza del capo della provincia: alle associazioni caritative, da la-

sciarsi però all'iniziativa spontanea dei privati cittadini: ai peculii di riserva prelevati sul prodotto del lavoro del recluso, ed amministrati sotto il sindacato delle società di patronato; infine alle liberazioni condizionali, a titolo di *premio*, non di *diritto*, ed accordabili solo dopo scontati i tre quarti della pena ai condannati che se ne mostrino meritevoli.

Quanto alle colonie agricole, la commissione non credette di poterle adottare come grado nella scala penale, sì per serbare inalterata l'economia del codice, sì per le difficoltà pratiche dell'applicazione nel designare in quali casi e dove dovrebbe farsi l'invio alle colonie: ma le accettò pei minorenni sottoposti a ricovero forzato, pei vecchi e pei valetudinari. La sottocommissione specialmente incaricata dei lavori per verità aveva proposto di mantenere in via d'esperimento l'invio alle colonie agricole come mitigazione di pena nell'ultimo periodo di essa e pei soli meritevoli; ma la commissione plenaria, dopo vivo dibattimento, respinse la proposta, temendo snervare con ciò il carattere repressivo della pena, temendo l'indulgenza nelle commissioni di sorveglianza e l'introduzione del sistema misto, di cui quella commissione si mostrò soprammodo paurosa, quasi aprisse inevitabilmente la via a tutti i vizi dell'agglomeramento.

Un solo membro della commissione, il cav. Minghelli-Vaini (eccezione per molti titoli ragguardevole) si dichiarò formalmente contrario al principio della segregazione assoluta; principalmente (diss'egli) perchè non abbastanza esemplare, perchè in realtà lascierebbe il condannato all'arbitrio dei guardiani, presenterebbe minori guarentigie d'imparzialità, e maggiore difficoltà di accertarsi dell'emendazione del condannato, sarebbe più costoso e meno

in armonia colle tendenze generali dei paesi civili a' di nostri.

È in gran parte ai lavori di questa commissione che si debbono i due provvedimenti ricordati più sopra, con cui si concentrò nel ministero dell'interno l'amministrazione di tutti gli istituti penali e si adottò il sistema cellulare per le carceri giudiziarie.

Il principio però della segregazione continua, messo innanzi dalla commissione come base del regime penitenziario, non venne accolto per gli stabilimenti punitivi dai compilatori dei progetti del codice penale; poichè nello schema di regolamento generale per le case di pena annesso all'uno ed all'altro dei due progetti di codice (ad eccezione di quanto rifletteva l'*ergastolo*, sostituito dal primo di essi alla pena di morte) si sarebbe invece adottato il sistema auburniano, colla mitigazione inoltre (come si vide) dell'invio alle colonie agricole nell'ultimo stadio della pena, a favore di coloro che se ne mostrassero meritevoli. Si sarebbe però sanzionato negli istituti penali l'obbligo di un lavoro corrispondente alla varia attitudine di ciascuno; la partecipazione dei condannati ad una quota parte di prodotto del lavoro, destinata alla formazine di un *peculio di riserva*; lo stabilimento in ciascuna casa di pena d'una piccola biblioteca; l'indole dei premi e delle ricompense ed altre simili norme generali, lasciando poi a speciali regolamenti il discendere a più minuti particolari.

Un'altra commissione fu nominata con decreto reale del 5 novembre 1871 per studiare i principali problemi carcerari e proporre la soluzione. Formolati codesti problemi secondo la naturale loro concatenazione, ciascuno dei commissari sta ora attendendo ad una parte del la-

voro. Ed è a desiderare il momento in cui, raccolti in sintesi definitiva i risultati di tutti questi studi, ne esca infine un sistema compiuto di ordinamenti penali, il quale risponda ai bisogni ed all'aspettazione del nostro paese; il quale sia degno d'una nazione che, prima, osò proclamare nel campo della scienza ed introdurre in quello dell'applicazione il principio cristiano di conseguire il fine della pena e la sicurezza della società mediante la rigenerazione morale del condannato.

CONCLUSIONE E VOTI

A conclusione di quanto dicemmo in questo secondo libro, non sarà forse inutile, richiamando qui per sommi capi i più essenziali principii relativi alla pena, veder come dallo scopo e dal carattere intrinseco della medesima derivino, naturali corollari, le norme fondamentali regolatrici di un buon sistema penale; qualunque debba poi essere la diversità dell'applicazione ulteriore di esso alle speciali circostanze di ciascun paese.

Il potere umano punisce per difendere il diritto dei singoli cittadini o dell'intero corpo sociale, quando la violazione del diritto non può venir impedita colla vigilanza privata o pubblica, nè riparata col solo risarcimento del danno materiale da codesta violazione prodotto.

Ma il potere umano non potrebbe punire se, per intrinseca efficacia della legge eterna che fu violata col delitto, non fosse a questa legge inerente una inscindibile sanzione penale, cioè il *dolore*, come conseguenza inevitabile per chi ne trasgredisce i precetti. Questo dolore ha per iscopo di assicurare il trionfo della legge mediante il ravvedimento del colpevole.

La legge, la verità trionfa se il colpevole si ravvede, o se, non ravvedendosi, soffre. Poichè nell'uno e nell'altro caso riesce una realtà che, fuori della linea retta segnata

come legge dalla verità, tutto è errore, disordine, tormento (1).

Il potere sociale non si fa organo di questa sanzione penale suprema fuorchè nei limiti segnati dalla necessità di difendere il diritto: ma, entro siffatti limiti, esso deve esprimere fedelmente il carattere di tale sanzione, affinchè la sua azione possa dirsi legittima.

Una repressione caratterizzata dalla semplice difesa inchiude soltanto l'idea d'una giustizia egoistica, relativa all'interesse che ciascuno ha di conservare il diritto a cui si attentò; ma non l'idea della giustizia assoluta inerente alla legge che fu violata e che, per intrinseca eccellenza di sua natura, esige una riparazione efficace, la quale non può dirsi compiuta se non coll'emendazione reale del colpevole.

Per altra parte una repressione che non miri a questa piena soddisfazione della giustizia mediante il ravvedimento del reo non può provvedere efficacemente neppure alla sicurezza sociale, e può facilmente degenerare in arbitrio e vendetta.

Il delitto, cioè il frutto esteriore, è il motivo della punizione sociale; ma l'oggetto su cui opera la punizione è la radice malvagia che lo produsse; perchè è da essa che procede, non pure l'offesa alla giustizia, ma il danno sociale che si tratta di riparare (2).

(1) Cf. quanto si disse a pag. 21 e seg.; a pag. 300 e seg.

« Noi soffriamo (dice Vinet) perchè Iddio fece della pena la compagna inseparabile del peccato: noi soffriamo, perchè il dolore è la via necessaria a guidarci verso il Riparatore di ogni peccato ».

(2) V. pag. 73 e seg.

Non mi si accusi di confondere con ciò il diritto colla morale, il delitto col peccato. Altro è dire che la violazione della legge morale sia la ragione di punire per la società, il che non ho mai pensato di

La pena pertanto, si consideri essa nella pienezza del suo carattere, come sanzione inscindibile dalla legge suprema, oppure soltanto in quella parte che viene attuata dal potere umano a tutela del diritto, esercita sul colpevole per intrinseca sua natura una duplice azione: *repressiva* ed *emendatrice*. Il che vale quanto dire che ogni pena inflitta dal potere umano, per riescire conforme allo scopo ed al carattere essenziale della pena, debb'essere *severa* ed *educatrice*.

La severità della pena, e quindi l'azione repressiva di essa, si ottiene mediante il regime esteriore. L'azione educatrice, e quindi emendatrice, della pena si esercita con tutti i mezzi con cui si coltiva l'animo, l'intelletto, la volontà, l'attività intera dell'uomo; quali sono la religione, l'istruzione, il lavoro, i buoni colloqui.

Il regime severo è, per così dire, il *corpo* della pena: l'azione educatrice che lo accompagna ne è l'*anima*.

Nè l'uno nè l'altra debb'essere una cosa rigida, meccanica e fredda; ma, destinati ad esseri viventi e perfetibili, entrambi questi elementi debbono vivere, armonizzare fra loro, e rispondere ai bisogni dell'individuo a cui si applicano.

Il carattere repressivo debbe durare per tutto il tempo della pena. Ma mentre pei pertinaci debb'essere inflessibile, suscettivo anzi d'aggravamento, debbe invece potersi mitigare per chi, sotto l'azione della pena, si pieghi interiormente e progredisca.

Al principiar della pena, e finchè l'azione educatrice è

affermare; altro è il dire che la pena sociale, motivata dalla necessità e dal dovere di difendere il diritto, non avrebbe una ragione assoluta di essere se non si fondasse radicalmente sulla sanzione penale suprema inerente alla legge eterna.

ancor poco efficace, dee soprabbondare la severità del regime. A misura che l'azione educatrice viene a prendere impero sul colpevole, la severità può mitigarsi senza timore.

Questa legge naturale è sì costante, che fa sentire le sue esigenze anche oltre i limiti della pena legale. Quando si è dal condannato espiata la pena inflitta dalla sentenza, la giustizia legale è soddisfatta, ed il reo riacquista rimpetto al civile consorzio il diritto alla libertà. Se però la pena subita non lo ha corretto, non solo non è soddisfatta la giustizia assoluta, ma la società stessa non si sente sicura; essa è quindi in diritto (com'è in dovere), combinando il rispetto alla libertà dell'individuo colla propria difesa, di vigilare sul liberato dal carcere, di prescrivergli certe cautele e di punirne la trasgressione, come quella che viene già di per sè a costituire un pubblico pericolo.

Codesti principii, considerati nella naturale loro altezza, somministrano le norme, sì per rimediare al delitto come per rimediare al vizio, che è il delitto in potenza. Se non che, nello scendere all'applicazione, facilmente si scorge che l'elemento repressivo dovrà agire in un modo quando si è commesso il misfatto, ed in un altro modo quando, non essendosi ancora prodotto il delitto, non v'è ancora da reprimere che lo sviluppo del germe vizioso.

È quindi manifesto che le istituzioni penali si debbono considerare, non isolatamente, bensì nel naturale loro legame con tutte le altre istituzioni affini, col magistero penale-educativo (mi si lasci dire) dell'intera umanità; come quelle che entrano, qual causa seconda, nella grande azione punitrice e redentrice di Dio sulla terra,

sebbene per la parte soltanto che il danno od il pericolo sociale prodotto dal delitto (commesso o ragionevolmente temibile) fa entrar nelle attribuzioni del sociale potere.

Impossibile per conseguenza studiare, e tanto meno ordinare convenientemente gli stabilimenti penali, se non si abbraccino con unità di concetto tutte quelle altre istituzioni che sono coi medesimi connesse e che ne costituiscono il naturale complemento.

Ora, chiunque, senz'addentrarsi in troppi particolari (necessariamente variabili), voglia vedere, colla scorta dei principii testè riassunti, quali esser debbano le norme regolatrici di codeste istituzioni, riconoscerà di leggieri che l'azione educatrice dovrà essere, quanto a' suoi elementi, sostanzialmente la stessa, non solo per tutte le specie di pena, ma ancora per le istituzioni connesse cogli istituti penali; e che l'azione repressiva, o per dir meglio il regime, l'organismo esteriore dovrà invece essere diverso secondo che si tratti di riformatorii, di case di pena, o d'istituti complementari.

L'azione educatrice, dovendo abbracciare tutta intera l'attività umana, si riassume sostanzialmente nell'opera della religione, nell'istruzione, nel lavoro.

Parlando dell'opera della religione, non intendiamo qui di accennare ad un elemento speciale, che debba occupare una casella nell'ordinamento delle case di correzione o di pena a quel modo che lo stipendio del cappellano delle carceri occupa un articolo nel bilancio dello stato: bensì ad un elemento vitale, scevro da ogni umana mistura, che debb'essere l'elaterio intimo, fondamentale di tutto il sistema penitenziario. Ma, perchè ciò sia, l'elemento religioso debbe consistere, non già in un arido e nudo insegnamento dottrinale o nella pratica sola del

culto esteriore; sibbene debb'essere (siccome esso è per sua natura) un alito superiore, il quale commova, elevi, vivifichi e ringagliardisca nell'interno del detenuto quel debole germe buono che deve contrastare ad ogni istante con tante forze contrarie, e gli porga quotidianamente un alimento semplice, ma sodo, pratico, applicato (1). All'insegnamento delle verità religiose ed alle pratiche del culto si accoppia quell'azione pratica, caritatevole che, entrando nella posizione di ciascuno, interessandosi alle sue miserie e difficoltà, ottenendone la confidenza, ricambiandola con reale amicizia, gli mostri la possibilità di rialzarsi, gliene ispiri la fiducia, gliene suggerisca i mezzi, mirando a far sì che in ciascun detenuto ogni atto esteriore non sia solo un movimento meccanico inappuntabile a fronte dei regolamenti, ma proceda da una reale disposizione interiore di fare volontariamente, come un dovere ed un mezzo di rigenerazione, ciò che si esige da lui per disciplina o per punizione.

Il cuore dell'uomo, e soprattutto dell'uomo colpevole, non si cambia coll'applicazione d'un articolo di legge o

(1) Non si opponga qui che lo stato non debbe ingerirsi nelle cose di religione e deve rispettare la libertà di coscienza. Io detesto pel primo tutto ciò che tendesse a servirsi della condizione eccezionale dei detenuti per fine di proselitismo religioso; e, per ciò appunto che lo stato dee rispettare la libertà delle credenze, riconosco essere dover suo il curare che ciascun detenuto possa avere un ministro della confessione religiosa a cui appartiene: la qual cosa d'altronde già si pratica in tutti i paesi civili.

Ma, dal momento in cui lo stato, coll'esercitare a difesa della società il diritto di punire, contrae con ciò stesso l'obbligo di procurare il conseguimento dello scopo morale della pena, al quale scopo è indispensabile l'elemento religioso (siccome è riconosciuto da tutti coloro che per poco conoscano da vicino la vita dei prigionieri), è pure dover suo il procurare, per ciò che dipende da esso, che l'azione di questo elemento sia reale ed efficace.

di regolamento. Esso ha bisogno della parola fraterna, che sgorga viva dall'anima d'un altr'uomo, il quale conosca i dolori della colpa e le gioie segrete della virtù, e non si stanchi se scarsi sono i risultati de' suoi sforzi. La rigenerazione morale è d'ordinario un'opera lenta e laboriosa, una lunga lotta con mille ostacoli senza posa risorgenti, la quale non è compiuta se non quando alla voce interiore che poco a poco da tutte le parti dell'anima grida all'uomo di piegarsi, dall'intimo di essa risponda un'altra voce che dica: *m'arrendo*. È per questa via soltanto che l'elemento religioso potrà produrre il suo frutto.

Similmente l'istruzione morale debbe consistere, non già in massime astratte ripetute magistralmente o scritte soltanto sui muri (ciò che suole lasciar l'animo indifferente, se pur talora non l'irrita e non l'indurisce ancor più), ma dev'essere, per così dire, fatta carne e sangue nella persona di chi è preposto agli stabilimenti di correzione o di pena; deve scaturire spontanea da ogni contatto, in ogni colloquio, ancorchè relativo a cose apparentemente di poco rilievo. Poichè ogni cosa potendosi fare bene o male, in ogni cosa potendovi essere il vero od il falso, non v'ha nulla d'indifferente: e d'ogni menoma circostanza un savio direttore può trarre partito per volgere al culto reale del vero, del bene, del giusto, la mente, l'affetto e l'opera del detenuto. La sua parola sia ferma e breve, ma sentita e benevola. Bisogna che ogni detenuto senta e sia persuaso che il direttore ama in ogni cosa la verità e la giustizia senza transazioni, che è profondamente convinto di ciò che gli dice, e che gli vuol bene. E come potrebbe fare altrimenti chiunque consideri da vicino quale fu la via per cui il condannato venne tratto al delitto, e che cosa avrebbe potuto diven-

tar egli stesso se si fosse trovato in circostanze consimili? Ogni parola che esca dalla bocca d'un direttore penetrata di questi sentimenti è una semente che non andrà perduta.

Fra i tanti fatti che potrei citare a conferma di queste verità, mi contenterò di riferirne uno solo, avvenuto in un riformatorio di giovani, che il sig. Carlo Sauvestre racconta in un articolo dell'*Opinion nationale* del 30 settembre 1862.

« Quando un giovane ha commesso qualche mancanza
« (scrive l'autore di quell'articolo) il direttore aduna
« tutti i compagni del colpevole, e questi deliberano
« sulla pena che se gli deve infliggere. Quindi il direttore
« domanda ai giovani se v'ha qualcuno fra loro che voglia
« rispondere pel colpevole e subire la pena in vece sua.
« Raramente avviene che la domanda rimanga senza ri-
« sposta. Il vero colpevole deve portare a chi prende il
« suo posto la razione quotidiana di pane ed acqua per
« tutto il tempo in cui dura la punizione.

« Alcuni anni or sono, un pessimo ragazzaccio, scac-
« ciato da parecchie scuole di Parigi e mandato in quella
« colonia, vibrò un colpo di coltello nel petto ad uno
« de' suoi compagni. Questi deliberarono la sua espul-
« sione. Il direttore espose loro che una tale misura po-
« trebbe condurre un giorno quello sciagurato, abban-
« donato così a se stesso, al bagno od al patibolo. La
« pena fu allora commutata in una prigionia indefinita:
« e siccome nessuno si era presentato a subire quella
« pena pel colpevole, questi fu imprigionato. Dopo al-
« cuni giorni, il direttore rinnovò la domanda se nes-
« suno volesse sottomettersi alla punizione in sua vece;
« fu il ferito che si offerse e prese il posto del feritore.

« In capo a pochi giorni, durante i quali, secondo il regolamento, il colpevole portava il vitto a chi lo sorreggeva nel subire la pena, il ghiaccio del suo cuore si sciolse; corse ai piedi del direttore, confessando in mezzo ai singulti la malvagità del suo carattere e la ferma risoluzione di cambiar condotta per l'avvenire. Tenne la parola, e diventò il miglior amico del suo benefattore ».

Il sig. Sauvestre soggiunge: « La conclusione che vorrei rendere evidente pel lettore, come è evidente per me, è che bisogna guardarsi dalle sentenze irrevocabili; e che ogni misfatto chiama ad un duplice compito: anzitutto alla repressione, ma poi altresì alla ricerca delle cause. Molti delitti, provengono meno dal fatto dell'individuo che non da qualche vizio del nostro ordine sociale. La vera fonte d'ogni male è l'ignoranza. Ed io non credo che vi sia una natura umana così perversa che l'educazione non possa migliorare e trasformare in una forza utile alla società ».

Il sig. Organ, che ebbi già occasione di citare più sopra (pag. 398), nella prefazione d'un volume di conferenze ad uso dei prigionieri, scrive queste notevoli parole:

« Si deve deplorare come affatto infondata l'opinione diffusa nel pubblico che la maggior parte dei delinquenti si distingua pel suo grado di corruzione dalla massa generale degli esseri umani. Durante i dodici anni precedenti la mia entrata come istitutore nella prigione di Smithfield, mi occupai costantemente dell'istruzione di adulti liberi; e posso attestare, dopo l'esperienza acquistata dipoi a Smithfield, che non ho mai potuto scoprire in che cosa una classe di prigio-

« nieri, convenientemente trattata, sarebbe inferiore, dal punto di vista delle affezioni morali e psicologiche, allo stato abituale di un egual numero di persone libere appartenenti alla medesima condizione sociale ».

Ed il signor Van der Bruggen, nel riferire queste linee, soggiunge: « Se m'è permesso aggiungere la testimonianza della mia esperienza personale, acquistata nei lunghi anni delle mie funzioni di giudice istruttore e di membro del consiglio di reggenza d'una prigione, debbo confessare che avrei cattiva opinione d'una persona chiamata ad occuparsi molto dei prigionieri, la quale non si sentisse spesso profondamente umiliata nella propria coscienza. Quanti giorni di dolore e di vergogna per un atto pubblico di morale debolezza, la cui immoralità reale non eguaglia a gran pezza quella dei pensieri e delle azioni che formano troppo spesso le trame della nostra vita nascosta! E quante volte non accade che un povero condannato, bersaglio della giustizia umana, ha minor bisogno di perdono del filantropo ben pasciuto e ben vestito, che viene in piena libertà a predicargli la conversione! » (1).

L'istruzione elementare debb'essere identica per tutti: la civile e professionale debbe variare secondo la speciale attitudine e capacità di ciascuno, e venirsi applicando ai bisogni più urgenti ed alle difficoltà più consuete della vita libera, a misura che si viene avvicinando il termine della pena.

Il lavoro debb'essere vario quanto più è possibile: ed

(1) VAN DER BRUGGEN, nella citata opera: *Études sur le système pénitentiaire irlandais* (Berlino 1865), la quale dovrebbe esser letta e riletta da quanti volgono seriamente l'animo agli studi carcerari.

oltre gl'istituti a lavoro industriale è desiderabile che ve ne siano pure a lavoro agricolo, onde poter attagliare le varie occupazioni alle varie tendenze di ciascuno, ed ottenere altresì che trovandosi poi i liberati dal carcere, per questa varietà di occupazioni, maggiormente disseminati in seno alla società, diventi più difficile e meno frequente il contatto fra gli antichi compagni di delitto.

Ma questi elementi educativi, sebbene comuni nella sostanza a tutti gl'istituti di cui discorriamo, dovranno però evidentemente applicarsi in modo alquanto diverso a quelli destinati a prevenire il delitto, a quelli destinati a punirlo, ed a quelli destinati ad impedirne la riproduzione. Nei primi, l'azione educatrice tiene quasi esclusivamente il campo essa sola: nei secondi, essa si combina coll'elemento repressivo che ne costituisce l'essenziale carattere. Nei terzi, l'azione educatrice che si palesa ancora sotto forma di consiglio e d'aiuto pei migliori, lascia il luogo, pegl'incorreggibili, all'azione della sorveglianza penale.

Abbiamo detto poc'anzi che, mentre l'azione educatrice debb'essere sostanzialmente la stessa per tutti gli stabilimenti di cui ci stiamo occupando, l'azione repressiva invece, ed il regime esteriore in cui la medesima si manifesta, debbono essere diversi secondo che si tratti di riformatorii, di case di pena, o d'istituti complementari.

Quest'elemento repressivo, che assume il carattere penale dopochè fu commesso il delitto, prima che il delitto si commetta giova ad impedire la fruttificazione dei germi malvagi; e, dopo che fu espiata la pena, il riprodursi di nuovi misfatti.

Nei riformatorii pertanto, l'elemento repressivo si riduce a tenere per un certo tempo segregati dal rima-

nente della società i giovani viziosi, onde renderne possibile l'educazione (1), e ad imprimere a questa un carattere speciale di severità corrispondente alla vigoria delle tante tendenze che si tratta di correggere. Ma, predominando in questa classe d'istituzioni l'elemento educativo, nel essendovi un fatto criminoso oggettivo che esiga imperteribilmente un regime prestabilito, è necessaria, come si vide (2), e riesce possibile una maggiore varietà di mezzi rispondente alla varietà delle indoli, delle attitudini e dei precedenti di ciascun individuo: è necessaria altresì e riesce possibile una maggiore libertà d'azione nel reggimento di questi istituti, che non in quello delle case di pena. Per conseguenza il loro organamento e la loro direzione debbono lasciarsi al naturale e multiforme esplicamento della carità privata: il governo deve limitarsi a favorirli, a sorvegliarli, a coordinarli. Quanto più numerosi e variati saranno codesti stabilimenti, tanto meglio risponderanno al loro scopo. Collegandoli poi tutti (sia gli agricoli, sia gl'industriali, sia gl'insulari, sia i continentali) si potrebbe avere un mezzo eccellente per cominciare dallo sperimentare l'indole e le tendenze dei singoli ricoverati, per collocar poscia ciascuno di essi nell'istituto a lui più adatto, sì pel genere di lavori che per la natura del regime, e per farli in seguito passare, ove d'uopo, da uno in un altro.

Diversa è la cosa negl'istituti penali, ove predomina, per la loro natura, l'elemento rigorosamente repressivo. Severo debb'essere quivi il regime; ma, salvo il suo es-

(1) Non si sperino buoni risultati da riformatorii in cui i giovani non possano restare per lo meno quattro o cinque anni prima della maggiore età.

(2) V. p. 421 e seg.

senziale carattere per tutta la durata della pena, questo regime debb'essere suscettivo nell'applicazione di venir aggravato o mitigato dopo un certo tempo e per gradi, secondo la condotta del condannato, secondo la maggiore o minore prossimità del termine della pena. Quando pertanto si tratti di pene brevi, mancando uno dei motivi della gradazione e facendosi per contro sentir vivo il bisogno d'impressionar fortemente l'animo del condannato, l'isolamento deve durare per tutto il tempo della pena: isolamento ben inteso dagli altri condannati, non da quelle persone da cui possono i detenuti attingere elementi rigeneratori (1). Quando invece si tratti di pene temporarie di lunga durata, il regime può variare, secondo la condotta del condannato, dall'isolamento assoluto (indispensabile sempre nel primo periodo della pena, ed aggravato, ove d'uopo, da punizioni disciplinari) fino alla liberazione condizionale. Transizione opportuna, dalla vita segregata in cella alla libertà condizionale, si presentano le colonie penali; che, per rispondere alla varietà delle attitudini, potrebbero essere (come a suo luogo si accennava) a lavoro industriale ed a lavoro agricolo. Pei reati meno gravi, e specialmente per quelli che siano stati il frutto della passione, potrebbero siffatte colonie stabilirsi vicine alla madre-patria o cedere benanco il luogo a stabilimenti penali collocati sui punti più convenienti del territorio dello stato: ma pei reati più gravi, prodotti da

(1) L'isolamento è pure il solo sistema adatto alle carceri giudiziarie: si per non lasciare insieme confusi colpevoli ed innocenti, si per togliere il fomite alle comunicazioni col di fuori ed alle associazioni criminose, e si ancora per poter cominciar a conoscere quivi stesso l'indole dei detenuti, onde scegliere poi con maggior criterio il luogo di pena per quelli che vengano condannati.

malvagità consumata, e per quelli che importino pena perpetua, sarebbe a desiderarsi che codeste colonie si stabilissero in regioni lontane e che l'invio alle medesime costituisse una severa deportazione penale (1).

I premi poi e le punizioni (sanzione complementare d'ogni educazione e d'ogni disciplina) verrebbero a trovarsi naturalmente nell'applicazione dei principii sovra esposti; nel diversificare cioè, a seconda della condotta, la severità del regime ed il grado di fiducia nel condannato; in guisa che, progredendo questo regolarmente verso il meglio, incontri la naturale sua ricompensa nell'applicazione via via più mite della pena, ed il suo stato venga quindi man mano ad essere meno dissimile dallo stato di libertà che lo aspetta al terminare del tempo fissato nella condanna, salvo sempre il ritorno al regime più severo ogni qual volta si mostri indegno di miglior trattamento.

(1) Si consulti a questo riguardo il recente opuscolo dell'egregio signor G. EMILIO CERRUTI, *La questione delle colonie considerata per rapporto alle attuali condizioni d'Italia*, pregevole per molta dottrina e per un prezioso tesoro di cognizioni pratiche raccolte con sagace criterio sui luoghi stessi ai quali accenna l'autore. — « Egli è un fatto » incontestabile (scrive il sig. Cerruti a proposito delle colonie penali) « che non havvi occupazione efficace quanto l'agricola per migliore moralmente chi per isventura ha fallato; il continuo scambio » di perverse idee, che è inevitabile fra i galeotti accumulati nei « laboratori, diventa impossibile quando questi sono separati e lavorano a qualche distanza; la quiete poi della vita campestre, le « poche tentazioni di fare il male, le geniali occupazioni, il sorriso della natura e molte altre favorevoli circostanze esercitano una « irresistibile influenza anche sui men teneri cuori; ed allora, più « che la tema d'essere ricacciati nelle celle, varrà la speranza di « parziale condono della pena, la probabilità di guadagnare nell'agricoltura un onesto vitto ».

Per quanto infine riguarda le istituzioni complementari relative al periodo posteriore all'espiazione della pena, è manifesto che l'azione educatrice, avendo finito il suo compito, cede il campo, pei migliori, all'opera aiutatrice della privata beneficenza che facilita loro i primi passi, ardui sempre, nella vita libera. L'elemento repressivo deve, di regola, cessare esso pure; ma per quelli che si mostrino incorreggibili ricompare ben tosto, anche a fronte di trasgressioni che non costituirebbero un reato per l'universale dei cittadini, ma che, a motivo dei precedenti del liberato dal carcere e del suo persistere nella tendenza criminosa, costituiscono un vero pericolo sociale ed autorizzano la punizione per parte del sociale potere.

Con questi rapidi cenni non intesi già presentare l'ideale di un sistema penitenziario, nè tampoco un progetto di riforma carceraria; bensì unicamente additare per sommi capi in qual senso dovrebbero, a mio avviso, venirsi ordinando gl'istituti penali e le istituzioni affini coi medesimi connesse.

Neppure ho la presunzione di affermare che questi brevi cenni medesimi siano giusti per ogni parte. Ma ciò che parmi indubitabilmente risultare dalle cose testè accennate si è come non sia sciolto il problema carcerario quando, in presenza dei mali incontestabili prodotti dall'agglomerazione dei detenuti, si è detto: *dunque segregateli*, oppure quando, per evitare gl'inconvenienti della segregazione, si è detto: *serbato l'isolamento notturno, fateli lavorare in comune durante il giorno, impedendoli di parlare fra loro*, o quando infine, per secondare la natura socievole dell'uomo e prepararlo alla vita libera, si è conchiuso che la vita del condannato nel luogo di pena

si debbe venire man mano assimilando alle condizioni della vita libera, in proporzione del suo progresso morale e dell'avvicinarsi del termine del tempo prefisso nella condanna. Poichè, sebbene io reputi quest'ultimo metodo più conforme all'indole ed allo scopo della pena, sono però intimamente persuaso che il regime esteriore, l'organismo penale, qualunque esso sia, potrà essere bensì un modo di repressione più o meno corrispondente alla gravità ed al grado del misfatto; potrà essere una condizione più o meno favorevole alla cura morale del condannato, ma non potrà mai, da se solo, costituir questa cura.

Risulta pur anche come nemmeno non sia sciolto il problema carcerario, quando si è detto: *a migliorare il condannato è necessaria l'azione educatrice della religione, dell'istruzione, del lavoro, di colloqui moralizzatori; vi siano dunque nelle case di pena cappellani, maestri, capi d'arte per lavori di varia specie, sia libero pei condannati l'accesso al direttore, si ammettano negl'istituti penali visite di persone pie, ecc.* Tutte queste sono certamente ottime cose: ma a che gioveranno, ordinate nei regolamenti, se non si traducano in atto e non si applichino ogni giorno, ad ogni istante, in modo consono ai bisogni di ciascun condannato? Ora, come giungere ad ottenere questa suprema delle cose desiderabili nella materia di cui ci occupiamo?

Ognun vede facilmente come nelle istituzioni penali, al pari che in ogni altra sociale istituzione, tutti i problemi pratici finiscano per riassumersi sostanzialmente in quest'uno: il problema del personale.

La pena, onde ottenere che sia pienamente soddisfatta la giustizia e rassicurata la società, tende a cambiare la volontà, l'amore, la tendenza del colpevole. Chi è chia-

mato ad applicare la pena non ha certamente potenza di far questo. Non è dato all'uomo di cambiare il cuore dell'uomo: ma la sua sollecitudine, il suo ardente e reale desiderio del bene, il suo sacrificio continuato su questa linea può facilitare siffatta operazione. Senza una tale devozione attiva di tutte le forze dell'animo al riscatto morale dell'uomo caduto, non è possibile efficacia di sistemi penali. Condizione d'ogni redenzione è che alcuno si faccia spontaneamente compagno di dolore al colpevole ed esempio vivente del come egli possa risorgere alla vita vera della virtù. Una forza invisibile e potente accompagna sempre gli sforzi disinteressati di chi si sacrifica in tal modo pel suo prossimo.

Se guardiamo alla realtà delle cose, ad onta di molte consolanti eccezioni, quanto è lungi pur troppo il personale presente delle carceri dal rispondere a quest'altezza! Ma non conviene scorarsi, nè far eco per questo al grido vigliacco e schernevole dell'indolente scetticismo che va ripetendo con un sorriso: *tutto ciò è una bella poesia*. No, vivaddio! ciò che l'intimo dell'anima riconosce come verità è una cosa reale, e s'impone alla coscienza come un dovere. Ora, il dovere è sempre attuabile; altrimenti Iddio sarebbe ingiusto e la virtù una menzogna. La bellezza ineffabile della verità, che è vera poesia se contemplata solo in astratto, diventa una forza viva, reale e feconda che ci riscalda il cuore e ci riempie di gioia quando ce ne serviamo di risveglio per attuare nella pratica la verità vagheggiata. Chi sente in sè la scintilla per ciò, la elabora, la nodrisca in se stesso, ed irradia nell'azione. L'esempio non è sterile mai.

Non temiamo dunque di affermare che l'efficacia reale del sistema punitivo si palesa nella reale conversione del

colpevole e dipende essenzialmente dal grado di sacrificio degli uomini che si consacrano ad applicarlo.

L'amore ed il sacrificio reale e perseverante pel trionfo del vero e del bene nel cuore dell'uomo (quest'essenza del cristianesimo) è la chiave del problema carcerario, com'è la chiave di tutti i problemi che tormentano da secoli l'uomo e l'umanità.

FINE.

INDICE DELLE MATERIE

Ai lettori Pag. 3

NOZIONI PRELIMINARI

Il diritto penale ed i suoi fonti Pag. 13

CAPO PRIMO

Concetto del diritto penale Pag. ivi

SEZIONE I. — Materia e genesi del diritto penale . . . » 14

» II. — Sua ragione di essere » 16

Art. 1. Insufficienza dei mezzi preventivi. » 17

» 2. Diritto nella società di punire » 21

§ 1. Soluzione della quistione » ivi

§ 2. Principali sistemi a questo riguardo . . . » 27

» III. — Definizione del diritto penale » 35

CAPO SECONDO

Fonti del diritto penale. Pag. 37

SEZIONE I. Principii » 38

» II. — Leggi penali positive » 42

Art. 1. Ultime fasi storiche della legislazione penale » 43

» 2. Leggi penali vigenti attualmente in Italia » 52

» III. — Giurisprudenza penale » 53

CAPO TERZO

Divisione della materia Pag. 54

LIBRO PRIMO

DEL REATO IN GENERE

PROEMIO. — *Concetto generale del reato* Pag. 59

CAPO PRIMO

Condizioni essenziali onde vi sia reato Pag. 63

SEZIONE I. — Esistenza materiale di un atto esterno in opposizione ai precetti della giustizia » 64

» II. — Imputabilità » 65

Art. 1. Concetto dell'imputabilità » ivi

§ 1. Varii aspetti sotto cui si può considerare l'imputabilità di un atto . . . » ivi

§ 2. Criteri per accertare e riconoscere ciascuna di queste specie d'imputabilità » 68

§ 3. Imputazione » 72

Art. 2. Corollari che derivano dal concetto dell'imputabilità » ivi

§ 1. Forze produttrici del reato » 73

A) Forza morale del reato » ivi

B) Forza fisica » 79

§ 2. Esseri imputabili » 83

» III. — Legge penale » 84

Art. 1. Requisiti essenziali della legge penale . . » ivi

Art. 2. Interpretazione della legge penale . . . » 88

Art. 3. Efficacia della legge penale » 91

§ 1. In ordine al tempo » 92

§ 2. In ordine ai luoghi ed alle persone . . . » 96

CAPO SECONDO

Misura del reato Pag. » 109

SEZIONE I. — Misura della qualità del reato » 110

» II. — Misura della quantità del reato » 112

Art. 1. Principii sulla materia » ivi

Art. 2. Principali sistemi intorno alla misura della quantità del reato » 117

» III. — Misura del grado del reato » 121

Art. 1. In che consista » ivi

Art. 2. Cause modificative del grado del reato » 123

Categoria I. Cause riflettenti la forza morale del reato » ivi

§ 1. Cause fisiche. — Considerazioni preliminari Pag. 123

A) Cause fisiche consistenti nello sviluppo imperfetto dell'organismo. — Età giovanile » 126

B) Cause fisiche procedenti da uno stato anormale dell'organismo . . . » 133

1. Sordo-mutismo » ivi

2. Alienazione mentale » 138

3. Sonno. — Sonnambulismo. . . » 154

4. Ebbrietà » 158

§ 2. Cause morali » 164

A) Cause influenti sull'intelletto. — Ignoranza ed errore » 165

B) Cause influenti sulla libera volontà. — Coazione » 172

α) Coazione procedente da causa esterna. (Violenza) » ivi

β) Coazione procedente da causa interna. (Passioni) » 184

Categoria II. Cause riflettenti la forza fisica del reato » 220

§ 1. Tentativo » 221

§ 2. Complicità » 237

§ 3. Reato complesso e reato continuato » 264

CAPO TERZO

Effetti giuridici del reato Pag. 270

SEZIONE I. — Scopo e caratteri dell'azione penale e dell'obbligo correlativo » 271

» II. — Modi con cui s'estingue l'azione penale e l'obbligo di scontare la pena » 275

Art. 1. Modi d'estinzione proprii soltanto dell'azione penale o della pena » 276

§ 1. Modi d'estinzione specialmente proprii dell'azione penale. (Sentenza irrevocabile. — Amnistia. — Recesso della parte offesa in certi casi) . . . » ivi

§ 2. Modi d'estinzione specialmente proprii della pena » 277

A) Espiazione della pena » ivi

B) Rimessione della pena » 279

α) Per parte del sovrano » ivi

β) Per parte dell'offeso » 281

Art. 2. Modi d'estinzione comuni all'azione penale
ed alla pena Pag. 282
§ 1. Morte del reo » ivi
§ 2. Prescrizione » 284

LIBRO SECONDO

DELLA PENA IN GENERE

PROEMIO Pag. 297

CAPO PRIMO

Principii fondamentali sulla pena sociale Pag. 299

SEZIONE I. — Concetto della pena sociale » ivi

Art. 1. Natura della pena » ivi

§ 1. Natura della pena considerata nelle relazioni fra la legge eterna di giustizia ed il reo che ne trasgredisce i precetti » 300

§ 2. Natura della pena considerata nelle relazioni fra la società offesa dal reato ed il reo che la offende » 307

§ 3. Sintesi dei due precedenti aspetti sotto cui si è considerata la pena. — Concetto della pena sociale che ne deriva » 309

§ 4. Breve confronto degli accennati principii in ordine alla pena sociale coi principali sistemi in proposito . . » 311

Art. 2. Scopo, effetti, qualità della pena . . . » 313

SEZIONE II. — Misura della pena » 318

Art. 1. Criterio per misurare la qualità della pena » 319

Art. 2. Criterio per misurare la quantità della pena » 322

Art. 3. Criterio per misurare il grado della pena » 326

§ 1. Cause specialmente modificative del grado della pena dettate da motivi di giustizia » 327

A) Modificazioni nella legge penale » 328

B) Considerazioni speciali alla persona del delinquente » ivi

α) Che consigliano una diminuzione. (Sesso, vecchiaia, infermità, carcere sofferto, concorso di più pene) » 329

β) Che consigliano un aumento. (Re- cidiva) » 337

§ 2. Cause specialmente modificative del grado della pena dettate da motivi di pubblica utilità » 347

CAPO SECONDO

Alcuni cenni sullo svolgimento storico della pena Pag. 349

SEZIONE I. — Svolgimento storico della pena sociale, considerata negli elementi che la produssero . . . » ivi

» II. — Svolgimento storico della pena sociale dal punto di vista delle principali forme che assunse » 356

Art. 1. Breve rivista retrospettiva » 357

§ 1. Forme principali per cui passò generalmente nei tempi addietro la pena sociale » ivi

§ 2. Principali riforme moderne nel sistema punitivo » 362

A) Penitenziarii » 363

B) Deportazione » 379

C) Sistema irlandese » 394

D) Istituzioni connesse col sistema penitenziario » 411

Art. 2. Sistema penale che ci regge » 438

§ 1. Pene criminali » 439

§ 2. Pene correzionali » 450

§ 3. Pene di polizia » 454

§ 4. Pene accessorie » ivi

§ 5. Regole per l'applicazione e la graduazione delle pene » 456

§ 6. Riepilogo » 459

CAPO TERZO

Confronto del sistema penale che ci regge coi principii scientifici relativi alla pena sociale Pag. 460

SEZIONE I. — Pena di morte » 461

» II. — Pene privative della libertà » 472

» III. — Pene privative di diritti » 475

» IV. — Pene pecuniarie » 476

» V. — Pene accessorie ed istituzioni connesse col sistema punitivo » 478

CAPO QUARTO


Riforme penali in corso Pag. 479

Conclusioni e voti » 488

Quadro sinottico delle materie contenute nel presente volume.

QUADRO SINOTTICO DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME


NOZIONI PRELIMINARI



DEL REATO E DELLA PENA IN GENERE


Libro Primo

DEL REATO IN GENERE



Libro Secondo

DELLA PENA IN GENERE



ERRATA

Pag. 375. linea 30
colla legge 9 febbraio 1864

CORRIGE

colla legge 28 gennaio 1864 inserita
nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 feb-
braio successivo.

La benignità del cortese lettore vorrà supplire a quelle altre mende
che fossero trascorse inavvertite nella stampa di questo volume.



